This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da `http://books.google.com`

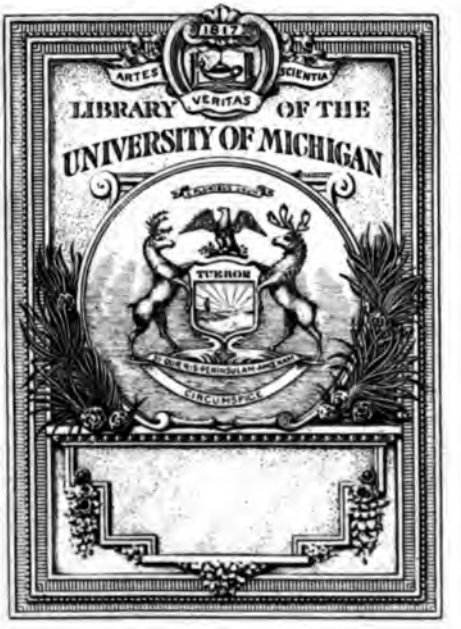
ARTES
VERITAS
SCIENTIA
LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF MICHIGAN
TUEBOR
CIRCUMSPICE

Via Appiolio, 8
MANTOVA

AVV. UGO MONDADORI
Via Agostino
MANTOVA

INDICE

ALFABETICO E RAGIONATO

DELLE MATERIE CONTENUTE

NELLA RACCOLTA DEGLI ATTI

DEL GOVERNO DI LOMBARDIA

E DELLE

DISPOSIZIONI GENERALI

EMANATE

DALLE DIVERSE AUTORITÀ

IN OGGETTI

SÌ AMMINISTRATIVI CHE GIUDIZIARJ.

Dal 1.° *gennajo* 1824 *al* 31 *dicembre* 1828.

MILANO

DALL' IMPERIALE REGIA STAMPERIA

1834.

1824-1878

552119-128

AB = AC

ABADON e Schächter Emanuele. V. *Privilegio patenti.*
ABBIATI Francesco. V. *Privilegio patenti.*
ABITAZIONI (nelle) godute da individui impiegati non si concedono riparazioni se non nel limite di quelle cui sono tenuti i proprietarj delle case verso i rispettivi inquilini: 1827, vol. I, part. 2, pag. 4.
— e locali occupati da stabilimenti pubblici. V. *Locali.*
ABORTO. È rea di grave delitto e di omicidio la levatrice che dia consiglio od ajuto per favorire l'aborto. V. *Ostetricia.*
ACCADEMIA militare di Neustadt. V. *Allievi della stessa.*
— teresiana cavalleresca. V. *Allievi della stessa.*
ACCADEMICO corpo. Università considerata sotto questo aspetto. V. *Università.*
— senato. V. *Università.*
— — (attribuzioni dell'). V. *Università.*
ACCETTANTE di cambiale (procedura contro l'). V. *Cambiale.*
ACCETTAZIONE per gli studj ne' licei ed inscrizione nel catalogo. V. *Licei.*
ACCIUGHE. V. *Pesci di mare.*
ACCOULT Carlo. V. *Privilegio patenti.*
ACQUARTIERAMENTO. Quantità della legna da fornirsi dai comuni alla truppa di passaggio. V. *Caserme.*
— Arbitrio dei comuni sul modo di provvedere all'acquartieramento. V. *Comuni.*
— Quantità della legna da fornirsi dai comuni agl' individui dei trasporti alloggiati nelle caserme comunali. V. *Caserme.*

ACQUE. Consorzj d'acque: rispetto alle tasse consorziali. V. *Consorzj*.

— e strade. Ingegneri addetti al corpo d'acque e strade. V. *Ingegneri*.

ACQUIDOTTO. Le leggi del governo italiano 20 aprile 1804 e 20 maggio 1806 sulle servitù di coattivo già confermate nell'introduzione del codice civile devono restare nel loro pieno vigore: 1825, vol. II, part. 1, pag. 65.

ADAMS Guglielmo. V. *Privilegio patenti*.

ADIZIONE di prova. V. *Procedura*.

— Correzione del § 251 del regolamento giudiziario. V. *Procedura*.

— Termini per l'adizione della prova nelle cause commerciali. V. *Procedura*.

ADOZIONE di un esposto. V. *Esposti*.

ADUNANZE di università degli studj (ordine di procedura nelle). V. *Università*.

— (votazioni e deliberazioni nelle). V. *Università*.

AFFINITA' del pretore col litigante. V. *Pretore*.

— degl' impiegati nello stesso ufficio. V. *Impiegati*.

AFFITTAMENTO. Il pegno legale a favore del locatore sussiste indipendentemente dalla descrizione o sequestro. V. *Pegno*.

AFFRANCAZIONI. I debitori verso la cassa d'ammortizzazione per annualità perpetue sia in danaro, sia in generi sono ammessi ad affrancarsi della relativa obbligazione entro il periodo di un anno dal 28 marzo 1827 in avanti contro il pagamento del corrispondente capitale: 1827, vol. I, part. 1, pag. 33.

— Scorso il termine suddetto, le annualità per le quali non sarà stata fatta domanda di affrancazione saranno alienate col mezzo dell'asta pubblica: *ivi*.

— Per le annualità in danaro il capitale da sborsarsi come prezzo di affrancazione sarà ragguagliato nella

regola di lire cento per ogni lire cinque dell' annualità depurata: 1827, vol. I, part. 1, pag. 33.

Affrancazioni per le annualità livellarie: si aggiungerà al capitale, desunto dal canone, anche l' importo dei laudemj. A riguardo dei livelli a determinate generazioni non si stabilisce alcuna norma generale per la loro affrancazione, ma questa potrà aver luogo in via di trattativa: *ivi.*

— delle annualità perpetue dovute alla cassa d' ammortizzazione. Disposizioni per facilitarle: 1828, vol. II, part. 2, pag. 184.

— dei comuni dal pagamento della tassa-cavalli. V. *Tassa-cavalli.*

Agenti comunali. V. *Intimazione.*

— Tasse di porto delle lettere e dei pieghi che loro si trasmettono come delegati giudiziarj in affari non contenziosi. V. *Tasse.*

— e segretarj comunali (carteggio degli) colle magistrature giudiziarie per le ventilazioni di eredità. V. *Posta-lettere.*

— di cambio. V. *Sensali.*

Aggiunti fiscali. V. *Avvocati.*

— (gli) alle delegazioni provinciali hanno rango minore dei deputati provinciali, e perciò devono bensì essere uniti al corpo amministrativo, ma preceduti da questi in occasione di pubbliche solennità, eccetto che in mancanza del delegato o vicedelegato alcuno di loro ne faccia le veci. V. *Deputati.*

— commissarj distrettuali (divieto agli) di esercitare la professione d' ingegnere e di perito. V. *Commissarj.*

Aggiunto (l') pretore anziano fa le veci di questo in caso di malattia o di assenza di esso: 1824, vol. I, part. 2, pag. 141.

— informa il tribunale d'appello quando prevede dover la malattia del pretore essere più lunga di otto giorni: *ivi.*

Agram. Il comando residente in Agram deve nella corrispondenza ufficiale denominarsi *Imperiale regio comando generale riunito pei reggimenti confinarj banali e quelli per Varadino e Carlsbad:* 1824, vol. I, part. 2, pag. 206.

Agrimensori (scuole speciali per gli) nel liceo di S. Alessandro in Milano. V. *Studj.*

— Per gli agrimensori ed ingegneri architetti: è aggiunta, come studio d'obbligo, la storia naturale. V. *Studj.*

— Copie delle scritture dei defunti periti agrimensori. V. *Architetti.*

— (eredi degli): rispetto alla loro partecipazione agli emolumenti delle copie delle scritture di quelli depositate presso le registrature. V. *Archivj.*

Albani cardinale: nominato protettore della nazione austriaca presso la S. Sede: 1824, vol. I, part. 2, pag. 6.

Albert Carlo. V. *Privilegio patenti.*

Albinaggio. È accordata negli stati austriaci ai sudditi russi l'esenzione dal diritto di albinaggio finchè i sudditi austriaci godranno del medesimo vantaggio negli stati della Russia: 1824, vol. II, part. 1, pag. 65.

— Quest'esenzione comincerà ad aver luogo dal giorno in cui sarà stata introdotta nel territorio russo la convenuta reciprocità: *ivi.*

— L'abolizione del diritto di albinaggio convenuta sotto la condizione dell'osservanza reciproca fu poscia pattuita in modo assoluto: *ivi*, pag. 116.

— L'abolizione ebbe luogo dal 31 luglio 1824 in tutti i casi in cui i diritti aboliti non fossero stati per anco effettivamente e definitivamente percetti: *ivi.*

— Pubblicazione del trattato tra le corti di Vienna e di Torino riguardo al reciproco libero trasporto delle sostanze, eredità e successioni nei due stati: 1825, vol. I, part. 1, pag. 34.

ALBINAGGIO. Trattato 19 novembre 1824: 1825, vol. I, part. 1, pag. 35.

— — La convenzione 31 agosto 1823 per l'abolizione dell' albinaggio viene mantenuta con additate aggiunte e modificazioni in tutti i regni, le provincie ed i paesi delle due monarchie: *ivi*, pag. 36.

— — La facoltà di succedere è mantenuta secondo le leggi e gli statuti sussistenti nei differenti regni e provincie che fanno parte delle due monarchie: *ivi*, pag. 37.

— — Ha luogo fra gli stati austriaci e sardi una piena libertà di trasportare le sostanze, eredità e successioni dall' uno all' altro senza pagamento di tassa, di detrazione o di qualunque altra imposta sopra il trasporto dei beni, in quanto tali tasse ed imposte entrassero nelle casse del governo: *ivi*, art. 2.

— — L' abolizione delle tasse di trasporto non si estende a quelle di emigrazione, nè a quelle che i proprj sudditi sono tenuti di soddisfare all' atto di conseguire un' eredità: *ivi*, art. 3.

— — Le due corti contraenti si riservano di stabilire ciò che loro parrà conveniente riguardo alle tasse di emigrazione e sulle eredità: *ivi*, pag. 38, art. 3.

— — Il libero trasporto dei beni si riferisce alle proprietà, non alle persone; perciò nulla è innovato nelle leggi ed ordini che impongono sotto pena di confisca od altro l'obbligo d'invocare il permesso di emigrazione: *ivi*, art. 4.

— — Può esigersi la tassa per l'esenzione dal servizio militare in tutti i casi di permessa emigrazione ad un individuo che pe' suoi rapporti personali sia soggetto all' obbligo di prestarlo, e non abbia compiuta l'età in cui cessi: *ivi*, art. 5.

— — La pena della confisca non può applicarsi agl' individui emigrati prima della convenzione 19 novembre 1824 fuorchè nel caso che si fossero stabiliti all' estero con

ALLOGGI militari.

— Gli ufficiali giunti durante il trimestre in una stazione devono contentarsi di alloggio anche più ristretto della loro competenza sino al principio del nuovo trimestre: 1824, vol. I, part. 2, pag. 4, § 2, e pag. 32, lett. *b*.

— Qualora gli ufficiali giunti in corso di trimestre non possano essere alloggiati nei modi predetti, s' invita il comune a somministrar loro alloggio competente mediante pagamento del fitto in rate di tempo ed in proporzione della somma fissata per gli alloggi degli ufficiali stabili: *ivi*, pag. 4, § 3, e pag. 32, lett. *c*.

— — Giustificando il comune l' impossibilità di somministrare un alloggio competente al prezzo della tariffa normale, l' ufficiale deve contentarsi di un alloggio al di sotto della sua competenza con pagare al comune il fitto pattuito non mai eccedente il solito normale proporzionato, e si pagherà al comune il fitto regolarmente fissato: *ivi*, pag. 4, § 4, e pag. 32, lett. *e*.

— — — Se l'autorità non trovasse accettabile il proposto temperamento, l' ufficiale dovrà essere trattato sino alla fine del trimestre, come di passaggio, destinandogli secondo la sua competenza una o due stanze contro il pagamento di una lira italiana al giorno per stanza, e qualora il comune non volesse ribassare il fitto, ossia non consentisse di fornire queste camere con minore indennizzazione: *ivi*, pag. 4, § 5, e pag. 33, lett. *e*.

— Le delegazioni provinciali provvedono d' intelligenza coi comandanti militari delle stazioni sulle pretese dei comuni per gli alloggi forniti agli ufficiali di guarnigione in corso di trimestre prima dell' attivazione del nuovo sistema: *ivi*, pag. 5 e 33.

— — Nel caso di esistenza di contratto di affitto col comune l' accomodamento deve regolarsi con esso, corrispondendo al comune l' importo pattuito: *ivi*.

ALLOGGI militari.

— — — In difetto di contratto col comune si deve adottare la misura di una lira per giorno e per camera, previo tentativo acciocchè il comune si accontenti di meno: 1824, vol. I, part. 2, pag. 5 e 33.

— Incarico del consiglio aulico di guerra al comando generale veneto di concertarsi colla commissione di alloggio dei rispettivi comuni. onde mettere in esecuzione le massime stabilite per gli alloggi degli ufficiali giunti alla stazione durante il trimestre: *ivi*, pag. 34.

— Tutti i locali destinati per l'abitazione degli ufficiali negli edificj erariali militari devono sempre essere occupati a risparmio di fitto: *ivi*.

— Devono per quanto è possibile tenersi anche degli alloggi nei locali erariali militari per gli ufficiali che giungono in corso del trimestre: *ivi*, pag. 35.

— — *Non si prescrive doversi tener sempre pronto l'alloggio* competente per questi ufficiali, ma si potranno scegliere quegli alloggi che non sono stabili e che non sono del tutto proprj per ufficiali, e principalmente tutti quelli non occupati negli edifizj militari e nelle case private per qualsivoglia ragione: *ivi*.

— Il comando generale è incaricato di dare le opportune istruzioni alla commissione di alloggi, e di mettere a disposizione di questa gli alloggi che si potessero trovare negli edifizj militari per collocarvi gli ufficiali giunti in corso di trimestre: *ivi*, pag. 36.

— Gli ufficiali giunti durante il trimestre in una stazione non hanno per quel tempo diritto competente d'indennità d'alloggio: *ivi*, pag. 32, lett. *b*.

— Assegno di legna a favore degl' individui dei trasporti alloggiati nelle caserme comunali. V. *Caserme*.

— — I forieri di fortificazione hanno diritto a tutti i godimenti che erano concessi agli scrivani di fortificazione: *ivi*, pag. 14.

ALLOGGI militari.
— — ed in ispecie a quello d'alloggio in natura consistente in una camera e cucina, semprechè non possano essere collocati in edificio di ragione militare: 1824, vol. I, part. 2, pag. 14.
— Devono essere provveduti di alloggio soltanto quei forieri maggiori i quali sono impiegati presso diversi corpi d'armata in tale qualità per la tenuta dei conti, considerandosi in tal caso come facenti le veci di ragionieri militari: 1824, vol. II, part. 2, pag. 315.
— — I forieri di altra categoria attenenti ai reggimenti e ad altri corpi d'armata non hanno diritto all'alloggio separato: *ivi*.
— Le autorità militari sono incaricate di assegnare ai forieri maggiori l'alloggio nelle case erariali: *ivi*, p. 316.
— — Qualora non sia possibile di ricoverarli nelle case erariali, l'alloggio dei forieri maggiori è stabilito in una camera ed una cucina: *ivi*.
— Atteso che si è provveduto in ogni caso per l'alloggio degli ufficiali che giungono durante il trimestre, si sono determinate le autorità auliche di far cessare l'allestimento di appositi quartieri per tali ufficiali in tutti i locali militari inservienti alla guarnigione stabile, e di ordinare che questi locali siano piuttosto impiegati per alloggi stabili degli ufficiali: 1825, vol. II, part. 2, p. 321.
— Nuove disposizioni del comando generale militare relativamente alla completazione degli alloggi agli ufficiali, per la liquidazione dei conti relativi e pel corrispondente pagamento da farsi ai singoli comuni somministratori: 1826, vol. II, part. 2, pag. 241.
— degl'impiegati civili. V. *Impiegati*.
ALLRAM Giovanni. V. *Privilegio patenti*.
ALMECHER Lorenzo. V. *Privilegio patenti*.
AMADEO Girolamo. V. *Privilegio patenti*.

AMARASCA (vino di). V. *Dazj*.

AMBASCIATORI. Le intimazioni di atti, documenti, ecc. da farsi a richiesta degli ambasciatori esteri accreditati presso la corte imperiale austriaca si eseguiscono gratuitamente: 1827, vol. I, part. 2, pag. 43.

AMMALATI. V. *Sifilitici. Spedali.*

AMMINISTRATORI dei beni dello stato e comunitativi. V. *Conciliazione.*

— contabili per l'interesse dello stato, delle congregazioni municipali, delle amministrazioni comunali e di beneficenza, d'istruzione e di culto nominati prima o pendente l'osservanza del codice italiano. V. *Inscrizione.*

— di legato. Stipendio, pensione o fondazione a vantaggio di studenti. Vidimazione della quitanza che devono riportare. V. *Istituti.*

AMMINISTRAZIONE comunale. V. *Congregazioni provinciali. Consigli comunali. Comuni.*

— dei subeconomi dei beneficj vacanti rispetto alle rendite sul monte lombardo-veneto. V. *Subeconomi.*

— doganale. V. *Dogane.*

AMMINISTRAZIONI comunali (incarico alle) di effettuare le inscrizioni ipotecarie dei crediti ad esse appartenenti a carico degli amministratori contabili nominati prima o pendente l'impero del codice italiano. V. *Inscrizione.*

— di beneficenza. Simile. V. *Inscrizione.*

— d'istruzione pubblica. Simile. V. *Inscrizione.*

— di culto. Simile. V. *Inscrizione.*

AMMORTIZZAZIONE (cassa d') dell'antico monte Napoleone. V. *Debito pubblico. Cassa.*

— delle obbligazioni emesse dall'imperiale regia cassa generale del debito dello stato e della banca di Vienna. V. *Banca della città di Vienna.*

— del debito pubblico. V. *Monte.*

— delle cartelle del monte lombardo-veneto smarrite. V. *Monte.*

AMMORTIZZAZIONE. È dichiarata esente dalla legge d'ammortizzazione la provincia dei Gesuiti della Galizia. V. *Gesuiti.*

AMNISTIA. Nuove disposizioni dell'imperiale regio comando generale militare in appendice a quelle già emanate colla circolare 5 gennajo 1827 per l'esecuzione dell'accordata amnistia ai soldati che dopo il 23 aprile 1814 erano fuggiti dall'armata italiana: 1827, vol. I, part. 2, pag. 44.

ANATOMIA. Sezioni anatomiche da farsi negli spedali. V. *Spedali. Cadaveri.*

ANCILLO Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*

ANDERS Giovanni. V. *Privilegio patenti.*

ANDREWS Giovanni. V. *Privilegio patenti.*

ANGELI (de) Domenico. V. *Privilegio patenti.*

ANGELI Antonio. V. *Privilegio patenti.*

ANGUILLE (le) di mare e del lago di Comacchio di qualunque grandezza e qualità pagano indistintamente per ogni quintale metrico, peso sporco, il dazio per l'importazione di lire 31. 39,3, e per l'esportazione di lire 2. 11,6: 1826, vol. I, part. 2, pag. 4.

ANIMALI sospetti d'infezione contagiosa. V. *Stalle.*

— sospetti d'idrofobia. V. *Idrofobia.*

ANNO scolastico per le università e licei. V. *Università. Licei.*

ANNONA. V. *Contravventori ai regolamenti annonarj.*

ANNOTAMENTO (cancellazione dell'). V. *Prenotazione.*

ANNOTAZIONE (cancellazione dell'). V. *Prenotazione.*

ANNUALITA' perpetue. V. *Affrancazioni. Cassa d'ammortizzazione.*

ANSALDI Francesco. V. *Privilegio patenti.*

ANTICIPAZIONI fatte dai comuni per spese di viaggio ad individui adoperati in loro servigio. V. *Comuni.*

— di pensioni per riguardo all'effetto dei sequestri. V. *Pensioni.*

APFEL Giovanni. V. *Privilegio patenti.*

Appaltatori (gli) di dazio consumo pagano una sola tassa di patente d' arti e commercio. V. *Patenti.*
— delle imposte indirette. V. *Privilegio fiscale.*
— delle imposte in genere. V. *Imposte.*
— che sono anche capimastri: sono soggetti una sola volta alla tassa annua d'arti e commercio. V. *Capimastri.*
Appalti (negli) di qualunque opera eseguibile a carico dell'erario deve comprendersi il patto speciale e chiaro, che all'appaltatore non sarà fatto alcun pagamento o bonifico pei lavori non contemplati nel suo contratto che si fossero eseguiti da lui senza un ordine in iscritto della stazione appaltante: 1825, vol. II, part. 2, pag. 408.
— militari. V. *Cauzioni.*
Appello (tribunale d'). V. *Tribunali.*
Araldica. Sono disciolte le commissioni araldiche di Milano e di Venezia. Le loro attribuzioni sono concentrate nei rispettivi governi: 1828, vol. II, part. 2, pag. 188.
Architetti ingegneri (scuole speciali per gli) studenti nel liceo di S. Alessandro in Milano. V. *Studj.*
— (per gli) studenti è aggiunta come studio d' obbligo la storia naturale. V. *Studj.*
— Copie delle scritture dei defunti architetti ingegneri. V. *Ingegneri.*
— (eredi degli): quanto alle copie delle lore scritture depositate presso le registrature. V. *Archivj.*
Archivj. L'archivio delle preture è affidato al cancelliere, cui è assegnata una stanza conveniente colla cancelleria: 1824, vol. I, part. 2, pag. 101, § 85.
— Gli atti devono conservarsi in esteso senza piegature: *ivi*, § 86.
— Gli atti si ripartiscono in sezioni indicate con lettere majuscole, in fascicoli segnati con numeri romani, ed in involti indicati con numeri arabici: *ivi.*
— — La ripartizione in sezioni deve farsi secondo le materie; additamento di queste: *ivi*, § 87.

ARCHIVJ.

— — Gli atti appartenenti ad una sezione si riuniscono in fascicoli: 1824, vol. I, part. 2, pag. 101, § 88.

— — — Per gli atti di ciascun concorso si destina un solo fascicolo: *ivi*.

— — Le carte d'ogni fascicolo si ripongono fra due cartoni legati con fettucce e fibbietta; modo di contrassegnarle: *ivi*, pag. 102, § 89.

— — Gl' involti si adoperano solamente pei processi verbali od in iscritto, per quelli di concorso per le procedure d' eredità e per le curatele: *ivi*, § 90.

— — — Contrassegno d' ogni involto e legamento: *ivi*.

— Modo di contrassegnare gli atti normali, cioè le superiori risoluzioni direttive, quelli riguardanti in ispecialità la pretura, il suo personale e locale, le requisitorie, ecc.: *ivi*, pag. 103, §§ 91 e 92.

— Formazione di nuovi fascicoli ed involti per ogni sezione al principio d' ogni anno: *ivi*, § 93.

— Registro e repertorio generale da formarsi in ogni anno, forma di esso e disposizioni relative: *ivi*, pag. 103 e seguenti, § 94 e seguenti.

— I testamenti originali ed i documenti originali d' importanza devono essere riposti tutti in apposito fascicolo e contrassegnati con numero progressivo senza interruzione per più anni, da custodirsi gelosamente dal cancelliere sotto chiave in armadio: *ivi*, pag. 105, § 102.

— — Nel fascicolo ed involto ove esistono gli atti relativi ad un documento originale conservato in archivio si pone in luogo di esso un foglio indicante il numero col quale quello è contrassegnato nell'apposito fascicolo: *ivi*.

— Gli atti devono essere riposti in archivio e registrati nel repertorio alla più lunga il terzo giorno dopo seguita la spedizione ossia consegna per l' intimazione: *ivi*, pag. 106, § 103.

ARCHIVJ.

— Oltre il repertorio deve tenersi per le normali o siano superiori risoluzioni direttive un separato apposito indice alfabetico che può servire per più anni; forma di esso: 1824, vol. I, part. 2, pag. 106, § 104.

— Gli atti dell' archivio non possono consegnarsi a verun individuo della pretura senza assenso del pretore: *ivi*, § 105.

— — Levandosene alcuno, si pone al luogo un foglio coll' annotazione del numero e del nome di quello cui fu affidato: *ivi*.

— — — Il cancelliere ne tiene esatta annotazione da cancellarsi tosto restituito l' atto: *ivi*.

— — — In caso di traslocazione o morte di quello cui furono affidati si dovrà aver cura di ripeterli, e si daranno le disposizioni *onde non se ne perda* o divulghi *alcuno*: *ivi*, § 106.

— Formolario del contrassegno esterno dei fascicoli in archivio: *ivi*, pag. 181.

— Formolario del repertorio annuale: *ivi*, pag. 182.

— Il solo pretore può in caso d' impedimento del cancelliere di pretura forese destinare altro impiegato alle funzioni relative all' archivio: *ivi*, pag. 136. — Evasione di esibiti da ritenersi in archivio. V. *Esibiti*.

— Regolamento provvisorio per gli archivj dello stato e per le registrature degli uffici politici e camerali: 1825, vol. I, part. 2, pag. 186.

— — Le carte e gli atti esistenti negli archivj politici e camerali non possono comunicarsi ai privati nè per copia, nè per semplice visione senza autorizzazione del governo: *ivi*, pag. 186, §§ 1 e 3.

— — Può darsi copia o visione ai privati delle carte e degli atti esistenti negli archivj di deposito giudiziario che non siano interni d' ufficio, riservati o risguardanti materie

ARCHIVJ.

criminali, pei quali il direttore o capo medesimo deve chiederne col mezzo della direzione generale degli archivj l'autorizzazione del governo: 1825, vol. I, part. 2, pag. 187, §§ 2 e 3.

— — Per le tasse di copie in lingua italiana o latina di carte ed atti esistenti negli archivj dello stato si esigono per cadauna facciata cent. 40, e per l'autenticazione lir. 1. 80; in lingua straniera per facciata cent. 80, e per l'autenticazione lir. 2. 50: *ivi*, pag. 187 e 188, § 4.

— — Per la ricerca si esigono se l'atto è dell'anno corrente cent. 50, se non anteriore all'anno 1800 cent. 75, se dal 1800 al 1700 una lira, se dal 1700 al 1600 lir. 2, e se dal 1600 in addietro lir. 3: *ivi*, pag. 188.

— — — Qualora più atti richiesti si trovino nella medesima filza si esige il diritto sull'atto più rimoto, limitando rispettivamente alla sola metà quello proporzionale determinato sugli altri atti: *ivi*.

— — Non ostante il non rinvenimento dell'atto ricercato si paga il *diritto di ricerca* corrispondente all'epoca più rimota indicata dal richiedente: *ivi*.

— — Per l'attestato di non rinvenimento di un qualche atto si esige, oltre il *diritto di ricerca* e la competenza di scritturazione, la tassa di lir. 1. 50: *ivi*. pag. 189.

— — Per la semplice visione, oltre il *diritto di ricerca*, e quando non sia richiesta immediatamente la copia dell'atto si esige la metà dell'importare della ricerca: *ivi*.

— — Il richiedente deve somministrare la carta bollata per le copie richieste, e depositare l'importo delle tasse e spese: *ivi*, § 5.

— — Gli stabilimenti di pubblica beneficenza ed i miserabili ammessi al beneficio del prenotamento delle tasse giudiziarie sono dispensati dall'uso della carta bollata e dal pagamento delle tasse d'archivio, tranne le competenze di scritturazione: *ivi*, § 6.

ARCHIVJ.

— — Rimangono in osservanza i regolamenti particolari agli archivj notarili rispetto alle tasse: 1825, vol. I, part. 2, pag. 190, § 7.

— — La tariffa per gli archivj dello stato si osserva dalle registrature del governo e di ogni altro uffizio pubblico dello stato sì politico che camerale; e dagli archivj aggregati o dati in custodia ad esse, riducendo però alla sola metà le tasse per l' autenticazione delle copie: *ivi*, § 8.

— L' esazione degli emolumenti per le copie delle scritture originali dei defunti architetti civili, periti agrimensori ed ingegneri civili depositate nelle registrature delle delegazioni provinciali e dei commissarj distrettuali è regolata a termini del disposto dall' articolo 8.° del regolamento *portato dalla circolare* 3 giugno 1825, e l' *intiero* importo deve caricarsi nel giornale a bolletta madre e figlia: 1825, vol. II, part. 2, pag. 428, § 1.

— — Le bollette madri impiegate a dimostrare gl' introiti delle copie devono accennare al piede ed a tergo la metà degli emolumenti spettante agli eredi, indicandone il nome e cognome: *ivi*, § 2.

— — Si forma una nota dei nomi dei compartecipanti ed eredi e dei rispettivi diritti loro spettanti; essa serve di base alla deduzione del complessivo importo del semestrale riassunto: *ivi*, § 3.

— — — La parte spettante all' erario si versa nell' imperiale regia cassa di finanza; e la parte spettante agli eredi deve dimostrarsi nel giornale *conto introito per loro conto*: *ivi*, pag. 429, §§ 4 e 5.

— — — Le delegazioni provinciali ed i commissarj distrettuali devono avvertire gli eredi dei diritti verificati a loro favore, perchè gli esigano dalla rispettiva registratura mediante quitanza: *ivi*, § 6.

ARCHIVJ.

— — — Se taluno dei compartecipanti lascia trascorrere un anno senza aver riscossa la somma, questa si versa nella cassa di finanza a pareggio del fondo giacente, salvo al medesimo il diritto di rimborso, mediante instanza da presentarsi alla direzione del demanio: 1825, vol. II, part. 2, pag. 429., § 8.

ARCIVESCOVO di Milano incaricato di trasmettere il prodotto della questua per Terra santa. V. *Terra santa.*

ARLT Federico. V. *Privilegio patenti.*

ARMATA. La marina forma parte dell' imperiale regia armata. V. *Marina.*

ARMATORI (registri degli). V. *Bollo della carta.*

ARMI e munizioni da guerra. Abrogato il divieto della esportazione e transito di esse dirette alla Moldavia e Valachia. V. *Esportazione.*

— In relazione alle concessioni date in via di eccettuazione al divieto dell' esportazione d' ogni specie d' armi, di cui nella notificazione 10 ottobre 1820, per l'esportazione dei fucili da caccia e di lusso, si dichiara che giusta le deliberazioni dei dicasteri aulici la spedizione di essi per mare può aver luogo soltanto mediante speciale permissione del presidente del governo sinchè non venga altrimenti disposto: 1824, vol. I, part. 1, p. 13.

— Gl' ispettori e sottispettori delle guardie comunali ottengono senza pagamento di tassa la licenza di porto d' armi. V. *Guardie comunali.*

— Le guardie comunali non possono girare con armi isolatamente senza superiore concessione. V. *Guardie.*

— Concorrendo colla contravvenzione al divieto del porto d' armi proibite dalla patente 18 gennajo 1818 un delitto, non si possono applicare i §§ 28 e 29 della prima parte del codice penale. Il delinquente indiziato di tale contravvenzione deve dopo subita la pena criminale

venir consegnato per l'ulteriore inquisizione all'autorità incaricata di punirlo, la quale però nell'applicare la pena dovrà aver riguardo alla durata ed al grado della pena criminale sofferta: 1825, vol. II, part. 1, p. 112.

Armi ed attrezzi da guerra. È permessa l'esportazione all'estero, ma soltanto agli stati di potenze legalmente riconosciute in relazione amichevole colla monarchia austriaca. — È vietata per gli stati in aperta insurrezione contro i legittimi governi. — Le spedizioni sono accompagnate da apposite licenze. — Il dazio è pagato alla dogana principale della provincia donde seguirà l'esportazione. — Per le spedizioni oltremare si garantisce il valore delle cose esportate mediante idonea cauzione all'ufficio di dogana al quale sarà stato effettuato il pagamento del dazio. — L'arrivo delle armi ed effetti al destino dev'essere provato per mezzo di legali ed autentici certificati delle ambascerie o consolati. Mancando questi nei termini stabiliti gl'intraprenditori pagano a titolo di multa il valore garantito: 1827, vol. I, part. 1, pag. 43.

— da fuoco. V. *Capsule.*

— (licenze del porto d'). V. *Bollo-carta.*

Arresto personale (pena dell'), a cui è convertita la multa inflitta a chi esercita le funzioni di agente di cambio o di sensale senza esserne autorizzato. V. *Sensale.*

— Competenza a giudicare per l'arresto e per la multa. V. *Sensale.*

— Sequestro: petizione relativa all'arresto cauzionale esente dal previo esperimento di conciliazione. V. *Conciliazione.*

Arrolamento. Chi arruola gente pel servizio militare straniero è giudicato e punito dall'autorità militare a senso del § 77 del codice dei delitti: 1825, vol. I, part. 1, pag. 46; § 10.

— — Se perviene nelle forze della marina. V. *Marina.*

Assecki (de) Adolfo. V. *Privilegio patenti.*

Assegni *ad personam* (gli) per norma generale devono cessare a misura che queglino cui sono accordati vengono a percepire un soldo maggiore, sebbene all'atto della concessione di quelli non siasi di ciò fatta speciale menzione: 1824, vol. II, part. 2, pag. 387.

— inscritti sul monte dello stato per le coadjutorie; esazione in caso di vacanza. V. *Subeconomi.*

— appartenenti alle rispettive decorazioni della corona ferrea non percetti dai membri aggregativi sotto il governo italiano. V. *Corona ferrea.*

— normali delle coadjutorie vacanti. V. *Subeconomi.*

— di quiescenza. V. *Impiegati.*

Assegno o scontro (carte di) unite alle bollette per l'esazione degl'interessi delle obbligazioni dell'imprestito della banca di Vienna apertosi con lotteria del 1797. V. *Banca. Obbligazioni.*

— e di quelle dell'imperiale regia cassa generale del debito dello stato. V. *Banca della città di Vienna.*

— Ammortizzazione delle carte. V. *Banca di Vienna.*

Assenti. Come se ne prova la morte mediante deposizione testimoniale. V. *Procedura. Testimonj.*

Assenza (permessi di) agl'impiegati per recarsi in esteri stati. V. *Impiegati. Tasse.*

— dei militari dai corpi. V. *Militari. Congedi.*

Assessori dei podestà. Giuramento d'ufficio da prestarsi dagli assessori dei podestà. V. *Podestà.*

Assicurazioni. Le somme di compenso per danni cagionati dagl'incendj, le quali siano da pagarsi dalle società di assicurazione ai proprietarj di edificj assicurati, non potranno esser tolte alla loro destinazione, cioè al ristabilimento degli edificj incendiati nè per effetto di cessione, nè in forza di decreto giudiziario o di un atto esecutivo. Tale sovrana risoluzione dev'essere inserita

negli statuti delle società esistenti e che potranno crearsi all'effetto che sieno garantiti i diritti dei creditori ipotecarj: 1828, vol. II, part. 1, pag. 89.

Assolutorio finale da darsi dal direttore allo studente compiuto il corso nel liceo. V. *Licei.*

Aste. È esteso anche ai comuni ed agli stabilimenti di beneficenza pubblica il disposto colla circolare governativa 22 novembre 1826 sul prezzo che deve servire di base all'evenienza di rinnovazione d'asta per oggetti erariali: 1827, vol. I, part. 2, pag. 69.

— Metodo uniforme pei depositi nelle aste e nelle fidejussioni a cauzione dei contratti relativi: 1828, vol. I, part. 2, pag. 80.

— I depositi sono fissati in ragione del 10 per 100 del prezzo di stima: *ivi.*

— Come e da chi si *decide sulla misura* delle cauzioni: *ivi.*

— Le cauzioni pei contratti di manutenzione consistono nell'importo di un'annata del canone: *ivi.*

— V. *Contratti.*

Astronomia: viene insegnata da un astronomo della specola di Milano. V. *Studj.*

— La specola di Milano fa parte integrale dell'università di Pavia. V. *Studj.*

Attergato e subattergato. Evasione degli esibiti da darsi per attergato e subattergato. V. *Esibiti. Spedizione.*

— L'attergato che accorda l'esecuzione viene munito del sigillo. *V. Spedizione.*

Attestati di persone private: inetti ad ottenere la prenotazione. V. *Prenotazione.*

— di buona condotta. V. *Certificati.*

Attestazioni. Termine a fare istanza per la prefissione del giorno all'oggetto della conferma con giuramento delle attestazioni nelle cause commerciali. V. *Procedura.*

ATTI di perizia: non giovano onde impetrare la prenotazione. V. *Prenotazione.*

— in tutti (gli) interni e contenziosi deve indicarsi il domicilio reale delle parti, e non quello eletto presso gli avvocati. V. *Preture.*

— di cause (l' edizione di) all'estero senza permissione della censura è vietata. V. *Edizione.*

— d'intimazione ad istanza di ambasciatori esteri. V. *Intimazioni.*

ATTUARJ criminali (gli) debbono aver compiuto esattamente e con buon successo l'intero corso degli studj legali, e conoscere perfettamente la lingua del paese: 1826, vol. II, part. 2, pag. 218.

AUERSBERG: principe del disciolto impero germanico mediatizzato. V. *Germanico corpo.*

AUGENSTEIN Marco. V. *Privilegio patenti.*

AULICA commissione di commercio soppressa. V. *Camera.*

— camera. V. *Camera.*

— cancelleria unita (cancelliere della). V. *Chotek.*

AUMET Carlo. V. *Privilegio patenti.*

AUSTOSS Lorenzo. V. *Privilegio patenti.*

AUSTRIA superiore. Nomina del conte di Ugarte a presidente della reggenza dell'Austria superiore: 1828, vol. I, part. 2, pag. 91.

AUSTRIACA nazione (protettore della) presso la S. Sede. V. *Albani cardinale.*

AUSTRIACI sudditi (divieto agli) di trasferirsi agli studj in estero stato. V. *Licei.*

AUTORITA' giudiziarie. V. *Avvocati. Giudizio statario.*

— politica (obbligo dell') di procedere non ostantechè creda essersi il tribunale criminale dichiarato erroneamente incompetente. V. *Competenza. Funzioni sacre.*

— (l') che procede deve dare alle autorità politiche del luogo ove risiede l'imputato notizia dell'inquisizione

cui fu sottoposto e della sentenza contro di lui emanata: 1825, vol. I, part. 2, pag. 50.

AUTORITA' giudiziarie. V. *Tribunali.*

— locali: non possono accordare l'assenso di contrarre matrimonio agl' invalidi. V. *Invalidi.*

AVER Markus. V. *Privilegio patenti.*

AVVISI giudiziarj. Norme correttive d'irregolarità negli avvisi giudiziarj: *ivi*, pag. 220.

AVVOCATI. L'obbligo prescritto nei §§ 534 e 538 del regolamento giudiziario di nominare un sostituto nella procura rilasciata ad un avvocato per affari contenziosi non è applicabile al caso ove all'autorità giudiziaria presso cui pende la causa sono addetti soltanto tre avvocati: 1824, vol. I, part. 2, pag. 210.

— Gli aggiunti fiscali sono avvocati della corona: 1824, vol. II, part. 2, pag. 389.

— Pel conseguimento del posto di aggiunto fiscale si richiedono tutti i requisiti per l'ammissione all'avvocatura nella capitale: *ivi.*

— Incarico a tutte le prime istanze di notificare al tribunale d'appello gli avvocati foresi che osservano una residenza più di nome che di fatto, trovandosi quasi sempre nei capiluoghi d'altronde provveduti di avvocati, onde procedere alla loro sospensione e proporre, qualora sia d'uopo, la destituzione di essi: 1825, vol. I, part. 2, pag. 6.

— Avvertenza alle prime istanze di severe misure contro quelle di esse che non dessero notizia al tribunale d'appello degli avvocati che non osservano la residenza nel senso voluto dai regolamenti: *ivi.*

— È escluso l'intervento degli avvocati nei giudizj sommarj di turbamento di possesso. V. *Possesso.*

— Ordine alle autorità giudiziarie di tenere affissa nell'aula d'udienza la circolare d'appello di diffidazione agli

avvocati di attenersi nelle petizioni al solo punto da decidersi. V. *Petizioni.*

Avvocati. Nella concessione del diritto di esercitare l'avvocatura ad un individuo che abbia coperto pubblico impiego non ha da aversi riguardo alla circostanza del godimento di pensione concessagli per esso, ma gli si deve soltanto intimare di dover ubbidire alla chiamata, semprechè gli venga fatta di prestare di nuovo effettivo servigio, oppure rinunciare alla pensione: 1825, vol. II, part. 2, pag. 411.

— In quali casi gli avvocati e gli aspiranti sono tenuti per riammissione all'esercizio, dietro interruzione o per impieghi coperti, o per cambiamento di governo, a pagare le tasse, ed in quali ne sono dispensati. — Incumbenti dell'autorità per la riscossione delle tasse arretrate giusta i prospetti: 1827, vol. II, part. 2, p. 213.

— V. *Professori.*

Avvocato. Pretore che abbia assistito in tale qualità una delle parti litiganti. V. *Preture.*

— parente del pretore. V. *Pretore.*

— debitore o creditore verso il pretore. V. *Preture.*

Avvocatura. I quiescenti e pensionati non sono abilitati all'avvocatura, e l'istanza d'esserne autorizzati deve sottoporsi alla deliberazione sovrana. V. *Quiescenti.*

— Gli aggiunti fiscali devono avere tutti i requisiti per l'avvocatura nelle capitali. V. *Avvocati.*

Azione reale contro un individuo della marina. V. *Marina.*

— provocatoria contro un individuo della marina. V. *Marina.*

— riconvenzionale quando una delle parti appartiene alla marina. V. *Marina.*

— La massima doversi continuare la causa avanti il giudice innanzi cui è radicata l'azione ha luogo anche allora che alcuna delle parti appartiene alla marina. V. *Marina.*

Azione (la vendicatoria) contro la massa del concorso dei creditori deve regolarsi a norma del § 103 del regolamento giudiziario, indicando eziandio la pretensione per qualsiasi altra ragione nel caso che non venisse aggiudicata la chiesta proprietà: 1825, vol. II, part. 2, pag. 113, § 2.

— — Il difensore della massa non può, senza aver sentita la delegazione dei creditori, trattare il processo sulla domanda di rivendicazione, nè dare veruna dichiarazione sulle pretensioni dell' attore: *ivi*, § 2.

— — Se colla sentenza viene negata la proprietà, si deve in essa giudicare sulle altre pretensioni e diritti insinuati per questo caso dall' attore; — essa serve di norma negli ulteriori atti e nella classificazione; — non può essere impugnata di priorità in ciò che aggiudica o nega la proprietà *dell' attore*: *ivi*, pag. 114, § 3.

— — Non può consegnarsi all' attore avanti la scadenza del termine stabilito nell' editto per le insinuazioni la proprietà aggiudicatagli se non mediante cauzione pel caso di pretensioni insinuate da un reo sul medesimo oggetto: *ivi*, § 4.

BAAL Antonio e figlio. V. *Privilegio patenti.*
BAGNO marittimo (condannati al). V. *Marina.*
BANCA della città di Vienna. La cassa generale del debito dello stato e della banca è incaricata di rilasciare verso presentazione delle obbligazioni originali dell'imprestito apertosi dalla detta banca nel 1797 delle nuove bollette per l'ulteriore riscossione degl'interessi semestrali di dieci anni: 1824, vol. I, part. 1, pag. 5.
— — Scadenza dell'ultima delle dette nuove bollette col 31 dicembre 1833: *ivi.*
— — È prescritta l'unione ad esse di una carta di scontro ossia di assegno: *ivi*, pag. 6.
— — La rinnovazione ulteriore che occorrerà in seguito di dette bollette rilasciate insieme colla carta di scontro si eseguirà dietro la sola presentazione della carta di scontro senza l'uopo di presentare le obbligazioni: *ivi.*
— La disposizione adottata per le obbligazioni dell'imprestito della banca della città di Vienna e pel rilascio delle rispettive bollette è estesa per tutte le obbligazioni emesse dall'imperiale regia cassa generale del debito dello stato e della banca e corredate di bollette per l'esazione degl'interessi, occorrendo in avvenire la rinnovazione di queste, la quale dovrà sempre farsi col contemporaneo rilascio delle carte di scontro: *ivi.*
— La domanda di ammortizzazione delle carte di scontro smarrite deve farsi esclusivamente all'imperiale regio tribunale dei nobili dell'Austria inferiore: *ivi*, pag. 7.

Banca della città di Vienna. Il termine per l'ammortizzazione delle carte di scontro smarrite è fissato ad un anno, sei settimane e tre giorni quando il petente sia egli medesimo in possesso dell'obbligazione originale e la presenti al tribunale, ovvero provi debitamente che il possessore di questa abbia acconsentito all'ammortizzazione della carta di scontro decorribile dalla scadenza dell'ultima bolletta emessa colla carta di scontro smarrita: 1824, vol. I, part. 1, pag. 7.

— — Altrimenti sarà di tre anni dal giorno di detta scadenza: *ivi.*

— — Qualora l'ammortizzazione venisse chiesta dopo trascorso il giorno della scadenza dell'ultima bolletta, e la carta di scontro pel conseguimento di nuove bollette non fosse per anco pervenuta alla cassa, il termine per l'ammortizzazione, ritenuta la distinzione di cui sopra, si calcolerà dalla data dell'editto: *ivi.*

— — In tutti gli altri punti non contemplati nella notificazione 21 gennajo 1824 si osserveranno anche per l'ammortizzazione le norme prescritte dalle sovrane patenti 28 marzo 1803 e 16 agosto 1817: *ivi.*

— Gl'interessi delle obbligazioni della banca si possono percepire dalle casse di credito delle provincie. V. *Obbligazioni.*

— nazionale austriaca. V. *Note di banco.*

Banco (cedole di) false accettate dagl'impiegati. V. *Impiegati.*

Banchieri (registri dei). V. *Bollo della carta.*

Barche e battelli sul fiume Po. V. *Tasse di passaggio.*

Barre. Conduttori delle così dette barre: tolleranza loro accordata di continuare il viaggio nei giorni festivi. V. *Giorni festivi.*

Bast greggio e fili di bast. È prescritto che il dazio di entrata e d'uscita di detti articoli debba essere lo stesso che è applicato alle mercanzie comuni di bast: 1826, vol. II, part. 2, pag. 231.

Battelli e barche sul fiume Po soggetti al pagamento delle tasse dette di passaggio. V. *Tasse.*

Battello a vapore detto il *Verbano:* sue corse combinate colle diligenze erariali. V. *Diligenze.*

Battesimi (nel libro dei) deve registrarsi anche il nome della levatrice. V. *Levatrice.*

Battist Giovanni. V. *Privilegio patenti.*

Bavari sudditi. V. *Matrimonj.*

Bazetta don Giovanni, consigliere: è nominato vicepresidente dell'imperiale regio governo: 1826, vol. II, part. 2, pag. 164.

Bechmüller Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*

Beimscher Matteo e Desemfeld cav. Ignazio. V. *Priv. pat.*

Belloti Paolo. V. *Privilegio patenti.*

Beneficenza (amministrazioni di). V. *Amministrazioni.*

— Gli stabilimenti di pubblica beneficenza sono dispensati dalle tasse di archivio. V. *Archivj.*

— — V. *Elemosinieri istituti. Luoghi pii.*

— Le beneficenze pubbliche sono affidate ad un corpo collegiale: 1825, vol. II, part. 2, pag. 409.

— Gl' istituti di beneficenza concorrono al mantenimento dei figli de' detenuti miserabili: 1827, vol. II, part. 2, pag. 199.

V. anche *Stabilimenti pubblici. Aste. Capitoli d' asta.*

Beneficiati (eredità di) morti. V. *Crediti.*

— Ricostruzione e ristauri delle fabbriche di dotazione dei beneficj in caso di morte dei beneficiati. V. *Benefizj.*

— In caso di morte o promozione dei beneficiati. Provvedimenti per la conservazione delle case beneficiarie. V. *Benefizj.*

— Incarico all' attuale beneficiato di effettuare l' inscrizione ipotecaria delle ragioni e dei crediti del benefizio a carico dei nominati prima o pendente l' impero del codice italiano. V. *Inscrizione.*

Beneficiati. Attestati di capacità da prodursi dai provveduti d'un beneficio che porta l'obbligo della scuola pubblica elementare per ottenere il *regio placito*. V. *Scuole*.
— La placitazione regia al beneficio include virtualmente la nomina al posto di maestro. V. *Scuole*. *Benefizj*.
Benefizj. Vacchette dell'adempimento dei pesi cui vanno affetti i benefizj da lasciarsi dai beneficiati nelle sagrestie parrocchiali. V. *Monte*. *Parrochi*. *Subeconomi*.
— Doveri dei fabbricieri rispetto all'adempimento dei pesi dei beneficj. V. *Fabbricieri*.
— Doveri dei parrochi e dei subeconomi. V. *Parrochi*. *Subeconomi*.
— Nei casi che le rendite realizzabili dei benefizj vacanti non bastino per far celebrare tutte le messe per cui sono obbligate, e che importando di assicurare le festive a comodo del popolo non si possa ottenere altrimenti che coll'accrescere la limosina e ridurre in proporzione il numero delle feriali, i parrochi devono impetrarne dall'ordinario il previo regolare assenso e presentarne il documento al subeconomo amministratore: 1824, vol. I, part. 2, pag. 238.
— — Il subeconomo, se nulla osti in fatto quanto alla possibilità della rendita, deve corrispondere al sacerdote in proporzione il pagamento delle messe, rassegnando quindi nei conti il documento stesso e la ricevuta del celebrante con darsene credito nelle spese legittime: *ivi*.
— Atto con cui gli economi assumono la custodia dei benefizj. Originale e copie. V. *Bollo*.
— Inculcata da S. M. I. l'efficace vigilanza del governo per la scrupolosa osservanza dei regolamenti per la conservazione delle case beneficiarie: 1824, vol. II, part. 2, pag. 307.
— Incarico alle delegazioni provinciali di raccomandare ai subeconomi l'esattezza e diligenza nell'adempimento

BENEFIZJ.

del prescritto all'art. 5 e seguenti delle istruzioni generali: 1824, vol. II, part. 2, pag. 307.

— — e trattandosi di vacanza dei beneficj per promozione l'osservanza della circolare 10 giugno 1811 riportata agli articoli 3 e 4 della norma provvisoria 21 agosto 1816: *ivi*, pag. 308.

— — Affinchè l'azione dei subeconomi sia combinata coll'azione del potere giudiziario devono questi seguire le norme segnate colle circolari 13 marzo 1821 e 18 febbrajo 1824: *ivi*.

— In caso di morte di beneficiati i governi devono senza indugio far riconoscere da periti le fabbriche necessarie ed utili su i beni e le realità assegnate in dotazione ai beneficj, e far compilare i conti preventivi per la ricostruzione delle fabbriche del tutto rovinate e pel buon ristauro delle danneggiate, ritenendo od assicurando possibilmente l'ammontare delle spese prima che venga aggiudicato il possesso dell'eredità ai loro eredi: *ivi*, pag. 318.

— Le prime istanze giudiziarie non devono ammettere gli eredi del beneficiato al possesso della di lui eredità prima che abbiano giustificato d'aver pagato od assicurato il pagamento delle spese di fabbriche appartenenti al beneficio o ristauro di esse che fossero ordinate dal governo: *ivi*, pag. 319.

— Incarico alle delegazioni provinciali di dare ai subeconomi notizia del decreto del senato lombardo-veneto comunicato alle prime istanze giudiziarie (*colla circolare d'appello* 31 *agosto* 1824), onde sappiano essi insistere per l'eseguimento dei ristauri o la guarentigia relativa facendosi solleciti di far rilevare le perizie: *ivi*, pag. 384.

— Beneficj in coadjutoria parrocchiale. Esazione degli assegni in caso di vacanza. V. *Subeconomi*.

BENEFIZJ.

— Ragioni ed eredità appartenenti ai beneficj. V. *Inscrizione.*

— in amministrazione regia. Prescrizioni ai subeconomi relative ai conti non resi prima dell' anno 1823 ed a quelli da rendersi per le amministrazioni correnti, cominciando dal 1824. V. *Subeconomi.*

— Vacanze e nomine di beneficj ecclesiastici. V. *Monte.*

— Pagamento di rendite appartenenti a beneficj sul monte lombardo-veneto. V. *Monte.*

— Delle frazioni di rendita al di sotto del *minimum* appartenenti a beneficj. V. *Monte.*

— Amministrazione dei beneficj, la cui rendita è costituita per intiero sul monte lombardo-veneto. V. *Subeconomi.*

— Attestati da prodursi per ottenere il *regio placito* alla istituzione o collazione di beneficio che porti l'obbligo della scuola pubblica elementare. V. *Scuole.*

— Possono previa sanzione sovrana aver luogo nel regno lombardo-veneto le incorporazioni di beneficj semplici di nomina regia, o competente a pie corporazioni, o di libera collazione, in quanto le condizioni della rispettiva fondazione lo permettano, ed anche di quelli di padronato privato col consenso de' patroni, o quando può farsi senza offendere i loro diritti, a favore di altri istituti ecclesiastici, come specialmente i seminarj vescovili, i capitoli cattedrali di scarsa dotazione e le parrocchie; o per migliorare la condizione del parroco, o per creare delle *cooperature*, per cui non possa procurarsi altrimenti la dotazione: 1826, vol. II, part. 2, pag. 267 e 268, §§ 1, 2 e 3.

— — All' occasione della incorporazione non può essere ristretto il godimento delle rendite fondate dall' uno o dall'altro dei beneficj uniti. Deve sottoporsi ad apposita deliberazione se ed in quanto possa cessare un pagamento che per l'addietro si riceveva dall' ufficio al quale

BENEFIZJ.

venga incorporato un beneficio semplice per parte del regio erario, considerando il titolo sul quale si fonda il rispettivo pagamento: 1825, vol. II, part. 2, p. 268, § 4.

— Deve prendersi ogni cura che i beneficj semplici di cui le circostanze non permettono le incorporazioni ad altri istituti ecclesiastici siano conferiti nella maniera più favorevole al bene della religione, e devono, ancorchè di patronato privato, conferirsi soltanto a chi abbia la ferma risoluzione di divenire sacerdote nell'intiero senso della parola, e metta tutto in opera per perfezionarsi in tale stato secondo le norme della primitiva istituzione del sacerdozio, procurando in questo riguardo dei *titoli di mensa* e sovvenendo dei chierici; od a chi già sacerdote è in tale qualità munito di un ufficio o di una occupazione convenevole al suo stato, ajutando in questo riguardo sacerdoti poveri o premiandone dei meritevoli e degni: *ivi*, pag. 268 e 269, § 5.

— Sovrana conferma della massima che le rendite dei beneficj vacanti, compresi i vescovati, dette *intercalari*, formano una proprietà del beneficio, e devono destinarsi a favore di esso con impiego dei sopravanzi dalle spese di vacanza e dal provvedere ai bisogni straordinarj del medesimo: *ivi*, pag. 283.

— Non deve proporsi l'applicazione dei sopravanzi ai bonifici non necessarj e non richiesti da urgenti circostanze di positivo straordinario bisogno: *ivi*.

— I subeconomi devono esaminare se e quali bisogni straordinarj occorrano ai beneficj ed alle chiese o cappelle in cui sono eretti, alla cui manutenzione debbano essi concorrere; e non essendovene, divisare come possano impiegarsi i sopravanzi delle rendite o presso la cassa di risparmio se non eccedono i cento fiorini, o presso la fabbriceria o presso privati: *ivi*, pag. 284.

BENEFIZJ.

— Ove dopo la consegna del beneficio al nuovo provvisto avvenga che colle rendite intercalari siansi acquistati infissi alle case beneficiarie od eseguiti miglioramenti ad esse od ai fondi, i subeconomi devono farne ricevere ai beneficiati in appendice ed in modificazione della prima consegna una particolare descrizione coll' indicazione della spesa fatta, onde resti un documento della risponsabilità imposta ai beneficiati, di cui un esemplare deve rimettersi all' archivio parrocchiale, ed un altro al governo: 1826, vol. II, part. 2, pag. 165.

— — Le amministrazioni comunali informate delle oppignorazioni cadute per parte degli esattori sopra fondi beneficiarj per ritardato pagamento de' carichi prediali in causa di trascuratezza del beneficiato ne rendono sollecitamente avvertito il subeconomo: *ivi*, pag. 171.

— — I subeconomi procurano in concorso delle amministrazioni suddette che prima di procedere alla vendita del fondo oppignorato l' esattore debba aver consumata l'esecuzione sopra le rendite e sopra gli effetti mobiliari del beneficiato debitore a termini degli articoli 56, 57 e 58 della patente sovrana 18 aprile 1816: *ivi*, pag. 171 e 172.

— — Se in talun caso fosse impossibile garantire l' interesse dell' esattore altrimenti che mediante l' oppignorazione di un fondo beneficiario, i subeconomi nell' intervallo fra l' oppignorazione e la subasta conoscono l' entità del debito, e se vedono potersi pagare con qualche altro fondo di beneficio vacante, ne usano momentaneamente per pagare il debito e far sospendere la subasta. Devono assicurarsi che col richiamo del beneficio debitore in amministrazione tutoria il fondo sovventore possa in tempo compensarsi dell' anticipazione facendone sollecito rapporto alle regie delegazioni con invocare l' autorizzazione

BENEFIZJ.

a richiamare effettivamente l'amministrazione del beneficio sovvenuto; queste potranno ordinarlo in nome del governo, chiedendo contemporaneamente ad esso l'approvazione del provvedimento dato per urgenza: 1826, vol. II, part. 2, pag. 172.

— — Se pel trascurato pagamento dei carichi il beneficiato si renda sospetto di cattiva amministrazione, i subeconomi dovranno invocare dalle regie delegazioni, e queste dal governo l'applicazione del disposto dall'art. 9 del decreto 30 giugno 1804 riguardo al sequestro dei beneficj: *ivi*, pag. 173.

— Pagato il debito de' carichi dal beneficiato o compensato colle rendite del beneficio richiamato, ne sarà di nuovo ceduta l'amministrazione, fatto inteso il governo: *ivi*.

— I subeconomi, nel caso che per disposizione governativa il cumulo delle rendite intercalari dei beneficj vacanti liquidate a favore del vacante debba impiegarsi presso i privati, devono procedervi colle cautele prescritte dalla circolare 18 giugno 1818 rispetto agl' impieghi di capitali delle cause pie, e riportare l'approvazione della delegazione provinciale prima di mandarvi il contratto ad effetto: 1826, vol. I, part. 2, pag. 60.

— Nei casi che dal governo sia consentito l'impiego di rendite intercalari presso le fabbricerie o presso la cassa di risparmio il subeconomo ritira il documento di ricevuta od il libretto di credito, in cui sia segnato il titolo del benefizio senz' ulteriore autorizzazione: *ivi*.

— — Il documento dell'impiego presso privati, o presso le fabbricerie, o presso la cassa di risparmio si consegna al beneficiato, che ne resta risponsabile, e ne esige gl' interessi come di rendita accresciuta: *ivi*, pag. 61.

— I subeconomi devono presentare periodicamente allo scadere d'ogni semestre l'indicazione dei depositi o

BENEFIZJ.

investimenti o impieghi fatti giusta le norme della circolare 6 agosto 1825 alle imperiali regie delegazioni in apposito elenco, segnandovi il comune e la parrocchia del benefizio colla relativa intitolazione, coll' annotazione della somma e del decreto di approvazione, data e numero di questo. — Degli elenchi si fa rimessa direttamente alla direzione generale di contabilità: 1826, vol. I, part. 2, pag. 61.

— Le somme capitali formate colle rendite intercalari, od in qualsivoglia modo depositate non possono mai richiamarsi dai beneficiati, nè convertirsi a proprio profitto se non previo assenso del governo, cui sia indicato e provato il bisogno straordinario del benefizio cui convenga applicarle: *ivi.*

— — Non verificandosi il bisogno alla scadenza dell' impiego, i beneficiati devono procurarne e proporne un altro alla superiore approvazione: *ivi*, pag. 62.

— Fra i bisogni pei quali può proporsi l'erogazione delle rendite intercalari generalmente, e singolarmente nel caso che la somma sia tenue e di non facile impiego si annoverano i ristauri e miglioramenti alle case ed edifizj, ed i risarcimenti e miglioramenti utili dei fondi: *ivi.*

— — Dopo i bisogni immediati dei benefizj si deve aver riguardo alle necessità delle chiese e cappelle verso cui i benefizj rispettivi sono obbligati, conformemente alla circolare 27 marzo 1817 ed alle dichiarazioni dell' aulico dispaccio 21 luglio 1825: *ivi.*

— Le norme relative alle somme delle rendite intercalari liquidate dietro la revisione dei conti delle amministrazioni chiuse per le nuove provviste non sono applicabili alle somme derivate dalle rendite annuali dei patrimonj sopra i quali continua l'amministrazione: *ivi.*

BENEFIZJ.

— — Continuando lo stato di vacanza, i subeconomi possono ritenere quella parte delle somme giacenti che eccedono i presenti possibili bisogni dell'amministrazione, che si rende necessaria secondo un calcolo prudente di certo o verosimile bisogno sino alla maturanza delle rendite dell'anno seguente; ma del sopravanzo devono farne interinale deposito alle casse delle imperiali regie delegazioni a termini dell'articolo 11 della circolare 14 gennajo 1825: 1826, vol. I, part. 2, pag. 63.

— — Nel caso di spontaneo o comandato interinale deposito deve eseguirsi coll'indicazione del titolo e della sede del benefizio dal quale deriva. — I cassieri ne rilasciano bolletta al subeconomo depositante, il quale ne rende consapevole la delegazione provinciale, e questa ne dà notizia all'imperiale regia direzione generale di contabilità: *ivi.*

— Regolamento per l'impiego delle rendite de' beneficj vacanti anche parrocchiali: 1828, vol. I, part. 2, p. 49.

— — La ripartizione delle rendite intercalari colla deduzione dei pesi in proporzione fra l'antecessore beneficiato, il nuovo provvisto e il beneficio, secondo la norma 4 agosto 1818, è commessa ai subeconomi sulla base del conto d'amministrazione: *ivi.*

— — Compite le riscossioni dell'anno, realizzati i generi o calcolatone il prezzo, i subeconomi compilano il progetto di ripartizione da comunicarsi alle parti interessate al più tardi entro il mese di gennajo successivo per la loro adesione od eccezioni: *ivi*, pag. 50.

— — Se nell'anno nel quale accade la vacanza di un qualunque beneficio non viene esso conferito, non dovendosi perciò ritardare l'assegno della propria competenza sulla rendita dell'anno stesso in proporzione del periodo di godimento all'antecessore o a chi lo

BENEFIZJ.

rappresenta, ne sarà con essi trattato come agli articoli precedenti: conferendosi successivamente o nell'anno stesso della vacanza il beneficio, ne sarà trattato egualmente colle parti interessate in base al conto d'amministrazione dell'anno sulla rendita del quale deve cadere la ripartizione, onde assegnare a ciascuna delle parti interessate la propria competenza: 1828, vol. I, part. 2, pag. 53.

— — Disposizioni per la ripartizione dei bonifici ai coloni od affittuarj in causa d'infortunj per chiedere la superiore approvazione dei conti: *ivi.*

— — Dovendosi nella ripartizione assegnare al beneficio la quota che gli appartiene da impiegarsi a profitto del beneficio stesso, i subeconomi nel rassegnare i conti suggeriscono gli oggetti nei quali possa la detta quota utilmente applicarsi od impiegarsi con frutto: *ivi.*

V. anche *Subeconomi.*

— — Erogazione delle quote degl'intercalari quando non oltrepassa la somma di lire 400: i subeconomi ne propongono l'uso in privati bisogni de' beneficj o degli stabilimenti annessi, chiese e simili: *ivi*, pag. 54.

— — È riservato alle delegazioni provinciali il determinare l'applicazione quando si tratti di somma maggiore delle lire 400, ed al governo il decidere sopra domande o quistioni incidenti che si riferiscono ad altro qualsivoglia soggetto di provvedimento: *ivi.*

— — Se non viene proposta applicazione della quota d'intercalari riferibile al beneficio, ne viene ordinato dalle delegazioni provinciali il deposito o l'impiego secondo l'entità della somma, il quale deposito può essere ordinato anche prima della verificazione e ripartizione delle rendite dell'anno, quando continuando la vacanza ne continua l'amministrazione presso i subeconomi, e

BENEFIZJ.

ciò nella cassa di risparmio o nella provinciale: 1828, vol. I, part. 2, pag. 55.

— — Ha luogo il deposito nel modo succennato anche delle somme che nella ripartizione approvata saranno state assegnate ai beneficj conferiti: *ivi.*

— — Ritardo del subeconomo alla presentazione dei conti; casi di sospensione al medesimo dell' onorario d'amministrazione e destinazione di un ragioniere a sua spesa per riassumere i conti invano ad esso richiesti con replicato termine perentorio: *ivi*, pag. 56.

— — Assolutoria da pronunciarsi dal governo di tutte le amministrazioni chiuse, e cancellazione da farsi dalla contabilità centrale presso cui ritengonsi gli elenchi di tutti i beneficj od equivalenti patrimonj amministrati dai subeconomi, e titoli tutti sopra i quali l'amministrazione è stata chiusa, riportando in essi elenchi i titoli assunti in amministrazione di nuovo: *ivi*, pag. 37.

— — In quanto ai beneficj parrocchiali sussidiati dal regio erario a compimento di rendita sino alla misura minima di lire 574 è disposto che, pagato l'economo spirituale ed adempiti i pesi d'ogni genere, si debba riversare il soprappiù nelle casse delle intendenze, salvo ai subeconomi a far conoscere ogni anno ai regj delegati gli avanzi rifusi: *ivi.*

— — Il governo conosce dagli atti che i subeconomi rassegnano dell' avuta amministrazione de' vacanti patrimonj, e delle vacanze che avvengono, e ne ritiene annotazione, ed alla contabilità centrale vengono trasmessi gli atti d' investimento ai nuovi provvisti: *ivi*, pag. 58.

— Le case agli eredi dei defunti beneficiati debbono giusta la pratica ed in mancanza della descrizione consegnarsi in condizione sufficientemente buona per essere

BENEFIZJ.
abitate, alla quale pratica corrisponde la massima dell'articolo 158 del codice civile: 1828, vol. II, part. 2, pag. 195.
— I pali necessarj alle viti, se non hanno queste altro equivalente sostegno di piante vive, si devono considerare come pertinenti alle viti, secondo la massima segnata dall'articolo 294 del codice civile: *ivi*, pag. 196.
BENEFIZIO (entità del). Amministrazione dei subeconomi dei beni del benefizio. V. *Eredità*.
BENEMERITI militari italiani. Cartelle di rendite perpetue sulla cassa di garanzia dell'antico monte Napoleone a favore dei benemeriti militari italiani. V. *Debito pubblico*.
BENI. Denunzia prescritta dei beni feudali. V. *Feudi*.
— Vendita di beni spettanti a parrocchie ed a chiese. V. *Parrocchie*.
BERDANER Francesco V. *Privilegio patenti*.
BERK (de) Lotario, consigliere, nominato console generale austriaco in Lipsia: 1828, vol. II, part. 2, p. 165.
BERNARD Antonio. V. *Privilegio patenti*.
BESTIAMI. Spese di custodia e mantenimento dei bestiami di provenienza furtiva, od assicurati per titoli d'inquisizione, affidati alle istanze politiche. V. *Procedura*.
— Tariffa dei dazj dei bestiami, delle granaglie, dei legumi e simili posta in vigore col 1.° ottobre 1824. V. *Dazj*.
BETTONI Nicolò. V. *Privilegio patenti*.
BEVILACQUA Antonio. V. *Privilegio patenti*.
BIBLIOTECHE degli spedali. V. *Spedali*.
BIDELLI (i) e vicebidelli dei licei in occasione di trattamento normale per essi e per le loro vedove ed orfani devono riguardarsi *come veri impiegati capaci di pensione*: 1824, vol. II, part. 2, pag. 334.
BLASKA Ignazio. V. *Privilegio patenti*.
BLUMEL Giovanni. V. *Privilegio patenti*.

BODEN Andrea. V. *Privilegio patenti.*

BOLLETTE. Emissione di nuove bollette per l'esazione degl' interessi delle obbligazioni del prestito della banca di Vienna apertosi con lotteria del 1827. V. *Banca di Vienna.*

— — Unione alle dette bollette di una carta di scontro o di assegno. V. *Banca di Vienna.*

— — — La presentazione di detta carta di scontro solleva dall' obbligo di spedire gli originali per la rinnovazione delle bollette occorrenti in seguito. V. *Banca di Vienna. Debito pubblico.*

BOLLO della carta. I banchieri, negozianti, armatori, mercanti, fabbricatori, commissionarj, agenti di cambio, sensali, operai ed artigiani contravvengono al regolamento del bollo della carta ed incorrono nella multa comminata dall' art. 45, n.° 3 del decreto 11 maggio 1811 ogni qual volta tengono in carta non bollata i registri che possono di natura loro essere prodotti in giudizio, e sono al caso di farvi fede, avuto riguardo al vegliante codice di commercio, che sono il *giornale*, il *copialettere* ed il *libro degl' inventarj*: 1824, vol. I, part. 1, pag. 2.

— — E ciò quand' anche per qualunque siasi irregolarità non fossero per questi in fatti valevoli ad essere prodotti per far fede in giudizio: *ivi.*

— — Quando in vece del giornale sarà tenuto il libro mastro, di cui fa cenno il § 178 del regolamento giudiziario civile austriaco, sarà questo parimente soggetto all' obbligo del bollo: *ivi.*

— (diritto di) da pagarsi dal litigante non esente dalle tasse, consorte in lite con altro ammesso al prenotamento. V. *Tasse.*

— L' esenzione dall' uso della carta bollata accordata ai poveri si limita ai soli atti giudiziarj presso i tribunali: 1824, vol. I, part. 2, pag. 21, lett. *a.*

Bollo della carta.

— Le petizioni, memorie, ricorsi, ecc. diretti alle autorità politiche ed amministrative ed i loro allegati soggiaciono senza distinzione all' obbligo del bollo: 1824, vol. I, part. 2, pag. 21, lett. *b*.

— — Nel caso di data evasione ad esibiti diretti alle autorità suddette deve procedersi d' ufficio contro l' imputabile a termini degli articoli 42 e 45 del regolamento 21 maggio 1811: *ivi*, lett. *c*.

— — I protocollisti ed altri impiegati incaricati presso ciascun ufficio politico od amministrativo del rinviamento delle petizioni, memorie, ricorsi, ecc. devono restituire al presentatore le dette carte non bollate coll' avvertenza di riprodurle regolarizzate: *ivi*, pag. 22.

— — — Ed ove siano pervenute per mezzo della posta devono riceverle, registrarle e trasmetterle tostamente nella provincia di Milano all' imperiale regia direzione del demanio, e nelle altre alle intendenze locali di finanza, da cui si avrà la cura che siano apposti i bolli mancanti, e si rimanderanno senza ritardo agli uffici trasmittenti per l' evasione: *ivi*.

— La direzione del demanio e le intendenze sono incaricate di far regolarmente esigere l' importo dei bolli apposti: *ivi*.

— L' atto originale col quale i subeconomi assumono in custodia i beneficj vacanti o richiamati equivalentemente in amministrazione tutoria deve erigersi in carta bollata: 1824, vol. II, part. 2, pag. 297.

— — Le copie che occorrono darsi ai particolari a proprie loro spese devono trascriversi in carta bollata: *ivi*.

— — L' esemplare che si deve consegnare agli atti del governo deve trascriversi in carta semplice: *ivi*.

— Gli atti che dagli agenti e segretarj comunali si fanno a mente dei §§ 52 e 56 delle istruzioni per le preture

Bollo della carta.

in affari non contenziosi sulle sostanze ereditarie di poca entità, quantunque a senso della dichiarazione governativa 10 luglio 1823 vadano esenti dalle tasse giudiziarie, devono tuttavia scriversi in carta bollata: 1824, vol. II, part. 2, pag. 302.

— — Salva però l'osservanza delle dichiarazioni governative 15 maggio 1821 e 12 gennajo 1822 rispetto alle tutele, per le quali diversifichino gli estremi del § 3 della notificazione 27 dicembre 1817: *ivi*, pag. 303.

— Devono esigersi i diritti di bollo per gli atti di seguita e per gli attestati di non seguita conciliazione: *ivi*, pag. 355.

— Le copie degli atti di seguita conciliazione devono darsi in carta bollata, o si deve il diritto di bollo: *ivi*.

— Incarico ai tassatori di procedere immediatamente alla riscossione dei diritti di bollo per gli appuntamenti di conciliazione, certificati di non seguita e relative copie date ad istanza delle parti dal 1.° aprile 1824 in poi: *ivi*, pag. 356.

— Distribuzione ai tassatori di parziale registro per gli atti in conciliazione e per le relative multe e diritti di bollo: *ivi*.

— La riscossione dei diritti di bollo e delle multe deve farsi nei modi e forme prescritte per la riscossione delle tasse giudiziarie civili: *ivi*, pag. 357.

— Anche il rendiconto per gli atti di conciliazione deve trasmettersi mensualmente con quello delle altre tasse: *ivi*, pag. 358.

— — Il rendiconto deve comprendere altresì le riscossioni conseguite coll'opera dell'esattore forzoso, osservati gli articoli 12, 13 e 14 delle istruzioni 31 agosto 1818: *ivi*.

— I direttori di spedizione presso i tribunali di concerto coi rispettivi ufficiali tassatori e coi cancellieri tassatori

Bollo della carta.

presso le preture sono tenuti di apporre alle lettere rogatorie pervenute dall' estero direttamente ai tribunali ed alle preture in oggetti di privato interesse fra parti e parti, ed ai libelli e documenti da intimarsi l' importo del diritto corrispondente a quello del *visto pel bollo*, e di tenerne conto onde unitamente alle altre tasse che fossero dovute sia trascritto nelle specifiche da rimettersi alle autorità richiedenti pel successivo rimborso a carico di chi spetta: 1825, vol. I, part. 2, pag. 178.

— — Stante la riduzione prescritta dalla notificazione 1.° novembre 1823 dei prezzi e diritti pei diversi bolli della carta a moneta austriaca, venne stabilito il termine a tutto ottobre dell' anno 1826 pel cambio delle carte che si trovano in circolazione munite dei vecchi bolli con altre di nuova fabbricazione e portanti i nuovi impronti: 1826, vol. II, part. 2, pag. 50.

— Le quitanze degli esattori delle pubbliche imposte e gli altri documenti che per espressa dispensa dal bollo possono essere stati in origine legittimamente scritti sopra carta non bollata, in quali casi vengono sottoposti al *visto pel bollo*: 1827, vol. I, part. 2, pag. 98.

— Sono esenti dall' obbligo del bollo le ricevute che si rilasciano dagli uffici di posta per l' impostazione delle lettere raccomandate, delle staffette straordinarie, dei gruppi di danaro, ecc. finchè non vengano usate in giudizio: 1827, vol. II, part. 1, pag. 98.

— Le quitanze da rilasciarsi dai testimonj e periti per l' indennità e competenze che loro si pagano dai giudizj criminali e politici devono essere scritte in carta bollata a carico dei percipienti: 1827, vol. II, part. 2, pag. 247, e 1828, vol. II, part. 2, pag. 246.

— — Egualmente le istanze ed i certificati del rispettivo stato personale: 1828, vol. II, part. 2, pag. 246.

Bollo della carta.

— I viglietti d'inscrizione che negli uffici postali si rilasciano ai viaggiatori pei posti che prendono nelle diligenze erariali sono esenti dall'obbligo del *bollo-carta* al pari delle altre ricevute dei detti uffici fino a che non vengano prodotti in giudizio, o prodotti come allegati di petizioni insinuate a qualche pubblico ufficio: 1828, vol. I, part. 1, pag. 13.

— Gli atti di suggellamento ed inventario giudiziale delle eredità stesi dai commissarj giudiziali e dagli agenti comunali in carta non bollata vengono sottoposti al carico del bollo allora soltanto che pervengono alle rispettive magistrature giudiziarie per le loro incumbenze d'ufficio: *ivi*.

— — Non fassi però luogo all'esenzione dal bollo per gl'inventarj delle eredità di piccole somme non maggiori di lire 300: *ivi*, pag. 181.

— La spesa pel rilascio delle licenze di semplice porto d'armi è circoscritta a cent. 90 per la carta bollata: *ivi*, pag. 40.

— V. *Ipoteche. Tasse giudiziarie.*

Bollo di finanza. Col 1.° maggio 1827 il bollo usato dalle dogane per le manifatture nazionali è diversamente modificato. Descrizione del nuovo bollo. Metodo di applicazione. Sino a tutto giugno 1827 è facoltativo al detentore della merce regolarmente bollata di produrla alla dogana pel cambio del bollo: 1827, vol. I, part. 1, p. 41.

Bollo dei pesi e delle misure. Alterazione dei pesi e delle misure, ed uso frodolento di pesi e di misure alterate. — Autorità cui deve denunciarsi — e procedura — avvertenza ai contabili nel distacco delle bollette d'invenzione relative. V. *Pesi.*

Bonini Giambattista. V. *Privilegio patenti.*

Boschi. V. *Carbonaje.*

Bosiz Felice. V. *Privilegio patenti.*

Bosso (legna di). V. *Dazj consumo.*

Brasile. Pubblicazione del trattato di commercio e di navigazione coll' impero del Brasile: 1828, vol. I, part. 1, pag. 53.

— Pei legni austriaci e brasiliani vi è reciproca libertà di commercio e di navigazione fra i sudditi delle due potenze in tutti i porti, luoghi e territorj dei due imperi che sono già o che verranno aperti in avvenire, a qualunque altra nazione straniera: *ivi*, pag. 55.

— I sudditi dei due imperi possono entrare coi loro navigli in tutti i porti, territorj, ecc. appartenenti a ciascuno, scaricarvi le loro merci, ricevere carichi ed esportarli giusta i regolamenti doganali in vigore, risedervi, esercitare il commercio, regolare e stabilire i prezzi di vendita e compra, ecc.: *ivi*, pag. 56.

— Sono eccettuati di accordo reciproco gli articoli di contrabbando di guerra e quelli riservati alle corone delle due parti contraenti, come pure il commercio costiero da porto a porto consistente in prodotti indigeni o stranieri già daziati pel consumo, essendo tale commercio riservato ai legni nazionali: *ivi*.

— I legni dei sudditi di una delle parti contraenti non andranno soggetti a tributi nei porti e ancoraggi dell'altra per titolo di faro, tonnellaggio, porto, pilotaggio, quarantena, ecc.: *ivi*, pag. 57.

— Modo di determinare la nazionalità dei navigli austriaci e brasiliani rispetto anche agli equipaggi che devono esser sudditi per una maggior parte dei rispettivi stati: *ivi*.

— Le derrate e gli articoli di produzione del suolo o dell' industria de' sudditi austriaci e spediti dai porti austriaci per consumo nel Brasile potranno essere liberamente importati in quell' impero e vi saranno trattati come le

merci e gli articoli delle nazioni più favorite in ordine alla tariffa generale delle dogane: 1828, vol. I, part. 1, pag. 58.

— Eccezione in favore della nazione portoghese: *ivi.*

— Non essendo in qualche caso determinato dalla tariffa il preciso valore dei prodotti del suolo e dell'industria austriaca introdotti per consumo nelle dogane del Brasile, è stabilito che chi gl' introduce sarà ammesso a dare una dichiarazione del valore di detti articoli, affinchè la dogana possa trattarli conformemente a quella dichiarazione, e in caso che gli ufficiali di dogana incaricati dell' esazione dei dazj giudicassero essere incorso un errore troppo grande nella valutazione, sarà ad essi facoltativo di ritenere per loro proprio conto gli oggetti così valutati, pagando in vece al venditore nel termine di quindici giorni il dieci per cento al di sopra della valutazione con restituire le competenze pagate: *ivi*, pag. 59.

— — Similmente per riguardo agli articoli introdotti negli stati austriaci da sudditi brasiliani: *ivi.*

— Tutti i prodotti e le merci dei sudditi e territorj di cadauna potenza dovranno essere muniti di certificati d' origine allorchè vengono introdotti: *ivi.*

— Le derrate e mercanzie austriache che verranno introdotte in ogni parte dell' impero del Brasile non pagheranno per l' emporio o per la loro riesportazione che i diritti stabiliti per la nazione più favorita: *ivi*, pag. 60.

— I sudditi dei due imperi godranno nei due stati rispettivamente della franchigia, privilegio ed esenzione accordati ai sudditi di qualunque nazione più favorita: *ivi.*

— Ciascuna delle parti contraenti avrà il diritto di nominare consoli e viceconsoli che risiedano nei porti o nelle città degli stati dell' altro onde proteggervi il com-

BRASILE.

mercio, previa ricognizione nelle forme usitate dal governo presso cui risiedono: 1828, vol. I, part. 1, pag. 62.

— — Essi godranno in amendue gli stati tanto per la loro persona, quanto per l'esercizio delle loro funzioni e per la protezione dovuta ai loro nazionali degli stessi privilegi accordati ai consoli delle nazioni più favorite: *ivi*.

— È accordato ai sudditi austriaci il privilegio di prenotazione dei dazj presso le dogane del Brasile colle stesse condizioni e guarentigie di cui godono i brasiliani, e viceversa i sudditi del Brasile godranno nelle dogane d'Austria d'ogni favore compatibile colle leggi ivi in vigore: *ivi*.

BRESSLER conte Carlo. V. *Privilegio patenti*.

BREVILIER Carlo Guglielmo. V. *Privilegio patenti*.

BRUCKMAN Ferdinando. V. *Privilegio patenti*.

BRUN Isidoro. V. *Privilegio patenti*.

BURG Antonio e figlio. V. *Privilegio patenti*.

BURKEL Giovanni Rodolfo. V. *Privilegio patenti*.

BUSBY Tomaso. V. *Privilegio patenti*.

CACCAO e mondiglie di caccao. Dazio d'introduzione. V. *Dazj*.

— Altra tariffa. V. *Dazj*.

CACCIA (armi da). V. *Esportazione*.

— La tassa per le licenze da caccia coll'archibugio stabilita nell'art. 2.° della notificazione 29 agosto 1818 si ha ad aumentare fino a lire 30 austriache da pagarsi per ciascuna licenza indistintamente da chiunque: 1825, vol. II, part. 1, pag. 67.

CACCIATORI. Reintegro dei battaglioni dei cacciatori n.° 11 e 12. V. *Contingente*.

CADAVERI umani. Tutte le sezioni anatomiche giudiziarie avranno luogo nello spedale civile e nei comuni ove non esiste spedale nella stanza di deposito dei cadaveri del cimitero. — Discipline pel trasporto. — Doveri dei medici e chirurghi. A carico di chi la spesa relativa: 1826, vol. II, part. 2, pag. 167.

— Norme uniformi per le imperiali regie delegazioni provinciali nell'accordare le licenze di trasporto de' cadaveri da seppellirsi altrove: 1828, vol. I, part. 2, pag. 64.

CADETTI. I volontarj destinati per le compagnie dei cadetti si accettano anche in età minore di 18 anni. V. *Volontarj*. *Militari*.

CADUCHI depositi. Processura da istituirsi rispetto ai depositi caduchi dopo 32 anni di giacenza di essi. V. *Depositi*.

CAFFÈ. Dazio d'introduzione del caffè. V. *Dazj*.

— Posteriore tariffa. V. *Dazj*.

CAMBIALI. La procedura contro il traente ed i giranti d'una cambiale protestata prescritta colla circolare d'appello di Milano del 3 dicembre 1816, colla notificazione governativa 3 aprile 1817 e colla circolare dell'appello veneto 1816 deve applicarsi anche contro l'accettante ad istanza del possessore della cambiale rilasciata a favore di terzo, ovvero girata, qualora l'istanza venga presentata entro quindici giorni da quello della scadenza della cambiale caduta in protesto, salva dopo tal termine la procedura ordinaria in quanto potesse aver luogo: 1824, vol. I, part. 1, pag. 4.

— Pervenendo ad un'autorità od ufficio pubblico delle lettere di cambio od altri documenti non bollati da antiche provincie austriache dove esiste un ufficio pel bollo della carta ed è in vigore la legge relativa, dovranno tosto rilasciarsi alle parti cui interessano delle copie autentiche di simili documenti e cambiali coll'attestazione del titolo per cui furono trattenute, e rimettersi gli originali alla direzione del bollo a Vienna: 1826, vol. II, part. 2, pag. 174.

CAMBIO. I tribunali mercantili e di cambio non possono accordare prenotazione. V. *Prenotazione*.

— d'obbligazioni pubbliche. V. *Deposito*.

CAMERA di commercio. V. *Carteggio d'ufficio*.

— regia ducale di Milano. Vaglia emessi dalla camera regia ducale di Milano nel 1796. V. *Debito pubblico*.

— di Mantova. Vaglia emessi dalla camera di Mantova negli anni 1796 e 1797. V. *Debito pubblico*.

— aulica generale. La commissione aulica di commercio è soppressa: 1824, vol. I, part. 2, pag. 231.

— Gli affari di commercio e tutti gli oggetti che vi si riferiscono devono dirigersi alla camera aulica generale: *ivi*.

CAMPESTRI guardie: sono abolite. V. *Guardie*.

CANAPA. Abolito il divieto dell' importazione della canapa greggia non pettinata. V. *Dazj*.

— Il dazio d' uscita della canapa greggia e pettinata è ridotto a lir. 1. 60. 7 per ogni quintale metrico: 1826, vol. II, part. 1, pag. 98.

CANCELLAZIONE dell' annotazione. V. *Prenotazione*.

CANCELLERIA aulica riunita (cancelliere della). V. *Chotek*.

CANCELLERIA. Niuna spesa di cancelleria deve sostenersi dai comuni che concorrono alla formazione degli assegni fissi dei commissarj distrettuali, trattane quella del carteggio fra i deputati ed il commissario, e pei registri da tenersi dagli agenti comunali, ritenuta ogni altra, ancorchè dipenda da lavori causati da regolamenti posteriori all' introduzione dell' assegno, a carico dell' assegno stesso: 1825, vol. I, part. 2, pag. 192.

CANCELLIERE. Il protocollo degli esibiti presso le preture foresi è affidato al cancelliere: 1824, vol. I, part. 2, p. 61.

— Il solo pretore può in caso d' impedimento del cancelliere destinare altro impiegato alle funzioni relative al protocollo degli esibiti ed all' archivio: *ivi*, pag. 139.

— Il cancelliere ha l' immediata sorveglianza degli scrittori e dei cursori. Deve sotto la propria risponsabilità denunziare al pretore la negligenza ed altre mancanze di essi: *ivi*, pag. 140.

— — fa le veci del pretore in mancanza di aggiunto in caso di malattia od assenza di quello: *ivi*, pag. 141.

— — in mancanza di aggiunto informa il tribunale d' appello quando prevede dover la malattia del pretore essere più lunga di otto giorni: *ivi*.

— Nessuno può aspirare al posto di cancelliere di pretura senza le qualità volute dal regolamento giudiziario per un posto di giudice: *ivi*.

— (come il) delle preture debba registrare sul protocollo degli esibiti l' evasione di questi. V. *Spedizione*.

CANCELLIERE. Mansioni del cancelliere di pretura. V. *Spedizione. Mansione.*

— — Rispetto agli esami dei testimonj. V. *Esami.*

— L'archivio delle preture è affidato al cancelliere. V. *Archivj.*

— Istruzione pel cancelliere rispetto all'archivio delle preture. V. *Archivj generalmente.*

— (il) delle preture, ove non evvi aggiunto pretore, fa le veci dell'ufficiale dei depositi. V. *Depositi.*

— — fa anche le funzioni di attuario dell'ufficio dei depositi. V. *Depositi.*

CANNETO (pretura di). V. *Preture.*

CAPIMASTRI sottoposti al pagamento del contributo arti e commercio, qualora intraprendano opere di fabbrica in appalto restano dispensati dalla tassa suddetta che dovrebbero pagare come appaltatori: 1828, vol. I, part. 2, pag. 38.

CAPISPETTORI delle guardie comunali. V. *Guardie.*

CAPITALI di ragione degli stabilimenti di culto, di beneficenza e d'istruzione pubblica. Cautele di guarentigia nell'impiego: 1827, vol. I, part. 2, pag. 60.

— (in ogni caso d'impiego dei) deve sempre porsi nell'atto relativo la condizione che il creditore possa agire giudizialmente per la restituzione del capitale quando gl'interessi non sono soddisfatti sei settimane dopo la scadenza rispettiva: *ivi.*

— — I capitali di ragione degli stabilimenti suddetti non possono mai essere impiegati presso i rispettivi amministratori: *ivi.*

CAPITANO di vascello, colonnello, capo di dipartimento o riferente di marina colpevoli di delitto. V. *Marina.*

CAPITOLI. Incorporazione di beneficj semplici ai cattedrali. V. *Beneficj.*

CAPPELLANO. Assistenza del clero civile nei luoghi ove manchi o non basti il cappellano militare agli obblighi nella cura d'anime. V. *Clero*.

CAPPUCCINI. Nell'ordine dei cappuccini, ristabilito nelle provincie venete, i professi saranno riguardati e trattati come gli ecclesiastici insigniti di uno degli ordini maggiori dichiarati totalmente esenti dal servizio militare nel § 10, lettera *c* della sovrana patente 17 settembre 1820: 1827, vol. I, part. 1, pag. 1.

— I novizj saranno trattati come gli allievi degli studj teologici, dichiarati esenti nello stesso § 10, lett. *d*: sono però obbligati all'inscrizione, alla rettificazione ed all'estrazione a sorte, ma dispensati dal presentarsi in persona: *ivi*.

— — Se il novizio o studente abbandona in appresso lo stato ecclesiastico, dovrà nella leva immediatamente prossima assumersi, trovandosi tuttora nell'età della coscrizione, e non giustificando di avere altri titoli legali di esenzione a scarico del contingente del rispettivo comune: *ivi*.

— I laici non godono nè esenzione, nè eccezione alcuna: *ivi*.

CAPSULE chimiche. Dazio d'entrata e d'uscita delle capsule ad uso delle armi da fuoco: 1828, vol II, p. 2, p. 106.

CARANTANI. Connotati di un pezzo da 20 carantani in circolazione falso: 1824, vol. 2, part. 2, pag. 387.

CARBONAJE. Sono applicate le disposizioni dell'art. 67 del decreto 27 maggio 1811 anche a coloro che, senza licenza si permettono di erigere carbonaje eventuali nei boschi sottoposti alla pubblica tutela: 1828, vol. II, part. 2, pag. 207.

CARBONE di legna. Modificazione del dazio. V. *Dazj*.

CARICHI prediali. V. *Imposizioni dirette*.

CARNI. Il dazio consumo delle carni è dovuto anche per quelle cotte. V. *Dazj*.

CARNUZZO (al) è applicato tanto nell'entrata che nell'uscita l'identico dazio dei ritagli di pelle: 1826, vol. II, part. 2, pag. 188.

CARRETTIERI e conduttori delle così dette *barre*. Tolleranza loro accordata di continuare il viaggio coi loro convogli anche nei giorni di festa, esclusa ogni altra operazione di carico o scarico. V. *Giorni festivi*.

CARTA (bollo della). V. *Bollo*.

CARTE geografiche. V. *Censura*.

— di musica. V. *Censura*.

— monetate false. V. *Impiegati*.

— di credito provenienti da lotterie. Percezione degl' interessi di esse. V. *Obbligazioni*.

— di passo. V. *Merci*.

— di scontro. V. *Bollette*. *Debito pubblico*. *Depositi*.

CARTEGGIO d'ufficio tra le magistrature giudiziarie ed i segretarj ed agenti comunali. V. *Posta-lettere*.

— I ricevitori ed esattori provinciali ed i cassieri qualsiansi non godono della franchigia postale. V. *Posta-lettere*.

— — Similmente le deputazioni comunali. V. *Posta-lettere*.

— — Similmente gl'ispettori e capi di stabilimenti pubblici. V. *Posta-lettere*.

— — Similmente le camere di commercio. V. *Posta-lettere*.

— Godono dell'esenzione o franchigia postale le congregazioni municipali pel loro carteggio strettamente d'ufficio col governo e colle altre autorità amministrative. V. *Posta-lettere*.

— di parte. V. *Posta-lettere*.

— V. *Corrispondenza*.

— V. *Subeconomi*.

CARTELLE di rendite perpetue inscritte sulla cassa di garanzia dell'antico monte Napoleone ed a carico della cassa d'ammortizzazione di esso. V. *Debito pubblico*.

— di rendite sul monte lombardo-veneto. V. *Monte*.

CARTELLE. Trasporto, rinnovazione ed ammortizzazione sul monte lombardo-veneto. V. *Monte*.

— Trasporto di cartelle intestate ai comuni, corpi morali o persone soggette a tutela, o non contrattabili per cagione di vincoli. V. *Monte*.

— Smarrimento di cartelle ed ammortizzazione delle smarrite. V. *Monte*.

— Rettificazione degli articoli 12 e 14 della convenzione stipulata colla santa sede per la consegna dei disertori: 1824, vol. I, part. 1, pag. 60.

CARTELLO. Modificazione del § 9 dell'aggiunta convenzionale al cartello del 25 maggio 1815 fra le corti d'Austria e di Russia risguardante la scambievole consegna dei disertori. V. *Disertori*.

CASCAMI di seta. V. *Filugello*.

CASE beneficiarie (conservazione delle). V. *Beneficj*.

— di ragione degli eredi dei beneficiati. V. *Beneficj*.

— degl' impiegati in locali erariali. V. *Abitazioni*.

— private di educazione. V. *Istruzione pubblica*.

CASERME. Riguardo alla quantità della legna da servire a riscaldare le caserme comunali ad uso delle truppe di passaggio è stabilita la stessa proporzione che nelle *quasi caserme*: 1824, vol. I, part. 2, pag. 26.

— — Cosicchè il *klafter* austriaco di legna dura deve fornire 600 razioni nella stagione estiva, e 300 in tempo d'inverno, che verranno somministrate dai comuni: *ivi*, pag. 27.

— — Dipende dall' arbitrio dei comuni di provvedere all'acquartieramento della truppa col distribuirla nelle case degli abitanti, ove la manutenzione di appositi locali sembri troppo gravosa: *ivi*.

— — Rispetto all' assegno di legna a favore degl' individui dei trasporti alloggiati nelle caserme militari è stato convenuto che il *klafter* di legna dura si divida nelle diverse stagioni come sopra: *ivi*, pag. 34.

Caserme. La somministrazione della legna agl' individui dei trasporti alloggiati nelle caserme comunali deve aver luogo per parte dei comuni: 1824, vol. I, part. 2, pag. 26.
— Incarico al comando militare di attenersi strettamente alle massime prescritte sulle legne per gl' individui dei trasporti alloggiati nelle caserme comunali: *ivi*, pag. 35.
Cassa di garanzia dell' antico monte Napoleone. Cartelle delle rendite perpetue descritte sulla medesima. V. *Debito pubblico.*
— d' ammortizzazione dell' antico monte Napoleone. Rendite perpetue inscritte sulla cassa stessa per cause di culto ed impiego non ripetibile. V. *Debito pubblico.*
— imperiale regia generale del debito dello stato e della banca della città di Vienna. V. *Banca di Vienna.*
— d' ammortizzazione delle carte di scontro emesse dalla stessa. V. *Banca di Vienna.*
— d' ammortizzazione del regno lombardo-veneto. Disposizioni per facilitare l' affrancazione delle annualità perpetue: 1828, vol. II, part. 2, pag. 284.
Casse. Provincie ove esistono le casse di credito. V. *Obbligazioni.*
— di credito figliali. Città ove sono stabilite. V. *Obbligazioni.*
— Cassa del monte lombardo-veneto. V. *Monte.*
— Impiegati di cassa. V. *Impiegati.*
— Regolamento per le visite delle casse dello stato: 1825, vol. I, part. 2, pag. 115.
— — Devono essere visitate almeno tre o quattro volte all' anno, e straordinariamente se lo richiede istantanea circostanza: *ivi*, § 1.
— — Le visite delle casse centrali si eseguiscono nei giorni da stabilirsi all' improvviso dai rispettivi governatori di Venezia e di Milano, dal direttore della contabilità centrale unitamente a due impiegati contabili ed alla presenza del referente per gli oggetti di cassa: *ivi*, § 2.

Casse.

— — Le visite delle casse non centrali si eseguiscono anche immediatamente dai rispettivi direttori ed intendenti di finanza, e quanto a quella del monte dal prefetto in concorso di uno o due impiegati contabili: 1825, vol. I, part. 2, pag. 105, § 2.

— — Alle visite di casse in cui siano cumulati fondi camerali e militari interviene anche il rispettivo commissario di guerra: *ivi*.

— — Invitati tosto tutti gl' impiegati ad indicare con ingenuità tutti gli armadj e simili, che, ove pochi siano, vengono immediatamente sigillati dal direttore, dal referente e dal commissario di guerra nel caso di suo intervento; ove molti siano, si sigillano riunite in una cassa tutte le chiavi di essi; ed i visitatori si fanno sempre consegnare le chiavi della porta d' ingresso nell' ufficio: *ivi*, pag. 116, §§ 3 e 4.

— — I visitatori prima di suggellare le casse devono prender in esame i confessi di pagamento provvisionali od altri ricapiti di uscita in esse esistenti in luogo di danaro sonante, e ritrovandone alcuno non registrato nei giornali chiederne ragione ai capi d' ufficio con ordinare loro di eseguire tale operazione rispetto ai regolari ed ammissibili, e con prendere gli altri in custodia senza registrarli, datane nota ai capi d' ufficio, informandone nel rapporto sulla visita della cassa ed unendo a questo i ricapiti irregolari: *ivi*, pag. 117, § 4.

— — Seguito il suggellamento, il direttore della contabilità centrale o l' impiegato contabile rispettivamente, richiamati i giornali di ciascun ramo di cassa, confronta le partite di entrata e di uscita coi rispettivi ricapiti, riunisce le une e le altre, e sommate le rimanenze di ciascun ramo che devono esistere, operate le relative sottrazioni dell' uscita dall' entrata, le riporta in una

CASSE.

specifica da essere da lui firmata e consegnata al referente ed al direttore, intendente o prefetto rispettivamente, da cui poi, aperti i suggelli, si procede sulla base di questa alla liquidazione di tutte le casse e delle rimanenze colla scorta delle consuete fatture: 1825, vol. I, part. 2, pag. 118, § 5.

— — Avvertenze nell' operare la liquidazione delle casse: *ivi*, § 6.

— — La visita deve estendersi alle somme corrisposte dalla cassa principale ai cassieri ed agli ufficiali di cassa coll' obbligo di rendiconto e praticarsi collo stesso metodo prescritto per quella, con esaminarsi inoltre quante volte e per qual modo gl' impiegati superiori di cassa si facciano rendere i conti da loro, e se tal modo sia regolare e corrispondente allo scopo: *ivi*, pag. 119, § 7.

— — Nella liquidazione di una cassa scoprendosi deficienza o sospettandosi intacco, e quando la visita è occasionata da una di queste circostanze, si deve subito assicurarsi della persona dell' impiegato sospetto e delle di lui facoltà, e verificare se si tratti di reale intacco o di semplice sbaglio, e provvedere alle ulteriori necessarie misure: *ivi*, pag. 120, § 8.

— — È dovere essenziale dei visitatori di esaminare in qual modo, con quali cautele ed ordine gl' impiegati principali abbiano ripartite le operazioni di cassa tra i loro subalterni; se si pratichi regolarmente il prescritto metodo di manipolazione; se la controlleria, il chiudimento a controchiave e le altre norme siano eseguite con esattezza e precisione; se siavi buona armonia tra gl' impiegati, e se nulla occorra a garantire l' interesse dell' erario e per allontanare ogni fondato timore: *ivi*, § 9.

— — È richiamata l' osservanza della circolare 23 settembre 1812, e ricordato il decreto 14 gennajo 1814: *ivi*, pag. 121, §§ 10 e 11.

Casse.

— — Il referente, il direttore, l'intendente od il prefetto rispettivamente presenta al governo l'operata liquidazione della cassa colla specifica delle monete e col bilancio fatto dal direttore della contabilità o dall'impiegato contabile unitamente a suo rapporto contenente chiara e precisa informazione dei risultamenti della visita e degli occorsi rimarchi, e col proprio parere, da essere col rapporto ed osservazioni del governo il tutto rassegnato al competente dicastero aulico: 1825, vol. I, part. 2, pag. 121, § 12.

— — — Gli stati delle casse, i cui giornali e conti passano alla contabilità provinciale centrale pel solo esame di suo istituto, devono essere previamente riveduti da essa e corredati della sua dichiarazione: *ivi.*

— — In occasione delle visite gl'impiegati devono trattarsi con riguardi e modi convenienti, senza apparenza di avvilimento o motivo di lagnanza: *ivi*, pag. 122, § 13.

— — I visitatori sono tenuti a risarcire qualunque pregiudizio cagionato all'erario dall'inosservanza delle norme prescritte per le visite e puniti a norma delle circostanze: *ivi*, pag. 123, § 14.

— — I visitatori possono e devono secondo l'emergenza dei casi uscire anche dai mezzi non contemplati nel regolamento, se necessarj allo scopo delle visite: *ivi.*

— — Deve il governo assicurarsi che nelle visite di cassa siansi esattamente osservate le prescritte norme; e perciò i visitatori devono estendere la loro relazione sopra ciascun punto del regolamento, da servire alla compilazione del rapporto del governo al dicastero aulico: *ivi*, § 15.

— — Circolare della camera aulica riguardante i depositi presso le casse e i fondi pubblici del 23 settembre 1812: *ivi*, pag. 124.

— — V. *Depositi.*

Casse.

— — In ogni visita e ricognizione di cassa sul risultato della liquidazione deve indicarsi espressamente che siasi con esattezza numerato l'esistente danaro e riconosciute le partite giuste, e siansi esaminate le carte del fondo pubblico e trovate corrispondenti al risultamento della chiusa del giornale: 1825, vol. I, part. 2, pag. 125.

— — Decreto della camera aulica 14 gennajo 1814 in aggiunta alle istruzioni per le casse camerali provinciali: *ivi*.

— — Le casse devono fra otto giorni dopo l'arrivo di un decreto di assegno trasmettere le occorrenti quitanze alle casse cui competono, od altrimenti notificare ad esse il motivo per cui non siasi potuto eseguire la trasmissione: *ivi*, pag. 126, § 1.

— — Le casse devono tenere apposito registro di tutti i confessi non pervenuti, e se fossero tuttora mancanti dopo quattro settimane devono richiamarli ufficialmente, ed ove riesce infruttuoso il richiamo formarne e rassegnarne al governo un elenco coll'indicazione delle date sotto le quali furono domandati, e ciò sempre a trimestre posticipato, cioè alla fine del trimestre susseguente: *ivi*, § 2.

— — Modello di registro di prenotazione delle partite poste in uscita con trasmissione ad altra cassa: *ivi*, pag. 129.

— — Modula del riassunto dello scandaglio all'oggetto di riconoscere se il fondo risultante dai giornali corrisponda al danaro materialmente esistente in cassa: *ivi*, pag. 130 e 131.

— — Modula della specifica delle monete ritrovate in cassa in occasione di visita: *ivi*, pag. 132 e seguenti.

— — Obblighi delle casse ed altri uffici cui spetti per riparare alla prescrizione delle imposte ed altre annue rendite dell'erario, e dell'azione per danni recati al medesimo. V. *Imposte*.

CASSE. Per evitare il ritardo della rifusione delle somme competenti agli appaltatori nei comuni ed agli spedali civili per vitto somministrato ai detenuti militari e per altre somministrazioni da essere versate dalla cassa militare provinciale all' imperiale regia cassa centrale devono le delegazioni provinciali, prima di rassegnare al governo le quitanze rilasciate dai corpi militari che siano state trasmesse dal governo stesso od abbiano direttamente ricevute dal militare, far apporre alle medesime la dichiarazione della parte creditrice che autorizzò la cassa centrale a realizzare la riscossione presso la cassa di guerra: 1825, vol. II, part. 2, pag. 419.

— Formola della dichiarazione: *ivi*, pag. 420.

— Norme per impedire che dopo la morte di un impiegato pensionato od altro individuo assistito da assegno o provvisione vengano dalle casse pubbliche eseguiti incompetentemente dei pagamenti per competenze arretrate: 1828, vol. I, part. 2, pag. 78.

CASSIERE del monte lombardo-veneto. V. *Monte*.

CASSIERI. Nessun cassiere di alcuna cassa generale e figliale gode dell'esenzione dal porto delle lettere. V. *Posta-lettere*.

— delle deputazioni comunali e delle congregazioni provinciali: non godono della franchigia postale pel loro carteggio d'ufficio. V. *Posta-lettere*.

CASTIGLIONI conte Alfonso nominato gran ciambellano del regno lombardo-veneto: 1824, vol. II, part. 2, pag. 36.

CATASTO. V. *Censimento*.

CATTEDRE delle classi d'umanità, di filosofia, di storia o di letteratura classica od estetica. V. *Studj*.

— speciali degli studj filosofici nel regno lombardo-veneto. V. *Studj*.

— delle scuole per gli agrimensori e per gl' ingegneri architetti. V. *Studj*.

— della chimica teoretica applicata alle arti. V. *Studj*.

CAUSE commerciali. Termini per l'adizione della prova nelle cause di commercio. V. *Procedura.*

— (nelle) contro più consorti in lite, fra i quali vianvi individui della marina, la giurisdizione è determinata dal primo nominato. V. *Marina.*

CAUZIONI. Svincolo richiesto o rilascio di cauzioni d'impiegato contabile. V. *Impiegati.*

— Misura della cauzione da essere depositata da un ufficiale in caso di matrimonio. V. *Impiegati.*

— Norme per determinare i depositi da farsi nelle aste per appalti di opere pubbliche e simili, e le fidejussioni a cauzione dei contratti relativi: 1828, vol. I, p. 2, p. 80.

— dei contratti erariali in genere. V. *Obbligazioni dello stato. Monte.*

— negli appalti militari. Come si determinino e vengano prestate: 1827, vol. I, part. 2, pag. 102.

— (delle) da prestarsi dagl'impiegati contabili che passano nello stesso stabilimento ad una categoria superiore: 1828, vol. II, part. 2, pag. 240.

— L'erario ha diritto di esigere una nuova cauzione corrispondente alla risponsabilità delle nuove mansioni, tenendo ferma la primitiva cauzione fino all'assolutoria della gestione precedente: *ivi.*

— — Riconosciuta la regolarità dei conti della gestione precedente, può la cauzione primitiva essere girata a favore del nuovo ufficio: *ivi.*

— — Può anche essere vincolata e pel nuovo e per l'antico impiego ad un tempo fino a che sia rilasciata la completa assolutoria dell'azienda cessata: *ivi.*

— — — Occorre in tal caso l'assenso del terzo fidejussore, ove esista: *ivi.*

CAVALIERI (i) della corona ferrea domiciliati in estero stato possono essere rimessi e conservati nel godimento della pensione ripristinata colla sovrana risoluzione del

CAVALIERI.

3 giugno pubblicata colla notificazione 2 dicembre 1823, quando tra quello stato e la monarchia austriaca esista trattato sul reciproco libero godimento delle pensioni, pel tenore del quale loro competa il diritto: 1824, vol. II, part. 2, pag. 312.

— — Semprechè però facciano constare d'avere osservate le prescrizioni ingiunte dal trattato stesso, e producano alla scadenza di ogni rata l'attestato di loro sopravvivenza vidimato dalla rispettiva legazione austriaca. In caso diverso devono trattarsi a senso delle prescrizioni vigenti pei pensionati che si recano all' estero: *ivi*, pag. 313.

— — — I cavalieri della corona ferrea domiciliati all'estero all'epoca della succennata risoluzione, quantunque comprovino la loro sudditanza austriaca, non possono ottenere il ripristino della pensione senza uno speciale ordine sovrano se non sono al caso di far valere le circostanze sovraccennate: *ivi*.

— Ai cavalieri che si recano all'estero si deve sospendere temporariamente la pensione dal giorno della partenza ed anche per sempre quando prima d'entrare nel territorio estero non abbiano riportato il permesso colla riserva della pensione sino al loro ritorno contro il rilascio di una parte di essa: *ivi*.

— — I passaporti per l'estero non valgono a conservare il diritto alla pensione, servendo soltanto a non perdere la sudditanza austriaca: *ivi*, pag. 314.

— dell'ordine della corona di ferro non inscrittisi per la pensione sul già monte Napoleone. V. *Corona di ferro*.

— Nomina di Lattanzio Valsecchi, già presidente del tribunale civile di Milano, in commendatore dell'ordine di Leopoldo. V. *Presidenti. Ordini*.

— Nomina del barone di Ulm Ferdinando, primo vicepresidente del supremo tribunale di giustizia, in

CAVALIERI.
commendatore dell'ordine di S. Stefano d'Ungheria. V. *Presidenti. Ordini.*
— dell' ordine teutonico addetti al servizio della marina; giurisdizione cui appartengono rispetto alle eredità da loro lasciate. V. *Marina. Ordini.*
CAVALLI (tassa). I crediti e le controversie insorte fra i redditnarj ed i comuni per la tassa cavalli da pagarsi ai primi, e non allo stato, e dichiarata debito privato dei comuni col decreto 2 agosto 1811, dovranno essere trattati secondo le norme prescritte per le controversie tra' privati ed i comuni in oggetto di diritto privato: 1828, vol. II, part. 1, pag. 78.
— — Da quell'epoca in poi i comuni soggetti alla suddetta tassa sono dichiarati esenti dal pagamento della medesima, e gl' importi che i redditnarj ne ricevevano, dopo che i medesimi ne avranno debitamente provata la riscossione, dovranno essere assicurati mediante una rendita di eguale valore da inscriversi sul monte lombardo-veneto: *ivi.*
— (bardatura dei). V. *Poste.*
— — di posta. V. *Posta.*
— V. *Stalle. Sanità. Stalloni.*
CEDOLE di banco false accettate dagl' impiegati di cassa. V. *Impiegati.*
CENSIMENTO. Norme tanto pei proprietarj dei terreni, quanto pei commissarj stimatori nell' eseguire il *classamento* in tutti i territorj comunali in cui si forma il nuovo catasto: 1828, vol. I, part. 1, pag. 47.
CENSURA. Il divieto di cui nell'art. 9 della notificazione 21 luglio 1818 ai sudditi austriaci di procurare in estero stato l'edizione d'opere proprie o d'altrui senza la permissione dell' ufficio di censura è applicabile alle incisioni sì in rame che in pietra: 1824, vol. I, part. 1, pag. 23.

CENSURA. È vietato il procurare all'estero l'edizione di carte geografiche, di musica e di qualsivoglia disegno ed oggetto d'incisioni in qualunque maniera operato senza la permissione dell'ufficio di censura: 1824, vol. I, part. 1, pag. 44.

— — Tale divieto si estende anche a quelli che eseguiscono nello stato siffatti lavori per conto di editori esteri e ne mandano ai commettenti i lavori eseguiti da incidersi in estero stato: *ivi*.

CERTIFICATI di partite di debito pubblico non producenti il *minimum*. V. *Monte*.

— Conversione dei certificati in rendite. V. *Monte*.

— Pagamento delle partite dei certificati. V. *Monte*.

— da rilasciarsi dai sensali del monte lombardo-veneto degli acquisti di rendite su di esso per la loro ammortizzazione. V. *Monte*.

— di procedura contro un individuo richiesti alle prime istanze da privati. V. *Dichiarazioni*.

— di buona condotta. Ne è proibito il rilascio, essendo riservato alle sole autorità locali di dar libere e veritiere informazioni in via d'ufficio alle autorità superiori quando ne vengano richieste: 1828, vol. II, part. 2, pag. 232.

— per matrimonj di militari. V. *Matrimonj*.

CERUTI Domenico. V. *Privilegie patenti*.

CESSIONE. Notificazione di cessione. V. *Disdette*.

— di rendite sul monte lombardo-veneto. V. *Monte*.

CESSIONARJ di pensione. V. *Pensioni*.

CETO mercantile di Venezia. V. *Prestito*. *Debito pubblico*.

CHIAVE da ciambellano. V. *Ciambellani*.

CHIERICI studenti di teologia. A questi soli è limitata l'esenzione dalla coscrizione militare: 1828, vol. II, part. 2, pag. 161.

CHIESE. Obbligazioni del monte lombardo-veneto appartenenti alle chiese. V. *Obbligazioni*.

— Vendita di sostanze spettanti a parrocchie ed a chiese. V. *Parrocchie*.

CHIMICHE polveri infiammabili. V. *Polveri*.

CHIOSTRI. Il convento od il monastero, sia maschile o femminile, deve notificare al giudizio competente tutte le morti che vi succedono, indicando la qualità e le relazioni personali del defunto: 1824, vol. II, part. 1, pag. 370.

— Se il defunto in chiostro ha fatto il voto di povertà e non è compreso nei casi preveduti dal § 573 del codice civile, non vi è luogo ad apposizione de' suggelli, nè ad altri atti ereditarj: *ivi*.

— In caso di morte in chiostro di novizj, di persone in educazione od in ritiro senza voto il giudice deve procedere alle sue incumbenze: *ivi*, pag. 371.

— — Il giudice senza entrare nel chiostro può raccogliere nel parlatorio od altro luogo adattato dai preposti del chiostro le notizie rispetto alle cose ed effetti lasciati dal defunto che vi si trovasse in educazione: *ivi*.

— — Trattandosi di persone in ritiro senza voto e di novizj, il giudice, datane notizia al preposto, deve apporre i suggelli e formare l'inventario nel luogo ove gli effetti si trovano anche nell'interno del chiostro sia maschile o femminile: *ivi*.

CHIRURGHI per riguardo alle ordinazioni. V. *Medicinali*.

— Divieto della cura col mezzo del magnetismo animale. V. *Magnetismo*.

— privati assunti come sostituti a pubblici impiegati. Soldo e diete di viaggio loro competenti. V. *Impiegati*.

— della marina: sono soggetti alla giurisdizione di questa. V. *Marina*.

CHIRURGHI. I dottori in chirurgia non sono obbligati di assoggettarsi anche agli esami rigorosi di ostetricia: 1825, vol. II, part. 2, pag. 371.
— Non possono però conseguire alcun impiego con soldo, come tali, a carico dello stato o dei comuni, o di un istituto, o di qualsiasi altro fondo se non siano esaminati ed approvati ostetricanti. *ivi.*
— degli spedali. V. *Spedali.*
— Obbligo del chirurgo residente allo spedale di visitare mattina e sera la stanza del deposito de' cadaveri. V. *Spedali.*
— Regolamento pei chirurghi non istipendiati dal governo, da' comuni o da altro pubblico stabilimento: *ivi*, pag. 397.
— Non si accorda l'esercizio della professione di chirurgo o di dentista a chi non sia approvato da una delle università degli stati austriaci: *ivi*, § 1.
— (i) sono subordinati alla rispettiva delegazione provinciale, e nelle città anche immediatamente alla congregazione municipale: *ivi*, § 2.
— Richiesti dal governo o dalla delegazione provinciale per servigio sanitario, devono prestarvisi sotto pena di sospensione dall'esercizio e mediante rimunerazione da fissarsi dal governo: *ivi*, § 3.
— È loro dovere il rintracciare tutto ciò che possa influire sullo stato generale di salute degli uomini e degli animali nel luogo del loro domicilio, e d'informarne il medico di delegazione nell'atto del giro d'uffizio per la provincia: *ivi*, § 4.
— Devono notificare al medico di delegazione se qualche paese del suo circondario manchi di levatrice: *ivi*, § 5.
— Devono prestarsi alle richieste del medico di delegazione che si trasferisca per ragione d'impiego nel luogo del loro domicilio, somministrandogli i necessarj schiarimenti ed usando con lui d'ogni rispetto: *ivi*, § 6.

CHIRURGHI. Sono tenuti sotto propria responsabilità di partecipare all' autorità locale ed anche alla delegazione ogni caso di morbo contagioso negli uomini o negli animali, e la notizia che regni in paesi confinanti male epidemico o contagioso, e fare la stessa notificazione tuttavolta che in un sol luogo trovino sei od otto persone od animali affetti dalla stessa specie di malattia: 1825, vol. II, part. 2, pag. 398, §§ 7 e 8.

— Devono essere provveduti e tenere ripuliti i ferri chirurgici più necessarj e pronti ad ogni bisogno: *ivi*, § 9.

— È loro proibito di assumere cura delle malattie interne in luogo ove siavi medico: *ivi*, § 10.

— Nelle operazioni di qualche importanza il chirurgo chieder deve il consiglio di un medico o di un altro chirurgo ad eseguirle, permettendolo le circostanze, in presenza dell' uno o dell' altro: *ivi*, § 11.

— Incaricati dall' autorità superiore o dal medico di delegazione i chirurghi prestar devono le loro opere nelle sezioni giudiziarie dei cadaveri; il cui risultamento deve essere anche firmato da loro: *ivi*, § 12.

— Sono obbligati di notificare alla delegazione provinciale od al suo medico le trasgressioni ai regolamenti sanitarj, la vendita illecita di medicinali e le cure assunte da persone non autorizzate: *ivi*, pag. 399, § 13.

— Devono occuparsi a promuovere la vaccinazione: *ivi*, § 14.

— I chirurghi minori possono eseguire soltanto le operazioni di bassa chirurgia cui sono autorizzati: *ivi*, § 15.

— Possono conseguire impieghi pubblici con soldo solamente que' dottori in chirurgia che avendo conseguita la laurea sotto il cessato regime italiano saranno in istato di comprovare in modo legale di avere sostenuti gli esami teorici e pratici in ostetricia: 1827, vol. I, part. 2, pag. 36.

CHIRURGHI (i) militari impiegati nell' armata austriaca prima della recente organizzazione dell' accademia Giuseppina sono ammessi per grazia speciale sovrana a fare posticipatamente il corso filosofico: 1827, vol. I, part. 2, pag. 39.

— — Norme e requisiti per l' ammissione: *ivi*.

— (competenze dei) per assistenza agli ammalati detenuti. V. *Medici*.

— I sospesi dall' esercizio dell' ostetricia lo sono eziandio dalla pratica degli altri rami dell' arte loro: 1827, vol. II, part. 2, pag. 188.

CHIRURGIA. Prescrizioni per chi vuol essere ammesso allo studio di chirurgia e conseguire il dottorato. V. *Studj*.

— — Rispetto ai forestieri. V. *Studj*.

CHOTEK conte Carlo. Sua nomina in cancelliere dell' imperiale regia cancelleria aulica riunita e presidente dell' aulica commissione degli studj: 1825, vol. I, part. 2, p. 185.

CIAMBELLANI imperiali regj: debbono ricevere la chiave dalle mani del gran ciambellano, ed annunziarne a lui lo smarrimento per ottenerne un' altra: 1825, vol. I, part. 1., pag. 59.

— Nel caso di morte di un ciambellano devesi sempre far restituire la chiave all' ufficio del gran ciambellano: *ivi*.

— È proibita la fabbricazione e la vendita delle chiavi da ciambellano: *ivi*.

— — L' impresa di tai lavori è lecita soltanto agli artigiani cui sia data la commissione ed il modello dagl' imperiali regj forieri di corte: *ivi*.

CIAMBELLANO (gran) del regno lombardo-veneto. V. *Castiglioni conte Alfonso*.

CIBI magri. V. *Precetto ecclesiastico*.

CIRCONDARIO degli uffici delle ipoteche determinato col decreto 16 dicembre 1808, da osservarsi anche in avvenire. V. *Uffici. Ipoteche*.

CITTA'. Quanto alla facoltà ed alla permissione di stare in giudizio. V. *Fiscale.*

CITTADINANZA. Per ottenerla si richiede assolutamente d'essere di buoni costumi e di capacità sufficiente a procurarsi il proprio sostentamento; è utile cosa, ma non necessaria condizione di avere sostanze proprie: 1824, vol. II, part. a, pag. 373.

— — I certificati dei buoni costumi e della capacità dello straniero di procurarsi la sussistenza passati dal capo di bottega, di negozio o di fabbrica presso i quali si trovasse occupato devono essere confermati dall'autorità locale: *ivi.*

— I ricorsi d'impetrazione della cittadinanza si presentano all'autorità provinciale, da essere, previe le opportune verificazioni, rassegnati, colle proprie deduzioni e parere, al governo ed inoltrati da questo al dicastero aulico, cui spetta di determinare: *ivi.*

— La delegazione provinciale, venendo superiormente accordata la dimanda di cittadinanza, chiama a sè l'impetrante sia nobile o no; gli fa conoscere l'importanza del favore ottenuto ed i conseguenti vantaggi, assicurandogli la stessa protezione accordata ai nazionali, raccomandandogli i doveri di suddito, e gli fa prestare il giuramento di sudditanza: *ivi.*

— — Le delegazioni provinciali nei casi di speciali circostanze e semprechè l'impetrante non sia nobile possono delegare il commissario distrettuale, la municipalità o le deputazioni comunali locali per sì fatta solennità, da cui deve quindi spedirsi alla delegazione provinciale il relativo processo verbale: *ivi.*

— — — Di tutto ciò deve stendersi processo verbale firmato dall'imperiale regio delegato, da un impiegato in pianta stabile della delegazione, da un alunno di concetto e dal nuovo cittadino cui in seguito si rilascia il certificato di sudditanza: *ivi*, pag. 374.

CITTADINANZA. Formola del giuramento da prestarsi dal nuovo cittadino: 1824, vol. II, part. 2, pag. 375.

— È dichiarato che sotto la denominazione di pubblico impiego, col quale a termini del § 29 del codice civile gli stranieri acquistano la cittadinanza austriaca, non debba intendersi per l'avvenire se non se un impiego effettivo dello stato: 1828, vol, I, part. 1, pag. 40.

CITTERIO Antonio e Pietro. V. *Privilegio patenti.*

CLERO. Invito agli ordinarj di provvedere che nei luoghi ove non esiste o non basti il cappellano militare a tutti gli obblighi nella cura d'anime presso il militare che vi si trovi, sia prestata l'occorrente assistenza ed il conveniente ajuto per parte del clero civile: 1825, vol. I, part 2, pag. 29.

COADJUTORI (ai), viceparrochi o cappellani non è estesa la facoltà data ai parrochi dell'istruzione elementare e gramaticale. V. *Scuole.*

COADJUTORIE. Amministrazione degli assegni normali delle coadjutorie vacanti. V. *Subeconomi.*

— parrocchiali. Esazione degli assegni in caso di vacanza. V. *Subeconomi.*

CODICE civile. In pendenza della stabile sistemazione dei pubblici registri di proprietà fondiaria non ha luogo in verun caso la prenotazione contemplata nei §§ 438 e 439 del codice civile, ma viene accordata soltanto la prenotazione ipotecaria di azioni creditorie contemplata dal § 453: 1824, vol. I, part. 1, pag. 60.

— Nella penultima linea del § 384 della seconda edizione è stata omessa e deve aggiungersi dopo la parola *pubblico* la parola *chiunque*, e leggersi *nel fondo pubblico chiunque e nel fondo privato* ecc.: 1825, vol. I, part. 2, pag. 26.

— penale. Correzione di errori corsi in esso eseguita in foglio apposito di appendice già distribuito alle autorità

e vendibile presso i librai incaricati della vendita del codice ed obbligati a procurarsela ed unirla ad ogni esemplare: 1824, vol. II, part. 1, pag. 103.

CODICE penale. Errori corsi nella seconda edizione ufficiale italiana del 1815. V. *Trasgressioni gravi.*

— Correzione dell'errore per l'omissione della parola *per esteri* nella traduzione dell'articolo X dell'appendice alla seconda parte, che si deve leggere, è vietato *di esporre in vendita e di smerciare per esteri i vini nazionali* ecc.: 1825, vol. II, part. 1, pag. 66.

— Conferma delle disposizioni del § 74, parte prima, riguardante la punizione del malizioso danneggiamento della proprietà. V. *Danneggiamento.*

CODICILLI. Copie notarili di codicilli. V. *Testamentarie disposizioni.*

COGNOME. V. *Nome.*

COLLA. V. *Carnuzzo.*

COLLEGI di educazione tutelati dal governo. Concorso ai posti gratuiti. V. *Stabilimenti.*

— e case private di educazione. V. *Stabilimenti.*

COLLEGIO convitto in Vienna. V. *Allievi.*

COLORI. Rettificazione della denominazione dei colori *zaffra, smalto*, ecc. nella tariffa daziaria: 1827, vol. II, part. 2, pag. 175.

— minerali velenosi. V. *Stoffe tinte con colori minerali velenosi.*

COMANDANTE (il) superiore, il referente verso il comando superiore e le persone dal colonnello in su della marina sono soggetti al giudizio militare delegato per le provincie venete negli affari giudiziarj. V. *Marina.*

COMANDANTI (i) dei corpi militari marittimi hanno l'autorità eguale a quella di un comandante di reggimento o di corpo nel pronunziare castighi in via disciplinale. V. *Marina.*

Comandanti (i) di squadra, flottiglia, divisione e di bastimento durante la spedizione possono far tenere giudizio statario nei casi qualificati per esso anche senza intervento di uditore, ove sia impossibile di chiamarne uno, e far eseguire la sentenza. V. *Marina*.

— Nomina del generale Frimont alla carica di comandante militare generale della Lombardia: 1825, vol. II, part. 2, pag. 280.

Comando generale riunito in Agram. V. *Agram*.

— di marina in Venezia. V. *Venezia*.

— superiore della marina. Quali persone soggette alla giurisdizione di questa possa punire e graziare. V. *Marina*.

— — Esercita la giurisdizione negli affari contenziosi e in quelli dell'uffizio nobile per mezzo dell'uditorato generale aggregatogli. V. *Marina*.

— (spetta al) generale militare il concedere l'assenso pel matrimonio agl'invalidi. V. *Invalidi*.

— militare superiore in Milano. Corrispondenza dell'imperiale regio governo lombardo col medesimo per gli affari di comministrazione e di passaggio di truppe. V. *Corrispondenza*.

— — Ha soltanto l'iniziativa negli affari giudiziarj di volontaria giurisdizione. V. *Competenza*.

— — Riguardo agli affari contenziosi può soltanto citare le parti domiciliate in Milano e nelle vicinanze a far causa o atti od accomodamento lasciando al comando generale la prolazione della sentenza. V. *Competenza*.

Comini Domenico. V. *Privilegio patenti*.

Comizzoli Fantonetti Caterina. V. *Privilegio patenti*.

Commendatori d'ordini religiosi militari (crediti di) per pensioni. V. *Debito pubblico*.

— Nomina del sig. Lattanzio Valsecchi, già presidente del tribunale civile in Milano, in commendatore dell'ordine di Leopoldo. V. *Presidenti*.

COMMENDATORI. Il sig. Ferdinando barone d'Ulm, primo vicepresidente del supremo tribunale di giustizia, nominato commendatore dell'ordine di S. Stefano d'Ungheria. V. *Presidenti.*

COMMERCIALI (cause) avanti le preture urbane. V. *Conciliazione.*

— Termini per l'adizione della prova nelle cause commerciali. V. *Procedura.*

COMMERCIANTI. V. *Bollo della carta.*

COMMERCIO (i tribunali di) e di cambio non possono accordare prenotazioni. V. *Prenotazione.*

— (affari di) nanti le preture urbane. V. *Conciliazione.*

— (commissione aulica di) soppressa. V. *Camera.*

— Gli affari di commercio ed oggetti relativi devono dirigersi alla camera aulica generale. V. *Camera aulica. Camera.*

— Merci ed effetti posti fuori di commercio. V. *Merci.*

— — Specifica di dette merci ed effetti. V. *Merci.*

— I privati possono impetrare dal governo la permissione d'introdurre per proprio uso merci ed effetti di proibito commercio. Prescrizioni relative. V. *Merci.*

— Norme pei privati che ritengono merci introdotte con superiore permissione. V. *Merci.*

— Merci da considerarsi poste fuori di commercio. V. *Merci. Ricci.*

— Regolamento pel commercio interno o libera circolazione delle merci tra le antiche e nuove provincie della monarchia; — commercio in generale; — commercio per terra; — commercio per mare; disposizioni particolari pel commercio sopra porti franchi; simili pel commercio coll'Ungheria. 1828, vol. I, part. 2, pag. 20.

— Merci estere daziate nelle altre provincie della monarchia. V. *Merci estere.*

— Trattato di commercio coll'imperatore del Brasile. V. *Brasile.*

— (tassa d'arti e). V. *Tassa d'arti e commercio.*

Commissarj. Il pretore forese va di concerto col commissario distrettuale nella nomina dei periti stabili in ciascun comune. V. *Preture.*

— Ricordata l'osservanza della circolare 18 ottobre 1817, per cui non è facoltativo agl'imperiali regj commissarj distrettuali e loro aggiunti d'esercitare la professione d'ingegnere o di perito cui fossero altronde abilitati: 1825, vol. I, part. 2, pag. 26.

— Possono riportare dalla delegazione provinciale di volta in volta speciale permissione d'assumere l'incarico di qualche lavoro di loro professione: *ivi*, pag. 27.

— Avvertenza alle delegazioni provinciali di non autorizzare i commissarj e gli aggiunti a fare da ingegnere e perito in cose in cui abbiano interesse i comuni ed altri corpi pubblici: *ivi.*

— Al commissario distrettuale anche nei luoghi ove non ha ingerenza nell'amministrazione comunale compete la rappresentanza nelle funzioni regie o dello stato: *ivi*, pag. 182.

— Nelle funzioni locali può soltanto intervenire come invitato, e deve lasciare la rappresentanza al podestà ed alla municipalità: *ivi.*

— Spese di cancelleria a carico dell'assegno fisso dei commissarj distrettuali. V. *Cancelleria.*

— Corrispondono cogl'ispettori delle guardie comunali e danno loro gli ordini opportuni d'arresti e di perlustrazioni. V. *Guardie.*

— Plenipotenziarj delle alte corti interessate nell'esecuzione dell'art. 97 dell'atto finale del congresso di Vienna del 9 giugno 1815. V. *Debito pubblico.*

Commissionarj (registri dei). V. *Bollo della carta.*

Commissione aulica di commercio soppressa. V. *Camera.*

— mista politico-militare per l'esame dell'idoneità ed accettazione dei requisiti al servizio militare. V. *Coscrizione.*

COMMISSIONE aulica degli studj (presidente della). V. *Chotek conte Carlo.*

— diplomatica riunita. V. *Debito pubblico.*

— di liquidazione del debito pubblico. V. *Debito pubblico.*

COMMISSIONI (le) araldiche di Milano e Venezia sono disciolte. Le loro attribuzioni sono concentrate nei rispettivi governi: 1828, vol. II, part. 2, pag. 188.

COMPAGNIA per lo scavo del carbon fossile. V. *Priv. pat.*

COMPETENZA. I tribunali mercantili e di cambio non possono accordare prenotazioni. V. *Prenotazione.*

— Avanti qual giudice debba presentarsi il libello per la giustificazione dei diritti riguardanti l'impetrata prenotazione. V. *Prenotazione.*

— a giudicare per la multa e per l'arresto di chi esercita senza abilitazione le funzioni di agente di cambio o di sensale. V. *Sensale.*

— È attribuita alle delegazioni provinciali la competenza di conoscere e giudicare in prima istanza in via politica, salvo il ricorso al governo ed all'aulico dicastero, delle contravvenzioni ai decreti 8 febbrajo e 8 aprile 1812 riguardanti i sudditi che ottengono naturalizzazione in paese estero, che passano al servizio militare o civile presso potenza estera, od al servizio presso la persona o corte di principe estero allorchè scoppii la guerra tra questo ed il regno, che siano richiamati in qualunque circostanza, e che ricevono titolo ereditario da potenza estera: 1824, vol. I, part. 1, pag. 25.

— È attribuita al tribunale provinciale dei nobili della Bassa Austria la giurisdizione personale sopra lo stabilimento generale di pensione per vedove ed orfani in Vienna: 1824, vol. I, part. 2, pag. 227.

— L'esercizio delle funzioni in oggetti di giurisdizione volontaria e contenziosa non può essere accordata ai comandi militari in quel distretto in cui essa compete al giudizio delegato militare: 1826, vol. II, part. 2, pag. 201.

COMPETENZA.

— — I comandi militari in tutte le provincie austriache possono intraprendere soltanto l'iniziativa d'affari di giurisdizione volontaria, colla riserva al comando generale in Verona di dar evasione all'affare: 1826, vol. II, part. 2, pag. 201.

— — Riguardo agli affari contenziosi i rispettivi comandi militari superiori hanno soltanto la facoltà di citare le parti domiciliate a Milano, a Padova o nelle vicinanze di queste città a far causa o atti, ovvero a devenire ad accomodamento, colla riserva al comando generale in Verona di pronunciare la sentenza: *ivi.*

— giurisdizionale sul personale dei dipartimenti delle razze degli stalloni e delle monte. V. *Giurisdizione.*

— Rispetto alle persone attenenti alla marina militare tanto nei casi penali, quanto negli affari giudiziarj contenziosi o di spettanza dell'ufficio nobile. V. *Marina.*

— Niun'altra autorità che quella della marina può esercitare validamente giurisdizione su persone appartenenti alla marina, eccettochè nei casi espressi. V. *Marina.*

— Una persona appartenente alla marina può per debiti e per ingiurie essere convenuta avanti il giudizio militare delegato della provincia ove dimora o si trova di passaggio. V. *Marina.*

— Il giudice criminale deve comunicare all'autorità politica gli atti su di un fatto non ritenuto quale delitto soltanto nel caso che abbia motivo di credere aver esso i caratteri di grave trasgressione di polizia: 1825, vol. I, part. 2, pag. 48.

— Nel caso di comunicazione degli atti all'autorità politica il giudice criminale si astiene bensì dal dichiarare la sussistenza e la qualità della trasgressione, ma indica il motivo per cui ritiene non essere il fatto criminale, e quindi la sua incompetenza: *ivi.*

COMPETENZA.

— — Ed indica i fatti pei quali fa la comunicazione quando gli atti comunicati ne contengono diversi: 1825, vol. I, part. 2, pag. 49.

— Non è permesso alle autorità politiche di ricusare di procedere sul pretesto che il tribunale criminale abbia errato nel dichiararsi incompetente; è loro permesso di farne le rimostranze alla propria superiorità: *ivi.*

— Vedi inoltre *Tribunali.*

— I richiami contro le ristampe abusive di opere sono demandati alla prima istanza politica, salvi i soliti giudizj superiori: 1825, vol. II, part. 1, pag. 93.

— esclusiva delle preture foresi ed urbane sulle quistioni di turbamento di possesso. V. *Possesso.*

— del giudizio militare quanto ai militari minorenni ed alla ventilazione ereditaria di essi. V. *Minori.*

COMPETENZE degl' impiegati presso le prime istanze giudiziarie e politiche in oggetti penali per causa di viaggio. V. *Impiegati.*

— — in oggetti di giustizia civile e di volontaria giurisdizione. V. *Impiegati.*

— dei testimonj e dei periti in oggetti penali. V. *Impiegati.*

— — in oggetti di giustizia civile e di volontaria giurisdizione. V. *Testimonj. Periti.*

— Gl' impiegati giudiziarj hanno diritto alle competenze loro assegnate nella tariffa del 1824 in ogni caso e del pari in quello che la sostanza su cui verte la volontaria giurisdizione non ascenda ad italiane lire 300, ed anche entro il circondario del comune ove risiede l' ufficio, purchè il luogo dell' operazione sia distante oltre un miglio italiano di posta ascendente a metri 1851 dalle ultime case che formano l' aggregato della città o villaggio: 1825, vol. II, part. 2, pag. 332.

COMPETENZE. Avvertenza alle prime istanze di risparmiare quanto è possibile le spese a carico delle eredità ed altre sostanze pupillari, e non aggravarle oltre l'indispensabile necessità, rimanendo di ciò rigorosamente risponsabili principalmente i capi d'ufficio: 1825, vol. II, part. 2, pag. 332.

— degl'ingegneri addetti al corpo d'acque e strade rispetto alle operazioni pei comuni e per gli stabilimenti tutelati. V. *Ingegneri.*

— per le copie delle scritture originali dei defunti architetti, periti agrimensori ed ingegneri civili depositate negli archivj. V. *Archivj.*

— dei mastri di posta per la spedizione di staffette in lire italiane ragguagliate a lire austriache. V. *Posta.*

— postali. V. *Posta.*

— dei medici, chirurghi e levatrici per assistenza prestata ai detenuti ammalati nelle preture foresi. V. *Medici.*

— dei medici e chirurghi adoperati in pubblico servigio. V. *Medici.*

COMUNALI amministrazioni. V. *Amministrazioni.*

— deputazioni (spetta alle) la nomina delle guardie comunali. V. *Guardie.*

— (corrispondenza delle) coi capispettori delle guardie comunali. V. *Guardie.*

— (protocollo apposito da tenersi dalle) in punto alle notizie che vengono fornite dalla guardia comunale da presentarsi ogni mese alla delegazione provinciale. V. *Guardie.*

— (devono le) rifiutare il movimento delle guardie comunali non giustificato da legittima autorizzazione, salvi i riclami dell'ispettore. V. *Guardie.*

— (sono estese alle) le disposizioni della notificazione 18 settembre 1819 per l'erario e le casse dello stato rispetto ai contabili ed ai debitori verso i comuni. V. *Comuni.*

Comuni (pretese dei) per alloggi forniti agli ufficiali di guarnigione pel tempo anteriore alle emanate stabili discipline. V. *Alloggi*.

— Somministrano ed in quantità determinata la legna alle truppe di passaggio. V. *Caserme*.

— (dipende dall'arbitrio dei) di provvedere all'acquartieramento della truppa, di distribuirla nelle case degli abitanti ove la manutenzione dei locali appositi sembri troppo gravosa: 1824, vol. I, part. 1, pag. 26.

— Forniscono ed in quantità stabilita la legna agl'individui dei trasporti alloggiati nelle caserme militari. V. *Caserme*.

— (è a carico dei) l'adattamento dei locali scolastici e dei necessarj mobili. V. *Scuole*.

— (rendite appartenenti ai) sul monte lombardo-veneto. V. *Monte*.

— Stabilimento e numero delle guardie comunali per ogni comune. V. *Guardie*.

— Spese relative alle guardie comunali. V. *Guardie*.

— Sono estese alle amministrazioni comunali, in quanto possono riguardarle, le disposizioni pubblicate per l'erario e per le casse dello stato colla notificazione 18 settembre 1819, e sono applicabili ai contabili e debitori verso i comuni i §§ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della medesima: 1825, vol. II, part. 2, pag. 91.

— Agl'impiegati in servizio stabile dei comuni che hanno congregazione municipale, alle loro vedove ed orfani sono applicati i regolamenti di pensione in vigore per gl'impiegati dello stato: *ivi*, pag. 257.

— È lasciato in libertà dei comuni, che non hanno congregazione municipale di applicare i regolamenti di pensione austriaca ai proprj impiegati stabili ed alle vedove ed orfani loro, ove non manchino ad essi i mezzi, o di proporre a chi spetta la concessione di gratificazioni o pensioni a' suoi impiegati benemeriti, alle vedove ed orfani sui proprj redditi: *ivi*.

Comuni. Quanto alla facoltà ed alla permissione di stare in giudizio. V. *Fiscale*.

— Nella circostanza che non tutti i comuni aventi congregazione municipale hanno adottato il decreto 12 febbrajo 1806, e non era quindi in corso la ritenuta del 2 per 100 sul soldo degl' impiegati, è eccitata l' attenzione delle delegazioni provinciali, onde dispongano che tale ritenuta abbia luogo: 1826, vol. I, part. 2, pag. 1.

— È richiamata in osservanza la disposizione esistente sino dall' anno 1782, che assicura e l' imperiale regio erario ed i comuni che rilasciano in molti luoghi delle quitanze militari dei danni derivanti dalla falsificazione di esse: 1826, vol. II, part. 1, pag. 93.

— — A norma di detta disposizione le quitanze devono essere confermate colla sottoscrizione del comandante della divisione o del comando cui spetta la competenza delle derrate, ed insieme dei rispettivi commissarj, e non essendovene, dell' uditore del reggimento, ed in assenza di esso, dell' impiegato che presiede alle proviande: *ivi*.

— — — Cautele e sottoscrizioni prescritte per quelle stazioni rimote ove non esiste alcuna di queste autorità: *ivi*, pag. 94 e 95.

— — — Alle accennate norme devono principalmente attenersi gli appaltatori delle proviande che vi sono obbligati in un particolare contratto: *ivi*, pag. 95.

— Si abbonano ai comuni a scarico del loro contingente di coscritti gl' individui che, soggetti al servizio militare, sortono da un istituto d' educazione militare ed entrano in servizio dell' armata: 1827, vol. I, part. 2, pag. 63.

— — Similmente quegl' individui che si arruolano volontariamente per l' intero corso della capitolazione anche come fornai, magazzinieri, ecc.: *ivi*.

— Vedi anche *Contingente*. *Volontarj*.

COMUNI. È estesa anche a favore dei comuni la prescrizione che gl' individui i quali presentano rese di conti d'anticipazioni ricevute dalle casse dello stato per ispese di viaggio, dopo trascorsi 30 giorni dall' intimazione della relativa liquidazione, sono tenuti a corrispondere gl' interessi di mora sulla somma che dovessero rifondere in seguito alla medesima: 1827, vol. I, p. 2, p. 70.

— Sono estese ai comuni le prescrizioni vigenti allo scopo d'evitare i danni derivabili dalla ritardata esazione di rendite, interessi, ecc. V. *Prescrizione.*

— Nuove norme in aggiunta al disposto dalla circolare 4 giugno 1825 per la compilazione dei conti preventivi dei comuni che non hanno ufficio proprio: 1827, vol. II, part. 2, pag. 182.

— Provvedono in via sussidiaria al mantenimento dei figli dei detenuti sotto processo miserabili: *ivi*, pag. 199.

— Regolamento per l'esercizio del diritto patronale dei comuni e dei consorzj comunali: *ivi*, p. 236.

— Non possono stipulare contratti di debito senza l'assenso della delegazione provinciale: 1828, vol. I, part. 1, pag. 6.

— — Le delegazioni non accordano l'assenso che nel caso d'assoluta necessità, e qualora ne sia preventivamente stabilito il modo di restituzione e assicurati i mezzi: *ivi.*

— I comuni non possono comparire in giudizio come attori senza permesso della regia delegazione: *ivi.*

— Regolamento di procedura e modo di pagamento dei debiti dei comuni mediante contribuzione sui membri degli stessi comuni: *ivi.*

— V. *Consigli comunali.*

— Alloggi militari. V. *Aste. Guardie comunali. Impiegati. Levatrici. Allieve d'ostetricia. Privilegio fiscale. Strade. Tassa personale. Tassa cavalli.*

CONCILIAZIONE.

e dalla competente superiore autorità nei casi in cui la legge lo richiede: 1824, vol. I, part. 1, pag. 31, § 7, e part. 2, pag. 76, § 7.

— — Le convenzioni devono essere segnate col numero progressivo dal 1.° gennajo alla fine di dicembre di ciascun anno, ed unite in libro di tratto in tratto secondo il volume, cui sarà aggiunto un repertorio: *ivi*, part. 1, pag. 31, § 8, e part. 2, pag. 77, § 8.

— Se ne deve dar copia legalizzata o semplice a richiesta delle parti, osservando il prescritto pel rilascio di altre copie: *ivi*, part. 1, p. 32, § 8, e part. 2, p. 77, § 8.

— Soltanto col consenso del citante può prorogarsi lo sperimento: *ivi*, part. 1, p. 32, § 9, e part. 2, p. 77, § 9.

— Non riescendo la conciliazione o non comparendo il citato dentro tutta l'ora destinata, il pretore rilascia un certificato di non seguita conciliazione o per renitenza delle parti, o per non essere comparso il citato: *ivi*, part. 1, pag. 32, § 9, e part. 2, pag. 77, § 9.

— La parte contumace incorre sempre nella multa d'italiane lire 10 da incassarsi nel modo prescritto per le tasse: *ivi*, part. 1, pag. 32, § 9, e part. 2, pag. 77, § 9.

— Le dichiarazioni fatte dalle parti nello sperimento di non riescita conciliazione non potranno recar pregiudizio, nè farsi valere come confessione estragiudiziale: *ivi*, part. 1, pag. 32, § 9, e part. 2, pag. 77, § 9.

— Non può darsi corso a petizione verbale od in iscritto senza menzione e senza l'unione del certificato di non seguita conciliazione al doppio della petizione del processo scritto, ed in originale al rotolo degli atti: *ivi*, part. 1, pag. 33 e 35, §§ 10 e 16, e part. 2, p. 33 e 143, §§ 10 e 208.

— Il difetto di sperimentata conciliazione non forma motivo di nullità: *ivi*, part. 1, pag. 33, § 11, e part. 2, pag. 78, § 11.

CONCILIAZIONE.

— — Ma il tribunale superiore deve riprendere seriamente il pretore ed anche multarlo; ed in caso di più recidive denunziarlo al supremo tribunale di giustizia: 1824, vol. I, part. 1, pag. 33, § 11, e part. 2, pag. 78, § 11.

— La citazione in conciliazione non interrompe il corso della prescrizione: *ivi*, part. 1, pag. 33, § 12, e part. 2, pag. 78, § 12.

— — Qualora il termine della prescrizione fosse prossimo a scadere, si potrà contemporaneamente alla citazione per la conciliazione presentare la relativa formale petizione; ma questa non verrà evasa sin dopo lo sperimento della conciliazione: *ivi*, part. 1, pag. 34, § 12, e part. 2, pag. 78, § 12.

— Sono eccettuati dall' obbligo del previo esperimento di conciliazione i casi ove il vegliante regolamento del processo civile fissa un termine a presentare la petizione: *ivi*, part. 1, pag. 34, § 13, lett. *a*, e part. 2, pag. 78, § 13, lett. *a*.

— — di urgente provvedimento per alimenti, sequestrazioni e simili: *ivi*, part. 1, pag. 34, § 13, lett. *b*, e part. 2, pag. 78, § 13, lett. *b*.

— Quando l'una e l'altra delle parti non è domiciliata nel distretto della pretura avanti cui deve promuoversi la causa: *ivi*, part. 1, pag. 34, § 13, lett. *c*, e part. 2, pag. 79, § 13, lett. *c*.

— Non sono qualificate per la previa conciliazione le istanze, il cui oggetto non sia d' immediata ed esclusiva competenza giudiziaria: *ivi*, part. 1, pag. 34, § 14, lett. *a*, e part. 2, pag. 79, § 14, lett. *a*.

— — La petizione ed istanza su punti ed incidenti in causa già incamminata: *ivi*, part. 1, pag. 38, § 14, lett. *b*, e part. 2, pag. 79, § 14, lett. *b*.

CONCILIAZIONE.

— — La petizione relativa a un processo edittale: 1824, vol. I, part. 1, pag. 35, § 14, lett. *c*, e part. 2, pag. 79, § 14, lett. *c*.

— — La resa di conto da presentarsi per la giudiziale liquidazione: *ivi*, part. 1, § 14, lett. *d*, e part. 2, pag. 79, § 14, lett. *d*.

— — La petizione per la separazione di letto e mensa: *ivi*, part. 1, § 14, lett. *e*, e part. 2, pag. 79, § 14, lett. *e*.

— Presso le preture urbane deve seguire l'esperimento della conciliazione tanto per le cause di loro competenza, quanto per quelle di competenza del tribunale della provincia: *ivi*, part. 1, pag. 35, § 15, e part. 2, pag. 142, § 207.

— Sono pure esenti dal previo esperimento della conciliazione, oltre gli altri casi di eccettuazione avanti le preture urbane, le domande relative ad affari di commercio: *ivi*, part. 1, pag. 36, § 18.

— — ed ove l'ufficio fiscale è parte in causa: *ivi*.

— Gli atti di seguita conciliazione sono riguardati come vere transazioni: 1824, vol. II, part. 2, pag. 355.

— Tasse degli atti di procedura per la conciliazione. V. *Tasse*.

— — Pei certificati di non seguita conciliazione non si esige tassa: 1826, vol. I, part. 2, pag. 35.

CONCISTORI. Non godono franchigia postale. V. *Posta-lettere*.

CONCORSO (aprimento di) sulla sostanza di debitore per tasse. V. *Tasse*.

— Azione vendicatoria proposta contro la massa del concorso dei creditori. V. *Azione*.

— (è prescritto il) anche pei posti gratuiti e semigratuiti nei collegi di educazione e di fondazioni tutelate dal governo. V. *Stabilimenti*.

CONDANNATI militari per sentenza del consiglio di guerra a rinnovare o prolungare la capitolazione; come possono ottenere i distintivi e quando ne sono affatto esclusi. V. *Distintivi*.

— Dovere del tribunale criminale di nominare o dare la notizia della condanna affinchè sia nominato senza ritardo il tutore o curatore voluto dai §§ 176 e 269 del codice civile. V. *Tutele*.

— forestieri. Spese di mantenimento. V. *Detenuti*.

CONDOTTIERI di attiragli o bestie. Doveri dei condottieri nell'incontro di vetture di posta e multe. V. *Poste*.

CONFEDERAZIONE elvetica. Pubblicazione della convenzione 4 agosto prossimo passato per la consegna scambievole dei delinquenti: 1828, vol. II, part. 1, pag. 115.

— — La reciproca consegna dei malfattori ha effetto soltanto per gravi delitti, cioè delitto di alto tradimento e ribellione, omicidio commesso deliberatamente e con premeditazione, avvelenamento, incendio appiccato, furto di bestiami al pascolo ed altri specificati delitti: *ivi*, pag. 117.

— — Saranno consegnati all'Austria quei sudditi austriaci i quali avranno commesso negli stati austriaci o nella Svizzera relativamente agli stati austriaci i delitti d'alto tradimento, ribellione, falsificazione di carte di credito dello stato o di monete degli stati austriaci: *ivi*, pag. 118.

— — Quegl'individui appartenenti alla Svizzera che avranno commesso un grave delitto nella Svizzera, ovvero negli stati austriaci rispetto alla confederazione od ai diversi cantoni di essa si saranno renduti rei di alto tradimento o ribellione, di falsificazione di carte di credito o di monete, venendo colti negli stati austriaci, saranno consegnati all'Elvezia: *ivi*.

— — I sudditi austriaci che avessero commesso in Isvizzera qualunque siasi delitto, e che venissero colti negli stati

austriaci non dovranno essere consegnati alla Svizzera per l'inquisizione e punizione: 1828, vol. II, part. 1, pag. 118.

— — — Egualmente non saranno consegnati all'Austria gli Svizzeri che avessero commesso negli stati austriaci qualunque si sia delitto e che fossero presi nell'Elvezia: *ivi*, pag. 119.

— Il giudizio ha luogo di volta in volta secondo le leggi del paese al quale appartengono i tribunali che pronunciano: *ivi*.

— — Casi in cui la consegna di un delinquente ha luogo soltanto depo pronunciata la sentenza ed espiata la pena: *ivi*.

— — Occorrendo per iscoprire un delitto o le circostanze di esso di dover esaminare sudditi austriaci o individui appartenenti alla Svizzera per avere le loro deposizioni, le testimonianze di questi, previa requisitoria, dovranno in regola essere ricevute dinanzi al loro giudice naturale ossia ordinario: *ivi*.

— — La comparsa personale dei testimonj potrà pure essere domandata dall'autorità governativa in casi straordinarj; e questo esame vocale non potrà negarsi qualora tenda ad un fine più importante che non è quello di una spontanea deposizione: *ivi*, pag. 120.

— — Comunicazione degli atti d'inquisizione all'autorità dello stato cui appartiene l'individuo sottoposto a procedura per grave delitto: *ivi*.

— — Nei casi qualificati per la consegna non è necessario che il delinquente sia confesso o convinto, bastando che lo stato il quale chiede la consegna provi che per parte di un'autorità competente sia stata nelle forme e prescrizione di legge decretata l'inquisizione contro il reclamato individuo in causa di un grave delitto, e che

CONFEDERAZIONE elvetica.
vengano comunicate le prove o i gravi indizj ai quali è appoggiato un tale decreto: 1828, vol. II, part. 1, pag. 121.
— — La consegna è chiesta in via diplomatica, ma l'arresto avrà luogo anche sopra invito dell'autorità inquirente o dell'autorità locale. — Discipline per la condotta e per la consegna. — Modo di trattamento anche in caso di malattia dell'arrestato e del compenso delle spese: *ivi.*
CONFESSIONE stragiudiziale. Le dichiarazioni delle parti nello sperimento di conciliazione non possono recare pregiudizio, nè farsi valere come confessione stragiudiziale: 1824, vol. I, part. 1, pag. 32.
CONFISCA (pena della) per l'emigrazione conservata col trattato pel libero trasporto delle sostanze tra gli stati austriaci e della Toscana. V. *Toscana.*
— — per la fabbricazione e vendita d'improntì delle monete. V. *Monete.*
CONFISCA per l'emigrazione. Mitigazione della confisca per atto di grazia sovrana. V. *Emigrazione.*
— Corrispondenza della metà della legittima ai figli ed ulteriori discendenti del condannato sull'ammontare netto di tutto il complesso dell'eredità. V. *Emigrazione.*
CONGEDI. Le petizioni per permessi di assenza a favore dei militari e per congedi fuori del periodo della leva debbono esclusivamente presentarsi al commissario del distretto cui appartiene il militare: 1826, vol. II, part. 2, pag. 96.
— Disposizioni riguardanti i congedi da rilasciarsi ai militari che hanno compita la loro capitolazione e che non desiderano di continuare nel servizio: 1828, vol. II, part. 2, pag. 197.
— I corpi avranno cura di reingaggiare i sottufficiali che possono essere utili al servizio: *ivi.*

CONGEGNO di compressione. V. *Traforatore.*

CONGREGAZIONE religiosa dei Mechitaristi. V. *Privil. patenti.*

CONGREGAZIONI religiose. V. *Mechitaristi.*

— municipali (incarico alle) di effettuare le inscrizioni ipotecarie dei loro crediti a carico degli amministratori contabili nominati prima o pendente l'osservanza del codice italiano. V. *Inscrizione. Ipoteche. Corrispondenza d'ufficio. Impiegati.*

— provinciali. Tanto nei casi di mancanza di numero legale nei consigli e convocati comunali, quanto di rifiuto all'ammissione di qualche spesa è richiamata l'attenzione delle imperiali regie delegazioni provinciali all'oggetto che le congregazioni provinciali debbano limitare il loro intervento a supplire per le spese meramente necessarie ed urgenti, disponendo che per le altre sia di nuovo sentito il consiglio od il convocato in adunanza completa: 1826, vol. II, part. 2, pag. 225.

CONIGLI. Abolito il divieto dell'importazione del pelo di conigli. V. *Dazj.*

CONRADI Giuseppe e Caspar Gio. Giacomo. V. *Privil. pat.*

CONSANGUINITA' del pretore col litigante. V. *Preture.*

CONSIGLI comunali. Quali sudditi sardi possidenti nel regno lombardo-veneto possono far parte dei consigli comunali. V. *Sardi.*

— — Quali e quando possono far parte della deputazione. V. *Sardi.*

— e convocati comunali. V. *Congregazioni provinciali.*

CONSOLI. Nomina del sig. Federico di Hauerschild a console generale austriaco alle isole Jonie: 1827, vol. I, part. 2, pag. 33.

— È riconosciuto il sig. De Froment de Champalagarde qual console di Francia in Milano: *ivi*, pag. 95.

— Destinazione del negoziante Sebastiano Cramer a console generale austriaco in Pietroburgo: 1827, vol. II, part. 2, pag. 212.

CONSOLI. Nomina del consigliere Lotario de Berck in console austriaco in Lipsia: 1828, vol. II, part. 2, pag. 165.

— — del concepista aulico Antonio Laurini in console generale austriaco in Sicilia: 1828, vol. II, part. 2, pag. 185.

— — del barone De Oechsner in console generale austriaco in Varsavia: *ivi*, pag. 243.

— — del consigliere Lorenz in Cracovia: *ivi*.

— È riconosciuto il signor Camillo Ramperti qual console del governo dei Paesi Bassi in Milano. V. *Ramperti Camillo*.

CONSORTI in lite. V. *Tasse*.

CONSORZJ comunali. V. *Comuni*.

— d'acque. La vendita all'asta dei fondi facenti parte del comprensorio per tasse consorziali non può essere impedita, nè assoggettata ad ipoteche o vincoli anteriori cui fossero essi fondi soggetti: 1826, vol. I, part. 2, pag. 41.

— — Le tasse consorziali si riscuotono a termini del regolamento 20 maggio 1806 dai rispettivi cassieri ed esattori cogli stessi privilegi dell'esazione delle imposte dirette: *ivi*.

— — — Nei casi ove a senso del § 61 della sovrana patente 18 aprile 1816 l'esattore del consorzio dovesse colpire anche i fondi del debitore posti fuori del comprensorio, saranno rispettati i vincoli ipotecarj esistenti sui medesimi: *ivi*.

CONSULENTE. Pretore che abbia prestata assistenza al litigante in qualità di consulente. V. *Preture*.

CONSUNTIVI conti dei comuni. V. *Comuni*.

CONTABILI (sono estese ai) verso i comuni le disposizioni della notificazione 18 settembre 1819 riguardanti l'erario e le casse dello stato. V. *Comuni*.

CONTABILITA'. V. *Direzione*.

CONTAGIOSE malattie. V. *Malattie.*
— Obbligo dei medici di parteciparle all'autorità politica locale. V. *Medici.*
— in cura di medici militari. V. *Medici.*
CONTARINI Conte Alvise nominato grande scudiere del regno lombardo-veneto: 1824, vol. II, part. 2, pag. 361.
CONTESTAZIONE di contravvenzione in genere di privative. V. *Contravvenzione.*
CONTI Pietro. V. *Privilegio patenti.*
CONTI legalizzati estratti dai libri dei negozianti o professionisti come siano qualificati per ottenere la prenotazione. V. *Prenotazione.*
— (resa di) in liquidazione giudiziale. V. *Conciliazione.*
— Obbligo ingiunto nel 1825 ai subeconomi di rassegnare fra sei mesi i conti non resi negli anni addietro. V. *Subeconomi.*
— Obbligo prescritto ai subeconomi di rassegnare i conti correnti, cominciando dalle amministrazioni del 1824 in avanti entro tutto marzo d'ogni anno. V. *Subeconomi.*
— Prescrizioni relative. V. *Subeconomi.*
— del monte lombardo-veneto. V. *Monte.*
— di anticipazioni fatte dai comuni per spese di viaggio ad individui adoperati in loro servigio. V. *Comuni.*
— dei comuni. V. *Comuni.*
— delle chiese. V. *Fabbricerie. Subeconomi.*
— pupillari. V. *Ragionieri.*
— delle spese di viaggio degl'impiegati. V. *Impiegati.*
CONTINGENTE. Volontarj che si accettano in isconto del contingente dei comuni. V. *Volontarj. Comuni.*
— Nuova modificazione nel riparto del contingente da supplirsi da ognuna delle provincie dell'impero pel reclutamento dei reggimenti e corpi militari dell'armata: 1824, vol. I, part. 2, pag. 15.

CONTINGENTE.

— — Il regno lombardo-veneto deve somministrare, oltre al reintegro dei reggimenti al medesimo assegnati, anche quello che occorre pel completamento dei battaglioni 11.° e 12.° dei cacciatori: 1824, vol. I, part. 2, pag. 15.

— — — Ove le provincie italiane non fossero in grado di fornire il numero dei requisiti pei battaglioni dei cacciatori della misura prescritta di cinque piedi di Vienna, si possono anche accettare coscritti alti piedi 4, pollici 11 ed anche 10, i quali siano altronde qualificati a servire da cacciatori ed atti alle fatiche militari: *ivi*, pag. 16.

— — — È raccomandato al comando generale di prescegliere, pel completamento dei cacciatori, coscritti del montuoso territorio bresciano, come supposti più qualificati per tale servigio: *ivi*.

— — L'individuo in età di venti anni compiuti e qualificato pel servizio dell'armi può anche essere accettato quale volontario a sconto della leva in attività al momento che si presenti come tale: *ivi*, pag. 18.

— — — Se l'individuo si presenta fuori di tal epoca, può essere ammesso a sconto del contingente della prossima leva: *ivi*, pag. 19.

— — Sono abbonati ai comuni a scarico del loro contingente gl' individui soggetti al servizio militare che sortendo da un istituto di educazione militare entrano in servizio dell'armata: 1827, vol. I, part. 2, pag. 63.

— dell'anno 1823. V. *Leva*.

— degli anni 1824, 1825, 1826, 1827 e 1828. V. *Leva*.

CONTRABBANDIERI. Richiamata la notificazione 24 maggio 1820, nella quale è disposto che la forz'armata di finanza ha il diritto di uccidere sul fatto i contrabbandieri i quali si attentassero di assalirla e di opporsi con violenza al loro arresto: 1827, vol. II, part. 2, pag. 75. V. anche *Guardie comunali*.

CONTRABBANDO in oggetti di privative. V. *Contravvenzioni.*
— Provvedimenti rispetto al pagamento delle tasse giudiziarie nelle cause di contrabbando. V. *Tasse.*
CONTRATTI. In caso di nuova licitazione in oggetti di servizio erariale per mancanza del deliberatario ad adempiere agli obblighi assunti dovendosi procedere ad una nuova licitazione per suo conto e pericolo, non si pone all' incanto l' oggetto primitivo, ma precisamente il contratto del difettoso contraente: 1826, vol. II, part. 2, pag. 230.
— Misura delle cauzioni nei contratti erariali. V. *Cauzioni.*
— in oggetti municipali portanti cauzione ipotecaria. V. *Ipoteche.*
CONTRAVVENTORI. V. *Contravvenzioni.*
CONTRAVVENZIONI. Nel contestare una contravvenzione particolarmente in oggetti di privativa in una casa, dalla quale all' atto della perquisizione il padrone fosse assente da molto tempo e s' ignorasse la sua dimora, si deve procedere contro il capo della famiglia o di chi lo rappresenta di fatto in di lui assenza: 1825, vol. I, part. 2, pag. 112.
— — Nel caso in cui il luogo ove sono scoperti gli oggetti di contrabbando fosse aperto alla pubblica concorrenza, non si può procedere contro il padrone di essa, ma si deve rilasciare la bolletta contro l' ignoto fuggitivo, a meno che emerga esservisi introdotti di suo ordine e scienza: *ivi.*
— ai regolamenti annonarj. I contravventori impotenti al pagamento delle multe loro imposte subiscono la pena sussidiaria dell' arresto: 1827, vol. II, part. 2, pag. 202.
— (le) all' articolo 27 del decreto 29 gennajo 1811 rispetto ai pesi e misure devono denunciarsi alla magistratura competente in ragione del titolo di cui taluno apparisse colpevole per la procedura a norma del § 178

CONTRAVVENZIONI.
lettere c e d, e del § 181 del codice dei delitti, parte prima: 1826, vol. I, part. 2, pag. 65.
— — Incarico alle intendenze di diramare le istruzioni alla forza armata di finanza ed ai contabili incaricati dello stacco delle bollette d'invenzione che in quelle di contravvenzione al detto articolo 27 del decreto 29 gennajo 1181 abbiano a rimarcare se concorrono gli estremi letteralmente prescritti in esso articolo, cioè di chi altera in qualunque modo i pesi e le misure o fa uso con frode dei pesi e delle misure alterate: *ivi*, pag. 66.
V. inoltre *Pesi. Misure.*
— ai regolamenti sui pesi e sulle misure. Subiscono la pena sussidiaria del carcere i contravventori a questi regolamenti che risultassero incapaci al pagamento delle multe incorse: 1828, vol. II, part. 1, pag. 93.
— — L'applicazione della pena del carcere ha luogo colle stesse modalità prescritte per le contravvenzioni boschive e stradali: 1827, vol. I, part. 2, pag. 77.
— — Restano ferme le disposizioni di legge riferibili alle alterazioni dei pesi e delle misure: *ivi.*
V. anche *Speziali.*
CONTRIBUZIONI. V. *Imposizioni. Tasse.*
CONTUMACE (parte) allo sperimento di conciliazione. V. *Conciliazione.*
CONVENTI. Quanto alla facoltà ed alla permissione di stare in giudizio. V. *Fiscale.*
— Morte di persone in un convento: apposizione di suggelli ed altri atti ereditarj. V. *Chiostri.*
CONVENZIONE. Rettificazione degli articoli 12 e 14 della convenzione stipulata con Sua Santità per la consegna dei disertori col cartello 21 gennajo 1823: 1824, vol. I, part. 1, pag. 60 e seguenti.
— colla corte suddetta 28 gennajo 1823. V. *Coscrizione.*

CONVENZIONE tra le corti d'Austria e di Sardegna sull'albinaggio e sull'emigrazione. V. *Albinaggio. Emigrazione.*
CONVENZIONI in seguito allo sperimento di conciliazione. V. *Conciliazione.*
— Approvazione di quelle fatte nello sperimento di conciliazione da tutore, da curatore e da amministratore di beni dello stato o comunitativi. V. *Conciliazione.*
— I termini per l'esecuzione delle convenzioni giudiziali sono continui, non utili. V. *Termini.*
— o contratti in oggetti municipali. V. *Cauzioni. Ipoteche.*
CONVITTO. Continuazione del posto gratuito in un convitto a favore degli scolari che compiuto il biennio degli studj filosofici d'obbligo intendono frequentare le lezioni di una delle scuole libere. V. *Studj.*
— Allievi di convitto in riguardo agli studj liberi. V. *Licei.*
CONVOCAZIONI o convocati comunali. V. *Estimati. Procure.*
COPIALETTERE dei negozianti ed operai. V. *Bollo della carta.*
COPIE. Tasse di scritturazione. V. *Tasse.*
— notarili di disposizioni testamentarie. V. *Testamentarie disposizioni.*
CORALLO. Dazio delle polveri di corallo. V. *Dazj.*
CORBELLA Pietro. V. *Privilegio patenti.*
CORDA Adalberto Daniele. V. *Privilegio patenti.*
CORDE formate di erbe allignanti nelle paludi, e lavori di corderie di *bast* (buccia). Dazio d'importazione e d'uscita. V. *Dazj.*
CORONA di ferro. Cavalieri dell'ordine della corona di ferro domiciliati o che si recano all'estero. V. *Cavalieri.*
— Sono messi in corso di pagamento cominciando dall'epoca accennata nella notificazione 2 dicembrre 1823 (1.°, maggio di quell'anno) gli assegni inerenti alle rispettive decorazioni anche a favore dei membri appartenenti alle categorie designate in detta notificazione che provassero non essere stati per l'addietro in effettiva

percezione degli assegni per non aver potuto inscriversi sul già monte Napoleone sotto il governo italiano: 1825, vol. I, part. 2, pag. 6.

Corpo degl' ingegneri d'acque e strade. Competenze dei medesimi. V. *Ingegneri.*

— germanico. Famiglie mediatizzate del disciolto corpo germanico. Rango e titolo attribuito ai principi di esse. V. *Principi.*

Corpi morali. Di quali non appartenga all' ufficio fiscale la rappresentanza in giudizio. V. *Fiscale.*

— quanto alla facoltà ed alla permissione di stare in giudizio. V. *Fiscale.*

Corporazioni religiose. Quelle che trovansi autorizzate ad acquistare immediatamente od in loro nome per atti *inter vivos et mortis causa* non possono perciò pretendere giammai alla legittima ovvero ad una successione *ab intestato* dai rispettivi parenti in nome dei loro professi, nè possono acquistare ciò che viene lasciato ai singoli professi dell' ordine: 1828, vol. I, part. 1, pag. 42.

— V. *Conventi. Chiostri. Gesuiti. Fatebenefratelli.*

— ecclesiastiche, quanto alla facoltà ed alla permissione di stare in giudizio. V. *Fiscale.*

Corrispondenza d' ufficio. Forme della corrispondenza delle preture colle altre autorità giudiziarie, amministrative e militari. V. *Esibiti.*

— dell' imperiale regio governo col comando superiore di marina. V. *Venezia.*

— Per gli affari di somministrazione e di passaggio di truppe il governo di Venezia corrisponde col comando generale per mezzo di procuratore nominato nella persona del barone di Lederer imperiale regio delegato in Verona: 1826, vol. II, part. 2, pag. 201.

— — Riguardo alle provincie lombarde, stante l' impossibilità di stabilire in Verona un procuratore pel governo

lombardo, è stato prescritto al comando militare in Milano come esso debba trattare a nome del comando generale e direttamente col governo lombardo circa gli affari di somministrazioni e di passaggio di truppe, coll'avvertenza di rivolgersi nei casi dubbj al comando generale: 1826, vol. II, part. 2, pag. 201.

Corrispondenza (la) delle delegazioni provinciali coi subeconomi si trasmette e viene regolarmente assicurata per mezzo dei commissarj distrettuali. V. *Subeconomi.*

— quanto alla franchigia postale. V. *Posta. Carteggio.*

— Le specifiche da comunicarsi alle autorità ungheresi sugli Ungheresi dimoranti nel circondario governiale, come pure la descrizione delle persone fuggiasche o mancanti, e le patenti di passo libero devono stendersi in lingua latina: 1826, vol. I, part. 2, pag. 89.

Corpus Domini (processione del). Le autorità pubbliche invitate alla funzione del *Corpus Domini* in un comune dove non vi ha altro clero precedente il Santissimo fuori del parrocchiale prendono luogo avanti il clero medesimo: 1827, vol. II, part. 2, pag. 229.

Corse con legni celeri o velociferi. V. *Velociferi.*

Cortivo Martino. V. *Privilegio patenti.*

Coscritti. Verificandosi prima della consegna dei requisiti al militare la cessazione dei titoli pei quali un coscritto era collocato in quinta classe, deve trasferirsi in lista quarta: 1824, vol. I, part. 2, pag. 24.

— Sino all'epoca della sua consegna al militare resta libero al coscritto di far valere i titoli favorevoli non dipendenti dalla sua propria volontà, verificatisi nel corso della leva: *ivi.*

— — La massima che si desume dai due precedenti articoli deve applicarsi anche al caso che prima della presentazione del contingente del proprio comune cessino le circostanze per le quali i coscritti figuravano tra i privilegiati: *ivi*, pag. 23.

Coscritti.

— Il termine di cinque giorni a presentare un supplente, stabilito come nella circolare 20 maggio 1822, deve pei coscritti destinati a marciare in luogo di altri anteriori in rango ammalati od assenti contarsi non dal dì in cui sono conosciuti idonei, ma da quello in cui viene definitivamente deciso dover essi entrare al servizio militare: 1824, vol. I, part. 2, pag. 221.

— Esame dell' idoneità fisica de' requisiti ed accettazione attribuito ad una nuova commissione mista politico-militare. V. *Coscrizione*.

— del regno lombardo-veneto, ma refrattarj, rifugiatisi nello stato pontificio. V. *Coscrizione*.

— della quinta classe del regno lombardo-veneto nel caso di diserzione, oltre il castigo stabilito dalle leggi per la prima, sono obbligati al servizio militare durante una mezza capitolazione legale, cominciando dal giorno della loro permuta verso individui non esenti consegnati al militare: 1824, vol. II, part. 2, pag. 368.

— — Nel caso di reiterata diserzione, a guisa di altri soldati disertati, sono tenuti al servizio militare vita durante e sino alla loro inabilità: *ivi*, pag. 368 e 382.

— — Avverandosi per la consecutiva consegna al militare di un coscritto non esente la permuta di un esente temporario disertato, l' autorità politica deve far noto al competente comando militare pel deposito delle reclute il nome del disertato ed il nome del coscritto immediato della quarta classe che gli dovrà seguire in permuta, affinchè l' uno venga regolarmente licenziato, e sottentri l' altro in servizio nel giorno stesso: *ivi*.

— Il coscritto minore dichiarato maggiore per decreto del giudice può cangiare domicilio e scegliere la sua dimora nel luogo che gli offre più sicuri mezzi per la sua sussistenza: 1825, vol. I, part. 2, pag. 51.

Coscritti.

— — Lo stesso avviene anche allorchè un minore ottiene il diritto di esercitare mercatura o mestiere: 1825, vol. I, part. 2, pag. 51.

— — — Ma per gli effetti della coscrizione militare il coscritto sino all'età di 24 anni compiuti deve considerarsi come appartenente al comune al quale era addetto avanti essere stato dichiarato maggiore: *ivi*, pag. 52.

— Accadendo nei casi determinati dall'articolo 2.° del decreto circolare 10 aprile 1824 il rinvio di coscritti marciati in luogo di refrattarj, questi sono tenuti di risarcire coi beni proprj all'erario militare la caparra (*Standgeld*) data a quelli, ed analogamente al § 54 della sovrana patente 17 settembre 1820 le spese di vestiario e di trasporto: 1826, vol. I, part. 2, pag. 83.

— — Qualora il refrattario sia impotente a soddisfare le dette spese, la caparra ossia danaro d'ingaggio è portato a carico dell'erario militare; e l'erario civile dovrà risarcirlo soltanto delle spese di vestiario e di trasporto: *ivi*, pag. 84.

— Un coscritto il di cui fratello unico fosse condannato al carcere deve considerarsi, durante il tempo della pena, col diritto di posticipazione qualora venisse riconosciuto l'unico, necessario e capace sostegno dei genitori: 1826, vol. II, part. 2, pag. 234.

— — Tale diritto deve però cessare tosto che il fratello ha subito la pena: *ivi*.

— Come deve trattarsi un coscritto consegnato al militare in sostituzione di un assente con permesso o di un ammalato regolarmente riconosciuto, qualora esso entro il periodo di due mesi fissato per la consegna del supplito si rendesse reo di diserzione: 1827, vol. I, part. 2, p. 34.

— — Subisce la pena di ulteriore servizio per quattro o per otto anni secondo i casi: *ivi*.

Coscritti.

— S' indennizza l'erario nel modo di pratica pei disertori dell' importo degli effetti di montura: 1827, vol. I, part. 2, pag. 34.

— Il termine di quattro mesi pel rinvio dei coscritti requisiti in luogo dei refrattarj e degl' illegalmente assenti è stabilito anche per quei coscritti che furono arrolati in vece dei legalmente assenti o degli ammalati legalmente riconosciuti: *ivi*, pag. 97.

— Modo di far pervenire ai militari le somme per essi disposte dai rispettivi suppliti o parenti: 1827, vol. II, part. 2, pag. 172.

V. anche *Militari*.

— Anche in mancanza di coscritti nelle liste III e IV di tutte le cinque classi in un comune è vietato di por mano ai coscritti della lista V: *ivi*, pag. 171.

— Disposizioni risguardanti il termine entro il quale dovrà effettuarsi la consegna dei coscritti requisiti in luogo dei refrattarj e degl' illegalmente assenti: *ivi*, pag. 225.

— La disposizione per la consegna e pel rinvio dei coscritti posteriori in rango requisiti in vece dei refrattarj e degl' illegalmente assenti viene estesa anche a quei sostituiti che vengono richiesti in vece dei legalmente assenti: 1828, vol. I, part. 2, pag. 6.

— Condizioni che si richiedono per insinuare le dimande di licenziamento verso offerta, cioè mediante il rimpiazzo con altro uomo e lo sborso dello stabilito prezzo della montura, di coscritti già definitivamente accettati: *ivi*, pag. 14.

— Nei casi di supplenza pattuita o convenuta si dovrà computare al supplito che entra al servizio militare tutto quel tempo in cui il supplente ha già servito in sua vece: 1828, vol. II, part. 2, pag. 203.

— V. *Coscrizione*.

Coscrizione. Contingente. V. *Contingente.*
— Non possono mai accettarsi nella qualità di supplenti individui congedati da uno dei così detti battaglioni di guarnigione o da un reggimento di linea come inabili al servizio attivo: 1824, vol. I, part. 2, pag. 17.
— Rispetto ai coscritti privilegiati. V. *Coscritti.*
— Commissione provvisoria per l'esame, giudizio d' idoneità ed accettazione dei requisiti: *ivi*, pag. 243.
— — Delle due commissioni provinciali di leva e militare di accettazione, di cui nei §§ 40 e 49 della patente 17 settembre 1820, si forma una sola colla denominazione di *mista politico-militare* per l'accettazione dei requisiti; art. 1: *ivi*, pag. 244.
— — È composta per parte civile del delegato provinciale o di lui rappresentante, di un deputato della congregazione provinciale, di un medico e di un chirurgo da nominarsi dall' imperiale regio delegato; e per parte militare di un ufficiale superiore dell' armata, di un impiegato del commissariato di guerra, di un medico militare da nominarsi dal comando militare generale: *ivi.*
— — — La pratica prescritta del cambiamento giornaliero dei medici civili deve possibilmente adottarsi anche pei medici militari: *ivi.*
— — La commissione si congrega nel locale di residenza della delegazione provinciale: *ivi.*
— — — È esclusivamente ed unicamente incaricata di conoscere e decidere sull' idoneità fisica dei requisiti; art. 2: *ivi.*
— — — L' imperiale regio delegato, esaurite le ispezioni di sua competenza, fa presentare alla commissione mista tutti i requisiti che hanno fondate eccezioni alla loro chiamata in servizio, oppure dipendenti da titoli di fisica indisposizione; art. 3: *ivi*, pag. 245.

COSCRIZIONE.

— — — È in facoltà dell' imperiale regio delegato di far chiamare e presentare alla commissione mista per essere sottoposti ad esame sull' idoneità fisica i coscritti già ritenuti inabili dalle commissioni distrettuali, malgrado la seguita rettificazione ed approvazione delle liste; art. 4: 1824, vol. I, part. 2, pag. 245.

— — — In ogni caso la commissione mista non può rifiutarsi dall' esame e dal giudicare sull' idoneità fisica di chiunque sia presentato dalla delegazione provinciale; art. 5: *ivi.*

— — La commissione deve emettere il suo giudizio strettamente all'appoggio del quadro delle imperfezioni fisiche esimenti dal militare servizio annesso alla sovrana patente 17 settembre 1820; art. 6: *ivi.*

— — — Il giudizio di ciascuna sezione civile e militare risultante dalla pluralità dei voti di ognuna costituisce un voto unico civile ed unico militare; art. 7: *ivi*, pag. 246.

— — — — In caso di disparità di voto civile e militare, o d' uguaglianza dei voti della sezione civile, il giudizio definitivo si devolve alla commissione superiore politico-militare, di cui nel § 51 della patente del 1820: *ivi.*

— — I requisiti, di cui sia concordemente riconosciuto l' idoneità fisica, vengono immediatamente accettati; art. 8: *ivi.*

— — Anche l' idoneità fisica dei supplenti si riconosce dalla commissione mista e colle stesse norme stabilite pei requisiti; art. 9: *ivi.*

— Disposizioni temporarie; articoli 10 e 11: *ivi*, pag. 247.

— I sudditi del regno lombardo-veneto già destinati pel servizio militare ad epoca anteriore alla sovrana patente 17 settembre 1820 sottrattisi colla fuga nello stato pontificio, i quali dopo la convenzione tra le corti d' Austria e pontificia fanno ritorno in patria o già

COSCRIZIONE.

ripatriati sono obbligati al servizio militare soltanto per quattro anni: 1824, vol. II, part. 2, pag. 327.

— A spiegazione della parola detenuto usata nel § 14 della patente di coscrizione è determinato che non possono essere arrolati individui rei di delitti i quali rendono indegni di servire nell'armata: 1826, vol. II, part. 1, pag. 52.

— Gl' individui detenuti per una colpa, la quale non li renda immeritevoli di servire nelle truppe, se trovansi ancora sotto processo, non deve prima della loro dimissione o condanna venir requisito alcun altro coscritto in loro vece: *ivi.*

— — Qualora l'arrestato venga dimesso dal carcere, deve essere immediatamente consegnato al militare: *ivi,* pag. 53.

— — Nel caso di condanna quantunque per durata maggiore di sei mesi non ha luogo in tempo di pace veruna sostituzione di altro coscritto, dovendo il condannato entrare al servizio tosto espiata la pena: *ivi.*

— — — In tempo di guerra o di preparativi di guerra, appena scaduti i sei mesi, deve il coscritto immediatamente posteriore in rango marciare in vece del detenuto e continuare il servizio quand'anche il detenuto scontata la pena entri nelle truppe; colla riserva però di compensare questo detenuto al suo comune nel contingente della leva successiva: *ivi.*

— A schiarimento del § 3 dell' aulico decreto 21 marzo 1824, di cui in circolare governativa del 10 aprile stesso anno, viene dichiarato che le parole *leva ventura* ivi usate devono intendersi di quella leva che viene eseguita nel prossimo susseguente anno militare; cioè i refrattarj e forzati che vengono consegnati d'ufficio ed accettati dal militare nel periodo dal 1.° novembre sino al 31 ottobre successivo di un anno militare non sono

COSCRIZIONE.
da abbonarsi nella leva di quell'anno, ma in quella dell'anno susseguente, e così di leva in leva: 1826, vol. II, part. 2, pag. 252.
— Come sono riguardati e trattati i professi, i novizj ed i laici dell'ordine dei cappuccini ristabilito nelle provincie venete relativamente alla coscrizione militare: 1827, vol. I, part. 1, pag. 1.
V. anche *Cappuccini*.
— — Il coscritto che in ordine numerico segue il novizio regolare o lo studente di teologia dispensato verrà requisito e consegnato al militare con prenotazione della circostanza in forza della quale succede al numero precedente: *ivi*.
— Sono abbonati ai comuni a scarico del loro contingente gl' individui soggetti al servizio militare che, sortendo da un istituto di educazione militare, entrano in servizio dell'armata: 1827, vol. I, part. 2, pag. 63.
— — Similmente tutti quegl' individui addetti alla coscrizione che volontariamente prendono servizio nei reggimenti od in altri corpi per l'intero corso della capitolazione ed anche in qualità di fornajo, mugnajo o foriere: *ivi*.
— È limitato ai chierici studenti di teologia il beneficio dell'esenzione dalla coscrizione militare: 1828, vol. II, part. 2, pag. 161.
— V. *Militari. Detenuti. Delinquenti. Leva militare.*
COTONE. Limitazione del divieto d'importazione del filato di cotone. V. *Importazione.*
CRACOVIA. V. *Albinaggio. Consoli.*
CRAMER Sebastiano nominato console generale austriaco in Pietroburgo: 1827, vol. II, part. 2, pag. 212.
CREDITI dei comuni per alloggi forniti agli uffiziali di guarnigione prima dell'attivazione del sistema stabile relativo agli alloggi militari. V. *Alloggi.*

CREDITI verso lo stato. V. *Debito pubblico.*

CREDITO ipotecario. Prenotazione sopra un credito ipotecario, V. *Prenotazione.*

— (carte di) provenienti da lotteria. Percezione degl'interessi. V. *Obbligazioni.*

CREDITORE. Pretore debitore o creditore verso una delle parti litiganti o verso l'avvocato di esse. V. *Preture.*

CREDITORI verso lo stato. V. *Debito pubblico. Pensioni.*

— dei comuni. V. *Comuni.*

CRELL Antonio. V. *Stauffer Antonio.*

CRIMINALE giudizio. Colle disposizioni riguardanti i depositi caduchi ossia giacenti da 32 anni non è portata alterazione ai diritti competenti al giudizio criminale sulle cose pervenute in suo potere durante l'inquisizione a senso del § 519 del codice penale, parte prima. V. *Depositi.*

CRISTIANESIMO. V. *Nome di famiglia.*

CRISTOFORIS (de) Luigi. V. *Privilegio patenti.*

CRIVELLI Antonio. V. *Privilegio patenti.*

CROTTI Michele. V. *Privilegio patenti.*

CULTO. Rendite perpetue per causa di culto e d'impiego non ripetibile a carico della cassa d'ammortizzazione dell'antico monte Napoleone. V. *Debito pubblico.*

— (amministrazione di). V. *Amministrazioni. Stabilimenti. Capitali.*

CURATORE. V. *Conciliazione.*

— (il) di un concorso dei creditori non può trattare, nè deliberare sull'insinuata azione vendicatoria senza aver sentita la delegazione dei creditori. V. *Azione.*

CURCH Eduardo. V. *Privilegio patenti.*

CURSORI. V. *Spedizione. Intimazione. Conciliazione.*

— comunali. V. *Intimazione. Conciliazione.*

— Per lo meno uno dei cursori deve trovarsi in ufficio ogni giorno di udienza delle preture. V. *Udienze.*

CURSORI. La competenza esposta per essi al n.° 10 della tariffa (V. *Tariffa*) deve applicarsi anche in oggetti di giurisdizione civile e di volontaria giurisdizione in ciò che riguarda le competenze di viaggio e diete: 1824, vol. I, part. 2, pag. 220.

— — Negli oggetti penali è dovuta ad essi la competenza soltanto nel caso che accompagnino qualche impiegato giudiziario in viaggio: *ivi.*

— Non è loro dovuta competenza di viaggio, nè dieta se la distanza non eccede un miglio italiano computata dall' estrema parte dell' abitato della residenza: *ivi.*

CUSTODIA e mantenimento (spese di) di semoventi di provenienza furtiva od assicurati per titoli d' inquisizione presso le istanze politiche. V. *Procedura.*

CZEIKE Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*

CZERMACK Matteo e Merkle Francesco. V. *Privilegio patenti.*

CZERNAY Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*

— Giovanni. V. *Privilegio patenti.*

DA

DAHM Giacomo Matteo. V. *Privilegio patenti.*

DANNEGGIAMENTO. Risoluzione sovrana con cui è dichiarato dovere star ferma la prescrizione contenuta nel § 74 della parte prima del codice penale riguardante la punizione del malizioso danneggiamento delle proprietà: 1826, vol. I, part. 2, pag. 42.

— — Sono risponsabili le istanze giudiziarie dell' esatto adempimento della risoluzione suddetta: *ivi.*

DANNI recati all' erario. Disposizioni onde prevenire la prescrizione del risarcimento. V. *Imposte.*

— maliziosamente arrecati alla proprietà. V. *Danneggiamento.*

DANZL Giovanni Luigi e Giuseppe Giorgio. V. *Privilegio patenti.*

DAVIS Guglielmo. V. *Privilegio patenti.*

— Enrico Savill. V. *Privilegio patenti.*

DAZIARJ posti. Contegno che deve tenere il personale d' ispezione ai posti daziarj verso i viaggiatori e particolari. V. *Ispezione.*

DAZJ. Il diritto di dazio della legna e del carbone è modificato per l' entrata a cent. 6, mill. 3, per l' uscita a cent. 30: 1824, vol. I, part. 1, pag. 12.

— Il dazio per l' introduzione del cacao e mondiglie del cacao e del caffè è stabilito in lire 107. 14. 3 per ogni quintale netto, abolita in tal parte la tariffa 1.° novembre 1823: 1824, vol. II, part. 1, pag. 75.

— — d' uscita del tabacco d' Ungheria. V. *Tabacco.*

DAZJ.

— — — delle merci estere introdotte con carta di passo. V. *Merci.*

— È posta in attività la tariffa per tutta l'estensione della monarchia verso l'estero dei dazj per l'importazione ed uscita delle granaglie, dei legumi, bestiami ed altri ivi espressi accessorj prodotti: 1824, vol. II, part. 1, pag. 104.

— — Continuano a sussistere i dazj d'introduzione ed uscita di detti articoli anteriormente prescritti rispetto all'Ungheria ed alla Transilvania, designati per chiarezza in apposita colonna di detta tariffa: *ivi.*

— La tariffa dei dazj d'introduzione e d'uscita delle granaglie, dei legumi e bestiami è posta in attività col 1.° ottobre 1824: *ivi*, pag. 106.

— È attivata la tariffa dei dazj d'entrata e d'uscita di diversi articoli di mercerie: *ivi*, pag. 108.

— — La stessa tariffa: *ivi*, pag. 109.

— È posta in attività la nuova tariffa dei dazj d'introduzione e d'uscita dei legnami: *ivi*, pag. 111.

— — Pel legname d'alberi e costruzione navale è conservato in vigore fino a nuovo ordine il dazio in corso: *ivi.*

— Nuova tariffa dei dazj del legname: *ivi.*

— Esenzione dal pagamento di dazio per l'esportazione delle merci poste fuori di commercio. V. *Merci.*

— Dazio d'introduzione da restituirsi per le merci poste fuori di commercio ed esportate all'estero. V. *Merci.*

— Per la qualità di tela non imbiancata di color grigio argenteo apparecchiato, esistente sempre in commercio non imbiancata ed adoperata in questa qualità si deve esigere un dazio d'esportazione di cent. 2 e mill. 2 per ogni libbra metrica: 1824, vol. I, part. 2, pag. 48.

— di transito dei tabacchi esteri. V. *Tabacco.*

DAZJ.

— — Non si paga dazio di transito dei tabacchi ungheresi pel regno lombardo-veneto. V. *Tabacco*.

— Il dazio d'importazione, esportazione e transito del filato tinto di lana dev'essere lo stesso che quello applicato al filato bianco di lana: 1824, vol. I, part. 2, p. 52.

— Le scopature d'orefice, quando racchiudono, senza altre parti eterogenee, sole particelle d'oro e d'argento, sono da trattarsi come i rottami d'oro e d'argento usato: *ivi*, pag. 64.

— — Se sono frammiste di materie eterogenee pagano il dazio d'importazione di cent. 26, mill. 8 per ogni libbra met.: *ivi*.

— — È vietata l'esportazione delle scopature d'orefice: *ivi*.

— — È richiamata l'attenzione degli uffici doganali a vegliare che sotto specie di scopature d'orefice non sia favorita la clandestina importazione di un altro genere: *ivi*, pag. 65.

— — Riduzione del dazio d'uscita delle medesime all'estero ed alle provincie del regno d'Ungheria: 1825, vol. I, part. 2, pag. 5.

— Il dazio della foglia di gelso è fissato in lire 2 per ogni quintale lordo nell'entrata, e lire 2. 71 per l'uscita: *ivi*, pag. 29.

— Tassa d'arti e commercio da attribuirsi agli appaltatori dei dazj di consumo. V. *Tasse*.

— Rettificazione dell'errore incorso nella tariffa 26 settembre 1824 rispetto al dazio da esigersi per la condotta all'estero delle pecore colla lana ossia non tosate, dichiarandovisi che oltre al dazio d'esportazione si devono esigere cent. 15 per ogni pecora non tosata: *ivi*, pag. 20.

— È abolito il divieto d'importazione delle pelli di lepre comuni crude, del pelo di lepre e di coniglio, del lino

DAZJ.

e della canapa greggia non pettinata, e sono stabiliti pei primi articoli e per alcune merci fabbricate cogli ultimi dei nuovi diritti daziarj, e la diminuzione del dazio per le ossa d'animali: 1825, vol. II, part. 1, pag. 83.

— — Tariffa relativa: *ivi*, pag. 85.

— — — Le prescrizioni daziarie che riflettono i suddetti articoli (pelli di lepre, ecc.) non sono applicabili al reciproco commercio dell'Ungheria e della Transilvania colle altre provincie della monarchia in quanto che nella tariffa suddetta non siano espressi riguardo ad esso dei dazj particolari: *ivi*.

— — — Gli articoli contraddistinti nella tariffa colla parola *proibita* nella colonna del dazio d'entrata od in quella di uscita sono dichiarati fuori di commercio, e l'importazione o l'esportazione di essi non può farsi senza apposita carta di passo da concedersi dal governo e col pagamento del dazio ivi esposto: *ivi*, pag. 84.

— — — — Soltanto è permessa l'esportazione della tela battista composta di solo filo di lino per uso particolare mediante concessione del governo ed il dazio di lire 32, 14,2 per libbra metrica: *ivi*.

— — — Prescrizione del modo e termine delle prove di fatto pagamento a fine di conseguire la restituzione del dazio d'importazione delle merci estere di cui fu proibito il traffico interno colla notificazione 18 settembre 1824, e che erano state a senso di questa ed all'epoca del 1.° ottobre 1825 si trovassero ancora depositate presso gli uffici di dogana indicati nella medesima, da essere rimandate all'estero: *ivi*, pag. 88.

— Sono tolte tutte le differenze per l'addietro esistenti rispetto alle merci provenienti dalla Turchia nelle leggi daziarie mediante l'applicazione in tutta la linea di confine coi paesi dipendenti dal governo ottomano delle

DAZJ.

vigenti tariffe generali dei dazj d'importazione ed esportazione delle merci con parità di trattamento a riguardo degl' individui turchi, austriaci o di altre nazioni interessati nello scambievole movimento delle merci fra i due stati: 1825, vol. II, part. 1, pag. 94.

— Correzione dell'errore corso nella tariffa pubblicata nell'anno 1817 per le seterie e cotonerie all'articolo *cotone crudo e battuto*, ove deve aggiungersi *sporco*: 1825, vol. II, part. 2, pag. 282.

— Le corde formate delle erbe allignanti nelle paludi sono trattate riguardo al dazio come i lavori di corderia di canapa, lino e stoppa, fra cui devono annoverarsi quelli di *bast* (buccia) sotto la scorza degli alberi e pagare lire 46. 42,8 per l'importazione venendo permessa, e centesimi 67 per l'uscita al quintale metrico: *ivi*, pag. 369.

— Se le incisioni in rame formanti parte d'un'opera letteraria che si vuole introdurre non servono che a corredare il testo, deve applicarsi il dazio stabilito pei libri legati con cartoni o sciolti e legati alla rustica. Se sono per sè stesse così integranti che formino il principale soggetto dell'opera, si esige il dazio fissato per esse: *ivi*, pag. 378.

— La feccia abbruciata si sottopone al medesimo dazio prescritto per la potassa nella tariffa 1.° novembre 1823: *ivi*, pag. 390.

— La selce abbruciata deve assoggettarsi al dazio di centesimi 17,9 per quintale metrico, come è stabilito per le terre atte a far majolica: *ivi*, pag. 391.

— Alle ghiande di rovere deve attribuirsi il dazio stesso della vallonea: *ivi*, pag. 392.

— Le paste o farine di mandorle, le polveri di corallo, gli oppiati e le tinture per pulire i denti, la pelle e

DAZJ.

per levar le macchie, qualora siano accoppiate ad odori, devono considerarsi come oggetti di *profumeria*; in caso contrario la polvere di corallo, gli oppiati e le tinture devono riguardarsi come *generi preparati di farmacia*, e le paste o farine di mandorle come articoli di *drogheria e spezieria* non nominati: 1825, vol. II, part. 2, p. 393.

— Le rocche di canna sono da riferirsi al legname da lavori di panierajo, e per esse si esige in entrata il dazio del 20 per 100, ed in uscita quello di millesimi 4: *ivi*, pag. 417.

— Dazio d'importazione ed esportazione delle anguille di mare e del lago di Comacchio. V. *Anguille*.

— — d'uscita del tabacco d'Ungheria. V. *Tabacco*.

— Col trattato colla corte di Modena pel libero trasporto delle sostanze non si è fatta mutazione al sistema dei dazj e delle dogane. V. *Trattato. Modena*.

— Il dazio in vigore per lo zucchero raffinato è esteso anche alle farine di zucchero da commercio, riunite così in una sola partita daziaria le due distinte classi, secondo la pubblicata tariffa d'importazione: 1826, vol. I, part. 1, pag. 19.

— — Tariffa per le farine di zucchero e pel siroppo della raffineria di Fiume, e pel siroppo d'uva dell'Ungheria e Transilvania: *ivi*, pag. 20.

— La tariffa pei dazj di consumo all'articolo *carni* in genere non fa rispetto al contributo del dazio consumo alcuna distinzione tra la carne *cruda* e la *cotta*. — Una eccettuazione a favore della cotta non corrisponderebbe punto allo spirito della legge: 1826, vol. I, part. 2, pag. 44.

— Il dazio d'uscita del filugello e dei cascami di seta è ridotto alla metà dell'attuale, cioè a lire 17. 32 per quintale metrico: 1826, vol. II, part. 1, pag. 33.

Dazj.

— Il dazio d' uscita della canapa greggia e pettinata è ridotto per ogni quintale metrico a lire 1. 60,7: 1826, vol. II, part. 1, pag. 98.

— Al carnuzzo non ispecificato nella tariffa è applicato nell' entrata e nell' uscita l' identico dazio dei ritagli di pelle ad uso di far colla: 1826, vol. II, part. 2, p. 188.

— È parificato a quello della soda il dazio di entrata e di uscita del sale natrone: *ivi*, pag. 199.

— La pellicceria denominata *chinchillas* dev' essere daziata come pelliccia di vajo: *ivi*, pag. 208.

— Alla raschiatura di panno tinta che viene introdotta è applicato lo stesso dazio che alle *materie coloranti non nominate a parte nella tariffa*: *ivi*, pag. 219.

— Al *bast* greggio ed ai fili di bast (buccia) è applicato nell' entrata e nell' uscita il dazio eguale a quello delle mercanzie comuni di *bast*, per le quali è fissato il dazio in vigore per le merci di legno comune: *ivi*, pag. 231.

— Riduzione del dazio di uscita di diverse qualità di seta a datare dal 15 febbrajo 1827, e sono conservati in pieno vigore giusta la vegliante tariffa i dazj d' entrata e d' uscita di tutte le altre qualità di seta: 1827, vol. I, part. 1, pag. 8.

— Il dazio sul tabacco procedente dall' estero che passa per transito sul territorio del regno lombardo-veneto, ed ha una direzione qualunque per esteri stati è ridotto per ogni quintale metrico a lire 2. 83: *ivi*, pag. 49.

— Le spedizioni di tabacco per transito devono essere accompagnate da licenza: *ivi*.

— Come siano da daziarsi le frutte confette: 1827, vol. I, part. 2, pag. 93.

— È stabilito in cent. 35,7 per quintale metrico il dazio d' uscita delle lastre ordinarie di vetro, dei recipienti, delle perle e granate, e di altre piccole manifatture: 1827, vol. II, part. 1, pag. 91.

DAZJ.

— Indicazione di alcune merci di acciajo, ossi, piombo, rame, ecc. per le quali è stabilita una misura di tributo diversa dall'attuale tanto rispetto all'importazione che all'uscita. Tariffa relativa: 1827, vol. II, part. 1, pag. 99.

— Il vino di amarasca, derivando dall'estero, deve ritenersi e trattarsi come vino di lusso: *ivi*, pag. 191.

— Il gesso in pani è soggetto al dazio consumo murato: *ivi*, pag. 211.

— Sono aboliti i dazj d'uscita di varie manifatture di cotone miste con filo di lana e di seta e con oro ed argento falso: 1828, vol. I, part. 1, pag. 4.

— Per l'uscita delle manifatture di seta, cioè stoffe di mezza seta, mollettoni, felpe e fazzoletti, non si riscuoteranno nell'uscita che cent. 2 e mill. 2 alla libbra metrica, peso sporco: *ivi*.

— — Tale pagamento si fa quando i detti articoli entrano dagli altri stati nell'Ungheria, e sortono dall'Ungheria per entrare negli altri stati: *ivi*.

— Si continuerà ad esigere il dazio d'uscita di cent. 89 e mill. 3 per ogni quintale pei panni grossi e simili: *ivi*.

— Contro il pagamento del dazio del 20 per 100 del loro valore rispettivo possono introdursi i lavori ordinarj da falegname anche intarsiati con legno nobile: *ivi*, p. 13.

— Classificazione di alcuni generi compresi nella tariffa 1.° novembre 1823 pei dazj di consumo nelle città murate, ed indicazione di quelli che non pagano tributo alcuno: *ivi*, pag. 19.

— Il dazio d'uscita di 2 cent. e 2 mill. alla libb. metrica, peso sporco, sarà riscosso per tutte indistintamente le manifatture di cotone, di lana e di seta indicate negli articoli 1 e 2 della notificazione 24 gennajo 1828: *ivi*, p. 24.

— Tariffa portante la specificazione di alcune merci per le quali resta abolito il divieto d'introduzione e di

DAZJ.

uscita, la diminuzione del dazio d'uscita di diverse produzioni dell'economia agraria e l'aumento del dazio d'entrata per alcune altre merci: 1828, vol. I, part. 1, p. 25.

— — Condizioni alle quali sono vincolate le suespresse facilitazioni: *ivi.*

— — I dazj speciali per alcuni dei generi indicati nella preaccennata tariffa sono aboliti quando essi vengono introdotti dall'Ungheria o dalla Transilvania nelle altre provincie: *ivi.*

— — — In esse è surrogata la metà del dazio, che è stabilito per l'introduzione dei generi stessi dagli stati stranieri, e che si esigerà come *dazio di consumo tedesco*: *ivi.*

— La franchigia del dazio di transito concessa al porto franco di S. Giorgio è estesa a tutte le mercanzie provenienti dall'estero e che passano per le provincie del regno lombardo-veneto: 1828, vol. I, part. 2, pag. 81.

— In tutti i posti di confine ha luogo il daziato in uscita della potassa: 1828, vol. II, part. 1, pag. 100.

— Dazio d'entrata e d'uscita delle capsole chimiche ad uso delle armi da fuoco: *ivi*, pag. 126.

— Le pelli soatte, tuttochè conciate con sale ed allume di rocca, e perciò non soggette ad altra mano d'opera; le doghe di legno dolce per far secchie, secchioni, brente, ecc. lisciate colla pialla, ed il legno *bosso* sono ritenuti esenti dal pagamento del dazio consumo: 1828, vol. II, part. 2, pag. 163.

— Soppressione del dazio del mezzo per cento che esisteva in Trieste dal 1816 in poi del valore di tutte le merci che vi entravano ed uscivano, ed il di cui prodotto doveva essere versato a quel fondo d'ammortizzazione del debito di guerra: *ivi*, pag. 187.

— Sono soggette al dazio d'entrata di cent. 20 per ogni lira di valore le pietre litografiche: *ivi*, pag. 192.

DAZJ.
— È applicato alle salpe, acciughe, ecc. il dazio d'entrata dei pesci di mare comuni salati: 1828, vol. II, part. 2, pag. 200.
— Il dazio d'entrata dei pesci d'acqua dolce della categoria dei fini debb'esser quello stabilito dalla tariffa 1.° novembre 1823: *ivi*, pag. 201.
— L'aulica determinazione 11 dicembre 1826, che sottopone al pagamento di tutti i diritti di civico consumo le derrate erariali di esclusiva spettanza degli uffici di provianda militare nell'atto della loro introduzione nei comuni murati, con riserva agli uffici stessi di riclamare la rifusione dell'importare di tali diritti per quelle di cui facesse constare la susseguita sortita, viene estesa anche al fieno, alla paglia, all'acquavite ed a qualunque altro genere di ragione erariale militare: *ivi*, pag. 230.
— — Istruzioni per l'esecuzione pratica delle succennate disposizioni in concorso dei magazzinieri militari e degli agenti e guardie di finanza: *ivi*.
— Il panico brillato nella sua introduzione in un comune murato è assoggettato al tributo portato dalla tariffa 1.° novembre 1823 per le farine e pei grani di ogni altra specie che di frumento: *ivi*, pag. 237.
— Discipline di controllo pei daziati di pesci di mare fini e comuni salati, affumicati, ecc.: *ivi*, pag. 253.
V. *Merci forestiere già daziate nelle altre provincie della monarchia.*
DE ANGELI Domenico. V. *Privilegio patenti.*
DEBITI. Una persona appartenente alla marina può essere convenuta per debiti e per ingiurie avanti il giudizio militare delegato della provincia nella quale dimora o trovasi di passaggio. V. *Marina.*
— dei comuni. V. *Comuni. Contratti.*

DEBITO pubblico. I proprietarj delle cartelle di rendite perpetue inscritte sulla cassa di garanzia dell'antico monte Napoleone, ritenute per le convenzioni diplomatiche a carico dell'imperiale regia corte ed indicate nell'elenco delle dotazioni ed assegni sotto la rubrica *benemeriti militari italiani* pubblicato col proclama del 14 aprile 1821, ed insinuate nel protocollo generale della commissione liquidatrice, sono invitati a presentarle per la verificazione e surrogazione con nuove altre cartelle del monte lombardo-veneto: proclama 11 marzo 1824. vol. I, part. 1, pag. 38.

— Invito ai proprietarj di cartelle di rendite perpetue inscritte a carico della casa d'ammortizzazione per cause di culto o di deposito non ripetibile, assunte dall'imperiale regia corte, ad insinuarle al protocollo generale della commissione ed a quello speciale dell'imperiale regia ragioneria centrale in Venezia per la verificazione ed emissione di nuove cartelle sul monte lombardo-veneto: *ivi*.

— — Le dette rendite perpetue per causa di culto ed impiego non ripetibile consistono negli assegni a mense vescovili, capitoli, seminarj e fabbriche di cattedrali, in doti di monache investite sul monte, in impieghi ordinati dalla legge e dalla pubblica autorità, ed in affrancazioni: *ivi*, pag. 39.

— — Le insinuazioni dovranno farsi con un ricorso in carta non bollata, con sottoscrizione del proprietario o di chi lo rappresenti tanto al ricorso che alle cartelle ed allegati che occorressero, ed esenti pure dall'obbligo del bollo: *ivi*.

— — — Nell'insinuazione dovrà indicarsi il cognome e nome, il comune, la provincia ed il domicilio del petente se privato; la denominazione o il titolo ed il luogo ove esistono qualora si trattasse di stabilimento o corpo: *ivi*.

DEBITO pubblico.
— — — — In essa dovrà specificarsi il numero dell'inscrizione della cartella e l'annua rendita inscritta: 1824, vol. I, part. 1, pag. 40.
— — — — — Dovrà unirsi alla medesima una rubrica esprimente l'oggetto della domanda: *ivi.*
— Non furono chiamate all'insinuazione le rendite perpetue inscritte a carico della cassa d'ammortizzazione, per le quali non erano state rilasciate dall'antico monte Napoleone le relative cartelle dipendentemente da assegni ai parrochi, coadjutori e per messe di padronato, e da assegni diversi per oggetti di culto e beneficenza: *ivi.*
— — La verificazione di queste viene fatta d'ufficio, ed in seguito all'inscrizione sul monte lombardo-veneto vengono rilasciate le corrispondenti cartelle: *ivi.*
— Proroga a tutto giugno 1824, termine perentorio di rigore, per l'insinuazione dei vaglia emessi dalla regia ducal camera di Milano nell'anno 1796, e da quella di Mantova negli anni 1796 e 1797 in esecuzione dei due relativi editti del 4 gennajo 1796: *ivi*, pag. 41.
— — Le insinuazioni dei titoli di credito dipendenti dai detti vaglia devono farsi al protocollo dell'imperiale regia commissione liquidatrice in Milano in carta bollata per doppio colla produzione unita dei vaglia originali e colla sottoscrizione del possessore o di chi lo rappresentasse ai ricorsi e vaglia stessi: *ivi*, pag. 42.
— — — Il protocollista deve rilasciare al presentatore corrispondente ricevuta: *ivi.*
— — Ogni insinuazione deve indicare il nome, cognome, la provincia ed il comune del petente se suddito austriaco, e lo stato a cui appartiene se estero: *ivi.*
— — — Il soggetto, il numero ed il montare dei vaglia prodotti e l'elezione di domicilio del petente: *ivi*, p. 43.
— — La risoluzione corrispondente deve scriversi sul doppio da consegnarsi all'insinuante: *ivi.*

DEBITO pubblico.

— È ordinato il soddisfacimento dell' imprestito fatto dal ceto mercantile di Venezia nel 1805: 1825, vol. I, part. 1, pag. 2.

— — Dev'eseguirsi a favore tanto dei sudditi quanto degli esteri: *ivi*, pag. 3.

— — Le singole partite di prestito date in monete fine d'argento devono conteggiarsi sul loro valore nominale; quelle date in monete eroso-miste, allorchè se ne possa identificare e provare la qualità, sul valore loro intrinseco; in caso diverso e quelle ricevute coll' espressione biglione, sulla base del medio proporzionale del valore intrinseco delle varie monete eroso-miste in circolazione al momento dell' imprestito: *ivi*.

— — Sulle somme capitali risultanti dalla liquidazione si accreditano gl' interessi arretrati del 6 per 100 dal giorno dell' ultimo seguito pagamento per quelli che hanno saldata la quota, e dal giorno della sospesa accettazione per gli altri sino all'emissione delle nuove obbligazioni: *ivi*, pag. 4.

— — — La somma risultante dal capitale ed interessi si converte in una rendita perpetua in ragione del 5 per 100 inscritta sul monte lombardo-veneto a termini del disposto dal § 16 della patente 27 agosto 1820: *ivi*.

— Prefisso a tutto il mese di giugno dell' anno 1827 il termine a presentare le insinuazioni dei crediti del prestito del ceto mercantile di Venezia del 1807 al protocollo della commissione liquidatrice in Milano, od a quello della delegazione provinciale in Venezia: *ivi*, pag. 27, § 1.

— — L'insinuante dovrà unire al ricorso anche i documenti comprovanti il trapasso delle ragioni di credito a lui da chi eseguito aveva il prestito: *ivi*, § 2.

— — Nelle insinuazioni potranno comprendersi anche più partite quantunque procedenti da diverse persone: *ivi*, § 3.

DEBITO pubblico.

— — — Dovrà precisarsi il credito sì a titolo di capitale che a titolo d'interessi, ed indicare la qualità delle monete versate desumibile dalla bolletta: 1825, vol. I, part. 1, pag. 28, § 4.

— — I creditori che avranno già insinuato alla prefettura del monte in seguito dell'avviso 5 febbrajo 1816, dovranno rinnovare l'insinuazione, riportandosi ai documenti già presentati ed unendo la ricevuta della prima: *ivi*, § 5.

— — Le insinuazioni si dovevano presentare in carta bollata ed essere sottoscritte dal creditore o da chi lo rappresentasse egualmente che tutti i documenti che si ritennero però esenti dal bollo: *ivi*, § 6.

— — — Coll'indicazione del nome e cognome in un colla scelta del domicilio in Milano od in Venezia: *ivi*, § 7.

— Proroga a tutto l'allora prossimo mese di ottobre 1825 ad insinuare i crediti arretrati di pensioni ecclesiastiche, comprese quelle dei commendatori di ordini religiosi militari contemplati nella notificazione del 25 settembre 1823: *ivi*, pag. 30.

— Pubblicazione del proclama 19 luglio 1826 della commissione diplomatica riunita in Milano per l'esecuzione dell'articolo 97 dell'atto finale del congresso di Vienna 9 giugno 1815: 1826, vol. II, part. 1, pag. 37.

— Ricordata la dichiarazione resa nota col proclama 14 aprile 1821, che per lo scioglimento del regno d'Italia e pei trattati tra le potenze alleate e la Francia rimasero estinte le dotazioni tutte, donazioni ed assegni sotto diverse denominazioni inscritte a peso del monte già Napoleone a favore della Francia o di corpi attenenti all'organizzazione del cessato impero francese, estinzione estensibile a tutti i particolari donatarj, dotatarj, assegnatarj, stralciatarj ed acquisitori interessati nelle dotazioni stesse; riservato

DEBITO pubblico.

però a favore dei privati dotatarj e donatarj il diritto di conseguire gli arretrati al 30 maggio 1814, notifica essersi proceduto al riparto, in conseguenza del quale rimane a peso di ciascuna delle potenze cointeressate nell'asse di detto monte il soddisfacimento dei detti arretrati stati insinuati e sin allora liquidati, con riserva di far conoscere con separato atto il riparto delle poche partite non ancora liquidate: 1826, vol. II, part. 1, pag. 38.

— — Gli elenchi portanti il riparto rimasero depositati ed ostensibili presso gli uffici della commissione diplomatica riunita in Milano, e si sono pure resi ostensibili o pubblicati nei rispettivi stati delle potenze cointeressate come ciascheduna di esse credette opportuno: *ivi*, pag. 40.

— — — A tenore di questa proclamazione la prefettura del monte del regno lombardo-veneto tenne ostensivi a chiunque gli accennati elenchi depositati presso la stessa: *ivi*, pag. 45.

— — Le rendite liquidate a favore dei creditori incumbenti all' Austria vennero inscritte come rendite perpetue sul monte lombardo-veneto col godimento dal 1.° gennajo 1826: *ivi*.

— — — Per le rendite arretrate dal 1.° gennajo 1820 al 31 dicembre 1825, da pagarsi in quattro anni consecutivi, vennero rilasciati quattro vaglia, ognuno dei quali, oltre l'importo della quarta parte dell' ammontare delle stesse rendite arretrate, esprime anche la quota dell' interesse sullo stesso dovuto giusta le diverse epoche della successiva loro estinzione: *ivi*.

— — Emissione delle cartelle o de' certificati da farsi dalla prefettura del monte, non che dei vaglia suddetti: *ivi*, pag. 46.

DEBITO pubblico.

— — Istanze e giustificazioni da presentarsi dai creditori in forza di legittimo trapasso: 1826, vol. II, part. 1, p. 46.

— Ai creditori o cessionarj di arretrati anteriori al 1.° aprile 1814 per pensioni ecclesiastiche, comprese quelle dei commendatori di ordini religiosi militari, fu accordata proroga di sei mesi per insinuare al protocollo della commissione liquidatrice i titoli delle loro pretese: 1827, vol. I, part. 1, pag. 39.

— Col 12 agosto 1827 furono rilasciate delle nuove bollette o *coupons* in luogo di quelle che andavano a scadere colla fine di luglio per la riscossione degl' interessi delle obbligazioni fruttanti il due e mezzo per cento procedenti dal prestito apertosi colla patente 29 marzo 1815. Si sono rilasciate delle carte di scontro per ricevere i detti *coupons* stampati in carta, con caratteri, ornati e bollo diversi dai precedenti: *ivi*, pag. 57.

— La cassa generale del debito dello stato e della banca rilasciò col 1.° luglio 1828, verso presentazione delle obbligazioni originali, delle nuove bollette ossia *coupons* per la riscossione degl' interessi semestrali e delle carte di scontro o di assegno per ricevere nuove bollette occorrenti in seguito. — Forma e descrizione delle dette bollette e carte di scontro: 1828, vol. I, part. 1, pag. 16.

— Pubblicazione del proclama 23 agosto 1828 della commissione diplomatica riunita per l'esecuzione dell'art. 97 dell'atto finale del congresso di Vienna 9 giugno 1815: 1828, vol. II, part. 1, pag. 95.

— — Annunzio di esso proclama trovarsi quasi per intiero compiute le operazioni di ricognizione e liquidazione dei titoli insinuati per quanto riflette i *boni* della cassa d'ammortizzazione, le rescrizioni, il concambio delle cartelle chiamate a denunzia coll'articolo 13 del proclama 26 giugno 1822, gli arretrati per rendita maturata avanti

DEBITO pubblico.

il 20 aprile 1814 sugli assegni inscritti a quell'epoca a favore di decorati della corona ferrea, e le residue partite riguardanti gli arretrati dovuti al 30 maggio 1814 a privati dotatarj e donatarj inscritti a peso del monte nelle così dette *dotazioni francesi*: 1828, vol. II, part. 1, pag. 96.

— — Annunzio del medesimo essersi proceduto al riparto col quale rimangono in ragione di quota corrispondente alla rispettiva rappresentanza delle potenze interessate nel detto articolo 97 attribuite divisamente a peso di ciascuna le ditte e le partite comprese nei relativi elenchi compilati ed indicanti il rispettivo carico di ciascuna sovranità: *ivi*, pag. 96 e 97.

— — — Gli elenchi vennero depositati e resi ostensibili presso la commissione diplomatica in Milano, e coll'avvertenza che sarebbero pure quindi resi ostensibili e pubblicati nei rispettivi stati delle potenze interessate se, come e dove ciascuna di esse fosse per credere opportuno: *ivi*.

— — Avvertenza per la specialità delle partite procedenti dalle dotazioni francesi e dagli assegni della corona di ferro comprese nella quota passivamente attribuita al ducale governo estense: *ivi*.

— — Avvertenza che siccome si rese necessario nel riparto per alcune sovranità di assegnare oltre ai crediti dei proprj sudditi ditte e partite di estera sudditanza, e per altre di escludere dalla propria assunzione partite attive pel proprio erario e pei sudditi proprj di queste, dando peso alle finanze di altra potenza; e stante che deve ciascuna sovranità assumere di preferenza le attività del proprio erario e de' suoi sudditi, retrodando corrispondenti crediti di esteri attualmente a suo carico; così, ferme le indicazioni contenute nelle tabelle annesse

DEBITO pubblico.
al detto proclama, si sarebbero fatti conoscere a norma e direzione degl' interessati con separati avvisi dei rispettivi governi i relativi concambj e giri di partite, a senso dei quali gl' interessati avessero poi a dirigere gli ulteriori incumbenti per conseguire il soddisfacimento loro dovuto: 1828, vol. II, part. 1, pag. 98.
— — — Rammentanza che le assunzioni conseguenti dal pubblicato riparto si ritengono provvisorie nei sensi, modi e per gli effetti di cui nell'articolo 2 del proclama 14 aprile 1821: *ivi*, pag. 99.
— V. *Monte*.
— (ammortizzazione del). V. *Monte*.
— V. *Prestito. Obbligazioni. Note di banco. Tassa-cavalli.*
— dello stato e della banca della città di Vienna. Obbligazioni emesse dall' imperiale regia cassa generale del debito dello stato. V. *Banca di Vienna*.
— — Ammortizzazione delle carte di scontro emesse dalla cassa generale del debito dello stato. V. *Banca di Vienna*.
DEBITORE di tasse giudiziarie. Aprimento di concorso sulla sostanza di un debitore di tasse giudizarie. V. *Tasse*.
— litigante o suo avvocato, creditore o debitore verso il pretore. V. *Preture*.
DEBITORI. Sono estese ai debitori verso i comuni le disposizioni della notificazione 18 settembre 1819 riguardanti l'erario e le casse dello stato. V. *Comuni*.
— verso la cassa d'ammortizzazione per annualità perpetue. V. *Affrancazioni*.
DECANATO di facoltà nelle università. È posto d'onore. V. *Università*.
DECANI delle facoltà nelle università. V. *Università*.
— Intervento dei decani alle solennità scolastiche. V. *Università*.

DECANI. Elezione e durata in carica, ed attribuzioni dei decani. V. *Università.*

— Il decano prende il titolo di *spettabile.* V. *Università.*

— Tassa di cui partecipano. V. *Università.*

— Il decano impedito o mancante vien supplito dal professore anziano. V. *Università.*

— Partecipazione del decano nella cassa della facoltà. V. *Università.*

DECORAZIONI. Assegni per le decorazioni dell'ordine della corona ferrea messi in corso di pagamento. V. *Corona ferrea.*

— Indicazione dei contrassegni da portarsi dagl' insigniti delle medaglie civili d'onore d'argento, d'oro e colla catena di grazia: 1827, vol. I, part. 1, pag. 6.

— È tolta la facoltà agli orefici ed argentieri di vendere altri distintivi non autorizzati: *ivi.*

— Alla morte di un individuo insignito d'un ordine estero devono trasmettersi le decorazioni al rispettivo governo: 1827, vol. II, part. 2, pag. 200.

DECRETI dell' 8 febbrajo ed 8 aprile 1812 riguardanti la naturalizzazione di un suddito in paese estero senza l'autorizzazione sovrana; il passaggio al servizio di potenza estera senza esservi naturalizzato; il suddito che presti giuramento a potenza estera; che porti le armi contro il regno; gli obblighi del suddito al servizio militare od in impiego presso potenza estera o presso la persona e corte di principe estero allorchè scoppii la guerra col regno; il suddito richiamato dallo stato estero con cui il regno non sia in guerra; il suddito al servizio di potenza estera anche col permesso, che riceve da questa un titolo ereditario. V. *Competenza.*

— giudiziali di pignoramento. Tasse delle trascrizioni dei decreti suddetti negli uffici delle ipoteche V. *Prenotamento.*

DECRETO dei 23 novembre 1802 contenente le istruzioni pei subeconomi dei benefiej vacanti. V. *Eredità*.
— Evasione delle preture agli esibiti per decreto. V. *Esibiti. Spedizione*.
— Quali esibiti debbono evadersi per decreto. V. *Esibiti*.
— Quali decreti si chiudono col piegarli, e ad essi apponesi il sigillo d'uffizio coll' indirizzo e numero dell'esibito al di fuori. V. *Spedizione*.
— Il principio che l'esecuzione di decreto relativo ad un bene immobile deve darsi dall'autorità cui appartiene la giurisdizione su questo ha luogo anche nei rapporti degl' individui della marina. V. *Marina*.
— Articolo 11 del decreto ministeriale 19 settembre 1803 riguardante i pensionati ecclesiastici derogato. V. *Pensioni*.
— 2 gennajo 1808. Abolizione della tariffa annessa a questo decreto dei diritti di consegna e porto del danaro e pacchi per mezzo della posta. V. *Posta*.
DE CRISTOFORIS Luigi. V. *Privilegio patenti*.
DE FLICK Eleonora. V. *Baling Antonio e Michele*.
— — V. *Galvagnis Minen Unioni*.
— — V. *Privilegio patenti*.
DELEGATO (giudice). V. *Giudice*.
DELEGAZIONI provinciali incaricate di provvedere sulle pretese dei comuni per gli alloggi forniti agli ufficiali di guarnigione in corso di trimestre pel tempo anteriore all'attivazione del nuovo sistema. Norme pei provvedimenti. V. *Alloggi*.
— (gli aggiunti alle) sono di rango minore dei deputati provinciali e preceduti da questi nelle pubbliche solennità; caso di eccettuazione. V. *Deputati*.
— Devono notificare alla prefettura del monte lombardo-veneto le vacanze e le nomine dei vescovati e di ogni altro beneficio ecclesiastico. V. *Monte*.
— Devono spedire l'estratto annuale riguardante il servizio delle guardie comunali. V. *Guardie*.

DELIBERATARIO di oggetti di servizio erariale (reincanto in caso d'inadempimento del) agli obblighi assunti. V. *Incanto*.

— all'asta pubblica di un contratto erariale. In caso di nuova licitazione per mancanza del deliberatario ad adempire agli obblighi assunti dovendosi procedere ad una nuova licitazione per suo conto e pericolo, non si pone all'incanto l'oggetto primitivo, ma precisamente quello del difettoso contraente: 1826, vol. II, part. 2, pag. 230.

DELINQUENTI. Pubblicazione della convenzione tra S. M. I. R. A. e la confederazione elvetica per la reciproca consegna dei delinquenti: 1828, vol. II, part. 1, p. 115. V. anche *Confederazione. Coscritti.*

DELITTO di gendarme, di cui emergono indizj nell'inquisizione. V. *Gendarme.*

DELLA PORTA, già presidente del tribunale criminale in Milano, nominato presidente del tribunale d'appello. V. *Presidenti.*

DELLA VILLA Carlo. V. *Privilegio patenti.*

DEMANIALI ispettorati. V. *Ispettorati.*

DEMANIO (direzione del). V. *Direzione. Ispettorati.*

DEMUTH Carlo. V. *Privilegio patenti.*

DENTISTI. Devono essere approvati da una delle università degli stati austriaci. V. *Chirurghi.*

DEUTOSCH Juda. V. *Privilegio patenti.*

DENUNZIA di finita locazione e denunzia giudiziale di qualunque sorta. V. *Disdette*

— Obbligo d'impedire e di denunziare lo spionaggio. V. *Spionaggio.*

— — i delitti d'arrolamento. V. *Arrolamento.*

— Premio ed impunità a chi impedisce e denunzia uno spionaggio od un delitto di arrolamento. V. *Spionaggio. Arrolamento.*

DEPERET Lauze Pietro e Schmoll Federico. V. *Privil. patenti.*

DEPOSITI. Non si accetta al protocollo un atto accompagnato con deposito; l'esibitore deve indirizzarsi al pretore o a chi ne fa le veci pel provvedimento prescritto rispetto ai depositi: 1824, vol. I, part. 2, pag. 84, § 34.

— (pei giudiziali) nella stanza appositamente destinata ed assicurata nella casa di residenza del pretore viene collocata una cassa di ferro di capacità sufficiente nella proporzione degli affari, munita di serratura forte e di due ordigni alle bande ad uso di lucchetti, in modo da potere presso le preture di prima e seconda classe chiudersi a tre chiavi, e presso le altre a due chiavi: *ivi*, pag. 123, § 154.

— — Nella stessa stanza si deve tenere un armadio da chiudersi pure a tre o due chiavi: *ivi.*

— Ogni pretura deve avere un sigillo apposito per l'ufficio dei depositi: *ivi.*

— La custodia dei depositi presso le preture ove esiste aggiunto è affidata al pretore, all'aggiunto anziano ed allo scrittore anziano, ed il cancelliere tiene lo scontro dei depositi; — nelle altre al pretore ed al cancelliere, e lo scrittore anziano ha poi lo scontro: *ivi*, pag. 124, § 155.

— — L'ultimo dei tre o due incaricati dei depositi fa anche le funzioni di attuario nell'ufficio di essi: *ivi.*

— Gl'individui incaricati dei depositi sono risponsabili solidariamente per tutto ciò che dietro ordine del pretore vien riposto nell'ufficio di essi, per l'esattezza dei registri e per l'osservanza delle ingiunte cautele: *ivi.*

— — Ciascuno di essi tiene presso di sè una delle chiavi della cassa, ed una dell'armadio: *ivi.*

— La chiave della stanza dei depositi ed il sigillo dell'ufficio di essi restano nelle mani del pretore: *ivi.*

DEPOSITI.

— In vacanza del posto di pretore o di aggiunto l'incarico dei depositi appartiene al secondo aggiunto, e non esistendo, allo scrittore secondo per anzianità; — e presso le preture che non hanno aggiunti, in mancanza di pretore o di cancelliere l'incarico appartiene allo scrittore secondo per anzianità: 1824, vol. I, part. 2, pag. 124, § 156.

— In caso di malattia o di legittima assenza di un incaricato dei depositi propone egli in suo luogo altro individuo di sua confidenza anche non impiegato, e gli affida le sue chiavi, rimanendo egli sempre solidariamente risponsabile: *ivi*, pag. 125, § 157.

— In nessun caso quello che tiene lo scontro può essere incaricato dei depositi: *ivi*.

— La cassa e l'armadio non vengono mai aperti se non alla presenza di tutti gl'incaricati: *ivi*, § 158.

— I registri dei depositi stanno sempre chiusi nell'armadio — nè si può in essi annotare cosa alcuna se non alla presenza di tutti gl'incaricati: *ivi*.

— Non si permette l'ingresso nella stanza dei depositi se non se al depositante ed a quello cui debba restituirsi il deposito: *ivi*.

— — Gl'incaricati non entrano nella stanza dei depositi di notte se non in caso d'istantanea urgenza, ed altre cautele: *ivi*, § 159.

— L'ufficio dei depositi non ne può ricevere alcuno se non previo ordine del pretore in iscritto: *ivi*, § 161.

— Chi vuol fare un deposito deve comparire in persona o mediante un mandatario innanzi al pretore o a chi ne fa le veci e presentarne l'istanza scritta in tre esemplari o altrettanti altri quante siano le persone cui debba intimarsi: *ivi*.

DEPOSITI.

— Nell' istanza pel deposito deve esprimersi il nome del depositante, in cosa consista il deposito ed a qual fine venga fatto: 1824, vol. I, part. 2, pag. 125, § 161.

— Se il deposito consiste in danari, gioje od effetti preziosi, l' istanza deve contenere una specifica delle monete e degli effetti preziosi possibilmente descritti, coll' indicazione del peso dell' argenteria: *ivi*.

— Alle obbligazioni o carte di credito pubblico o privato, cambiali, assegni o altro non estese a favore del depositante o dei curandi o massa per cui si depositano, o a favore del defunto testatore, dev' essere unita la cessione e la legittimazione sull' acquisto, od almeno deve essere espresso nell' istanza il motivo per cui si depositano tali documenti: *ivi*, pag. 127.

— — Il pretore segna subito di sua mano la presentazione sull' istanza di deposito, e la rimette per essere presentata al protocollo degli esibiti: *ivi*, § 162.

— — Ritornata l' istanza di deposito dal protocollo degli esibiti, il pretore non trovando ostacolo ad aderirvi esamina di concerto cogli altri incaricati ed alla presenza del depositante se il deposito sia in ordine, e se esista tutto ciò che è specificato nell' istanza colla numerazione del danaro, peso delle monete d' oro e riscontro del peso dell' argenteria indicato nell' istanza: *ivi*.

— Il pretore trovando difettosa l' istanza, o che la cosa non sia qualificata pel deposito giudiziale, ovvero qualora dal riscontro fatto non risulti il deposito in ordine, deve dar evasione all' istanza restituendola mediante *attergato* esprimente anche i motivi: *ivi*, § 163.

— Il pretore trovando ammissibile ed in ordine l' instato deposito, ne ordina mediante attergato il ricevimento e la custodia sopra tutti gli esemplari dell' istanza e sottoscrive: *ivi*, § 164.

DEPOSITI.

— L' istanza evasa favorevolmente si rimette all' impiegato incaricato dello scontro per l'annotamento nel suo registro e pel rimarco che far deve sotto l' attergato del simplo d'aver ciò eseguito: 1824, vol. I, part. 2, pag. 128, § 165.

— Non può essere realmente ricevuto e notato nel giornale e mastro un deposito se prima non sia notato nel libro dello scontro: *ivi*.

— Gl' incaricati dei depositi, avuta l' istanza, dopo registrata nel libro dello scontro li portano con intervento della parte nella stanza di quelli ove si registra nel giornale e nel libro maestro: *ivi*, § 166.

— Ogni sacco od involto contenente il danaro depositato si chiude con cera di Spagna e col sigillo dell' ufficio dei depositi e con quello del depositante: *ivi*, § 167.

— L' argenteria depositata che pel volume non possa chiudersi in involto, si unisce con cordicella, le cui estremità si fermano coi sigilli dell' ufficio e della parte: *ivi*.

— In calce di ciascuna delle obbligazioni ed altre carte di credito gl' incaricati devono notare essere depositate presso la pretura con sottoscriversi tutti ed apporvi il sigillo dell' ufficio: *ivi*, § 168.

— Tanto le carte di credito, quanto le altre scritture depositate devono involgersi in un foglio di carta per ogni deposito: *ivi*.

— — Sopra l' involto degli effetti preziosi o foglio di carta in cui si trovano le scritture, od un biglietto da attaccarsi al sacco o cordicella dell' argenteria depositata si deve notare il numero sotto il quale il deposito fu riportato nel libro di scontro e nel giornale: *ivi*, pag. 129, § 169.

— I depositi che pel proprio volume non possono deporsi nella cassa di ferro formata con interne divisioni

DEPOSITI.

separate, con lettere o numeri si ripongono nell'armadio od in un cassone chiuso pure a tre chiavi, da provvedersi ove abbisogni: 1824, vol. I, part. 2, pag. 129, § 170.

— Sotto l'attergato del duplo e del triplo dell'istanza di deposito si deve stendere e sottoscrivere da tutti gl'incaricati e munire del sigillo dell'ufficio dei depositi il certificato della fattane regolare consegna, esprimendovi il numero: *ivi*, § 171.

— Il simplo dell'istanza del deposito viene ritenuto dall'ufficio dei depositi a corredo de' suoi registri. Il cancelliere cui si rimettono gli altri esemplari consegna il duplo al depositante, osservando il prescritto sulle intimazioni; ripone il triplo nell'archivio presso i relativi atti e fa intimare gli altri: *ivi*, § 172.

— La dimanda di rilascio di un deposito giudiziale deve accompagnarsi coll'estratto da rinchiudersi nell'ufficio dei depositi, da cui apparisca l'esistenza tuttora della cosa dimandata, e quali annotazioni esistano a carico di essa: *ivi*, § 173.

— — L'istanza di rilascio deve farsi in iscritto o verbalmente, e basta che sia presentata al protocollo degli esibiti in un solo esemplare quando non debba intimarsi ad altra parte: *ivi*.

— — — Il pretore atterga all'istanza l'ordine del chiesto rilascio, ove giudichi doversi senz'altro concedere, esprimendo l'importo e la qualità del deposito, e la persona cui quello debba farsi contro quitanza destinando il giorno e l'ora. — L'attergato deve sottoscriversi dal pretore e munirsi del sigillo giudiziale ed intimarsi al richiedente; *ivi*, pag. 130.

— — — Gl'incaricati dei depositi sulla presentazione dell'ordine di rilascio di un deposito si recano uniti nella

stanza dei depositi, e se dalla previa disamina del libro maestro riconoscono che qualche prenotazione dopo la data dell' estratto sia d' impedimento al rilascio, riproducono mediante il protocollo degli esibiti l' attergato rappresentando in iscritto l' impedimento scoperto, affinchè venga questo levato o sia rimessa la parte a farlo levare: 1824, vol. I, part. 2, pag. 130, § 174.

— Nella ricevuta da stendersi previamente dalla parte cui ha da rilasciarsi il deposito deve distintamente esprimersi l' importo e la qualità di esso, il giorno in cui fu fatto e il numero del medesimo, ed il giorno e numero degli esibiti dell' ordine pel rilascio: *ivi*.

— Non può mai rilasciarsi deposito prima che l' istanza del rilascio sia dall' impiegato incaricato dello scontro riportata in quello, e notato sull' attergato essere seguita l' annotazione; apponendovi la sua firma. — L' istanza deve poi ritenersi dall' ufficio dei depositi a corredo dei suoi registri: *ivi*, pag. 131, § 175.

— Nel rilascio del danaro depositato deve questo contarsi alla parte, e gli effetti preziosi le si devono mostrare e consegnare: *ivi*.

— In calce di qualunque carta di credito depositata, allorchè si rilascia, deve notarsi essere rilasciata alla parte che vi si nomina, e tale annotazione deve datarsi e sottoscriversi dagl' incaricati coll' apposizione del sigillo dell' ufficio e depennando l' antecedente annotazione di fatto deposito: *ivi*, § 176.

— Appartiene all' ultimo degl' incaricati dei depositi di fare le occorrenti registrazioni alla presenza degli altri sui due libri da tenersi, cioè sul giornale e sul maestro: *ivi*, § 177.

— I registri giornale e maestro da stamparsi secondo i formolarj prescritti, e da non rinnovarsi fino al totale

riempimento, devono tenersi a norma di essi formolarj — prescrizioni dichiarative del modo della tenuta: 1824, vol. I, part. 2, pag. 131, § 178 e seg.

— L'estratto del deposito da essere unito all'istanza di rilascio di un deposito oppure d'un sequestro o di esecuzione sopra di esso deve domandarsi a voce al pretore, da cui si fa estrarre dal libro maestro una copia tanto dei ricevimenti, quanto dei rilasci e delle prenotazioni, però soltanto dei depositi non intieramente rilasciati, da essere datata e sottoscritta dagl'incaricati dei depositi e munita del sigillo d'ufficio, e quindi consegnata all'istante verso il pagamento della tassa: *ivi*, pag. 134, § 182.

— Indice alfabetico da tenersi separatamente sopra il libro maestro a norma del prescritto formolario: *ivi*, pag. 135, § 183.

— Gli atti da conservarsi nell'armadio in fascicoli per corredo dei registri dell'ufficio dei depositi sono gli ordini pel ricevimento da riportarsi nel fascicolo secondo il numero progressivo del deposito apparente dal giornale e da notarsi sull'atto; quelli del rilascio in altro fascicolo parimente secondo il numero progressivo; e finalmente quelli di sequestro o esecuzione o revoca da tenersi in un terzo fascicolo segnati col numero progressivo della loro consegna: *ivi*, § 184.

— Ogni fascicolo si forma di cento pezzi, notando sulla soprascrizione il relativo cambiajo: *ivi*.

— Le ricevute dei depositi rilasciati non vengono separatamente numerate, ma vengono annesse all'atto sul quale fu ordinato il rilascio: *ivi*.

— Prescrizioni sul modo di tenere il libro dello scontro stampato secondo il datone formolario: *ivi*, § 185.

DEPOSITI.

— Gl' incaricati dei depositi nel rilasciarne alcuno determinano ed esigono sul fatto da quello cui si fa il rilascio l'importo della tassa a senso della legge, dandone ricevuta indicante la cosa rilasciata e sottoscritta da tutti con notare nel giornale nell'ultima colonna della pagina destra presso l'annotazione del rilascio l'importo incassato: 1824, vol. I, part. 2, pag. 135, § 186.

— L'incaricato del libro di scontro lo tiene sotto chiave ed è risponsabile dei danni derivati dalla trascuratezza e dall' inesattezza nel registrarvi: *ivi*. pag. 137, § 187.

— Ogni tre mesi deve farsi una rivista della cassa dei depositi dagl' incaricati: *ivi*, § 188.

— — A richiesta di alcuno degl' incaricati per sua quiete devono aprirsi gl' involti sigillati del danaro per essere contato: *ivi*.

— — La rivista deve anche farsi in qualunque tempo sia desiderata da uno degl' incaricati: *ivi*.

— — — In caso di ricusa può l'incaricato che richiede una rivista straordinaria impetrare l'opportuno provvedimento dal tribunale d'appello: *ivi*.

— Deve imprendersi rivista esattissima ogni qual volta cessando uno degl' incaricati subentra altro nell' impiego; —prescrizioni sul modo di provvedervi e sulle annotazioni da farsi nei registri: *ivi*, § 189.

— — Compiuta la rivista, il nuovo incaricato s' intenderà subentrato anche nella solidaria risponsabilità del suo predecessore nel rispettivo incarico: *ivi*.

— Ogni qual volta venga dalle superiori autorità delegato un commissario per la rivista dell' ufficio dei depositi, devono gl' incaricati prestarvisi a norma delle istruzioni ricevute da quello. — Prescrizioni relative al modo di procedervi: *ivi*, pag. 138, § 190.

DEPOSITI.

— Formolario d'istanza di ricevimento di deposito in relazione al § 161: 1824, vol. I, part. 2, pag. 196.

— Formolario d'istanza di rilascio di deposito in relazione al § 173: *ivi*, pag. 197.

— Formolario del libro giornale dei depositi in relazione al § 178: *ivi*, pag. 198 e 199.

— Formolario del libro maestro dei depositi in relazione al § 179: *ivi*, pag. 200 e 201.

— Formolario dell'indice del libro maestro dei depositi in relazione al § 183: *ivi*, pag. 203.

— Formolario del libro di scontro dei depositi in relazione al § 185: *ivi*, pag. 204 e 205.

— Spese di custodia presso terza persona e mantenimento di semoventi assicurati di provenienza furtiva per titolo d'inquisizione affidati alle istanze politiche. V. *Procedura*.

— In ogni caso d'un deposito effettivo presso le casse e i fondi pubblici ciascuna cassa cui compete deve procurarsi il relativo ordine della rispettiva autorità da allegarsi all'articolo del giornale sotto il quale è registrata in introito l'obbligazione emessa; circolare della camera aulica 23 settembre 1812: 1825, vol. I, par. 2, pag. 124.

— Ciascun cambio o trascrizione d'obbligazione dev' esser munita del confesso di deposito della cassa presso cui si effettua la trascrizione, da essere allegato al giornale di uscita dell'obbligazione destinata al cambio od alla trascrizione, e d'introito di quella ricevuta in cambio: *ivi*, § 2.

— Il trasporto di un'obbligazione ad un altro fondo o sopra altra cassa dev' esser giustificato dall'ordine della rispettiva autorità e dalla quitanza di quella cassa cui è consegnata, perchè questi documenti siano allegati al giornale, nel quale viene inscritta l'obbligazione: *ivi*, pag. 125, § 3.

DEPOSITI.

— In ogni visita e ricognizione di cassa devesi espressamente sul risultato della liquidazione indicare essersi esattamente numerato il danaro e riconosciute le partite girate, ed essersi esaminate le carte del fondo pubblico e trovate corrispondenti al risultamento della chiusa del giornale: 1825, vol. I, part. 2, pag. 125, § 4.

— Le autorità e magistrature presso cui si trovino dei depositi giudiziali o provenienti da eredità aperte, pei quali da oltre 32 anni non siasi insinuato alcun proprietario, devono promuovere la citazione edittale dei proprietarj col termine di un anno, sei settimane e tre giorni a produrre i titoli della loro pretesa: 1826, vol. I, part. 1, pag. 29.

— — I documenti giustificativi delle pretensioni insinuate devono comunicarsi all' ufficio fiscale, da cui vengono poi restituiti col proprio parere sulla sussistenza o non del diritto insinuato: *ivi*, pag. 30.

— — — L'autorità giudiziaria decide d' ufficio in via di onoraria giurisdizione colla riserva dell' ulteriore ricorso, e notifica il decreto all' ufficio fiscale, ond' esso possa far valere il diritto riservato all' erario dell' avocazione dei beni mancanti di erede o di proprietario: *ivi*.

— — — Non insinuandosi alcuno, e se l' autorità giudiziaria crede verificato il caso della devoluzione del deposito all' erario, ne emette e ne comunica la dichiarazione all' ufficio fiscale per gl' incumbenti di suo istituto: *ivi*.

— Riguardo all' occultazione di qualche parte della sostanza caduta in deposito soggetta all' avocazione in favore dell' erario, chi è d' uffizio incaricato del deposito deve sborsare a titolo di multa il terzo del valore dei beni od effetti celati a profitto del denunziante: *ivi*.

— — — Colle premesse disposizioni non s' intende nel resto portata alterazione ai diritti competenti al giudizio

DEPOSITI.
criminale sulle cose pervenute in suo potere durante l'inquisizione a senso del § 519 del codice penale, parte prima, — ai padroni e direttarj nel caso di locazioni ereditarie o di enfiteusi a termini del § 1149 del codice civile e delle leggi veglianti nella provincia, — ad altre persone per particolari privilegi ed a titolo di prescrizione che competesse ai debitori: 1826, vol. I, part. 2, pag. 31.
— per le aste e fidejussioni a cauzione dei contratti relativi; della misura degli uni e delle altre, e da chi viene determinata: 1828, vol. I, part. 2, pag. 80.
— V. *Aste*.
— caduchi. Disposizioni riguardanti l'esercizio del diritto fiscale sui depositi caduchi: *ivi*, pag. 101.
— — Tutte le autorità presso cui trovansi dei depositi, pei quali da oltre 32 anni non siasi insinuato alcun proprietario, sia che i medesimi provengano da eredità aperte, oppure da depositi giudiziali, sono tenute a promuovere la citazione edittale dei proprietarj: *ivi*.
— — Sono esclusi gli oggetti che pervengono in potere del giudizio criminale durante l'inquisizione: *ivi*.
— giudiziarj. La tassa di numerazione dovrà esigersi unicamente all'atto del rilascio degli effetti messi in deposito giudiziale: 1828, vol. II, part. 2, pag. 168.
— — Tassa dei depositi. V. *Tasse*.
DEPOSIZIONI di testimonj. V. *Testimonj*.
DEPUTATI provinciali (i) in occasione di pubbliche solennità nel loro distretto precedono gli aggiunti alle delegazioni provinciali: 1824, vol. I, part. 2, pag. 60.
— Quando però, mancando il delegato ed il vicedelegato, l'aggiunto ne fa le veci, precede ai deputati provinciali per la rappresentanza interinale in tale caso da lui sostenuta: *ivi*.

DEPUTAZIONE. Quali sudditi sardi possidenti nel regno lombardo-veneto, e quando possano far parte delle deputazioni comunali. V. *Sardi*.

— all'amministrazione comunale quanto alle guardie comunali. V. *Comunali deputazioni*.

DEPUTAZIONI comunali quanto al carteggio d'ufficio. V. *Posta*.

DESCAMPS Cesare. V. *Privilegio patenti*.

DESCRIZIONE. Il pegno legale sussiste e deve sortire i suoi effetti a favore del locatore indipendentemente dalla descrizione. V. *Pegno*.

DESSOSSÉ Annibale. V. *Privilegio patenti*.

DETENUTI. Le spese di mantenimento dei detenuti forestieri non sono più da ripetersi dagli stati esteri: 1826, vol. II, part. 2, pag. 176.

— Come si provvede al mantenimento dei figli de' detenuti miserabili: 1827, vol. II, part. 2, pag. 199.

— V. *Coscritti*.

— ammalati nelle preture. V. *Medici*.

DETRAZIONE. Esenzione del diritto di detrazione, di tassa e di altra imposta pel trasporto delle sostanze, eredità e successioni rispetto ai sudditi di S. M. I. R. A. ed a quelli del re di Sardegna. V. *Albinaggio*.

DETZ Ignazio. V. *Privilegio patenti*.

DEUTZ Emanuele. V. *Privilegio patenti*.

DEVALD Francesco e Bardome Gio. V. *Privilegio patenti*.

DEVERSORGER Antonio. V. *Privilegio patenti*.

DEVOLUZIONE all'erario regio dei depositi caduchi e delle eredità aperte giacenti da 32 anni senza che se ne conosca il proprietario; — processura da instituirsi. V. *Depositi*.

DIARIA dovuta ai testimonj miserabili ed operai in oggetti penali. V. *Testimonj*.

— dei testimonj chiamati dinanzi le prime istanze giudiziarie e politiche. V. *Testimonj*.

DICHIARAZIONI fatte nello sperimento di conciliazione. V. *Conciliazione.*

— Devono dalle prime istanze politiche comunicarsi alle autorità requirenti con la maggior estensione tutte le notizie d' imputazioni emesse contro un individuo qualunque di cui si chiedano ufficialmente informazioni: 1825, vol. I, part. 2, pag. 140.

— Nei certificati ossia fedine richieste dai privati alle prime istanze politiche devono manifestarsi le risultanze dei registri, ommessa poi l' indicazione delle imputazioni, le quali non hanno dato luogo a veruna procedura: *ivi.*

— irregolari di merci nelle professioni daziarie. V. *Merci.*

DIEDECK Giovanni, Wessiböck Matteo e Fischer Giovanni. V. *Privilegio patenti.*

DIETE di permanenza agl' impiegati delle prime istanze giudiziarie e politiche fuori del luogo della residenza. V. *Impiegati. Tariffa.*

— Le diete sono calcolabili in ragione di tre per ogni 24 ore: 1824, vol. I, part. 2, pag. 220.

— — sono percette nei soli giorni di permanenza sul luogo, esclusi quelli di andata e ritorno: *ivi.*

— — pei periti in oggetti penali si calcolano per tutto il tempo impiegato, compreso il viaggio: *ivi.*

— — di viaggio e soldo dovute ai privati assunti come sostituti di pubblici impiegati. V. *Impiegati.*

— Con sovrana risoluzione è ribassato d' un quinto l'importo delle diete in tutte le classi degl' impiegati dello stato incominciando dal 1.° di novembre dell' anno 1825: 1825, vol. II, part. 2, pag. 376.

— e competenze dei medici e chirurghi adoperati in pubblico servigio. V. *Medici.*

DIETRICH Giovanni. V. *Privilegio patenti.*

— Martino. V. *Privilegio patenti.*

— Antonio. V. *Privilegio patenti.*

DIETSCH Bernardo. V. *Privilegio patenti.*

DILIGENZE erariali. Stabilimento di un corso periodico di diligenza accelerata erariale in posta fra Milano e Sesto Calende: 1827, vol. II, part. 2, pag. 192.

— Tariffe dei prezzi de' posti pei viaggiatori e pel trasporto delle merci e del danaro: *ivi.*

— Corse accelerate fra Milano e Sesto Calende in corrispondenza col battello a vapore il Verbano. Tariffa dei prezzi de' posti pei viaggiatori e pel porto delle merci e del danaro: 1828, vol. I, part. 2, pag. 45.

— È stabilito col 1.° novembre dell' anno 1828 un corso periodico di diligenza erariale accelerata in posta fra Milano e Lecco, e fra Milano e Como. Tariffa dei prezzi de' posti pei viaggiatori e per la spedizione delle merci e del danaro: 1828, vol. II, part. 2, pag. 208.

DILLINGER Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*

DIMAND Simone e Kan Simone. V. *Privilegio patenti.*

DINGLER Enrico. V. *Privilegio patenti.*

DIPARTIMENTO (capo di) della marina colpevole di delitto. V. *Marina.*

DIPLOMAZIA. È proibito ai sudditi austriaci di accettare dal 7 settembre 1826 in poi da parte d'un governo estero un impiego diplomatico della natura di quelli classificati nell' articolo 1.° dell' allegato XVII dell' atto del congresso di Vienna: 1826, vol. II, part. 1, pag. 64.

DIRETTORI. Istruzioni pei direttori degli spedali. V. *Spedali.*

— (i) degli spedali dipendono immediatamente dalle delegazioni provinciali e corrispondono colle medesime. V. *Spedali.*

— degli studj e delle facoltà nelle università. V. *Università.*

— — (attribuzioni dei). V. *Università.*

— di spedizione presso i tribunali. Hanno l' obbligo dell' annotazione dell' importo del bollo in caso di requisitorie pervenute dall' estero direttamente ai tribunali ed alle preture. V. *Bollo carta.*

DIRETTORI. Il direttore della scuola d'ostetricia in Milano è il consigliere protomedico del governo. V. *Ostetricia.*

— — Doveri ed attribuzioni del medesimo. V. *Ostetricia.*

DIRETTORIO d'istituti elemosinieri o di beneficenza. V. *Elemosinieri istituti. Stabilimenti.*

DIREZIONE dell'istituto dei lavori in Venezia. V. *Privilegio patenti.*

— generale della contabilità. Incarico di effettuare le inscrizioni ipotecarie dei crediti erariali a carico degli amministratori contabili nominati prima o pendente l'osservanza del codice italiano. V. *Inscrizione. Ipoteche.*

— generale del demanio. Simile incarico. V. *Inscrizione. Ipoteche.*

DIRITTI (prescrizioni sui) e tasse da pagarsi pei privilegi ottenuti a tenore della patente 8 dicembre 1820. V. *Tasse.*

— Espressione da aggiungersi nella sentenza di morte civile delle persone emigrate. Diritti civili di cui vengono private. V. *Emigrazione.*

DIRITTO di proprietà (prenotazione del) attualmente non ammessa. V. *Proprietà. Prenotazione.*

— d'albinaggio. V. *Albinaggio.*

DISCIPLINE per gli alloggi agli ufficiali di guarnigione. V. *Alloggi.*

DISCHON Giacomo. V. *Privilegio patenti.*

— V. *Hauwey Carlo.*

DISDETTE (le) di qualunque sorta che per contratto o per legge devono darsi ad altre parti, devono ritenersi operative non dal giorno della loro presentazione al protocollo, ma da quello della loro intimazione nei modi legali: 1824, vol. II, part. 2, pag. 386.

— — Le autorità giudiziarie devono invigilare scrupolosamente che tali atti siano sollecitamente decretati ed intimati in tempo utile dai cursori per ovviare a qualunque danno delle parti: *ivi.*

DISEGNI. V. *Censura*.

DISEGNO. Istruzioni per la scuola di disegno presso i licei. V. *Scuole*.

DISERTORI. Rettificazione degli articoli 12 e 14 della convenzione stipulata con S. S. per la consegna dei disertori in data 21 gennajo 1823: 1824, vol. I, part. 1, pag. 60 e seguenti.

— Coscritti della quinta classe nel regno lombardo-veneto. V. *Coscritti*.

— Come possano ottenere segni di distinzione, e quando ne siano affatto esclusi. V. *Distintivi*.

— Comunicazione di copia di un ordine del consiglio aulico di guerra al comando generale della Galizia del 27 novembre 1825: 1826, vol. I, part. 2, pag. 7.

— — Copia di detto ordine che annunzia il cambiamento del § 9 della convenzionale aggiunta al cartello del 24 maggio 1815 fra le corti d'Austria e di Russia, pel quale gli effetti di vestiario da consegnarsi rispettivamente ai disertori dell'uno e dell'altro stato si devono fare secondo le prescrizioni del regolamento di quello stato che fa la consegna del disertore: *ivi*, pag. 8.

— Pubblicazione della patente sovrana 27 febbrajo 1826 portante la rinnovazione del trattato 17 maggio 1817 con S. M. il re di Sardegna sulla reciproca consegna dei disertori, scaduto il 17 maggio 1822, ma finora osservata, giusta la convenzione già stabilita: 1826, vol. II, part. 1, pag. 66.

— — Aggiunte alla suddetta convenzione, rese necessarie dall'esperienza e dirette ad ampliarne maggiormente i vantaggi: *ivi*, pag. 67.

— — Divieto ai sudditi delle due parti contraenti di comperare dai disertori delle truppe dell'altro stato effetti di vestiario, armi, cavalli: *ivi*, pag. 73.

— — Estese ai coscritti refrattarj d'ambi gli stati tutte le disposizioni della succennata convenzione: *ivi*.

DISERTORI.

— — I sudditi delle due potenze contraenti, i quali metteranno piede sulle frontiere dell'altra senza passaporto regolare od approvazione legale, e particolarmente quelli che potessero destare il sospetto di volersi sottrarre alla coscrizione militare, saranno riguardati come vagabondi e respinti come tali dalla frontiera: 1826, vol. II, part. 1, pag. 73.

— — Quei sudditi di una delle due potenze contraenti, i quali muniti di passaporto regolare o con approvazione legale si trattengono negli stati dell'altra, venendo chiamati al servizio militare per qualsivoglia arma, ramo militare o qualità, debbono essere rimandati nella loro patria: *ivi*, pag. 74.

— — I sudditi di una delle due potenze contraenti che non possono comprovare in modo soddisfacente di essere stati esentati dalla coscrizione nella loro patria, non debbono essere arrolati per alcun ramo militare negli stati dell'altra potenza: *ivi*.

— L'amnistia accordata ai disertori della disciolta armata italiana è estesa anche a quei soldati che dopo il 23 aprile 1814 erano fuggiti dall'armata italiana, e che senza aver diritto all'amnistia erano stati distribuiti fra le truppe austriache, dalle quali poi disertarono: 1827, vol. I, part. 2, pag. 1.

— Pubblicazione della convenzione tra le corti d'Austria e di Baviera per la reciproca consegna dei disertori, portante anche la restituzione dei cavalli di servizio, degli oggetti di armatura ed equipaggi, non che il bonifico o compenso reciproco delle spese: 1827, vol. I, part. 1, pag. 17.

V. *Amnistia. Coscritti.*

DISPOSIZIONI di ultima volontà (copia di) rogate da notajo e ricevute nei loro atti. V. *Testamentarie disposizioni.*

Disrotolazione. Il pretore nell' accordare la disrotolazione chiesta da una delle parti dopo il passaggio in giudicato di sentenza definitiva ne destina il giorno ed ora in cui debba eseguirsi. Istruzioni per le preture 1.° aprile 1824: 1824, vol. I, part. 2, pag. 120, § 144.
— (la) e la consegna degli atti dimessi in causa di processo scritto o verbale si fa alla presenza del cancelliere, che restituisce a ciascuna delle parti le scritture e gli allegati avversarj da essa dimessi in rotolo: *ivi.*
— — I documenti originali si restituiscono alla parte che gli ha allegati: *ivi.*
— — La parte ricevente nota in calce del titolo di avere ricevuto gli atti della controparte ed i proprj originali, pone la data e sottoscrive: *ivi.*
— — Il rotolo poi o protocollo si ripone di nuovo in archivio a suo luogo: *ivi.*
Distintivi per le regie poste ripristinati. V. *Poste.*
— Diramazione dell' ordine del consiglio aulico di guerra del 17 febbrajo 1825 sul conferimento dei distintivi per lunghi servizj militari: 1825, vol. I, part. 2, pag. 141.
— I sudditi delle provincie antiche nelle quali esiste la coscrizione, e quelli del regno lombardo-veneto, del Tirolo e del Vorarlberg ottengono il segno di distinzione di prima classe, qualora terminata la capitolazione legale rispettivamente determinata, cioè i primi per proprio o per altrui conto, e gli altri per conto proprio s' ingaggino di nuovo per sei anni e per proprio conto; detto ordine: *ivi*, pag. 143, §§ 1, 2 e 3.
— — I sudditi delle provincie antiche ottengono il distintivo di seconda classe dopo il ventesimo anno di militare servizio continuandolo; *ivi*, § 1.
— I sudditi lombardo-veneti, del Tirolo e del Vorarlberg ottengono il distintivo di seconda classe se, terminato il reingaggio per proprio conto, s' ingaggino nuovamente

DISTINTIVI.

in qualsivoglia maniera per un tempo che, calcolato, il precedente servizio, comprenda un periodo di venti anni: 1825, vol. I, part. 2, pag. 143, § 3.

— — ed ottengono quello di prima classe quando, terminata la prima legale, si obbligano per altra in qualità di supplenti, o compiuto l'obbligo in tale qualità si reingaggino in qualsivoglia maniera la seconda volta almeno per sei anni, e quello di seconda classe soltanto dopo il compimento del secondo reingaggio qualora rimangano dappoi al servizio: *ivi*, pag. 143 e 144, § 4.

— I nazionali che, terminata la loro capitolazione legale, continuano il servizio senza reingaggio formale ottengono il distintivo di prima classe dopo la terza rivista; cioè quei delle antiche provincie dopo il 17.° anno, e quei del regno lombardo-veneto, del Tirolo e del Vorarlberg dopo l'11.°; ed il segno di seconda classe continuando il servizio dopo l'anno 20.°: *ivi*, pag. 144, § 5.

— I sudditi esteri non coscritti ed esentati entrati al servizio per proprio conto, reingaggiandosi per proprio conto per sei anni, ricevono all'atto del primo reingaggio il distintivo di prima classe, ed all'atto del secondo reingaggio per sei anni quello di seconda classe. E se entrano al servizio in qualità di supplenti, continuandolo ottengono il distintivo di prima classe dopo quattordici anni: *ivi*, §§ 6 e 7.

— I militari che si obbligarono al servizio per tutta la vita, nazionali o no, volontarj o supplenti indistintamente, ed i militari dei confini ottengono il distintivo di prima classe dopo i quattordici anni, e quello di seconda dopo i vent'anni di servizio continuandolo: *ivi*, pag. 145, § 8.

— I militari della marina devono riguardo al conferimento del distintivo essere trattati come quelli della truppa di terra: *ivi*, § 9.

DISTINTIVI. Gli artigiani militari in massima non ottengono segno di distinzione, ma solamente nel caso che alcuno dello stato degli armajuoli fosse stato dedicato all'esercizio gli si accordano i segni di distinzione dell'una o dell'altra classe, avendo però riguardo alla loro nazionalità ed al modo della loro incorporazione colle medesime massime prescritte pei militari degli altri corpi: 1825, vol. I, part. 2, pag. 145, § 10.

— Gl' individui esteri e nazionali condannati per sentenza del consiglio di guerra a rinnovare o prolungare la loro capitolazione possono ottenere distintivo solamente quando, terminata questa capitolazione, continuino il servizio. Il tempo del servizio cui furono costretti a motivo di diserzione al di là della propria capitolazione non viene compreso: *ivi*, § 11.

— I militari obbligati a vita e quei dei confini che disertano perdono il diritto ai distintivi, e tutti gli altri che in causa di replicata diserzione perdono il diritto di capitolazione: *ivi*, pag. 146, § 11.

— V. *Decorazioni. Ordini.*

DISTRETTUALE commissario. V. *Commissario.*

DIVERTIMENTI pubblici e privati nel così detto tempo sagrato; regolamento: 1826, vol. II, part. 2, pag. 213.

— Il tempo sagrato deve osservarsi dall'Avvento sino all'Epifania inclusivamente, e dalla Quaresima sino alla prima domenica dopo Pasqua inclusivamente: *ivi.*

— Non possono aver luogo nè balli, nè altre musiche per ballare nei giorni di magro stabiliti dalla Chiesa: *ivi.*

— — Non sono permessi tali divertimenti, nè rappresentazioni teatrali nei così detti giorni e feste normali, cioè il 22, 23, 24 e 25 dicembre, nel dì delle Ceneri, dalla domenica delle Palme sino alla domenica di Pasqua inclusivamente, nella domenica di Pentecoste, nelle feste del *Corpus Domini*, dell'Annunziazione e della nascita di Maria Vergine: *ivi*, pag. 213 e 214.

DIVERTIMENTI.

— — Dove viene osservato il rito ambrosiano sono mantenuti i rispettivi regolamenti in vigore: 1826, vol. II, part. 2, pag. 214.

— — Le premesse disposizioni devono considerarsi come il *minimum* della limitazione; la pratica che limitasse gli accennati divertimenti durante il corso dell'anno è conservata nell'antico suo vigore: *ivi.*

— In regola i balli con maschere, i ridotti hanno luogo soltanto in Vienna e nelle città capitali delle provincie, e ciò dall'Epifania al martedì grasso inclusivi; e fuori di questo tempo soltanto come *eccezione* dietro speciale autorizzazione anche in altri giorni nell'una o nell'altra delle città grandi: *ivi.*

— Musiche per ballare e spettacoli teatrali sono proibiti dal 22 al 25 dicembre inclusivi, nel dì delle Ceneri, dalla domenica delle Palme sino alla domenica di Pasqua inclusive, nella domenica di Pentecoste, e nelle feste del *Corpus Domini,* dell'Annunziazione e della nascita di Maria Vergine: *ivi,* pag. 215.

— Musiche per ballare, balli pubblici e privati sono proibiti durante tutto l'Avvento ed i seguenti giorni sino all'Epifania inclusivamente, durante tutta la quaresima e la seguente settimana sino alla prima domenica dopo Pasqua, inoltre tutti i giorni di magro prescritti dalla Chiesa, e nei giorni di venerdì e sabato: *ivi.*

— Musiche per ballare e spettacoli teatrali non possono cominciare che un'ora dopo finite le funzioni pomeridiane nelle chiese: *ivi.*

— Le musiche per ballare non possono durare oltre la mezzanotte in tutti i giorni che precedono i venerdì e quei di magro e le feste grandi dell'anno: *ivi.*

— — La durata delle musiche per ballare e degli spettacoli teatrali negli altri giorni dev'essere fissata dalle rispettive autorità nella cedola di permissione: *ivi.*

DIVISE. V. *Distintivi.*

DOBROWSKY Luigi. V. *Privilegio patenti.*

DOCUMENTI qualificati per ottenere la prenotazione. V. *Prenotazione.*

— non valevoli per ottenere la prenotazione. V. *Prenotazione.*

— nei quali il debitore ha espressamente proibita la prenotazione sono esclusi dall' ottenerla sino alla scadenza del termine al pagamento. V. *Prenotazione.*

— originali presentati per la petizione verbale avanti le preture devono tosto restituirsi all' attore coll' avvertenza di riprodurli per copia alla cancelleria entro otto giorni, e colla diffidazione che in difetto si avrà la petizione per deserta: 1824, vol. I, part. 2, pag. 80.

— V. *Preture.*

— pubblici (in mancanza di) come si procede per provare la morte di un assente col mezzo di deposizioni testimoniali. V. *Procedura. Testimonj.*

DOGANE. Richiamata l'attenzione particolare degli uffici doganali a vegliare che sotto specie di scopature di orefice non sia favorita la clandestina importazione di altro genere: *ivi*, pag. 65.

— Contegno conveniente prescritto al personale d' ispezione nei posti daziarj verso i viaggiatori e particolari. V. *Ispezione.*

— L' amministrazione doganale dell' Illiria fu col 1.° di agosto 1825 unita a quella della Stiria e Carinzia in Gratz: 1825, vol. I, part. 1, pag. 51.

— — Tutti gli affari in oggetti daziarj del circondario dei governi di Lubiana e di Trieste si trattano presso l' amministrazione riunita in Gratz: *ivi.*

— — I riclami contro la nozione in materia di contrabbando di dogana s' insinuano contro l' ufficio fiscale di Lubiana presso quel tribunale provinciale dalle persone domiciliate nel circondario di quel governo, e contro l' ufficio

fiscale di Trieste presso il tribunale provinciale di questa città dalle persone domiciliate nel circondario del governo del Litorale: 1825, vol. I, part. 1, pag. 51.

DOGANE. Col trattato colla corte di Modena pel libero trasporto delle sostanze non si è fatta mutazione al sistema dei dazj e delle dogane. V. *Trattato.*

— V. *Toscana. Dazj. Contrabbando.*

DOGHE di legno dolce per far secchie e simili lavori. V. *Dazj.*

DOMICILIO. In tutti gli atti giudiziarj interni e contenziosi deve indicarsi il domicilio reale, e non quello eletto presso gli avvocati. V. *Preture.*

— Effetti della mutazione di domicilio di un coscritto dichiarato maggiore per decreto del giudice. V. *Coscritti.*

DORER Francesco Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*

DORING Francesco. V. *Privilegio patenti.*

DOTATARIO, cioè titolare di maggiorasco; vedova di esso. V. *Maggiorasco.*

DOTAZIONI francesi. V. *Debito pubblico.*

— degli stabilimenti di pubblica istruzione. Spese e riparazioni intorno a' locali di essi a carico delle dotazioni. V. *Locali. Riparazioni.*

DOTTORATO. Prescrizioni degli studj per chi aspira al dottorato di medicina e di chirurgia negli stati austriaci. V. *Studj.*

— Quanto ai forestieri. V. *Studj.*

DOTTORE. Per essere ammesso all'esame pel dottorato in legge od in filosofia vi vuole il certificato dei fatti studj della storia universale ed austriaca. V. *Licei.*

— — Occorre lo stesso certificato per essere ammesso all'esame rigoroso pel grado di dottore negli studj legali e negli studj filosofici. V. *Studj.*

— (grado di) in medicina ed in chirurgia. V. *Studj.*

DOTTORI matricolati nelle università. V. *Università.*

— Invito loro alle adunanze dell'università degli studj. V. *Università.*

Dottori. Ogni dottore ancorchè non matricolato può essere eletto rettore di università. V. *Università.*

— Il dottore in una delle imperiali regie università può chiedere di essere matricolato alla facoltà di cui è dottore presso qualunque imperiale regia università. V. *Università.*

— Un dottore ancora occupato in uno studio superiore non può essere matricolato. V. *Università.*

— in chirurgia non si assoggettano all'esame rigoroso di ostetricia; non possono però ottenere impiego come tali a carico dello stato, dei comuni, di un istituto. V. *Chirurghi. Ostetricia.*

Drechsler Ferdinando. V. *Privilegio patenti.*

Dreit Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*

Droghieri e venditori di articoli soggetti ad ispezione medica non possono vendere sostanze medicinali al minuto. V. *Medicinali.*

Du Bois A. J. V. *Privilegio patenti.*

— Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*

— — V. *Kalsner Antonio.*

— — V. *Wagner Francesco.*

Duchan Giacomo. V. *Bollmann Odoardo.*

Dueros Giovanni e figli. V. *Privilegio patenti.*

Dufour Stefano. V. *Privilegio patenti.*

Dusech Giovanni e Forscher Ernesto. V. *Privilegio patenti.*

Dworzak Amalia e Gustavo. V. *Privilegio patenti.*

EBERL Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*
EBERT Carlo Federico. V. *Privilegio patenti.*
EBREI. V. *Matrimonj.*
ECCLESIASTICHE fondazioni. V. *Fondazioni. Obbligazioni.*
EDER Michele. V. *Privilegio patenti.*
EDITORI di opere e d'incisioni. V. *Censura.*
EDITTALE processo. V. *Processo. Conciliazione.*
EDITTI (sottoscrizione degli) delle preture. V. *Spedizione.*
— (anche gli) devono riportarsi nel foglio d'intimazione. V. *Spedizione. Intimazione.*
— (inserzione di) nel foglio ufficiale della gazzetta di Vienna. V. *Pubblicazione.*
— 22 giugno 1762 e 22 settembre 1767 rispetto ai distintivi delle regie poste ripristinati. V. *Poste.*
— Quando l'ufficio delle tasse debba esigere, rapporto ai miserabili, le competenze del gazzettiere per l'inserzione degli editti nelle gazzette. V. *Tasse.*
— (fra gli) ed avvisi pei quali il gazzettiere non può pretendere pagamento comprendonsi pure quelli nelle cause della finanza. V. *Tasse.*
— giudiziarj. Norme correttive d'irregolarità negli editti giudiziarj: 1825, vol. I, part. 2, pag. 220.
— È illegale l'aprimento del concorso dei creditori soltanto sui beni esistenti nel distretto giurisdizionale dell'autorità avanti cui è aperto, in vece dei beni esistenti nel territorio del governo: *ivi.*

EDITTI.

— — Negli editti l'indicazione semplicemente dei beni esistenti nella provincia di Lombardia, o dei beni esistenti in *questa provincia* può lasciar luogo ad incertezze: 1825, vol. I, part. 2, pag. 220.

— — La dichiarazione negli editti che *non si avrà riguardo al diritto di compensazione ed a' suoi effetti* non è consentanea alla formola rettificata prescritta dalle istruzioni per le preture: *ivi*, pag. 221.

— — Negli editti ed avvisi stampati nelle gazzette le aggiunte della fede d'intimazione o di affissione dell'editto, di sottoposizione a tassa, di concordanza coll'originale, e lo scrivere in lettere il numero progressivo dei patti o delle condizioni in luogo delle cifre sono irregolari, cagionando spesa maggiore: *ivi*.

— — — Simili irregolarità e misure sono comminate di severe misure, oltre la rifusione dei danni e delle spese: *ivi*, pag. 222.

— — Negli editti di aprimento di concorso è dovere di attenersi alla formola rettificata dalle istruzioni per le preture: *ivi*.

— — — Nessuno nelle sue sottoscrizioni può usare di un carattere a titolo diverso da quello espresso nel suo decreto di nomina: *ivi*.

EDIZIONE di opere e d'incisioni. V. *Censura*.

— Il divieto dell'art. 9 della notificazione 21 luglio 1818 di commettere e procurare fuori stato l'edizione di opera qualunque senza la previa permissione per la stampa dell'ufficio di censura si estende anche agli atti delle cause ed a qualunque articolo o lettera od altro nelle gazzette od altri fogli periodici: 1825, vol. II, part. 1, pag. 81.

— La pubblicazione litografica di un'opera già stampata viene considerata come la ristampa con lettere vietata in generale. V. *Litografia*.

EDIZIONI private di leggi e normali: ne è proibita la pubblicazione: 1828, vol. II, part. 2, pag. 186.
EDUCAZIONE (stabilimenti di) tutelati dal governo: concorso ai posti gratuiti. V. *Stabilimenti.*
— (case ed istituti di). V. *Stabilimenti: Istruzione pubblica.*
EFFETTI oppignorati duranti le esecuzioni. V. *Vendite.*
EFFINGER Giuseppa. V. *Privilegio patenti.*
EGAMANN Federico. V. *Privilegio patenti.*
EGGER Giacomo. V. *Tottis Abramo.*
EHLERS Gioachimo. V. *Privilegio patenti.*
EHLUS Gioachimo. V. *Privilegio patenti.*
EHRENFELD Antonio. V. *Privilegio patenti.*
— Giacomo. V. *Privilegio patenti.*
— e figlio. V. *Privilegio patenti.*
— (di) barone Giuseppe Michele. V. *Privilegio patenti.*
EIBEL Giorgio. V. *Privilegio patenti.*
ELEMENTARI scuole. V. *Scuole.*
ELEMOSINIERI istituti. A seconda dell'adottato principio la direzione de' medesimi ossia l'erogazione delle limosine e beneficenze pubbliche è affidata ad un corpo collegiale: 1825, vol. II, part. 2, pag. 409.
— La verificazione dei titoli o requisiti necessarj per l'ammissione di qualche individuo al benefizio del ricovero negli orfanotrofj e negli altri stabilimenti di carità (eccettuati gli spedali degl' infermi e dei pazzi) è riservata al corpo collegiale costituente il direttorio degl' istituti elemosinieri, salvi i diritti di patronato competenti a taluno: *ivi.*
— I direttori de' medesimi devono nella verificazione dei titoli e requisiti per l'ammissione dei ricoverandi nei luoghi pii attenersi rigorosamente alle prescrizioni delle fondiarie e dei regolamenti di ciascun luogo pio: *ivi.*
— La scelta definitiva d'ammissione di ciascun individuo da ricoverarsi viene fatta (dopo la verificazione dei titoli

ELEMOSINIERI istituti.
e requisiti premessa dal direttorio) dal rispettivo direttore di ciascun luogo pio, osservate le norme delle fondiarie e dei regolamenti entro i limiti dei posti disponibili: 1825, vol. II, part. 2, pag. 410.
— — Non essendo determinato da alcuna disposizione il numero dei posti, l'amministratore lo regola in ragione delle rendite: *ivi*.
— — Le sezioni superiori delle congregazioni di carità fanno le veci del direttorio ove e finchè non sia organizzato: *ivi*.
ELENCO delle famiglie mediatizzate del disciolto corpo germanico: rango e titolo loro attribuito. V. *Germanico corpo*.
ELLENBERGER C. V. *Tschapeck I.*
ELLI Carlo e Mandelli Giovanni. V. *Privilegio patenti*.
ELVEZIA. V. *Confederazione elvetica*.
EMBERGER fratelli. V. *Privilegio patenti*.
EMIGRAZIONE. Non abolite le leggi sull'emigrazione tra gli stati austriaci e quelli della Toscana col trattato tra i rispettivi sovrani sul libero trasporto delle sostanze. V. *Toscana*.
— Obbligo mantenuto dei sudditi austriaci e toscani d'impetrare la permissione di emigrare. V. *Toscana*.
— Tasse d'emigrazione permessa dal sovrano. V. *Toscana*.
— Tasse per la concessa esenzione dal servizio militare. V. *Toscana*.
— Pena della confisca per emigrazione senza permissione. V. *Toscana*.
— L'abolizione delle tasse di trasporto delle sostanze, eredità e successioni, rispetto ai sudditi di S. M. austriaca e quelli del re di Sardegna, non si estende alle tasse d'emigrazione. V. *Albinaggio*.
— — Le due corti austriaca e sarda si sono riservate di stabilire ciò che loro parrà conveniente riguardo alle

EMIGRAZIONE.

tasse d'emigrazione: convenzione 19 novembre 1824, art. 1 e 2: 1825, vol. I, part. 1, pag. 38.

— — Nulla è innovato nelle leggi che importano sotto pena della confisca l'obbligo d'invocare il permesso di emigrare; art. 4: *ivi.*

— In tutti i casi di permessa emigrazione ad un individuo dall'uno all'altro stato delle corti di Vienna e di Torino può esigersi dal medesimo la tassa per l'esenzione dal servizio militare; art. 5: *ivi.*

— La sentenza di morte civile da pronunziarsi e pubblicarsi per parte delle competenti autorità politiche contro gli emigrati deve esprimere: 1.° che la pena della morte civile viene applicata al condannato colla perdita dei diritti *a*) di poter ereditare colla conseguenza che in tutti i casi la facoltà ereditaria passi a chi sarebbe chiamato alla successione se il condannato fosse mancato di vita; *b*) di stipulare contratti tra vivi o di far testamento; *c*) d'esercitare tutele o intervenire alla destinazione dei tutori; *d*) di deporre testimonianze avanti i tribunali in un atto pubblico; *e*) di comparire in giudizio come attore o come reo, potendo ciò all'occorrenza aver luogo col mezzo di un sostituto da destinarsi legalmente; 2.° coll'avvertenza che se però il condannato si presentasse spontaneamente al tribunale nel periodo di cinque anni dal giorno della condanna, o se anche dopo trascorso il suddetto termine di cinque anni venisse dichiarato innocente, ovvero condannato ad una pena che non portasse con sè la morte civile, e con essa la perdita dei suddetti diritti, la sentenza dal giorno della di lui prima comparsa al tribunale in poi perderà *ipso jure* il proprio vigore relativamente alla perdita dei medesimi; 3.° che per l'effetto della pena di confisca tutt'i beni del condannato si devolvono al tesoro dello

EMIGRAZIONE.

stato, colla riserva però di una mitigazione per atto di grazia sovrana, e coll' obbligo *a*) d'assumere tutt' i debiti legittimamente contratti dal condannato sino all' importo della facoltà confiscata; *b*) di corrispondere ai figli ed agli ulteriori discendenti del medesimo a titolo della metà della legittima, che loro precedentemente apparteneva, la quarta parte (ovvero il terzo, ovvero i tre ottavi) dell' importare netto di tutta in complesso l' eredità; *c*) finalmente di passare gli alimenti a quelle persone alle quali competono secondo le leggi vigenti: 1825, vol. II, part. 2, pag. 373.

— — Nella sentenza per la colpa dell' emigrazione contro i fuggiaschi già condannati a morte con sentenza edittale, i quali hanno già per la medesima perduti i diritti riportati alla lettera *b* dell' art. 1, si farà soltanto menzione della perdita degli altri, colla riserva espressa all' art. 2.°, riferendosi nel resto alla precedente condanna di morte: *ivi*, pag. 375.

— — — Devono in ogni caso sottoporsi alla sovrana conoscenza tutte le circostanze dei parenti o figli dei condannati e delle loro facoltà, onde determinare se ed in quanto piaccia di accordare una mitigazione in proposito di confisca: *ivi*.

— Il diritto di libero trasporto delle sostanze convenuto colla corte di Modena si riferisce soltanto alle sostanze, e perciò restano conservate le leggi sull' emigrazione. V. *Trattato*.

— — Parimente le tasse di emigrazione. V. *Trattato*.

— — Caso in cui la pena della confisca per l' emigrazione ha luogo a senso del trattato colla corte di Modena. V. *Trattato*.

— — Nei casi di permessa emigrazione, quando a senso del trattato colla corte di Modena abbia luogo l'esazione

della somma che si paga per redimersi dal servizio militare. V. *Trattato.*

EMMINGER Leopoldo e Gemperle Gio. V. *Privilegio patenti.*

EMOLUMENTI per le copie delle scritture originali dei defunti architetti, periti agrimensori ed ingegneri civili depositate negli archivj. V. *Archivj.*

EMPERGER (de) Francesco. V. *Privilegio patenti.*

— nobile Antonio. V. *Privilegio patenti.*

— Francesco Sigismondo. V. *Privilegio patenti.*

— — e Cereghetti Francesco. V. *Privilegio patenti.*

— V. *Cereghetti Francesco.*

ENFITEUSI e locazione ereditaria. Non s' intende portata alterazione ai diritti competenti ai padroni e direttarj a termini del § 1149 del codice civile e delle leggi veglianti nella provincia nel caso di enfiteusi e locazione ereditaria colle disposizioni riguardanti i depositi caduchi ed eredità aperte giacenti da 32 anni senza che siasi insinuato il proprietario. V. *Depositi.*

ENFITEUTA (diritto di) di ritenere il quinto del canone per rappresentare la contribuzione dovuta dal proprietario. V. *Imposte.*

ENGEL Francesco. V. *Privilegio patenti.*

ENGLANDER Salomone. V. *Privilegio patenti.*

EPIDEMICHE malattie. Obbligo dei medici di parteciparne l'avvenimento all'autorità politica locale. V. *Medici.*

— in cura di medici militari. V. *Medici.*

EPIZOOZIA nei cavalli. V. *Stalloni.*

ERARIALI contratti. Depositi da farsi a cauzione delle aste, e fidejussioni per garantire i contratti in favore dell'erario: misura degli uni e delle altre: 1828, vol. I, part. 2, pag. 80.

— — Reincanto degli oggetti di servizio erariale nel caso d' inadempimento degli obblighi assunti dal primo deliberatario. V. *Incanto.*

Erario. Disposizioni per evitare la prescrizione d'imposte ed altre annue rendite dell'erario e del risarcimento dei danni recati allo stesso V. *Imposte.*

Eredi di un beneficiato. V. *Eredità.*

— degli architetti, periti agrimensori ed ingegneri civili; quota loro spettante sulla tassa delle copie delle scritture depositate presso le registrature, e norme per l'esazione. V. *Archivj.*

Eredita', successioni e sostanze. Trattato col gran duca di Toscana pel libero trasporto. V. *Toscana.*

— Alle attribuzioni dei tribunali in forza del § 797 del codice civile rispetto a qualunque eredità non può essere derogato da qualunque anteriore regolamento politico od osservanza rispetto alle eredità dei sacerdoti: 1824, vol. I, part. 2, pag. 28.

— — Meno dal decreto 23 novembre 1802 che contiene le istruzioni pei subeconomi dei beneficj vacanti: *ivi.*

— — — Ai subeconomi appartiene soltanto d'invigilare all'interesse del benefizio: *ivi.*

— — — Resta unicamente ai tribunali di giustizia in caso di dubbio o contestazione il decidere qual sia l'entità del benefizio: *ivi.*

— — Compete esclusivamente ai tribunali in conformità del § 28 dell'istruzione 1785 di apporre il sigillo sulla eredità lasciata dal beneficiato defunto: *ivi*, pag. 29.

— — Il subeconomo dietro i regolamenti politici assume in modo provvisorio la cura dell'eredità beneficiata finchè venga deciso qual parte debba restare presso il benefizio, e quale debba essere consegnata nelle mani degli eredi: *ivi.*

— — In conformità del § 296 del codice civile e del § 33 dell'istruzione del 1785 restano a disposizione del subeconomo le scorte ed i frutti necessarj per la continuazione dell'amministrazione economica dell'eredità: *ivi.*

Eredita'.
— — I regolamenti sull'amministrazione e sul modo della resa di conto delle rendite intercalari dei beneficj fisseranno il compenso da farsi a chi di ragione: 1824, vol. I, part. 2, pag. 29.
— — — È sempre riservato agli eredi d'invocare la decisione dei tribunali ove non si contentino della bonificazione pronunciata dalle autorità politiche: *ivi.*
— Procedura da istituirsi rispetto ai depositi provenienti da aperte eredità ed altri giudiziali caduchi dopo il trascorso di 32 anni. V. *Procedura.*
— Abolizione dell'albinaggio tra i sudditi di S. M. I. R. A. e quelli di S. M. sarda. V. *Albinaggio.*
— (trasporto delle). V. *Albinaggio.*
— Ventilazione delle eredità di militari morti in età minore. V. *Minori.*
— Trattato colla corte di Modena pel libero trasporto delle eredità. V. *Trattato.*
— — (tassa di adizione delle) di cui segua il trasporto. V. *Trattato.*
— — — di emigrazione nei casi di trasporto delle eredità. V. *Trattato.*
— La facoltà di ereditare all'ordine dei Fatebenefratelli è concessa a tempo indeterminato: 1826, vol. II, part. 2, pag. 182.
Erhard Francesco Saverio. V. *Privilegio patenti.*
Errore incorso nella seconda edizione del codice civile al § 384. V. *Codice.*
Errori incorsi nell'edizione italiana del codice penale. V. *Codice.*
Ertl Giovanni. V. *Stauffer Gio. Antonio.*
Esami di testimonj. Nel destinare la giornata all'uopo dell'esame dei testimonj si deve ordinare che siano chiamati: 1824, vol. I, part. 2, pag. 114, § 129.

Esami.
— — Il protocollo dell' esame riguardante processo pendente presso la pretura e che non possa intanto pubblicarsi si ordina che sia conservato sigillato nell' archivio tra gli atti rispettivi: 1824, vol. I, part. 2, pag. 116, § 135.
— Tariffa delle competenze dei testimonj nelle procedure penali avanti le prime istanze giudiziarie politiche: *ivi*, pag. 218 e 220.
— — In oggetti di giustizia civile e di volontaria giurisdizione il giudice deve immediatamente tassare la competenza dei testimonj senza sentire le parti: *ivi*, pag. 220.
— semestrali nella scuola di ostetricia in Milano. V. *Ostetricia.*
— rigorosi d' ostetricia. V. *Ostetricia.*
— semestrali nei licei. V. *Licei.*
— Ripetizione dei semestrali nei licei. V. *Licei.*
— Saggio pubblico (*tentamina publica*) nei licei. V. *Licei.*
Esattori e ricevitori. V. *Conteggio d' ufficio. Posta.*
— delle imposte. V. *Imposte. Privilegio fiscale.*
Esazione delle tasse giudiziarie. V. *Tasse.*
Eschenburg (di) cav. Francesco Severio, già presidente del tribunale d' appello del Tirolo, nominato vicepresidente del supremo consiglio di giustizia nel senato di Verona. V. *Presidenti.*
Escher di Felsenhof Giovanni Gaspare e Gio. Alberto. V. *Privilegio patenti.*
Escussione fiscale. V. *Fisco. Privilegio fiscale.*
Esecuzione. Il ricorso per gravame di un decreto che accordi la prenotazione non ne sospende l' esecuzione. V. *Prenotazione.*
— (l' attergato che accorda la) deve munirsi del sigillo d' ufficio. V. *Spedizione.*

Esecuzione. I termini per l'esecuzione delle sentenze definitive e convenzioni giudiziali esecutive sono continui non utili. V. *Termini.*

— Si accorda senza indugio e non ostante ricorso per gravame l'esecuzione del decreto definitivo nel giudizio di turbazione di possesso. V. *Possesso.*

Esenzione dall' uso della carta bollata (la) è limitata ai soli atti giudiziarj, esclusi gli esibiti alle autorità politiche ed amministrative. V. *Bollo della carta.*

— dal pagamento delle competenze postali nel porto delle lettere. V. *Posta-lettere.*

Esibiti alle autorità politiche od amministrative e loro allegati indistintamente non esenti dall' uso della carta bollata o bollo. V. *Bollo.*

— — Vietata loro evasione in difetto dell' uso di carta bollata o bollo, e provvedimenti relativi. V. *Bollo.*

— — pervenuti per mezzo della posta con mancanza di bollo della carta. V. *Bollo.*

— Tutte le petizioni, istanze, i protocolli d' udienza in oggetti contenziosi o non, i decreti ed ordini di tribunale superiore, e tutti gli scritti diretti alle preture devono presentarsi e riportarsi nel protocollo degli esibiti: 1824, vol. I, part. 2, pag. 80.

— — Come pure le sollecitazioni degl' impiegati all' adempimento dei loro doveri per ogni opportuna successiva evasione: *ivi.*

— Disposizioni per la regolare tenuta del protocollo degli esibiti: *ivi*, pag. 81.

— Il protocollo degli esibiti presso le preture è affidato al cancelliere: *ivi.*

— Orario dell' aprimento del protocollo degli esibiti ed altre disposizioni riguardanti il ricevimento di essi. V. *Preture.*

— Le scritture presentate al protocollo degli esibiti non possono più ritirarsi e devono essere evase: *ivi*, pag. 82.

Esami. Il cancelliere nello spedire il decreto relativo all'esame deve stendere una cedola di citazione di ciascun testimonio a comparire infallantemente nel giorno ed ora prefissi per essere esaminato come tale: 1824, vol. I, part. 2, pag. 114, § 129.

— L'esame deve assumersi dal pretore o da chi ne fa le veci assistito da un attuario: *ivi*, § 130.

— Tutte le deposizioni dei testimonj nella medesima causa si scrivono in un solo protocollo: *ivi*.

— Il protocollo degli esami deve contenere in fronte l'indicazione della pretura, la data, le parole *protocollo d'esame di testimonj*, le parti litiganti, l'oggetto della contravvenzione, la data e il numero del decreto con cui si destinò la giornata; indi a sinistra il nome del pretore e dell'attuario, a destra quello dei testimonj comparsi, poi quello della parte in causa intervenuta a veder a giurare: *ivi*.

— — In seguito, premessa l'annotazione dell'eseguita esortazione sull'importanza del giuramento (vedasi giuramento), si estende la prescritta formola di questo; ed esso prestato, si allontanano tutti gli astanti e si passa all'esame di ciascun testimonio da solo a solo: *ivi*.

— — Si premettono gl'interrogatorj generali: nella colonna sinistra si portano le domande, nella destra le risposte: *ivi*, pag. 115, § 131.

— — Non è necessario di scrivere per esteso le dimande; basta annotare il numero dei rispettivi interrogatorj generali, degli articoli probatoriali e degl' interrogatorj speciali: *ivi*.

— — Gl'interrogatorj speciali devono essere annessi al protocollo degli esami: *ivi*.

— — Si nota in calce l'ordine dato al testimonio di non palesare le sue deposizioni sino a che siano pubblicate in giudizio: *ivi*.

Esami. I fogli del protocollo d'esami si uniscono con filo o cordicella, fermando le due estremità con sigillo d'ufficio su cera di Spagna: 1824, vol. I, part. 2, pag. 115, § 131.

— L'esame deve compiersi ancorchè il testimonio risultasse inabile: *ivi*, § 132.

— Gli esami devono sempre assumersi in idioma italiano: *ivi*, § 133.

— Non sapendo il testimonio parlare italiano, ogni domanda si scrive in lingua italiana e poi in quella del testimonio, ed ogni risposta in quella del testimonio e poi nella italiana: *ivi*.

— — Quando il pretore e l'attuario non sapessero la lingua del testimonio si assume l'esame mediante interprete, e si osserva il prescritto al § 316 della parte prima del codice penale: *ivi*.

— Qualora un testimonio non sia comparso, il pretore ritiene presso di sè sotto chiave il protocollo assunto: *ivi*, pag. 116, § 134.

— — e fa rinnovare la chiamata ad altro giorno coi prescritti mezzi coattivi, facendone anche avvertire le parti, onde possano intervenire al giuramento: *ivi*.

— Se l'esame terminato si riferisce a processo vertente avanti la pretura, si rimette al protocollo degli esibiti per esservi riportato e se ne ordina la pubblicazione: *ivi*, § 135.

— L'esame assunto per requisitoria, o se non possa ancora pubblicarsi, viene sigillato dal pretore notando al di fuori dell'involto i nomi dell'istante e della controparte, l'oggetto della controversia ed il numero della requisitoria o decreto, e rimesso al protocollo degli esibiti per esservi riportato: *ivi*, § 136.

— — Indi l'esame assunto per requisitoria si spedisce al giudice requirente colla nota delle competenze da rimborsarsi: *ivi*.

Esibiti. Nella spedizione delle sentenze devono osservarsi le disposizioni del regolamento del processo civile: 1824, vol. I, part. 2, pag. 89, §§ 45 e 49.

— Il pretore rilascia in forma di decreto le ordinazioni e comunicazioni d'ufficio a' suoi impiegati subalterni o alle parti: *ivi*, § 50, lett. *a*.

— — Le evasioni sopra istanze di parti se senza essere qualificate per l'intimazione sono da ritenersi in archivio a corredo della procedura: *ivi*, lett. *b*.

— — Le comunicazioni alle parti delle decisioni dei superiori tribunali: *ivi*, lett. *c*.

— — Le evasioni da rilasciarsi alle parti sopra i rapporti dei commissarj delegati dalla pretura, o sopra le comunicazioni di altre istanze giudiziarie od autorità pubbliche: *ivi*, lett. *d*.

— — E tutte le decisioni contenenti anche i motivi che per essere troppo estese non possono attergarsi: *ivi*, pag. 90, lett. *e*.

— Sopra ogni scrittura presentata da una parte, ove non si pronuncia sentenza, l'evasione si dà per *attergato*, e se sopra quella siasi destinata udienza, l'ulteriore ordine si scrive sulla stessa per *subattergato*: *ivi*, § 51.

— Si evadono per attergati tutte le scritture in corso di processo sino alla sentenza presentate da una parte e da intimarsi alla controparte: *ivi*, lett. *a*.

— Le petizioni verbali e le istanze verbali nel corso del processo si conservano sempre in archivio e se ne dà copia alla controparte e rubrica all'istante: *ivi*.

— Si dà evasione per *attergato* sopra tutte le istanze in via di esecuzione — sopra quelle in affari contenziosi o non che vengono restituite senza intimarle ad altra parte — sopra quelle in affari non contenziosi che si comunicano ad altra parte prima della decisione: *ivi*.

Esibiti. L'evasione per *subattergato* si dà per la ridestinazione all' udienza o negativa di essa — per l' introduzione della procedura in iscritto — per l' introduzione di nuove prove — pel permesso di conclusionale — sopra un giuramento prestato — e per le decisioni su punti incidenti, e per l' intimazione delle convenzioni giudiziali qualora non siano qualificate per la forma di apposito decreto: 1824, vol. I, part. 2, pag. 90, § 52.

— Un *subattergato* deve spedirsi come l'*attergato* ulteriore: *ivi*.

— Le preture osservano quanto è prescritto ai tribunali collegiali per far uso del titolo di signore o signora: *ivi*, pag. 91, § 53.

— Il cancelliere deve notare sul protocollo degli esibiti la data e la qualità dell'evasione, ed anche il sostanziale suo contenuto qualora non rimanga in atti la minuta: *ivi*, § 54.

— Formolarj delle varie evasioni degli esibiti: *ivi*, pag. 154 e seg.

Esploratori pel nemico. V. *Spionaggio*.

Esportazione e transito. È permessa di nuovo l'esportazione del piombo diretto ai principati di Moldavia e Valachia sotto l'osservanza delle prescrizioni daziarie, con deroga in tal parte alla notificazione 20 maggio 1812: 1824, vol. I, part. 1, pag. 26.

— È soppresso il divieto di cui nella notificazione del 20 maggio 1821, ed è ripristinata la facoltà di dirigere ai principati di Moldavia e Valachia armi e munizioni da guerra d'ogni genere sotto le prescrizioni daziarie: *ivi*, pag. 59.

— I fucili da caccia e le armi di lusso permessi in via d'eccettuazione colla notificazione 10 ottobre 1820 non possono spedirsi per mare senza previa permissione del presidente del governo sinchè non venga altrimenti disposto: *ivi*, pag. 13.

FABBRICATORI (registri dei). V. *Bollo*.

FABBRICAZIONE e vendita delle chiavi da ciambellano vietata. V. *Ciambellani*.

FABBRICERIE (obbligo imposto alle) di effettuare le inscrizioni ipotecarie delle ragioni e dei crediti delle chiese a carico degli amministratori nominati prima e pendente l'osservanza del codice italiano. V. *Inscrizione*.

— Incarico ai subeconomi di eccitare le fabbricerie a presentare sollecitamente i conti delle chiese, riassumendo più anni in un solo conto, onde l'amministrazione del precedente quinquennio ne ottenga l'assolutoria: 1827, vol. I, part. 2, pag. 61.

FABBRICHE nazionali. V. *Privilegi*.

— d'indiane e cotoni in Keltenhof, ecc.: cessionarj di Spörlin e Rahn. V. *Privilegio patenti*.

FABBRICIERI. Le vacchette dell'adempimento dei pesi annessi ai beneficj e legati di culto tenute nelle sagrestie delle parrocchie sono soggette alle ispezioni anche dei fabbricieri: 1824, vol. I, part. 2, pag. 212.

— Hanno il dovere d'invigilare che le rendite affette ai beneficj e legati di culto vengano regolarmente applicate mediante l'adempimento dei pesi di fondazione: *ivi*.

FABRICE Carlo. V. *Privilegio patenti*.

FACCENDIERI. Ordine del senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia di porre in seria avvertenza tutte le prime istanze, onde avesse a cessare l'abuso

dei faccendieri di mestiere d' introdursi nell' aula verbale e nelle conciliazioni, e d' ingiungere alle medesime di denunziarli all' autorità politica: 1825, vol. I, part. 2, p. 5.

FACCENDIERI. Avvertenza alle prime istanze che sarà proceduto a severe misure contro quelle di esse che tollerassero i faccendieri o ne tralasciassero l' ingiunta denunzia: 1825, vol. I, part. 2, pag. 6.

FACOLTA'. Sessioni del corpo accademico nelle università; ordine di preferenza fra esse. V. *Università.*

— (attribuzioni delle). V. *Università.*

— — Ordine di precedenza nelle unioni delle facoltà. V. *Università.*

— — Sono stabilite qual centro d' unione dei dottori. V. *Università.*

— — Intervento alle sessioni delle facoltà a voto; invito dei soli dottori matricolati. V. *Università.*

— — Ordine di precedenza nelle sessioni. V. *Università.*

— — Destinazione della cassa delle facoltà. V. *Università.*

— medica di Vienna. L' esame preliminare degli oggetti concernenti materie mediche, sui quali si domandassero privilegi secondo la sovrana patente 8 dicembre 1820, è commesso alla facoltà di medicina in Vienna: 1828, vol. I, part. 1, pag. 71.

— I ricorrenti pagano la competente tassa di fiorini 24 e di fiorini 1 pel bollo: *ivi.*

— politico-legale. V. *Studenti.*

FAGNANI Paolo V. *Privilegio patenti.*

FALEGNAME (lavori da). È permessa l' introduzione dei lavori ordinarj da falegname anche intarsiati col legno nobile contro il pagamento del dazio del 20 per cento: 1828, vol. I, part. 2, pag. 13.

FALKBEER Antonio. V. *Privilegio patenti.*

FAMIGLIE mediatizzate del disciolto corpo germanico (elenco delle). Rango e titolo ai principi di esse. V. *Principi.*

FARINE o paste di mandorle (dazio delle). V. *Dazj*.

FARMACIA. Come si compiè la quinquennale pratica farmaceutica che giusta i veglianti regolamenti d'istruzione si richiede in quei giovani che si applicano allo studio della farmacia: 1827, vol. I, part. 2, pag. 29.

— Non si accettano praticanti se non previo esame in concorso del medico provinciale di delegazione e d'altro degli speziali approvati: *ivi*.

— — Requisiti dei praticanti per l'ammissione ed attestati necessarj: *ivi*.

— — Il medico di delegazione tiene un elenco dei giovani ammessi al tirocinio nella provincia e ne trasmette copia ogni sei mesi alla direzione della facoltà medica presso l'università di Pavia: *ivi*.

— Il proprietario o l'istitutore di una spezieria invigila sui costumi degli allievi: *ivi*.

— Nuovo esame degli allievi compito il tirocinio e rilascio dei certificati di ammissione all'università: *ivi*.

FARMACISTI. V. *Speziali*.

FARMACOPEA austriaca messa in vigore. V. *Medicinali*.

— Ordinazione negli spedali di medicamenti costosi non compresi nella farmacopea. V. *Spedali*.

— Anche dopo la pubblicazione della nuova farmacopea e della tariffa sui medicinali restano pienamente ferme le istruzioni 16 gennajo e la corrispondente circolare 23 novembre 1817 come disposizioni affatto speciali ed indipendenti dalla farmacopea e dalla tariffa suddetta: 1825, vol. II, part. 2, pag. 386.

FATEBENEFRATELLI o fratelli della Misericordia. La facoltà a quest'ordine di ereditare è conceduta a tempo indeterminato: 1826, vol. II, part. 2, pag. 182.

FECCIA abbruciata (dazio della). V. *Dazj*.

FECHTIG Ferdinando, già presidente del tribunale d'appello della Bassa Austria, è nominato secondo presidente in Vienna del supremo tribunale di giustizia. V. *Presidente*.

FEDI di nascita da prodursi in occasione di matrimonj: se ne ottiene la dispensa in certi determinati casi. V. *Matrimonj*.

— mortuarie. V. *Documenti*.

FEDINE richieste alle istanze politiche dai privati. V. *Dichiarazioni*.

FEICHTER Maurizio. V. *Privilegio patenti*.

FELBER Giacomo. V. *Privilegio patenti*.

FELDMÜLLER Antonio. V. *Privilegio patenti*.

— V. *Gell Salomone*.

FELIX Giorgio. V. *Privilegio patenti*.

— Gregorio. V. *Privilegio patenti*.

FENGEL Miovare Michele. V. *Privilegio patenti*.

FERD Antonio. V. *Privilegio patenti*.

FERIE nelle università e nei licei. V. *Università*.

— nei licei. V. *Licei*.

FERRINI Gio. Battista. V. *Privilegio patenti*.

FERST Pietro. V. *Privilegio patenti*.

FESTA (giorni di). La tolleranza accordata ai carrettieri e conduttori delle così dette *barre* cariche di mercanzie di continuare nei giorni festivi il loro viaggio è circoscritta alla continuazione del viaggio, rimanendo vietato il carico e lo scarico delle merci: 1827, vol. I, part, 2, pag. 184.

FESTIVITA'. Costumanza di sparare mortaletti ed altre bocche da fuoco in occasione di feste. V. *Mortaletti*.

FEUDALI beni e redditi. V. *Feudi*.

FEUDI. L'obbligo delle denunzie prescritte colla sovrana patente 3 maggio 1817 comprende i possessori dei beni o redditi provenienti dalle dotazioni o donazioni fatte dal principe di loro natura riversibili allo stato, e dei beni o redditi procedenti da investiture a titolo di feudo fatto dai vescovi o dalle rispettive curie, o da qualunque podestà ecclesiastica nonostante che nella loro rinnovazione ai tempi moderni siansi rivestite delle semplici

FEUDI.
forme enfiteutiche o livellarie, ed i possessori dei beni vincolati a feudo in proprio o censo feudale, o per altri titoli sottoposti al diretto dominio, o di eventuale reversibilità allo stato; i quali ultimi continuar devono a riportare le legali ricognizioni o conferma a norma delle investiture e della pratica in corso: 1825, vol. II, part. 1, pag. 108.
— — Fu prefisso il termine di quattro mesi a presentare le denunzie corredate dei documenti e delle modalità richieste per le feudali: *ivi*, pag. 109.
FEUSSER Teodoro. V. *Privilegio patenti.*
FEXER Francesco. V. *Privilegio patenti.*
FICHTENER Giovanni. V. *Privilegio patenti.*
— e Bischoff. V. *Goriupp Antonio.*
FIDEJUSSIONI nei contratti erariali. V. *Cauzioni.*
FIERST Pietro. V. *Privilegio patenti.*
FIGLI d'individui appartenenti alla marina, quanto alla giurisdizione. V. *Marina.*
— illegittimi. V. *Marina.*
— dei detenuti sotto processo miserabili: il loro mantenimento è a carico in parte dei comuni ed in parte dei luoghi pii: 1827, vol. II, part. 2, pag. 199.
FILOSOFIA (studj privati di) e di legge proibiti. V. *Studj.*
FILOSOFICI studj e legali privati aboliti. V. *Studj.*
— (piano degli studj). V. *Studj.*
— (statuto per gli studj). V. *Licei.*
— istituti. Statuto per gli studj filosofici negl'istituti. V. *Licei.*
FILUGELLO e cascami di seta. Il dazio di uscita di detti articoli è ridotto alla metà del dazio attuale, cioè a lire 17. 32 per quintale metrico: 1826, vol. II, part. 1, pag. 33.
FINANZE. Nomina del sig. conte Nadasdy in ministro delle finanze. V. *Nadasdy.*

FINANZE. Anche gl' individui della marina che si credono gravati da una nozione in materia di finanza devono ricorrere contro il fisco all' autorità cui compete l' oggetto contestato. V. *Marina.*

— Regolamento sulle dichiarazioni irregolari delle merci. V. *Merci.*

— V. *Dazj. Bollo commerciale. Contrabbando. Merci. Tasse giudiziarie nelle cause di finanza.*

FINAZZI Giovanni. V. *Privilegio patenti.*

FINDEYS Francesco. V. *Prziza Carlo.*

FISCALE avvocato. V. *Avvocato.*

— ufficio. L' attribuzione dell' ufficio fiscale di sostenere e difendere in giudizio le pie fondazioni e gl' istituti che sono in amministrazione pubblica non si estende agli stabilimenti di pubblica beneficenza, ai pii lasciti di patronato privato, alle provincie, alle città, ai comuni, alle corporazioni ecclesiastiche, alle mense, alle prebende, ai conventi e monasteri aventi amministrazione di beni, i quali tutti sono rappresentati in giudizio dagli amministratori delle sostanze rispettive: 1825, vol. II, part. 2, pag. 423.

— — Allora soltanto l' ufficio fiscale assume la giudiziale rappresentanza degli anzidetti corpi morali quando trattisi di difenderli contro l' amministrazione, contro il patrono o contro l' investito dal quale dipendessero: *ivi.*

— — I mentovati corpi morali non possono mai stare in giudizio senz' aver riportata la competente autorizzazione tutoria, la quale deve sempre interpellare il fisco e vegliare sul metodo e l' andamento della difesa delle cause: *ivi.*

FISCHER I. Corrado. V. *Privilegio patenti.*

— Giovanni. V. *Diedeck Giovanni.*

— Federico. V. *Privilegio patenti.*

— dottor Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*

Fischer Gio. Teodoro. V. *Privilegio patenti.*

Fisco (è riservato al) di presentare il libello di giustificazione dei diritti per cui ha impetrata la prenotazione al tribunale ordinario provinciale. V. *Prenotazione.*

— Le cause avanti le preture urbane nelle quali è parte l'ufficio fiscale sono esenti dal previo esperimento di conciliazione. V. *Conciliazione.*

— Disposizioni per l'esercizio del diritto fiscale sui depositi caduchi: 1828, vol. II, part. 1, pag. 101.

— V. *Depositi caduchi.*

Flach Cristiano. V. *Privilegio patenti.*

Fleger Matteo ed Eleonora. V. *Privilegio patenti.*

Fletscher Matteo ed Austoss Lorenzo. V. *Privilegio patenti.*

— V. *Radler Giacomo.*

Fogli periodici. Inserzione di articolo, lettera od altro nei fogli stranieri senza previa permissione della censura. V. *Edizione.*

Foglio d'intimazione (il) serve di giustificazione del cancelliere V. *Spedizione.*

— Atti da riportarsi col foglio d'intimazione. V. *Spedizione.*

— Compiute tutte le intimazioni, deve il cursore riconsegnare il foglio unitamente ai dupli al cancelliere, che annota la data della consegna e sottoscrive. V. *Intimazione.*

— Annotazione e sottoscrizione nella sesta colonna del foglio d'intimazione di chi leva un' evasione dalla cancelleria. V. *Intimazione.*

— Le spedizioni in affari non contenziosi devono riportarsi nel foglio d' intimazione comune per comune. V. *Intimazione.*

— Il cancelliere deve contrassegnare con numero progressivo il foglio d'intimazione di volta in volta che lo riceve di ritorno. V. *Spedizione. Intimazione.*

— Si deve aver cura di non riportare in un foglio d'intimazione più esibiti di quelli che possa il cursore intimare in una giornata. V. *Spedizione.*

FONDAZIONI di educazione tutelate dal governo: concorso ai posti gratuiti. V. *Stabilimenti.*

— ecclesiastiche. Obbligazioni appartenenti alle fondazioni ecclesiastiche. V. *Obbligazioni.*

— Continuazione del godimento di fondazione per gli scolari che, compiuto il biennio degli studj filosofici, intendono di frequentare le lezioni d'una delle scuole libere. V. *Studj.*

FONDO d'ammortizzazione del debito pubblico. V. *Monte.*

FONTEBASSO Giuseppe ed Andrea fratelli. V. *Privil. patenti.*

FORENHEIMER Simone e Jonas fratelli. V. *Privilegio patenti.*

FORESTIERI. Indistintamente i forestieri non si ammettono al servizio pubblico: 1824, vol. I, part. 2, pag. 223.

— Il divieto d' impiegar forestieri nelle future elezioni non è applicabile ai professori, massime a quelli di un merito distinto: *ivi.*

— Nel concorso di particolari circostanze può dal governo invocarsi la deroga del requisito di sudditanza a favore di persona meritevole di tal distinzione per le sue cognizioni e capacità: *ivi.*

— Per gl' impiegati non ancora sistemizzati può aver luogo il calcolo del lungo domicilio e dei prestati servigi per gli opportuni riguardi: *ivi*, pag. 224.

— Nello stabilire la nazionalità deve aversi riguardo alle veglianti leggi per quanto concerne la sudditanza determinata dal domicilio: *ivi.*

— — Come pure ai trattati esistenti in proposito tra le potenze: *ivi.*

— Non è per ora esteso alle ragazze il divieto pei forestieri di frequentare gl' istituti d' istruzione in questa monarchia: 1827, vol. I, part. 2, pag. 51.

— Il divieto d' impiegare forestieri come professori e maestri riguarda anche i prefetti, i rettori, ecc. degl' istituti ginnasiali, dei collegi e delle case private di educazione: 1828, vol. II, part. 2, pag. 170.

FORESTIERI. Quanto agli studj. V. *Esteri.*
— studenti negli stati austriaci. V. *Licei.*
— Chiunque convinto d'aver giocato ad un giuoco proibito è incorso nella pena senza distinzione se egli sia suddito o forestiero. V. *Giuochi.*
— V. *Istruzione pubblica. Premio.*
FORIERI di fortificazione: loro godimenti e loro diritto d'alloggio. V. *Alloggi.*
— maggiori. V. *Alloggi.*
— di gendarmeria. V. *Gendarmeria.*
FORNAI. V. *Coscrizione.*
FORSCHER Ernesto e Dusech Giovanni. V. *Privilegio patenti.*
FORZATI e refrattarj. V. *Coscritti. Leva militare.*
FORZ'armata di finanza al confine. V. *Contrabbandieri.*
FOSS Ignazio e Giacomo e Stenkel Federico e Carlo. V. *Privilegio patenti.*
FRANCHIGIA postale. Sono ammessi al favore della franchigia postale per le loro corrispondenze d'ufficio l'ispettorato in capo e gl'ispettori provinciali delle scuole elementari: 1827, vol. I, part. 2, pag. 58.
— Continua ad essere spedita esente dalle tasse di porto la corrispondenza limitata ad affari d'ufficio dei concistori, decanati e vicariati: *ivi.*
— V. *Posta-lettere. Subeconomi.*
— (la) del dazio di transito concessa al porto franco di S. Giorgio a Venezia è applicata per tutte le mercanzie provenienti dall'estero che passano per le provincie del regno lombardo-veneto: 1828, vol. I, part. 2, pag. 81.
FRÄNKL Ignazio e Wolf Stengel. V. *Privilegio patenti.*
FRANQUET Federico. V. *Privilegio patenti.*
FRAZIONI di rendite sul monte lombardo-veneto: pagamento delle medesime. V. *Monte.*
FREIBERG Bernardo e Löwel Donesch Isacco. V. *Privilegio patenti.*

FRENKEL Ignazio. V. *Privilegio patenti.*
FRICK Enrico Lodovico. V. *Privilegio patenti.*
FRIEDEL Giovanni. V. *Privilegio patenti.*
FRIEDMANN Rubino. V. *Privilegio patenti.*
— Marco e Grossmann Isacco. V. *Privilegio patenti.*
— Giovanni. V. *Spitz Teresa.*
FRIEDSEY Martino. V. *Privilegio patenti.*
FRIMONT. Nomina del sig. generale Frimont alla carica di comandante generale militare della Lombardia: 1825, vol. II, part. 2, pag. 280.
FRITZ Antonio. V. *Privilegio patenti.*
— Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*
FRÖHLICH Antonio. V. *Privilegio patenti.*
FROMENT de Champalagarde. Sua nomina a console generale di Francia in Milano: 1827, vol. I, part. 2, pag. 95.
FRUTTA. Divieto in Ungheria di colorire di qualunque colore le frutta secche: 1825, vol. II, part. 1, pag. 115.
— — È proibita l'importazione delle frutta colorite denominate *Oedenburger-Obst* nelle altre provincie della monarchia: *ivi.*
— confette. Dazio d'entrata delle frutta confette sia con liquidi spiritosi, sia con zucchero, o acconciate con semplici liquidi, o siano secche: 1827, vol. I, part. 2, pag. 94.
FRUTTI d'un benefizio necessarj per continuarne l'amministrazione. V. *Eredità.*
FUCHS Carlo. V. *Privilegio patenti.*
FUCILI da caccia e di lusso. Esportazione dei medesimi. V. *Armi.*
FUM Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*
FUNZIONARJ pubblici. V. *Impiegati.*
FUNZIONI sacre. Le autorità alle quali non appartiene la rappresentanza sovrana devono essere invitate alle funzioni sacre e pubbliche secondo la sovrana risoluzione

24 ottobre 1821 dall'autorità che rappresenta il monarca che vi deve intervenire, ed i membri della medesima intervenuti non debbono comparire in corpo, ma bensì secondo il rango individuale che hanno fra di loro: 1827, vol. I, part. 2, pag. 12.

— Le autorità pubbliche invitate alla funzione del *Corpus Domini* in un comune, dove non vi ha altro clero precedente il Santissimo fuori del parrocchiale, prendono luogo avanti il clero medesimo: 1827, vol. II, part. 2, pag. 229.

— V. *Corpus Domini.*

Fuoco (sparo di bocche da) in occasione di festività. V. *Mortaletti.*

Furgantner Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*

GABINETTI patologici ed anatomici negli spedali sono sotto la particolare ispezione del direttore: istruzioni per gli spedali: 1825, vol. I, part. 2, pag. 41, § 32.
— Negli spedali ove ha luogo uno studio medico-chirurgico, la surveglianza dei gabinetti e musei patologici ed anatomici spetta al direttore degli studj ed al rispettivo professore: *ivi.*
GALEOTTI Massimiliano. V. *Privilegio patenti.*
GALLOWAY Giovanni. V. *Privilegio patenti.*
GALVAGNIS Miner Union. V. *Privilegio patenti.*
GALVANI Andrea. V. *Privilegio patenti.*
GANAHL (di) Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*
GARANZIA (cassa di) dell'antico monte Napoleone. V. *Debito pubblico.*
— Somma da depositarsi per garanzia dei supplenti all'armata. V. *Supplenti.*
GARBER Vincenzo. V. *Privilegio patenti.*
GARGANICO Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*
GARNIER Andrea. V. *Privilegio patenti.*
GARTHE Gaspare. V. *Privilegio patenti.*
GARTNER (barone di) Federico Cristiano nominato presidente del tribunale d'appello e superiore giudizio criminale per l'Austria inferiore in Vienna in rimpiazzamento del promosso sig. Ferdinando De Fechtig: 1824, vol. I, part. 2, pag. 230.
GATTLOS Antonio. V. *Privilegio patenti.*
GAVAZZI Pietro. V. *Privilegio patenti.*

GAY Francesco. V. *Privilegio patenti.*

GAZZETTA privilegiata di Vienna. Inserzioni nel foglio uffiziale annesso alla medesima. V. *Pubblicazione.*

GAZZETTE. Divieto dell' inscrizione di articolo, lettera od altro nelle estere gazzette senza previa permissione della censura. V. *Edizione.*

GAZZETTIERE. Quando l' uffizio delle tasse debba farsi carico, rapporto ai miserabili, di esigere anche le competenze del gazzettiere per l'inserzione degli editti. V. *Tasse.*

— Non può pretendere pagamento per gli editti ed avvisi nelle cause della finanza. V. *Tasse.*

— — Quando il tassatore debba farsi carico di esigere dal privato soccumbente nelle cause contro la finanza le competenze del gazzettiere. V. *Tasse.*

GEEST Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*

GEIST Giuseppe speziale. V. *Privilegio patenti.*

GELL Salomone. V. *Privilegio patenti.*

GELLERT Carlo. V. *Privilegio patenti.*

GELSO (dazio d'entrata ed uscita della foglia di). V. *Dazj.*

GEMPERLE Giovanni. V. *Privilegio patenti.*

— V. *Eminger Leopoldo.*

GENDARMERIA (la capitolazione presso la) è ridotta a sedici anni per chi spontaneamente non voglia arrolarsi a vita: 1825, vol. I, part. 2, pag. 55.

— Non sarà suo malgrado preso per la gendarmeria alcun coscritto, nè fatto passare alcun soldato dei reggimenti: *ivi.*

— (la) è destinata specialmente per la Lombardia: *ivi.*

— Non si accettano nella gendarmeria volontarj tirolesi: *ivi.*

— Si ammettono nella gendarmeria individui dei reggimenti veneziani in quanto non si trovi l' occorrente numero di volontarj nei reggimenti completati dal territorio lombardo: *ivi.*

— Non si accorda facilitazione per la misura ed età dei soldati della gendarmeria: *ivi.*

GENDARMERIA. Sino ad altra disposizione la montura per la gendarmeria viene somministrata dall' erario sul fondo delle spese di polizia: 1825, vol. I, part. 2, pag. 56.
— L' ingaggio volontario nella gendarmeria ha luogo soltanto in Lombardia: *ivi*.
— L' invito a passare nella gendarmeria deve limitarsi ai militari dei reggimenti mantenuti a numero del territorio lombardo, avendo cura che gl' individui siano forniti delle qualità fisiche e morali prescritte: *ivi*.
— (la) può all' occorrenza richiedere il sussidio delle guardie comunali. V. *Guardie*.
— (ai forieri della) divenuti invalidi in attività di servizio è accordato il trattamento normale di 20 carantani al giorno, oltre ad una porzione di generi e di servizio e ad una indennizzazione ogni anno per la montura: 1827, vol. II, part. 2, pag. 165.
— Le vedove e gli orfani dei gendarmi sono da trattarsi secondo le normali: *ivi*.
— È determinato che il reggimento di gendarmeria sia portato al più presto possibile al completo: *ivi*, pag. 168.
— — Concorrono al completamento tutti i reggimenti di fanteria e cavalleria lombardo-veneti con individui che siano disposti a servire in vita: *ivi*.
— Condizioni, età ed altri requisiti necessarj per essere ammessi nella gendarmeria: *ivi*.
— — I requisiti ed i volontarj della leva del 1827 possono esservi ammessi: *ivi*.
GENDARMI. È richiamata alla piena ed esatta osservanza la circolare 28 marzo 1818 prescrivente alle prime istanze giudiziarie che emergendo dall' inquisizione indizj di delitto di qualche gendarme debbano rimettere senza ritardo e direttamente all' ispezione della gendarmeria gli atti relativi in originale o per copia secondo i casi,

e prevenire dell'avvenuto il capitano della gendarmeria della provincia: 1824, vol. I, part. 2, pag. 125.

GENDARMI. È ridotta a 16 anni la durata della capitolazione dei gendarmi non disposti ad assoggettarsi a vita: 1825, vol. II, part. 1, pag. 110.

— La spesa di primo allestimento o montatura dei nuovi arrolati si dichiarò dover essere sostenuta dall'erario sinchè il corpo della gendarmeria fosse completo: *ivi.*

— — In quali casi possa competere ai gendarmi allorchè chiamati ad esame come testimonj presso i giudizj criminali e politici l'indennità portata dalla tariffa annessa alla circolare 23 aprile 1824: 1827, vol. II, part. 2, pag. 203.

— V. *Gendarmeria.*

GEOGRAFICHE carte. V. *Censura.*

GER Pellegrino. V. *Privilegio patenti.*

GERLMANN Bernardo. V. *Privilegio patenti.*

GERMANICO corpo. Rango e titolo attribuito ai principi delle famiglie mediatizzate del disciolto corpo germanico. V. *Principi.*

— — (elenco delle famiglie mediatizzate del). V. *Principi.*

GERSCH Ferdinando. V. *Privilegio patenti.*

GERSDORF Giovanni Rodolfo. V. *Privilegio patenti.*

GERZIG Pietro Antonio. V. *Privilegio patenti.*

GESSO (il) in pani è soggetto al tributo di consumo come nella tariffa: 1827, vol. II, part. 2, pag. 211.

GESTAKENBAUER Giovanni. V. *Privilegio patenti.*

GESUITI (la provincia dei) esistente nella Galizia fino dall'anno 1820 è dichiarata esente dalla legge d'ammortizzazione, sott'obbligo però di notificare al rispettivo governo tutti gli acquisti di beni mobili ed immobili o di capitali che sarà per fare per lasciti, per donazioni od in altra maniera legale: 1828, vol. I, part. 1, pag. 42.

GIANICELLI Pietro. V. *Privilegio patenti.*
GILBERT Carlo. V. *Privilegio patenti.*
GINDORF Francesco. V. *Privilegio patenti.*
GINNASIALI studj. Posto di professore e patente di maestro privato nei ginnasj. V. *Studj.*
GINNASIO (professore di). Esame di pedagogia che deve aver subito. V. *Studj.*
GINNASJ. Sono pubblicate nuove prescrizioni per l'ammissione agli studj del corso ginnasiale: 1827, vol. II, part. 2, pag. 80.
GIORNALE dei negozianti ed operai. V. *Bollo della carta.*
GIORNI festivi. V. *Festa.*
GIRANDELLI Marco. V. *Campana Pietro.*
GIRARD Filippo Enrico. V. *Privilegio patenti.*
— Filippo ed Enrico Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*
— Giuseppe Enrico. V. *Privilegio patenti.*
GIRARDONI Francesco. V. *Privilegio patenti.*
— Giovanni Battista. V. *Privilegio patenti.*
GIRZICK Pietro Antonio. V. *Privilegio patenti.*
GIUBILAZIONE. Agl' impiegati posti in istato di giubilazione per determinazione d'ufficio può sopra loro richiesta accordarsi dal governo sino all'assegnamento delle loro competenze normali un sussidio mensuale corrispondente verosimilmente alla pensione che possa loro spettare, da essere poi imputato e rifuso per intiero nel trattamento normale: 1824, vol. II, part. 2, pag. 305.
— — Nel caso che un impiegato tardasse un trimestre a produrre in modo pienamente regolare i documenti necessarj alla definitiva liquidazione delle sue competenze normali, deve sospendersi la mensuale anticipazione: *ivi*, pag. 306.
— — — Su di ciò per parte degli uffici da cui immediatamente dipendevano i giubilati dev' essere accuratamente invigilato sotto la loro propria risponsabilità: *ivi.*

GIUBILAZIONE. Computo del servizio rispetto agl' impieghi militari conferiti dalla repubblica veneta. V. *Militari. Impiegati.*

GIUDICATURE politiche (obbligo delle) di procedere non ostante che credano essersi il tribunale criminale erroneamente dichiarato incompetente. V. *Competenze.*

— Corrispondono cogl' ispettori delle guardie comunali e danno loro gli ordini opportuni per gli arresti, le perlustrazioni e simili. V. *Guardie.*

— Rispetto all' obbligo di sottoporre le loro sentenze all' approvazione del governo. V. *Sentenze.*

GIUDICE competente a conoscere sulla giustificazione dei diritti, per cui siasi impetrata la prenotazione. V. *Prenotazione.*

— (il) delegato deve, oltre il decreto di delegazione e l' autorità che lo emanò, indicare il giudizio che nella via ordinaria stato sarebbe il competente: 1825, vol. I, part. 2, pag. 9.

GIUDIZIARJ atti in affari militari. V. *Competenza.*

GIUDIZJ possessorj (regolamento pei). V. *Processo.*

— criminali. V. *Procedura.*

GIUDIZIO provocatorio. V. *Provocatorio processo.*

— per lo spionaggio. V. *Spionaggio.*

— per delitti di arrolamento per l' estero. V. *Arrolamento.*

— statario. I comandanti di squadra, flottiglia, divisione o bastimento possono far tenere giudizio statario anche senza l' intervento dell' uditore, ove non sia possibile averlo, e far eseguire la sentenza. V. *Marina.*

— — Istruzioni sul contegno da osservarsi dalle autorità giudiziarie nel regno lombardo-veneto nel caso di giudizj statarj, ed in quanto alla parte spettante nella convocazione dei giudizj statarj tanto alla direzione generale di polizia, quanto alle delegazioni provinciali: 1828, vol. II, part. 2, pag. 181.

GIUDIZIO stataria. Ogni tribunale o pretura cui arrivi la notizia di un delitto che possa essere qualificato per la competenza del giudizio statario ne rende informata, se in Milano, la direzione generale di polizia, e le imperiali regie delegazioni nelle altre provincie: 1828, vol. II, part. 2, pag. 182.

— Le preliminari investigazioni ed anche gli esami sommarj degl' imputati non sottraggono gl' imputati medesimi alla procedura stataria: *ivi.*

— Le autorità cui vengono trasmessi gli atti preliminari, e che non credessero di convocare il giudizio statario, li restituiscono sollecitamente per l' ulteriore ordinaria investigazione: *ivi.*

— Il giudizio statario non è competente se l' arrestato che gli viene consegnato non era aggravato da legali indizj all' atto dell' arresto: *ivi*, pag. 183.

— Il conoscere sulla convenienza del giudizio statario spetta esclusivamente all' autorità che lo deve convocare: *ivi.*

— Il tempo maggiore o minore decorso dal commesso delitto alla convocazione del giudizio statario non può autorizzarlo a dichiararsi incompetente tosto che fu convocato dalla competente autorità politica: *ivi.*

— militare (competenza del) quanto ai minori militari ed alla ventilazione ereditaria di essi. V. *Minori.*

GIUOCHI proibiti. Chiunque è legalmente convinto di avere giocato ad un giuoco proibito, è incorso nella pena dalla legge prescritta, senza distinzione se egli sia suddito o forestiero: 1828, vol. II, part. 2, pag. 205.

— Gl' ispettori delle guardie comunali sorvegliano personalmente o col mezzo dei capiguardia nelle bettole e luoghi simili sulla violazione delle leggi proibitive dei giuochi. V. *Guardie.*

GIURAMENTO. Le offerte o formole di giuramento non valgono ad ottenere la prenotazione. V. *Prenotazione.*

GIURAMENTO decisorio (termine all' adizione del) nelle cause commerciali. V. *Procedura*.

— a convalidazione di una prova a riprova: termine nelle cause commerciali. V. *Procedura*.

— (qualunque) deve assumersi nelle ore antimeridiane dal pretore assistito dall' attuario con formazione di protocollo come per ogni altra udienza, stendendo in questo la formola nelle precise parole: 1824, vol. I, part. 2, pag. 109, § 116.

V. anche *Preture*.

— Il pretore prelegge al giurante la formola, gli fa presenti tutte le circostanze da giurarsi nel vero loro aspetto, lo interroga se ben comprenda ciò che deve giurare: *ivi*, pag. 110, § 117.

— Il pretore non permette al giurante alcuna restrizione mentale, alterazione del senso delle parole od ambiguità: *ivi*.

— Seria ed energica ammonizione da farsi al giurante dei riguardi all' onnipotenza ed infinita giustizia di Dio, alla somma gravità dello spergiuro, con risovvenirgli non essere sperabile il perdono senza la ritrattazione del giuramento ed il pieno risarcimento dei danni, e con diffidazione della pena stabilita dal codice penale, esortandolo con prudente zelo di non macchiarsi di uno spergiuro: *ivi*, §§ 118 e 119.

— Il giurante deve ripetere di parola in parola la formola del giuramento da preleggersi dal pretore: *ivi*, § 120.

— Le persone presenti alla prestazione del giuramento devono stare in piedi, con riverenza e rigoroso silenzio: *ivi*.

— Prescrizioni e formalità da osservarsi nella prestazione di giuramento di un ebreo: *ivi*, pag. 110 e seguenti, §§ 121 e seguenti.

GIURAMENTO. Non essendo presenti nell'ora prefissa le parti diffidate ad intervenire alla prestazione del giuramento, si deve attendere sin dopo trascorsa l'ora: 1824, vol. I, part. 2, pag. 113, § 127.

— Si deve nel protocollo sotto la formola del prestato giuramento notare essere stata fatta la premonizione ed essere stato prestato, indi sottoscriversi dal giurante, ed apporsi un suo segno se illetterato, quindi dal pretore e dall'attuario: *ivi*, § 128.

— — Compiuto il protocollo del giuramento, deve riportarsi nel protocollo degli esibiti come ogni altro d'udienza: *ivi*.

— d'ufficio da prestarsi dai podestà e dagli assessori. V. *Podestà*.

— Non è ammesso verun giuramento delle parti nel giudizio di turbato possesso. V. *Possesso*.

— Formalità del giuramento da prestarsi da individui professanti la religione maomettana chiamati come parti innanzi le autorità giudiziarie austriache: 1826, vol. II, part. 2, pag. 209.

GIURISDIZIONE. Il personale dei dipartimenti delle razze degli stalloni e delle monte riguardo alla giurisdizione ed alle competenze del clero militare e civile appartiene alla così detta milizia stabile: 1824, vol. I, part. 2, pag. 38.

— Dove gli stabilimenti delle razze degli stalloni e delle monte sono o verranno provveduti di cappellani militari, i medesimi si considerano soggetti ai loro proprj cappellani e non più alla giurisdizione ecclesiastica che abbraccia le persone del civile: *ivi*.

— sullo stabilimento di pensione per vedove ed orfani in Vienna. V. *Competenza*.

— dell'imperiale regia marina militare. V. *Marina*.

— Non è permesso a chi appartiene alla marina di assoggettarsi ad altra giurisdizione, eccetto che nei casi

espressi; nè alcun'altra autorità può esercitare validamente l'uffizio su di esso. V. *Marina*.

GIURISPRUDENZA. V. *Studj. Studenti.*

GIUSTIZIA punitiva. In quali casi e in qual modo debba il giudice criminale per riconosciuta propria incompetenza comunicare gli atti all'autorità politica. V. *Competenza*.

— Obbligo dell'autorità politica di procedere non ostantechè creda essersi il tribunale criminale erroneamente dichiarato incompetente. V. *Competenza*.

— Il tribunale criminale o l'autorità politica che procede deve dare al tribunale od all'autorità politica del domicilio dell'imputato notizia della inquisizione cui fu sottoposto e della sentenza emanata contro di lui: 1825, vol. I, part. 2, pag. 50.

— V. *Ingiurie. Procedura. Trasgressioni.*

GLAUBER Ignazio. V. *Privilegio patenti.*

GLOOS Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*

GOBEL Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*

GOGNETTI sig. Giovanni, consigliere presso il senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia, nominato presidente del tribunale criminale in Milano. V. *Presidenti.*

GOLDMANN Marco. V. *Privilegio patenti.*

GOLL Giovanni. V. *Privilegio patenti.*

GOLNER Mosè e Lengen G. V. *Privilegio patenti.*

GONZALESE Emanuele. V. *Privilegio patenti.*

GORIUPP Antonio. V. *Privilegio patenti.*

GOS Pietro. V. *Privilegio patenti.*

GOSER Felice. V. *Privilegio patenti.*

GOVERNO di Milano incaricato di presentare il prospetto delle questue per Terrra santa, che gli viene ogni anno presentato dal metropolita. V. *Terra santa.*

— Il consigliere Giovanni Bazetta nominato vicepresidente: 1826, vol. II, part. 2, pag. 164.

GRABER Raimondo Vincenzo. V. *Privilegio patenti.*

GRADARA Angelico. V. *Privilegio patenti.*

GRADNER Francesco e Michele. V. *Privilegio patenti.*

GRAF Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*

GRAINITZ Carlo. V. *Privilegio patenti.*

GRANAGLIE. Tariffa d' introduzione ed uscita delle granaglie, dei legumi, bestiami e simili posta in vigore col decreto 1.° ottobre 1824. V. *Dazj.*

GRAND Zaccaria. V. *Privilegio patenti.*

GRANI. V. *Granaglie.*

GRATIFICAZIONE agl' impiegati benemeriti dei comuni, loro vedove ed orfani. V. *Comuni.*

— agl' impiegati dello stato, alle loro vedove ed orfani. V. *Impiegati. Pensioni.*

— alle vedove d' impiegati che si rimaritano. V. *Matrimonj.*

GRAVAME. Il termine di presentare il ricorso per gravame di un decreto sull' istanza di prenotazione sia all' appello che alla revisione è di giorni otto continui. V. *Prenotazione.*

— Il ricorso di gravame del decreto deve sempre presentarsi alla prima istanza. V. *Prenotazione.*

— Ricorso per gravame dei decreti nelle cause commerciali; termine alla presentazione del ricorso. V. *Procedura.*

— Gravami di sentenza; termine a presentare la scrittura e la risposta nelle cause commerciali. V. *Procedura.*

— Il ricorso per gravame nel giudizio di turbato possesso è permesso soltanto contro il decreto definitivo, ed è riservato dopo di questo contro i provvedimenti dati pendente la procedura. — Termine e modo di presentarlo. V. *Possesso.*

GRAVEZZE pel trasporto delle sostanze, successioni ed eredità abolite tra i sudditi austriaci e della Toscana. V. *Toscana.*

GRAVI trasgressioni. V. *Trasgressioni gravi.*

GRECI sudditi e pirati. V. *Prede marittime. Tribunali. Pirati.*
GREINITZ Carlo. V. *Privilegio patenti.*
GRILLER Giorgio. V. *Privilegio patenti.*
GROLL Giuseppe e figlio. V. *Privilegio patenti.*
GROSS Francesco Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*
GROSSMANN Isacco. V. *Privilegio patenti.*
GRUNN Leopoldo. V. *Privilegio patenti.*
GUADNER Francesco e Michele. V. *Privilegio patenti.*
GUARDIANI campestri. Facoltà ai privati possessori di fondi d'istituirne. V. *Guardie.*
GUARDIE comunali. Pubblicazione del piano per l'istituzione delle guardie comunali: 1825, vol. II, part. 1, pag. 68.
— Nei comuni ove non havvi gendarmeria stazionata od altra forza regolare di polizia e dove il governo, sentite le delegazioni ed il direttore generale di polizia, lo trova necessario, è istituito un numero di guardie comunali: *ivi*, pag. 69 e 70, §§ 1, 2 e 4.
— È abolito il decreto 13 settembre 1811 sulle guardie campestri: *ivi*, § 1.
— I privati proprietarj di fondi possono o da soli od in unione istituire col permesso della delegazione dei guardiani campestri in custodia dei loro prodotti: *ivi.*
— I comuni per massima generale non possono avere meno di quattro guardie; si può aggiugnere un uomo per ogni 400 abitanti oltre il mille; è riservato al capo del governo di accrescere o diminuire il numero delle guardie secondo le circostanze e l'unione di più comuni per questo servizio, sentita l'autorità cui è demandata la polizia provinciale: *ivi*, § 3.
— I capispettori ed i sottispettori devono scegliersi fra i possidenti, negozianti od artisti liberali probi ed aventi capacità, e nominati dal capo del governo sulla proposizione della delegazione provinciale e dietro il parere

GUARDIE comunali.

dell' autorità esercente la polizia, e specialmente del direttore di polizia: 1825, vol. II, part. 1, pag. 70, § 5.

— — Servono gratuitamente: ottengono la licenza del porto d'armi da fuoco e da taglio dalla polizia senza pagamento di tassa; hanno un distintivo stabilito dal capo del governo da provvedersi egualmente che le armi a proprie spese; non hanno bisogno di licenza per la caccia nei tempi permessi, e ricevono in compenso delle spese dall' erario i capispettori lir. 80, ed i sottispettori lir. 40 annue in due rate: *ivi*, pag. 70, 71 e 72, §§ 6 e 43.

— La nomina ed il pronto rimpiazzamento delle guardie comunali si fa dalla deputazione dell' amministrazione comunale in apposita seduta sulla lista degli aspiranti in seguito ad avviso pubblicato delle qualità volute per tale servizio, cioè di suddito austriaco, di non sofferta condanna criminale, di buona condotta, ubbidiente alle leggi, di robusta complessione e di età non minore di 20, nè maggiore di 45 anni, con preferenza di quelli che sanno leggere e scrivere. La delegazione provinciale, cui per mezzo del commissario distrettuale deve trasmettersi la lista dei concorrenti e dei nominati, può e deve escludere quelli che da essa e dall' autorità esercente la polizia provinciale siano giudicati immeritevoli, ordinando una nuova elezione quanto agli esclusi: *ivi*, pag. 71, 72 e 73, §§ 7, 8 e 13.

— All' atto dell' elezione delle guardie si sceglie quella che in assenza dell' ispettore lo rappresenti, ossia un capoguardia da confermarsi pure dalla delegazione provinciale; non ostante qual destinazione può in qualche circostanza il capispettore, il sottispettore e la deputazione comunale commettere in iscritto ad altra guardia di dirigere in primo il servizio: *ivi*, pag. 72, §§ 9 e 10.

GUARDIE comunali.

— Le guardie vengono provvedute a carico del comune di un fucile, di una bajonetta e d'una sciabola che possono tenere presso di sè, e d'una placca di metallo coll'aquila imperiale e la leggenda — *Guardia comunale* — che devono portare sul braccio sinistro per segnale. — L'ispettore ogni trimestre deve riconoscere lo stato delle armi e del segnale: 1825, vol. II, part. 1, pag. 72 e 73, §§ 11, 12 e 13.

— — Ricevono indennizzazione soltanto quando escono dal territorio del comune, ed essa in ragione di lir. 1. 50 al giorno e di lir. 2, rimanendo in servizio anche la notte, a carico dell'erario; e quando in emergenza di funesti accidenti consumino l'intiera giornata, quantunque non escano dal circondario del comune nella stessa proporzione ed a carico comunale: *ivi*, pag. 73 e 79, §§ 14, 15 e 44.

— — In caso di arresti o cooperazioni con corpi diversi di forza pubblica all'arresto di delinquenti in seguito condannati ricevono i premj accordati dai regolamenti a carico dell'erario divisibili in porzioni eguali fra i concorsi all'arresto o messi simultaneamente in movimento non trovatisi nel luogo in cui seguì o per semplice azzardo o perchè altrove destinati per lo stesso oggetto; ed in caso di perlustrazione generale ordinata nel distretto, fra tutti i concorsi in essa: *ivi*, pag. 73 e 74, §§ 16, 17 e 18.

— Il capispettore tiene il registro delle guardie; veglia sulla loro condotta e sulla pulizia delle loro armi, e fa istanza alla deputazione comunale per le riparazioni di queste: *ivi*, pag. 74, §§ 19, 20 e 23.

— — Registra le notizie, gli ordini che dà e riceve, i risultati delle perlustrazioni ed ogni altro accidente del servigio; corrisponde, secondo i casi, coll'autorità

GUARDIE comunali.

provinciale di polizia, colle giudicature politiche, coi commissarj distrettuali, colle deputazioni comunali, col sottispettore, coi capiguardia e cogl' ispettori dei distretti limitrofi: 1825, vol. II, part. 1, pag. 74, §§ 21 e 22.

— — Tiene di vista i vagabondi, i mendicanti validi, i *balossi*, i disertori e delatori d' armi; li denunzia all' autorità politica più vicina, passando anche all' immediato arresto di quelli che sprovveduti di carte giustificanti e non domiciliati nel comune non diano buon conto di sè, ed i delatori d' armi: *ivi*, pag. 75, § 24.

— Nei casi di turbolenza e sulla notizia di attentato o commesso delitto i capispettori accorrono sul luogo, procurano il ristabilimento del buon ordine, l' arresto dei delinquenti ed il ricuperamento delle cose involate, e fanno immediato rapporto all' autorità esercente la polizia del distretto, accompagnando dinanzi ad essa gli arrestati: *ivi*, § 25.

— — In caso d' infortunj e funesti avvenimenti si recano sul luogo colle guardie all' assistenza e riparo per la salvezza delle persone e delle robe: *ivi*, § 26.

— — In occasione di straordinario concorso per feste, mercati e simili usano particolare vigilanza sulle strade e nel comune, col riguardo di non introdurre senza bisogno in un comune guardie di comuni diversi, a scanso di gelosie: *ivi*, § 27.

— — Sorvegliano personalmente e col mezzo dei capiguardia nelle bettole e luoghi simili sulle violazioni delle leggi proibitive dei giuochi e su ogni genere d' abusi: *ivi*, § 28.

— — Mettono in movimento di propria facoltà i distaccamenti necessarj delle guardie dei comuni del distretto: *ivi*, pag. 76, § 29.

GUARDIE comunali.

— Gl' ispettori e sottispettori eseguiscono gl' inviti dell' autorità provinciale di polizia, delle giudicature politiche e dei commissarj distrettuali per qualunque arresto, perquisizione e perlustrazione: 1825, vol. II, part. 1, pag. 76, § 31.

— Il capispettore quando trattisi di eseguire spontanee perlustrazioni in tutto il distretto per vista di pura vigilanza ne partecipa riservatamente il commissario distrettuale, e ne attende l' assenso che comunica alle diverse deputazioni comunali: *ivi*, § 32.

— Gl' ispettori e sottispettori trovandosi colle guardie comunali in concorso coi comandanti di gendarmeria o di guardie di polizia vanno di concerto con loro, ed in caso di disparere devono uniformarsi al piano di chi dirige gli altri distaccamenti: *ivi*, § 33.

— La gendarmeria e le guardie di polizia possono all' occorrenza richiedere il sussidio delle guardie comunali: *ivi*.

— Ogni deputazione comunale può da sè o per mezzo di speciale suo deputato far agire nel suo territorio le guardie comunali: *ivi*, § 30.

— Le guardie devono ubbidienza all' ispettore, al sottispettore, al capo o a chi ne fa le veci, alla deputazione comunale od allo speciale deputato di essa, eseguendone gli ordini segretamente e zelantemente: *ivi*, pag. 77, § 34.

— Nessuna guardia può girare isolatamente con armi senza speciale concessione: *ivi*, § 35.

— Tutte le guardie riunite non possono, senz' ordine formale, escire dal territorio del comune, a riserva dei casi istantanei d' inseguire un malfattore od una bestia feroce, o di sedare turbolenze nel comune limitrofo: *ivi*, § 36.

— — Incontrandosi colle guardie del comune ove fuggì il malfattore comunicano loro le notizie che hanno, e

GUARDIE comunali.

se non viene richiesta la loro opera e presenza da legittima rappresentanza rientrano nel proprio comune: 1825, vol. II, part. 1, pag. 77, § 37.

— Sono vietate alle guardie comunali le perquisizioni domiciliarie senza l'intervento d'un impiegato del commissariato distrettuale, o della pretura, o d'un deputato od agente comunale, eccettuato il caso di sorprendere l'inseguito nascostosi in qualche luogo abitato: *ivi*, pag. 78, § 38.

— È permesso al capoguardia di riunire le guardie e pattuglie vespertine e notturne in caso di sospettata perturbazione del buon ordine, rendendone prima informata riservatamente la deputazione comunale o la persona delegata da essa a vegliare sul servizio delle guardie: *ivi*, § 39.

— Il capoguardia non può più rilasciare chi abbia sopra fondati motivi creduto di arrestare: *ivi*, § 40.

— Devono le guardie tosto consegnare all' autorità superiore il danaro e gli effetti rinvenuti all'arrestato, colla descrizione, se fia possibile, d'ogni cosa esistente presso il medesimo: *ivi*.

— La guardia deve dare pronta notizia d'ogni avvenimento alla deputazione comunale, che deve registrare in apposito protocollo, da presentarsi ogni mese alla delegazione provinciale, da cui si spedisce un estratto per servire di compilazione del risultato annuale del servizio delle guardie al capo del governo: *ivi*, § 41.

— Le guardie colpevoli di disubbidienza o di grave trascuranza vengono per la prima volta ammonite dall'ispettore in presenza della deputazione comunale, e possono ad istanza di questo essere dimesse dal servigio e dichiarate inabili ad esso e al porto d'armi: *ivi*, § 42.

GUARDIE comunali.

— L'ispettore forma un elenco delle guardie cui ordina di escire dal territorio del rispettivo comune, e nel giro di sue operazioni lo fa vidimare da ciascuna delle deputazioni comunali, le quali dichiarano soltanto dietro notizie certe la qualità del servizio eseguito nel loro territorio, il numero degli uomini impiegatovi, il tempo consumato, e se le guardie non appartenenti al comune vi abbiano o no pernottato a causa di servigio: 1825, vol. II, part. 1, pag. 79 e 80, §§ 45 e 47.

— — Quando nei casi previsti le guardie escono da sole dal territorio, ovvero richieste istantaneamente sono trattenute in comune diverso, quella che rappresenta il capo tiene con sè l'elenco, e lo presenta alle singole deputazioni comunali per le loro dichiarazioni; e sopraggiungendo nel giro l'ispettore gli consegna l'elenco: *ivi*, pag. 80, § 46.

— Le deputazioni comunali devono rifiutare il movimento delle guardie non giustificato da legittima autorizzazione, salvi i riclami dell'ispettore sul fondamento del rifiuto: *ivi*, pag. 80, § 47.

— Spetta all'autorità provinciale di polizia l'ordinare il pagamento dell'indennizzazione accordata alle guardie comunali: *ivi*, § 48.

— — L'ispettore presenta in doppio la lista delle guardie da indennizzarzi al commissario distrettuale, il quale appone il suo visto all'esemplare che restituisce all'ispettore, e trasmette l'altro colle sue occorrenze all'autorità provinciale di polizia: *ivi*.

— Le guardie comunali non sono assoggettate alla prestazione di alcun giuramento: 1826, vol. II, part. 2, p. 228.

— — Ma devono promettere l'adempimento fedele delle incumbenze a loro attribuite: *ivi*.

GUARDIE comunali.
— — — Tale promessa può farsi avanti i commissarj distrettuali qualora non ne emerga sopraccarico di spesa per viaggi o perdita di tempo agl' individui; ovvero per delegazione dei commissarj medesimi può farsi presso le rispettive deputazioni comunali: 1826, vol. II, part. 2, p. 229.
— — La mercede stabilita dall' art. 14 del regolamento a carico dell' erario a favore delle guardie comunali deve pagarsi coi fondi posti a disposizione della delegazione provinciale per le spese di polizia: *ivi*.
— Nel caso che nella perlustrazione fuori del circondario del proprio comune le guardie comunali arrestino una persona in flagrante contravvenzione, debbono tosto presentarla all' autorità più vicina al luogo dell' arresto sullo stradale: 1827, vol. II, part. 2, pag. 181.
— Modo di eseguire le riviste trimestrali delle armi e dei distintivi delle guardie comunali senza radunare tutte le guardie del distretto in un giorno determinato e cagionare la spesa della mercede giornaliera statuita dal piano 21 luglio 1825: 1828, vol. I, part. 2, pag. 69.
GUARENTIGIA dei capitali di ragione degli stabilimenti tutelati. Nuove cautele di guarentigia. V. *Capitali*. *Garanzia*.
GUARNIGIONE (ufficiali di) giunti al destino. Discipline per l'alloggio da somministrarsi loro. V. *Alloggi*.
GUERARD nobile Antonio. V. *Privilegio patenti*.
— Bernardo. V. *Privilegio patenti*.
GUNTHER Gottlieb. V. *Privilegio patenti*.
— Amadeo. V. *Privilegio patenti*.
— Ignazio. V. *Privilegio patenti*.
GUTH Giuseppe. V. *Privilegio patenti*.
— e Lafontaine Giovanni. V. *Privilegio patenti*.
GUTSEEL Lorenzo e Ponschas Carolina. V. *Privilegio patenti*.
— Eleonora. V. *Privilegio patenti*.
GUTTMANN C. R. V. *Privilegio patenti*.

HA

HAAS Filippo. V. *Privilegio patenti.*
HABER Vincenzo e Chatel Enrico. V. *Privilegio patenti.*
HABICHER Sebastiano. V. *Privilegio patenti.*
HACKNISCH Giorgio. V. *Privilegio patenti.*
HAECKL Antonio. V. *Privilegio patenti.*
HAGER Ernesto. V. *Privilegio patenti.*
HAIM Marco. V. *Privilegio patenti.*
HALDINGER Massimiliano e Stauffer Giovanni Giorgio. V. *Privilegio patenti.*
HALLER Antonio. V. *Privilegio patenti.*
HALLMANN Federico e Knepper Guglielmo. V. *Privilegio patenti.*
HÄLMISCH Giorgio. V. *Privilegio patenti.*
HAMBERGER Giacomo. V. *Privilegio patenti.*
HAMM Enrico. V. *Privilegio patenti.*
HANAN Elia. V. *Privilegio patenti.*
HÄNISCH Giovanni Giorgio, Hauke Matteo e Ochs Francesco. V. *Privilegio patenti.*
HANN Giuseppe Antonio. V. *Privilegio patenti.*
— Giovanni. V. *Privilegio patenti.*
HANNOCH Abeles e Kohm Samuele. V. *Privilegio patenti.*
HANSCH Antonio Giorgio. V. *Privilegio patenti.*
HANUL Edoardo. V. *Privilegio patenti.*
HANWY Carlo e Dischon Giacomo. V. *Privilegio patenti.*
HARISCH Sagò Giovanni. V. *Privilegio patenti.*
HARSCH Antonio Giorgio. V. *Privilegio patenti.*
HARTEL Leopoldo e Schell Giovanni. V. *Privilegio patenti.*

HARTENRIG Eduardo. V. *Privilegio patenti.*
HARTZER Francesco ed Hirschfeld Carlo. V. *Privilegio patenti.*
HASBACH Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*
HASSAN Giuda. V. *Privilegio patenti.*
HAUBA Ernesto Mattia. V. *Privilegio patenti.*
HAUDRICH Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*
HAUER Giorgio. V. *Privilegio patenti.*
HAUERSCHILD (de) Federico nominato console generale austriaco alle isole Jonie: 1827, vol. I, part. 2, pag. 33.
HAUMER Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*
HAURIG Francesco Carlo. V. *Privilegio patenti.*
HAURY Giorgio e Gertmann Bernardo. V. *Privilegio patenti.*
HAUS Filippo. V. *Privilegio patenti.*
HAUSCH Antonio Giorgio. V. *Privilegio patenti.*
HAUSLE Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*
HAUSMANN Enrico. V. *Privilegio patenti.*
HAUSTE Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*
HECKER Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*
HEGER Matteo. V. *Privilegio patenti.*
HEICKLER Cristoforo. V. *Privilegio patenti.*
HEINALD Francesco e Zallner Giacomo. V. *Privilegio patenti.*
HEIMICH Gaspare. V. *Privilegio patenti.*
HELLER Francesco. V. *Privilegio patenti.*
— Vincenzo e figlio. V. *Privilegio patenti.*
HEMBERGER Giacomo Francesco Enrico. V. *Privil. patenti.*
HENDRICH Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*
HENGELMULLER ditta. V. *Privilegio patenti.*
HENKEL Federico e Carlo. V. *Privilegio patenti.*
— e Foss Ignazio e Giacomo. V. *Privilegio patenti.*
— e Joss Rosalia ed Ignazio. V. *Privilegio patenti.*
HENNING Giorgio. V. *Privilegio patenti.*
HERMANN Davide. V. *Privilegio patenti.*
HERSCHALL Leopoldo Florimondo. V. *Privilegio patenti.*
HERTZ Lazzaro. V. *Privilegio patenti.*

HERTZ Vincenzo. V. *Privilegio patenti.*
HERZOG Antonio. V. *Privilegio patenti.*
HILL Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*
HIMMERMANN Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*
HINCKE Carlo Teodoro. V. *Privilegio patenti.*
HIPPENMAYER Davide e Baumeister Giovanni. V. *Privilegio patenti.*
HIRSCH-Holisch. V. *Privilegio patenti.*
HIRSCHFELD Carlo. V. *Privilegio patenti.*
HIRSCHLER Samuele e Mayer Blumenthal. V. *Privil. patenti.*
HLAWA Vincenzo. V. *Privilegio patenti.*
HOCHECKER Carlo e Greinitz Carlo. V. *Privilegio patenti.*
HOCHT Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*
HODL Engelberto. V. *Privilegio patenti.*
HOFFINGER Vincenzo. V. *Privilegio patenti.*
HOFFMANN Giuseppe Daniele. V. *Privilegio patenti.*
— Daniele. V. *Privilegio patenti.*
— Ignazio. V. *Privilegio patenti.*
HOLZER Giovanni. V. *Privilegio patenti.*
HONIG Ferdinando. V. *Privilegio patenti.*
— Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*
HORMANN Magno. V. *Privilegio patenti.*
HOXABURG Federico e Kinderfreund Michele Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*
HUBER Vincenzo. V. *Privilegio patenti.*
HUBERT Giovanni. V. *Privilegio patenti.*
HUBINECK Matteo. V. *Privilegio patenti.*
HUEBER Francesco. V. *Privilegio patenti.*
— Francesco Antonio. V. *Privilegio patenti.*
HUFFENHEIMER Giovanni Gabriele. V. *Privilegio patenti.*
HURTENRIG Edoardo. V. *Privilegio patenti.*
HUT Gotthold e Streitz Federico Gabriele. V. *Privil. patenti.*

IDROFOBIA. La sezione sì interna che esterna di morti di idrofobia può eseguirsi da qualunque professore e dottore impiegato in uno stabilimento di pubblica medica istruzione, senza però ammettere alcun altro uditore di medicina o chirurgia: 1825, vol. I, part. 2, pag. 198.

— Nel caso in cui animali sospetti d' idrofobia morsicassero delle persone o degli altri animali non si dovrà procedere immediatamente all' uccisione dell' animale da cui siano state morsicate delle persone se non sia certa l'esistenza in esso dell' idrofobia, od almeno si procurerà di conservare in vita gli altri animali che fossero stati morsicati, all'oggetto di togliere alle persone morsicate la somma angustia in cui deve porle il dubbio della sussistenza della malattia, qualora questo potesse venire dissipato colle osservazioni da praticarsi sugli animali morsicati: 1826, vol. II, part. 2, pag. 233.

— — Siffatti animali devono gelosamente custodirsi sotto la più austera vigilanza dell' autorità politica sinchè si manifestino in essi dei segnali di effettiva rabbia: *ivi*, pag. 234.

— — — In ogni caso non si ha da ommettere la cura profilatica degl' individui offesi, onde impedire in essi possibilmente lo sviluppo dell' idrofobia da cui fosse affetto l' animale dal quale vennero morsicati: *ivi*.

ILLEGITTIMI figli dipendenti dalla giurisdizione della marina; rispetto alla giurisdizione. V. *Marina*.

ILLEK Giovanni. V. *Privilegio patenti*.

ILLIRIA. Amministrazione doganale dell' Illiria riunita in Grätz con quella della Stiria e Carinzia. V. *Dogane.*

— Il litorale illirico, oltre al circondario commerciale della città di Trieste, è ripartito in due circoli, goriziano l' uno e l'altro dell' Istria: 1825, vol. I, part. 2, pag. 53.

— La sede del regio capitanato circolare dell' Istria è a Pisino (Mitterburg): *ivi.*

IMMOBILI colpiti dall' esecuzione giudiziale. V. *Vendite.*

IMPERO germanico. Famiglie principesche mediatizzate dell' impero germanico disciolto; rango e titolo: elenco di esse. V. *Germanico corpo.*

IMPIEGATI incaricati presso gli uffizj politici od amministrativi del ricevimento degli esibiti, loro doveri nel caso di presentazione di petizioni, memorie, ricorsi, ecc. o di allegati non in carta bollata. V. *Bollo.*

— (gl') delle preture foresi sono dipendenti dagli ordini del pretore e devono portarsi verso di lui con rispetto: 1824, vol. I, part. 2, pag. 139.

— — devono eseguire i lavori loro appoggiati dal pretore anche oltre le ore fissate d' uffizio: *ivi.*

— — (nessuno degl') può senza l' assenso del pretore sostituirne altro al disimpegno delle proprie incumbenze: *ivi.*

— — L' impiegato aggravato oltre le sue forze deve rappresentare con rispetto l' aggravio al pretore; e questi non provvedendo, può riclamare al tribunale superiore: *ivi*, pag. 140.

— — (nessuno degl') può palesare a chicchessia cosa relativa agli affari d' ufficio; — molto meno lasciar leggere o dar copia di atti: *ivi.*

— — (nessuno degl') può assentarsi dalla residenza della pretura pure per un giorno senza previo permesso del pretore: *ivi.*

V. *Preture.*

IMPIEGATI.

— L'impiegato in viaggio con permesso fuori stato riceve pel tempo di sua assenza la sola parte del soldo che in proporzione del suo servizio gli potrebbe spettare per pensione in caso di giubilazione secondo le normali: 1824, vol. I, part. 2, pag. 208.

— — L'impiegato in viaggio all'estero che contasse meno di dieci anni di servizio utile viene trattato al pari di quello che già gli ha: *ivi*, pag. 209.

— — Il rimanente del soldo si ritiene o si rifonde come tassa aulica del permesso: *ivi*.

— Quando viene chiesto lo svincolo o rilascio delle cauzioni d'impiegati già contabili; — o si tratti di schiarimento sulla già operata regolazione dei conti e di liberarli dalle loro cauzioni, deve sempre essere esattamente rilevato ed indicato il giorno in cui ebbe luogo la loro cessazione dall'impiego: *ivi*, pag. 214.

— Pubblicazione della tariffa delle competenze agl'impiegati delle prime istanze giudiziarie e politiche per gli atti e le commissioni d'ufficio fuori del luogo della rispettiva loro residenza e dentro il proprio distretto giurisdizionale, ed ai periti e testimonj nelle procedure penali: *ivi*, pag. 216.

— — Tariffa delle competenze degl' impiegati presso le prime istanze giudiziarie e politiche; — dei periti e dei testimonj nelle procedure penali: *ivi*, pag. 218.

— — La medesima tariffa deve applicarsi anche in oggetti di giustizia civile e di volontaria giurisdizione in ciò che riguarda le competenze di viaggio e diete di tutti gl' impiegati, compresi i cursori: *ivi*, pag. 220.

— In oggetti penali non è dovuta competenza di viaggio, nè dieta di permanenza agl'impiegati se la distanza non eccede un miglio italiano dall'estrema parte dell'abitato della loro residenza: *ivi*.

IMPIEGATI.
— — Parimente rispetto ai testimonj impiegati: 1824, vol. I, part. 2, pag. 220.
— Calcolo delle diete e diritto a percepirle. V. *Dieta.*
— Divieto di ammettere forestieri al servizio pubblico. V. *Forestieri.*
— — Riguardi per gl' impiegati forestieri attuali non ancora sistemizzati. V. *Forestieri.*
— La determinazione relativa agl' impiegati camerali che tengono conti verso l'erario dev' essere applicata anche agl' impiegati che amministrano fondi di rami politici, ogni qual volta sia invocato lo svincolo delle loro cauzioni, o si tratti di avere notizie sulla già seguita regolarizzazione dei loro conti, o del rilascio delle loro cauzioni: *ivi*, pag. 232.
— Gl' impiegati di cassa sono risponsabili se accettano cedole di banco false: *ivi*, pag. 239.
— Sussidio mensuale che può impetrarsi dagl' impiegati posti in istato di giubilazione per determinazione d' uffizio in pendenza della liquidazione delle loro competenze normali. V. *Giubilazione.*
— Quello che dopo il rimpiazzo del posto resosi vacante viene chiamato a godere d' un soldo maggiore, dovrà conseguirlo dal giorno in cui ne rimase sospesa la decorrenza, qualunque siasi l' intermedio periodo di vacanza: 1824, vol. II, part. 2, pag. 310.
— — L' assegnamento effettivo del maggior soldo non ha luogo se non quando sia stato deciso sul rimpiazzo del posto vacante, e siasi questo effettivamente eseguito: *ivi.*
— — È derogata la risoluzione sovrana riportata in fine della circolare governativa del 23 luglio 1816: *ivi*, pag. 311.
— Orfani dei regj impiegati che godono pensioni o sussidj per titolo di educazione. V. *Orfani.*

IMPIEGATI.

— Per l'impiegato che continua nel servizio dopo il quarantennio non deve ascriversi a merito il conseguente risparmio all'erario: 1824, vol. II, part. 2, pag. 333.

— L'onesto impiegato deve servire lo stato quanto più lungamente le sue forze glielo permettono: *ivi*.

— L'accettare la rinunzia degl'impiegati sovrannumerarj gratuiti spetta alle autorità cui appartiene il diritto di nomina agl'impieghi della medesima categoria: *ivi*, p. 360.

— (per gl') i quali dopo la presa di possesso delle provincie riacquistate dal governo austriaco lo hanno servito provvisoriamente e senza interruzione per dieci anni, e sono divenuti incapaci per fisiche indisposizioni senza loro colpa, e per le loro vedove ed orfani si deve invocare dall'autorità sovrana la concessione del trattamento portato dalle normali austriache, semprechè sia loro più vantaggioso: *ivi*, pag. 362.

— — Si deve a loro favore applicare inalterabilmente il trattamento che avrebbero potuto ottenere per le disposizioni del governo cessato cui servivano prima d'essere impiegati dall'austriaco, semprechè sia per essi più vantaggioso: *ivi*, pag. 363.

— cui sia accordato assegno *ad personam*. V. *Assegni*.

— presso la marina e l'arsenale soggetti alla giurisdizione di essa. V. *Marina*.

— Nel caso che un ufficiale pensionato e ricevuto in impiego civile dovesse cessarne prima d'avervi compiuto i dieci anni di servizio, e quindi passare di nuovo nella condizione di militare in pensione, le rispettive autorità civili devono iudicare accertatamente se egli siasi o no ammogliato durante l'impiego civile: 1825, vol. I, part. 2, pag. 2.

— A tenore della vegliante normale del 1816 allora soltanto il pensionato militare può dopo essere stato ricevute

IMPIEGATI.

in impiego civile venire, cessandone, riammesso nel godimento della pensione militare, qualora si fosse maritato pendente l'impiego civile, quando abbia depositata la voluta cauzione di matrimonio: 1825, vol. I, part. 2, pag. 2.

— All'impiegato condannato per delitto deve dal giorno della pubblicazione della sentenza cessare il soldo anche nella parte conservatagli in sussidio di alimentazione: *ivi*, pag. 22.

— — L'autorità giudicante deve dare immediata comunicazione all'autorità sotto cui serviva l'impiegato condannato per delitto all'effetto della cessazione del soldo: *ivi*.

— Dichiarazione della disposizione contenuta nelle istruzioni diramate colla circolare 23 luglio 1816, che all'impiegato impedito per ragione d'uffizio di prestare il giuramento voluto pel nuovo posto conferitogli possa accordarglisi la decorrenza del soldo di questo *dal giorno del decreto di nomina*, deve intendersi *del decreto che perviene al medesimo dalla sua superiorità e contiene la partecipazione della sua nomina*: *ivi*, pag. 28.

— I regolamenti generali di pensioni sono applicati anche agl'impiegati dei luoghi pii, in quanto le fondazioni altrimenti non prescrivano: *ivi*, pag. 31.

— In forza della sovrana risoluzione 1.° giugno 1804 non può essere accordato alcun diurno nè ad un impiegato con salario, nè ad un pensionato chiamato a supplire interinalmente ad un posto: *ivi*, pag. 183.

— (pensioni e gratificazioni agl') dei comuni e loro vedove ed orfani. V. *Comuni*.

— All'impiegato traslocato bensì sulla sua istanza, ma non in alcuno dei luoghi da lui richiesti è dovuto un compenso delle spese di traslocazione giusta la normale

IMPIEGATI.

allora soltanto quando la destinazione diversa dall'esternato desiderio non si sia combinata collo scopo della sua domanda, mentre riguardi di miglior servizio non abbiano permesso di secondarla: 1825, vol. II, part. 2, pag. 265.

— — È desiderabile che non si accordino traslocazioni degl'impiegati se non per motivi di qualche rilievo, onde non aggravare l'erario di spese: *ivi*.

— Tariffa per la liquidazione delle spese di viaggio agli impiegati regj in commissioni di servizio. V. *Tariffa*.

— Gl' impiegati di sanità devono di tempo in tempo visitare i libri di battesimo e riconoscere se levatrici non autorizzate abbiano assistito ai parti. V. *Levatrici*.

— Proibizione di ammettere gl'impiegati agli studj. V. *Studj*.

— (gl') giudiziarj hanno diritto in ogni caso alle competenze assegnate nella tariffa del 1824. V. *Competenze*.

— I medici o chirurghi privati e gli altri individui formalmente assunti come sostituti degl' impiegati sono quanto al loro soldo trattati secondo la normale delle sostituzioni diramata colla circolare 21 ottobre 1816: *ivi*, pag. 357.

— — Ai medici privati sostituiti a pubblici impiegati competono nei rispettivi viaggi come dieta *fiorini quattro*, ed ai chirurghi *fiorini due* al giorno: *ivi*, pag. 358.

— — Tutti gli altri privati che suppliscono ad impiegati pubblici godono in viaggio le medesime diete attribuite alla classe di quell' impiegato il cui posto viene da loro provvisoriamente coperto: *ivi*.

— Ribasso di un quinto dell' importo della dieta in tutte le classi degl' impiegati dello stato. V. *Dieta*.

— in pensione che passino all' esercizio dell' avvocatura. V. *Avvocati*.

— Ritenuta del 2 per 100 sul soldo degl' impiegati dei comuni aventi congregazione municipale. V. *Comuni*.

IMPIEGATI.

— Il divieto di comparire ossia di far parte nelle rappresentazioni teatrali negli stati austriaci d' Italia si estende unicamente agl' imperiali regj impiegati: 1826, vol. I, part. 2, pag. 88.

— Nè i consanguinei in linea retta ascendente, nè i figli di fratelli o sorelle, ovvero parenti ancora più stretti in linea trasversale, ovvero affini negli stessi gradi possono essere impiegati presso la stessa autorità giudiziaria con soldo, gratuitamente o in qualsivoglia altra categoria: 1826, vol. II, part. 1, pag. 63.

— Non potranno presso la stessa autorità giudiziaria ottenere impiego con soldo, gratuito o di qualsiasi categoria individui tra loro congiunti in parentela: 1826, vol. II, part. 2, pag. 189.

— Nessun impiegato rimosso dal suo posto per delitti, prevaricazioni od altri mancamenti potrà essere riammesso al servizio dello stato senza un' espressa sovrana autorizzazione: *ivi*, pag. 191.

— — Essa si richiede anche riguardo agl' individui che non fossero mai stati in pubblici impieghi, e che sottoposti a criminale inquisizione non fossero poi stati dichiarati innocenti: *ivi*.

— — Dovrà riguardarsi come nulla la nomina ad impiego di alcuno, il quale sottoposto a criminale inquisizione senz' essere poi stato dichiarato innocente riescisse per caso ad introdursi in impiego dello stato: *ivi*.

— Competendo una più alta categoria di soldo ad un impiegato, il quale viene da altro luogo trasferito alla piazza dove il detto maggior soldo è rimasto vacante, gli deve questo essere pagato dal giorno soltanto del suo ingresso alla piazza suddetta, qualora egli avesse all' atto della sua traslocazione percetto dall' anterior impiego un soldo inferiore: *ivi*, pag. 194.

IMPIEGATI.

— La ritenuta del 2 per 100 sul soldo degl' impiegati delle congregazioni municipali dovette aver luogo dalla data della risoluzione sovrana 20 giugno 1825: 1826, vol. II, part. 2, pag. 195.

— I vantaggi originariamente accordati agli ufficiali pensionati che vengono assunti ad un impiego civile non possono venire estesi nè agli ufficiali che si trovano assistiti da soldi od assegni meramente di grazia, nè a semplici impiegati militari: *ivi*, pag. 202.

— Tutte le vigenti disposizioni concernenti l' ammissione d' impiegati a nuovo servizio dello stato, ed il modo di procedere verso i medesimi sono applicabili anche agli impiegati delle congregazioni municipali e dei comuni: *ivi*, pag. 204.

— presso i luoghi pii. Essendo essi per sovrana risoluzione 30 ottobre 1824 parificati agl' impiegati dello stato nel trattamento normale di pensione, deve pure aver luogo sul loro soldo la ritenuta del 2 per 100: *ivi*, p. 212.

— Non può essere sequestrata a favore di un terzo la quota del soldo, ossia l' importo per alimenti di un impiegato sospeso dall' impiego, e neppure essere alla detta quota esteso il sequestro preventivamente ottenuto sul soldo: *ivi*, pag. 216.

— — Nel determinare il terzo per alimenti si avrà riguardo alla moglie qualora esistesse una prenotazione a suo favore, avendo un tale assegno per oggetto anche il mantenimento della famiglia: *ivi*.

— In occasione di danni sofferti da impiegati per causa d' incendj, e quando i medesimi abbiano ben meritato adoperandosi particolarmente per la salvezza di effetti o casse erariali loro affidate a preferenza anche dei loro proprj averi, o qualora occorrano straordinarie circostanze, può loro venire assegnata una particolare

IMPIEGATI.

ricompensa od un' indennizzazione che corrisponda circa al terzo del danno che legalmente od anche solo in modo degno di fede comproveranno essere loro derivato, purchè l' infortunio non sia stato occasionato dai medesimi impiegati o da persone della loro famiglia: 1826, vol. II, part. 2, pag. 220.

— La diminuzione di un quinto alle diete degl' impiegati portata dalla risoluzione 1.° agosto 1825 viene estesa anche alle diete dei medici e chirurghi privati adoperati in pubblico servigio: *ivi*, pag. 240.

— (gl') che viaggiano per affari d' ufficio debbono presentare entro 14 giorni le specifiche delle spese loro dovute, abbiano o no avuta un' anticipazione, all' autorità competente, restituendo contemporaneamente quella somma che per avventura fosse rimasta nelle loro mani dall' avuta anticipazione, salvi i casi già preveduti nella determinazione 5 dicembre 1826, e nei quali tali specifiche possono essere ammesse anche trascorso il preindicato termine: 1827, vol. I, part. 2, pag. 22.

— Divieto d' impiegare nello stesso ufficio individui che sieno fra loro parenti od affini: 1827, vol. II, part. 1, pag. 73.

— — Il divieto comprende i consanguinei, i fratelli, i figli di fratelli o di sorelle e gli affini nei medesimi gradi: *ivi*.

— — Si estende a tutte le categorie d' impieghi di concetto, compresi gli alunni: *ivi*.

— — Restrizioni per riguardo agli uffici d' ordine: *ivi*.

— Esistendo due impiegati nello stesso ufficio in grado non permesso di parentela fra essi, devono essere disgiunti mediante traslocazione di uno: *ivi*.

— Ogni concorrente od impiegato dovrà esattamente indicare se ed in qual grado egli sia congiunto in parentela od affinità con taluno degli altri impiegati nello stesso ufficio: *ivi*.

IMPIEGATI.

— Il servigio prestato interinalmente ne' pubblici uffici con mercede diurna a carico dell' imperiale regio erario dopo il ritorno di queste provincie al dominio austriaco per parte d' individui i quali all' epoca della cessazione del già governo italiano si trovavano stabilmente impiegati può, secondo le veglianti concessioni, venire valutato, onde misurare od accrescere il trattamento normale ad ogni caso d' ulteriore loro cessazione dal servizio: 1827, vol. II, part. 2, pag. 185.

— — I diurni a tali individui assegnati devono avere soggiaciuto allo sconto del 2 per 100: *ivi*.

— Termine prefisso a tutto settembre 1827 per tutti gli individui i quali prestavano un servigio temporario con mercede diurna o con assegno a compimento di tale mercede, e quelli che trovavansi attualmente in effettivo impiego, dopo di avere in addietro prestato servigio interinale con diurno, e prima di questo un servigio stabile utile pel trattamento normale, onde presentare uno stato personale preciso de' servigi prestati: *ivi*.

— Il pagamento degli emolumenti in danaro, come indennità di alloggio e spese di viaggio, ha luogo unitamente al soldo ed in eguali epoche: *ivi*, pag. 223.

— Un quiescente che viene reimpiegato non ha alcun diritto a compenso per le spese della sua traslocazione occasionata dal nuovo impiego conferitogli, salvo per grazia in alcuni casi speciali: 1827, vol. I, part. 2, pag. 3.

— Cessa l' assegno di quiescenza a quegl' impiegati quiescenti che a bella posta si sottraggono alle visite cui sono chiamati per verificare se siano o no idonei ad ulteriore servizio: *ivi*, pag. 42.

— Diete ai medici e chirurghi adoperati in pubblico servizio. È estesa anche a questi la diminuzione di un quinto delle competenze di lire 10 e 20 italiane accordate

IMPIEGATI.

nelle visite legali de' coscritti nella leva annuale: 1827, vol. I, part. 2, pag. 52.

— Il termine di 14 giorni stabilito per la presentazione dei conti delle spese di viaggio incontrate dagl' impiegati da bonificarsi dai fondi camerali si estende anche a quei conti di spese che devono essere sostenute da qualche fondo politico o dalle parti: *ivi*, pag. 57.

— soprannumerarj. Nella promozione d' impiegati soprannumerarj a soldi maggiori presso quegli uffici pei quali sono stabilite varie classi di soldi in una medesima categoria d' impiego, ogn' impiegato che si trovi presso un tale ufficio acquista il diritto di essere promosso ad una classe superiore di soldo allora soltanto che gli vien conferito un posto sistematico con soldo stabilito dalla pianta dell' ufficio: *ivi*, pag. 81.

— La promozione ossia il passaggio ad una classe superiore di soldo deve in tal caso e quando si verifichi la vacanza di un soldo di classe più alta aver luogo a norma del rango di servizio che gli compete o che occupa fra gl' impiegati di eguale categoria: *ivi*.

— Gli aspiranti ad impieghi di concetto o di contabilità presso le congregazioni municipali debbono previamente sottoporsi presso la rispettiva delegazione provinciale ad un regolare esame sopra tutte le materie comunali e riportare da essa un certificato di corrispondente idoneità: 1828, vol. I, part. 2, pag. 42.

— A tutti gl' impiegati anche di bassa categoria, cioè anche agl' inservienti, custodi, guardie, ecc., i quali hanno servito provvisoriamente e con fedeltà il governo austriaco per dieci anni, dopo il reingresso, non interrotti, è accordato di poter invocare nei singoli casi il trattamento normale misurato sulle direttive austriache: *ivi*, pag. 43.

IMPIEGATI.

— — Ciò è comune anche alle vedove ed agli orfani dei medesimi: 1828, vol. I, part. 2, pag. 43.

— La normale di sostituzione pubblicata colla circolare 21 ottobre 1816 è abrogata: *ivi*, pag. 72.

— Quegl' impiegati i quali vengono spediti fuori del sito di residenza del loro ufficio per l' interinale disimpegno di un impiego vacante ricevono, oltre le spese di viaggio corrispondenti al proprio rango di servizio, non che dei viaggi eventuali inerenti all' impiego sostituito, anche le diete che loro competono a seconda della classe del loro proprio impiego, rimanendo però a favore dell'erario il trattamento annesso all' impiego sostituito: *ivi*.

— Il vero rango di servizio di ciascun impiegato deve contarsi non già dalla data del decreto di nomina che gli viene consegnato, ma dal giorno in cui fu presa la determinazione colla quale è stato nominato: *ivi*, pag. 75.

— Prescrizioni sovrane in proposito alla sospensione degl' impiegati dal servizio e dal soldo, ed intorno alla loro alimentazione: *ivi*, pag. 76.

— La sospensione d'un impiegato dall' ufficio ha luogo immediatamente in tutti i casi ove la sicurezza e il decoro dell' ufficio lo esigono, ovvero quando viene incamminata contro il medesimo la procedura legale per imputazione di colpa tale che possa derivarne la dimissione: *ivi*.

— Alla dimissione dall' ufficio, qualora essa succeda per sospetto o per realtà di colpa, va sempre annessa la sospensione del soldo: *ivi*.

— Nei casi in cui deve aver luogo a beneficio dell' impiegato sospeso l'alimentazione, sarà questa regolata sulla misura della competenza di quiescenza: *ivi*.

— Si avrà cura che le inquisizioni in questo genere siano ultimate colla possibile sollecitudine, e sia deciso senza ritardo sulla sorte dell' impiegato: *ivi*.

IMPIEGATI.

— Se la sospensione non colpisce che il soldo come mezzo coattivo o come punizione disciplinale, continueranno ad osservarsi le prescrizioni vigenti: 1828, vol. I, part. 2, pag. 77.

— Disposizioni per impedire che dopo la morte di un impiegato, pensionista, provvisionista, ecc. vengano dalle casse pubbliche eseguiti incompetentemente dei pagamenti per competenze arretrate: *ivi*, pag. 78.

— Se gli arretrati di soldo, pensione od altro dovuti ad individui defunti vengono liquidati ancor prima che sia terminata la ventilazione della loro eredità, e sono disponibili presso le casse pel pagamento, questo ha luogo contro regolare quitanza della persona autorizzata da parte dell'autorità che eseguì la ventilazione, e se la liquidazione non viene compiuta che dopo esaurita la ventilazione della sostanza lasciata dai defunti creditori erariali, o la morte di questi fosse avvenuta nelle riacquistate provincie d'Italia o d'Illiria in un tempo in cui non era colà in vigore il codice austriaco, basta agli eredi per conseguire il pagamento la produzione di un documento legittimativo emesso in valida forma dalla rispettiva autorità ventilatrice nazionale od estera, o da altra autorità competente: *ivi*.

— L'indennizzazione del trasporto dei mobili dell'impiegato in caso di traslocazione d'ufficio viene determinata secondo il numero dei figli ch'egli trasporta seco, e percepita da un impiegato ammogliato soltanto allora ch'egli avrà fatto venire la propria moglie al luogo di sua nuova destinazione: 1828, vol. II, part. 2, p. 175.

— Le norme vigenti per la dimissione degl'impiegati sono applicabili anche agl'impiegati provvisorj: *ivi*, p. 179.

— Tassa da applicarsi agl'impiegati pei permessi di viaggiare all'estero: *ivi*, pag. 193.

IMPIEGATI.

— La misura della tassa viene determinata in prevenzione secondo il numero degli anni di proprio servizio indicato dall' impiegato medesimo che chiede il permesso: 1828, vol. II, part. 2, pag. 193.

— — Ne sono esenti quelli che si recano ai loro possedimenti in estero stato: *ivi.*

— La giubilazione ossia il trasferimento d' un impiegato allo stato di pensione porta seco la condizione ch' egli abbia anteriormente servito senza taccia: *ivi*, pag. 199.

— La ritenuta del 2 per 100 è applicabile a tutti quegli individui i quali si trovano compresi nei ruoli de' luoghi pii con soldo stabile e determinato, esclusi i diurnisti ed i giornalieri: *ivi*, pag. 203.

— — È pure applicabile all' impiegato provvisorio quando sia stato precedentemente impiegato stabile: *ivi.*

— — Nei casi di pensione, siccome si calcola il valore dei generi in unione al soldo contante, la ritenuta dovrà eseguirsi anche sui generi assegnati come parte di vitto od altro emolumento di pratica: *ivi.*

— ed inservienti. Anche per gl' impiegati ed inservienti provvisorj, i quali non servirono sotto il cessato governo italiano, ma ottennero il loro impiego provvisorio soltanto dopo la rioccupazione di queste provincie, e non possono quindi avere alcuna valida ragione per essere trattati secondo le prescrizioni normali del già regno d' Italia, potrà venire proposto in occasione di quiescenza il trattamento secondo le direttive austriache quando abbiano servito per dieci anni senza interruzione e con fedeltà ed onoratezza: *ivi*, pag. 248.

— V. *Abitazioni. Alloggi. Allievi. Attuarj criminali. Avvocati. Professori. Maestri. Studj. Praticanti.*

— contabili. V. *Cauzioni.*

— di sanità. V. *Chirurghi.*

Impiegati diplomatici. V. *Diplomazia.*
— Divieto di ammettere i forestieri al servizio pubblico. V. *Forestieri. Cittadinanza.*
Impiego non ripetibile. Rendite perpetue inscritte a carico della cassa d' ammortizzazione dell' antico monte Napoleone per cause d' impiego e di culto. V. *Debito pubblico.*
— di capitali di ragione di stabilimenti tutelati. V. *Capitali.*
Importazione di merci estere. Divieto dell' importazione V. *Merci.*
— I privati possono ottenere dal governo d' introdurre per proprio uso merci estere poste fuori di commercio: prescrizioni relative. V. *Merci.*
— di ricci di seta è proibita. V. *Ricci.*
— (il divieto dell') di filati bianchi di cotone esteso sino al n.° 50 è limitato al n.° 30; ed è quindi permessa pei *filati* denominati *muletwist*, *mediotwist* e filato bianco turco dal n.° 31 in avanti: 1825, vol. I, part. 1, pag. 32.
— È tolto il divieto d' importazione delle pelli di lepre e di conigli, del lino e della canapa greggia non pettinata. V. *Dazj.*
Imposizione (l') prediale per l'anno camerale 1825 è fissata eguale a quella del precedente 1824, cioè per ciascuna delle tre prime rate in centesimi 4. 4, e per l'ultima in centesimi 4. 5 per ogni scudo d'estimo: 1824, vol. II, part. 1, pag. 82.
— — Epoche dei pagamenti nelle diverse provincie: *ivi.*
— (l') personale competente all'erario per l'anno camerale 1825 è di austriache lire 3. 68 per ciascuno. Epoche del pagamento nelle diverse provincie: *ivi.*
— (il pagamento dell') per arti e commercio si deve fare nelle epoche stabilite per la tassa personale: *ivi.*
— (esazione dell') pel trasporto delle sostanze, eredità e successioni rispetto ai sudditi di S. M. I. R. A. ed a quelli del re di Sardegna. V. *Albinaggio.*

IMPOSIZIONE (l') prediale per l'anno camerale 1826 nel territorio lombardo è fissata come nel precedente anno, cioè per le prime tre rate in centesimi 4. 4, e per l'ultima in centesimi 4. 5 per ogni scudo d'estimo: 1825, vol. II, part. 1, pag. 98.

— — Epoche dei pagamenti nelle diverse provincie: *ivi.*

— (l') personale competente all'erario per l'anno camerale 1826 è di austriache lire 3. 68 per ciascuno. Epoche del pagamento nelle diverse provincie: *ivi.*

— La tassa per l'esercizio delle arti e commercio nell'anno camerale 1826 si deve pagare all'epoca stabilita per l'imposizione personale: *ivi*, pag. 99.

— d'arti e commercio. Divisione delle categorie degli esercenti. V. *Tasse.*

— Il decreto 27 aprile 1811, per cui le imposizioni sui beni tenuti a livello sono in qualunque caso a carico dell'enfiteuta, e questi è autorizzato a ritenersi il quinto dell'ammontare del canone per rappresentare la contribuzione dovuta dal proprietario, eccetto che siasi stipulato che il peso delle contribuzioni sia ad esclusivo carico dell'enfiteuta, non ha bisogno di spiegazione: 1825, vol. II, part. 2, pag. 355.

— — Ha colpito tutti i beni senza distinzione sulla rilevanza del canone, nè sulla qualità del direttario: *ivi.*

— — Furono con esso cangiati tutti i rapporti dei diritti legali tra il direttario e l'enfiteuta rispetto al pagamento dell'importo del fondo livellato, e tutte le anteriori disposizioni su questa materia, come anche la legge del 7 ottobre 1785 pel ducato di Milano e quella del 23 aprile 1790 pel ducato di Mantova con tutte le loro conseguenze ed effetti legali; e cessò d'aver effetto qualunque altra consuetudine od osservanza particolare in proposito: *ivi*, pag. 356.

IMPOSIZIONE.
— — — Per esso non furono circoscritti i diritti di esecuzione fiscale per l'esazione delle imposte su tutto il fondo livellato: 1825, vol. II, part. 2, pag. 356.
— Le casse ed altri uffici cui spetta devono tenere regolarmente in giornata le annue imposte o prestazioni, e trascorso il termine al pagamento presentare sollecitamente al governo lo stato dei rispettivi arretrati onde venga attivato per mezzo del fisco l'ulteriore procedimento contro il debitore moroso con formale petizione od in via stragiudiziale per l'interruzione della prescrizione di cui nel § 1480 del codice civile, od a fine di costringerlo a riconoscere espressamente il suo debito: *ivi*, pag. 413.
— Nel caso di danni recati all'erario si devono colla maggiore possibile sollecitudine imprendere gli atti occorrenti per interrompere la triennale prescrizione di cui nel § 1489 del codice civile: *ivi*.
— prediale, personale e d'arti e commercio per l'anno camerale 1827: 1826, vol. II, part. 1, pag. 35.
— prediale, personale e d'arti e commercio per l'anno camerale 1828: 1827, vol. II, part. 1, pag. 78.
— prediale, personale e d'arti e commercio per l'anno camerale 1829: 1828, vol. II, part. 1, pag. 91.
IMPOSTE. Indennizzazione da corrispondersi dagli esattori od appaltatori delle imposte alle truppe di sussidio pel logoramento del vestiario: 1827, vol. I, part. 2, p. 96.
IMPRESA generale de' cessi inodoriferi. V. *Privilegio patenti*.
IMPRESTITO della banca della città di Vienna apertosi con lotteria del 1797. Obbligazioni di detto prestito. V. *Banco della città di Vienna*.
— (soddisfacimento dell') fatto dal ceto mercantile di Venezia nel 1805. V. *Debiti*.
IMPRONTI di monete. V. *Monete*.

IMPUNITA' assicurata e premio al complice che impedisce il perfezionamento, o denunzia uno spionaggio od un delitto di arrolamento. V. *Spionaggio. Arrolamento.*

INCANTO. Dovendosi passare a nuova licitazione in oggetti di servizio criminale per conto e pericolo del primo deliberatario moroso all' adempimento del primo deliberato contratto, si ha da prendere per base il prezzo dell'antecedente delibera, non l'originario prezzo fiscale: 1826, vol. II, part. 2, pag. 230.

INCENDJ. Il premio stabilito nelle antiche provincie della monarchia a quelli che con pericolo della propria salvano la vita ai sommersi è concesso anche a chi con egual rischio salvi i pericolanti in caso di fuoco: 1826, vol. I, part. 2, pag. 87.

— Nelle proposizioni delle diverse autorità e dipartimenti circa l' indennizzazione dei danni sofferti da impiegati in causa d' incendj deve ritenersi per norma generale che verificandosi tali infortunj a danno soltanto dei proprietarj della casa, non sono generalmente qualificati per dar luogo a compensi per parte dell' erario: 1826, vol. II, part. 2, pag. 220.

— — Quando gl' impiegati abbiano ben meritato coll'adoperarsi particolarmente per la salvezza di effetti e casse erariali a preferenza anche dei loro proprj averi, ovvero concorrano straordinarie circostanze, può ad essi assegnarsi una particolare ricompensa od una indennizzazione corrispondente al terzo del danno non occasionato da loro o da persona della loro famiglia che legalmente od anche soltanto in modo degno di fede provino a sè derivato: *ivi*, pag. 221.

— V. *Società di assicurazione dei danni derivanti dagl' incendj.*

INCIDENTI. V. *Conciliazione.*

INCISIONI in rame (dazio da applicarsi alle) formanti parte di un' opera letteraria. V. *Dazio.*

INCISIONI. Il divieto dell' art. 9 della notificazione 21 luglio 1818 ai sudditi di procurare in estero stato l' edizione di opere proprie od altrui senza previa permissione dell'ufficio di censura deve egualmente applicarsi alle incisioni d' ogni sorta in rame od in pietra, ed in conseguenza all' edizione di carte geografiche, di musica e di qualsivoglia disegno od oggetto d' incisione in qualunque maniera operato: 1824, vol. I, part. 1, pag. 23.

— — Tale divieto riflette tanto gli artisti ed editori per proprio conto, quanto quelli che eseguiscono nello stato tali lavori per conto di editori esteri e ne mandano ai loro commettenti i lavori eseguiti da incidersi in estero stato: *ivi*, pag. 24.

INCORPORAZIONI di beneficj semplici ad altri istituti ecclesiastici. V. *Beneficj*.

INGAGGIATORI (falsi) caduti nelle forze della marina, sono soggetti alla giurisdizione della marina. V. *Marina*.

— Pena cui incorrono. V. *Arrolamento*.

INGAGGIO pel servizio militare straniero. V. *Arrolamento*. *Marina*.

INGEGNERI architetti. V. *Architetti*.

— (gl') addetti al corpo d' acque e strade sebbene abbiano stipendio fisso e l' obbligo di prestarsi anche in servigio dei comuni ed in generale dell'amministrazione pubblica giusta il decreto d' organizzazione di detto corpo 6 maggio 1806, tuttavia è loro applicabile la tariffa rispetto alle operazioni pei comuni e stabilimenti tutelati; non però l' onorario per le stime mentovate in detta tariffa: 1824, vol. I, part. 2, pag. 66 e 67.

— Divieto agl' imperiali regj commissarj ed aggiunti di esercitare la professione d' ingegnere e di perito cui fossero altronde abilitati. V. *Commissarj*.

— La metà degli emolumenti delle copie delle scritture originali dei defunti architetti civili, periti agrimensori

ed ingegneri depositate per l'addietro negli archivj delle prefetture e viceprefetture, ed ora nelle sottentrate registrature delle delegazioni provinciali e commissariati distrettuali, la quale a termini dell'art. 37 del decreto 3 novembre 1805 apparteneva all'archivio in divisione cogli eredi, spetta all'imperiale regio erário; — incarico alle delegazioni di dare precisa istruzione alle proprie registrature ed ai commissariati a tale riguardo: 1825, vol. II, part. 2, pag. 402.

INGEGNERI civili (eredi degl') quanto alla loro compartecipazione degli emolumenti delle copie delle scritture dei medesimi depositate presso le registrature. V. *Archivj*.

INGIURIE verbali. Sono punibili secondo il § 241 del codice penale quantunque non proferite in presenza dell'ingiuriato: 1828, vol. II, part. 2, pag. 229.

INNSBRUCK (il liceo d') è stato trasformato in università. V. *Università*.

INQUISITI forestieri. V. *Detenuti*.

INQUISIZIONE. Indizj di delitto di gendarme emersi nell'inquisizione. V. *Gendarme*.

INROTULAZIONE. Deve unirsi al rotolo degli atti il certificato originale di non seguita conciliazione. V. *Conciliazione*.

— Il rotolo deve sempre rivedersi e sottoscriversi alla presenza del pretore o di chi ne fa le veci: 1824, vol. I, part. 2, pag. 117, § 137.

— La petizione e le scritture successive in merito da inrotularsi si contrassegnano in numeri romani: *ivi*, § 138.

— — Le istanze intermedie, come di proroga, ispezione, introduzione di nuove prove, ecc., si citano come allegati della successiva scrittura di merito: *ivi*.

— — Se l'avvocato avesse ommesso di ciò fare, ciò non ostante tutte le istanze intermedie devono essere sempre annesse al rotolo e contrassegnarsi col numero romano progressivo secondo l'ordine della presentazione: *ivi*.

INROTULAZIONE.

— — Il pretore deve rivedere gli allegati di ciascuna scrittura, notando al di fuori di questa il numero romano cui appartiene: 1824, vol. I, part. 2, pag. 117, § 138.

— — Gli allegati dell' attore si segnano con lettere dell' alfabeto, quelli del reo convenuto con numeri arabici: *ivi*.

— In fronte del rotolo scritto in foglio separato e piegato in colonna si pone la data, poi le parole *Rotolo degli atti*, indi il processo relativo, indicando i nomi delle parti e l' oggetto della controversia: *ivi*, pag. 118, § 139.

— — A sinistra del foglio del rotolo si notano le scritture e gli allegati dell' attore, a destra quelle del reo convenuto coll' additamento della qualità e dell' oggetto di ciascuna scrittura e numero dell' esibito, e della denominazione e data di ciascun allegato: *ivi*.

— — Il rotolo compiuto deve sottoscriversi da ciascuna parte o dal rispettivo avvocato, ed in mezzo dal pretore e dall' attuario: *ivi*.

— Il rotolo deve riportarsi nel protocollo degli esibiti: *ivi*.

— Se non viene presentato all' inrotulazione un documento citato nella scrittura, il pretore nota al luogo ov' è citato: *Non presentato: ivi*, § 140.

— Non si riceve in rotolo un documento citato nella scrittura, ma non comunicato, e si nota nella scrittura al corrispondente luogo: *Non dimesso per difetto d' intimazione: ivi*.

— Essendo le parti d' accordo di non inrotulare un documento, si nota nella scrittura al luogo ov' è citato: *Non dimesso per consenso d' ambe le parti: ivi*.

— Dimettendosi in rotolo, oltre la copia, anche l' originale, si nota a rincontro presso la notata copia: *Si dimette anche l' originale dell' allegato: ivi*.

— In caso di controversia sulla dimissione di un documento, si riceve questo in rotolo, ma il pretore nota

INROTULAZIONE.

nella rispettiva scrittura al luogo ov' è citato: *La dimissione è controversa* — e si ricevono nel protocollo d' inrotulazione le relative deduzioni delle parti: 1824, vol. I, part. 2, pag. 119, § 140.

— Per l' inrotulazione di un processo, su cui già sia emanata sentenza interlocutoria, si annette al nuovo rotolo il precedente da essere richiamato d' ufficio dall' archivio con un solo numero contrassegnato I, poi si dimettono la copia legalizzata della sentenza interlocutoria, l' adizione della prova, l' istanza degl' interrogatorj speciali se esiste, e quindi d' ufficio il protocollo dell' esame dei testimonj o di perizia, e finalmente le scritture probatorie: *ivi*, § 141.

— Il rotolo di prima istanza rimane intatto anche per l' appellazione e revisione, nè si può formarne altro: *ivi*, § 142.

— — Nell' inoltrare all' appello ed occorrendo alla revisione il rotolo formato in prima istanza il cancelliere nota in calce di esso le scritture appellatorie contrassegnandole coi progressivi numeri romani: *ivi*.

— Nel rotolo in grado d' appello di un processo verbale, rispetto a cui l' appellazione ed i gravami non siano stati insinuati pure verbalmente, si segna il processo verbale col n.° I, notando tutte le date dei tenutisi protocolli da dimettersi d' uffizio in originale, quindi l' interposizione d' appello col n.° II, e così successivamente le scritture appellatorie: *ivi*, pag. 120, § 143.

— — Dovendo in seguito tale processo passare in revisione, non si fa altro rotolo, ed il cancelliere osserva quant' è prescritto pel caso d' appello: *ivi*.

— Disinrotulazione degli atti dopo il passaggio di sentenza definitiva in giudicato: *ivi*, § 144.

V. anche *Disrotulazione*.

INROTULAZIONE.
— Formolario del protocollo di prima inrotulazione: 1824, vol. I, part. 2, pag. 186.
— — d' inrotulazione degli atti dopo una sentenza interlocutoria: *ivi*, pag. 187.
— — di rotolo in via d'appello di un processo verbale: *ivi*, pag. 188.
INSCRIZIONE condizionata. V. *Prenotazione*.
— Incarico alla direzione generale di contabilità ed agl'imperiali regj ispettorati demaniali dipendenti dalla prefettura del monte per la cassa d'ammortizzazione di verificare dai loro registri nel termine di due mesi se gli amministratori contabili incaricati dell'esazione o del pagamento del danaro di ragione dello stato nominati prima o pendente l'osservanza del codice italiano avessero reso buon conto d'ogni loro amministrazione, e di provvedere affinchè si eseguisse nel più breve termine possibile l'inscrizione dell'ipoteca che riscontrassero non essere inscritta a carico degli amministratori contabili o dei loro eredi, qualora emergesse esistervi pendenze, od i medesimi si trovassero tuttora nell'esercizio della loro gestione, con indicare l'ammontare del debito o già liquidato od altrimenti conosciuto; e ciò senza riguardo a qualunque siasi notoria risponsabilità del debitore: 1825, vol. I, part. 2, pag. 11 e 12, §§ 1, 3, 4 e 5.
— — E ciò pure senza riguardo allo stato contenzioso del credito verso il contabile sì in via giudiziaria che in amministrativa, nonostante che gli atti si trovassero inoltrati e pendenti avanti le superiori autorità, con indicare anzi in tal caso nelle inscrizioni le sentenze, i decreti e le ordinanze relativamente emanate: *ivi*, pag. 12, § 6.
— — Eguale incarico di ripetere l'inscrizione sopra altri fondi acquistati dal debitore negli stati austriaci nel

INSCRIZIONE.
caso di menomo dubbio d'insufficienza di quella già fatta sopra un fondo determinato: 1825, vol. I, part. 2, pag. 13, § 7.
— — È stata affidata alla direzione generale di contabilità la cura di far eseguire le inscrizioni delle ipoteche per l'interesse dello stato per mezzo dell'ufficio fiscale, e di fargli comunicazione dei crediti col relativo documento, del domicilio del contabile, e dei beni stabili dal medesimo posseduti, e nel caso della di lui morte, de' suoi eredi: *ivi*, § 8.
— — Lo stesso incarico dato alla direzione generale di contabilità ed agl'ispettorati demaniali per l'inscrizione ipotecaria legale a carico dei contabili di danaro dello stato venne esteso alle congregazioni municipali ed amministrazioni comunali, ed alle congregazioni di carità, amministrazioni di beneficenza, d' istruzione e di culto a carico dei rispettivi contabili verso di esse: *ivi*, p. 11, § 2.
— — — Fu affidata alla direzione generale del demanio, degl'ispettorati demaniali e della prefettura del monte la cura di effettuare l' inscrizione dei crediti rispettivamente a loro appartenenti: *ivi*, pag. 13, § 9.
— — — Il carico di fare l' inscrizione fu imposto al beneficiato attuale per rapporto alle ragioni ed ai crediti appartenenti a benefizj ecclesiastici, laicali, cappellanie manuali e legati di messe; e nel caso che si trovassero in attuale regia amministrazione, ai rispettivi subeconomi dei benefizj vacanti: *ivi*.
— — — L'obbligo di fare simile inscrizione pei crediti e ragioni delle chiese fu addossato alle rispettive fabbricerie: *ivi*, pag. 14, § 10.
— V. *Ipoteche*.
— delle rendite sul monte lombardo-veneto. V. *Monte*.
INSERVIENTI. V. *Impiegati*.

INSINUAZIONE delle rendite perpetue inscritte sulla cassa di garanzia dell'antico monte Napoleone assunte dall'imperiale regia corte. V. *Debito pubblico.*

— delle rendite perpetue inscritte a carico della cassa di ammortizzazione dell'antico monte Napoleone per causa di culto ed impiego non ripetibile. V. *Debito pubblico.*

INTENDENZE. Incarico alle intendenze di vegliare che il personale d'ispezione destinato ai posti daziarj si porti convenientemente e placidamente nell'adempimento dei suoi doveri verso i viaggiatori e particolari, e di riferire le trasgressioni onde siano punite. V. *Ispezione.*

— Doveri delle intendenze aprendosi concorso sulle sostanze di debitore di tasse giudiziarie. V. *Tasse.*

— Incarico alle intendenze di finanza di far apporre il bollo agli esibiti diretti agli uffici politici od amministrativi, e loro allegati mancanti di bollo. V. *Bollo.*

INTERCALARI rendite dei beneficj. V. *Benefizj.*

INTERESSI. Trasporto del pagamento degl' interessi di obbligazioni dello stato da una ad altra cassa di credito. V. *Obbligazioni.*

— Sono dovuti agli speziali gl' interessi del quattro per cento sui loro conti dopo l'anno. V. *Medici.*

— di mora sulle anticipazioni fatte dai comuni. V. *Comuni.*

INTIMAZIONE e pubblicazione degli editti. Il cursore deve eseguire l'affissione degli editti e l'intimazione degli atti alle parti lo stesso giorno in cui riceve le spedizioni, e non essendo ciò possibile, nel giorno susseguente: 1824, vol. I, part. 2, pag. 94, § 69.

— Nell'istante dell'intimazione il cursore deve notare sotto l'attergato, o, l'atto essendo chiuso, sotto l'indirizzo il giorno, mese ed anno colla parola *intimato* ed il nome della parte cui lo consegna, e far notare da questa di proprio pugno nella quinta colonna del foglio d'intimazione la data e la sua sottoscrizione: *ivi*, § 70.

INTIMAZIONE e pubblicazione degli editti.

— — Qualora la parte non possa scrivere chiamerà un testimonio, da cui si noterà la data ed il nome del ricevente in un colla propria firma: 1824, vol. I, part. 2, pag. 94, § 70.

— Il cursore nel consegnare alla posta i pezzi a lui rimessi fa attestarne la consegna dall' impiegato, che deve notarvi la data ed il suo nome: *ivi*, pag. 95.

— Gli editti giudiziali si affiggono sempre in due esemplari, l' uno avanti la porta della cancelleria, e l'altro nel consueto luogo pubblico della residenza della pretura: *ivi*, § 71.

— Degli editti che riguardano una massa ereditaria o concorsuale, nel caso che il domicilio del defunto o dell' oberato non sia nel comune della residenza della pretura, si affiggerà un terzo esemplare nel luogo di quel comune ove soglionsi affiggere gli ordini delle autorità politiche: *ivi*.

— — Si affigge pure un terzo esemplare nel comune e luogo consueto dell' affissione degli ordini politici nel quale è situata la cosa fuori del comune della residenza giudiziale: *ivi*.

— Ad istanza della parte, e quando il pretore lo trovasse utile, può affiggersi in luoghi differenti un maggior numero di esemplari: *ivi*.

— Il cursore deve notare, *affisso il* . . . . . col suo nome sopra ogni editto e nella quinta colonna del foglio d'intimazione: *ivi*, § 72.

— Nel luogo pubblico della residenza giudiziale si deve tenere fermata una scansía con graticola chiusa a chiave, dentro la quale si affiggono gli editti: *ivi*.

— Se il cursore trova alcun editto lacerato, non ostante che preservato dalla graticola nella scansía, deve avvertirne il pretore, che ne farà tosto sostituire altro esemplare: *ivi*, pag. 96.

INTIMAZIONE e pubblicazione degli editti.

— Trascorso il termine dell' editto, il cursore deve levarlo e produrlo con breve rapporto al protocollo degli esibiti, da essere indi conservato presso i rispettivi atti in archivio: 1824, vol. I, part. 2, pag. 96.

— Nei casi in cui la legge prescrive l' inserzione dell' editto nella gazzetta il cancelliere rimette una copia legalizzata di esso al gazzettiere della provincia ed a quell' altro dello stato che la parte richiedesse ed il pretore trovasse opportuno per l' importanza dell' affare coll' importo della stampa da ripetersi dalla parte rispettiva: *ivi*, § 73.

— Il cursore, tosto fatte le intimazioni di un esibito, deve notare sul rispettivo duplo la data dell' intimazione del simplo, delle rubriche e delle citazioni dei testimonj apponendo la sua firma: *ivi*, § 74.

— Il cursore, dopo eseguite tutte le intimazioni contenute in un foglio, lo riconsegna unitamente ai dupli al cancelliere annotando nel foglio la data della riconsegna ed il suo nome: *ivi*.

— — Il cancelliere rimarca sul rispettivo duplo l' importo da pagarsi dalla parte istante pel viaggio del cursore fuori della residenza giudiziale: *ivi*.

— Ogni parte che in oggetti contenziosi ha fatta una petizione od un' istanza verbale od in iscritto, e l' avvocato firmato all' atto deve levarne l' evasione e la spedizione fatta a sua istanza rimesse per la posta all' altra parte nella cancelleria o personalmente o per mezzo di persona indicata previamente al cancelliere: *ivi*, § 75.

— Chi leva l' evasione dalla cancelleria deve notare sul foglio d' intimazione nella sesta colonna la data del ricevimento e sottoscrivere — e non sapendo il ricevente scrivere, ciò farà il cancelliere stesso: *ivi*, pag. 97.

— Le spedizioni ed intimazioni devono eseguirsi con tutta la sollecitudine, acciò la parte istante possa ricevere in

INTIMAZIONE e pubblicazione degli editti.

cancelleria il suo duplo dentro l'ottavo giorno da quello della presentazione al più tardi; in affari d'urgenza deve poi impiegarsi straordinaria sollecitudine: 1824, vol. I, part. 2, pag. 97.

— È obbligo della parte di far rimettere mediante la posta alla controparte il rispettivo ordine del giudice emanato sulla sua istanza e di giustificarne la regolare intimazione: *ivi*, § 76.

— — È dovere del pretore di rendere noto mediante affisso sempre conservato avanti la porta della cancelleria l'obbligo della parte di levare l'evasione di simili atti e farne seguire l'intimazione alla parte mediante la posta: *ivi*, § 77.

— — — Deve inoltre il cancelliere avvertire a voce ogni parte dover essa levarne l'evasione nell'ottavo giorno ed anche prima nei casi d'urgenza: *ivi*.

— Deve il pretore fare che dopo ciascuna udienza, la di cui evasione non porta estesa scritturazione, sia essa spedita e consegnata sul momento ad ambe le parti se sono presenti: *ivi*, pag. 97, § 78.

— Le sentenze e le evasioni dei protocolli d'udienza decidenti un punto controverso ancorchè date per *subattergato* devono sempre essere intimate a ciascuna parte per mezzo del cursore: *ivi*, pag. 98, § 79.

— Il cancelliere nota sopra ciascun atto o sentenza da intimarsi quanto ciascuna parte deve pagare al cursore pel viaggio: *ivi*.

— Le spedizioni in affari non contenziosi si fanno per mezzo del cursore della pretura nel comune della residenza giudiziale, e per mezzo dei rispettivi cursori comunali fuori di sua residenza, eccettochè nei casi d'urgenza si devono fare ovunque da quello della pretura: *ivi*, § 80.

Intimazione e pubblicazione degli editti.

— Le spedizioni in affari non contenziosi devono riportarsi nei fogli d'intimazione comune per comune: 1824, vol. I, part. 2, pag. 98, § 80.

— — Gli editti relativi si fanno affiggere nel luogo della residenza giudiziale, e le altre spedizioni poi ed il terzo esemplare degli editti si rimettono insieme col foglio d'intimazione sotto sigillo nell'incontro dei soliti viaggi dei cursori comunali al rispettivo agente comunale colla ricerca di far eseguire l'intimazione di ciascun decreto alle parti e l'affissione degli editti nel luogo solito, di annotare la data dell'adempimento colla sua sottoscrizione nel foglio d'intimazione e rimandarlo sollecitamente sotto sigillo: *ivi*, pag. 99.

— — Il cancelliere tiene una memoria dei fogli d'intimazione spediti agli agenti comunali; nel caso che questi non ritornino dentro otto giorni li sollecita con apposita richiesta; in caso d'ulteriore ritardo ciò insinua al pretore, che farà costringere dall'autorità competente il trascurato agente: *ivi*.

— — Non è dovuto pagamento ai cursori comunali per le intimazioni in affari non contenziosi; in premio dei diligenti si avrà riguardo ad essi in vacanza di un posto di cursore presso una pretura: *ivi*, § 81.

— — Il cancelliere contrassegna con un numero progressivo il foglio d'intimazione di volta in volta che lo riceve di ritorno: *ivi*, § 82.

— — Il cancelliere deve notare di giorno in giorno nell'apposita colonna del protocollo degli esibiti il numero del foglio da cui apparisce la seguita intimazione dell'esibito o consegna in ufficio: *ivi*.

— di citazione allo sperimento della conciliazione. V. *Conciliazione*.

Intimazione (gli atti d') di documenti da farsi a richiesta di ambasciatori esteri accreditati presso l'imperiale regia corte austriaca si eseguiscono gratuitamente: 1827, vol. I, part. 2, pag. 43.

Introduzione di merci estere (divieto dell'). V. *Merci.*

— I privati possono impetrare dal governo l'introduzione di merci poste fuori di commercio pel proprio uso: prescrizioni relative. V. *Merci.*

Invalidi. Nella casa eretta in Padova, in quanto vi abbia spazio bastante e che contemporaneamente le circostanze rendano indispensabile tal soccorso, vengono per regola generale accettati soltanto gl' invalidi reali dei reggimenti e corpi attuali della nazione italiana, e gl' invalidi nativi o dalla parte del Tirolo o della Dalmazia e che preferiscono questo stabilimento ad altro più distante: 1824, vol. I, part. 2, pag. 46.

— — Conseguentemente cessò intieramente la pratica di assegnare alla casa di Pettau (disciolta) gl' invalidi di nazione italiana: *ivi*, pag. 47.

— Nella casa in Padova sono ammissibili fra gl' invalidi che con patenti di ritiro vivono quà e là dispersi, essendovi luogo per collocarli, soltanto quelli che ne abbiano bisogno e che già fossero compresi coll' intera competenza nello stato del battaglione degl' invalidi, e che soltanto sotto l'Austria fossero congedati colla semplice competenza in danaro: *ivi.*

— — Gl' invalidi tutti, se sotto il governo italiano vennero licenziati con patenti di ritiro, non hanno diritto di essere accolti nella casa militare in Padova: *ivi.*

— Patentati della marina a quale giurisdizione appartengano. V. *Marina.*

— Non sta nella facoltà delle autorità locali di accordare l'assenso di contrarre matrimonio agl' invalidi; esse devono indirizzarli all' imperiale regio comando generale militare: 1825, vol. I, part. 2, pag. 218.

Invalidi. Per essersi resa sempre più necessaria la misura di assoggettare ad esame sullo stato di loro salute gl' invalidi militari esistenti fuori dei pubblici stabilimenti, la quale eseguivasi per l' avanti mediante apposita commissione, ed era cessata fin dall' anno 1817 perchè troppo dispendiosa, si è nel 1825 determinato doversi d' allora in poi eseguire col mezzo di revisione sul luogo della loro dimora ove si trovi anche stazionato un comando militare od in luogo più vicino ad esso, avanti cui l' invalido debba presentarsi munito degli opportuni documenti previa citazione: 1825, vol. II, part. 2, p. 360.

— — Incarico al governo di prescrivere alle autorità provinciali d' intimare a tutti gl' invalidi dimoranti nei loro distretti di trasferirsi in persona nell' intervallo dal 1.° di ottobre a tutto dicembre 1825 al luogo prefisso per la rivista da essere ad esse notificato dal comando militare del distretto d' ogni reggimento, coll' avvertimento che in mancanza sarebbero stati cancellati dai ruoli: *ivi*.

— — — Furono ritenuti esenti di recarsi alla rivista quelli che appartengono allo stabilimento provinciale degl' invalidi, quelli che hanno oltrepassati gli anni 70, e gl' impediti a cagione di gravi ferite sofferte o di altre malattie considerevoli. — Le autorità locali furono incaricate di trasmettere al comando militare stazionato per la rivista i documenti che loro dovevano essere presentati dagl' invalidi esenti da questa comprovanti rispettivamente gli accennati motivi di esenzione: *ivi*, pag. 361.

— In caso di morte di un invalido patentato la sua patente di riserva ed il solito certificato di morte si devono spedire subito ed immediatamente dall' autorità locale al più vicino commissariato di guerra pel rinvio alla casa degl' invalidi: 1827, vol. I, part. 2, pag. 87.

— V. *Forieri di gendarmeria*.

Inventarj (libro degl') dei negozianti ed operai. V. *Bollo-carta*.

INVENTARIO nell' eredità di poca importanza incaricato agli agenti ed ai segretarj comunali deve farsi in carta bollata, salve le dichiarazioni rispetto alla tutela dei miserabili. V. *Bollo-carta.*

INVENTORI ed artisti. V. *Privilegi.*

INVENZIONE di contravvenzione in genere di privative. V. *Contravvenzione.*

INVENZIONI e scoperte. V. *Privilegi.*

INZAGHI (conte). Sua nomina in governatore della Moravia e della Slesia: 1827, vol. I, part. 2, pag. 91.

IPOTECA. Modo di acquistarla col mezzo della prenotazione. V. *Prenotazione.*

— I tribunali mercantili e di cambio non possono accordare prenotazioni. V. *Prenotazione.*

— Circondario degli uffici delle ipoteche determinato col decreto 16 dicembre 1808, da osservarsi anche in avvenire. V. *Uffici.*

— e vincoli anteriori sui beni del comprensorio del consorzio di acque non possono impedire la vendita di fondo del comprensorio per tasse consorziali. V. *Consorzj.*

— legale. Obbligo ingiunto alla direzione generale di contabilità ed agl' ispettorati demaniali dipendenti dalla prefettura del monte per la cassa d' ammortizzazione, alle congregazioni municipali, alle amministrazioni comunali, alle congregazioni di carità ed alle amministrazioni dei pubblici stabilimenti di beneficenza, d' istruzione e di culto di verificare se sia stata inscritta a carico degli amministratori contabili stati nominati prima o pendente l' osservanza del codice italiano; e di farla in caso diverso eseguire nel più breve termine possibile. V. *Inscrizione.*

— Pubblicazione della patente sovrana 19 giugno 1826 portante le norme per regolarizzare secondo lo spirito della vigente legislazione le ipoteche tacite legali, le

IPOTECA.

ipoteche generali e tutte le altre anteriori all' attivazione del codice civile austriaco: 1826, vol. II, part. 1, p. 77.

— — Con essa patente fu prescritta l' inscrizione da farsi entro tutto dicembre 1827 delle ipoteche legali sussistenti per l'addietro indipendentemente da essa in forza dell' art. 2135 del codice italiano, e giusta l'art. 28 del regolamento 19 aprile e l' art. 4 del decreto 12 dicembre 1806, come pure dei privilegi ed ipoteche che sussistevano all' epoca dell' attivazione di detto codice conservata del pari senza l' uopo d' inscrizione giusta l'art. 12 del decreto 25 ottobre 1808, egualmente che di tutte le altre ipoteche generali e speciali di ogni origine ed epoca anteriore all' attivazione del codice civile austriaco, di cui rimanesse tuttora vivo l' effetto senza inscrizione, o rimanesse aperto l'adito ad essa sì a carico del debitore che a carico del terzo possessore: *ivi*, p. 78 e 79.

— — — L' inscrizione fatta in qualunque tempo entro il termine prefisso ha conservata ai creditori l' ipoteca giusta l' ordine e priorità che loro competeva all' epoca dell' attivazione del codice civile austriaco: *ivi*, pag. 80.

— — — Fu ingiunto specialmente ai mariti, ai tutori, ai curatori ed ai padri legittimi amministratori dei beni dei loro figli, non escluse le loro figlie maritate durante la loro minor età, l' obbligo di far inscrivere le accennate ipoteche entro lo stabilito termine sotto la loro responsabilità: *ivi*, pag. 80 e 82.

— — — L' obbligo di tale inscrizione fu pure imposto agli eredi ed aventi causa dalle mogli, ed a quelli che giunti alla maggior età o cessata l' interdizione conservavano il diritto d' ipoteca, ed agli eredi od aventi causa dai medesimi: *ivi*, pag. 80.

— — — Si dichiarò permesso alle mogli stesse ed agli stessi minori ed interdetti di chiedere in pendenza del

IPOTECA.

matrimonio, della tutela e della cura rispettivamente ai loro parenti, ed in mancanza di essi a chiunque altro la prescritta inscrizione: 1826, vol. II, part. 1, pag. 80.

— — — Per l'inscrizione fatta dagli eredi ed aventi causa dalle mogli, e fatta dagli stessi minori od interdetti, o dai loro eredi ed aventi causa, o dalle persone ammesse a farla per essi nel termine stabilito cessarono gli effetti della risponsabilità dei mariti, dei tutori, dei curatori e dei padri legali amministratori di sua prole: *ivi*, pag. 83.

— — — L'adempimento dell'inscrizione delle ipoteche competenti ai minori ed alle persone soggette a cura fu anche specialmente raccomandato alla vigilanza dei giudizj pupillari, ai quali a tal fine quegliino alla cui istanza fosse stata eseguita avevano il dovere di darne notizia con produrre il duplicato della nota e relativo certificato: *ivi*, pag. 80 e 81.

— — — Trascorso il giugno del 1827 il giudice doveva far uso dei mezzi coattivi contro i tutori, i curatori ed i padri che non avessero adempiuta l'inscrizione, e prima della scadenza dell'anno farla eseguire d'uffizio: *ivi*, pag. 81.

— — — Dichiarazioni sulla forma delle note d'inscrizione e sui documenti da unirvisi: *ivi*, pag. 81 e 82.

— — — Le inscrizioni permesse anche dopo il trascorso del prefinito termine dovevano e devono farsi in forma d'ipoteca speciale, ed hanno effetto soltanto dal giorno in cui siano seguite ed a carico soltanto dei beni posseduti a tal epoca dal debitore: *ivi*, pag. 82.

— — — Si dichiararono esenti dall'obbligo dell'inscrizione i tutori, i curatori ed i legali amministratori che cessato avendo legalmente dalle loro funzioni avessero

IPOTECA.

restituita la sostanza da loro amministrata ed ottenuta una formale assoluzione sulla loro resa di conto, salvo l'obbligo della medesima per quanto nell'assoluzione fossero tenuti debitori: 1826, vol. II, part. 1, pag. 83.

— — — Si dichiarò riservato ai tutori, ai curatori ed ai legali amministratori il diritto di domandare dopo il dicembre 1827 la riduzione dell'ipoteca inscritta sì in via di convenzione che in via contenziosa in concorso di chi nel modo e col procedimento voluti dalle leggi veglianti: *ivi*, pag. 83 e 84.

— — — — Le inscrizioni in quanto riguardavano *ipoteche generali* potevano anche eseguirsi in forma d'ipoteche speciali, osservate le forme e mediante le indicazioni volute per queste: *ivi*, pag. 84.

— — Si dichiararono derogate dal 19 giugno 1826, data della sovrana patente, le notificazioni 4 novembre 1816 del governo di Milano e 28 giugno 1818 di quello di Venezia, e quindi ripristinato l'obbligo all'uopo di conservare le fatte inscrizioni, di rinnovarle prima della scadenza del rispettivo decennio, salvo in difetto soltanto il diritto di nuova inscrizione in forma d'ipoteca *speciale* da aver effetto dal giorno di essa e sovra i beni a tal epoca posseduti dal debitore: *ivi*, pag. 84 e 85.

— — — L'obbligo della rinnovazione delle inscrizioni fu esteso anche a tutte le specie d'ipoteca che per l'avanti sussistevano indipendentemente da esse, e che ciò nondimeno fossero state già inscritte, computando il decennio dal giorno in cui quelle fossero seguite, come pure alle prenotazioni anche giustificate ed alle inscrizioni fatte d'ufficio dal conservatore: *ivi*, pag. 85.

— — — — Nel caso che il decennio fosse già scaduto ovvero che al 19 giugno 1826, data della sovrana patente, avesse già principiato a decorrere l'ultimo anno

IPOTECA.

di quello, le inscrizioni dovevano rinnovarsi entro dicembre 1827 sotto pena della perenzione, salvo soltanto il diritto di nuova inscrizione in forma d' ipoteca speciale da aver effetto dal giorno di questa e sovra i beni a tal epoca posseduti dal debitore: 1826, vol. II, part. 1, pag. 86.

— — — Per conservare l'effetto delle inscrizioni ipotecarie fatte presso uffici che più non appartengono al regno lombardo-veneto sopra immobili situati nel territorio di questo fu ordinata la rinnovazione da eseguirsi entro il dicembre del 1827 quantunque a quest'epoca non fosse ancora scaduto il rispettivo decennio: *ivi*.

— — Fu stabilito il termine parimente a tutto dicembre 1827 per rinnovare nel competente ufficio del regno lombardo-veneto le trascrizioni fatte in ufficio estero relative a beni giacenti nel regno stesso, con dichiarazione che dopo la scadenza di tal termine le trascrizioni fatte all'estero rimaste sarebbero insussistenti riguardo agli accennati beni: *ivi*, pag. 87.

— — Le note di rinnovazione d'inscrizione dovevano, oltre le indicazioni prescritte generalmente per le inscrizioni, accennare eziandio la data della precedente e l'ufficio ov'era stata fatta, con produrne la nota precedente ovvero la relativa copia dei registri delle ipoteche: *ivi*, pag. 87 e 88.

— — Le due note di rinnovazione di trascrizione fatta in ufficio estero dovevano, oltre le indicazioni generalmente volute, indicare la data della prima e l'ufficio presso cui era seguita, con produrre la nota col certificato relativo della trascrizione che fosse stata fatta per estratto, o la relativa copia dei registri dell'ufficio, ovvero il documento originale, od una copia autentica col certificato della prima trascrizione, oppure la copia del

IPOTECA.

registro ove il documento fu trascritto qualora la trascrizione fosse stata fatta per intiero: 1826, vol. II, part. 1, pag. 88.

— — La rinnovazione delle inscrizioni fatte in forma d'ipoteche generali poteva farsi in forma d'ipoteche speciali: *ivi*, pag. 89.

— — Fu ingiunto ai mariti, tutori, curatori e legali amministratori l'obbligo della rinnovazione dentro il decennio rispettivamente delle ipoteche inscritte sotto la propria risponsabilità, con essersene raccomandato l'adempimento alla vigilanza dei giudizj pupillari rispetto alle ipoteche competenti ai minori ed alle persone soggette a cura, e fu dichiarato lecito alle mogli stesse ed agli stessi minori ed interdetti, ai loro parenti ed in difetto a chiunque di richiedere l'accennata rinnovazione: *ivi*.

— — Fu riservato ai debitori il diritto di richiedere la riduzione delle inscrizioni rinnovate delle ipoteche originariamente generali: *ivi*.

— — Fu ordinata la nuova inscrizione in forma d'ipoteca speciale da essere eseguita entro tutto dicembre del 1828 di tutti i privilegi e di tutte le ipoteche che alla scadenza del dicembre 1827 si trovassero ancora inscritte ovvero rinnovate in forma di privilegi od ipoteche generali d'ogni origine ed epoca e d'ogni specie presso gli uffici nel cui circondario fossero situati i beni, colla indicazione della qualità e situazione dei singoli beni ipotecati, dei loro confini, dei numeri censuarj in quanto fosse possibile e generalmente di ogni dato, per cui non potesse nascere dubbio sull'identità di quelli, e coll'indicazione inoltre della data della precedente inscrizione od eventuale rinnovazione fatta in forma d'ipoteca generale e dell'ufficio presso cui fu fatta, sotto pena che le ipoteche generali cessar dovessero d'avere effetto, e

IPOTECA.

che l'inscrizione speciale che si dichiarò lecito potersi fare e si facesse dopo la scadenza di detto termine aver dovesse soltanto effetto dal giorno in cui fosse per eseguirsi ed a carico dei beni posseduti a tal epoca dal debitore: 1826, vol. II, part. *i*, pag. 89 e 90.

— — — Fu imposto l'obbligo ai mariti, ai tutori, ai curatori ed ai legali amministratori di far seguire sotto la loro risponsabilità le nuove inscrizioni, coll'incumbenza al giudice di procedere *ex officio* trascorsa la metà del termine, cioè dopo il giugno del 1828 rispetto ai minori ed agl'interdetti: *ivi*, pag. 90 e 91.

— — — Alle note per l'inscrizione dovevano unirsi le note dell'inscrizione o dell'eventuale rinnovazione precedenti col relativo certificato, ovvero le rispettive copie dei registri dell'ufficio delle ipoteche senz'obbligo di produrre altri documenti: *ivi*, pag. 91.

— — Ai debitori fu riserbato il diritto di domandare la riduzione senzachè però la pendenza della domanda fosse d'ostacolo all'inscrizione, salvo a suo tempo l'effetto della domanda stessa: *ivi*.

— — Colle operazioni ordinate di rinnovazione delle inscrizioni e di trasformazione delle ipoteche generali in ispeciali non s'intesero sanati i difetti e le nullità cui fossero soggette le prime inscrizioni e le rinnovazioni, salvi però gli effetti delle dette operazioni in quanto fossero regolari: *ivi*.

— — Per tutte le inscrizioni, rinnovazioni e trascrizioni ordinate colla patente 19 giugno 1826 ed eseguite entro i termini stabiliti fu accordata la piena esenzione dall'obbligo dell'uso della carta bollata e di pagare tassa o competenza qualunque: *ivi*, pag. 92.

— — Ritenuta la più stretta risponsabilità cui sono messi gli amministratori pubblici e degli stabilimenti soggetti

IPOTECA.

alla pubblica tutela delle disposizioni della sovrana patente 19 giugno 1826 rispetto all'adempimento e regolarità delle inscrizioni di tutte le ipoteche ed alla rinnovazione delle inscrizioni già prese, l'imp. regio governo impegnò la speciale vigilanza delle delegazioni provinciali a curare che le ragionerie di ciascun'amministrazione riassumessero gli elenchi di tutti i debitori e dei loro fidejussori solidarj o sussidiarj o collaudatori con ipoteca già inscritta, di cui già fosse scaduto il decennio e di cui al giorno della data di detta patente avesse cominciato a decorrere l'ultimo anno di esso, e che il capo d'ufficio od amministratore dovesse ordinare le nuove note ipotecarie e farle presentare prima della scadenza del termine stabilito a tutto dicembre 1827: 1826, vol. II, part. 2, pag. 238 e 239.

— Per le tasse inerenti alle operazioni che si eseguiscono negli uffici delle ipoteche non ha luogo il beneficio del prenotamento: *ivi*, pag. 162.

— Per l'inscrizione agli uffici delle ipoteche delle convenzioni o contratti colle congregazioni municipali in oggetti municipali ed eretti coll'intervento del podestà, di un assessore e del segretario non è necessaria l'autentica delle firme per parte di notajo, bastando il suggello d'ufficio: 1827, vol. I, part. 2, pag. 31.

— Il termine stabilito colla patente 19 giugno 1826 a tutto il 1827 per le inscrizioni delle ipoteche che per l'addietro si conservavano indipendentemente dall'inscrizione, e per la rinnovazione delle inscrizioni di cui scaduto fosse il decennio dal giorno in cui erano state fatte, è prorogato definitivamente a tutto il mese di giugno 1828: 1827, vol. II, part. 1, pag. 101.

— — La proroga suddetta si estende anche a quelle inscrizioni del 1818 il cui decennio fosse per iscadere entro il termine prorogato: *ivi*, pag. 102.

IPOTECA.

— Schiarimenti per la retta intelligenza degli articoli 7, 17 e 21 della patente 19 giugno 1826 sulla rinnovazione delle inscrizioni ipotecarie e trasformazione delle ipoteche generali in ispeciali: 1828, vol. I, part. 1, p. 44.

— — Le note per la rinnovazione si dirigono contro le persone colpite dalla prima inscrizione: *ivi*.

— — Le note per la trasformazione delle ipoteche generali in ispeciali devono dirigersi contro il debitore o i suoi eredi o il terzo, e contro il defunto se i beni da specificarsi trovansi in un' eredità non ancora definitivamente aggiudicata agli eredi: *ivi*.

— In quali casi cessa l' obbligo di prendere l' inscrizione speciale contro l' ultimo possessore: *ivi*.

— Le rettificazioni di precedenti inscrizioni ipotecarie cadenti sulla sostanza di queste e relative a circostanze preesistenti alla prima inscrizione, e così pure le nuove inscrizioni di quelle ipoteche che quantunque legali ed anteriori al codice civile italiano non erano esentate dall'obbligo dell' inscrizione per essere conservate non possono punto godere dell' esenzione dalle tasse e dalla carta bollata: 1827, vol. II, part. 2, pag. 205.

— Disposizioni in merito alla procedura di purgazione delle ipoteche, non essendo più efficace col 1.° luglio 1828 qualunque ipoteca che non sia debitamente inscritta: 1828, vol. II, part. 1, pag. 85.

— Dichiaransi abolite le disposizioni della notificazione 27 ottobre 1820 che si riferivano alla procedura di purgazione in confronto dei creditori muniti d' ipoteche tacite legali anteriori: *ivi*.

— Nei giudizj di graduazione del prezzo di uno stabile di cui sarà stata chiesta l' aggiudicazione e la subasta, alla parte istante spetta l' osservanza del disposto dal § 1.° della notificazione 27 ottobre 1820 finchè l' ufficio

IPOTECA.

ipotecario nel cui circondario è situato lo stabile non avesse fatto apparire sui suoi registri tutte le insinuazioni prodotte in forza del cap. I della sovrana patente 19 giugno 1826. Ciò per l'effetto che i creditori a cui potesse avere appartenuta un' ipoteca tacita legale fossero abilitati a giustificare entro 90 giorni la seguita insinuazione de' loro diritti: 1828, vol. II, part. 1, p. 86.

— Il termine stabilito nel capo III, § 22 della sovrana patente 19 giugno 1826 per la trasformazione delle ipoteche generali in ispeciali venne prorogato definitivamente al 31 dicembre 1829: *ivi*, pag. 127.

— Infino a tanto che gli uffici ipotecarj non avessero compite le inscrizioni nei nuovi registri, e fossero in grado di rilasciare certificati regolari e completi, dovevano continuare ad emettere come in passato le dichiarazioni giurate in prova della non esistenza delle ipoteche tacite legali: 1828, vol. II, part. 2, pag. 189.

— Creditori ipotecarj verso le società d'assicurazione contro i danni degl' incendj. V. *Società d'assicurazione*.

— Alienazione durante l'esecuzione di un effetto ipotecato. V. *Vendite*.

IPOTECARIE registrazioni. Il beneficio del prenotamento delle tasse giudiziarie non si estende alle registrazioni ipotecarie. V. *Prenotamento*.

ISACK Matteo. V. *Privilegio patenti*.

ISOLE Jonie. Il sig. Federico di Hauerschild è nominato console generale austriaco nelle isole Jonie: 1827, vol. I, part. 2, pag. 33.

— V. *Albinaggio*.

ISPETTORATI (incarico agl') dipendenti dalla prefettura del monte di effettuare le inscrizioni dei crediti che loro appartengono a carico degli amministratori contabili nominati prima o pendente l'impero del codice italiano. V. *Inscrizioni*.

Ispettorati delle scuole elementari. Sono ammessi al favore della franchigia postale per le loro corrispondenze d'ufficio l'ispettorato in capo e gl'ispettori provinciali: 1827, vol. I, part. 2, pag. 58.

Ispettori e sottispettori delle guardie comunali. V. *Guardie.*

— e capi di stabilimenti pubblici. V. *Ispettorati. Carteggio. Posta-lettere.*

Ispezione oculare. V. *Oculare ispezione.*

— Il personale d'ispezione destinato alla custodia dei posti daziarj deve comportarsi convenientemente e placidamente verso i viaggiatori e verso i particolari sottoposti alle sue ispezioni: 1824, vol. II, part. 2, pag. 299.

— — Deve punirsi ogni contravvenzione a questo proposito senza verun riguardo e con tutto il rigore a termini di legge: *ivi.*

— — Incarico alle delegazioni provinciali d'intimare con circolare a tutti gli uffici daziarj sì fatte superiori prescrizioni: *ivi*, pag. 300.

— — — ed in ispecial modo alle intendenze di vegliare onde sortano il debito effetto, e di riferire le trasgressioni, onde possano essere punite: *ivi.*

Istanze eccettuate o non qualificate per la previa conciliazione. V. *Conciliazione.*

— e petizioni su punti ed incidenti in causa già incominciata esenti dal previo esperimento di conciliazione. V. *Conciliazione.*

— che non sono d'immediata ed esclusiva competenza giudiziaria. V. *Conciliazione.*

— (tutte le) verbali o fatte in un processo verbale di un oggetto contenzioso avanti le preture si assumono nell'istesso modo delle petizioni verbali: 1824, vol. I, part. 2, p. 80. V. *Preture.*

— verbali in oggetti contenziosi o non indirizzate alle preture devono presentarsi e riportarsi nel protocollo degli esibiti. V. *Preture.*

Istanze verbali devono contrassegnarsi e protocollarsi come gli altri atti. V. *Preture*.
— giudiziarie non ammettono gli eredi del beneficiato al possesso dell'eredità se non giustificano di avere pagate od assicurate le spese di ricostruzione o ristauro delle fabbriche del benefizio. V. *Benefizj*.
— (ordine alle prime) di far cessare l'abuso dei faccendieri e di denunziarli all'autorità politica. V. *Faccendieri*.
— Incarico alle prime istanze di notificare al tribunale d'appello gli avvocati foresi che non osservano la residenza. V. *Avvocati*.
— Dovere delle prime istanze di partecipare al governo la morte di privilegiato per invenzioni. V. *Privilegi*.
— prime politiche, quanto alle ristampe abusive. V. *Competenza*.
— Dovere delle istanze giudiziarie di osservare esattamente le prescrizioni dei §§ 176 e 269 del codice. V. *Tutele*.
— — di usare nelle stime giudiziarie e specialmente in quelle di vendite di beni stabili tutta la circospezione e tutto il rigore. V. *Stime*.
— Obbligo delle prime istanze di risparmiare quant'è possibile le spese a carico delle eredità ed altre sostanze pupillari, e rigorosa risponsabilità in ciò particolarmente dei capi d'ufficio. V. *Competenze*.
Istituti religiosi. V. *Obbligazioni*. *Cappuccini*.
— elemosinieri o di beneficenza. V. *Elemosinieri istituti*.
— Le limosine e le beneficenze pubbliche sono affidate ad un corpo collegiale. V. *Beneficenza*.
— filosofici. Statuto per gli studj filosofici nei licei. V. *Licei*.
— d'istruzione (esclusione degli esteri dagl'). V. *Esteri*.
— Gli amministratori di un legato o stipendio, di una pensione o fondazione a vantaggio degli studenti non hanno sotto la loro risponsabilità da corrispondere l'importo al graziato se non mediante quitanza vidimata e

ISTITUTI d' istruzione.
segnata dal direttore o prefetto dell' istituto dove quegli fa i suoi studj col suggello dell' istituto: 1826, vol. I, part. 1, pag. 9.
— — I capi dei pubblici istituti sono obbligati sotto la loro risponsabilità di vidimare le quitanze soltanto nel caso che lo studente graziato frequenti veramente come pubblico studente l' istituto, e sia in conformità delle classificazioni riportate nel precedente semestre idoneo a continuare a percepire il legato, stipendio, pensione o fondazione: *ivi*.
— — Il direttore o prefetto dell' istituto ove avvenga dover lo studente essere privato di simile beneficio deve tosto parteciparne il governo, il quale ordina la sospensione del sussidio al medesimo e la surrogazione di altro individuo: *ivi*, pag. 10.
— di educazione militare. V. *Coscrizione*. *Comuni*.
ISTITUTO (direzione dell') dei lavori in Vienna. V. *Privilegio patenti*.
— — dei lavori in Venezia. V. *Privilegio patenti*.
ISTRIA. V. *Mantova*. *Poste*.
ISTRUZIONE pubblica. È richiamato in osservanza il divieto di mandare i figli e pupilli in esteri stati per oggetto di studj, colla diffidazione che gli studj fatti all' estero dai sudditi austriaci non saranno mai tenuti validi nemmeno col mezzo di un nuovo esame presso un pubblico stabilimento, e che qualunque trasgressore voglia procacciarsi dei certificati attendibili dovrà rinnovare in patria tutto il corso fatto all' estero: 1826, vol. II, part. 1, pag. 48.
— Tutti gl' individui che dal 1826 in avanti saranno impiegati come maestri e professori negl' imperiali regj istituti d' istruzione non sono durante tre anni consecutivi da considerarsi come impiegati stabili, e possono

essere licenziati senza pretesa alcuna di pensione o provvisione, qualora durante il suddetto spazio di tempo si abbia motivo di lagnarsi sul loro contegno od esercizio scolastico: 1826, vol. II, part. 1, pag. 61.

Istruzione pubblica. Il divieto pei forestieri di frequentare gl' istituti d' istruzione portato dalla sovrana patente 8 dicembre 1825 non ha effetto per le ragazze: 1827, vol. I, part. 2, pag. 51.

— Il divieto di non impiegare forestieri negl' istituti di pubblica istruzione come professori o maestri comprende anche i prefetti degli stabilimenti ginnasiali, rettori, vicerettori de' collegi pubblici e delle case private di educazione: 1828, vol. II, part. 2, pag. 170.

— Modo di regolare le domande di assegno a favore dei supplenti ai professori, maestri od impiegati addetti all' istruzione pubblica quando cadono malati: *ivi*, pag. 171.

— I professori non possono coprire altri impieghi privati, nè le funzioni di un avvocato: 1828, vol. I, part. 2, pag. 61.

— Nessun forestiero può essere impiegato, senza speciale consenso sovrano, nemmeno in via provvisoria in alcun istituto di pubblica istruzione come professore o come maestro in qualunque siasi materia: *ivi*, pag. 68.

— Esclusione degli esteri dagl' istituti d' istruzione pubblica. V. *Esteri*.

— Studenti graziati di stipendio o pensione in istituti d' istruzione pubblica. V. *Istituti*.

— V. *Amministrazioni. Istituti. Capitali di ragione d' istituti. Scuole. Ginnasj. Licei. Professori. Studenti di giurisprudenza. Studj.*

Istruzioni per la scuola del disegno nei licei del 7 maggio pubblicate con circolare del 14 giugno 1825. V. *Scuole*.

ISTRUZIONI per le preture. Attivazione e pieno vigore col 1.° aprile 1824 delle istruzioni per le preture foresi ed urbane del regno lombardo-veneto per gli atti interni e contenziosi, stampate in Milano nel 1823 e comunicate dai tribunali d'appello alle prime istanze giudiziarie: 1824, vol. I, part. 2, pag. 25 e 74.

— (le) pei subeconomi dei beneficj vacanti contenute nel decreto 23 novembre 1802 non derogano al § 797 del codice civile austriaco. V. *Eredità*.

— per l'istituzione e sugli attributi e doveri della nuova commissione provvisoria di accettazione dei requisiti al servizio militare: *ivi*, pag. 243.

V. *Coscrizione*.

— pei direttori degli spedali del 30 novembre 1824 diramate con circolare governativa 3 marzo: 1825, vol. I, part. 2, pag. 33.

ISURK Matteo. V. *Privilegio patenti*.

JACKEL Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*
— Antonio. V. *Privilegio patenti.*
— Bernardo. V. *Privilegio patenti.*
— Antonio. V. *Privilegio patenti.*
JACKLE Bernardo. V. *Privilegio patenti.*
JAFFELLI Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*
— Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*
— Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*
JASPER Cristiano Giorgio. V. *Privilegio patenti.*
JATZEL Antonio. V. *Privilegio patenti.*
JAUERNIG Giacomo. V. *Privilegio patenti.*
JETTER Lodovico. V. *Privilegio patenti.*
JEUX d'esprit. V. *Disegni. Giuochi.*
JOACHIM Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*
— Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*
JONIE isole. V. *Isole Jonie.*
JONJ sudditi. È loro accordata la facoltà di succedere negli imperiali regj stati austriaci. V. *Albinaggio.*
JOSS Rosalia. V. *Privilegio patenti.*
JOST Rosalia ed Ignazio Guglielmo. V. *Privilegio patenti.*
JOSZ Ignazio Guglielmo. V. *Privilegio patenti.*
JUNIGL Giorgio. V. *Privilegio patenti.*
JUTTNER Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*

KAHN Ignazio. V. *Privilegio patenti.*
KAISER Giuseppe Francesco. V. *Privilegio patenti.*
— Luigi V. *Privilegio patenti.*
KÄKLER Federico. V. *Privilegio patenti.*
KALLIWODA Ignazio. V. *Privilegio patenti.*
KALMAR Giorgio. V. *Privilegio patenti.*
KALMER Antonio. V. *Privilegio patenti.*
KALSNER Antonio. V. *Privilegio patenti.*
KAMMERER Giovanni Daniele. V. *Privilegio patenti.*
KAN Simone. V. *Privilegio patenti.*
KÄRASS Amadeo. V. *Privilegio patenti.*
KARER Giorgio. V. *Privilegio patenti.*
KARGL Antonio. V. *Privilegio patenti.*
KASPER Kiewitz Luca. V. *Privilegio patenti.*
KASTNER Michele. V. *Privilegio patenti.*
— Antonio. V. *Privilegio patenti.*
— Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*
KAUFFMANN Cristiano. V. *Privilegio patenti.*
— Emanuele. V. *Privilegio patenti.*
— Carlo. V. *Privilegio patenti.*
KAYSER Luigi. V. *Privilegio patenti.*
KEIL. V. *Privilegio patenti.*
KEPELHOFER Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*
KERZACEREK Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*
KIENESPERGER Francesco. V. *Privilegio patenti.*
— Ernesto. V. *Privilegio patenti.*
— Giorgio. V. *Privilegio patenti.*

KINDA Giovanni. V. *Privilegio patenti.*
KINDERFREUNDE Michele Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*
KIRCHSERGER Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*
KLAFTER austriaco. Di quante porzioni in legna debba considerarsi secondo le stagioni. V. *Caserme.*
KLAGENFURT (il circolo di) con quello di Villaco sono aggregati al governo di Lubiana. V. *Lubiana. Poste.*
KLING Francesco. V. *Privilegio patenti.*
KLÖBER S. W. V. *Privilegio patenti.*
KLOIBER Guglielmo. V. *Privilegio patenti.*
KLOSTE Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*
KNEPPER Carlo. V. *Privilegio patenti.*
KNEZAURECK Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*
KNICZAUREK Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*
KNICZAWEK Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*
KOCK Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*
KOCHLE Nicola. V. *Privilegio patenti.*
KOHLER Federico Cristiano Andrea. V. *Privilegio patenti.*
KÖHLY. V. *Privilegio patenti.*
KOHN Ignazio. V. *Privilegio patenti.*
— Isacco. V. *Privilegio patenti.*
— Alberto Simone. V. *Privilegio patenti.*
— Samuele. V. *Privilegio patenti.*
KOLLMANN. V. *Privilegio patenti.*
KÖNIGSBRUN barone Luigi. V. *Privilegio patenti.*
KÖNIGSHOFER Carlo. V. *Privilegio patenti.*
KONIGMALE Cecilia. V. *Privilegio patenti.*
KONRAT Antonio. V. *Privilegio patenti.*
KOPP Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*
KRAFT Carlo Odoardo. V. *Privilegio patenti.*
KRALZER Francesco. V. *Privilegio patenti.*
KRAMER. V. *Privilegio patenti.*
KRATZER Francesco. V. *Privilegio patenti*
KRAULERER Carlo. V. *Privilegio patenti.*

KRAUS Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*
KRAUSS Isidoro. V. *Privilegio patenti.*
KRAUTENER Carlo. V. *Privilegio patenti.*
KREBEL Anna. V. *Privilegio patenti.*
KREMP Enrico. V. *Privilegio patenti.*
KREZAUREK Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*
KREUTERER Carlo. V. *Privilegio patenti.*
KROMATKO Giovanni Roberto. V. *Privilegio patenti.*
KROPACEK Antonio. V. *Privilegio patenti.*
KROPATSCHECK Antonio. V. *Privilegio patenti.*
KUBITSCHEK Venceslao. V. *Privilegio patenti.*
KUH Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*
KUHN Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*
KUMENPERGER Giuseppe Giorgio. V. *Privilegio patenti.*

LA

LIACHNER Antonio. V. *Privilegio patenti.*
LAFITE Federico. V. *Privilegio patenti.*
— e Weber. V. *Privilegio patenti.*
— e Barach. V. *Privilegio patenti.*
LAFONTAINE Giovanni. V. *Privilegio patenti.*
LAHNER Giuseppe e Machts Francesco. V. *Privilegio patenti.*
LAND Alessandro. V. *Privilegio patenti.*
LANDESMANN Beniamino. V. *Privilegio patenti.*
LANDTMANN Carlo Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*
LANG Giovanni. V. *Privilegio patenti.*
LANGE Carlo Federico. V. *Privilegio patenti.*
LANGENBACH Giovanni. V. *Privilegio patenti.*
LASCITI pii. V. *Pii lasciti.*
LASTRE ordinarie di vetro. V. *Dazj. Vetri.*
LATRINE inodorifere. Impresa generale delle medesime. V. *Privilegio patenti.*
LAUREA. Condizioni per ottenere dai nazionali negli stati austriaci la laurea in medicina ed in chirurgia. V. *Studj.*
— — dagli esteri. V. *Studj.*
— dottorale in legge od in filosofia. Ond'essere ammesso all'esame rigoroso per la laurea deve prodursi il certificato d'aver fatti gli studj di storia universale ed austriaca. V. *Licei.*
LAURINI Antonio, concepista aulico, nominato console generale austriaco in Sicilia: 1828, vol. II, part. 2, p. 185.
LAVIGNA Chiara. V. *Privilegio patenti.*

LAVORI. Direzione dell'istituto dei lavori in Vienna. V. *Privilegio patenti.*
— da falegname. V. *Dazj.*
LEBEDA Antonio. V. *Privilegio patenti.*
LECTNER Salomone. V. *Privilegio patenti.*
LEDERER Antonio e Gioachimo. V. *Privilegio patenti.*
LEDERBOGEN Augusto. V. *Privilegio patenti.*
LEGALI studj privati e di filosofia aboliti. V. *Studj.*
LEGATI di messe ed altri obblighi di culto. V. *Parrochi. Monte.*
LEGGI (le) del governo italiano 26 aprile 1804 e 20 maggio 1806 sulla servitù di acquidotto coattivo, già confermate nell'introduzione del codice civile, devono restare nel loro pieno vigore: 1825, vol. II, part. 1, pag. 65.
LEGGI e normali. V. *Raccolte private.*
LEGITTIMATO. Esposto che venga legittimato dai genitori. V. *Esposti.*
LEGNA (quantità della) da somministrarsi dai comuni per l'uso delle truppe di passaggio. V. *Caserme.*
— — per gl'individui dei trasporti alloggiati alle caserme comunali. V. *Caserme.*
— Dazio del carbone di legna. V. *Dazj.*
LEGNAME. Nuova tariffa dei dazj del legname. V. *Dazj.*
LEGNO della santa Croce. V. *Reliquie.*
LEGUMI. Tariffa dei dazj dei legumi, delle granaglie, dei bestiami e simili posta in vigore. V. *Dazj.*
LEHMANN Federico. V. *Privilegio patenti.*
LEIDL Michele. V. *Privilegio patenti.*
LEINGOOSKY Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*
LEITENBERGER Eduardo. V. *Privilegio patenti.*
LEITHNER cav. Cristiano. V. *Privilegio patenti.*
LEIXNER Michele. V. *Privilegio patenti.*
LEMAIRE Andrea. V. *Privilegio patenti.*
— Lodovico. V. *Privilegio patenti.*

LEPRE. È abolito il divieto dell' introduzione delle pelli comuni crude e del pelo di lepre. V. *Dazj*.

LERCH Giuseppe. V. *Privilegio patenti*.

LERCHENTHAL (de) nobile Lodovico. V. *Privilegio patenti*.

— Renato. V. *Privilegio patenti*.

LERVIN Alberto e Trebitsch Mosè. V. *Privilegio patenti*.

LESCHIN Guglielmo. V. *Privilegio patenti*.

LETAME. Preparazione. Modo di eseguirla istantaneamente: 1826, vol. II, part. 2, pag. 306.

LETTERE di cambio. Procedura contro l'accettante. V. *Cambiali*.

— Tassa pel porto di lettere, pacchi, ecc. V. *Posta-lettere*.

— e pacchi indiritti a S. M. I. R. od al di lei intimo gabinetto. V. *Tasse postali*.

LEUSSEN Giovanni. V. *Privilegio patenti*.

LEVA. Nuova modificazione del contingente pel reclutamento dei reggimenti e corpi militari dell' armata. V. *Contingente*.

— Somministrazioni di coscritti pel reintegro dei battaglioni 11.° e 12.° dei cacciatori. V. *Contingente*.

— Permessa l'accettazione di coscritti d'altezza minore dei cinque piedi di Vienna pei battaglioni dei cacciatori. V. *Contingente*.

— — Prescelta dei montanari bresciani. V. *Contingente*.

— Volontario accettabile a sconto della leva. V. *Contingente*.

— Facoltà dei coscritti di far valere i suoi titoli favorevoli verificatisi in corso della leva e sino alla loro consegna al militare. V. *Coscritti*.

— Cessazione dei titoli di privilegio dei coscritti verificatisi prima della requisizione del contingente del proprio comune. V. *Coscritti*.

— Commissione mista politico-militare per l'esame dell' idoneità ed accettazione dei requisiti. V. *Coscrizione*.

Leva (la): nel regno lombardo-veneto per l'anno 1822 è stata determinata in 4000 uomini, dei quali spettano alle provincie lombarde 2212, fatte le compensazioni tra i due territorj governativi rispetto alle leve precedenti: 1824, vol. II, part. 1, pag. 66.

— Bonifico dei volontarj e degli arrolati forzatamente contemplati nella sezione XII e successive della sovrana patente 17 settembre 1820: *ivi*, pag. 67.

— Presentandosi qualcuno agl' imperiali regj delegati provinciali ond' essere ammesso nella qualità di supplente, qualora avesse anteriormente supplito nell' armata, dovrà produrre il proprio congedo; in caso contrario dovrà giustificare di non aver mai servito: *ivi*.

— per gli anni 1824 e 1825 di 1900 per ciascuna, cioè per le provincie lombarde di 1029 in ciascun anno: *ivi*, pag. 147.

— Ordine di fare l'una immediatamente dopo l'altra le leve per gli anni 1824 e 1825: *ivi*.

— Bonifico ai comuni dei volontarj e degli arrolati forzatamente: *ivi*.

— per l'anno 1826 è determinata in 1500 uomini, dei quali spettano 816 alle provincie lombarde: 1826, vol. I, part. 1, pag. 27.

— Bonifico dei volontarj e degli arrolati forzatamente contemplati nelle sezioni XXII e XXIX della patente 17 settembre 1820, ed inoltre degli uomini presentati nelle anteriori leve in riampiazzo dei privilegiati: *ivi*.

— Lo sconto dei refrattarj e degli arrolati a forza non ha già luogo nella leva che segue nell' anno militare in cui vengono consegnati, ma bensì in quella che viene eseguita nel prossimo anno militare: 1826, vol. II, part. 2, pag. 252.

— Quella per l'anno 1827 è determinata in 3500 uomini, dei quali spettano alle provincie lombarde 2053. Si

abbonano ai comuni i volontarj e gli arrolati forzatamente: 1827, vol. I, part. 1, pag. 47.

Leva. Quella pel 1828 nel regno lombardo-veneto è determinata in 3320 uomini, dei quali spettano alle provincie lombarde 1794. I comuni hanno il bonifico dei volontarj e degli arrolati forzatamente: 1828, vol. I, part. 1, pag. 14.

— La seconda leva militare pel 1828 è determinata nel regno lombardo-veneto in 3778 uomini, dei quali spettano alle provincie lombarde 2043; epoca della consegna al militare: 1828, vol. II, part. 1, pag. 84.

— V. *Coscritti. Medici. Chirurghi. Volontarj.*

Levatrici. Nel libro dei battesimi deve registrarsi anche il nome della levatrice che ha assistito al parto: 1825, vol. II, part. 2, pag. 285.

— Gl' impiegati di sanità, cui è lecito di vedere i libri di battesimo, devono di tempo in tempo riconoscere da essi se levatrici non autorizzate abbiano assistito ai parti, e darne la prescritta comunicazione: *ivi.*

— (le) non autorizzate si assoggettano a pena pecuniaria da stabilirsi secondo le circostanze; ed in caso di recidività vengono punite a termini dell' articolo 98 della parte 2.ª del codice penale coll' arresto: *ivi.*

V. *Ostetricia.*

— Scuola d' ostetricia in Milano. Studj e patenti delle levatrici. V. *Ostetricia.*

— Regolamento per le levatrici. V. *Ostetricia.*

— Competenze delle levatrici per assistenza alle detenute ammalate. V. *Medici.*

Libri o siano registri dei negozianti, sensali ed artigiani. V. *Bollo della carta.*

— dei negozianti e professionisti. I conti legalizzati estratti dai libri come giovino ad ottenere la prenotazione. V. *Prenotazione.*

LIBRO degl' inventarj dei negozianti ed operai. V. *Bollo-carta.*

— mastro. V. *Bollo-carta.*

— giornale, maestro e dello scontro dei depositi. V. *Depositi.*

LICEI. Trattamento normale dei bidelli e vicebidelli dei licei. V. *Bidelli.*

— Anno scolastico e ferie. V. *Università.*

— Statuto per gli studj filosofici nei licei ed istituti filosofici nelle provincie lombarde del 30 luglio 1825: 1825, vol. II, part. 2, pag. 334.

— Gli studj filosofici si distinguono in tre classi; la prima comprende quelli d' obbligo, la seconda i liberi, la terza gli speciali; proemio: *ivi.*

— L' anno scolastico comincia al 3 novembre con invocazione dello Spirito Santo e messa, cui tutti gli studenti devono intervenire — nel susseguente giorno cominciano le lezioni; gli scolari giustificar devono la ragione del ritardo, in difetto si nota l' assenza come nel corso dell' anno; quelli che si presentano dopo il 15 novembre non possono ammettersi senza speciale permissione del direttore; — a quelli che prolungano le vacanze o si assentano dopo l' inscrizione può dai professori negarsi l' accettazione, principalmente se non lasciano sperare un progresso: *ivi*, § 1.

— L' accettazione ed inscrizione nel catalogo per gli studj d' obbligo si fa da un professore d' ogni corso destinato dal direttore, e pei liberi dai singoli professori: *ivi*, § 2.

— Per l' inscrizione s' indica il nome, cognome, patria, giorno e luogo della nascita e domicilio in un col nome, condizione e domicilio del padre o del tutore, se pensionato o gratuito, da qual pio legato o fondazione pubblica o privata; contrada e numero della casa d' abitazione, col nome e cognome dell' affittuario; quale

LICEI.

corso intenda di percorrere; e si produce il certificato di presentazione all' uffizio di polizia presso la delegazione provinciale da chi non abbia l' ordinario domicilio nella città del liceo; da chi ha da cominciare il corso d' obbligo l' attestato finale di un ginnasio che lo abiliti, e da chi ha da continuare il corso gli attestati scolastici degli esami semestrali sostenuti nell' anno precedente in altro istituto filosofico: 1825, vol. II, part. 2, pag. 337, §§ 3 e 4.

— È vietato ai sudditi austriaci lo studio in estero stato, e loro non giova: *ivi*, § 5.

— Gli esteri per l' accettazione presso un istituto di pubblica istruzione nella monarchia devono provare al direttore gli studj fatti; e se hanno intenzione di ottenere attestato valevole nella monarchia devono sottomettersi presso un ginnasio pubblico all' esame su tutte le materie ginnasiali prescritte, e risultare idonei; — non ricercando attestato valevole nella monarchia, possono accettarsi, ma in ogni attestato relativo agli studj nelle materie d' obbligo deve esprimersi tale circostanza: *ivi*, pag. 337 e 338, § 6.

— — Gli esteri che vogliono passare agli studj di medicina per ottenerne il dottorato devono percorrere come scolari pubblici gli studj di filosofia presso un istituto austriaco; per gli altri è loro permesso di sottoporsi preventivamente come studenti privati agli esami su tutte le materie filosofiche prescritte di quel corso che hanno finito all' estero, senz' obbligo d' avere studiato presso maestro patentato, nè di attenersi al tempo prescritto per gli esami: *ivi*.

— — — Per gli scolari provenienti dagli stati sardi esistono speciali determinazioni: *ivi*.

Licei. Chiunque voglia frequentare le lezioni di materia libera e sottoporsi agli esami relativi deve pure farsi inscrivere al principio dell' anno scolastico, indicando la facoltà ed il corso cui appartiene negli studj d'obbligo, se li frequentano, altrimenti in vece il proprio stato e professione: 1825, vol. II, part. 2, pag. 339, § 7.

— È permesso a tutti di frequentare le lezioni sulle materie tanto libere, quanto d' obbligo, ma a quelli che non intendono di subire gli esami non si dà attestato alcuno: *ivi*, § 8.

— Nei licei non ha luogo l' immatricolazione prescritta per le università: *ivi*, § 9.

— È proibito il cambiar l' ordine degli studj superiormente stabiliti: *ivi*, pag. 340, § 10.

— È raccomandata agli scolari del corso del 1.° e del 2.° anno filosofico d' obbligo la frequenza alle cattedre libere di storia naturale ed universale: *ivi*, § 11.

— — Gli studj liberi possono anch' essere fatti privatamente; ma le sole università e licei ove esista la cattedra relativa sono autorizzati a tenerne gli esami e darne gli attestati: *ivi*, pag. 341.

— — Gli studenti che durante il corso filosofico sono stati allievi di un convitto o collegio, od hanno percepito uno stipendio, e si trovano in egual situazione nel corso degli studj giuridici o medici o d' ingegnere architetto, sono obbligati di frequentare in uno, a scelta loro, dei tre primi anni degli studj di legge o medicina, e dei due primi anni di quelli d' ingegnere architetto le lezioni di pedagogia, ed assoggettarsi ai relativi esami: *ivi*, pag. 340.

— — Per concorrere ad un posto di professore degli studj ginnasiali e filosofici, od avere la patente di maestro privato dei ginnasiali vi vuole il certificato di un istituto pubblico dei subiti esami sulla pedagogia: *ivi*, pag. 341.

Leggi.

— — Nessuno è ammesso all'esame rigoroso pel dottorato legale e filosofico senza il certificato di un istituto pubblico d'aver fatti gli studj della storia universale ed austriaca: 1825, vol. II, part. 2, pag. 341, § 11.

— — Ad ottenere la patente di maestro privato per le classi di umanità, od essere destinato ad una cattedra d'umanità, di filosofia, di storia, di letteratura classica ed estetica, deve certificarsi d'aver fatto lo studio della storia universale ed austriaca, della letteratura classica, della filologia greca e dell'estetica: *ivi*.

— — Gli scolari pensionati o stipendiati che finito il corso biennale degli studj filosofici intendono di frequentare le lezioni dell'una o dell'altra delle scuole libere, continuano mediante partecipazione al governo prima dell'incominciare dell'anno scolastico a godere dello stipendio o del posto gratuito nel convitto, ma devono intervenirvi almeno per 15 ore la settimana e sottoporsi agli esami relativi: *ivi*, pag. 342.

— L'anno scolastico nei licei continua sino al 7 di settembre, cantandosi il *Te Deum* colla messa solenne: *ivi*, § 12.

— Nel corso dell'anno sono feriate le domeniche, i giovedì, le due feste di Natale, l'ultimo ed il primo giorno dell'anno, i tre ultimi giorni di carnovale, dal mercoledì santo alla terza festa di Pasqua inclusivamente, le tre feste di Pentecoste, il giorno natalizio dell'imperatore e le feste di precetto: *ivi*.

— — Gli studenti devono giustificare ai professori tutte le assenze, e si notano le non giustificate; per le troppo frequenti e per la negligenza nello studio d'obbligo non vengono ammessi agli esami, lo che si porta a conoscenza delle autorità alla fine del semestre: *ivi*, pag. 343, § 13.

LICEI.

— — Tutti gli scolari devono essere provvisti dei libri assegnati per testo, e prestarsi a tutti gli esercizj scolastici, cui i professori sono obbligati di sottoporli di sovente, instituendo anche un esame collegiale coll' interrogare or l' uno, or l' altro: 1825, vol. II, part. 2, pag. 343, §§ 14 e 15.

— Verso la metà ed al termine dell' anno scolastico si tengono (nè si possono posticipare) gli esami semestrali in tutte le scuole d' obbligo alla presenza del direttore, e quelli d' istruzione religiosa dell' ordinario o di chi faccia le loro veci; — alle stesse epoche si tengono gli esami delle scuole libere, trattine quelli di lingua e letteratura tedesca e del disegno, che si fanno al termine dell' anno e prima di quelli negli studj d' obbligo: *ivi*, pag. 344, §§ 16, 17 e 18.

— Chi non adempie al dovere degli esami in tutte le scuole d' obbligo senza legittimo impedimento viene cancellato dal registro degli studenti, ed il direttore ne rende partecipe l' autorità pubblica ed avvertiti i professori; e presentandosi negli anni seguenti deve ripetere l' anno precorso: *ivi*, § 19.

— Gli studenti non intervenuti agli esami per legittimo impedimento vi sono ammessi su petizione presentata al direttore non più tardi di 14 giorni dopo il primo semestre, o del principio del nuovo anno scolastico se si tratta dei secondi esami. Questi esami suppletorj non si fanno mai dopo il 15 di novembre, e non più tardi che nell' anno susseguente, nè presso altro istituto: *ivi*, pag. 345, § 21.

— L' esito degli esami è indicato nei cataloghi e negli attestati colle note: *prima classe con eminenza; prima classe; seconda classe e terza classe*; — e vi è pure indicata la diligenza colle note: *diligentissimo; diligente;*

LICEI.

poco diligente e *negligente*; — ed il contegno e la morale condotta da determinarsi negli studj d'obbligo in concorso di tutti i professori e del direttore si contrassegnano colle annotazioni: *distintamente conformi agli statuti disciplinali*; *conformi* ecc.; *poco conformi* ecc.: equivalenti rispettivamente alla classe di *eminenza*, alla *prima classe* ed alla *seconda*. — In quest' ultimo caso se ne indica il motivo nell' attestato e nel catalogo. — A questo voto si conforma il calcolo nei costumi da darsi nei certificati dai professori delle scuole libere. Negli attestati agli studenti delle cattedre libere che non appartengono a corso di studj d'obbligo si omette la classificazione dei costumi: 1825, vol. II, part. 2, p. 345 e 346, § 22.

— L' attestato dell' esame si emette dal professore, si firma dal direttore e vi si appone il sigillo del liceo: *ivi*, pag. 346, § 23.

— — La classe seconda in tutti gli esami di cattedra d'obbligo impedisce il passaggio agli studj superiori pel dottorato in medicina e chirurgia, a cui si ammette soltanto chi ha finito gli studj filosofici in qualità di scolare pubblico: *ivi*, § 24.

— La classe seconda non riportata nello studio dell' istruzione religiosa, e la classe terza in qualunque studio d'obbligo impediscono il passaggio a qualunque anno di studio superiore: *ivi*, pag. 347, § 25.

— — La ripetizione degli esami proibita in generale, e sulle domande dello studente concessa dal direttore soltanto in casi speciali e meritevoli di riguardo, se è del primo semestre può farsi all' occasione dell' esame pubblico del secondo, ovvero al principio dell' anno scolastico susseguente, ma quello del secondo semestre non prima che alla fine delle feste autunnali, — è permesso una sola volta, e non mai dopo il 15 novembre, sempre

LICEI.

presso il medesimo istituto e non più tardi che nell'anno susseguente: 1825, vol. II, part. 2, pag. 347, § 26.

— — — I pensionati gratuiti o stipendiati ch'abbiano avuto la *seconda* classe in una delle scuole d'obbligo sono tenuti a ripetere gli esami; e se alcuno in due esami consecutivi meriti soltanto la *seconda* classe ancorchè in iscuole diverse ed abbia migliorato il primo colla ripetizione, o se meritò la *terza* nell'esame ordinario, perde il benefizio della pensione o dello stipendio dietro avviso da darsi dal direttore alla superiorità: *ivi*, p. 348, § 27.

— — Lo scolare che abbia avuto la *terza* classe in una delle materie principali, cioè della religione, della filosofia, matematica e fisica, e ad un tempo la *seconda* in tutte le altre materie d'obbligo non può essere ammesso alla ripetizione degli esami se non dell'intiero corso annuale; ed in regola deve dal direttore consigliarsi ad esso od al di lui padre o tutore l'abbandono degli studj; ed anzi può ricusarsi la ripetizione del corso: *ivi*, § 28.

— — In generale gli scolari che ripetono un corso sono obbligati di assistere alle lezioni di tutte le materie d'insegnamento di quell'anno e quindi sostenere su tutte gli esami; può in ciò il direttore ammettere qualche eccezione: *ivi*.

— — Agli scolari compiuto il corso vien dato dal direttore l'assolutorio finale, senza cui non possono passare ad una facoltà superiore: *ivi*, pag. 349, § 29.

— — Durante il corso i professori animano i migliori fra gli scolari a dare dei pubblici saggi (*tentamina publica*), ed il direttore ne stabilisce il giorno e gl'inviti: questi saggi possono stamparsi; non hanno luogo nell'istruzione religiosa: *ivi*, § 30.

— — Gli studenti stanno sotto le stesse leggi ed autorità al pari di tutti gli altri sudditi: *ivi*, § 31.

LICEI.

— — Come tali si attengono all'ordine stabilito dal direttore e dai professori per l'interno delle scuole ed alle prescrizioni date in nome del direttore da un impiegato od altro professore appartenente allo stato personale dell'istituto: 1825, vol. II, part. 2, p. 350, § 32.

— — Il direttore ed i professori devono sorvegliare sulla condotta degli scolari anche fuori dell'istituto senza però entrare nelle circostanze di famiglia; — s'informano come provvedano innanzi al loro vitto ed alloggio quelli che non istanno presso i loro parenti, e dispongono che sia rimosso ogni loro pregiudizio: *ivi*, §§ 33 e 34.

— — È vietato d'istituire apposite solennità pel direttore, pei professori e maestri dell'istituto nè con musica, nè col mezzo di ritratti dipinti od incisi: *ivi*, pag. 351, § 35.

— — Anche agli scolari del corso filosofico sono applicabili gli statuti disciplinali per gli scolari dei ginnasj: *ivi*, § 36.

— — Sono gli scolari, esclusi i non cattolici, obbligati di assistere al *Veni Sancte Spiritus* in principio dell'anno scolastico ed al *Te Deum* alla fine; ogni domenica ed ogni festa di precetto alla messa ed al sermone tenuto dal professore di religione, ed a confessarsi e comunicarsi sei volte all'anno; sull'adempimento dei quali doveri si ha riguardo nel determinare la classe dei costumi: *ivi*, § 37.

— — È proibito rigorosamente alla scolaresca ogni giuoco nei caffè e nelle osterie; la polizia ha l'incarico di vegliare sui trasgressori denunziandoli al direttore: *ivi*, pag. 352, § 38.

— — Non è permesso agli scolari di comparire ai siti pubblici di divertimento, come teatri, feste da ballo, ecc., eccettuati i passeggi pubblici, senza la compagnia dei

LICEI.
loro parenti; ed è vietata la passeggiata verso i confini esteri: 1825, vol. II, part. 2, pag. 352, §§ 39 e 40.
— — I mezzi di correzione degli scolari sono l'ammonizione privata, — l'ammonizione pubblica in presenza di tutti o del maggior numero di essi, — il carcere accademico, — la *seconda* classe nei costumi — e l'esclusione momentanea dall'istituto e da tutte le facoltà più alte: *ivi*, § 41.
— — — Lo scolare che nel secondo semestre ottenne la *seconda* classe nei costumi non è più accettato pel prossimo anno nell'istituto medesimo: *ivi*, pag. 353, § 42.
— — — Quello che trascina i suoi condiscepoli alla scostumatezza viene escluso da tutti gl'istituti pubblici di istruzione: *ivi*, § 43.
— — Gli studenti devono partecipare al direttore il cambiamento di abitazione fatto durante l'anno: *ivi*, § 44.
— — È vietato agli studenti di nuotare e bagnarsi se non nei luoghi destinati dall'autorità pubblica: *ivi*, § 45.
— — — d'intervenire all'università, al liceo ed alle lezioni in abito corto o indecente, — il fumar tabacco, — il portar berretto, bastone o bacchette, — i mustacchi o le basette, — il condur seco cani — e l'assistere alle lezioni ed altre scolastiche funzioni col cappello in testa: *ivi*, § 46.
— d'Innsbruck. Il liceo d'Innsbruck trasformato in università. V. *Università*.
LICENZE. Tassa delle licenze da caccia coll'archibugio. V. *Caccia*.
— pel porto d'armi. V. *Bollo-carta*.
LICHTENAUER Adamo. V. *Privilegio patenti*.
LICITAZIONI. Reincanto nel caso d'inadempimento degli obblighi assunti dal primo deliberatario di oggetti di servizio erariale. V. *Incanto*. *Contratti*.

LIEBELT Goffredo e Michele. V. *Privilegio patenti.*

LIEBER Pietro. V. *Privilegio patenti.*

LIMBERGER Anna e Giulio Amedeo. V. *Privilegio patenti.*

LIMOSINE pubbliche. V. *Beneficenza. Elemosinieri.*

LINO. Abolito il divieto dell' importazione del lino. V. *Dazj.*

LIPSIA. È nominato console austriaco in Lipsia il consigliere De Berk: 1828, vol. II, part. 2, pag. 165.

LIQUIDAZIONE giudiziale. Resa di conti in liquidazione. V. *Conciliazione.*

— dell' imprestito fatto dal ceto mercantile di Venezia nel 1805. V. *Debito.*

— del debito pubblico. V. *Monte. Debito pubblico.*

LITE consorti. V. *Tasse.*

LITOGRAFIA. La pubblicazione litografica di un' opera già stampata è considerata e trattata come la ristampa con lettera vietata in generale: 1825, vol. II, part. 1, pag. 93.

— I riclami contro le ristampe abusive sono demandati alla prima istanza politica, salvi i soliti giudizj superiori: *ivi.*

— Le pietre litografiche essendo riconosciute appartenere ai lavori di tagliapietre sono assoggettate al dazio di entrata di centesimi 20 per ogni lira del rispettivo valore: 1828, vol. II, part. 2, pag. 192.

LITORALE illirico. V. *Illiria.*

LIVELLI. Ritenuta del quinto del canone dell'enfiteuta per rappresentare le contribuzioni dovute dal direttario sui beni tenuti a livello. V. *Imposte.*

— (affrancazioni dei). V. *Affrancazioni.*

LOBENSORGER Antonio. V. *Privilegio patenti.*

LOCALI erariali (nei) occupati da stabilimenti di pubblica istruzione le spese per riparazioni, per acquisto o adattamento di mobili devono essere preventivamente approvate ancorchè a carico delle dotazioni: 1827, vol. I. part. 2, pag. 4.

— assegnati in abitazione ad impiegati. V. *Abitazioni.*

LOCATELLI Luigi. V. *Privilegio patenti.*

LOCATORE (il) conserva il pegno legale indipendentemente dalla descrizione o sequestro. V. *Pegno.*

LOCAZIONE. Denunzie di finita locazione. V. *Disdette. Locatore.*

LOCAZIONI ereditarie ed enfiteusi. Non s' intende portata alterazione ai diritti competenti ai padroni e direttarj a termini del § 1149 del codice civile e delle leggi veglianti nella provincia nel caso di locazioni ereditarie colle disposizioni riguardanti le eredità aperte ed i depositi caduchi ossia giacenti da 32 anni senza che siasi insinuato il proprietario. V. *Depositi.*

LOISEL Bernardo. V. *Privilegio patenti.*

LONGO cavaliere Marino. V. *Privilegio patenti.*

LOOS Carlo e Lesbier Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*

LORENZ, consigliere di governo, nominato console austriaco in Cracovia: 1828, vol. II, part. 2, pag. 243.

LOSCHNIGG Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*

LOTO Enrico. V. *Privilegio patenti.*

LOTTERIA. Imprestito della banca di Vienna aperto con lotteria del 1797. V. *Banca della città di Vienna.*

LOTTERIE (per le) di beni stabili, quando non abbia effetto l'estrazione, ovvero il vincitore preferisca la somma promessa nel piano della lotteria alla proprietà del fondo, o quando il biglietto vincente sia rimasto per conto del possessore attuale sinchè non si verifichi alcun cangiamento di possesso, non devé pagarsi alcun diritto di traslazione di proprietà, nè tassa veruna, quantunque il piano della lotteria sia stato inscritto nei pubblici registri: 1824, vol. II, part. 2, pag. 317.

— Obbligazioni dello stato in moneta di convenzione procedenti da lotterie. V. *Obbligazioni.*

— Divieto di possedere e ritenere viglietti di lotterie estere, ed obbligo a chi ne ricevesse di distruggerli e

trasmetterli all' autorità politica per evitare la pena comminata dall' articolo 20 della sovrana patente 22 giugno 1817 sul lotto: 1827, vol. II, part. 1, pag. 96.

LOWEL Deutsch Isacco. V. *Privilegio patenti.*

LOWY fratelli. V. *Privilegio patenti.*

— Mosè. V. *Privilegio patenti.*

LUBIANA. Aggregazione dei circoli di Klagenfurt e di Villacco riuniti in uno al territorio dipendente dal governo di Lubiana col 1.° maggio 1825: 1825, vol. I, part. 1, pag. 25.

LUDWIG Enrico. V. *Privilegio patenti.*

— Francesco. V. *Privilegio patenti.*

LUG Enrico Alessandro e Schill Federico. V. *Privilegio patenti.*

LUGER Giovanni. V. *Privilegio patenti.*

LUNGER Emanuele. V. *Privilegio patenti.*

LÜNTZE Gottofredo. V. *Privilegio patenti.*

LUOGHI pii (gli amministratori dei) d' indole elemosiniera uniti collegialmente col parroco e col primo deputato amministratore comunale formano la direzione elemosiniera nei comuni della provincia: 1827, vol. I, part. 2, pag. 13.

— Le delegazioni provinciali provvedono nel caso in cui i deputati amministratori non risiedano nei comuni: *ivi.*

— (ricovero nei). V. *Elemosinieri.*

— (impiegati dei) rispetto alla loro pensione. V. *Impiegati.*

LUSSO (armi di). V. *Esportazione.*

LUVERSORGER Antonio. V. *Privilegio patenti.*

MA

MACHTS Francesco. V. *Privilegio patenti.*

MACINA. Premio di duecento zecchini proposto pel miglioramento dei mulini a macina usitati nella monarchia austriaca. V. *Mulini.*

MACK Luigi. V. *Privilegio patenti.*

MAESTRI. V. *Professori. Tasse.*

MAESTRO privato degli studj ginnasiali deve aver subito gli esami di pedagogia. V. *Studj. Licei.*

— — per le classi di umanità si richiede il certificato dello studio fatto della storia universale ed austriaca, della letteratura classica, della filologia greca e dell'estetica. V. *Licei.*

— Soldo di sostituzione pel supplente al posto di maestro normale. V. *Soldo.*

— — pel supplente delle scuole maggiori ed elementari. V. *Soldo.*

— Certificato d'idoneità delle maestre di ragazze. V. *Scuole.*

— Attestati da prodursi per ottenere il *regio placito* ad un beneficio che porti l'obbligo della scuola pubblica elementare. V. *Scuole.*

— — La regia placitazione al beneficio tiene luogo di nomina al posto di maestro. V. *Scuole.*

— — I beneficiati coll'obbligo della pubblica scuola elementare sono dispensati dal requisito di avere prestati servigi nella qualità di *assistenti.* V. *Scuole.*

MAGGIORASCO. Deve star ferma la disposizione dell'art. 73, § 2 del settimo statuto del cessato regno d'Italia, per cui la vedova del titolare dotatario del maggiorasco

MAGGIORASCO.
rimane privata della pensione sui redditi di questo rimaritandosi senza la permissione sovrana: 1826, vol. I, part. 2, pag. 4.
— — — È riservato al sovrano l'accordarla: *ivi.*
— Cessando di vivere il possessore di un maggiorasco fondato sotto il cessato governo sopra rendite inscritte sul monte lombardo-veneto, le prime istanze debbono procedere come di ordine alla ventilazione dell'eredità ed all'immissione del successore nel possesso delle rendite: 1828, vol. II, part. 2, pag. 166.
MAGISTRATURE. Carteggio delle magistrature giudiziarie coi segretarj ed agenti comunali per le ventilazioni di eredità. V. *Posta-lettere.*
MAGNAN Emilio. V. *Privilegio patenti.*
MAGNETISMO. L'attuale divieto della cura col mezzo del magnetismo animale ha tuttora da sussistere anche per l'avvenire: 1824, vol. II, part. 2, pag. 320.
MAINARD Giorgio. V. *Privilegio patenti.*
MALATTIE. Suffumigi occorrenti nelle malattie contagiose come debbano eseguirsi: spesa relativa. V. *Farmacopea.*
— epidemiche e contagiose in cura di medici militari. V. *Medici.*
— contagiose nei cavalli. V. *Stalloni.*
MALZE Leonardo. V. *Privilegio patenti.*
MANDELLI Giovanni ed Elli Carlo. V. *Privilegio patenti.*
MANDL Isacco. V. *Privilegio patenti.*
MANDORLE (paste e farine di). V. *Dazj.*
MANGELKAMMER Giovanni. V. *Privilegio patenti.*
MANIFATTURE di cotone, di lana e di seta. Quelle indicate negli articoli 1.° e 2.° della notificazione 24 gennajo 1828 pagano il dazio d'uscita di due centesimi e due millesimi: 1828, vol, I, part. 1, pag. 24.
— di cotone, di lana e miste. V. *Dazj.*

MANIFATTURE di vetro. V. *Vetri. Dazj.*
— nazionali. V. *Bollo.*
MANTENIMENTO (spese di) e custodia di semoventi di provenienza furtiva od assicurati per titolo d'inquisizione, affidati alle istanze politiche. V. *Procedura.*
MANTOVA. Vaglia emessi dalla regia ducal camera di Mantova negli anni 1796 e 1797. V. *Debito.*
MAOMETTANI. V. *Giuramento.*
MAREDA Venceslao. V. *Privilegio patenti.*
MARELLI Luigi. V. *Privilegio patenti.*
MARINA (norma di giurisdizione per la): 1825, vol. I, part. 1, pag. 12.
— La marina forma parte dell'armata: *ivi*, pag. 13, § 1.
— Ha la sua particolare giurisdizione nei casi penali e negli affari giudiziarj sì contenziosi che dell'ufficio nobile: *ivi.*
— Dipendono dalla giurisdizione della marina tutti quelli che percepiscono il salario o la paga dalla cassa di essa — gli ufficiali, i soldati e tutti quelli che appartengono all'equipaggio di un bastimento da guerra — i cappellani, gl'individui del commissariato dell'intendenza, dell'amministrazione, dell'uditorato, della cancelleria e della tesoreria — i chirurghi e tutti gl' impiegati presso la marina e presso l'arsenale: *ivi*, § 2.
— — Quelli descritti nei ruoli dell'arsenale sono soggetti alla giurisdizione della marina nei soli casi penali: *ivi.*
— Appartengono pure alla giurisdizione della marina le mogli, i figli e le persone di servizio d'ambi i sessi degli arrolati ed impiegati della marina: *ivi*, pag. 14.
— I falsi ingaggiatori pervenuti nelle forze della marina: *ivi.*
— — Chiunque venisse colto in delitto nell'arsenale: *ivi.*
— — I trasgressori delle istituzioni sanitarie in quanto appartengono alla marina militare: *ivi.*

MARINA.

— — I pirati fermati per mare o per terra dalla marina militare: 1825, vol. I, part. 1, pag. 15, § 2.

— — I condannati militari del Bagno marittimo in genere: *ivi*, pag. 14.

— — — Quelli però consegnati dai tribunali civili se si tratta di delitti commessi devono consegnarsi all'autorità civile da cui vennero spediti al Bagno per essere giudicati da essa: *ivi*.

— Il comandante superiore e tutte le persone dal colonnello e comandante di vascello in su, i capi di dipartimento e riferenti presso il comando superiore della marina negli affari giudiziarj sì contenziosi che dell'ufficio nobile sono soggetti al giudizio delegato per le provincie venete: *ivi*, pag. 15, § 3.

— Le persone ascritte alla matricola degli stati di qualche provincia addette al servizio della marina e le donne se posseggono sostanze vincolate a fedecommesso appartengono alla giurisdizione della marina pei casi penali e quando vengono convenute pel loro salario: *ivi*, pag. 16.

— — Per gli affari contenziosi e spettanti all' ufficio nobile appartengono al foro dei nobili della provincia in cui possedono o tengono il domicilio: *ivi*.

— I cavalieri dell' ordine teutonico ascritti alla marina negli affari relativi alle eredità da loro lasciate non dipendono dalla giurisdizione della marina: *ivi*.

— Non appartengono alla giurisdizione della marina i figli illegittimi non legittimati se la madre non vi sia ella soggetta: *ivi*.

— — I figli legittimi delle persone soggette alla marina se hanno assunto un impiego fuori della marina od un' arte o professione, o se giunti all' età maggiore hanno la separata propria economia domestica — le figlie maritate — i figli accolti in un istituto provinciale o militare

MARINA.

fuori della marina — la moglie, i figli e gente di servizio di quelli che si trovano al servizio della marina per una campagna o tempo determinato, o come operai descritti in ruolo, ferme però le regole a favore dei capitolati — e la gente di servizio per attendere a qualche bene stabile o professione: 1825, vol. I, part. 1, pag. 17, § 3.

— Gl' invalidi patentati della marina appartengono alla giurisdizione civile del loro domicilio: *ivi*, § 5.

— L' azione relativa ad un diritto reale o concernente un bene immobile contro persona appartenente alla marina si propone avanti il giudice cui quello va soggetto: *ivi*, § 6.

— In seguito all' azione provocatoria contro un individuo della marina la causa dovrà definirsi avanti il giudice del provocante: *ivi*, § 7.

— Le riconvenzioni possono prodursi avanti il giudice della causa principale in cui sia parte un individuo della marina: *ivi*, pag. 18, § 8.

— Le cause contro più liti consorti anche rispetto agl' individui della marina s' introducono avanti il giudice del reo convenuto primo nominato: *ivi*, § 9.

— La massima che quando per mezzo dell' intimazione dell' azione sia radicata la giurisdizione presso il competente giudice, la causa deve trattarsi e definirsi avanti di esso, quantunque nel frattempo il reo convenuto venga assoggettato ad altra giurisdizione, ha luogo eziandio rispetto agl' individui della marina: *ivi*, § 10.

— Il principio per cui l' esecuzione di un decreto giudiziario che abbia relazione ad un bene immobile spetta all' autorità a cui appartiene la giurisdizione su questo ha luogo anche nei rapporti d' individui della marina: *ivi*, § 11.

MARINA.

— Le persone della marina che si credono gravate da una nozione pronunziata in materia di finanza possono ricorrere contro il fisco a quel foro soltanto cui compete l'oggetto contestato: 1825, vol. I, part. 1, pag. 19, § 12.

— I processi fiscali riguardanti in via tanto attiva che passiva la marina od individui di essa s' introducono avanti il giudizio delegato militare di Padova, *ivi*, § 13.

— I tutori negli affari pupillari devono senza riguardo alla loro qualità di appartenenti o no alla marina essere convenuti innanzi l'autorità tutoria del pupillo: *ivi*, § 14.

— Le cause di nullità o di scioglimento del vincolo matrimoniale tra persone appartenenti alla marina si trattano presso il giudizio delegato militare a Padova: *ivi*, § 15.

— Una persona appartenente alla marina può essere convenuta per debiti, eccessi ed ingiurie innanzi il giudizio delegato militare della provincia nella quale dimora o si trova soltanto di passaggio con permesso o per comando: *ivi*, § 16.

— Eccettuati i casi di espressa disposizione diversa, non è permesso a chi appartiene alla marina di sottomettersi ad altra giurisdizione, nè altra autorità può esercitare validamente l'ufficio su di esso: *ivi*, pag. 20, § 17.

— Il comando superiore della marina può punire e graziare le persone soggette alla giurisdizione della marina dal capitano di vascello e tenente-colonnello in giù nelle misure determinate rispetto ai comandi generali coll'aulico decreto 31 dicembre 1817: *ivi*, § 18.

— — Il comandante superiore può ordinare l'arresto di un capitano di vascello, di un colonnello o capo di dipartimento e riferente colpevole di delitto, ma deve fare rapporto al consiglio aulico di guerra per mezzo del tribunale superiore ed attenderne le disposizioni: *ivi*.

MARINA.

— Devono prima della pubblicazione della sentenza trasmettersi gli atti della giurisdizione della marina al tribunale generale militare d'appello quando trattasi di alto tradimento, di duello, di falsificazione di monete o di carte di pubblico credito — quando la cognizione è stata interposta da un giudizio implorato oppure ordinato per via d'ufficio — quando si voglia trasmutare in pena di arresto o di lavoro la pena di morte proferita dal giudizio di guerra — e si tratti di conceder grazia nei delitti gravi e in quello di giuochi d'azzardo: 1825, vol. I, part. 1, pag. 21, § 19.

— — Quando a sentimento di chi spetta la conferma della sentenza penale la pena proferita dal giudizio di guerra sia troppo mite, o nella procedura siano concorsi difetti essenziali, sì che si renda necessario l'inasprimento di quella od una nuova cognizione del giudizio di guerra — e se la sentenza importi nullità come contraria alle leggi o importante più castighi incombinabili o per altro motivo: *ivi.*

— — Quando per la gravezza del delitto è proferita pena di fortezza, arresto, lavoro pubblico o di casa di correzione maggiore della stabilita dalle leggi: *ivi.*

— — Le sentenze le quali in generale si riferiscono ad un prossimo attentato di un delitto grave od in forza di esse viene assolto un ufficiale od impiegato militare: *ivi.*

— — Nei casi di trasgressione delle istituzioni sanitarie: *ivi.*

— — Se il condannato a pena corporale o di morte ricorre nel termine di 30 giorni: *ivi.*

— — E quando in casi speciali il tribunale superiore trovi ciò opportuno: *ivi.*

— I comandanti dei corpi militari marittimi hanno l'autorità eguale a quella che compete secondo il regolamento d'infanteria ad un comandante di reggimento o

MARINA.

di corpo nel pronunciare castighi in via disciplinale: 1825, vol. I, part. 1, pag. 22, § 20.

— — L'autorità dei comandanti distaccati di divisione o di bastimento è fissata nell' istruzione speciale per essi: *ivi*.

— I comandanti di squadra, flottiglia, divisione o bastimento durante la spedizione possono far tenere giudizio statario nei casi per esso qualificati con far eseguire la sentenza — e sono pure dispensati nei casi d' impossibilità dal dover chiamarvi un uditore: *ivi*, pag. 23, § 21.

— Il comando superiore della marina esercita la giurisdizione negli affari contenziosi e in quelli dell' ufficio nobile per mezzo dell' uditorato generale aggregatogli: *ivi*, § 22.

— Gli atti relativi ad eredità ventilati dall' uditore di marina devono prima dell' immissione in possesso rivedersi dall' uditore superiore per assicurare che la tassa pel fondo degl' invalidi e le altre competenze siano determinate, e siasi avuto riguardo alla riscossione dei crediti erariali: *ivi*, § 23.

— Il ricorso e l' appellazione dal tribunale di marina si dirige al tribunale generale d'appello militare in Vienna, e da questo al consiglio aulico di guerra: *ivi*, pag. 24, § 24.

— L'uditore superiore e l' uditore della marina nell'assumere l' ufficio prestano il giuramento di amministrare religiosamente la giustizia secondo le leggi speciali per la marina e le leggi generali per l'armata: *ivi*, § 25.

— In caso di dubbio sulla norma giurisdizionale della marina deve esso proporsi al consiglio aulico di guerra per mezzo del tribunale generale militare d'appello: *ivi*, § 26.

— Comando superiore di marina in Venezia. V. *Venezia*.

— Forme nella corrispondenza del governo col comando superiore di marina. V. *Venezia*.

MARKUR Aver. V. *Privilegio patenti.*
MARTINI Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*
MARX Pietro. V. *Privilegio patenti.*
MASCHIGG Bartolomeo. V. *Privilegio patenti.*
MASTRI di posta (uniforme dei). V. *Poste.*
— (doveri dei) e multe. V. *Poste.*
— (competenze dei) per la spedizione di staffette ragguagliate a moneta austriaca. V. *Poste.*
MASTRO libro. V. *Bollo della carta.*
MATA Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*
MATERIE coloranti. V. *Dazj. Raschiatura di panno tinto.*
— mediche. V. *Facoltà. Privilegi.*
MATRICOLA dei dottori. Chi possa domandarla; a chi si domandi; come si conceda; forma di essa; e certificato di matricola. V. *Università.*
— Tasse delle matricole degli studenti; partecipazione nelle medesime; esenzione. V. *Università.*
MATRIMONIO. Le cause di nullità o scoglimento di matrimonio tra persone appartenenti alla marina si trattano avanti il giudizio militare delegato di Padova. V. *Marina.*
— Cauzione da essere depositata dall' ufficiale in caso di matrimonio. V. *Impiegati.*
— L' assenso agl' invalidi di contrarre matrimonio deve impetrarsi dal comando generale militare, non dalle autorità locali. V. *Invalidi.*
— Nel caso che si chieda la dispensa da tutte tre le pubblicazioni a termini del § 87 del codice civile colla soppressione dei nomi delle persone già nella pubblica opinione credute conjugate, il parroco deve prima ricevere da esse la dichiarazione giurata per iscritto da segnarsi alla sua presenza, non essere loro noto alcun impedimento di ostacolo al loro matrimonio, e quindi rivolgersi all' ordinario, dal quale viene domandata la dispensa al presidente del governo: 1826, vol. II, part. 2, pag. 179 e 180.

MATRIMONIO.

— — In tutti gli altri casi nei quali non sono taciuti i nomi delle parti contraenti, il matrimonio, esse medesime, o per esse i parrochi per gravi motivi rassegnano la domanda della dispensa, e gli sposi devono personalmente presentarsi all'autorità cui appartiene il concederla, e prestare alla presenza di questa la dichiarazione giurata (la quale dev' essere premessa alla dispensa) di non conoscere impedimento al loro matrimonio: 1826, vol. II, part. 2, pag. 180.

— — — La dispensa quando i nomi delle parti non sono taciuti, ed esse non sono domiciliate nella capitale della residenza del governo, si domanda all' imperiale regio delegato provinciale, e gli sposi vengono dai rispettivi parrochi indirizzati ad esso, avanti cui devono prestare il giuramento: *ivi*.

— — — — Le parti domiciliate nella capitale ove risiede il governo devono dai parrochi indirizzarzi, prima che al governo sia presentata la domanda della dispensa, al consigliere governativo incaricato di questa ispezione, il quale in concorso di due consiglieri ne riceve il giuramento e ne unisce il processo verbale alla petizione da presentarsi al governo: *ivi*, pag. 180 e 181.

— — — Nel solo caso di pericolo di vita in guisa da non soffrir indugio può la dispensa domandarsi all' autorità locale, e da questa concedersi previo il giuramento avanti la medesima: *ivi*, pag. 181.

— seguito tra gli ebrei senza l' osservanza delle prescrizioni legali è nullo *ipso facto*, dovendosi propriamente considerare come se non avesse per verun conto esistito: 1827, vol. I, part. 2, pag. 10.

— La dispensa dall' esibizione della fede di nascita viene concessa dal governo; soltanto nel caso di provato pericolo di morte di una delle parti può essere accordata

MATRIMONIO.

dalle delegazioni provinciali e dall' autorità locale se il pericolo è imminente: 1827, vol. I, part. 2, pag. 19.

— Non può essere concessa se non se allora quando in generale ovvero entro il periodo di tempo oltre il quale non può essere protratta la celebrazione del matrimonio venga dimostrata l' impossibilità di procurare e di produrre la fede di nascita: *ivi.*

— — Ed allorchè l'autorità cui appartiene il concederla si sarà per altre pratiche convinta che si verifica nella parte ciò che dovrebb' essere dimostrato colla fede di nascita, vale a dire la nazionalità, l' età e la religione: *ivi*, pag. 20.

— Spetta al savio giudizio dell' autorità il procurarsi le prove equivalenti ed atte a portare un vero convincimento: *ivi.*

— Le petizioni si presentano alle autorità dalle quali si debbe impetrare la dispensa. Se esse non trovano verificata l'urgenza, fanno rapporto all' autorità superiore: *ivi.*

— Non ottenendo le autorità politiche competenti prove sufficienti per riconoscere nelle parti l' esistenza di quelle qualità che la legge richiede pel matrimonio, le parti saranno rimesse alle autorità giudiziarie: *ivi.*

— Alle domande che vengono fatte dalle autorità ai reggimenti o corpi militari per chiederne l'assenso al matrimonio di militari in permesso debbesi aggiungere un certificato della sostanza propria della parte, la fede di nascita, l' attestato di buoni costumi e la dichiarazione della sposa di rinuncia a qualunque beneficio militare: *ivi*, pag. 72.

— La deputazione comunale è l'autorità che può dispensare nel caso di vicino pericolo di morte dalle tre pubblicazioni da premettersi al matrimonio, e dall'esibizione della fede di nascita: *ivi*, pag. 74.

MATRIMONIO. Nel caso in cui conjugi originariamente ebrei, ma uno dei quali sia passato alla religione cristiana, vogliano usare della facoltà accordata dal § 136 del codice civile e fare sciogliere il loro matrimonio, il libello di ripudio, di cui nei §§ 134 e 135, può essere consegnato ed accettato anche col mezzo di procuratore: 1827, vol. I, part. 2, pag. 100, e vol. II, part. 1, pag. 76 e 77.

— Il conjuge diventato cattolico o cristiano, quando voglia far uso di un procuratore, lo sceglie tra gl' individui addetti alla religione israelitica, stendendo la procura in modo che nulla vi si contenga di contrario ai principj ed alle discipline della religione cattolica o cristiana: *ivi.*

— È vietato ai sudditi bavari di contrarre matrimonio negli stati austriaci se non possono giustificare di avere ottenuto l'assoluto scioglimento dal vincolo di sudditanza verso il loro governo originario: 1827, vol. II, part. 2, pag. 234.

— Competenze delle vedove pensionate che si rimaritano e dei figli minori dell' età normale: *ivi*, pag. 248.

— Nel caso in cui un conjuge voglia passare ad altre nozze, e non possa provare con fede mortuaria o altro documento pubblico la seguita morte dell' altro conjuge, ma spera di poter fornire la piena prova per mezzo di deposizioni testimoniali, presenta la sua domanda per l' esame de' testimonj, indicando il loro nome ed unendo gli articoli probatoriali a quel giudizio che è competente ad emettere la dichiarazione di morte necessaria: 1827, vol. I, part. 1, pag. 53.

— Il giudizio decide se la domanda è assecondabile o se abbiansi a rimettere le parti a procurarsi la dichiarazione di morte nei modi prescritti dai §§ 112 e 114 del codice civile: *ivi.*

MATRIMONIO. Nel tempo stesso che viene assecondata la domanda il giudizio deve deputare un curatore dell'assente, nominare un difensore del matrimonio e dare ad entrambi copia dell'esibita supplica e degli articoli probatoriali. — Viene pure inserito per tre volte un pubblico editto nelle gazzette richiedente a tutti coloro che hanno qualche notizia della vita o delle circostanze della morte di farne le relative indicazioni al tribunale o al curatore deputato: 1827, vol. I, part. 1, pag. 54.

— Avutisi dal giudice gl'interrogatorj, passa tosto all'esame dei testimonj a termini del regolamento generale giudiziario ed a completare le prove: *ivi*.

MATSCHINER Carlo. V. *Privilegio patenti.*

MAUTHNER Adamo. V. *Privilegio patenti.*

MAY Giacomo. V. *Privilegio patenti.*

— — Martino. V. *Privilegio patenti.*

MAYER Francesco. V. *Privilegio patenti.*

— Biagio. V. *Privilegio patenti.*

— Ignazio. V. *Privilegio patenti.*

— Matteo. V. *Privilegio patenti.*

— Spitzer. V. *Privilegio patenti.*

— Blumenthal. V. *Privilegio patenti.*

MAYERHOFFER Stefano. V. *Privilegio patenti.*

— Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*

— Ignazio ed Obersteiner. V. *Privilegio patenti.*

MAZZAGGA Luigi. V. *Privilegio patenti.*

MAZZETTI sig. Antonio, consigliere aulico presso il senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia, nominato presidente del tribunale civile di Milano. V. *Presidenti.*

MECHITARISTI. V. *Congregazioni.*

— V. *Privilegio patenti.*

MECXNER Francesco. V. *Privilegio patenti.*

MEDAGLIE civili d'onore. V. *Decorazioni.*

Mediatizzate famiglie del disciolto corpo germanico. V. *Principi*.

Medicamenti (ordinazione di) costosi non compresi nella farmacopea. V. *Spedali*.

Medici. Rispetto alle ordinazioni. V. *Medicinali*.

— Divieto della cura col mezzo del magnetismo animale. V. *Magnetismo*.

— degli spedali. V. *Spedali*.

Medici privati assunti come sostituti a pubblici impiegati — soldo e diete di viaggio loro dovuti. V. *Impiegati*.

— Trasmissione alle delegazioni provinciali delle istruzioni pei medici, pei chirurghi e per le levatrici non istipendiati dallo stato, dai comuni o da altro pubblico stabilimento, coll' incarico di farne loro rispettivamente la distribuzione: 1825, vol. II, part. 2, pag. 394.

— — Regolamento pei medici diramato con circolare sotto la data suddetta: *ivi*.

— I soli laureati in alcuna delle università degl' imperiali regj stati ed approvati per la libera pratica possono esercitarla: *ivi*, § 1.

— I medici sono subordinati al governo ed immediatamente alla delegazione provinciale della loro residenza: *ivi*, pag. 395, § 2.

— richiesti dal governo o dalla delegazione provinciale pel servizio sanitario devono prestarsi sotto pena dell' interdizione dall' esercizio, mediante rimunerazione da fissarsi dal governo: *ivi*, § 3.

— Devono rintracciare tutto ciò che possa influire sullo stato generale di salute degli uomini e degli animali nel luogo del loro domicilio, proporre all' autorità politica locale i mezzi utili ad allontanare ogni inconveniente o causa di nocumento alla salute pubblica ed a perfezionare le istituzioni sanitarie locali: *ivi*, § 4.

MEDICI. È cura dei medici l'indefessa vigilanza sui chirurghi, speziali e levatrici dei luoghi da loro visitati, ammonirli pei leggieri mancamenti e denunziarli alla delegazione provinciale quando il consiglio sia trascurato: 1825, vol. II, part. 2, pag. 395, § 5.

— Devono notificare alla delegazione provinciale se osservano mancare qualche paese di medici, chirurghi e singolarmente di levatrici — e di denunziare alla medesima chi senza autorizzazione eserciti medicina, chirurgia ed ostetricia, o venda rimedj o segreti: *ivi*, § 6.

— Devono riporre ogni studio nell'indagare le cagioni delle malattie endemiche ed epidemiche nei luoghi del loro esercizio; — le loro sollecitudini e lavori a questo riguardo sono titoli di preferenza nelle promozioni e nella destinazione d'impieghi vacanti: *ivi*, p. 396, § 7.

— Devono prestarsi alle richieste del protomedico o del medico di delegazione in missione per ragione di suo impiego nel luogo del loro esercizio, e dare ai medesimi gli schiarimenti opportuni all'oggetto della missione: *ivi*, § 8.

— Sono tenuti sotto la propria risponsabilità di partecipare all'autorità politica locale ogni caso di morbo epidemico o contagioso negli uomini o negli animali nel luogo del loro esercizio, e la notizia che abbia a regnare nei paesi limitrofi, e semprechè abbiano in cura otto persone od animali della stessa specie di morbo ancorchè non contagioso: *ivi*, §§ 9 e 10.

— Devono occuparsi con ogni diligenza a promuovere la vaccinazione: *ivi*, pag. 397, § 12.

— Le ispezioni del medico curante, cui sono affidate le incumbenze di direttore nei piccoli spedali forensi, si limitano agli oggetti scientifici, disciplinali e sanitarj, lasciando ai rispettivi amministratori di disporre anche quanto riguarda l'economia interna, salva a lui la vigilanza sugli oggetti di vitto, medicinali ed altro che si

riferisca alla cura, al mantenimento e servizio immediato degl' infermi: 1825, vol. II, part. 2, pag. 401.

MEDICI. È imposto ai medici militari l'obbligo di denunciare alle rispettive autorità politiche qualunque caso di malattia epidemica e contagiosa, sì incipiente che avanzata, il quale loro si presenti in qualche individuo civile ch' essi abbiano occasione di trattare od assistere: *ivi*, pag. 426.

— e chirurghi. La diminuzione di un quinto delle diete competenti agl' impiegati, ai medici e chirurghi privati adoperati in pubblico servigio deve estendersi anche alle diete di lire 10 e lire 20 italiane stabilite a favore dei medici e chirurghi chiamati per le visite fiscali dei coscritti nella leva militare annuale: 1827, vol. I, part. 2, pag. 52.

— — Diminuzione di un quinto delle diete allorchè sono adoperati in pubblico servigio. V. *Impiegati*.

— chirurghi e levatrici. Norme per regolare le competenze dei medesimi chiamati ad assistere i detenuti ammalati presso le preture: 1828, vol. II, part. 2, p. 277.

— V. *Ostetricia*.

MEDICINA. Condizioni per essere ammessi allo studio di medicina e conseguirne la laurea. V. *Studj*.

— — Rispetto ai forestieri. V. *Studj*.

— (facoltà di) in Vienna. V. *Facoltà medica in Vienna*.

MEDICINALI. È messa in vigore la tariffa dei medicinali e la farmacopea austriaca col 1.° marzo 1825: 1824, vol. II, part. 1, pag. 117, § 1.

— — Gli speziali sono in dovere di attenersi ed uniformarsi strettamente all' una ed all' altra: *ivi*, § 2.

— — Lo speziale che non prepari i medicinali a norma della farmacopea austriaca, o contravvenga a quanto è ordinato nella tariffa, incorre per la prima volta nella multa di lire 324 austr.; per la seconda del doppio, e per la terza nella pena della perdita dell' esercizio: *ivi*, § 3.

MEDICINALI.

— — Gli speziali che si procurino gli avventori o con regali o con altri modi segreti ed illeciti incorrono nella multa di lire 324: 1824, vol. II, part. 1, pag. 117, § 4.

— Lo speziale o chi ne fa le veci deve scrivere su ciascuna ricetta o somministrazione di medicinali il prezzo calcolato a tariffa ed il nome di chi ha preparata la medicina con apporvi il proprio suggello: *ivi*, § 5.

— Dispensandosi diversi medicamenti a grani o a gocce, e non potendosi pei medesimi stabilire in così piccola dose il relativo prezzo, è lecito allo speziale di esigere in complesso 5 centesimi: *ivi*, pag. 118, § 6.

— I conti degli speziali regolati alla tariffa devono pagarsi senza ribasso: *ivi*, § 7.

— — Pel conto non saldato dentro l'anno possono gli speziali esigere gl'interessi annui del 4 per 100: *ivi*.

— È proibito generalmente di vendere segreti — ed a chi non sia speziale con bottega aperta di vendere medicinali sotto multa di lire 90: *ivi*, § 8.

— I venditori di droghe od altri articoli soggetti all'ispezione medica non possono vendere al minuto sostanze medicinali sotto la multa di lire 90: *ivi*, § 9.

— — Ciò s'intende particolarmente dei rimedj purganti, emetici ed anodini sì semplici che composti: *ivi*.

— Le sostanze medicinali segnate con (†) nella tariffa non possono somministrarsi dagli speziali senza ricetta di medico o chirurgo approvato; le altre possono darsi a semplice richiesta senza ricetta: *ivi*, pag. 119, § 10.

— Le trasgressioni alle disposizioni riguardanti i medicinali, la falsa o cattiva preparazione dei medicamenti, gli scambiamenti e qualunque disavvedimento nella vendita dei veleni si puniscono a termini degli articoli 119 al 124, parte seconda del codice delle gravi trasgressioni di polizia: *ivi*, § 11.

MEDICINALI.

— — Il denunziatore non medico, nè tenuto per dovere d' uffizio a denunziare riceve in premio la metà della multa: 1824, vol. II, part. 1, pag. 119, § 12.

— È libero ai medici di prescrivere qualunque medicamento ancorchè non indicato nella farmacopea: *ivi*, § 13.

— — Nelle ordinazioni però per gli stabilimenti pubblici o che stanno a carico dello stato devono i medici seguire la farmacopea: *ivi*.

— Col 1.° marzo 1824 sono messi in pratica i nuovi pesi farmaceutici, di cui fu pubblicato il ragguaglio colla notificazione 29 luglio 1823: *ivi*, pag. 120, § 14.

— — Le ordinazioni mediche devono farsi a peso nuovo: *ivi*.

— Tariffa dei medicinali: *ivi*, pag. 121.

— Tariffa delle operazioni farmaceutiche: *ivi*, pag. 145.

— Tariffa dei vetri ed altri recipienti dei rimedj somministrati: *ivi*, pag. 146.

— Riguardo alle persone colpevoli di commercio illecito di medicinali non si deve procedere secondo la notificazione 16 dicembre 1824, ma puramente a tenore della seconda parte del codice penale: 1826, vol. I, part. 2, pag. 3.

— I colpevoli di commercio illecito di medicinali si devono semplicemente punire a tenore di quanto è prescritto dalla seconda parte del codice penale, e non secondo la circolare premessa al regolamento delle tasse mediche: 1825, vol. II, part. 2, pag. 329.

— Schiarimento sull' osservanza del § 6 della notificazione, colla quale fu pubblicata la tariffa dei medicinali, relativamente alla pretesa degli speziali di esigere cinque centesimi per ogni goccia o grano di que' medicamenti che a gocce o grani vengono ordinati: 1827, vol. I, part. 2, pag. 17.

MEDICINALI.
— Dichiarazioni sull' intelligenza della tariffa per alcune medicine che vengono somministrate a grani ed a gocce: 1828, vol. I, part. 2, pag. 4.
MEDIOTWIST. Limitazione del divieto dell' importazione del cotone filato di tale denominazione. V. *Importazione.*
MEINHOLD Federico. V. *Privilegio Patenti.*
MEISNER Francesco. V. *Privilegio patenti.*
MEISSNER Ignazio. V. *Privilegio Patenti.*
MELISNER Ignazio. V. *Privilegio patenti.*
MEMORIE (le) dirette alle autorità politiche od amministrative ed allegati di esse soggiaciono senza distinzione all' obbligo del bollo della carta. V. *Bollo-carta.*
— — Non può darsi evasione alle memorie in difetto dell' uso della carta bollata o di bollo, e provvedimenti relativi. V. *Bollo-carta.*
— pervenute per la posta con mancanza di bollo. V. *Bollo-carta.*
MENDEL Mandel. V. *Privilegio patenti.*
MENGARDI Lodovico. V. *Privilegio patenti.*
MENSE. Quanto alla facoltà ed alla permissione di stare in giudizio. V. *Fiscale.*
MERCANTI (registri dei). V. *Bollo della carta.*
MERCANTILE tribunale e di cambio non può accordare prenotazioni. V. *Prenotazione.*
MERCATI. Norme da osservarsi nella compilazione delle tabelle mercuriali: 1828, vol. I, part. 2, pag. 62.
— In esse viene riportata non solo la quantità d' ogni genere che fu condotta nel giorno del mercato, e dove non esiste alcuna piazza apposita di mercato quella quantità che giornalmente vi si conduce e che fu acquistata per lo stesso prezzo, ma altresì riportati gli acquisti fatti dietro i soli campioni portati al mercato dai venditori e nel prezzo contrattato comprese le spese di condotta e di dazio: *ivi.*

MERCATI. Sopra questa prenotazione è basato l'andamento del mercato e la validità legale dei certificati dei prezzi mercuriali: 1828, vol. I, part. 2, pag. 63.

— In quei luoghi ove settimanalmente tengonsi due mercati devonsi inviare le conferme dei prezzi di mercato dopo ogni mercato: da quelli all'incontro in cui settimanalmente ha luogo solo un giorno di mercato od una giornaliera vendita, solo dopo ogni settimana: *ivi*.

MERCI. Colle generali tariffe pubblicate dall'anno 1817 in poi venne esteso al regno lombardo-veneto ed alle provincie del Tirolo e del Vorarlberg il sistema che esclude il traffico interno delle mercanzie estere: 1824, vol. II, part. 1, pag. 84.

— Il traffico interno delle merci estere introdotte prima delle proibizioni e specificate nell'elenco si dichiarò tollerato sino al 31 dicembre 1824, termine di rigore: *ivi*, pag. 85, art. 1.

— — Quelle non ismerciate prima dello spirare del termine dovevano essere esportate all'estero con esenzione da ogni diritto di dazio, di pesa e di bolletta: *ivi*.

— — Scaduto il termine, qualunque merce proibita è posta fuori di commercio e considerata come procedente da contrabbando, ed il detentore trafficante viene assoggettato alla confiscazione della merce ed alla multa del doppio valore della medesima, senza riguardo al bollo di cui fosse munita, nè a qualsiasi altra giustificazione di originaria introduzione: *ivi*, art. 2.

— — — Incorrono nelle stesse pene i privati che tengano nascoste o ne facciano illecita vendita: *ivi*.

— — I proprietarj delle merci poste fuori di commercio nello scadere del termine potevano depositarle negli uffizj di dogana per disporne in seguito o l'esportazione o la vendita alle persone che ne avessero ottenuto il permesso dal governo; — disposizioni di cautele relative

MERCI.
al deposito; — dogane e ricevitorie destinate a riceverlo: 1824, vol. II, part. 1, pag. 86 e 87, art. 3.
— Specifica delle merci estere poste fuori di commercio: *ivi*, pag. 88.
— I privati possono ottenere dal governo l'introduzione di merci poste fuori di commercio pel proprio uso e consumo, presentandone le suppliche a questo o direttamente o per mezzo delle intendenze provinciali e della direzione delle dogane: *ivi*, pag. 96, art. 1.
— — La supplica dev' essere firmata dal richiedente: *ivi*.
— — — E non è ammessa domanda fatta in comune da più impetranti: *ivi*, pag. 97.
— — Nella supplica se ne indica la quantità e la qualità colla dichiarazione essere proporzionate ai proprj bisogni e destinate esclusivamente per l'uso proprio e della famiglia; e coll' indicazione della contrada e del numero dell' abitazione del ricorrente: *ivi*.
— — La carta di passo da rilasciarsi dalla direzione delle dogane in base dell' ottenuto permesso non ha più effetto dopo sei mesi: *ivi*.
— — Le merci regolarmente introdotte da un privato non possono spedirsi dall' una all' altra provincia per proprio uso sotto pena della confisca di esse, se non previa dichiarazione alla dogana principale più vicina, da cui viene ritenuta la bolletta originale da presentarlesi, e rilasciata in vece una bolletta di scontro: *ivi*, art. 2.
— — Le merci introdotte colla carta di passo devono daziarsi nelle dogane principali: *ivi*, pag. 98, art. 3.
— — — Non possono rilasciarsi al negoziante o speditore che le avesse commesse a nome del proprietario, ma devono rilasciarsi a questo in testa del quale deve figurare il daziato: *ivi*.

Merci.

— — — La dogana ritira la carta di passo da servire pel corredo dei conti, e rilascia la bolletta d'entrata esprimente la quantità e qualità delle merci, e da essere conservata a giustificazione dell'eseguito daziato: 1824, vol. II, part. 1, pag. 98, art. 3.

— — — Le merci di cui si è ottenuta la carta di passo devono introdursi tutte in una sola volta e per un medesimo ufficio d'ingresso: *ivi*, art. 4.

— — Per la carta di passo si contribuiscono lire trenta: *ivi*.

— — Se la merce introdotta colla carta di passo non supera in più la quarta parte della quantità descrittavi, non vi è luogo che al semplice dazio a norma della tariffa; se si riconosce superata, si paga per l'eccedenza il doppio dazio: *ivi*, art. 5.

— — Il concessionario deve prima del daziato dichiarare il valore delle merci, il cui dazio sia stabilito in ragione di valore; — se sembrasse all'ufficio daziario essere questo superiore del dichiarato e dover aumentare il 25 per 100, è libero al concessionario di cedere all'ufficio le merci pel valore da lui dichiarato: *ivi*, pag. 99.

— — Gli oggetti introdotti dal privato con carta di passo non possono essere depositati presso altri e devono custodirsi nell'abitazione privata del concessionario in luogo segregato da ogni deposito di merci: *ivi*, art. 6.

— — Il concessionario ha sempre l'obbligo di giustificare il dazio pagato ad ogni semplice richiesta della finanza colla bolletta di entrata; ed in difetto soggiace alla confisca della merce ed alla multa del doppio valore: *ivi*, art. 7.

— — — Le merci rinvenute nelle botteghe, cantine o magazzini di chi faccia traffico, quand'anche si possa provare essersene ottenuto il permesso e pagato il dazio,

MERCI.

cadono in commesso; — in mancanza di tale giustificazione si aggiunge alla confisca la multa del doppio valore: 1824, vol. II, part. 1, pag. 100, art. 8.

— — È interdetta ogni vendita, contrattazione e pegno di merci introdotte con carta di passo non ancora usate anche coi pubblici stabilimenti di prestito: *ivi*, art. 9.

— — Non si possono esse trasmettere dall' uno all' altro privato mediante donazione, eredità ed altri simili modi di acquisizione senza il permesso del governo di ritirarle, da impetrarsi da quello cui siano trasmesse: *ivi*, art. 10.

— — — Questa concessione non è valevole se non previa la prova del pagamento del dazio eseguito dal primo possessore, — e in questo caso la dogana rilascia al nuovo proprietario per di lui garanzia la bolletta di esenzione: *ivi*, pag. 101.

— — Le merci non usate, bevande e commestibili introdotte con carta di passo che non vogliano ritenersi dagli eredi per proprio uso non possono vendersi all'asta pubblica, ma devono consegnarsi alle dogane per essere respinte all'estero sotto pena della confisca di esse: *ivi*, art. 11.

— — Le bollette rispetto alle bevande e commestibili introdotti con carta di passo valgono per un anno; se ne rimangono dopo il trascorso di esso, si concede al proprietario nuova bolletta per un tempo proporzionato al verosimile consumo: *ivi*, art. 12.

— — Provvedimenti rispetto al daziato per le merci estere già introdotte ad uso privato all'epoca della notificazione: *ivi*, art. 13.

— Il termine fissato per la tolleranza del traffico interno delle merci poste fuori di commercio colla precedente notificazione venne prorogato a tutto settembre 1825: *ivi*, pag. 149.

Merci.

— (per le) di vecchia rimanenza che dopo il termine si sarebbero spedite fuori di stato dai commercianti, oltre al non potersi esigere tassa alcuna nè di bollo, nè altra, doveva restituirsi l'importare del dazio d'introduzione, semprechè se ne provasse il fattone pagamento e l'eseguita esportazione: 1824, vol. II, part. 1, pag. 149.

— — La licenza ai privati di acquistare per uso proprio le merci poste fuori di commercio e depositate nelle dogane dev' essere rilasciata dalle rispettive intendenze senza pagamento di tassa della licenza, nè di dazio: *ivi*, pag. 150.

— poste fuori di commercio. V. *Ricci*.

— Nel caso in cui da un convoglio di merci proibite di transito ne venisse sottratta porzione, non tutta la merce cade in confisca, ma soltanto quella occultamente nell'interno deposta; e gli articoli sostituiti alla merce sottratta, ove ciò siasi fatto, colla pena accessoria o senza secondo che la natura loro la richiede: 1825, vol. I, part. 2, pag. 217.

— Abolito il divieto dell'importazione delle pelli di lepre comuni crude, del pelo di lepre e di coniglio, del lino e della canapa greggia non pettinata. V. *Dazj*.

— Prescrizioni del modo e termine delle prove di provenienza dall'estero e del fatto pagamento del dazio d'importazione a fine di conseguire la restituzione delle merci estere, di cui fu proibito il traffico interno colla notificazione 18 settembre 1824, e che erano state a senso di questa e si trovassero ancora depositate presso gli uffici di dogana indicati nella medesima, da essere rimandate all'estero: 1825, vol. II, part. 1, pag. 88.

— Prefissione del termine a tutto il 31 dicembre 1826 per l'alienazione delle merci estere poste fuori di commercio

MERCI.

e depositate nei magazzini delle dogane a termini della notificazione 18 settembre 1824: 1826, vol. I, part. 1, pag. 21.

— — Facoltà del proprietario pendente tal termine, di venderle ai privati muniti di licenza di acquistarle ovvero spedirle all'estero senza pagamento di tasse, magazzinaggio o di altra specie: *ivi*.

— — — Cessazione colla scadenza del termine del permesso di vendere ai privati, ed obbligo di spedire le rimanenze all'estero professandole come articoli di transito col pagamento della tassa di magazzinaggio, la cui esazione ebbe principio col primo di gennajo 1827, e col pagamento della tassa di transito: *ivi*, pag. 22.

— — Conferma dell'articolo 3 della notificazione 27 agosto 1825: *ivi*.

— Nuova tariffa dei prezzi di entrata e di uscita di alcune mercanzie in essa nominate: 1827, vol. II, part. 1, pag. 99.

— Prescrizioni relative al traffico interno nel regno lombardo-veneto delle merci forestiere già daziate colle massime vigenti nelle altre provincie: 1828, vol. II, part. 1, pag. 104.

— Tutte le merci forestiere di permessa importazione possono circolare sotto l'osservanza delle cautele prescritte dai regolamenti veglianti. I privati giustificano la quantità che si rinvenisse presso di essi eccedente il loro bisogno: *ivi*.

— I trafficanti devono ad ogni richiesta della finanza giustificare il dazio pagato o la derivazione delle merci estere. Non vale la dichiarazione di averle comperate da persone sconosciute o sulle fiere: *ivi*, pag. 105.

— Le mancanze sono punite colla confisca delle merci: *ivi*.

— I regolamenti riguardanti il commercio nel circondario confinante sono conservati in vigore: *ivi*.

all' opposto per riguardo a quelli che all' epoca della loro requisizione si trovassero detenuti per una colpa che non li rendesse immeritevoli di servire, se essi trovansi ancora sotto processo, non si deve prima della loro condanna o dimissione requisire alcun altro coscritto in loro vece; e qualora l' arrestato venga dimesso, dovrà essere immediatamente consegnato al militare: 1826, vol. II, part. 1, pag. 52.

MILITARI. I detenuti, espiata la pena che non sia durata più di sei mesi, dovranno entrare, in tempo di pace, immediatamente al servizio per cui furono requisiti. In tempo di guerra e di preparativi di guerra il coscritto immediatamente posteriore in rango dovrà marciare in vece del detenuto: *ivi*.

— Le domande di permessi temporarj od illimitati, di congedi assoluti o di congedi con esibizione di supplenti fuori del periodo della leva devono essere presentate dalle famiglie dei militari o da chi altro vi avesse interesse al commissario del distretto al quale appartiene il militare, in favore di cui si domanda il permesso o congedo: *ivi*, pag. 96.

— Autorità cui compete il giudizio dei militari in permesso pei delitti soggetti alla giurisdizione civile: 1827, vol. I, part. 2, pag. 24.

— La prescrizione vigente che non possa essere ammesso allo studio privato chi pratica od è già impiegato ha luogo anche riguardo ai militari: *ivi*, pag. 41.

— Le autorità politiche, non potendo procurare ai soldati in congedo resisi infermi il necessario medico soccorso nel luogo di loro dimora, debbono tostamente rimettere i malati al più vicino spedale militare o civile: *ivi*, p. 79.

— Indennizzazione da corrispondersi dagli esattori delle imposte alle truppe di sussidio pel deperimento del vestiario: *ivi*, pag. 96.

MILITARI. Come far loro pervenire le somme per essi disposte dai rispettivi suppliti o parentie 1827, vol. II, part. 2, pag. 172.

— È accordato il favore di essere accolti negli spedali militari e civili soltanto a quegl' individui militari che per totale mancanza di mezzi rientrano volontariamente al proprio corpo: *ivi*, pag. 228.

— La facoltà di assoggettare i militari in permesso ad un arresto di otto giorni per piccioli eccessi o contravvenzioni viene esercitata soltanto da quegli uffici politici ai quali compete in simili casi di giudicare gli abitanti del luogo medesimo dove il fatto punibile accade: 1828, vol. I, part. 2, pag. 10.

— — Come procedono detti uffici allora quando la pena legale eccede gli otto giorni di arresto: *ivi*.

— L' età di quegl' individui che vengono arrolati forzatamente al servizio militare è stabilita dai 20 sino ai 30 anni: *ivi*, pag. 39.

— Ai militari che hanno finita la loro capitolazione non può essere ritardato il congedo: 1828, vol. II, part. 2, p. 197.

— — I corpi procurano di reingaggiare i sottufficiali che possono esser utili al servizio: *ivi*.

— Sono rimessi alle autorità rispettive ed ai giudizj militari i riclami e le petizioni dei pirati o sudditi greci contro individui soggetti alla giurisdizione militare. V. *Pirati o sudditi greci*.

— I deputati dei comuni non possono rilasciare attestati di buona condotta ai militari. V. *Certificati*.

— comandi. V. *Corrispondenza d' ufficio*.

— V. *Coscritti. Congedi. Allievi dell' accademia di Neustadt. Alloggi. Leva. Arrolamento. Refrattarj. Crediti verso i comuni. Comuni. Gendarmeria. Dazj di consumo. Proviande. Trasporti. Impiegati. Ufficiali pensionati. Quitanze. Treno. Matrimonj. Certificati. Invalidi. Cauzioni per appalti. Disertori. Amnistia.*

MILLIEN Giacomo Filippo Celestino. V. *Privilegio patenti.*

MINISTRO. Nomina del sig. conte Nadasdy in ministro delle finanze. V. *Nadasdy.*

MINORE. Coscritto dichiarato maggiore per decreto del giudice se possa cangiare domicilio. V. *Coscritti.*

— Coscritto che ottiene il diritto di esercitare mercatura o mestiere se possa conseguire domicilio. V. *Coscritti.*

MINORI. Rendite sul monte lombardo-veneto intestate a minori. V. *Monte.*

— (i) che passano allo stato militare rimangono tuttavia soggetti come prima all'autorità giudiziaria civile rispetto alle loro sostanze ed amministrazione di esse: 1825, vol. II, part. 2, pag. 263.

— — In caso di morte di militari in minor età il giudizio militare può bensì passare alla ventilazione ereditaria sul peculio acquistato dal defunto colla sua industria nella milizia; ma riguardo alle altre sostanze gli atti ereditarj spettano al giudizio civile competente, cui l'autorità militare deve comunicare il testamento se vi è, ed indicare l'operato presso di sè: *ivi.*

MINOTTO Giovanni. V. *Privilegio patenti.*

MINSEL (de) Gherlizzi Maria e De Periboni Giuseppina. V. *Privilegio patenti.*

MISERABILI. I ricorsi, le memorie, le petizioni, ecc. degli individui qualificati miserabili diretti agli uffici politici od amministrativi e loro allegati soggiaciono all'uso della carta bollata. V. *Bollo-carta.*

— Quando rapporto ai miserabili l'ufficio delle tasse debba farsi carico di esigere anche le competenze del gazzettiere. V. *Tasse.*

— (i) ammessi al prenotamento delle tasse giudiziarie sono dispensati dalle tasse di archivio. V. *Archivj.*

MISURE e pesi. V. *Pesi e misure. Contravvenzioni.*

— Autorità cui devono denunziarsi le contravvenzioni all'articolo 27 del decreto 29 gennajo 1811 riguardante

l'alterazione delle misure e dei pesi e l'uso frodolento di essi — procedura — ed avvertenza rispetto allo stacco delle bollette d' invenzione. V. *Pesi.*

MITTRENGA Antonio. V. *Privilegio patenti.*

MNISZEK conte Stanislao. V. *Privilegio patenti.*

MOBILI ad uso degli stabilimenti di pubblica istruzione, in quanto alla spesa per ripararli. V. *Riparazioni.*

— Le spese per acquisto e per adattamento di mobili nei locali occupati da stabilimenti di pubblica istruzione debbono essere preventivamente approvate ancorchè a carico delle dotazioni: 1827, vol. I, part. 2, pag. 4.

MODENA. La firma del ministero di Modena apposta agli atti e documenti destinati ad essere prodotti innanzi le autorità del regno lombardo-veneto può essere legalizzata anche dalla presidenza dei governi di Milano e di Venezia: 1827, vol. II, part. 2, pag. 231.

— Trattato colla corte di Modena pel libero trasporto delle sostanze, eredità e successioni. V. *Trattato.*

MODELLI delle decorazioni delle medaglie civili d'onore. V. *Decorazioni.*

MOGLI di persone appartenenti alla marina, quanto alla giurisdizione. V. *Marina.*

MOLDAVIA e Valachia. Esportazione e transito del piombo pei principati di Moldavia e Valachia. V. *Esportazione.*

— — Deroga al divieto dell'esportazione e transito delle armi e munizioni da guerra dirette alla Moldavia e Valachia. V. *Esportazione.*

MOLINA Paolo Andrea. V. *Privilegio patenti.*

MOLINE Guglielmo. V. *Privilegio patenti.*

MONASTERI, quanto alla facoltà ed alla permissione di stare in giudizio. V. *Fiscale.*

— Morte di persone in un monastero, quanto all'apposizione dei suggelli ed altri atti ereditarj. V. *Chiostri.*

MONDELLINO Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*

MONDINI Pietro Antonio. V. *Privilegio patenti.*

MONEKE Sigifredo. V. *Privilegio patenti.*

MONETE. È proibita la fabbricazione e vendita d'impronti sopra metalli ignobili delle monete tanto dello stato quanto estere aventi corso effettivo sotto pena della confisca, ferma inoltre l'applicazione delle altre leggi penali: 1824, vol. II, part. 1, pag. 74.

— Poste fuori di corso le monete di rame da 5 e da 3 centesimi italiani, ed i sesini di Milano, e chiamate al cambio sino a tutto ottobre 1825 secondo il valore attribuito ad esse nella tariffa del 1.° novembre 1823: 1825, vol. I, part. 1, pag. 55.

— Sono poste fuori di corso legale la lirazza veneta ossia petizza, i pezzi veneti da soldi 15, da una e da due lire provinciali, da soldi 30, da soldi 20 e da soldi 10 provinciali di nuovo conio: 1826, vol. I, part. 1, pag. 7.

— — Le lirazze ed i pezzi da soldi 15 si sono conservati ammessi nei pagamenti alle casse delle intendenze di Brescia, Bergamo e Lodi, e sono stati ammessi pel concambio con monete d'argento della sezione prima della tariffa, e con monete di rame nuove sino soltanto a centesimi 25 pel necessario pareggio esattamente a norma del valore ad esse attribuito nell'allora vigente tariffa presso le dette casse e presso la centrale di Milano: *ivi*, pag. 7 e 8, §§ 1 e 2.

— Dal 27 settembre 1826 furono poste fuori di corso legale le monete di conio milanese, o siano gli scudi, mezzi scudi, lire e mezze lire. A tutto gennajo 1827 hanno continuato ad ammettersi nei pagamenti presso le imperiali regie casse camerali e di finanza, e potevano essere presentate alle medesime pel concambio in Milano presso la cassa centrale e la provinciale di finanza, e presso le casse delle intendenze nei capiluoghi di provincia a norma esattamente del valore attribuito

nell' allora vigente tariffa immediatamente corrisposto al presentatore con monete d' argento della prima sezione e con monete nuove di rame soltanto sino a 25 centesimi pel necessario pareggio: 1826, vol. II, part. 1, pag. 59 e 60.

MONETE. Del concambio dei pezzi di 1 centesimo italiano e dei *quattrini* di Milano posti fuori di corso legale: 1827, vol. II, part. 1, pag. 69.

— — Il concambio ebbe luogo entro tre mesi presso le casse centrale e di finanza in Milano, e negli altri capiluoghi presso le casse di finanza e le dispense dei generi di privativa: *ivi.*

— — — e venne fatto a norma del valore alle stesse attribuito dalla vigente tariffa: *ivi.*

— false. V. *Carantani.*

MONTE Napoleone. Cartelle di rendite perpetue inscritte sulla cassa di garanzia dell'antico monte Napoleone a favore di benemeriti militari italiani: V. *Debito pubblico.*

— Rendite perpetue inscritte a carico della cassa d'ammortizzazione per cause di culto ad impiego non ripetibili. V. *Debito pubblico.*

— lombardo-veneto. Le rendite perpetue sul monte lombardo-veneto affette a celebrazione di messe od altre pratiche e funzioni di culto non hanno da pagarsi se non mediante attestato dell'adempimento munito di suggello del parroco ed esprimente la verificazione fattane coll' ispezione delle vacchette: 1824, vol. I, part. 2, pag. 211.

V. *Parrochi. Subeconomi.*

— Inscrizione sul monte lombardo-veneto delle rendite perpetue liquidate pel prestito del ceto mercantile di Venezia nel 1805. V. *Debito pubblico.*

— Le procure dei privati per l'esazione delle rendite sul monte lombardo-veneto devono essere legalizzate: 1825, vol. I, part. 1, pag. 8.

MONTE lombardo-veneto.

— — Per essere inscritte nei registri del monte devono contenere l'autorizzazione di esigere tutte le rendite maturate e da maturare colla clausola *ch'esse debbano essere inscritte nei libri del debito pubblico ed abbiano a valere sinchè ne venga notificata alla prefettura la rivocazione:* 1825, vol. I, part. 1, pag. 9.

— — Non è necessario che vengano presentate all'atto dell'esazione delle rendite le procure registrate nei libri del monte: *ivi.*

— — La cassa restituisce alle parti le procure valevoli per la riscossione delle rendite maturate e da maturarsi state registrate: *ivi.*

— Le procure limitate alle rendite maturate e che non contengono la clausola da valere sino alla revoca devono presentarsi in originale o per copia autentica ad ogni esazione, e vengono trattenute dalla cassa ed unite al giornale di cassa insieme colle quitanze: *ivi.*

— — L'ufficio di liquidatura appone ad ogni quitanza de' procuratori la dichiarazione essére unita la procura, oppure essere stata debitamente esaminata: *ivi.*

— La prefettura del monte lombardo-veneto non ammette le domande di trasporto di rendite se non nei casi in cui risulti della regolare cessione della cartella nel modo prescritto dal § 14 della patente 24 maggio 1822, o le domande siano accompagnate da decreto o sentenza della competente autorità: *ivi.*

— La girata a tergo della cartella per essere valida dev'essere sottoscritta collo stesso nome e cognome o denominazione intestati in questa: *ivi*, pag. 10.

— — La prefettura non è tenuta a verificare se la firma sia vera, bastando l'attergatovi giro: *ivi.*

— Non può ammettersi il trasporto di rendita sulla semplice girata, ma si richiede anche la produzione del

MONTE lombardo-veneto.

decreto della competente autorità politica o giudiziaria che ha permessa la contrattazione di rendita intestata a comuni, corpi morali o ad individui soggetti a tutela o cura: 1825, vol. I, part. 1, pag. 10.

— — Il decreto della competente autorità si richiede pure pel trasporto delle rendite ogni qual volta in forza de' vincoli esistenti nei registri del monte non ne sia contrattabile la vendita: *ivi.*

— — — Trattone il solo caso in cui per l'indole dei vincoli possa eseguirsi il trasporto, tenendo fermi i relativi annotamenti nei registri: *ivi.*

— Può sospendersi provvisoriamente il trasporto non ancora operato colla consegna delle cartelle a richiesta del proprietario intestato che avendola smarrita intendesse d'istituire il procedimento d'ammortizzazione: *ivi*, p. 11.

— — La sospensione del trasporto stragiudizialmente accordato cessa d'aver effetto, spirato un mese, se in questo tempo la prefettura non riceve l'ordine giudiziale che la confermi: *ivi.*

— In massima colla trasferita proprietà della rendita si ritengono cedute tutte le rendite anteriormente scadute al semestre corrente, eccetto che ne sia stata fatta espressa riserva od un diverso assegno nella cessione o nel decreto del tribunale: *ivi.*

— Incarico alla prefettura del monte lombardo-veneto di effettuare a carico degli amministratori contabili nominati prima o pendente l'osservanza del codice italiano le inscrizioni dei crediti ad esso appartenenti. V. *Inscrizione.*

— Regolamento della prefettura del monte lombardo-veneto approvato dalla camera aulica con dispaccio 3 febbrajo 1825: 1825, vol. I, part. 2, pag. 59.

— — Gli attributi della prefettura del monte sono *a)* l'inscrizione delle rendite ed emissione delle relative

Monte lombardo-veneto.

cartelle; *b)* l'emissione dei certificati dei crediti al disotto del *minimum* e la conversione di questi in cartelle; *c)* il pagamento delle rendite; *d)* il trasporto della proprietà delle rendite e le relative registrazioni; *e)* e l'acquisto delle cartelle e dei certificati col fondo d'ammortizzazione: 1825, vol. I, part. 2, pag. 59 e 60, § 1.

— — La prefettura del monte lombardo-veneto è ripartita in due dipartimenti, ciascuno con un capo ed un aggiunto, con sufficiente numero d'impiegati subalterni e di contabili: *ivi*, pag. 61, §§ 2 e 3.

— — — Appartiene al secondo dipartimento l'acquisto per l'ammortizzazione; spettano al primo gli altri oggetti: *ivi*, pag. 60, § 2.

— — Presso la prefettura del monte lombardo-veneto vi hanno un ufficio di cassa e degli uffici d'ordine: *ivi*, pag. 61, § 3.

— — La direzione della prefettura del monte lombardo-veneto è affidata esclusivamente al prefetto sotto l'immediata dipendenza dal governo: *ivi*, pag. 60.

Inscrizione delle rendite e registro dei capitali al disotto del minimum.

— — Gli elenchi dei crediti liquidati ed approvati si passano dalla commissione liquidatrice al dipartimento primo della prefettura: *ivi*, pag. 61.

— — — Il capo del dipartimento appone agli elenchi la sua firma, e previa quella del prefetto coll'ordine dell'inscrizione nei registri fa riunire in un mastro generale che serve di controllo alle parziali annue rendite la totalità di esse risultanti dai registri: *ivi*, pag. 61 e 62, § 4.

— — — Gli elenchi dei crediti liquidati riuniti in libri, conservando la progressione del numero delle partite

MONTE lombardo-veneto.

contenutevi, tengono luogo di giornale in appoggio del libro mastro: 1825, vol. I, part. 2, pag. 62, § 5.

— — S' inscrivono in appositi registri con numeri progressivi il nome, cognome o denominazione del creditore, la quantità della rendita, i vincoli e le condizioni inerenti, la data dell' inscrizione, le competenze semestrali di ciascun creditore ed i pagamenti con un indice relativo del cognome e nome del creditore e numero della di lui inscrizione: *ivi*, § 6.

— — Per gli elenchi delle partite non producenti il *minimum* si tengono un mastro e libri separati coll' indicazione del credito capitale conservato, della decorrenza degl' interessi e delle successive vicende e conversione in rendita: *ivi*, § 7.

— — Si deve fare uno stralcio degli elenchi delle partite al disotto del *minimum* spettanti ai comuni, stabilimenti ed altri corpi morali tutelati dall' autorità politica, ed esso comunicarsi rispettivamente ai governi di Milano e di Venezia per averne le istruzioni all' oggetto della conversione dei certificati in rendita: *ivi*, pag. 63, § 8.

Stampa ed emissione delle cartelle e dei certificati.

— Il prefetto sull' informazione del capo del primo dipartimento accorda l' impressione della quantità occorrente di stampe: *ivi*, § 9.

— — La consegna di ogni partita di esemplari di stampe di cartelle o di certificati da farsi dalla stamperia reale accompagnata da un foglio di essa contenente la dichiarazione non oltrepassare quelli il numero ordinato da essere unito al giornale non può riceversi che dal capo del primo dipartimento alla presenza del segretario della prefettura e di un impiegato della stamperia coll' immediata registrazione nel giornale firmata da tutti gl' impiegati intervenuti: *ivi*, pag. 63 e 64, §§ 10 e 12.

Monte lombardo-veneto.

— — Le stampe scartate devono pure consegnarsi, si computano come le altre, e sbarrate si uniscono al giornale registrandole nel medesimo in uscita: 1825, vol. I, part. 2, pag. 64, § 11.

— — Le stampe si custodiscono presso il capo del primo dipartimento in apposita cassa a due chiavi, l'una delle quali si tiene dal segretario della prefettura, e si dispensano pel momentaneo bisogno al primo che deve dar conto del fattone impiego: *ivi*, § 13.

— — In caso di errore la stampa della cartella o certificato errato dev'essere sbarrata ed unita al giornale, nel quale si registra in uscita: *ivi*, § 14.

— — La prefettura deve rimettere di mese in mese per la revisione il giornale delle stampe alla direzione di contabilità: *ivi*, pag. 65, § 15.

— — Le cartelle ed i certificati disposti dopo l'inscrizione delle rendite e la registrazione dei crediti capitali senza annotamento dei vincoli e delle condizioni, ed ommesse nelle cartelle le frazioni minori di una terza parte di fiorino, si sottoscrivono al lato destro dal capo del dipartimento, e si presentano al prefetto, che vi appone la sua firma e ne ordina il rilascio: *ivi*, § 16.

— — — Le cartelle ed i certificati firmati si rimettono insieme colle madri delle ricevute d'insinuazione al cassiere perchè li consegni ai rispettivi creditori, il quale distacca le bollette figlie dai libri che unitamente gli vengono rimessi, le unisce alle cartelle ed ai certificati; ed appone a questi ed a quelle il bollo secco al lato sinistro, e ritorna poi le bollette madri al dipartimento coll'attergata sua dichiarazione di ricevuta da conservarsi negli atti: *ivi*, pag. 65 e 66, § 17.

— — Presso l'ufficio del monte si tengono affissi ed esposti gli elenchi fatti dal capo dipartimento disporre separati

MONTE lombardo-veneto.

dei creditori a cui favore vengono emesse le cartelle ed i certificati, ed indicanti la frazione di fiorino non iscritta in relazione alle tabelle apposite pubblicate nell'ufficio di spedizione della commissione liquidatrice ed in quelli delle delegazioni provinciali: 1825, vol. I, part. 2, pag. 66, § 18.

— — Il cassiere nel rilasciare la cartella od il certificato al creditore ritira la ricevuta d'insinuazione, e riporta in calce della bolletta figlia la dichiarazione della consegna firmata dal proprietario o da persona munita di legittimo di lui mandato da unirsi alla bolletta quitanzata, che dovrà essere legalmente verificata o colla vidimazione di un notajo, o per mezzo di due testimonj esprimenti d'aver veduto il proprietario od il procuratore a firmarsi di propria mano: *ivi*, pag. 66 e 67, §§ 19 e 20.

— — — Le firme legalizzate da notajo devono vidimarsi dal capo del dipartimento, il quale può esigere che sia certificata la firma di esso dalla camera notarile: *ivi*, pag. 67, § 21.

— — — Basta la semplice vidimazione del capo del dipartimento alla firma del creditore da lui conosciuto: *ivi*, § 22.

— — — Può il cassiere rilasciare sotto la propria risponsabilità le cartelle ed i certificati sopra la semplice firma del creditore o del di lui procuratore legittimamente verificato: *ivi*, § 23.

— — In ciascun mese il capo del dipartimento verifica se le consegne delle cartelle e dei certificati siano state regolari ed eseguite dal cassiere: *ivi*.

— — Nel caso di cambiato proprietario prima della consegna della cartella o del certificato il successore deve presentare alla prefettura la domanda colle relative giustificazioni per ottenere sulla provocazione del capo

MONTE lombardo-veneto.

del dipartimento l'ordine della prefettura da rimettersi al cassiere pel rilascio e da essere da questo unito alla bolletta di ricevuta: 1825, vol. I, part. 2, p. 68, § 24.

— — — La petizione colle unite giustificazioni e correlativa decisione della prefettura si rimettono all'archivio per servire di appoggio al successivo trasporto: *ivi.*

Conversione dei certificati in rendita.

— La domanda della conversione di certificati in rendita deve corredarsi, oltre il certificato, di una cartella di rendita già inscritta sotto lo stesso nome o regolarmente ceduta, o d'altro o più certificati intestati o ceduti al petente che arrivano a costituire il *minimum*, o del confesso del cassiere nel caso di versamento del capitale deficiente al *minimum*: *ivi*, pag. 69, §§ 25, 26 e 28.

— — Nel caso che il cumulo degl' interessi dei certificati maturati e giacenti formi il *minimum*, basta che la petizione si riporti al conto sempre coll' unione del certificato o certificati da convertirsi in rendita: *ivi*, § 27.

Pagamento delle rendite.

— Gli elenchi divisi secondo le casse da cui deve eseguirsene il pagamento da formarsi dal dipartimento primo indicano il numero e l'intestazione della rendita, la data della cartella, la competenza semestrale e la persona da cui deve soscriversi la quitanza, qualora il pagamento non debba farsi all' intestato: *ivi*, pag. 70, § 30.

— La prefettura dirama per mezzo delle intendenze gli elenchi alle casse provinciali di finanza informandole dei cambiamenti avvenuti nelle rendite, opportuni a conoscersi in tempo da poter essere aperto da tutte nel primo giorno del mese successivo alla scadenza semestrale il pagamento da eseguirsi da esse in base di tenuto registro apposito delle rendite in corso, e mediante semplici quitanze previamente presentate e vidimate dai

MONTE lombardo-veneto.

rispettivi uffici di liquidazione esistenti presso le medesime o dal dipartimento primo per la cassa del monte: 1825, vol. I, part. 2, pag. 70 e 71, §§ 30-35.

— Il dipartimento e gli uffici di liquidatura sono responsabili dei pagamenti fatti sopra quitanza da loro vidimata ed in quanto questa corrisponda coi loro registri, e la firma appostavi corrisponda al nome e cognome della persona autorizzata a ricevere il pagamento: *ivi*, § 36.

— Le rendite inscritte a favore dei comuni, stabilimenti di culto o di beneficenza o di altri corpi morali situati nella provincia di Milano od estranei al regno lombardo-veneto, egualmente che quelle dei particolari si pagano dalla cassa del monte in Milano; e quelle a favore dei comuni ed altri corpi morali situati nelle altre provincie del regno lombardo-veneto dalle rispettive casse provinciali: *ivi*, pag. 72, §§ 37 e 38.

— Il creditore particolare può ottenere il pagamento da taluna delle casse provinciali presentandone direttamente la domanda alla prefettura almeno un mese prima della scadenza di rata semestrale: *ivi*, § 38.

— Pel pagamento a persona diversa dall' intestato deve essersi presentato direttamente alla prefettura l'atto autentico comprovante il diritto alla percezione e godimento dei frutti per qualsivoglia titolo, ed esserne fatta annotazione nei registri: *ivi*, § 39.

— — Allo stesso fine le delegazioni provinciali devono notificare alla prefettura le vacanze e le nomine dei vescovati e di ogni altro benefizio ecclesiastico: *ivi*, pag. 73, § 39.

— Si possono presentare alla prefettura ed inscriversi ne' suoi registri soltanto le procure per l'esazione delle rendite tanto maturate che da maturare contenenti la clausola *che debbano essere inscritte nei libri del debito*

MONTE lombardo-veneto.

pubblico ed abbiano a valere sino a che ne venga notificata alla prefettura la revoca; e di esse registrate e da restituirsi non si richiede più la produzione all'atto dell'esazione. Quelle limitate all'esazione di rendite già maturate non possono inscriversi nei libri del monte; vengono trattenute ed unite al giornale di cassa: 1825, vol. I, part. 2, pag. 73 e 74, § 40.

— — L'ufficio di liquidatura appone ad ogni quitanza di procuratore la dichiarazione essere la procura unita ad essa, oppure che fu debitamente esaminata: *ivi*, pag. 74.

— Le rendite maturate dal primo novembre 1820 sino alla data della cartella per le partite provenienti dalle nuove liquidazioni, e quelle provenienti dalla verificazione e consolidazione degli arretrati e dal cambio delle cartelle del vecchio monte sino alla data della nuova cartella sono soddisfatte a parte all'atto del primo pagamento a norma dei prospetti da disporsi dal dipartimento primo e da rassegnarsi ai due governi, e dei fogli pagatoriali da passarsi alle casse provinciali: *ivi*, pag. 74 e 75, §§ 41 e 42.

— — I pagamenti dei relativi ratei vengono fatti contemporaneamente al maturato semestre mediante però quitanza separata, tanto facendosi alla persona cui compete il semestre in corso, quanto facendosi a qualunque assegnatario: *ivi*, § 43.

— Il dipartimento primo, ove trattandosi di beneficj ecclesiastici soggetti a continue variazioni possa cader dubbio a chi spettino i pagamenti notati negli elenchi rimessi dalla commissione liquidatrice, fa gli estratti delle relative partite da essere rassegnati rispettivamente ai due governi di Milano e di Venezia per le occorrenti verificazioni; sospeso intanto di comprenderle nei fogli pagatoriali: *ivi*, pag. 75, § 44.

MONTE lombardo-veneto.

Pagamento delle frazioni minori d'un fiorino.

— Il dipartimento primo rimette ai cassieri provinciali con appositi fogli pagatoriali le somme risultanti dalla liquidazione delle frazioni non inscrivibili in capitale col ragguaglio del 100 per 5 da essere pagate in unione alla prima rata semestrale contro parziale quitanza: 1825, vol. I, part. 2, pag. 76, §§ 45 e 46.

— — Si sospende il pagamento delle frazioni minori di un fiorino appartenenti a stabilimenti, benefizj o legati di culto non esigibili da chi sia soltanto investito del godimento dei frutti finchè la prefettura non abbia le determinazioni dei rispettivi governi, cui essa rimette le note da stralciarsi a tal fine dal dipartimento primo: *ivi*, pag. 77, § 48.

— — È pure sospeso il pagamento delle frazioni non inscrivibili di cui spetti la proprietà ad uno, e l'usufrutto della rendita ad altro privato sinchè gl'interessati siansi posti d'accordo e presentino il relativo atto regolare: *ivi*, § 49.

Vincoli, rinnovazione ed ammortizzazione.

— Le domande di trasporto quantunque appoggiate ad atti convenzionali sono ammesse unicamente nei casi in cui la cessione della cartella risulti da attergatavi girata sottoscritta collo stesso nome, cognome o denominazione intestati in quella, o le domande siano accompagnate da decreto o sentenza della competente autorità: *ivi*, p. 78, §§ 50, 51 e 52.

— La prefettura non è tenuta a verificare se la firma della girata sia la vera del creditore intestato: *ivi*, § 53.

— La prefettura non ammette il trasporto di rendita intestata a comuni, corpi morali o persone soggette a tutela o cura sulla semplice girata e senza la contemporanea presentazione del decreto della competente autorità: *ivi*, pag. 79, § 54.

Monte lombardo-veneto.

— — Simile decreto o la sentenza giudiziaria si richiede pure ogni qual volta la rendita pei vincoli esistenti non sia contrattabile, salvochè per l'indole loro possa eseguirsi il trasporto in diverso nome, fermi gli annotamenti relativi nei registri: 1825, vol. I, part. 2, pag. 79, § 54.

— Sull'instanza del proprietario inscritto può stragiudizialmente sospendersi il trasporto di cartella smarrita pendente il giudizio d'ammortizzazione; ma la sospensione cessa d'aver effetto se spirato un mese la prefettura non riceve l'ordine giudiziale che la confermi: *ivi*, § 55.

— — Colla cessione della proprietà della rendita si ritengono cedute quelle del corrente semestre e tutte le scadute anteriormente, a meno che siasi fatta espressa riserva od un diverso assegnamento nella cessione o nel decreto del tribunale: *ivi*, pag. 80, § 56.

— Le domande di trasporto si presentano direttamente alla prefettura del monte, il dipartimento I le esamina, le sottopone trovandole regolari all'approvazione della prefettura, e ne fa eseguire i trasporti o annotamenti, emettendo nei casi contingibili le nuove cartelle: *ivi*, § 57.

— — Il capo del dipartimento I ha cura che alle cartelle da trasportarsi o rinnovarsi siano attergate le operazioni di trasporto, d'unione, di evasione o annullamento, e che le cartelle ritirate siano sbarrate, tagliate e presentate alla prefettura all'atto che viene sottoposta la nuova cartella per la firma, da essere rimesse all'archivio in un coi documenti relativi: *ivi*, pag. 80 e 81, §§ 58 e 59.

— Il dipartimento I tiene un giornale apposito dei trasporti da servire di base del debito giro di scrittura alle corrispondenti partite inscritte nei registri, nel quale registra il cognome, nome o denominazione del nuovo

MONTE lombardo-veneto.

proprietario, il numero della cartella, la somma ed il titolo del trasporto e la data dell'ordine della prefettura in relazione al registro delle inscrizioni: 1825, vol I, part. 2, pag. 81, § 60.

— La prefettura restituisce in pendenza dell'ammortizzazione la cartella o certificato smarrito a chi lo presenti pel trasporto nel caso che ne sia stato pronunciato il divieto, informandolo dell'esistente decreto onde possa far valere i suoi diritti: *ivi*, pag. 82, § 61.

— La prefettura non può in alcun caso somministrare informazione sopra una cartella inscritta, nè concedere l'ispezione dell'atto di trascrizione: *ivi*, § 62.

Contabilità delle casse.

— Il cassiere del monte pel giorno 3 d'ogni mese direttamente ed i cassieri provinciali per mezzo della propria intendenza rimettono i giornali appositi che devono tenere d'entrata e d'uscita per tutti gl'introiti e pagamenti riferibili alle operazioni del dipartimento I colle quitanze e documenti relativi alla prefettura del monte, da cui si passano al detto dipartimento: *ivi*, pag. 82 e 83, §§ 63, 64 e 65.

— — Il capo del dipartimento I fa verificare la regolarità delle quitanze, la perfetta corrispondenza nelle somme, indicazioni e soscrizioni ai libri del monte, l'esistenza del *visto* dell'ufficio di liquidatura ed il rapporto esatto della somma nei giornali d'uscita, e fa subito contrapporre alle singole partite nel registro gl'introiti e pagamenti riconosciuti regolari, facendo rapporto dei difetti (da tenersi a debito e credito del cassiere) alla prefettura, da cui si comunicano alle rispettive casse del monte provinciali (a queste col mezzo delle intendenze) le rilevate mancanze con ordine ed indicazione del modo di metterle in regola: *ivi*, pag. 83, §§ 67 e 68.

Monte lombardo-veneto.

— — — Le quitanze irregolari si ritornano al cassiere per essere regolate e rimandate al dipartimento I per le opportune annotazioni nei registri a scarico della partita; — e procedendo il difetto da errori di fatto nei giornali senza alterazione della cifra totale, è ordinato al cassiere di porre in regola la partita con darsene debito o credito nel giornale del mese susseguente: 1825, vol. I, part. 2, pag. 83 e 84, §§ 68 e 69.

— — La prefettura rimette i giornali e ricapiti colle osservazioni del dipartimento ed indicazione della seguita loro rettificazione alla direzione della contabilità in Milano, la quale fa conoscere ad essa i difetti in punto d'ordine o gli errori non ancora rettificati per le disposizioni del caso, ed emendati gli sbagli compila ogni anno un prospetto degl'introiti e pagamenti fatti dal cassiere nel precedente da essere dalla prefettura rimesso ai rispettivi governi per la comunicazione al cassiere, con prefissione di termine a retrocederlo colla sua approvazione ed osservazioni documentate e circostanziate, ed appurata ogni eccezione, si rilascia la finale liberazione al contabile: *ivi*, pag. 84 e 85, § 70.

Cancelleria, conti preventivi e consuntivi.

— Il dipartimento I dispone al principio d'ogni mese e presenta alla prefettura tre prospetti da consegnarsi al governo di Milano, l'uno dello stato generale sommario delle rendite inscritte nel mese precedente, coll'indicazione della somma totale da pagarsi per le rendite decorse sino alla data dell'emissione della cartella, per modo che risulti l'annualità totale e la totalità dei pagamenti da eseguirsi a parte contemporaneamente a quello della prima rata semestrale, compreso il reintegro per la frazione non inscritta; l'altro il totale delle somme capitali liquidate non producenti il *minimum*, per cui siansi

MONTE lombardo-veneto.

emessi i certificati col cenno dell' importo dell'annua rendita e la decorrenza di essa da soddisfarsi quando i certificati siano convertiti in rendita ed il terzo di tutte le nuove rendite inscritte per conversione dei certificati nel mese precedente, coll' indicazione dei modi di essa e del conseguente debito: 1825, vol. I, part. 2, pag. 85 e 86, §§ 71, 72, 73 e 74.

— La prefettura rassegna non più tardi del 15 luglio di ogni anno il conto preventivo generale dell'anno successivo al governo di Milano da sottoporsi all'approvazione del ministro di finanza, la quale viene poi dallo stesso governo comunicata ad essa colle variazioni e modificazioni fattevi: *ivi*, pag. 86, § 75.

— — Il dipartimento I in ciascun mese dispone in corrispondenza del conto preventivo generale approvato il parziale preventivo del mese susseguente da presentarsi almeno 15 giorni prima al governo di Milano per l'approvazione del ministro, ed in corrispondenza di quello dispone il prospetto dei fondi occorrenti pei pagamenti corredato di due stati subalterni di quelli da farsi dalle casse lombarde, e di quelli da farsi dalle venete, da essere il primo in un col prospetto generale rassegnato dalla prefettura al governo di Milano, e l'altro a quello di Venezia pei corrispondenti assegni alle casse: *ivi*, pag. 87, §§ 76, 77 e 78.

— — — La cassa del monte riscuote i fondi occorrenti rilasciando l'opportuna bolletta del giornale d'entrata da servire di quitanza del rispettivo assegno emesso dal ministero di finanza sopra la sezione I di ciascuna cassa centrale di Milano e di Venezia pei pagamenti da eseguirsi nelle rispettive provincie, e ritirando le corrispondenti somme in danaro per quelli da farsi direttamente da essa, ed in confessi realizzabili sulle casse

Monte lombardo-veneto.

provinciali per quelli eseguibili da queste: 1825, vol. I, part. 2, pag. 87 e 88, §§ 79 e 80.

— — — — I confessi realizzabili si registrano ciascuno nel giornale d'uscita della cassa del monte come anticipazioni fatte dalle casse provinciali di finanza, indi si rassegnano alla prefettura per la diramazione alle intendenze coll'ordine che le casse provinciali realizzino prontamente le relative somme e ne stacchino la ricevuta dal giornale d'entrata da trasmettersi alla prefettura per corredo degli articoli d'uscita della detta cassa del monte: *ivi*, pag. 88, § 80.

— — I conti consuntivi preparati dal dipartimento I in fine di ciascun anno vengono dalla prefettura presentati al governo di Milano tre mesi dopo la scadenza dell'anno: *ivi*, § 81.

Dipartimento II, fondo d'ammortizzazione.

— Le direzioni del demanio di Milano e di Venezia quattro mesi prima della scadenza dell'anno camerale rimettono alla prefettura del monte il conto preventivo degli introiti netti procedenti dalla sostanza assegnata al fondo d'ammortizzazione sperabili nell'anno susseguente, accompagnato per la prima volta da un prospetto degli introiti netti già verificati e disponibili, e di quelli sperabili nel rimanente dell'anno, e da uno stato sommario di tutta la sostanza assegnata diviso nelle diverse categorie di fondi, con una informazione della vera situazione di essa e delle variazioni cui possa andar soggetta, e negli anni successivi da un prospetto di confronto fra le somme calcolate nel precedente preventivo e quelle realmente introitate ed introitabili nei rimanenti quattro mesi, colla distinzione di quelle procedenti da titoli contemplati in questo da una sommaria dimostrazione delle variazioni della sostanza e da una nota

MONTE lombardo-veneto.

indicante i motivi delle differenze: 1825, vol. I, part. 2, pag. 90 e 91, §§ 84, 85 e 86.

— Al principio d'ogni mese le direzioni del demanio presentano lo stato sommario degl' introiti netti verificatisi nel precedente ai rispettivi governi, che danno le disposizioni pel loro versamento nella cassa del monte, ed alla prefettura, il cui dipartimento II fa aprire un registro delle somme giacenti nelle diverse casse, cui contrappone i versamenti eseguiti in quella del monte; un registro delle somme versate in questa, e dei pagamenti in causa degli acquisti di rendite e di certificati e delle spese relative; altro dei contratti d'acquisto indicante le rendite, il prezzo convenuto e pagato e le spese di senseria, ed altro delle rendite acquistate e trasportate al fondo d'ammortizzazione, in cui si contrappongono le esazioni semestrali: *ivi*, pag. 91 e 93, §§ 87, 88 e 89.

— La prefettura dispone e presenta non più tardi del 15 luglio di ciascun anno al governo di Milano colle sue osservazioni da essere rassegnato al ministro delle finanze il conto preventivo delle somme disponibili nell'anno susseguente per l'assegno da fissarsi, e di mese in mese 15 giorni prima del principio del susseguente presenta pure al detto governo il prospetto indicante la totalità dell'assegno accordato, delle somme introitate nella sua cassa e di quelle erogate nei mesi precedenti, e propone le somme da impiegarsi nel mese successivo nell'acquisto di cartelle e di certificati: *ivi*, pag. 92 e 93, §§ 90 e 91.

— Il capo del dipartimento II propone al prefetto le somme da impiegarsi ogni giorno di borsa nell'acquisto di cartelle e certificati, e gli ordini da darsi ai sensali appositi nominati sopra proposizione della prefettura del

Monte lombardo-veneto.

governo di Milano, avuto riguardo agli affari risultanti da rapporti che da questi devono farsi al detto capo: 1825, vol. I, part. 2, pag. 93, §§ 94 e 95.

— — I sensali danno al venditore un certificato per ogni acquisto indicante il di lui nome e cognome, il giorno del contratto, la vendita o certificato acquistato ed il prezzo convenuto, e presentano alla prefettura le specifiche dei contratti conchiusi con un duplicato di detto certificato firmato dal venditore, il quale nel giorno non festivo immediatamente successivo non più tardi del mezzogiorno deve presentare il certificato a lui dato colla cartella venduta ed il conto del suo avere, rimanendo in difetto facoltativo alla prefettura di ricusare il contratto: *ivi*, pag. 93, 94 e 95, §§ 94, 95 e 99.

— — — Il capo del dipartimento II verifica la corrispondenza del certificato alla specifica presentata dal sensale, la regolarità della cessione della cartella, la libertà di essa e l'esattezza del conto, restituisce al venditore il certificato e propone al prefetto l'ordine da darsi alla cassa del monte pel pagamento, il quale in un colla specifica e col conto vidimato dal prefetto, dal capo di dipartimento e dal ragioniere vien rimesso al cassiere pel pagamento contro quitanza del venditore e presentazione del certificato da unirsi all'ordine suddetto: *ivi*, pag. 94, §§ 96 e 97.

— — — — La prefettura dà immediato avviso al sensale del contratto nullo per non essere in regola, o per essere la cartella soggetta a vincolo: *ivi*, pag. 95, § 99.

— — L'importo delle senserie pei contratti ridotti a pieno effetto vien pagato di mese in mese dal cassiere sopra regolare assegno della prefettura: *ivi*, pag. 94, § 98.

— — Nell'acquisto delle cartelle si comprende anche la rendita scaduta ed inesatta che viene pagata al fondo d'ammortizzazione: *ivi*, pag. 95, § 100.

MONTE lombardo-veneto.

— — Il prefetto ordina al dipartimento I l'annotamento delle cartelle acquistate nei registri a favore del fondo d'ammortizzazione, la conversione dei certificati in rendita e la corrispondente dichiarazione sulle medesime da essere quindi rimesse in deposito alla cassa, e per l'esazione da curarsi dal cassiere con regolare giro alla scadenza dei semestri, ponendo in uscita nei giornali del dipartimento I le somme da esigersi collo staccare le corrispondenti bollette d'entrata dai giornali del dipartimento II: 1825, vol. I, part. 2, pag. 95 e 96, §§ 101 e 103.

— — Il dipartimento II, quando le rendite acquistate giungono a 4000 fiorini, ne richiama le cartelle dalla cassa, e le presenta con apposito prospetto al prefetto pel trasporto in una sola cartella in testa del fondo d'ammortizzazione, e quindi le cartelle trasportate in testa di esso vengono, previa l'opportuna registrazione, sbarrate e depositate di nuovo presso la cassa: *ivi*, pag. 95, § 102.

— — Giungendo le rendite acquistate a favore del fondo d'ammortizzazione ai fiorini 400,000, il capo del dipartimento II presenta al prefetto il prospetto con rapporto della situazione del fondo, dell'entità della sostanza rimanente, il calcolo che può farsi sulla realizzazione di essa, la quantità delle rendite in circolazione e contrattabili, la facilità o no degli acquisti con tutte quelle altre osservazioni influenti nella determinazione, di cui nel § 32 della sovrana patente 24 maggio 1822: *ivi*, p. 96, § 104.

— — Nel primo d'ogni mese il dipartimento II dispone il conto degl'introiti e degli acquisti, delle rendite e spese fatte nel precedente, ed un prospetto delle cartelle acquistate da presentarsi alla commissione incaricata delle operazioni, di cui nel § 33 della sovrana patente del 1822, *ivi*, pag. 97, § 105.

MONTE lombardo-veneto.

— — Le prescrizioni pel dipartimento primo relative alla presentazione dei giornali d'introito e di uscita, alla verificazione dei conti a liberazione del cassiere, ed al conto consuntivo sono applicabili pure al dipartimento secondo: 1825, vol. I, part. 2, p. 97, §§ 106 e 107.

Funzioni ed obblighi di ciascun impiegato.

— Il prefetto attende particolarmente al buon ordine degli uffici ed alle spese generali; determina esclusivamente sopra tutti gli affari, decidendo immediatamente o facendo rapporto al governo secondo l'indole loro; quindi niuna spedizione può aver luogo senza la sua approvazione, ed egli è risponsabile delle operazioni a lui attribuite; ed i suoi cooperatori sono risponsabili circa la genuina esposizione dei fatti e di quanto risulta dagli atti, e così pure dell'esattezza dei conteggi e delle operazioni proprie dei contabili, e dell'esatto adempimento delle loro incumbenze: *ivi*, pag. 98, §§ 110 e 111.

— In caso di assenza od impedimento del prefetto il segretario ne fa le veci colle stesse facoltà e doveri: *ivi*, pag. 99, § 112.

— Il segretario deve attendere alla sollecita e regolare spedizione degli affari o riservati al prefetto od avocati da questo a sè, che gli vengano da lui assegnati, compilando le minute dei rapporti, delle note, lettere e decreti; ed ha lo speciale incarico di vegliare l'andamento degli uffici d'ordine, con informare il prefetto delle irregolarità od abusi chiedendone i provvedimenti: *ivi*, §§ 112 e 113.

— Il vicesegretario eseguisce gli ordini del prefetto o del segretario: *ivi*, pag. 100, § 114.

— I capi di dipartimento esaminano gli affari di loro attribuzione, li distribuiscono tra gl'impiegati disponendo per la loro pronta spedizione; preparano o fanno

MONTE lombardo-veneto.

preparare i rapporti, le lettere ed i decreti necessarj; incaricano *brevi manu* chi occorre ove abbisogni il parere e le osservazioni del ragioniere od ispezioni sui registri, facendosene carico nelle relative spedizioni di ogni giorno alla revisione ed approvazione del prefetto: 1825, vol. I, part. 2, pag. 100, § 115.

— — Possono preparare le spedizioni senza consultare previamente il prefetto in tutti gli oggetti di puro ordine, o la cui decisione dipende necessariamente dall' esecuzione di prescrizioni di legge o di regolamento, o di massima approvata; negli affari di maggior importanza ed in caso di dubbio devono verbalmente riferire al prefetto, esponendo lo stato dell' affare, citandogli le prescrizioni di legge, le massime e quanto possa essere influente all' oggetto, e ponendogli sott' occhio gli estratti dei registri, i prospetti ed i documenti opportuni: *ivi*, pag. 101, § 116.

— Gli aggiunti ai capi di dipartimento concorrono con essi e sotto la loro direzione e dipendenza al disimpegno degli affari, e sottentrano nelle loro incumbenze in caso d' impedimento od assenza: *ivi*, pag. 102, § 117.

— L'aggiunto al capo del dipartimento I qual controllore ha lo speciale dovere di vegliare alla sollecitudine, regolarità ed esattezza delle operazioni d' inscrizione, trasporto, rinnovazione ed ammortizzazione delle cartelle, verificando la regolare tenuta dei registri in corrente e provocando ove bisognino i provvedimenti del capo: *ivi*, § 117.

— I ragionieri e computisti sono intieramente dipendenti dalla prefettura ed operano in conformità delle istruzioni date loro dai rispettivi capi di dipartimento, che ne dirigono e rivedono i lavori: *ivi*, pag. 103, § 118.

— La cassa ha la sezione di pagamento delle rendite e quella pel fondo di ammortizzazione, ognuna delle quali

MONTE lombardo-veneto.
tiene i proprj giornali d'entrata e d'uscita, ed inoltre un apposito giornale d'entrata e d'uscita pei pagamenti provvisoriamente incaricati ad essa dei depositi giudiziarj e di quelli dei cancellieri, patrocinatori, uscieri e notai, e dei vaglia emessi a favore dei militari italiani benemeriti: 1825, vol. I, part. 2, pag. 89 e 104, §§ 82 e 121.
— Dal cassiere e controllore del monte devono osservarsi i regolamenti in vigore per le casse provinciali di finanza: *ivi*, pag. 104, § 121.
— La prefettura corrisponde coi governi di Milano e di Venezia pei rispettivi oggetti col mezzo di rapporti e consulte, cui unisce in originale i documenti ed i rapporti degli uffici subalterni col parere del prefetto: *ivi*, pag. 105, §§ 125 e 126.
— La prefettura corrisponde inoltre colla direzione generale di contabilità in Milano, colla ragioneria centrale in Venezia e colle direzioni del demanio veneta e lombarda, e per mezzo di queste colle casse provinciali di finanza: *ivi*, § 127.
— La prefettura tiene pure corrispondenza colle autorità giudiziarie sulle occorrenze in ciò che riguarda le competenze attribuite alle medesime: *ivi*, pag. 106, § 128.
— — La corrispondenza è firmata dal prefetto e contrassegnata dal segretario; e le minute originali sono firmate da chi le ha stese e vidimate dal capo del dipartimento rispettivo, e non possono avere spedizione senza l'approvazione del prefetto: *ivi*, § 129.
— Modello del giornale per le stampe delle cartelle: *ivi*, pag. 107 e seg.
— — di quitanza di rendita: *ivi*, pag. 110.
— — di quitanza di reintegro di frazione: *ivi*, pag. 111.

MONTE lombardo-veneto.

— Le rendite inscritte possono essere accettate anche in cauzione dei contratti colle amministrazioni e cogli stabilimenti che dipendono dall'autorità politica e sono sussidiati dal regio erario, valutandole al corso della borsa di Milano, e previa qualche aggiunta onde coprire la differenza che nelle variazioni del corso di borsa potrebbe aver luogo durante i contratti di più anni: 1827, vol. I, part. 1, pag. 13.

— V. *Debito pubblico. Dotazioni francesi. Maggioraschi. Redditurarj della tassa cavalli.*

MONTONA e Pisino in Istria. V. *Poste.*

MORALI corpi. V. *Corpo morale.*

MORAVETZ Emanuele e Samuele. V. *Privilegio patenti.*

MORAVIA e Slesia. Nomina a governatore di questa provincia del conte Inzaghi: 1827, vol. I, part. 2, pag. 91.

MORAWELS Samuele. V. *Privilegio patenti.*

MOREL Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*

MORESCHI Codelli dott. Antonio. V. *Privilegio patenti.*

MORGAN Guglielmo. V. *Privilegio patenti.*

MOROSI cav. V. *Privilegio patenti.*

MORTALETTI. Ordine sovrano che si diano le disposizioni onde nelle occasioni di festività non si usino mortaletti o altre bocche da fuoco fuori di quelle che possono essere caricate e sparate senza pericolo, e per ciò fare siano destinate persone pratiche con tutte le precauzioni possibili: 1825, vol. I, part. 2, pag. 25.

MORTE civile (espressioni da aggiungersi nella sentenza di) per causa di emigrazione. Diritti che si perdono in forza di essa dal condannato. V. *Emigrazione.*

— di persone in chiostro, rispetto all'apposizione dei suggelli ed altri atti ereditarj. V. *Chiostri.*

— di un assente da provarsi mediante deposizione di testimonj. V. *Procedura. Testimonj.*

MOSCHINI Santo. V. *Privilegio patenti.*
MOSING dott. Antonio Leopoldo. V. *Privilegio patenti.*
MÖDLER Enrico. V. *Privilegio patenti.*
MUGNAI. V. *Coscrizione. Comuni.*
MULETWIST. Importazione del cotone filato così denominato. V. *Importazione.*
MULINI. Assegno di premio di 200 zecchini (da raddoppiarsi meritandolo l' importanza dell' invenzione) a chi avesse presentato entro tutto il dicembre 1826 il più opportuno, il più essenziale, il più facile ad eseguirsi e meno dispendioso progetto di miglioramento per la costruzione dei mulini a macina usitati nella monarchia austriaca cogli eventuali relativi disegni o modelli all' imperiale regia reggenza della Bassa Austria in Vienna, od all' imperiale regio governo di altra provincia, od a qualche imperiale regia ambasceria essendo estero: 1826, vol. I, part. 2, pag. 5.
MÜLLER Carlo Lodovico. V. *Privilegio patenti.*
— Ignazio. V. *Privilegio patenti.*
— Leopoldo. V. *Privilegio patenti.*
— Enrico Federico. V. *Privilegio patenti.*
— Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*
— Matteo. V. *Privilegio patenti.*
— — ed Antonio. V. *Privilegio patenti.*
— — e Röllig Carlo Leopoldo. V. *Privilegio patenti.*
— — e figlio. V. *Privilegio patenti.*
MULTA. V. *Arresto personale* (*pena dell'*). *Sensale.*
MULTE (le) per difetto di comparsa all' ufficio di conciliazione spettano all' erario. V. *Tasse.*
MUNDING fratelli. V. *Privilegio patenti.*
— Luigi. V. *Privilegio patenti.*
MUNICIPALI congregazioni. V. *Congregazioni.*
MUNICIPJ. V. *Congregazioni.*

MUNIZIONI da guerra ed armi. Deroga al diritto dell' esportazione e transito delle munizioni dirette alla Moldavia e Valachia. V. *Esportazione.*

MUSEI patologici. V. *Gabinetti.*

— accademici. V. *Spedali.*

MUSICA (edizione di). V. *Censura.*

MUSICHE per ballo e spettacoli teatrali sono proibite durante il tempo sagrato, nella domenica di Pentecoste e nelle feste del *Corpus Domini* e della nascita di Maria Vergine: 1826, vol. II, part. 2, pag. 213.

N = Z

[illegible] ministro [illegible] presidente dell' im- [illegible] : 1824, vol. II, [illegible]

NAPOLEONE [illegible]. Rendite perpetue inscritte sulla cassa di garanzia nel nuovo monte Napoleone a favore dei militari benemeriti italiani. V. *Debito pubblico.*

NATALIZIO giorno. Riparto del fondo di lire 60000 accordato dalla munificenza di S. M. nel suo giorno natalizio dell'anno 1826 ai poveri delle provincie lombarde state allora onorate di sua presenza: 1826, vol. I, part. 2, pag. 26.

NATRONE. V. *Soda.*

NATURALIZZAZIONE (impetrazione della). V. *Cittadinanza.*

NAVIGAZIONE sul fiume Po. V. *Tasse. Po.*

— (trattato di) e di commercio coll'imperatore del Brasile. V. *Trattato. Brasile.*

NAZIONALITA'. Prescrizioni da osservarsi nello stabilire la nazionalità di stranieri. V. *Forestieri.*

NEGOZIANTI e professionisti. I conti legalizzati estratti dai libri dei negozianti come giovino ad ottenere la prenotazione. V. *Prenotazione.*

— (registri dei). V. *Bollo-carta.*

NEGRO Bartolomeo. V. *Privilegio patenti.*

NEUFFER-WRODEN e comp. V. *Privilegio patenti.*

NEUHAUSE Ermanno. V. *Privilegio patenti.*

NEULING Aug. Vincenzo. V. *Privilegio patenti.*

NICOLSON L. e suo procuratore Sonnleithner Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*

NICORD Ambrogio e Mainard Giorgio (ditta). V. *Privilegio patenti.*

NIMICIZIA tra il pretore ed i litiganti. V. *Pretore.*

NITRO. Riduzione del prezzo di vendita del nitro greggio e raffinato: 1827, vol. II, part. 1, pag. 92.

NOBILI (tribunale dei) dell'Austria inferiore. È attribuita a questo l'ammortizzazione delle carte di scontro emesse dall'imperiale regia cassa generale del debito dello stato e della banca della città di Vienna. V. *Banca di Vienna.*

NOBILTA'. Si dichiararono qualificati per la conferma la nobiltà ovvero i titoli conferiti dalla cessata repubblica veneta e regolarmente acquistati senza pagamento di tasse, semprechè si fosse ricercata nel termine di un anno mediante la piena prova del possesso: 1825, vol. I, part. 1, pag. 57 e 58.

— — Egualmente la nobiltà ovvero i titoli conferiti da potenze estere ed acquistati col consenso del legittimo governo delle provincie venete o riconosciuti da esso: *ivi*, pag. 58.

— Nella ricognizione del titolo di *Conte Palatino* goduta da alcune famiglie delle provincie venete S. M. I. R. ha ordinato che sia esattamente mantenuta la differenza che passa tra la nobiltà e i suoi gradi da una parte e i semplici titoli dall'altra: 1827, vol. I, part. 2, pag. 75.

— Determinazioni sovrane per impedire le abusive qualificazioni di nobiltà: 1827, vol. II, part. 1, pag. 105.

— — Penalità inerenti pei casi di abuso: *ivi.*

— — Procedura per parte delle autorità politiche e giudiziarie: *ivi.*

— — Escussione fiscale sui beni dei trasgressori per la riscossione delle multe: *ivi.*

[illegible] i titoli di nobilno- [illegible] derivanti dal già patriziato ve- [illegible] II. part. 2, pag. [illegible].

— V. [illegible] di famiglia.

Nobilitazione. V. *Privilegio patenti.*

Nome di famiglia. Il cangiamento del nome di famiglia vien concesso soltanto a quelli che abbracciano il cristianesimo o che ottengono la nobiltà: 1826, vol. II, part. 2, pag. 162.

— — Negli altri casi S. M. si è riservato di decidere sulle relative domande: *ivi.*

Norma giurisdizionale della marina. V. *Marina.*

— — (i casi di dubbio sulla) si propongono al consiglio aulico di guerra. V. *Marina.*

Normale trattamento per gl' impiegati del cessato governo che continuarono provvisoriamente il servizio al governo austriaco, loro vedove ed orfani. V. *Impiegati.*

— pensione agl' impiegati stabili dei comuni, loro vedove ed orfani. V. *Comuni.*

— di sostituzione. V. *Impiegati.*

— da osservarsi nel fissare il soldo di sostituzione ai supplenti di cattedre o di posto di maestro. V. *Soldo.*

— — ai supplenti di maestro delle scuole maggiori ed elementari. V. *Soldo.*

Normali e leggi. V. *Raccolte private.*

Nota. Esibiti da evadersi con nota. V. *Esibiti.*

— (forma della). V. *Spedizione.*

— (formolario di): 1824, vol. I, part. 2, pag. 176.

— Alle note si appone il sigillo d' uffizio coll' indirizzo e col numero dell' esibito al di fuori. V. *Spedizione.*

— Le note devono riportarsi nel foglio d' intimazione. V. *Spedizione.*

Note di banco. Le vigenti prescrizioni legali relative alle note di banco attualmente in corso sono da applicarsi

pienamente alle nuove note di banco che vanno ad essere poste in circolazione. Descrizione e modello di queste: 1828, vol. I, part. 1, pag. 67.

NOTAI. Non è lecito a' notai di rilasciare o di autenticare copie delle disposizioni d'ultima volontà da loro rogate o ricevute nei proprj atti prima che siano pubblicate avanti il competente giudice: 1824, vol. I, part. 2, p. 56.

— Possono ricevere a rogito testamenti ed anche riceverne degli olografi o scritti in custodia nei loro atti. V. *Testamenti.*

— Obbligo loro di presentare copia autentica al giudizio competente, ed anche gli originali a richiesta del giudice da essere prontamente loro restituiti. V. *Testamenti.*

— Il giudice deve loro procurare d'uffizio e senza spese il pagamento delle competenze per le copie autentiche dei testamenti che devono presentare. V. *Testamenti.*

— Non occorre l'autentica delle loro firme pei contratti municipali da inscriversi alle ipoteche, bastando il suggello d'uffizio: 1827, vol. I, part. 2, pag. 31.

NOTIFICAZIONE 21 luglio 1818, art. 9. V. *Censura.*

— 6 novembre 1818. Regolamento annesso alla detta notificazione nella parte concernente la disapprovazione degli studj privati di filosofia e di legge. V. *Studj.*

— Deroga parziale alla notificazione 21 maggio 1821 rispetto al piombo pei principati di Valachia e Moldavia. V. *Esportazione.*

— — Deroga totale di detta notificazione rispetto anche alle armi e munizioni da guerra. V. *Esportazione.*

— governativa 9 settembre 1817 relativa al divieto di comperare oggetti di provianda dai soldati. V. *Provianda.*

— 21 marzo 1821 rispetto alla concessione di privilegio alle fabbriche nazionali. V. *Privilegio.*

— 23 maggio 1823. V. *Tasse.*

— 2 dicembre 1823. V. *Cavalieri. Corona ferrea.*

— di cessione e denunzie di qualunque sorta. V. *Disdette.*

NOWAK Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*
NOWOTEY Tomaso. V. *Privilegio patenti.*
NOWOTNY Marianna. V. *Privilegio patenti.*
— Agostino. V. *Privilegio patenti.*
— Anna e Paolina. V. *Privilegio patenti.*
NULLITA' di matrimonio di persone appartenenti alla marina. V. *Marina.*
— Il difetto di previo sperimento di conciliazione non forma motivo di nullità. V. *Conciliazione.*
NUSSBAUM Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*

OBBLIGAZIONI dell' imprestito della banca della città di Vienna apertosi con lotteria nell' anno 1797 emesse dall' imperiale regia cassa generale del debito dello stato. V. *Banca di Vienna.*

— Ammortizzazione di esse. V. *Banca di Vienna.*

— dello stato. Ogni possessore di dette obbligazioni fruttanti il 2 1/2 per cento — di carte di credito in moneta di convenzione provenienti da lotteria — di obbligazioni della camera aulica generale — e della banca può esigerne gl' interessi anche presso le casse di credito nelle provincie: 1824, vol. II, part. 1, pag. 76, § 1.

— — Le casse di credito provinciali sono stabilite in Praga, Brünn, Lemberga, Buda, Hermannstadt, Grätz, Lubiana, Gorizia, Zara, Innsbruck, Salisburgo, Linz, Milano e Venezia: *ivi*, § 2.

— — La domanda del trasporto del pagamento degl' interessi di dette classi di obbligazioni sulle casse provinciali deve farsi alla cassa generale del debito dello stato e della banca colla presentazione dell' originale e coll' indicazione della cassa provinciale e dell' epoca in cui dovrà cominciarne il pagamento: *ivi*, pag. 77, § 3.

— — — La cassa generale fa sul dorso dell' obbligazione l' annotazione, ed ordina il chiesto trasporto degl' interessi: *ivi.*

— — — — I possessori nelle provincie possono rivolgersi alle casse di credito figliali, le quali di concerto colla cassa generale emettono le occorrenti disposizioni: *ivi*, § 4.

OBBLIGAZIONI.

— — Il possessore di un'obbligazione assegnata per l'esazione degl' interessi presso una cassa di credito provinciale può ottenere che questi gli vengano corrisposti o da altra cassa provinciale o dalla cassa generale; al qual fine non avrà che rivolgersi alla cassa che li paga attualmente, onde prenda all' uopo le opportune misure e faccia la dovuta annotazione sulla carta di credito: 1824, vol. II, part. 1, pag. 77, § 5.

— — La domanda pel trasporto degl' interessi deve farsi sei settimane prima della scadenza del pagamento, altrimenti non avrà effetto che per la scadenza successiva: *ivi*, pag. 78, § 6.

— — Il possessore che bramasse la trascrizione di un' obbligazione trascrivibile assegnata pel pagamento degl' interessi presso una cassa provinciale deve, per evitare ritardo, chiedere alla cassa pagante un certificato sopra gl' interessi arretrati, producendo la carta originale di credito: *ivi*, § 7.

— — — Per effetto del certificato il pagamento degl' interessi nella provincia non può più aver luogo senza nuovo ordine della cassa generale, e potrà quindi eseguirsi la trascrizione: *ivi*.

— — — — Gl' interessi delle obbligazioni in moneta di convenzione provenienti da lotteria si pagano dalla cassa di credito dove l' obbligazione estratta al lotto viene depositata per l'emissione di una nuova; così per l'assegnamento degl' interessi presso la cassa generale o per la trascrizione si osservano le norme avanti additate: *ivi*, § 8.

— — Il trasporto degl' interessi col mezzo delle casse di credito è accordato soltanto per obbligazioni assolutamente disponibili tanto riguardo al capitale che agl' interessi, e non soggette a qualsiasi peso o sequestro: *ivi*. pag. 79, § 9.

OBBLIGAZIONI (le) private e dei pubblici fondi appartenenti a chiese, fondazioni ecclesiastiche, istituti e corporazioni religiose devono essere munite del nome del possessore rispettivo: 1824, vol. II, part. 2, pag. 301.
— — Ordine di farlo inscrivere in quelle che ne fossero prive: *ivi*.
— Cambio o trascrizione e trasporto di pubblica obbligazione. V. *Deposito*.
— dello stato (le) possono essere accettate anche in cauzione dei contratti colle amministrazioni e cogli stabilimenti che dipendono dall'autorità politica e che sono sussidiati dal regio erario, valutandole al corso della borsa di Vienna, e previa qualche aggiunta onde coprire la differenza che nelle variazioni del corso di borsa potrebbe aver luogo durante i contratti di più anni: 1827, vol. I, part. 1, pag. 13.
— procedenti dal prestito 29 marzo 1815 fruttanti il 2 1/2 per 100. Saranno col 1.° agosto 1827 rilasciate nuove bollette o *coupons* per la riscossione degl' interessi: *ivi*, pag. 57.
— del prestito 29 ottobre 1816 fruttanti il 5 per 100. Vennero rilasciate nuove bollette o *coupons* per la riscossione degl' interessi arretrati: 1828, vol. II, part. 1, pag. 80.
OBERER Carlo. V. *Privilegio patenti*.
— — e Giovanni. V. *Privilegio patenti*.
— Teresa. V. *Privilegio patenti*.
OBERHAUSER Antonio. V. *Privilegio patenti*.
OBERSTEINER Luigi. V. *Privilegio patenti*.
— Ignazio. V. *Privilegio patenti*.
OBERTHAUER Francesco. V. *Privilegio patenti*.
— — e Rosler Girolamo. V. *Privilegio patenti*.
OCULARE ispezione. Termine dell' adizione della prova col mezzo di periti nelle cause commerciali. V. *Procedura*.

Oechsner (de) barone. Sua nomina in console generale austriaco in Varsavia: 1828, vol. II, part. 2, pag. 243.
Offenheim Antonio Ranieri. V. *Privilegio patenti.*
Offerl Giorgio. V. *Privilegio patenti.*
Operai (registri degli). V. *Bollo.*
Oppiati per pulire i denti e la pelle e per levar le macchie. V. *Dazj.*
Ordinarj. Deve anticipatamente eccitarsi il parere degli ordinarj quando trattasi di vendita di sostanze spettanti a parrocchie ed a chiese: 1825, vol. II, part. 2, p. 281.
— Eccitamento agli ordinarj di provvedere che dal clero civile sia supplito nella cura d'anime presso il militare nei luoghi ove non esista o non basti il cappellano militare. V. *Clero.*
— Questue fatte nelle loro diocesi per Terra santa. V. *Terra santa.*
Ordini cavallereschi. Alla morte di un insignito delle decorazioni di un ordine estero devono le medesime venire trasmesse al rispettivo governo: 1827, vol. II, part. 2, pag. 200.
— Dell'ordine della corona di ferro non inscrittisi per la pensione sul già monte Napoleone. V. *Corona.*
— Nomina del sig. Lattanzio Valsecchi, già presidente del tribunale civile di Milano, in commendatore dell'ordine di Leopoldo. V. *Presidenti.*
— Nomina del sig. Ferdinando barone di Ulm, primo vicepresidente del supremo tribunale di giustizia, in commendatore dell'ordine di S. Stefano d'Ungheria. V. *Presidenti.*
— V. *Decorazioni.*
— religiosi. V. *Cappuccini. Coscrizione. Fatebenefratelli.*
— militari. V. *Pensioni.*
Orefice (dazio delle scopature d'). V. *Dazj.*
— Esportazione della scopatura d'orefice vietata. V. *Dazj.*

ORFANI. Stabilimento di pensione per orfani e per vedove in Vienna. V. *Competenza.*

— (gli) degl' impiegati regj che godono pensioni o sussidj per titolo di educazione a carico dell' erario ne rimangono privi tosto che sono accettati in qualche istituto di educazione non privato: 1824, vol. II, part. 2, pag. 331.

— — È continuata ad essi la pensione od il sussidio se nello stesso istituto occorre qualche pagamento o sostentamento proprio: *ivi.*

— — Rientrano nel godimento della pensione o sussidio perduto ove sortano dall' istituto di educazione prima dell' età normale: *ivi.*

— Trattamento degli orfani e delle vedove degl' impiegati del cessato governo che continuarono in impiego provvisorio presso l' austriaco. V. *Impiegati.*

— e vedove degl' impiegati dei comuni, pensioni e gratificazioni agli orfani. V. *Impiegati. Comuni. Pensioni.*

— — dei forieri di gendarmeria. V. *Gendarmeria. Pensioni militari.*

— — d' impiegati, inservienti, custodi di locali, guardie, ecc. Pensione ai medesimi colle normali austriache. V. *Impiegati.*

ORFANOTROFJ. V. *Beneficenza. Elemosinieri istituti.*

OSIO Angelo. V. *Privilegio patenti.*

OSSETZKE Adolfo. V. *Privilegio patenti.*

OSTETRICANTE. Attribuzioni e doveri del professore di ostetricia in Milano nella qualità di ostetricante dello stabilimento. V. *Ostetrici.*

— I dottori in chirurgia devono essere stati esaminati ed approvati ostetricanti per ottenere impiego a carico dell' erario, dei comuni, di un istituto o fondo pubblico. V. *Ostetricia.*

Ostetrici. Scuola d' ostetricia in Milano. Studj, approvazione e patenti delle ostetrici. V. *Ostetricia.*

— Regolamento per le ostetrici: 1825, vol. II, part. 2, pag. 399.

— (le) sono immediatamente subordinate alle delegazioni provinciali, alle autorità politiche locali ed al medico di delegazione: *ivi*, § 1.

— È permesso l' esercizio alle sole munite del diploma riportato da una delle università degli stati austriaci ereditarj o da altro stabilimento autorizzato a concederlo: *ivi*, § 2.

— (l' abitazione delle) dev' essere indicata con insegna: *ivi*, § 3.

— Devono condurre vita morigerata, custodire il segreto e prestarsi con sollecitudine giorno e notte ai bisogni delle partorienti: *ivi*, § 4.

— Nei parti difficili ed ove occorra l' uso degli stromenti devono chiamare in tempo opportuno il chirurgo sotto pena di sospensione dall' esercizio: *ivi*, pag. 400, § 5.

— Devono munire del battesimo di necessità i bambini minacciati d' imminente pericolo della vita: *ivi*, § 6.

— Ai bambini non maturi ridotti all' asfissia devono praticare per tempo tutti i soccorsi dell' arte per tornarli in vita: *ivi*, § 7.

— Non possono abbandonare le puerpere sin dopo cessato ogni pericolo d' emorragia per lievi cagioni: *ivi*, § 8.

— È loro proibito di prescrivere alle puerpere od ai bambini qualunque rimedio, tranne gli ordinarj siroppi od urgenti necessità, ed è vietato di tagliare il frenulo della lingua, per la quale operazione devono chiamare il chirurgo: *ivi*, § 9.

— Richieste dall' autorità politica e dai tribunali per qualche ispezione devono esporre ciò che avranno rinvenuto nella visita: *ivi*, § 11.

OSTETRICI. È considerata rea di grave delitto o di omicidio la levatrice che dia consiglio od ajuto per favorire l'aborto: 1825, vol. II, part. 2, pag. 400, § 10.

V. *Ostetricia*.

OSTETRICIA (esercenti l'arte) senza approvazione. V. *Levatrici*.

— Regolamento per la scuola d'ostetricia: 1825, vol. II, part. 2, pag. 293.

— Il direttore della scuola esclusivamente destinata, il cui professore è anche l'ostetricante dello stabilimento delle partorienti, è il consigliere protomedico del governo: *ivi*, §§ 1, 2 e 3.

— Le lezioni si danno nei cinque giorni della settimana, esclusi il sabato e la domenica, durante un'ora, e secondo l'orario stabilito dal professore ed approvato dal direttore: *ivi*, pag. 294, §§ 4 e 5.

— Sono ammesse alla scuola e mantenute gratuitamente dallo stabilimento le figlie del luogo pio degli esposti, e ricevute le altre a pensione determinata a lire 1. 43. $^{59}/_{87}$ al giorno, sia a proprie spese, sia a carico dei comuni o di altri stabilimenti, con che sappiano leggere e scrivere, siano di buona condotta, vaccinate con buon successo od abbiano superato il vajuolo, siano di buona conformazione fisica, d'età d'anni 18 compiuti e non maggiore di 30; il qual ultimo requisito non è necessario per quelle che studiano a proprie spese: *ivi*, §§ 6, 7 e 8.

— Il corso degli studj è di un semestre di lezioni teoriche, e di due mesi di pratica, esclusa l'istruzione del maneggio dei ferri: *ivi*, pag. 295, §§ 9 e 10.

— Si danno due corsi nell'anno, il primo dal 15 ottobre al 14 marzo, e l'altro dal 15 marzo al 15 agosto; gli esercizj pratici continuano tutto l'anno: *ivi*, § 11.

— Duranti gli studj teorici le allieve sono esercitate sulla donna artificiale, e per quanto è possibile sui cadaveri di donne morte e di bambini: *ivi*, § 12.

OSTETRICIA.

— Alla fine di ciascun semestre si fanno gli esami; nessuna è ammessa agli studj pratici se non ha riportata la prima classe nell'esame semestrale degli studj teorici: 1825, vol. II, part. 2, pag. 295, §§ 13 e 14.

— Il numero delle allieve che devono passare alle sale delle partorienti per l'esercizio pratico è determinato dal direttore colla preferenza a quelle pensionate dai comuni, poi a quelle che si mantengono a proprie spese, lasciando per ultime quelle a carico dello stabilimento: *ivi*, pag. 296, § 16.

— L'insegnamento clinico si fa alla mattina per un'ora al letto delle partorienti; ed all'occasione di parto non naturale facile si richiamano le lezioni teoriche relative al caso pratico: *ivi*, § 17.

— Dopo i due mesi di pratica si ammettono le allieve all'esame rigoroso per la definitiva approvazione: *ivi*, § 18.

— Gli esami semestrali si fanno nei giorni da prefiggersi dal direttore al finire d'ogni semestre dal professore che fa le interrogazioni alla presenza del direttore (che può prescrivere egli pure od ampliare i temi) ordinate in modo da lasciar campo all'esaminata di sviluppare più idee e da potersi raccogliere dalle risposte il buon profitto dello studio fatto, e quanto all'abilità nella prestezza dell'esecuzione di assoggettare l'esaminata alle dimostrazioni relative: *ivi*, pag. 297, 298 e 307, §§ 18, 19, 20, 25 e 72.

— — L'abilità e diligenza delle scolare è notata coll'indicazione delle classi: *benissimo* appartenente alla prima coll'aggiunto *con lode* — *bene* spettante alla prima — *mediocremente* spettante alla seconda — e *male* per la terza: *ivi*, pag. 297, § 21.

— Prima dell'esame semestrale il professore presenta al direttore il registro indicante le classi da lui assegnate

OSTETRICIA.

a ciascuna scolara, ed in caso di dubbiezza sulla determinazione della classe il giudizio del professore appoggiato al mentovato registro forma argomento preponderante; tuttavia il direttore porta una diligente attenzione sopra le classi assegnate dal professore, e se fa d'uopo le rettifica, togliendo così ogni abuso e deviazione dai regolamenti: 1825, vol. II, part. 2, pag. 298, §§ 22, 23 e 24.

— Nei casi che un'allieva per malattia od altra importante ragione non sia intervenuta agli esami nei giorni prefissi deve presentare al direttore i regolari attestati: *ivi*, pag. 298, § 26.

— Gli attestati relativi agli esami semestrali si rilasciano dal professore e si sottoscrivono dal direttore, che ha cura all'esattezza loro, ed invigila che non si abbia a pagare a chicchessia somma alcuna pei medesimi: *ivi*, pag. 299, §§ 27, 28 e 32.

— Il direttore non ammette l'allieva che riportò classe inferiore a ripetere l'esame semestrale senza motivi legittimi non comuni e provati, e venendole accordato allo scopo di migliorare la seconda classe, essa lo deve sostenere dopo un congruo spazio di tempo da determinarsi, e se in questo secondo esame ottiene la prima le si sostituisce il relativo attestato al precedente da ritirarsi: *ivi*, §§ 29, 30 e 31.

— Le allieve che hanno riportata soltanto la seconda classe devono fare un altro corso semestrale — e l'allieva che nel primo esame abbia riportata la terza classe, e nel secondo soltanto la seconda deve licenziarsi dalla scuola: *ivi*, pag. 300, §§ 33 e 34.

— Si danno premj alle allieve che oltre all'avere soddisfatto con lode agli esami semestrali si siano distinte per buona condotta, assiduità e progressi durante il precedente semestre scolastico: *ivi*, § 35.

OSTETRICIA.

— Gli esaminatori per gli esami rigorosi sono tre, il direttore, il professore d'ostetricia ed il capochirurgo dello spedale maggiore; — e l'ammissione ad essi si fa dal direttore, determinandone di concerto col professore il giorno e l'ora: 1825, vol. II, part. 2, pag. 300, §§ 36, 37 e 72.

— L'allieva per essere ammessa agli esami rigorosi deve prima eseguire alla presenza del professore e di tutte le altre allieve alcune estrazioni di feto o dalla donna artificiale o dal cadavere, ed ottenere da quello e produrre l'attestato dell'opportuna destrezza per raccogliere i parti naturali e pei rivolgimenti, senza cui deve frequentare di nuovo le lezioni durante il tempo da determinarsi dal medesimo che ne informa il direttore; — deve inoltre presentare al professore le storie in iscritto stese da lei dei parti ai quali ha assistito, da passarsi agli esaminatori per le loro firme ove le trovino soddisfacenti; — e deve produrre gli attestati di prima classe negli esami semestrali e della fatta pratica di due mesi nelle sale delle partorienti in un colle storie approvate da tutti gli esaminatori: *ivi*, pag. 301 e 302, §§ 38, 39 e 40.

— Le allieve devono essere esaminate separatamente ad una ad una senza indulgenza estesamente sull'ostetricia teorico-pratica — per un quarto d'ora da ciascun esaminatore — che non può protrarre tal termine — in mancanza però di un esaminatore gli altri prolungano l'esame pel tempo corrispondente — l'esaminatore si astiene da qualunque spiegazione intempestiva e da ogni rischiarimento appartenente all'ordine delle lezioni, non dicendo se non quanto conviene ad un interrogatore — aspettando la risposta intiera senza interromperla — senza suggerimento o cenno: *ivi*, pag. 302 e 303, §§ 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 e 48.

OSTETRICIA.

— — Il direttore stende un protocollo cui gli esaminatori scrivono e sottoscrivono il suo voto sul complesso di tutte le risposte date nell'intiero periodo dell'esame per l'ammissione, rigettamento o sospensione dell'approvazione; — la conclusione si sottoscrive dal direttore e rimane presso la scuola: 1825, vol. II, part. 2, pag. 303, §§ 49, 50, 51 e 52.

— — L'ammissione si fa coi seguenti gradi: *sufficienter*, *sat bene*, *bene*, *valde bene*: *ivi*, § 53.

— — Se vi sono due voti per la sospensione dell'approvazione od anche un solo pel rigettamento, l'allieva deve ripetere l'esame entro un congruo tempo da stabilirsi, pendente il quale dovrà ancora attendere allo studio, riportandone l'attestato del professore: *ivi*, § 54.

— — La ripetizione dell'esame rigoroso per la prima volta non apporta spesa, — ma rigettata l'allieva per la seconda volta deve pagare la tassa stabilita per essa: *ivi*, pag. 304, § 55.

— — L'allieva rigettata in un esame rigoroso non ha diritto alla restituzione della tassa, la quale resta a profitto degli esaminatori: *ivi*, § 56.

— — L'allieva rigettata a pieni voti la prima volta, o per tre volte sospesa nell'esame rigoroso non può più esservi ammessa: *ivi*, § 57.

— — Le tasse dell'esame rigoroso sono di fiorini 4 ½ per ciascun esaminatore, di fiorini 4 pel diploma e di fiorini 4 pel giuramento: *ivi*, § 58.

— — Le allieve mantenute dai comuni o dagli stabilimenti di pubblica beneficenza sono esenti dal pagamento delle tasse; — la tassa però del diploma viene pagata per esse dal comune o dallo stabilimento: *ivi*, pag. 305, §§ 59 e 60.

— — — In caso d'impotenza e secondo le circostanze vengono esentate le altre allieve dalla metà od anche da tutte le tasse, meno quella del diploma: *ivi*, § 61.

OSTETRICIA.

— Le levatrici state esentate dall' intiera tassa sono obbligate di esercitare l' arte fuori della capitale dello stato, quando non vi siano già stabilmente domiciliate: 1825, vol. II, part. 2, pag. 305, § 61.

— I diplomi delle ostetrici sono scritti sopra pergamena, cui va appesa mediante cordicella una custodia contenente il sigillo della scuola, e sono sottoscritti dal consigliere protomedico qual direttore: *ivi*, pag. 305 e 306, §§ 62 e 63.

— All' atto di ricevere il diploma devono le levatrici prestare il giuramento nella prescritta formola: *ivi*, pag. 306, § 64.

— Le ostetrici in forza del diploma possono esercitare l' arte in tutto lo stato: *ivi*, § 65.

— È dovere del direttore della scuola d' ostetricia di promuovere l' incremento degli studj e vegliare pel buon andamento della scuola; — di curare l' esatta osservanza dei regolamenti e delle discipline; — di vegliare su l' adempimento dei doveri e la condotta regolare del professore sotto ogni rapporto; — di portare l' attenzione che le scolare facciano l' intiero corso di studio nel tempo e secondo l' ordine prescritto; — di tenere di vista la loro condotta morale ed i loro progressi, visitando frequentemente ed intervenendo d' improvviso alle lezioni; — e di provvedere secondo i dettami di prudenza e di equità qualora il professore non bastasse a por freno ai mancamenti delle scolare: *ivi*, pag. 306 e 307, §§ 66, 67, 68, 69, 70 e 71.

— Il professore d' ostetricia è nominato da S. M., presta il giuramento nella formola prescritta; — ha il soldo di fiorini 600 a carico dell' erario, e di altri 400 a carico dello stabilimento; — appartiene alla classe VII degl' impiegati coll' uniforme simile a quello dei professori delle università: *ivi*, pag. 307, §§ 73, 74 e 75.

OSTETRICIA.

— — Non ammette allieve alla scuola senza i necessarj requisiti; — tiene il catalogo delle scolare, dandone una copia al direttore quindici giorni dopo l'incominciamento degli studj; — non è più in di lui facoltà di ammettere allieve quattordici giorni dopo l'epoca stabilita per l'incominciamento delle lezioni (può il direttore per alcuni riguardi ammetterne sino al termine di quattro settimane); — dev' essere esatto nel dare le lezioni nei giorni ed ore stabilite; — gli è permesso di scegliere ad uso delle sue lezioni il testo da lui creduto opportuno, da sottoporsi però all' approvazione del governo: 1825, vol. II, part. 2, pag. 308, §§ 76, 77, 78, 79 e 80.

— — Durante il corso degli studj in un giorno indeterminato della settimana tiene per mezz' ora almeno un esame pubblico per le scolare, chiamandole a vicenda a rispondere; — dev' essere rigoroso negli esami semestrali e non usare alcun intempestivo compatimento: *ivi*, §§ 81 e 82.

— — Quindici giorni al più tardi dopo ciascun esame semestrale rassegna al governo tre copie del catalogo delle scolare sottopostevi coll' indicazione delle classi da loro ottenute e colle notizie indicate in apposito libello; — ed alla fine dell' anno scolastico presenta l' elenco delle patentate per l' esercizio dell' arte: *ivi*, pag. 309, §§ 83 e 84.

— — Come ostetricante deve eseguire puntualmente gli ordini del direttore dello spedale maggiore in tutto ciò che non risguarda l' istruzione dell' ostetricia: *ivi*, § 85.

— — Deve procurare il ben essere dello stabilimento in generale, ed in particolare delle gravide, delle puerpere e dei bambini sotto la sua risponsabilità; — e di riparare qualunque disordine nello stabilimento in quanto

OSTETRICIA.

stia nelle sue attribuzioni, ed in caso diverso avvertirne il direttore: 1825, vol. II, part. 2, pag. 309 e 310, §§ 86 e 87.

— — Esige dalla levatrice e sottolevatrici l'adempimento dei loro doveri, ed avverte in caso di mancanza il direttore; — s'informa delle loro qualità morali, e dà ogni mese al direttore un prospetto indicante la loro condotta; — sorveglia la condotta delle infermiere e delle serventi; allontana le inabili partecipandone dei motivi il direttore e proponendo quelle da sostituirsi: *ivi*, pag. 310, §§ 88, 89 e 90.

— — Sorveglia che le gravide, le puerpere ed i bambini non manchino della necessaria sussistenza, non siano pregiudicati dalle infermiere, e siano trattati con dolcezza e coi dovuti riguardi, reprimendo severamente le insolenze delle infermiere, e notificando al direttore ove siano estorte delle mance, che sono rigorosamente vietate: *ivi*, § 91.

— — Ha cura della più esatta decenza nelle stanze e nelle sale, e che non vi si ammettano se non le persone domandate dalle gravide e dalle puerpere: *ivi*, pag. 311, § 92.

— — Cura che le ammalate aggravate adempiano ai doveri della religione; che le moribonde siano assistite da un sacerdote; i cadaveri siano con decenza allontanati; ed è risponsabile che i neonati siano poco dopo la nascita battezzati, ed in caso di pericolo anche durante il travaglio del parto: *ivi*, § 93.

— — Veglia che nello stabilimento si conservi la quiete, sia mantenuta la pulitezza e cambiata di continuo l'aria colle dovute precauzioni: *ivi*, § 94.

— — A nessuno fuorchè al professore è permesso d'entrare nelle stanze delle gravide e puerpere segrete se

OSTETRICIA.

non richiesto da queste; — ed il professore del pari che tutte le persone inservienti sono tenuti alla maggior segretezza rispetto alle ricoverate nello stabilimento, in cui non si ammettono che le persone assolutamente necessarie: 1825, vol. II, part. 2, pag. 312, §§ 95 e 96.

— Alle donne che si accettano nello stabilimento non viene richiesto il nome, nè quello del padre del figlio; — esse però devono scriverlo sopra un foglio che ritengono suggellato presso di sè coll' indicazione esterna del numero della stanza e del letto, per servire soltanto nel caso all' estensione dell' attestato di morte; — vi possono entrare in qualunque tempo e rimanere velate o mascherate, o rendersi in altro modo non conoscibili; e possono escirne tosto dopo il parto, o rimanervi per qualche tempo, seco portare o lasciare il neonato nell' ospizio degli esposti: *ivi*, pag. 312 e 313, §§ 97, 98 e 99.

— — Il professore fa due visite, una nel mattino e l' altra la sera di ogni giorno nello stabilimento, quella alle ore 8, e questa alle ore 5 dal 2 di ottobre a tutto marzo, e negli altri sei mesi quella alle ore 7, e questa alle ore 6; avvertendo in caso d' impedimento il direttore, onde destini chi abbia a farne le veci: *ivi*, pag. 313, §§ 100, 101 e 102.

— — Nelle visite dà gli ordini necessarj alle levatrici ed alle infermiere, fa la lista dei medicamenti ed il registro delle diete; — chiama in caso di malattia di natura dubbia a consulto il direttore od altro medico primario dello spedale maggiore; può la gravida o puerpera segreta domandare il consulto coll' intervento di quella qualunque persona dell' arte da lei prescelta: *ivi*, p. 314, §§ 103 e 104.

OSTETRICIA.

— — È tenuto a visitare lo stabilimento anche fuori delle ore consuete tanto in caso di pericolo, quanto all' improvviso per accertarsi del servizio dei subalterni, e dev' essere pronto in qualunque ora del giorno a prestare l' ajuto necessario sull' avviso da darglisi dalla levatrice maggiore immediatamente al menomo pericolo, al cui uopo nell' allontanarsi dallo stabilimento deve indicare il luogo in cui possa essere ritrovato: 1825, vol. II, part. 2, pag. 314, §§ 105 e 106.

— — Usa la massima precauzione nel prescrivere veleni e caustici per uso esterno, e rimedj eroici per uso interno, che devono dallo speziale mettersi in recipiente suggellato, non mai affidarsi alle inferme e somministrarsi dal chirurgo o da infermiera fidata: *ivi*, § 107.

— — Si attiene possibilmente alla farmacopea in uso per lo spedale evitando ogni inutile dispendio — osserva che i medicinali vengano somministrati a tempo e siano della qualità e quantità prescritta: *ivi*, pag. 315, § 108.

— — Fa ogni giorno rapporto dello stato dello stabilimento al direttore consegnandolo in un col registro della dieta alla cancelleria della direzione medica: *ivi*, § 109.

— — Dai giornalieri rapporti del professore alla fine di ogni mese si forma la tavola necrologica da consegnarsi pure alla direzione medica, indicando in quella le particolarità notabili occorse nei diversi parti, la causa della morte e la diagnosi della malattia, taciute però le malattie dimostranti in certo qual modo la famiglia della defunta con additare soltanto alcuni sintomi e coll' aggiunta di un asterisco per informazione del direttore: *ivi*, pag. 315 e 316, §§ 110 e 111.

— — È obbligato d' intervenire alle sedute mensuali del direttore dello spedale, indicarvi i casi e le operazioni

OSTETRICIA.

d'importanza occorrono nello stabilimento ed il loro successo, ed accennare i disordini rilevati con proporre il riparo: 1815, vol. II, part. 2, pag. 316, § 112.

— — È tenuto d'informare il direttore, onde col suo mezzo ne sia data notizia all'autorità pubblica, dei casi di morte improvvisa o violenta, avvelenamenti, ferimenti, attentati di suicidio o di procurato aborto, e generalmente di tutti quelli in cui si fa luogo ad inquisizione giudiziale — e deve pure notificargli qualunque casuale infortunio a taluna delle ricoverate: *ivi*, § 113.

— — Deve procurare il maggior risparmio di spesa compatibile col ben essere dei ricoverati nello stabilimento: *ivi*, pag. 317, § 114.

— — Tien d'occhio che per parte delle infermiere e serventi non avvenga distrazione di medicine od altri oggetti servibili alla cura delle gravide e delle puerpere — che le stanze e le sale siano mantenute in sufficiente grado di temperatura, e convenientemente illuminate nella notte e senza inutile consumo, e siano costantemente pulite le forniture e le biancherie da letto: *ivi*, §§ 115 e 116.

— — Invigila sul nutrimento delle gravide e puerpere, visitando in tempo del pranzo i cibi, il vino ed il pane, ed avendo occhio sul vasellame: *ivi*, § 117.

— — Nelle sedute mensuali fa cenno anche degli oggetti economici proponendo le riforme necessarie: *ivi*, § 118.

— — Istituisce le opportune osservazioni nei casi di parti o malattie straordinarie, e comunica in iscritto i risultamenti al direttore; facendosi pure carico di questi oggetti scientifici nelle sedute mensuali: *ivi*, pag. 318, §§ 119 e 120.

OSTETRICIA.

— — Non tralascia le sezioni cadaveriche interessanti; raccoglie i pezzi patologici degni di osservazione pel gabinetto dello stabilimento, unendovi la storia della malattia: 1825, vol. II, part. 2, pag. 318, § 121.

— Modula dell' attestato scolastico: *ivi*, pag. 319.

— — del diploma per le levatrici: *ivi*, pag. 320.

— — del giuramento da prestarsi dalle levatrici: *ivi*, p. 321.

— — del giuramento da prestarsi dal professore: *ivi*, p. 322.

— — del catalogo delle allieve: *ivi*, pag. 323 e seg.

— I dottori in chirurgia non sono obbligati di assoggettarsi anche agli esami rigorosi d' ostetricia: *ivi*, pag. 371.

— — Non possono però conseguire alcun impiego con soldo come tali a carico dello stato o dei comuni, o di un istituto o di altro fondo se non siano esaminati ed approvati ostetricanti: *ivi*.

— Sono ammesse all' insegnamento d' ostetricia le alunne proposte dai comuni anche quando abbiano oltrepassata l'età di 30 anni, escludendo però quelle di 35: 1827, vol. I, part. 2, pag. 16.

— Alle allieve le quali dopo il corso regolare degli studj escono dalla scuola d' ostetricia in Milano vengono somministrati gli strumenti e gli utensili necessarj all'esercizio dell'arte, anche per la maggior opportunità ed idoneità dei medesimi, a spese dello stabilimento se escono approvate nell'arte, o dei comuni dai quali furono mandate e mantenute nella scuola o presso i quali passano in condotta, conservando i comuni stessi la proprietà degli strumenti o ripetendone il prezzo dalle levatrici medesime: *ivi*, pag. 26.

— L' istruzione di ostetricia nelle università di Pavia e di Padova debbe aver luogo annualmente in un semestre solo pei medici e chirurghi, e nell'altro per le allieve: *ivi*, pag. 86.

OSTETRICIA.
— Qualunque chirurgo cui venga vietato l'esercizio dell'ostetricia dev'essere contemporaneamente sospeso dalla pratica anche degli altri rami dell'arte sua: 1827, vol. II, part. 2, pag. 188.
— Regolamento d'istruzione per l'imperiale regia scuola d'ostetricia in Milano: *ivi*, pag. 197.
— V. *Chirurghi*.
OTTACHER Giorgio. V. *Privilegio patenti*.
OTTO Giovanni Gottelfo. V. *Privilegio patenti*.
OTTOMANI. V. *Giuramento*.
OUDAR Angelo Antonio. V. *Privilegio patenti*.

PABITZKY Barbara. V. *Privilegio patenti.*
— Giovanni Corrado. V. *Privilegio patenti.*
PACK Antonio. V. *Privilegio patenti.*
— Luigi. V. *Privilegio patenti.*
— Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*
PADOVA. Casa militare eretta in Padova nell'anno 1823 per gl'invalidi italiani. V. *Invalidi.*
PAESI Bassi. Nomina del sig. Camillo Ramperti in console del regno dei Paesi Bassi. V. *Ramperti.*
PAKLER Antonio. V. *Privilegio patenti.*
PALI alle viti nei fondi dei beneficj vacanti come abbiansi a considerare. V. *Beneficj.*
PANICO. È assoggettato al tributo stabilito nella vigente tariffa daziaria 1.° novembre 1823 nella sua introduzione nei comuni murati il panico brillato ridotto in farina, pane o pasta, o per essere macinato nei mulini interni: 1828, vol. II, part. 2, pag. 237.
PANNO (raschiature di). V. *Raschiature.*
PANTZ (di) Ignazio. V. *Privilegio patenti.*
PAOLUCCI marchese, generale maggiore, nominato comandante superiore della marina in Venezia: 1824, vol. I, part. 2, pag. 207.
PARENTELA del pretore col litigante. V. *Preture.*
— fra gl'impiegati nello stesso ufficio. V. *Impiegati.*
PARENTI ed affini. Divieto d'impiegare nel medesimo ufficio o tribunale individui tra sè uniti in parentela. V. *Impiegati. Autorità giudiziarie.*

PARRAVICINI Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*

PARROCCHIE (incorporazione di beneficj semplici alle). V. *Beneficj.*

— In ogni caso che si tratti di vendita di sostanze spettanti a parrocchie od a chiese deve anticipatamente eccitarsi il parere degli ordinarj: 1825, vol. II, part. 2, pag. 281.

— o vicarie di nomina comunale: 1827, vol. II, part. 2, pag. 236.

PARROCHI (attestato dei) dell'adempimento degli obblighi annessi ai beneficj e legati di prediche e funzioni di culto all'oggetto di riscuotere le rendite sul monte lombardo-veneto. V. *Monte.*

— Sono autorizzati ad esigere che tutti i celebranti nelle chiese poste nel circondario delle loro parrocchie debbano lasciare nelle singole sagrestie le vacchette dei beneficj e legati ai cui pesi soddisfanno: 1824, vol. I, part. 2, pag. 212.

— — Le attestazioni dell'adempimento dei pesi cui sono affetti i beneficj ed i legati da presentarsi per l'esazione delle relative rendite sul monte lombardo-veneto devono esprimere la verificazione fatta coll' ispezione delle vacchette: *ivi*, pag. 213.

— Col mezzo delle vacchette devono i parrochi riconoscere se i pesi dei benefizj e legati si adempiono; risultando mancanze, chiamare al dovere i trascurati ed invocare all'uopo gli opportuni provvedimenti per obbligarli a guarentirne altrimenti l'adempimento: *ivi.*

— Nel caso d'insufficienza delle rendite dei beneficj vacanti devono impetrare dagli ordinarj la riduzione del numero delle messe feriali, onde poter assicurare coll'accrescimento della limosina la celebrazione delle festive a comodo del popolo, e rassegnare il documento dell'ottenuta riduzione ai subeconomi. V. *Beneficj.*

PARROCHI (ai) di campagna è concessa la facoltà d'istruire nelle materie elementari e gramaticali i giovani della loro parrocchia. V. *Scuole.*

— (i) non possono concorrere quali maestri delle pubbliche scuole elementari senza produrre il certificato di pedagogia. V. *Scuole.*

PARTORIENTI (stabilimento per le) in Milano e scuola d'ostetricia in esso. V. *Ostetricia.*

— — Accettazione, trattamento e segretezza. V. *Ostetricia.*

PASOLD Giovanni e Thaler Francesco. V. *Privilegio patenti.*

— Giovanni Cristiano. V. *Privilegio patenti.*

PASSAGGIO (tassa di) sul fiume Po. V. *Tasse. Po.*

PASSAPORTI (i) per l'estero non valgono a conservare il diritto della pensione. V. *Cavalieri.*

— Servono soltanto all'effetto di non perdere come emigrato la sudditanza austriaca. V. *Cavalieri.*

PASSO (carta di). V. *Merci.*

PASTE o farine di mandorle (dazio delle). V. *Dazj.*

PATENTE sovrana 8 dicembre 1820. V. *Tasse.*

— 17 settembre 1820, rispetto ai coscritti all'epoca anteriore di essa sottrattisi colla fuga. V. *Coscrizione.*

PATOLOGICI gabinetti. V. *Gabinetti.*

— pezzi. V. *Spedali.*

PATROCINATORI. V. *Avvocati.*

PATRONATO (pii lasciti di privato) quanto alla rappresentanza in giudizio. V. *Fiscale.*

PATRONI sig. Francesco, già presidente del tribunale d'appello in Milano, traslocato presidente d'appello in Venezia. V. *Presidenti.*

PAULI (di) de Treuheim sig. Andrea Luigi, già presidente del tribunale provinciale della Stiria, nominato presidente del tribunale d'appello del Tirolo e Vorarlberg. V. *Presidenti.*

PAVIA (nella università di) non vi è cattedra di astronomia. V. *Università.*

— (regolamento per l'università di). V. *Università.*

PECHTL Carlo. V. *Privilegio patenti.*

PEDAGOGIA (esami di) che devono aver subiti i professori ed i maestri privati degli studj ginnasiali. V. *Studj ginnasiali.*

— Obbligo degli studenti di legge e di medicina e di quelli che si applicano agli studj d'ingegnere architetto di frequentare le lezioni di pedagogia. V. *Licei.*

— Certificato di aver subiti gli esami di pedagogia necessario per concorrere ad un posto di professore ginnasiale o di filosofia e per avere la patente di maestro privato di studj ginnasiali. V. *Licei.*

PEDRETTI Paola. V. *Privilegio patenti.*

PEGNO (il) legale competente al locatore di un' abitazione o di un fondo in forza del § 1101 del codice civile non venne limitato colle notificazioni 23 ottobre 1818 e 31 marzo 1820 del governo lombardo, 30 ottobre 1818 e 10 aprile 1820 del veneto, e colla circolare dell'appello veneto 20 dicembre 1819: 1826, vol. I, part. 1, pag. 25.

— Sussiste e deve sortire i suoi effetti indipendentemente dalla descrizione e dal sequestro: *ivi.*

PELIKAN Federico. V. *Privilegio patenti.*

PELLI. Abolito il divieto dell'importazione delle pelli comuni crude di lepre. V. *Dazj.*

— soatte. V. *Dazj consumo.*

— (ritagli di). V. *Carnuzzo.*

PELLICCERIA (la) denominata *chinchillas* dev' essere daziata come pelle di vajo: 1826, vol. II, part. 2, pag. 208.

PELO. Abolito il divieto dell'importazione del pelo di lepre e di coniglio. V. *Dazj.*

Pensionati sudditi austriaci e toscani. Loro libera scelta di domicilio negli stati di cui sono sudditi od in quelli della potenza da cui ricevono la pensione. V. *Toscana*.

— — Sono soggetti alle leggi ed alla giurisdizione del paese dello scelto domicilio. V. *Toscana*.

— Cavalieri dell'ordine della corona di ferro domiciliati o che si recano all'estero. V. *Cavalieri*.

— orfani d'impiegati regj. V. *Orfani*.

— (i) non sono abilitati all'esercizio dell'avvocatura. L'istanza di esservi autorizzati deve sottoporsi alla decisione di S. M. I. R. V. *Quiescenti*.

— L'ufficiale pensionato ricevuto in impiego civile, venendo a cessare, se si fosse nel frattempo ammogliato, allora soltanto può venire riammesso alla pensione militare quando abbia depositato la voluta cauzione di matrimonio. V. *Impiegati*.

— militari. Ordine rinnovato d'aver cura di collocare in posti di servizio stabile o nel militare o nel politico i militari pensionati ex italiani in quanto ne siano capaci: 1825, vol. I, part. 2, pag. 23.

— — Si è ordinata perciò una nuova rassegna, e di raccogliere in apposite tabelle di qualificazione quelli abili a servire stabilmente nel militare ad uso del general comando, con rimettere le tabelle intestate pel servizio stabile civile al governo della provincia per avervi riflesso in caso di eventuali vacanze: *ivi*, pag. 24.

— ecclesiastici che abbiano percetta l'intera pensione contemporaneamente ad altro assegno per pubblico impiego. V. *Pensioni*.

— studenti, riguardo agli studj liberi. V. *Licei*.

— che ottengono l'esercizio dell'avvocatura. V. *Avvocati*.

Pensionato (ad un) chiamato a supplire interinalmente ad un posto qualunque non è accordato alcun diritto. V. *Impiegati*.

PENSIONE stabilita pei cavalieri della corona ferrea. Condizioni per conseguirla da quelli domiciliati all'estero. V. *Cavalieri.*

— Rimane privata della pensione sul prodotto del maggiorasco la vedova del titolare rimaritandosi senza permissione sovrana. V. *Maggiorasco.*

PENSIONI. Orfani d'impiegati regj che ne godono per titolo di educazione. V. *Orfani.*

— Continuazione della pensione per gli scolari che finito il biennio degli studj filosofici d'obbligo intendono di frequentare le lezioni di una delle scuole libere. V. *Studj.*

— per le vedove ed orfani degl'impiegati del cessato governo conservati provvisoriamente in impiego presso l'austriaco. V. *Impiegati.*

— La disposizione dell'art. 11 del decreto 19 settembre 1803, per cui i pensionati ecclesiastici, i quali per imputazione non applicata formalmente avessero percepita l'intera pensione contemporaneamente ad altro assegno per pubblico impiego, non erano obbligati a rifondere il percetto, non è compatibile colle veglianti norme austriache, e deve ritenersi derogata: 1824, vol. I, part. 2, pag. 58.

— Proroga ad insinuare i conti arretrati di pensioni ecclesiastiche e dei commendatori di ordini religiosi militari. V. *Debito pubblico.*

— I regolamenti generali delle pensioni sono applicati anche agl'impiegati de' luoghi pii. V. *Impiegati.*

— agl'impiegati stabili dei comuni, loro vedove ed orfani. V. *Comuni.*

— Proroga di sei mesi ai creditori o cessionarj di arretrati anteriori al 1.° aprile 1814 per pensioni ecclesiastiche, comprese quelle de' commendatori d'ordini religiosi militari, ad insinuare al protocollo della commissione liquidatrice i titoli delle loro pretese: 1827, vol. I, part. 1, pag. 39.

PENSIONI. Competenze delle vedove pensionate che si rimaritano e dei figli delle medesime in età minore della normale: 1827, vol. II, part. 2, pag. 248.
— Le anticipazioni accordate dalle autorità competenti sull' imperiale regio erario in conto di pensioni, delle quali è fuori di dubbio il diritto, ma non per anco stato determinato l' ammontare preciso, sono relativamente al sequestro ed all' assegno giudiziale sottoposte a quelle medesime prescrizioni che trovansi in vigore per le pensioni e pubblicate colla notificazione 1.° luglio 1818: 1828, vol. II, part. 2, pag. 239.
— agl' impiegati che hanno servito 10 anni il governo austriaco dopo la ripresa di possesso delle provincie lombarde possono essere accordate colle direttive austriache: 1828, vol. I, part. 2, pag. 43.
V. anche *Impiegati*.
— Prescrizioni per impedire che dopo la morte di un impiegato o pensionista vengano dalle casse pubbliche eseguiti degl' indebiti pagamenti per competenze arretrate: *ivi*, pag. 78.
V. anche *Impiegati*.
— militari. Ricevono il trattamento normale i forieri della gendarmeria divenuti invalidi in attualità di servizio, le loro vedove ed orfani: 1827, vol. II, part. 2, p. 165.
— V. *Allievi dell' accademia militare di Neustadt*.
PERENZIONE del diritto di esazione delle rendite e dei crediti arretrati. V. *Prescrizione*.
PERGAMENTER Salomone. V. *Privilegio patenti*.
PERIBONI (de) Giuseppina. V. *Privilegio patenti*.
— nobile Bernardo. V. *Privilegio patenti*.
PERIODICI fogli. Inserzioni negli esteri giornali o fogli periodici proibite. V. *Fogli. Censura*.
PERITI. Termine all' adizione della prova col mezzo di periti nelle cause commerciali. V. *Procedura*.

PERITI. Devonsi dal pretore forese destinare stabilmente nei diversi comuni in numero possibilmente sufficiente secondo le diverse categorie. Prescrizioni relative al modo della nomina. V. *Preture*.

— Tariffa delle competenze dei periti assunti dalle prime istanze giudiziarie e politiche nelle procedure penali: 1824, vol. I, part. 2, pag. 218.

— — In oggetti di giustizia civile e di volontaria giurisdizione le ricompense dei periti in arte sono rimesse alla tassa del giudice, giusta le prescrizioni del regolamento sulle tasse, nel caso che le parti non andassero con essi d' accordo: *ivi*, pag. 220.

— — Modo di percepire le diete e calcolo di esse. V. *Diete*.

— Non è permesso ai commissarj distrettuali e loro aggiunti l'esercizio della professione di periti. V. *Commissarj*.

— Non si dà il giuramento ai periti nè ai testimonj nel giudizio di turbato possesso. V. *Possesso*.

— stimatori. Nella scelta e destinazione loro devesi dal giudice aver riguardo non solo alle cognizioni, ma ben anco alla moralità e ad un corrispondente possesso di sostanza. V. *Stime*.

— e testimonj. Quitanza d' indennità da rilasciarsi dai medesimi. V. *Bollo-carta*.

— d' ufficio. V. *Ragionieri. Ingegneri*.

PERIZIA (gli atti di) non valgono ad impetrare la prenotazione. V. *Prenotazione*.

— Termine all' adizione della prova col mezzo di periti nelle cause commerciali. V. *Procedura*.

PERL Giacomo. V. *Privilegio patenti*.

— Francesco. V. *Privilegio patenti*.

PERMESSI di assenza agl' impiegati. V. *Impiegati. Tasse*.

— — ai militari. V. *Congedi. Assenza*.

PERQUISIZIONE in oggetti di privativa. V. *Contravvenzioni*.

PERSONALE d' ispezione ai posti daziarj. V. *Ispezione*.

Pesce (il) salamone è nella classe dei pesci fini d'acqua dolce, non di mare; e perciò anche nel caso di presentazione sotto la dichiarazione vegnente da mare deve sottoporsi al dazio della rubrica 70 della vigente tariffa: 1825, vol. I, part. 2, pag. 136.

— È proibita la vendita del pesce *barbio* colle proprie uova perchè nocive alla salute: 1827, vol. I, part. 2, pag. 48.

— di mare. Alle salpe, acciughe, ecc. è applicato il dazio d'entrata stabilito pei pesci di mare comuni, salati, seccati, marinati: 1828, vol. II, part. 2, pag. 200.

— d'acqua dolce della categoria dei fini. Il dazio d'entrata debb'essere quello stabilito dalla tariffa 1.° novembre 1823: *ivi*, pag. 201.

— di mare. Discipline di controllo sotto le quali avrà luogo l'applicazione del dazio di beneficio stabilito dalla notificazione e relativa tariffa 15 maggio 1828 pei pesci di mare fini e comuni, affumicati e salati: *ivi*, p. 253.

Peschet Enrico Odoardo. V. *Privilegio patenti.*

Peschier (di) Giovanna. V. *Privilegio patenti.*

Pesi. Nuovi pesi farmaceutici messi in vigore. V. *Medicinali. Speziali.*

— e misure. Contravvenzioni ai regolamenti sui pesi e sulle misure. V. *Contravventori.*

— Dal 2 maggio 1826 in avanti le contravvenzioni all'articolo 27 del decreto 29 gennajo 1811 riguardante l'alterazione dei pesi e delle misure, o l'uso con frode di pesi o misure alterate devono denunziarsi alla magistratura competente in ragione del titolo di cui taluno apparisca colpevole per la procedura a norma del § 178, lettere *c* e *d*, e del § 181 del vigente codice dei delitti, parte prima: 1826, vol. I, part. 2, pag. 65.

— — I contabili di finanza incaricati dello stacco delle bollette d'invenzione devono segnare in queste se

concorrano gli estremi letteralmente prescritti nell'accennato articolo 27, cioè di chi altera in qualunque modo i pesi e le misure o fa uso con frode dei pesi e delle misure alterate: 1826, vol. I, part. 2, pag. 66.

PETIZIONE. Non può darsi corso alla petizione verbale od in iscritto senza l'unione del certificato di non seguita conciliazione. V. *Conciliazione.*

— ed istanza su punti ed incidenti in causa già incamminata esente dallo sperimento di conciliazione. V. *Conciliazione.*

— relativa a processi edittali. V. *Conciliazione.*

— di separazione di letto e mensa. V. *Conciliazione.*

PETIZIONI (le) alle autorità amministrative o politiche e gli allegati di esse soggiaciono indistintamente all'obbligo del bollo della carta. V. *Bollo.*

— — Non si può dar evasione ad esse in mancanza dell'uso della carta bollata, e provvedimenti relativi. V. *Bollo.*

— trasmesse per mezzo della posta con mancanza di bollo della carta. V. *Bollo.*

— sciolte o verbali avanti le preture. V. *Preture.*

— La petizione verbale avanti le preture deve sull'istanza dell'attore riceversi lo stesso giorno della comparsa per la conciliazione: 1824, vol. I, part. 2, pag. 79. V. *Preture.*

— Forma delle petizioni verbali avanti le preture. V. *Preture.*

— Le petizioni e le istanze verbali devono contrassegnarsi e protocollarsi come gli altri atti. V. *Preture.*

— Ordine alle autorità giudiziarie di tenere affissa nell'aula di udienza la diffidazione agli avvocati di astenersi dall'estendersi nelle petizioni a proporre punti di fatto e di diritto che in sostanza si risolvono nei veri motivi che dovrebbero determinare il giudice ad ammettere la domanda, in vece di attenersi al solo punto da decidersi: 1825, vol. II, part. 2, pag. 273.

PETRI Bernardo. V. *Privilegio patenti.*

PETROVITZ Giovanni. V. *Privilegio patenti.*

PETTAU. È cessata intieramente la pratica di assegnare alla casa di Pettau gl' invalidi di nazione italiana. V. *Invalidi.*

PETTERS Enrico. V. *Privilegio patenti.*

PETTERSCH Ambrogio. V. *Privilegio patenti.*

PETTOLA Lorenzo. V. *Privilegio patenti.*

PEZIZA Cristiano. V. *Privilegio patenti.*

PEZWAT Regres Cori Giovanni. V. *Privilegio patenti.*

PFEIFFER Carlo. V. *Privilegio patenti.*

PFENDLER Giorgio. V. *Privilegio patenti.*

PFUNDHELLER Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*

PFUNDMAYER Serafino. V. *Privilegio patenti.*

PIANO degli studj filosofici. V. *Studj.*

PICCININI Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*

PIEGARTNER Antonio. V. *Privilegio patenti.*

PIEK Isacco. V. *Privilegio patenti.*

PIETRE litografiche. V. *Litografia.*

PIETROBURGO. Il negoziante Sebastiano Cramer è nominato console generale austriaco a Pietroburgo: 1827, vol. II, part. 2, pag. 212.

PIGNORAMENTO. Tasse delle inscrizioni dei decreti giudiziali di pignoramento negli uffici delle ipoteche. V. *Prenotamento.*

PII luoghi. V. *Luoghi pii.*

— Lasciti di padronato privato quanto alla rappresentanza in giudizio. V. *Fiscale.*

PIOMBO. Esportazione e transito. V. *Esportazione.*

PIRATI e sudditi greci (le eventuali petizioni ed i riclami dei) debbono rimettersi alle autorità in ogni singolo caso competenti per essi come sudditi ottomani: 1828, vol. II, part. 2, pag. 221.

— V. *Prede marittime. Tribunali.*

— fermati dalla marina militare. V. *Marina.*

PLACITO regio alla istituzione e collazione di beneficio che porti l' obbligo della scuola pubblica elementare. Attestati necessarj per ottenerlo. V. *Scuole.*

— — Virtualmente include la nomina al posto di maestro. V. *Scuole.*

PLONER Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*

PLÖSSL Giorgio Simone. V. *Privilegio patenti.*

PO. Tasse di passaggio sul fiume Po. V. *Tasse. Po.*

— A termini della convenzione 3 settembre 1825 le tasse dei passaggi sul Po si esercitano dal 1.° giugno 1826 in poi in comune tra il governo austriaco di Lombardia e quello dei ducati di Parma, Piacenza e Guastalla, in conformità della tariffa e prescrizioni concordate fra i due governi: 1826, vol. I, part. 2, pag. 45.

— Tariffa delle tasse pei passaggi nei luoghi limitrofi: *ivi*, pag. 46.

— Il barcajuolo non può essere costretto ad eseguire i passaggi isolatamente se non se, rispetto alle persone, assicurandogli una tassa eguale a quella di sei persone, oppure dopo aver aspettato mezz' ora sulla riva, nel qual caso può il barcajuolo valersi o del porto o di battello: *ivi*, pag. 47.

— — Quanto al bestiame se non assicurandogli la riscossione di 50 centesimi moneta nuova di Parma o siano 58 austriaci, a meno che non si trovi al luogo del passaggio il *passacavallo*, o i conduttori non abbiano aspettato mezz' ora: *ivi*, pag. 48.

— — e riguardo alle vetture se non assicurandogli 60 centesimi di Parma o siano 69 austriaci, o dopo aver aspettato mezz' ora sulla riva: *ivi.*

— — — Tali disposizioni non hanno luogo per le persone e trasporti cui è data l' esenzione dalle tasse, e rispetto ai passaggi per ordine e servizio dell' uno o dell' altro dei due governi: *ivi.*

Po.

— — Tariffa rispetto al ponte di Piacenza: 1826, vol. I, part. 2, pag. 49.

— — Le slitte si considerano per l'applicazione della tassa come carri a quattro ruote: *ivi.*

— — È vietato di staccare nel passaggio del ponte alcuno dei cavalli od altre bestie da tiro, le quali devono sempre pagare la tassa come se facessero parte dell'attiraglio: *ivi.*

— — — Si riscuote il doppio delle tasse stabilite in tempo di escrescenza e quando le acque superano il punto stabilito in ciascuno dei passaggi ed al ponte di Piacenza: *ivi.*

— Regolamento per la riscossione delle tasse: *ivi*, pag. 50.

— — È vietato il varco entro le distanze dal ponte di Piacenza o dai porti fissati nel regolamento se non previo pagamento della tassa: *ivi.*

— — I passaggi, tranne quello sul ponte di Piacenza, sono chiusi in tempo di notte, quando non siano pel pubblico servizio; gli esercenti devono la sera assicurare alla riva i porti, le barche e i battelli con catene e serratura, rimettendo la chiave al vicino ricevitore di finanza, ed in mancanza di esso all'agente comunale: *ivi*, art. 1.

— — Sono esenti dalle tasse di passaggio — i principi delle case sovrane ed i loro equipaggi; — le truppe ed i trasporti militari, compresi quelli dell' imperiale regia marina; — i trasporti di danari del governo ed amministrazioni dipendenti, e degli effetti erariali e militari eseguiti dai *Vorspann* o siano carriaggi requisiti o forniti per appalto in luogo dei *Vorspann*; — i corrieri e le staffette dello stato; — le barche ed i battelli di ragione dello stato o requisiti per servizio dello stato erariale o militare; — gl' ingegneri delle acque e strade ed i loro subalterni; — le guardie di finanza, della caccia,

Po.

dei boschi, di polizia e le guardie campestri, queste però essendo in attività di servizio: 1826, vol. I, part. 2, pag. 50 e 51, art. 2.

— — — L'esenzione non si estende a chi sia in compagnia dell'esente, e gli esenti devono giustificare le loro qualità per godere dell'esenzione: *ivi*, pag. 51, art. 3.

— — Le tasse sono dovute per ogni persona e passaggio anche di ritorno nella stessa giornata: *ivi*, art. 4.

— — I possidenti di terreni nelle isole e di mulini in Po possono, conformandosi alle leggi di dogana, di navigazione e di polizia, valersi dei loro battelli pel trasporto senza pagamento di tasse delle persone e delle cose necessarie alla coltivazione ed ai raccolti, dei grani da macinarsi e delle farine; trasportando altre cose incorrono, oltre la perdita delle barche adoperate, la multa di 100 lire nuove di Parma, o siano lire austriache 114. 94: *ivi*, art. 5.

— — — Non possono impedire sotto pena di detta multa a chi esercita il passaggio gl' imbarchi e gli sbarchi sulle fronti delle isole rispettive pel trasporto che accadesse necessario o più comodo delle persone e delle cose: *ivi*.

— — Chi tiene barche nella giurisdizione assegnata a ciascun passaggio deve averne impetrata la permissione dalla competente autorità del governo nel cui territorio è fissata la stabile dimora di quelle, cioè rispetto al governo austriaco dall'autorità superiore di finanza, e rispetto al governo di Parma dai rispettivi delegati o commissarj, e notificarla all'esercente il passaggio, il quale ne fa annotazione in apposito registro ed atterga a quello il suo visto colla data: *ivi*, pag. 52 e 53, art. 6.

— — Le barche sono segnate nel modo indicato nel permesso, devono ogni sera assicurarsi nel luogo denotato

Po.

in esso con serratura e chiave da consegnarsi all'agente comunale od alla persona da lui delegata: 1826, vol. I, part. 2, pag. 53, art. 6.

— — Chi defrauda le tasse dei passaggi incorre la multa di lire 5 di Parma, austriache lire 5. 75, essendo a piedi; il doppio in ogni altro caso; se poi col mezzo di barche i conduttori incorrono quella di lire 50 di Parma, austriache lire 57. 47, oltre la confisca delle barche: *ivi*, art. 7.

— — È vietato di far correre i cavalli a galoppo o a trotto nel passare il ponte sotto pena di lire 20 di Parma, austriache lire 22. 99: *ivi*, art. 8.

— — I possidenti ed i coloni che per favorire la frode delle tasse permettono d'approdare sui loro fondi, e chiunque in altro modo si rende complice di contravvenzione sono puniti come gli autori principali: *ivi*, pag. 54, art. 9.

— — Le violenze, minacce, ingiurie o vie di fatto non provocate verso gli esattori o chi esercita il passaggio sono punite colla multa di lire 100 di Parma, austriache lire 114. 94, senza pregiudizio delle pene più gravi prescritte dalle leggi penali; ove sia preceduta provocazione violenta, gli autori potranno essere condannati al *minimum* della multa per le contravvenzioni di semplice polizia od anche assolti: *ivi*, art. 10.

— — Gl'impotenti al pagamento della multa scontano la pena in ragione di un giorno di carcere per ogni lire 5 di Parma, austriache lire 5. 75: *ivi*, art. 11.

— — A garanzia del pagamento delle multe, quando non si assicurino con deposito in danaro o con sicurtà, si fa luogo al sequestro delle vetture, barche, merci e dei generi e delle derrate sino all'ammontare della multa e della tassa: *ivi*, art. 12.

Po.

— — In caso di contestazione sulla qualità ed ammontare delle tasse, queste devono pagarsi coll' obbligo all' esattore di darne ricevuta distinta: 1826, vol. I, part. 2, pag. 55, art. 13.

— — I passaggi sul Po sono vegliati dal governo dello stato alla cui sponda si tengono abitualmente i porti e le barche: *ivi*, art. 14.

— — Le questioni per l'esazione delle tasse vengono decise amministrativamente giusta le leggi e le forme in vigore dello stato cui compete di vegliare sulla regolarità dei passaggi: *ivi*, art. 15.

— — — e quanto ai fatti di contravvenzione si procede giusta le leggi di finanza di detto stato: *ivi*, art. 16.

— — La tariffa ed il regolamento rimangono esposti al pubblico in modo da essere letti comodamente, e gli esattori, portolani e barcajuoli devono tenerne un esemplare da esibirsi a chiunque lo richieda, sotto pena di lire 30 nuove di Parma, pari ad austriache 34. 48: *ivi*, pag. 55 e 56, art. 16 e 18.

— — L' altezza delle acque che dà il diritto a doppia tassa segnata per ciascun passaggio da apposite colonne idrometriche e determinata dagl' ingegneri dei due governi viene verificata una volta l'anno, ed anche rettificata ove sia necessario: *ivi*, art. 17.

— — Il carico massimo di cui possono gravarsi i porti, i battelli o il ponte è stabilito dagl' ingegneri dei due governi: *ivi*.

— — — Qualunque vettura tirata da più di due cavalli o buoi, il cui carico suscettibile di divisione oltrepassa 2381 chilogrammi (300 pesi di Piacenza), non può passare sul ponte di Piacenza senza scaricare il di più di tal peso: però il trasporto sussidiario delle merci scaricate non dà luogo a tassa maggiore di quella cui

[illegible] passando una sola volta col- [illegible] 1826, vol. I, part. 2, pag. 56,

[illegible] e la distruzione delle colonne idro- [illegible] punita colla multa di 100 lire nuove [illegible] cioè lire 114.94 austriache, oltre il risarci- [illegible] delle spese di rinnovazione delle medesime: *ivi*.

[illegible], i portelani ed i barcajuoli che non adem- [illegible] alle prescrizioni relative alla tariffa incorrono [illegible] multa di 30 lire nuove di Parma, cioè lire 34.48 austriache per ogni contravvenzione: *ivi*, pag. 56, art. 18.

Gli esattori, i portelani, i barcajuoli e i loro [illegible] sono puniti colla multa di lire 100 nuove di Parma, cioè lire 114.94 austriache per ogni volta che [illegible] senza legittima causa il passaggio: *ivi*, art. 19.

— — È proibito ad essi di riscuotere tasse maggiori delle fissate nella tariffa sotto la stessa pena, oltre la restituzione del più riscosso, senza pregiudizio di pene più gravi cui potessero dar luogo le ingiurie, minacce e violenze che si fossero usate nella riscossione: *ivi*, pag. 57, art. 20.

— — Tutte le contravvenzioni alle disposizioni del regolamento sono in caso di recidiva puniti col doppio della multa, e gl' incaricati della riscossione delle tasse o i loro commessi vengono oltreciò destituiti: *ivi*, art. 21.

— — Gli esattori sono civilmente risponsabili per le multe e altre condanne pecuniarie cui potessero far luogo i delitti, le contravvenzioni e le mancanze dei loro commessi, assistenti o di qualunque altra persona ad essi subordinata anche a tempo: *ivi*, art. 22.

— — Le multe si ripartiscono per due terzi agl' inventori e denuncianti, ed un terzo diviso per metà fra il governo cui spetta la cognizione e definizione della

Po.
contravvenzione e l'esercente, tranne quelle in cui fosse incorso egli medesimo: 1826, vol. I, part. 2, pag. 57, art. 23.
— Specchio dei circondarj dei passaggi d'acque sul Po: *ivi*, pag. 58 e 59.
Pochin Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*
Podesta' ed assessori. Devono prestare il giuramento d'ufficio come per l'addietro praticavasi e come tuttora si pratica nelle provincie venete: 1824, vol. II, part. 2, p. 364.
— — Modula del giuramento d'ufficio da prestarsi dai podestà ed assessori: *ivi.*
Pogatschnigg Matteo. V. *Privilegio patenti.*
Pohl Federico Guglielmo. V. *Privilegio patenti.*
Pohm Vincenzo. V. *Privilegio patenti.*
Politiche istanze. I riclami contro le ristampe abusive sono demandati alla prima istanza politica. V. *Competenze. Ristampe.*
— autorità. V. *Autorità.*
Polizia (le autorità provinciali di) corrispondono per le occorrenze cogl' ispettori delle guardie comunali ed emanano ad essi gli ordini di arresto, perlustrazione e simili. V. *Guardie.*
— (le guardie di) possono all'occorrenza richiedere il sussidio delle comunali. V. *Guardie.*
— Spetta all'autorità provinciale di polizia l'ordinare il pagamento delle indennizzazioni accordate alle guardie comunali. V. *Guardie.*
— (direzione generale di). V. *Giudizj statarj. Trasgressioni gravi di polizia. Sordi-muti.*
Poll Giovanni. V. *Privilegio patenti.*
Polonia. Estensione al regno di Polonia dell'esenzione dal diritto d'albinaggio convenuto a favore dei sudditi delle potenze austriaca e russa. V. *Albinaggio.*

POLVERI chimiche infiammabili. Cautele da osservarsi nella preparazione, custodia e vendita delle polveri chimiche infiammabili fatte d'argento o di mercurio con acido nitrico, ecc.: 1828, vol. I, part. 1, pag. 64.

— di corallo (dazio delle). V. *Dazj*.

PONSCHAK Carolina. V. *Privilegio patenti*.

PONTIFICIO stato. V. *Stati*.

— Diritto di percorrenza interna delle lettere dirette alle provincie dello stato pontificio. V. *Posta-lettere*.

PORTA (della) contessa Eleonora. V. *Privilegio patenti*.

PORTO (tasse di) dei pieghi che i segretarj ed agenti comunali trasmettono e ricevono dalle magistrature giudiziarie come delegati. V. *Tasse*.

— d'armi (licenze pel). V. *Bollo-carta*.

— di lettere. V. *Poste*.

— franco di S. Giorgio in Venezia. Franchigia del dazio di transito. V. *Franchigia*.

POSENER Gian Paolo. V. *Privilegio patenti*.

POSSESSO (procedura nei giudizj di). Le questioni per turbamento di possesso sono di esclusiva competenza delle preture foresi ed urbane del rispettivo circondario giurisdizionale in cui si trova l'oggetto controverso: 1825, vol. II, part. 1, pag. 101, § 1.

— — L'assistenza del giudice e la domanda per pregiudicato o privato possesso di una cosa o diritto deve spiegarsi nel termine di giorni 30 da quello dell'avuta notizia del turbamento; esso termine trascorso, il possessore deve appigliarsi all'azione possessoria nella procedura ordinaria: *ivi*, pag. 102, § 2.

— — Si procede verbalmente colla massima speditezza anche in qualunque giorno feriato su petizione scritta ed additata sulla parte esterna — *urgente per turbamento di possesso* — o dettata in giudizio a protocollo; ed escluso l'intervento degli avvocati: *ivi*, §§ 3 e 4.

Possesso (procedura nei giudizj di).

— — — Nella procedura per turbamento di possesso trattasi puramente dell'indagine e della prova dell'ultimo possesso materiale da restituirsi a chi ne fu turbato; ciò devesi dal giudice sempre presente inculcarsi alle parti: 1825, vol. II, part. 1, pag. 102, § 5.

— — L'acquisto di un nuovo possesso, la pretesa di diritto prevalente al possesso, la discussione sul titolo, sulla buona o mala fede di esso, e le pretensioni d'indennità volontariamente non riconosciute appartengono alla via ordinaria civile: *ivi*, pag. 103.

— — Il giudice cita amendue le parti se fosse possibile anche nello stesso giorno, avvertendole di portar seco tutti i documenti e condurre i testimonj, con diffidazione che in caso di contumacia si presterà fede alle asserzioni della parte avversaria e si giudicherà secondo queste: *ivi*, § 6.

— — — Manifestandosi dalla petizione l'utilità dell'accesso giudiziale, può tenere tosto la prima sessione sul luogo e farvi comparire i periti: *ivi*, § 7.

— — Nei casi di costruzione di un edifizio o di altr'opera il giudice sull'istanza di divieto che venisse fatta dall'attore a senso dei §§ 340 e seg. del codice civile nella petizione deve dare la necessaria disposizione nell'atto che dà corso alla domanda: *ivi*, pag. 104, § 8.

— — — Nei casi d'urgente pericolo d'ingiusto pregiudizio si può ingiungere al reo convenuto di astenersi da ogni innovazione nell'oggetto della controversia colla comminatoria di multa o di arresto: *ivi*, § 9.

— — Pendente la procedura si possono dal giudice accordare provvedimenti straordinarj, cioè la sequestrazione, il divieto ad ambe le parti di ogni atto di possesso, o l'affidamento dell'oggetto controverso alla parte che presta cauzione o che abbia fondamento prevalente a chiedere la protezione del giudice: *ivi*, § 10.

Possesso (procedura nei giudizj di).

— — Non comparendo una parte, si ritiene per vero lo stato di possesso indicato dalla parte presente, e si conserva mediante decreto contumaciale: 1825, vol. II, part. 1, pag. 105, § 11.

— — Il giudice procura fra le parti comparse una transazione sulla questione di merito, od una temporaria disposizione sino alla decisione di questa: *ivi*.

— — Senza il consenso delle parti od un impedimento manifestamente invincibile non si concede proroga: *ivi*, § 12.

— — Sui fatti controversi si sentono occorrendo d'ufficio testimonj e periti nel numero e colle interrogazioni rimesse alla pendenza del giudice, senza deferire loro il giuramento ed ammoniti soltanto della loro risponsabilità e del castigo cui sarebbero sottoposti per false asserzioni: *ivi*, §§ 13 e 14.

— — — Non è ammesso verun giuramento delle parti: *ivi*.

— — La decisione si pronuncia tosto chiusi gli atti e possibilmente nel medesimo giorno mediante decreto motivato da intimarsi senza indugio: *ivi*, pag. 106, § 15.

— — La decisione somministra una norma meramente provvisionale per l'ultimo possesso di fatto, — ovvero pronuncia un divieto o l'obbligo di dar cauzione giusta i §§ 340, 341, 342 e 343 del codice civile, non impedisce l'esercizio nella via ordinaria di un prevalente diritto e possesso e delle azioni che ne derivano: *ivi*.

— — — Il ricorso al giudice superiore è permesso soltanto contro il decreto definitivo; — è riservato d'insinuare il gravame contro i provvedimenti interinali dati pendente la procedura dopo il decreto definitivo: *ivi*, § 16.

— — — Sono esclusi tutti gli altri rimedj di legge e particolarmente la restituzione in intiero: *ivi*.

— — — Il ricorso per gravame si presenta per iscritto e si detta verbalmente a protocollo nel termine di giorni

Possesso (procedura nei giudizj di).
otto, e si trasmette tostamente con tutti gli atti e processi verbali originali: 1825, vol. II, part. 1, p. 107, § 17.
— — Si accorda senza indugio l'esecuzione del decreto non ostante ricorso per gravame. Dipende dalla prudenza del giudice il determinare se i provvedimenti interinali dati pendente la procedura debbano cessare o continuare sino a che il decreto sia passato in giudicato: *ivi*, § 18.
— — Se dagli atti risultano indizj di grave trasgressione di polizia o di delitto, il giudice eseguisce le prescrizioni del codice penale, ma procede incessantemente sopra l'oggetto della controversia in quanto appartiene alla giurisdizione civile: *ivi*, § 19.
Possessori di fondi stabili. Possono tenere guardiani campestri. V. *Guardie.*
Possessorj giudizj (regolamento pei). V. *Possesso.*
Posta-cavalli. È ripristinato l'uso dei distintivi prescritti esclusivamente per le imperiali regie poste dagli editti 11 giugno 1762 e 22 settembre 1767: 1824, vol. II, part. 1, pag. 69.
— I mastri di posta ed i postiglioni in servizio devono vestire l'uniforme: *ivi*, art. 1.
— L'uniforme dei mastri di posta è un abito lungo sino al ginocchio di panno giallo con colletto e paramani di velluto nero: *ivi.*
— — dei postiglioni abito corto di panno giallo, colletto e paramani di panno nero: *ivi.*
— — — Agli uni e agli altri braccialetto con lo stemma imperiale e la cornetta appesa al fianco con cordone e fiocco giallo e nero: *ivi.*
— I cavalli da posta possono avere le bardature fregiate coi tassi: *ivi*, art. 2.

POSTA-CAVALLI.

— I mastri di posta ed i postiglioni devono col suono di cornetta dare l'avviso nell'approssimarsi alle stazioni postali ed al primo accorgersi di altre vetture od attiragli sulle strade: 1824, vol. II, part. 1, p. 69, art. 3.

— Le contravvenzioni dei mastri di posta sono punite colla multa di lire 30; dei postiglioni con quella di lire 15 per ogni volta: *ivi*, pag. 70, art. 4.

— È vietato a chiunque di far uso delle insegne di posta, di portare e sonare la cornetta e di bardare i cavalli con tassi e qualunque sorta di pelo sotto multa di lire 50: *ivi*, art. 5.

— I vetturini ed ogni altro conduttore d'attiragli o bestie al sentire il suono della cornetta sulle pubbliche strade devono essere solleciti di fermarsi o declinare in maniera che le vetture di posta possano proseguire il corso senza interruzione nella parte migliore della strada sotto pena di lire 20: *ivi*, art. 6.

— — Le multe sono raddoppiate in caso di recidività: *ivi*, art. 7.

— — Gl'impotenti a soddisfare le multe subiscono un giorno di carcere per ogni lire 5 di multa: *ivi*.

— Ragguaglio delle competenze dei mastri di posta per le spedizioni delle staffette a tenore dei rispettivi contratti determinato per quelle d'ital. lir. 3. 30,3 ad austr. lire 3. 80,0; per quelle di lir. 2. 77,3 ital. a lir. 3. 19,0 austr., e per quelle d'ital. lir. 2. 40,0 ad austr. lir. 2. 76,0: 1825, vol. II, part. 2, pag. 366.

— La distanza fra Klagenfurt e Walkemarkt dal 1.° agosto 1826 è valutata per una posta e tre quarti in luogo di una e mezza tanto per le corse erariali che per le private: 1826, vol. II, part. 2, pag. 177.

— È richiamata in osservanza la prescrizione ai mastri di posta di non fornire cavalli se non trascorso il termine

POSTA-CAVALLI.

di rigore dall' arrivo alla stazione con cavalli proprj o di nolo e senza la voluta licenza: 1826, vol. II, part. 2, pag. 205.

— Dal 1.° luglio 1828 la percorrenza dello stradale di Mantova e Pisino in Istria è portata da una posta ad una posta ed un quarto: 1828, vol. II, part. 2, pag. 162.

POSTA-LETTERE. La tariffa dei diritti di consegna o porto pei gruppi di danaro e pacchi di merci annessa al decreto 2 gennajo 1808 rimane abolita: 1824, vol. II, part. 1, pag. 71.

— È posta in vigore una nuova tariffa pel trasporto del danaro, degli effetti di valore, delle merci, dei pacchi, ecc.: *ivi*.

— — Nuova tariffa: *ivi*, pag. 72 e 73.

— — — I gradi di distanza indicati in detta tariffa di quattro in quattro miglia s' intendono di due in due poste: *ivi*, pag. 86.

— Le corrispondenze a destinazione delle provincie dello stato pontificio, del regno delle due Sicilie e delle isole e stati oltre limitrofi sono assoggettate alla tassa di percorrenza interna di soldi dodici per ogni lettera semplice ed in proporzione del maggior peso da affrancarsi: 1824, vol. I, part. 2, pag. 49.

— Il carteggio fra le magistrature giudiziarie ed i segretarj ed agenti comunali, quali delegati di esse, negli affari di ventilazioni ereditarie è pareggiato quanto alle tasse postali di porto al così detto carteggio di *parte*: 1825, vol. I, part. 2, pag. 53.

— Devono ritenersi esenti dalle tasse di porto i segretarj ed agenti comunali pei pieghi che trasmettono alle magistrature giudiziarie o ricevono da esse negli affari di volontaria giurisdizione sopra sostanze ereditarie: *ivi*.

POSTA-LETTERE.

— I pieghi di carteggio tra le magistrature giudiziarie ed i segretarj ed agenti comunali negli affari di ventilazioni ereditarie portar devono al di fuori l'indicazione: *atto ereditario*: 1825, vol. I, part. 2, pag. 54.

— Gli uffizj postali devono prenotare le tasse di porto pei pieghi di *atti ereditarj*: *ivi*.

— — e spedire mensualmente la specifica indicante il numero del piego, la tassa, la provenienza e la destinazione ai tassatori delle rispettive stazioni giudiziarie incaricati dell'esazione in quanto le tasse siano ripetibili dalle parti: *ivi*.

— Le autorità militari all'indirizzo dei pieghi di servizio ad uffiziali pensionati devono aggiungere l'indicazione: *per affari di servizio e franco tutto*, lo che autorizzerà l'uffizio postale a consegnarli franchi di porto, salva la prenotazione dei diritti sui registri: *ivi*, pag. 180.

— Gli uffici postali devono ricevere per la spedizione franchi di porto dagli uffiziali pensionati, mediante addebitamento nei registri, i pieghi indirizzati alle autorità militari, semprechè sia apposta sugl'indirizzi l'indicazione: *per affari di servizio*: *ivi*, pag. 181.

— È fissata in austriache lire 3 la multa per ogni lettera illecitamente trasportata da persona non autorizzata dall'amministrazione delle poste colta in flagranti, oltre il diritto di porto a tenore della tariffa di cui l'uffizio postale indica l'eseguito pagamento sull'indirizzo della lettera: 1825, vol. II, part. 1, pag. 96.

— — La multa è ripartita per metà tra l'amministrazione delle poste ed il denunziante o chi avrà fatta l'invenzione: *ivi*.

— I ricevitori ed esattori provinciali non sono qualificati per godere dell'esenzione dal pagamento delle competenze postali. Non è egualmente accordata ad alcun

POSTA-LETTERE.
cassiere di qualsiasi cassa generale e filiale: 1827, vol. I, part. 2, pag. 7.
— — Le congregazioni municipali godono dell' esenzione nel loro carteggio *strettamente d'ufficio* col governo, colle delegazioni e congregazioni provinciali e coi commissarj distrettuali: *ivi.*
— — Alle deputazioni comunali non è accordata esenzione dal porto delle lettere per le loro corrispondenze che riguardano oggetti di parte e che si limitano al commissario distrettuale: *ivi.*
— — Non è accordata la franchigia agl' ispettori e capi di stabilimenti pubblici, nè alle camere di commercio: *ivi.*
— Variazioni in alcuna parte della partenza ed impostazione, arrivo e distribuzione delle lettere: 1825, vol. II, part. 2, pag. 278.
POSTE. V. *Franchigia postale. Tasse postali. Velociferi.*
— Per le ricevute che si rilasciano dagli uffici postali. V. *Bollo-carta.*
POSTI daziarj. Personale d' ispezione ai posti daziarj. V. *Ispezione.*
POSTIGLIONI (uniforme dei). V. *Poste.*
— Doveri dei postiglioni e multe. V. *Poste.*
POTASSA. È estesa anche a tutte le ricevitorie di confine la facoltà di daziare per uscita la potassa: 1828, vol. II, part. 1, pag. 100.
POUCHIN baroni della Roche. V. *Privilegio patenti.*
PRASCHINGER Michele e Benedetto. V. *Privilegio patenti.*
PRATICANTI. Proibizione di ammettere i praticanti d' ufficio alla continuazione degli studj. V. *Studj.*
— V. *Allievi.*
PREBENDE, quanto alla facoltà ed alla permissione di stare in giudizio. V. *Fiscale.*

PRECEDENZA dei deputati provinciali agli aggiunti delle delegazioni provinciali in occasione di pubbliche solennità — casi di eccettuazione. V. *Deputati*.

PRECETTO ecclesiastico de' cibi magri. Prescrizioni per l'osservanza del medesimo, e metodo di uniforme procedimento penale contro quelli che agiscono deliberatamente in opposizione al medesimo: 1828, vol. I, part. 1, pag. 49.

PREDE marittime. V. *Tribunali*.

PREDICATI. È concesso il predicato di *Altezza* al principe De Salm Reifferscheid Krautheim: 1827, vol. II, part. 2, pag. 167.

PREFETTURA. Regolamento per l'ufficio della prefettura del monte lombardo-veneto. V. *Monte*.

PREISS Ferdinando. V. *Privilegio patenti*.

PREMJ. Le norme vigenti relativamente alla rimunerazione per la liberazione di un individuo dal pericolo della vita sono applicabili a tutti i nazionali che a rischio della loro salvano la vita d'un forestiero in istato estero, dove non venga corrisposta una simile ricompensa od il salvatore non abbia ricevuto dal salvato un apposito premio: 1828, vol. II, part. 2, pag. 219.

PREMIO ed impunità a chi impedisce o denunzia un delitto di spionaggio e di arrolamento. V. *Spionaggio*. *Arrolamento*.

PRENOTAMENTO. Il benefizio del prenotamento delle tasse giudiziarie non può estendersi anco ai diritti per le registrazioni ipotecarie: 1824, vol. I, part. 2, pag. 7.

— Ancorchè si tratti dell'interesse di parte agente in giudizio, deve farsi da questa il previo deposito delle tasse dovute agli uffici delle ipoteche per le trascrizioni dei decreti giudiziali di pignoramento: *ivi*.

— — È estesa anche a questo caso la prescrizione contenuta nella circolare 31 luglio 1823: *ivi*, pag. 8.

PRENOTAMENTO. Tasse e diritto di bollo da pagarsi dal litigante non ammesso al prenotamento liticonsorte con altro ammesso al beneficio del prenotamento. V. *Tasse.*

— V. *Prenotazione.*

PRENOTAZIONE ossia inscrizione condizionata. Non può in verun caso aver luogo quella del diritto di proprietà contemplata nei §§ 438 e 439 del codice civile pendente la stabile sistemazione dei pubblici registri delle proprietà fondiarie: 1824, vol. I, part. 1, pag. 50, § 1.

— — È accordata soltanto la prenotazione di azioni creditorie contemplata nel § 453: *ivi.*

— L' istanza per ottenere la prenotazione deve presentarsi al tribunale o pretura cui è soggetto il bene immobile su cui deve gravitare, o sul quale si trova inscritto il credito ipotecario che dev' essere colpito dalla prenotazione: *ivi*, § 2.

— I tribunali di commercio e di cambio non possono accordare prenotazioni: *ivi.*

— L' istanza di prenotazione dev' essere conformata come ogni altra petizione, presentarsi in triplo insieme ad altrettante rubriche quante sono le persone contro cui, oltre il primo nominato, è diretta, osservandosi le prescrizioni del regolamento giudiziario quanto alle persone assenti o d' ignota dimora od incapaci di stare in giudizio: *ivi*, § 3.

— — Deve contenere, oltre il nome, cognome, professione e domicilio delle parti, l' indicazione della data e le altre qualità distintive del documento, della qualità e situazione dei beni immobili, dei loro confini, dei numeri di mappa (ove esistano) e generalmente d' ogni stato, per cui non possa nascere dubbio sull' identità dei medesimi: *ivi*, pag. 51, § 4.

— — Se la prenotazione si chiede sopra un credito ipotecario, deve inoltre nell' istanza indicarsi precisamente

PRENOTAZIONE.

il medesimo colla data e numero della sua inscrizione, ed unirsi il certificato di questa: 1824, vol. I, part. 1, pag. 51, § 4.

— — Deve pure nell' istanza indicarsi l' importo del credito capitale da assicurarsi come sta espresso nel documento, o secondo la valutazione del prenotante rispetto alle prestazioni annuali od ai diritti eventuali nei casi in cui questa sia prescritta, come pure l' importo degli accessorj ed il tempo in cui siano esigibili i capitali e gli accessorj: *ivi*.

— — All' istanza deve di regola unirsi il documento originale: *ivi*, § 5.

— — — Il giudice può accordare la prenotazione sulla produzione di semplice copia legalizzata nel solo caso che per qualche impedimento non potesse allegarsi l' originale: *ivi*.

— La prenotazione non può mai eseguirsi senza la presentazione del titolo originale: *ivi*.

— Sono qualificati ad ottenere la prenotazione i documenti atti a far piena o semipiena prova in confronto del debitore, quantunque non vi sia promessa nè stipulata ipoteca: *ivi*, pag. 52, § 6.

— I conti legalizzati estratti dai libri dei negozianti o professionisti, in quanto fanno semipiena prova a termini del regolamento giudiziario, sono qualificati ad ottenere la prenotazione: *ivi*.

— Le sentenze definitive benchè non passate in giudicato sono qualificate ad ottenere la prenotazione: *ivi*.

— I documenti inetti a far piena o semipiena prova non giovano ad ottenere la prenotazione: *ivi*.

— — Quindi non giovano gli articoli probatorj, gli attestati di persone private, le offerte o formole di giuramento, le sentenze interlocutorie, le sentenze definitive

PRENOTAZIONE.

condizionate alla prestazione di un giuramento decisorio o suppletorio od estimatorio, gli atti di perizia e simili: 1824, vol. I, part. 1, pag. 52, § 6.

— Il documento nel quale il debitore ha espressamente proibita la prenotazione rimane escluso dalla medesima sino alla scadenza del termine stabilito al pagamento: *ivi*.

— L'istanza di prenotazione devesi dal protocollista immediatamente segnare e registrare in presenza della parte, dandone ricevuta se richiesta, e trasmetterla al relatore o giudice: *ivi*, pag. 53, § 7.

— — Il relatore o giudice deve procedere colla sollecitudine prescritta per gli affari d'urgenza in cui può verificarsi pericolo per la mora: *ivi*.

— — Il decreto che accorda la prenotazione deve attergarsi a tutti gli esemplari dell'istanza ed alle rubriche, con ordine all'ufficio delle ipoteche di darvi esecuzione: *ivi*, § 8.

— — — Essa deve intimarsi come ogni altra petizione alle rispettive parti ed al proprietario dell'immobile su cui sia inscritto il credito ipotecario, a carico del quale venisse presa la prenotazione: *ivi*.

— — Due degli esemplari devono restituirsi all'impetrante insieme coi documenti: *ivi*.

— — L'impetrante deve presentare i due esemplari restituitigli coi documenti relativi all'ufficio delle ipoteche per la prenotazione: *ivi*, § 9.

— La prenotazione si eseguisce nei registri e coi metodi delle inscrizioni ordinarie, trascrivendovi l'intiera istanza coll'attergatovi decreto e numero relativo del protocollo, e restituendo uno degli esemplari coi documenti portante in calce il solo certificato d'inscrizione: *ivi*, pag. 54.

— L'effetto e la priorità della prenotazione principiano dal giorno in cui viene eseguita nei registri delle ipoteche: *ivi*, § 10.

PRENOTAZIONE.

— Tutte le prenotazioni eseguite nello stesso giorno hanno la stessa data senza distinzione del mattino o della sera: 1824, vol. I, part. 1, pag. 54, § 10.

— Il giudice non accordando la prenotazione atterga il decreto negativo ad uno degli esemplari dell' istanza e lo restituisce con tutte le altre carte: *ivi*, § 11.

— Chi si crede gravato da un decreto che accordi o ricusi la prenotazione può ricorrere al tribunale superiore: *ivi*, § 12.

— — Il ricorso per gravame deve presentarsi al giudice di prima istanza entro otto giorni continui dall' intimazione del decreto: *ivi*.

— — Il tribunale superiore deve pronunziare e spedire la sua decisione colla medesima sollecitudine d'urgenza: *ivi*.

— — — Nello stesso modo si procede quando può aver luogo il ricorso in revisione, il quale deve pure presentarsi alla prima istanza: *ivi*, pag. 55.

— Il ricorso contro un decreto che accorda la prenotazione non ne sospende intanto l'esecuzione: *ivi*.

— Chi ottiene la prenotazione, ove non abbia contemporaneamente all' istanza di essa ed ove già non sia pendente la causa sul diritto cui quella riguarda, deve entro giorni quattordici continui a quello dell' intimazione del decreto che accorda giustificare mediante formale libello il titolo e la realtà dei prenotati diritti avanti il giudice competente per la persona del debitore o per la materia, od anche a suo arbitrio avanti quello della situazione dell' immobile: *ivi*, § 13.

— — Al fisco è riservato di presentare questo libello al foro suo ordinario del tribunale provinciale: *ivi*, pag. 56.

— Per validi motivi può accordarsi proroga alla presentazione del libello di giustificazione dei diritti cui riguarda l' ottenuta prenotazione: *ivi*.

PRENOTAZIONE.

— — Deve il giudice mediante il duplo e le eventuali rubriche rendere intesa della concessa proroga la parte avversaria: 1824, vol. I, part. 1, pag. 56, § 13.

— Se chi ottenne la prenotazione non avrà istituita la sua azione nel modo prescritto, il giudice che l'ha accordata dovrà ordinarne la cancellazione a richiesta della parte contraria: *ivi*, § 14.

— — L'istanza della cancellazione deve presentarsi in triplo, l'uno per l'intimazione al prenotante, e gli altri due da restituirsi all'istante che li presenterà all'uffizio delle ipoteche per l'eseguimento nel modo prescritto per la prenotazione: *ivi*.

— — — Nello stesso modo si procede alla cancellazione quando chi ottenne la prenotazione riesce soccombente nella causa: *ivi*.

— Ottenendosi dal prenotante favorevole sentenza definitiva, la presenta colle prescritte due note all'uffizio delle ipoteche per la relativa inscrizione e l'annotamento in margine alla prenotazione: *ivi*, § 15.

— La prenotazione nel caso di sentenza favorevole inscritta od annotata in margine deve valutarsi e riguardarsi in tutti i suoi effetti come ogni altra inscrizione: *ivi*, pag. 57.

— Allorchè la causa di giustificazione dei diritti non viene trattata avanti il giudice che ha accordata la prenotazione, chi la ottenne deve entro giorni 14 continui giustificarsi presso di questo di avere proposta in tempo la sua azione: *ivi*, § 16.

— Nel caso di cancellazione per difetto di proposta azione in tempo può il creditore chiedere una nuova prenotazione: *ivi*, § 17.

— — In detto caso, oltre l'estinzione del diritto di pegno, resta in facoltà anche del possessore dell'immobile e

PRENOTAZIONE.

rispettivamente del credito ipotecario colpiti dall' anteriore prenotazione d' impetrare mediante provocazione del creditore il giudizio sulla sussistenza dell' asserito di lui credito, ed ovviare così alla domanda d' ogni prenotazione ulteriore: 1824, vol. I, part. 1, p. 57, § 17.

— Per le prenotazioni e per le relative annotazioni e cancellazioni si pagano le tasse prescritte per le ordinarie inscrizioni, annotazioni e cancellazioni senza differenza e nei modi medesimi: *ivi*, pag. 58, § 18.

PREPARATI metallici velenosi per tingere le stoffe. V. *Stoffe*.

PRESCRIZIONE. La citazione in conciliazione non interrompe la prescrizione. Rimedio. V. *Conciliazione*.

— Disposizioni onde prevenire la prescrizione rispetto alle imposte ed altre annue rendite dell' erario e dei danni recati ad esso. V. *Imposte*.

— Colle disposizioni riguardanti le eredità aperte ed i depositi caduchi, cioè giacenti senza che siasi insinuato il proprietario, non è recata alterazione al titolo di prescrizione che competesse ai debitori. V. *Depositi*.

— Sono estese anche agli stabilimenti pubblici ed ai comuni le discipline già emanate onde evitare possibilmente i pregiudizj che possono derivare dalla ritardata esazione di rendite, interessi ed altro coll' estinzione dell' azione dopo il lasso stabilito dal codice universale austriaco: 1826, vol. II, part 2, pag. 254.

— — Gl' impiegati colpevoli di negligenza sono tenuti al risarcimento: *ivi*.

PRESIDENTE (al) del tribunale di prima istanza spetta la destinazione di un consigliere di questo alle funzioni di pretore urbano, e degl' impiegati presso le preture urbane. V. *Preture*.

— Le mancanze degl' impiegati presso le preture urbane devono riferirsi a lui. V. *Preture*.

PRESIDENTE. Nessun individuo delle preture urbane può assentarsi dal suo posto senza il permesso del presidente del tribunale di prima istanza. V. *Preture urbane.*

— Nomina del sig. Federico Cristiano barone di Gartner in presidente del tribunale d' appello per l' Austria inferiore in Vienna: 1824, vol. I, part. 2, pag. 230.

PRESIDENTI e vicepresidenti giudiziarj. Nomina del sig. Ferdinando Fechtig, già presidente del tribunale d' appello della bassa Austria, in secondo presidente del supremo consiglio di giustizia colla residenza in Vienna: *ivi*, pag. 68, § 1.

— Nomina del sig. cav. Francesco Saverio d' Eschenburg, già presidente del tribunale d' appello del Tirolo, in vicepresidente del supremo consiglio di giustizia in Verona: *ivi*, § 2.

— Traslocazione del sig. Francesco Patroni, già presidente del tribunale d' appello in Milano, alla presidenza di quello di Venezia: *ivi*, pag. 69, § 3.

— Nomina del sig. Francesco Della Porta, già presidente del tribunale criminale di Milano, in presidente del tribunale d' appello residente in Milano: *ivi*, § 4.

— Nomina del sig. Andrea Luigi di Pauli de Treuheim, già presidente del tribunale provinciale della Stiria, in presidente del tribunale d' appello del Tirolo in Innsbruck: *ivi*, § 5.

— Stato di riposo concesso al sig. Lattanzio Valsecchi dalla carica di presidente del tribunale civile di Milano, e conferimento contemporaneo ad esso della croce di commendatore dell' ordine di Leopoldo: *ivi*, § 6.

— Nomina del sig. Antonio Mazzetti, consigliere aulico presso il senato lombardo-veneto del supremo consiglio di giustizia, in presidente del tribunale civile di Milano: *ivi*, § 7.

PRESIDENTI e vicepresidenti giudiziarj.

— Nomina del sig. Giovanni Gognetti, consigliere aulico nel senato lombardo-veneto del supremo consiglio di giustizia, in presidente del tribunale criminale di Milano: 1824, vol. I, part. 2, pag. 70, § 8.

— Conferimento della croce di commendatore dell' ordine di S. Stefano d' Ungheria al sig. Ferdinando barone di Ulm, primo vicepresidente del supremo consiglio di giustizia: *ivi.*

PRESTITO. Per la riscossione degl' interessi delle obbligazioni fruttanti il 2 ½ per 100 procedenti dal prestito apertosi colla patente 29 marzo 1815 vennero col 1.° agosto 1827 rilasciate delle nuove bollette o *coupons*: 1827, vol. I, part. 1, pag. 57.

— 29 ottobre 1816. Le bollette per la riscossione degli interessi delle obbligazioni di questo prestito fruttanti il 5 per 100 esaurendosi in gran parte col 1.° novembre 1828, devono venir ogni anno al 1.° di ottobre emesse delle nuove unitamente alle carte di scontro o *talons*: 1828, vol. II, part. 1, pag. 80.

— Casse incaricate di rilasciare le bollette o *coupons*. Formalità e cautele per conseguirle e valersene nelle riscossioni degl' interessi: *ivi.*

V. *Obbligazioni.*

— del ceto mercantile di Venezia eseguitosi nel 1805. Calcolazione del valore delle monete colle quali ne furono pagati gl' importi: 1828, vol. I, part. 1, pag. 1.

PRETESE dei comuni per alloggi forniti agli ufficiali di guarnigione pel tempo preceduto alle emanate discipline stabili. V. *Alloggi.*

PRETORE (il) nel processo verbale, sentita l' esposizione del fatto e la domanda, deve dettare la petizione all' attuario in fogli separati, da essere sottoscritta dalla parte, da lui e dall' attuario: 1824, vol. I, part. 2, pag. 79.

PRETORE.

— Formolario di petizione verbale: 1824, vol. I, part. 2, pag. 147 e 148.

— Assume tutte le istanze verbali in oggetti contenziosi nello stesso modo delle petizioni: *ivi*, pag. 80.

— Trovando di dover sollecitare taluno degl' impiegati al suo dovere, fa rimarco della mancanza in foglio separato da riportarsi nel protocollo degli esibiti per ogni opportuna successiva evasione: *ivi*.

— Deve vegliare che i pezzi pervenuti per la posta siano levati dall' ufficio postale entro le ore in cui sta aperto il protocollo e consegnati a questo. V. *Preture*.

— Può per fondati motivi di segretezza non dare al protocollo l'esibito indirizzato chiuso in sue mani. V. *Preture*.

— Fatta la pubblicazione dei testamenti, li rimanda al protocollo degli esibiti per esservi riportati. V. *Preture*.

— Appone il *visto* e la sua sottoscrizione ogni giorno, al protocollo degli esibiti sotto l'ultimo registratovi in modo da non potersene registrar altro in quel giorno. V. *Preture*.

— Deve tenere un separato registro degli esibiti consegnati chiusi nelle sue mani con numero progressivo, annotandovi anche il numero del protocollo generale, l'oggetto e la causa per cui gli abbia trattenuti, e cosa ne abbia quindi fatto: *ivi*, pag. 86.

— Quando e per quali cause debba astenersi dall'evasione di esibiti e dal giudicare; come debba contenersi nei rispettivi casi. V. *Preture*.

— Termine dentro il quale deve dar evasione agli esibiti. V. *Esibiti*.

— Obbligo del pretore nel dar evasione agli esibiti. V. *Esibiti*.

— Deve previamente tentare d' indurre le parti a componimento, e far di ciò menzione nel protocollo, quando non sia precedato lo sperimento di conciliazione in oggetti eccettuati dall' obbligo di questo: *ivi*, pag. 108.

PRETORE.

— È risponsabile dell' esattezza della tabella annuale degli elaborati. V. *Preture*.

— Tiene registro delle iniziative in affari criminali e delle inquisizioni in cui sia stato delegato: 1824, vol. I, part. 2, pag. 123.

— È risponsabile dell'osservanza del regolamento del processo civile e delle istruzioni per le preture, e dell'esatto disimpegno delle rispettive incumbenze per parte del subordinatogli personale: *ivi*, pag. 138.

— Attributi, obblighi e risponsabilità del pretore rispetto ai depositi. V. *Depositi*.

— Ha il diritto d' incaricare gli aggiunti dell' assunzione di atti giudiziarj e delle evasioni, e di destinare gli scrittori alle funzioni di attuario o ad altre mansioni: *ivi*.

— Sono dipendenti gl' impiegati delle preture dai di lui ordini e devono eseguire anche oltre le ore fissate i lavori da lui appoggiati, e portarsi con rispetto verso di lui: *ivi*, pag. 139.

— Egli solo può in caso d' impedimento del cancelliere destinare altro impiegato alle funzioni relative al protocollo degli esibiti ed all' archivio: *ivi*.

— Deve ammonire l' impiegato in caso di negligenza, insubordinazione od altra mancanza, e ciò non valendo deve sotto grave risponsabilità rappresentare l'emergente al tribunale d' appello: *ivi*.

V. *Preture rispetto al pretore urbano*.

— Deve vegliare sulla segretezza prescritta agl' impiegati rispetto agli affari d' ufficio, e procedere in caso di contravvenzione come per le altre mancanze di essi: *ivi*, pag. 140.

— Non può allontanarsi dal luogo della residenza per più di tre giorni senza il previo permesso del tribunale d'appello: *ivi*.

PRETORE.

— — Occorrendogli di allontanarsi anche per meno di tre giorni, deve sempre ciò insinuare al tribunale d'appello: 1824, vol. I, part. 2, pag. 140.

— Può accordare agl'impiegati della pretura forese il permesso di assentarsi dalla residenza di essa per sole tre settimane — trattandosi di maggior tempo deve farne rapporto col suo parere al tribunale d'appello, onde riportarne la concessione: *ivi*.

— In caso d'assenza o malattia del pretore l'aggiunto anziano ne fa le veci — in mancanza di aggiunto le fa il cancelliere: *ivi*, pag. 141.

— Destinazione di periti stabili da farsi dal pretore. V. *Preture*.

— Il pretore non ha da permettere che le parti e gli avvocati dettino in protocollo le ragioni e l'argomentazione, o dimettano ed alleghino in iscritto a quello le loro deduzioni. V. *Preture*.

— La disrotolazione degli atti deve impetrarsi dal pretore. V. *Preture*.

— Il pretore urbano viene destinato dal presidente del tribunale di prima istanza nella persona di un consigliere di questo. V. *Preture*.

— Tutte le minute scritte nel protocollo verbale d'udienza devono portare la firma del pretore. V. *Esibiti*.

— Corrispondenza del pretore col tribunale d'appello e coi tribunali di prima istanza, colle magistrature politiche e di finanza, colle autorità militari ed ecclesiastiche e colle congregazioni provinciali. V. *Esibiti*.

— Corrisponde coi governi, colle congregazioni centrali, coi comandi generali militari ove non si tratti di loro come giudizj militari, col mezzo del tribunale d'appello, salvo in casi d'urgenza. V. *Esibiti*.

— Corrispondenza del pretore con requisitoria. V. *Esibiti*.

Pretore.

— Rilascia in forma di decreto le ordinazioni e comunicazioni d'ufficio a' suoi impiegati subalterni e alle parti. V. *Esibiti.*

— I giuramenti devono riceversi dal pretore o da chi ne fa le veci — istruzioni relative. V. *Giuramento.*

— Prescrizioni riguardanti il pretore nell'assumere l'esame dei testimonj. V. *Esame.*

— Disposizioni risguardanti il pretore rispetto ai depositi, e quale capo dell'ufficio dei depositi. V. generalmente *Depositi.*

Pretore urbane. V. *Conciliazione.*

— Cause ed istanze di competenza delle preture urbane per le quali, oltre le altre eccettuazioni, non occorre lo sperimento di conciliazione. V. *Conciliazione.*

— Le istruzioni per gli atti interni e contenziosi stampate a Milano nel 1823, e già dai tribunali d'appello comunicate alle prime istanze giudiziarie hanno la loro attivazione e pieno vigore dal 1.° aprile 1824 presso tutte le preture foresi ed urbane del regno lombardo-veneto: 1824, vol I, part. 2, pag. 25.

— Negli atti tutti dev' essere indicato il domicilio reale delle parti, e non quello eletto presso gli avvocati: *ivi*, pag. 26.

— foresi ed urbane (istruzioni per le) in affari contenziosi: *ivi*, pag. 74.

— Prima dell' introduzione di una causa con formale petizione deve tentarsi lo sperimento di conciliazione, e disposizioni relative: *ivi*, § 1 al 14. V. *Conciliazione.*

— L' attore può produrre la domanda mediante petizione in iscritto firmata da avvocato approvato o mediante petizione verbale senza l' assistenza di questo: *ivi*, pag. 79, § 15.

PRETURE.

— — La petizione verbale deve sull' istanza dell' attore assumersi lo stesso giorno della comparsa in conciliazione; soltanto in caso di legittimo impedimento può quello rimettersi ad altra giornata da destinarglisi: 1824, vol. I, part. 2, pag. 79, § 16.

— — Il pretore, sentita l' esposizione del fatto e la domanda, deve dettare la petizione all' attuario in fogli separati, osservate le prescrizioni del regolamento giudiziario, da essere sottoscritta dalla parte, dal pretore e dall' attuario: *ivi*, § 17.

— — Assunta la petizione verbale, devono restituirsi all' attore i documenti originali di cui siasi prevalso, coll' incarico di portarne la copia in carta bollata alla cancelleria entro giorni otto al più tardi, colla diffidazione che in difetto si avrà per deserta la petizione, salvo a rinnovarla: *ivi*, pag. 80, § 18.

— — Ogni altra istanza fatta in una causa verbale e tutte le istanze verbali in oggetti contenziosi si assumono nello stesso modo delle petizioni verbali: *ivi*, § 19.

— Tutte le petizioni ed istanze in oggetti contenziosi o no, i decreti ed ordini del tribunale superiore, e generalmente tutti gli scritti diretti alla pretura devono essere presentati al protocollo degli esibiti, ed in esso riportati: *ivi*, § 20.

— — Devono pure rimettersi e registrarsi al protocollo degli esibiti le petizioni ed istanze verbali, non che i protocolli d' udienza in oggetti contenziosi e non contenziosi: *ivi*, § 21.

— Trovando il pretore di dover sollecitare taluno degl' impiegati all' adempimento del suo dovere, deve farne il rimarco della mancanza sopra un foglio di carta da riportasi nel protocollo degli esibiti per ogni opportuna successiva evasione: *ivi*.

PRETURE.

— Per la regolare tenuta del protocollo degli esibiti è necessario che a mente del regolamento giudiziario ogni scrittura delle parti ed istanza presentata in iscritto indichi, oltre l' indirizzo al giudice, la denominazione di ciascuna determinata dalla legge, come *petizione*, *risposta*, ecc., *istanza*, *supplica*, ecc., il nome, cognome e condizione di ciascuna parte, il comune o villa dove abita, e nelle città più grandi anche la contrada e il numero e l' oggetto della controversia: 1824, vol. I, part. 2, pag. 81, § 22.

— — Nelle istanze che non sono scritture in merito, come di proroga, d' ispezione dei documenti, di adizione di prova, d' inrotolazione, di sequestri, di esecuzione e relative e simili, se ne deve indicare al di fuori l' oggetto: *ivi*.

— Il protocollo degli esibiti è affidato al cancelliere: *ivi*, § 23.

— — Dev' essere aperto ogni giorno dalle ore 9 della mattina sino alle 2, e dalle 5 alle 6 della sera; e nei giorni festivi di precetto dalle 9 alle 12 del mattino: *ivi*.

— Il pretore veglierà che i pezzi pervenuti per la posta siano levati dall' ufficio postale entro le ore nelle quali è aperto il protocollo e consegnati a questo: *ivi*.

— L' incaricato del protocollo non può accettare esibito fuori dell' ufficio: *ivi*, § 24.

— — Nè può durante l' apertura del protocollo ricusare l' accettazione di alcuno sotto qualunque pretesto: *ivi*.

— Le scritture presentate dopo scorse le ore stabilite per l' apertura del protocollo nella giornata, ancorchè consegnate al pretore, non possono più riportarsi in protocollo sotto quel giorno, e devono riportarsi sotto il giorno susseguente: *ivi*, pag. 82, § 25.

— Una scrittura presentata al protocollo non può più ritirarsi, ma dev' essere evasa: *ivi*, § 26.

PRETURE.

— L'incaricato del protocollo è obbligato di contrassegnare senza il menomo indugio ed anche in presenza della parte se lo richiede l'esibito secondo l'ordine che gli compete nel numero progressivo dal 1.° di gennajo all'ultimo di dicembre di ciascun anno: 1824, vol. I, part. 2, pag. 82, § 27.

— — Il numero deve notarsi al di fuori dell'esibito sotto la rubricazione colla data della presentazione: *ivi*.

— Il protocollista è obbligato di certificare la presentazione dell'esibito contrassegnando col numero medesimo e colla stessa data la copia conforme della rubrica di esso che deve portarsi seco chi ne desideri il certificato ed apponendovi la sua sottoscrizione: *ivi*, § 28.

— — ed è obbligato di mostrare per l'ispezione a richiesta della parte l'antecedente esibito già numerato: *ivi*.

— Gli atti tosto presentati devono riportarsi in registro, notandovisi il numero secondo l'ordine progressivo, il nome della parte presentante e della controparte, oppure dell'autorità da cui viene rimesso, ed il sostanziale dell'oggetto: *ivi*, pag. 83, § 29.

— — A tal fine è lecito al protocollista di aprire il piego nel quale fosse involto l'esibito in guisa di lasciare illeso il sigillo, contrassegnando l'involto collo stesso numero dell'esibito e dando a ciascuno un numero proprio, ove contenga più scritture da notarsi pure sull'involto e conservando questo sino all'evasione dell'esibito: *ivi*.

— Il protocollista non può aprire il piego indirizzato a proprie mani del pretore, ma glielo consegnerà dopo avervi notato il numero che gli spetta e presso di questo l'indirizzo — *al sig. Pretore* — lasciando spazio sufficiente a notare nel ritorno il contenuto: *ivi*, § 30.

— — Giudicando il pretore di non dare l'esibito al protocollo per fondati motivi di segretezza, si deve nel protocollo notare sotto il numero: *non ritornato*: *ivi*.

PRETURE.

— Ogni copia ed ogni rubrica dell'atto principale deve contrassegnarsi col numero ed indicazione stessa di questo, annotando nel protocollo il numero delle copie e rubriche presentate: 1824, vol. I, part. 2, pag. 83, § 31.

— — Il protocollista deve riconoscere se siansi presentati tutti gli atti citati nell'atto, e trovandone mancanti deve farne annotazione sull' atto stesso al di fuori: *ivi*.

— Le petizioni ed istanze verbali, i protocolli d'udienza ed i fogli di sollecitazione devono contrassegnarsi e protocollarsi nel modo stesso degli altri atti: *ivi*, pag. 84, § 32.

— Non è lecito all' incaricato del protocollo di abbandonare il luogo dell'ufficio se non dopo la registrazione di tutti gli esibiti di quel giorno: *ivi*, § 33.

— Non ha da accettarsi al protocollo l'atto che si volesse accompagnare con deposito, ma deve indirizzarsi l'esibitore al pretore o a chi ne fa le veci per procedere nel modo prescritto rispetto ai depositi: *ivi*, § 34. V. *Depositi*.

— Il protocollista deve consegnare al pretore senza aprirli tali e quali gli ha ricevuti i testamenti: *ivi*, § 35.

— — Il pretore dopo fattane la pubblicazione rimanda i testamenti al protocollo degli esibiti per esservi riportati come ogni altro atto: *ivi*.

— Forma del protocollo degli esibiti e sue rubriche: *ivi*, pag. 85, §§ 36 e 37.

— Repertorio ossia indice alfabetico del protocollo e prescrizioni relative: *ivi*, § 37.

— Ogni giorno, finita la registrazione degli esibiti ricevuti sino alle ore due pomeridiane e sino alle sei della sera, il protocollo deve rimettersi al pretore per l'apposizione del *visto* e la sua sottoscrizione sotto l'ultimo esibito, in modo che non possa più registrarsene altro sotto quel giorno: *ivi*, § 38.

PRETURE.

— Il protocollista deve tosto consegnare al pretore gli esibiti che richiedono istantaneo provvedimento, e consegna gli altri dopo finita la registrazione qualora non gli siano da esso richiesti prima: 1824, vol. I, part. 2, pag. 85, § 39.

— Il pretore deve tenere un separato registro con numero progressivo degli esibiti consegnatigli chiusi, annotandovi anche il numero del protocollo generale, e l'oggetto e la causa per cui gli abbia trattenuti, e cosa ne abbia quindi fatto: *ivi*, pag. 86, § 40.

— Il pretore deve astenersi dall' evasione di esibiti e dal giudicare se dall' esito della causa può derivargliene vantaggio o danno, se l'affare riguarda sua moglie, — consanguineo ascendente o discendente, — un primo cugino od altro consanguineo prossimiore, — un affine nei medesimi gradi, — una parte colla quale egli vivesse in grave nimicizia, — nelle cause nelle quali avesse prestata assistenza ad una delle parti nella qualità di avvocato o consulente, — in quelle in cui l'avvocato di una delle parti sia suo parente o affine nei gradi summentovati, — quando sia debitore o creditore di una delle parti o dell'avvocato: *ivi*, § 41.

— — Nei casi accennati il pretore deve contenersi secondo il prescritto dalla norma giurisdizionale: *ivi*, pag. 87.

— Termine per l'evasione degli esibiti: *ivi*, § 42. V. *Esibiti*.

— Obbligo del pretore nell'evasione degli esibiti: *ivi*, § 43. V. *Esibiti*.

— Modo di stendere l'evasione degli esibiti: *ivi*, § 44. V. *Esibiti*.

— Forme differenti delle evasioni degli esibiti: *ivi*, p. 88 e 89, §§ 45 e seg. V. *Esibiti*.

— Evasioni da darsi per attergato: *ivi*, pag. 90, § 51. V. *Esibiti*.

PRETURE.

— Evasioni per subattergato: 1824, vol. I, part. 2, pag. 90, § 52. V. *Esibiti*.

— Per far uso del titolo di signore o signora le pretore si attengono a quanto è prescritto ai tribunali collegiali: *ivi*, pag. 91, § 53.

— Consegnamento delle evasioni al cancelliere per la spedizione, e modi di questa secondo la qualità degli esibiti, cioè rapporto, nota requisitoria, sentenza, decreto, editto, ecc.: *ivi*, pag. 91 e seg., §§ 54 e seg. V. *Spedizione*.

— Fogli d'intimazione e disposizioni relative all'intimazione: *ivi*, pag. 93 e seg., §§ 64 e seg. V. *Spedizione*. *Intimazione*.

— Tutte le scritture e carte che a tenore dell'evasione non vengono rimesse nuovamente a qualche parte o autorità, e tutti gli atti giudiziali devono conservarsi in archivio: *ivi*, pag. 101, § 85.

— Disposizioni sull'archivio e custodia degli atti in esso: *ivi*, pag. 101 e seg., §§ 85 e seg. V. *Archivio*.

— Cautele per la custodia dei testamenti e documenti originali nell'archivio: *ivi*, pag. 105, § 102.

— Luogo, ora e modo di tenere le udienze giudiziali: *ivi*, pag. 106, § 107. V. *Udienze*.

— Nota da tenersi delle udienze: *ivi*, pag. 107, § 108. V. *Udienze*.

— Ordine di chiamare le parti: *ivi*, § 109. V. *Udienze*.

— Forma del protocollo d'udienza: *ivi*, § 110. V. *Udienze*.

— Il pretore deve previamente tentare d'indurre le parti a componimento, quando non sia preceduto lo sperimento di conciliazione, e far menzione in protocollo del vano tentativo: *ivi*, pag. 108, § 111. V. *Udienze*.

— È permesso alle parti di dettare da sè o per mezzo di avvocato il fatto e le circostanze principali di questo;

PRETURE.

ma le ragioni e l'argomentazione devono dalle parti e dall'avvocato addursi soltanto a voce: 1824, vol. I, part. 2, pag. 108, § 112. V. *Udienze*.

— Non è permesso alle parti o loro avvocati di dimettere ed allegare in iscritto al protocollo le loro deduzioni: *ivi*.

— — Trovando il superiore tribunale d'appello che il pretore sia stato in questa prescrizione trascurato, deve riprenderlo, ed occorrendo anche multarlo: *ivi*.

— Casi in cui debbansi chiamare testimonj e produrre attestazioni all'udienza: *ivi*, § 113.

— Nell'udienza in cui si chiude l'attitazione, sia che la decisione debba darsi per sentenza, ovvero per decreto o subattergato, le parti devono dimettere i loro rispettivi atti ed allegati da essere indicati in calce avanti le sottoscrizioni, cioè quelli dell'attore nella colonna sinistra, e quelli del reo nella destra: *ivi*, pag. 109, § 114.

— Ogni protocollo d'udienza deve rimettersi al protocollo degli esibiti, e riportata nel medesimo ciascuna udienza, deve insieme con questa notarsi la data ed il nuovo numero degli esibiti: *ivi*, § 115.

— Tutti i giuramenti, siano d'ufficio da prestarsi da un impiegato subalterno, siano di parte o di testimonj, devono assumersi dal pretore o da chi ne fa le veci assistito da un attuario sempre nelle ore antimeridiane: *ivi*, § 116.

— Nel protocollo di prestazione di giuramento da formarsi come per ogni altra udienza se ne deve stendere la formola nelle precise parole con cui dovrà prestarsi: *ivi*.

— Disposizioni relative alla prestazione dei giuramenti: *ivi*, §§ 117 e seg. V. *Giuramento*.

— Prescrizioni e formalità da osservarsi nella prestazione di giuramento di un ebreo: *ivi*, pag. 110 e seg., §§ 121 e seg.

PRETURE.

— Il protocollo di giuramento devesi portare nel protocollo degli esibiti come ogni altro d'udienza: 1824, vol. I, part. 2, pag. 113, § 128.

— Modo di assumere gli esami dei testimonj: *ivi*, p. 114 e seg., §§ 129 e seg. V. *Esami*.

— Esami assunti per requisitoria, o di cui non possa farsi intanto la pubblicazione: *ivi*, § 136. V. *Esami*.

— Inrotolazione degli atti; — il rotolo degli atti deve sempre essere riveduto e sottoscritto alla presenza del pretore o di chi ne fa le veci: *ivi*, pag. 117, § 137.

— Modo di scrivere il rotolo in processo scritto, e annotazioni occorrenti, e modo d'inrotolare un processo in cui già sia emanata sentenza interlocutoria, ed un processo verbale da inoltrarsi al tribunale d'appello: *ivi*, §§ 138 e seg. V. *Inrotolazione*.

— Non s'inrotola in via d'appello e di revisione un processo già inrotolato in prima istanza: *ivi*, p. 119, § 142.

— Il pretore sull'istanza di una delle parti accorda la disrotolazione degli atti relativi a sentenza definitiva passata in giudicato; — modo di procedere: *ivi*, pag. 120, § 144. V. *Disrotolazione*.

— Deve tenersi presso le preture un registro di tutti i processi civili pendenti ed un altro dei processi edittali per mezzo di chi fa le funzioni d'attuario: *ivi*, pag. 121, § 145.

— — Nel registro dei processi civili se ne riporta ciascuno quando vien definito mediante convenzione giudiziale, oppure quando è chiusa l'attitazione verbale, od inrotolato il processo: *ivi*, § 146.

— — Il processo deciso con sentenza interlocutoria si considera finito, e si registra una seconda volta se da una parte viene adita la prova ammessa con quella dopo assunto in fine il rotolo: *ivi*.

PRETURE.

— Nell' ultima colonna del registro dei processi civili si annota il giorno della proferita sentenza: 1824, vol. I, part. 2, pag. 121, § 147.

— Il registro dei processi civili si ricomincia ogni anno, e vi si riportano prima di tutto, previa l'annotazione: *processi dell'anno passato*, quelli chiusi o inrotolati nell'anno precedente e non decisi, e quindi gli altri sotto l'annotazione: *processi dell'anno corrente: ivi*, § 148.

— Nel registro generale dei concorsi si riporta ciascun concorso divenuto pendente presso la pretura; — esso si ricomincia ogni anno nel modo prescritto per quello dei processi civili: *ivi*, § 149.

— Le liquidazioni nei concorsi, per cui si forma apposito processo, devono inoltre anche riportarsi nel registro dei processi civili: *ivi*.

— Nei primi otto giorni d'ogni trimestre deve la pretura subordinare al tribunale d'appello un prospetto di tutti i processi chiusi o inrotolati e non per anco decisi, spiegandone il motivo nell' ultima colonna: *ivi*, p. 122, § 150.

— Nel gennajo d'ogni anno deve il pretore subordinare al tribunale d'appello unitamente al prospetto trimestrale una tabella generale degli elaborati nell'anno preceduto coll'indicazione della quantità degli affari in somme numeriche nelle rispettive colonne, da essere formata colla scorta dei registri e sottoscritta dal pretore e dall'attuario che sono risponsabili dell' esattezza: *ivi*, § 151.

— — Alla tabella degli elaborati si uniscono inoltre la tabella specifica sulle ventilazioni di eredità e cautele prescritte dal relativo regolamento, e la tabella specifica di tutti i concorsi rimasti pendenti, nell' ultima colonna della quale s'indica lo stato di ciascun concorso, e cosa ne abbia impedito il definimento: *ivi*, pag. 123, § 152.

PRETURE.

— Il pretore tiene un registro delle iniziative in affari criminali e delle inquisizioni delle quali fosse delegato: 1824, vol. I, part. 2, pag. 123, § 153.

— Il pretore deve in principio d'ogni anno subordinare unitamente alla tabella degli elaborati due separati prospetti del registro degli affari criminali formati secondo i formolarj relativi: *ivi*.

— Disposizioni risguardanti i depositi giudiziali: *ivi*, §§ 154 e seg. V. *Depositi*.

— Il pretore è risponsabile dell'osservanza del regolamento giudiziario e delle istruzioni per le preture in tutti gli atti giudiziali, e dell'esatto disimpegno delle rispettive incumbenze per parte del subordinatogli personale: *ivi*, pag. 138, § 191.

— — Ha il diritto d'incaricare gli aggiunti dell'esecuzione degli atti giudiziali e delle evasioni, e di destinare gli scrittori alle funzioni di attuario o ad altre mansioni: *ivi*. V. *Preture urbane*.

— Tutti gl'impiegati della pretura sono dipendenti dagli ordini del pretore, devono comportarsi con rispetto verso di lui ed eseguire i lavori da esso a loro appoggiati: *ivi*, pag. 139, § 192.

— — Devono, richiedendolo gli affari, prestarsi per ordine del pretore anche oltre le ore fissate: *ivi*.

— Nessuno degl'impiegati può senza l'assenso del pretore sostituirne altro al disimpegno delle proprie incumbenze: *ivi*, § 193. V. *Preture urbane*.

— — Il solo pretore può in caso d'impedimento del cancelliere destinare altro impiegato alle di lui funzioni relative al protocollo degli esibiti ed all'archivio: *ivi*. V. *Preture urbane*.

— Il pretore deve ammonire l'impiegato in caso di negligenza, d'insubordinazione o di altra mancanza; — e

PRETURE.

se ciò non vale deve sotto grave sua risponsabilità rappresentare l'emergente al tribunale d'appello: 1824, vol. I, part. 2, pag. 139, § 194. V. *Preture urbane.*

— L'impiegato aggravato oltre le sue forze deve rappresentare con rispetto l'aggravio al pretore; e se questi non provvede, può reclamare al tribunale d'appello: *ivi*, pag. 140, § 195.

— Il cancelliere ha l'immediata sorveglianza degli scrittori e cursori, e deve sotto propria risponsabilità denunziare al pretore la negligenza od altra mancanza dei medesimi: *ivi*, § 196.

— Nessun impiegato può palesare a chicchessia cosa relativa agli affari d'ufficio; molto meno lasciar leggere o dar copia di atti; — il pretore deve invigilare a tale riguardo e procedere in caso di contravvenzione come per le altre mancanze degl'impiegati: *ivi*, § 197.

— Il pretore non può allontanarsi dal luogo della residenza per più di tre giorni senza averne ottenuto preventivamente il permesso dal tribunale d'appello, e deve sempre insinuarlo a questo quando gli avvenga di allontanarsene pe' suoi affari per minor tempo: *ivi*, § 198. V. *Preture urbane.*

— Nessuno degl'impiegati può assentarsi dalla residenza della pretura pure per un giorno senza permesso del pretore: *ivi*, § 199. V. *Preture urbane.*

— Il pretore può accordare il permesso per sole tre settimane, e deve fare rapporto con suo parere al tribunale d'appello, riportandone la concessione ove si trattasse di tempo più lungo: *ivi.*

— In caso di malattia o assenza del pretore l'aggiunto anziano ne fa le veci; — in mancanza d'aggiunto le fa il cancelliere: *ivi*, pag. 141, § 200. V. *Preture urbane.*

PRETURE.

— Il supplente informa il tribunale d'appello della malattia del pretore quando prevede dover essere più lunga di otto giorni: 1824, vol. I, part. 2, pag. 141, § 200.

— Nessuno può aspirare al posto di cancelliere di pretura se non ha le qualità volute dal regolamento giudiziario per un posto di giudice: *ivi*.

— Per le udienze in affari contenziosi devono destinarsi quelle giornate in cui le persone occupate nei lavori di campagna sogliono recarsi nel luogo della residenza della pretura, od in cui i lavori di campagna sono meno premurosi: *ivi*, § 201.

— Il pretore destinar deve stabilmente dei periti abitanti nel suo distretto e possibilmente nei diversi comuni in numero fattibilmente sufficiente secondo le diverse categorie: *ivi*, § 202. V. *Preture urbane*.

— In periti devono nominarsi persone di tutta probità, illibata fama e sperimentata cognizione: *ivi*.

— Il pretore nella nomina di periti stabili va prima di concerto col commissario distrettuale; — non concordando ne fa rapporto al tribunale d'appello, attendendone la decisione: *ivi*, § 203.

— Il tribunale d'appello deve di tratto in tratto far eseguire col mezzo dei tribunali collegiali di prima istanza, che delegano un consigliere che vi appartenga, delle visite nelle preture della rispettiva provincia, dandogli la relativa istruzione: *ivi*, pag. 142, § 204.

— Il tribunale di prima istanza rassegna col suo parere dettagliato la relazione delle visite fatte dal consigliere delegato al tribunale d'appello: *ivi*.

— — Il tribunale di prima istanza deve di volta in volta insinuare al tribunale d'appello i disordini e le mancanze scoperte nelle preture della sua provincia: *ivi*.

PRETURE.

— Il tribunale d'appello può commettere al tribunale collegiale di prima istanza della provincia l'investigazione sulle querele contro una pretura o contro un impiegato della medesima per negligenza nelle incumbenze d'ufficio: 1824, vol. I, part. 2, pag. 142, § 205.

— urbane. Spetta al presidente del tribunale di prima istanza nelle città ove questo risiede di nominare fra gl'individui che lo compongono un consigliere per le funzioni di pretore urbano, un individuo per le mansioni di cancelliere e gli occorrenti scrittori ed usciari: *ivi*, § 206.

— Lo sperimento di conciliazione deve seguire presso le preture urbane tanto per le cause che sono di competenza di esse, quanto di quelle di cognizione del tribunale della provincia: *ivi*, § 207. V. *Conciliazione*.

— Il certificato di non seguita conciliazione dev'essere prodotto in ciascuna petizione verbale od in iscritto ancorchè presentata alla pretura stessa: *ivi*, pag. 143, § 208. V. *Conciliazione*.

— Nelle preture urbane devono destinarsi stabilmente tre giorni alla settimana per gli sperimenti di conciliazione, osservato nel resto quanto è prescritto per le altre preture: *ivi*, § 209. V. *Conciliazione*.

— Affari esenti dallo sperimento di conciliazione specialmente presso le preture urbane: *ivi*, § 210. V. *Conciliazione*.

— Nelle cause di competenza delle preture urbane dopo lo sperimento di conciliazione e nei casi nei quali non è prescritto l'attore può produrre la sua petizione in iscritto o farla verbale come presso le altre preture: *ivi*, § 211.

— I prospetti trimestrali e l'annuale tabella degli elaborati delle preture urbane s'inoltrano al tribunale

PRETURE.
d'appello per mezzo del presidente del tribunale civile della provincia allorquando vengono trasmesse le tabelle prescritte pel tribunale medesimo: 1824, vol. I, part. 2, pag. 144, § 213.
— Presso le preture urbane non vi è ufficio di depositi, e venendo fatto qualche deposito in affari contenziosi spettanti ad esse, le parti vengono rimesse a farlo presso il tribunale provinciale: *ivi*, § 214.
— Le preture urbane formano parte del tribunale civile di prima istanza: *ivi*, § 215.
— Deve riferirsi al presidente del tribunale di prima istanza ogni mancanza di qualche impiegato presso le preture urbane: *ivi*.
— Nessun individuo delle preture urbane può assentarsi dal suo posto senza il permesso del presidente del tribunale di prima istanza: *ivi*.
— Formola di petizione verbale: *ivi*, pag. 147 e 148.
— — della protocollazione degli esibiti: *ivi*, pag. 149 e 150. V. *Esibiti*.
— Formolario del libro di protocollo degli esibiti: *ivi*, pag. 151. V. *Esibiti*.
— Formolarj delle varie evasioni degli esibiti contenziosi: *ivi*, pag. 154. V. *Esibiti*.
— Formola della spedizione dei rapporti all'appello: *ivi*, pag. 175. V. *Spedizione*.
— — di nota indirizzata da una pretura ad un tribunale provinciale: *ivi*, pag. 176. V. *Spedizione*.
— Formolario del foglio d'intimazione: *ivi*, pag. 177 e 178. V. *Spedizione*.
— Modula di ricerca all'agente comunale di far eseguire le intimazioni in affari non contenziosi: *ivi*, pag. 179. V. *Intimazione*.
— Formolario del registro delle copie domandate: *ivi*, pag. 180. V. *Spedizione*.

PRETURE.
— — del contrassegno esterno dei fascicoli degli atti in archivio: 1824, vol. I, part. 2, pag. 181. V. *Archivio.*
— — del repertorio annuale dell'archivio: *ivi*, pag. 182. V. *Archivio.*
— — del registro delle udienze: *ivi*, pag. 183. V. *Udienze.*
— — del protocollo d'udienza: *ivi*, pag. 184. V. *Udienze.*
— — dell'elenco degli atti nel chiudimento di un'attitazione all'udienza: *ivi*, pag. 185. V. *Udienze.*
— — del rotolo degli atti in processo scritto: *ivi*, pag. 186. V. *Inrotolazione.*
— — del rotolo degli atti seguiti dopo una sentenza interlocutoria: *ivi*, pag. 187. V. *Inrotolazione.*
— — d'inrotolazione in via d'appello di un processo verbale: *ivi*, pag. 188. V. *Inrotolazione.*
— — del registro dei processi pendenti: *ivi*, pag. 189.
— — del registro dei concorsi pendenti: *ivi*, pag. 190.
— — del registro dei processi rimasti indecisi nello scadere di un trimestre: *ivi*, pag. 191.
— — del prospetto degli elaborati dell'anno precedente: *ivi*, pag. 192.
— — della distinta dei processi concorsuali rimasti pendenti in fine di ciascun anno: *ivi*, pag. 193.
— — della tabella delle iniziative criminali pendenti in fine di ciascun anno: *ivi*, pag. 194.
— — della tabella delle inquisizioni criminali assunte pendente l'anno per delegazione: *ivi*, pag. 195.
— — dell'istanza che sia ricevuto un deposito: *ivi*, pag. 196. V. *Depositi.*
— — d'istanza di rilascio di deposito: *ivi*, pag. 197. V. *Depositi.*
— — del libro giornale dei depositi: *ivi*, pag. 198 e 199. V. *Depositi.*
— — del libro mastro dei depositi: *ivi*, pag. 200 e 201. V. *Depositi.*

PRETURE.
— Formolario dell' indice del libro maestro dei depositi: 1824, vol. I, part. 2, pag. 203. V. *Depositi.*
— — del libro di scontro dei depositi: *ivi*, pag. 204 e 205. V. *Depositi.*
— Nuovo ripartimento distrettuale e regolazione delle piante delle preture foresi di Lombardia: 1827, vol. II, par. 1, pag. 86.
— La residenza della pretura di Canneto è traslocata ad Asola col 1.° novembre dell' anno corrente: 1828, vol. II, part. 1, pag. 77.
— Quanto all' aggiudicazione del possesso dell' eredità di un beneficiato. V. *Benefizj.*
— Carteggio delle preture per la ventilazione di eredità coi segretarj ed agenti comunali. V. *Posta-lettere.*
— Sono di esclusiva competenza delle preture foresi ed urbane le questioni per turbamento di possesso. V. *Possesso.*
— Cessa l' obbligo della sostituzione nei mandati degli avvocati per le cause avanti le autorità giudiziarie cui siano addetti soltanto tre. V. *Avvocati.*
PRIGIONIERI di guerra che fossero trattati come schiavi dalle parti belligeranti. V. *Schiavi.*
PRINCEPS Pietro. V. *Privilegio patenti.*
PRINCIPI del disciolto corpo germanico. La dieta della confederazione germanica ha stabilito che alle famiglie, le quali facevano parte degli stati del corpo germanico, mediatizzate per lo scioglimento di esso debba attribuirsi un rango e titolo corrispondenti ai diritti che avevano comuni colle case sovrane; e quindi ai principi di quelle sia conferito il titolo di *Altezza Serenissima*: 1825, vol. II, part. 1, pag. 116.
— — Nelle corrispondenze d' uffizio coi predetti principi deve usarsi analogo cerimoniale, usando nell' intestazione

PRINCIPI.
il titolo di *Serenissimo Principe*, e nel contesto quello di *Altezza Serenissima*: 1825, vol. II, part. 1, pag. 117.
— — Elenco delle famiglie principesche mediatizzate: *ivi*.
— — A rettificazione della notificazione 21 novembre 1825 (vedi più sopra) è dedotto a pubblica notizia che ai principi delle succennate famiglie mediatizzate deve darsi dalle autorità austriache il titolo di *Durchlauchtig-Hochgeborner Fürst*, cioè di *Serenissimo ed Illustrissimo Principe*: 1826, vol. I, part. 1, pag. 11.
— Enrico di Rohan e suoi discendenti legittimi assunti principi di Boemia. V. *Rohan*.
PRISCHARD Giuseppe. V. *Privilegio patenti*.
PRIVATIVE. Contestazione di contravvenzione in genere di privative. V. *Contravvenzioni*.
PRIVILEGIATI coscritti. V. *Coscritti*.
— per invenzione (morte dei) da notificarsi dalle prime istanze al governo. V. *Privilegio*.
PRIVILEGI (trattandosi di) per invenzioni, scoperte e miglioramenti di preparazione di vini fatturati, si deve procedere intieramente secondo la normale notificata col decreto 25 agosto 1822: 1824, vol. I, part. 2, pag. 228.
— — Nel comunicare alle parti le disposizioni relative all'ammissione e pubblicazione dei privilegi si deve loro espressamente ordinare di vendere i loro vini artifiziali in bottiglie chiuse, attaccandovi le etichette coll' indicazione della marca, del nome e luogo della fabbrica, della qualità del vino e del domicilio: *ivi*, pag. 229.
— — — Devono praticarsi delle indagini improvvise onde convincersi dell' esatto adempimento di questa prescrizione: *ivi*.
— V. *Facoltà medica*.
PRIVILEGIO. È attribuito al governo il concedere i decreti di privilegio alle fabbriche nazionali: *ivi*, pag. 242.

Privilegio. Le imperiali regie delegazioni provinciali, quando siano a loro presentate o trasmesse dal governo le domande di privilegio di fabbriche, devono assicurarsi che i proprietarj di esse siano assolutamente meritevoli del favore colle più esatte informazioni sull' entità degli stabilimenti, se vi siano impiegati capitali di considerazione e rilevante numero di operai, e se siano in vistosa quantità, buone e ricercate dentro e fuori dello stato le manifatture di quelle: 1824, vol. I, part. 2, pag. 242.

— Prescrizioni su le tasse e i diritti pei privilegi ottenuti a tenore della patente 8 dicembre 1820. V. *Tasse*.

— Le prime istanze nella ventilazione di atti ereditarj devono informarsi se il defunto possedesse patente di privilegio per invenzioni, e dare direttamente notizia al governo della morte del privilegiato coll' indicazione del nome e domicilio de' suoi successori nel privilegio: 1825, vol. I, part. 2, pag. 219.

— L'esercizio dei privilegi per le nuove invenzioni di fabbricare la birra e l'acquavite nelle provincie ove esiste ancora il diritto di propinazione non ha da considerarsi se non colla riserva che coll'esercizio medesimo non vengano in modo alcuno pregiudicati i diritti della propinazione; e di essa riserva deve farsi espressa menzione nell'atto pubblico di concessione di tale privilegio: 1825, vol. II, part. 2, pag. 424.

— Colle disposizioni riguardanti i depositi caduchi e le eredità aperte giacenti da 32 anni senza che se ne conosca il proprietario non s' intende recata alterazione ai diritti competenti a chicchessia per particolari privilegi. V. *Depositi*.

— di escussione fiscale. Le disposizioni dei §§ 42, 71, 78 e 79 della patente sovrana 18 aprile 1816 sono applicabili nei casi ivi specificati a tutti coloro che sono autorizzati ad usare il privilegio di escussione fiscale,

cioè ai commessi degli esattori delle imposte dirette; agli appaltatori delle imposte indirette, agli esattori della finanza, del demanio, dei comuni ed altri stabilimenti: 1827, vol. I, part. 1, pag. 10.

PRIVILEGIO (patenti di) indicate per ordine alfabetico dei nomi dei patentati.

— Abadon e Schächter Emanuele per anni cinque, rosolj ed altri liquori dal rhum alla *Bergamenter* e dall'acquavite di susini, anici, ecc.: 1828, vol. I, part. 2, p. 103.

— Abbiati Francesco per cinque anni per trasportare sopra il legno ogni incisione in rame, e per dare una migliore apparenza ai mobili: *ivi*, pag. 120.

— Accoult Carlo per anni cinque per raffinare lo zinco greggio: 1824, vol. II, part. 2, pag. 434.

— Adam Guglielmo e Giovanni Sigismondo per anni due, borace dall'acido di borace esistente in natura nella Toscana e nelle isole vulcaniche di Sicilia: 1827, vol. I, part. 2, pag. 132.

— Albert Carlo, e per esso Hemberger Francesco per anni cinque, miglioramento di raffinare il sale: 1827, vol. II, part. 2, pag. 295.

— — per anni cinque, meccanismo per la fabbricazione dei panni ed altre stoffe di lana: 1828, vol. I, part. 2, p. 102.

— — per cinque anni, miglioramento nella bollitura del sale: *ivi*, pag. 127.

— Aldini cav. Giovanni per tre anni, lanterne di sicurezza atte a procurare ai pompieri un nuovo mezzo di sicurezza negl' incendj: *ivi*, pag. 115.

— Allen Giovanni. V. *Morgan Guglielmo.*

— Allram Giovanni per anni tre, punsch di quattro specie denominate bevande di Moscovia: 1826, vol. II, part. 2, pag. 311.

— Almechner Lorenzo per anni cinque, nuova specie di tegole per coprire i tetti nuovi e vecchi: 1824, vol. II, part. 2 pag. 267.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.

— Aumet Carlo per anni cinque, macchina per fabbricare varj oggetti risguardanti i lavori da falegname e cornici: 1824, vol. II, part. 2, pag. 420.

— Austoss Lorenzo. V. *Flutscher Matteo.*

— Aver Markur per anni cinque, macchina per nettare la lana pecorile: 1824, vol. I, part. 2, pag. 279.

— Baal Antonio e figlio per anni cinque, materia atta ad indurire i cappelli di felpa: 1824, vol. II, part. 2, pag. 428.

— Bajohr Leopoldo, lampade usuali: privilegio estinto: esercizio comune: 1826, vol. II, part. 2, pag. 330.

— Balabio Cristoforo. V. *Nicod. Ambrogio.*

— Balde Gio. Pietro e Ressel Giuseppe per un anno, torchio per spremere i vini e gli olj: 1827, vol. II, part. 2, pag. 251.

— — per un anno, macchina a vapore per fabbricare le lastre per la litografia con pietre d'Istria: 1828, vol. I, part. 2, pag. 120.

— — per un anno, torchio per spremere i vini dai grappoli d'uva e gli olj dai corpi che li contengono: 1828, vol. II, part. 2, pag. 286.

— Baletti Pancrazio per anni due, nuova macchina per filare la seta: *ivi*, pag. 267.

— Balke Vincenzo. V. *Kinderfreunde Michele Giuseppe.*

— Balling Agostino e Michele e De Flick Eleonora per anni cinque, surrogato del sale di saturno onde comporre corrosivi per le tintorie e stamperie di cotoni: 1828, vol. I, part. 2, pag. 135.

— — Carlo per anni dieci, invenzione di maneggiare con metodo nuovo l'ossido di piombo acido solforico: 1825, vol. I, part. 2, pag. 243.

— Bar Giovanni e Moser Giuseppe: illuminazione catottrica: 1826, vol. I, part. 2, pag. 247.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.

— Barbante fratelli e comp. per altri nove anni, pane di lusso mediante un lievito particolare senza alcuna sostanza acida: 1828, vol. I, part. 2, pag. 104.

— Baroni Luigi per anni cinque, pelli preparate con una scorza finora sconosciuta: 1825, vol. I, part. 2, p. 226.

— Barrach Francesca, cessione ad essa fatta da Lafite Federico per cinque anni del privilegio per mulino epycioloidico onde macinare il cioccolato: 1828, vol. II, part. 2, pag. 299.

— Barth Giovanni. V. *Chovanek Francesco.*

— Bartoloma Giovanni. V. *Devald Francesco.*

— Basilio Antonio. V. *Tuscani Gio. Venceslao.*

— Bastovia Giacomo per anni cinque, macchina per divergere il fumo dai cammini: 1825, vol. I, part. 2, pag. 229.

— Battist Giovanni per anni cinque per tingere la seta greggia di color *ponceau encarnat*, rosa chiaro, ecc. senza l'uso del zafferano, nè del sugo di limone: 1824, vol. I, part. 2, pag. 288.

— — privilegio di cinque anni estinto, scoperta di tingere la seta greggia in rosso senza zafferano e sugo di limone: 1826, vol. I, part. 2, pag. 114.

— Bauer Giuseppe. V. *Teischel Carlo.*

— — Luigi Venceslao, privilegio di cinque anni cedutogli da Berthold Augusto, apparecchio per purgare l'acquavite messo in comunicazione con un apparecchio di cucina: 1827, vol. I, part. 2, pag. 136.

— — Matteo per cinque anni, confetture, frutta candite, ecc: 1828, vol. I, part. 2, pag. 124.

— Baumann Ignazio per anni due, abiti da uomo all'uso orientale per camera e per viaggio: *ivi*, pag. 137.

— Baumeister Giovanni. V. *Hippenmayer David.*

— Baumgartl Ignazio. V. *Pautz Ignazio.*

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.

— Bawinger Lorenzo, cappelli di carta: privilegio estinto: esercizio comune: 1826, vol. I, part. 2, pag. 143.

— Beauquoy conte Giorgio per anni otto, massa detta *hialith* per vasellami: 1824, vol. II, part. 2, pag. 422.

— Becega Tomaso Carlo per anni cinque, rhum fabbricato in un modo affatto diverso: 1825, vol. I, part. 2, pag. 250.

— Beckmüller Giuseppe per anni cinque, nastri di cheniglia sopra un telajo ordinario a mulino: 1824, vol. I, part. 2, pag. 269.

— Bellotti Paolo per anni cinque per imbiancare tutte le piante, colle quali si può fabbricare la carta: 1824, vol. II, part. 2, pag. 397.

— — per anni cinque, carta e cartoni dalle piante filamentose con e senza stracci: *ivi*, pag. 407.

— Beltrami Carlo e Gio. per anni due, meccanismo per porre in movimento qualunque mezzo di trasporto, sì per terra che per acqua e contro la corrente: 1827, vol. I, part. 2, pag. 106.

— Bender Enrico per anni cinque, nuovo mezzo per insaldare i cappelli di feltro: 1825, vol. II, part. 2, pag. 461.

— Benket Antonio e Krezaurek Giuseppe, nuovo compressorio d'aria: *ivi*, pag. 449.

— Bercher David e Sigfried per anni due, tavola per annotarvi gli oggetti dati al bucato: *ivi*, pag. 232.

— Berger Federico per anni due, nuova specie di cordoni fiammeggianti di seta e cotone: 1827, vol. II, part. 2, pag. 257.

— Bernareggi Francesco e Charansonney Guglielmo per altri cinque anni, invenzione d'inverniciare tutti i generi di pelli di qualunque colore: 1826, vol. I, part. 2, pag. 107.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.

— Berner Giorgio per anni cinque per separare, mediante una macchina da pilare, i grani dalla sabbia: 1825, vol. I, part. 2, pag. 438.

— Bernhard Antonio per anni cinque, invenzione da sostituirsi per mettere in moto qualunque macchina al vapore: 1824, vol. I, part. 2, pag. 290.

— — per anni cinque, invenzione di prevalersi della proprietà de' fluidi, e servendosi del fuoco mettere in movimento qualunque sorta di macchine: 1827, vol. I, part. 2, pag. 125.

— — Francesco Antonio e Peschet Enrico per anni cinque, nuovo metodo di coprire i tetti: 1828, vol. II, part. 2, pag. 275.

— — Francesco Luigi per anni quattro, macchina che striscia e comprime e che serve meglio ad imprimere senza il soccorso degli uomini i colori sulle tele: 1824, vol. I, part. 2, pag. 273.

— — macchina sulla quale si stendono i colori per istampare le tele: 1826, vol. I, part. 2, pag. 156.

— — Giovanni per anni dieci, chiodi fabbricati mediante un cilindro di compressione da una stanga di ferro rovente: 1827, vol. I, part. 2, pag. 139.

— — Luigi rinuncia al privilegio di quattro anni, nuova macchina atta a stampare disegni su varie stoffe: 1826, vol. I, part. 2, pag. 112.

— — Luigi, tavole quadrate per piani: privilegio estinto: esercizio comune: 1827, vol. II, part. 2, pag. 312.

— Bertarelli Giuseppe. V. *Brun Isidoro.*

— Berthalh Agostino per anni cinque, apparati per preparare l'acquavite e per cucinare: 1825, vol. I, part. 2, pag. 243.

— Berthold Augusto, rinuncia al privilegio di cinque anni, macchina di vetro atta ad abbrustolire il caffè: 1826, vol. II, part. 2, pag. 303.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.
— Berthold Augusto, macchina per abbrustolire il caffè: privilegio estinto: esercizio comune: 1827, vol. I, part. 2, pag. 146.
— — annullamento del privilegio da lui venduto a Bauer Venceslao Luigi per apparato di distillazione: 1828, vol. II, part. 2, pag. 263.
— — V. *Bauer Luigi Venceslao.*
— Bertini, Brenta e comp. V. *Rezzonico Antonio.*
— Bessetzny Francesco per anni cinque, viti per accordare le chitarre, i violini e violoncelli: 1825, vol. I, part. 2, pag. 441.
— Bettoni Nicolò per anni cinque per torchio di tipografia migliorato: 1824, vol. II, part. 2, pag. 398.
— Bevilacqua Antonio. V. *Gradara Angelico.*
— Biasi Luigi, privilegio di fabbrica nazionale: stabilimento di seta in Verona estensibile anche alle provincie lombarde: 1825, vol. I, part. 2, pag. 469.
— Biches Francesco Enrico per un anno per miglioramento nell' impiego della farina scelta per la fabbricazione di varie bevande: *ivi*, pag. 460.
— — per altri due anni, miglioramenti nella fabbricazione e nell' impiego della farina finissima di grano e patate: 1826, vol. II, part. 2, pag. 301.
— — V. *Koch Giuseppe.*
— Biondek Michele per tre anni, miglioramento nelle canne da pipa: 1828, vol. II, part. 2, pag. 290.
— Blashka Ignazio per anni tre, specie di cotone preparato da piante indigene: 1824, vol. II, part. 2, p. 419.
— — V. *Wagner Giovanni Nepomuceno.*
— Bloch Giacomo per anni cinque per distillazione dell'acquavite, del rosolio, spirito di vino, ecc.: 1825, vol. I, part. 2, pag. 442.
— — rinuncia del privilegio di cinque anni, fabbricazione delle bevande spiritose: 1826, vol. II, part. 2, p. 258.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.
— Bloch Giovanni per anni cinque, invenzione di fabbricare colla lana il così detto filato lucido di *toilinette* simile all' inglese: 1826, vol. I, part. 2, pag. 111.
— — cessione fattagli da Müller Carlo del privilegio di tre anni, nuova specie di candele: 1827, vol. II, part. 2, pag. 279.
— Blumel Giovanni per anni cinque, invenzione di fabbricar scialli, ghirlande con fiori e disegni tessuti: 1824, vol. I, part. 2, pag. 273.
— Boden Carlo per anni cinque, acquavite fabbricata con nuovo apparecchio: 1824, vol. II, part. 2, pag. 391.
— — Andrea per cinque anni: privilegio estinto, acquavite, liquori, rosolio, aceto: 1828, vol. I, part. 2, pag. 124.
— — V. *Di Emperger nobile Francesco Sigismondo.*
— Bodenstein Giorgio, Giuseppe e Venceslao per anni cinque, colla colle ossa: 1825, vol. II, part. 2, p. 464.
— Bodmer Giovanni per anni cinque, scoperta di spingere le barche, mediante la macchina pneumatica, sui fiumi cariche o scariche: 1826, vol. I, part. 2, pag. 99.
— — per anni cinque, invenzione di mettere in movimento ogni specie di macchine mediante la pressione dell'aria atmosferica, ed alzare de' pesi e trasportarli altrove: *ivi*, pag. 114.
— — Bollinger e comp. per cinque anni, rotaje di ferro pendenti di Palmer: 1827, vol. I, part. 2, pag. 110.
— — per anni cinque, piano di ferro e di legno per trasportare oggetti diversi: 1827, vol. II, part. 2, p. 259.
— — per altri dieci anni, rotaje di ferro sulle strade inventate da Palmer: *ivi*, pag. 274.
— Böhm Giuseppe, rinuncia al privilegio di cinque anni per apparato di distillare l'acquavite: 1828, vol. I, part. 2, pag. 83.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.
— Böhm Giuseppe per anni cinque, candele di sego simili a quelle di cera: 1825, vol. I, part. 2, pag. 467.
— — per anni cinque per fondere il grasso di bue e castrato mediante il vapore nell'acqua e col mezzo di un apparecchio a vapore: 1827, vol. I, part. 2, pag. 126.
— — per anni cinque, metodo di fondere più presto e più puro il sego e tutti i grassi animali: 1828, vol. I, part. 2, pag. 101.
— — per anni cinque, invenzione di estrarre colla macchina a vapore o col mezzo del fuoco l'olio dal sego e dal grasso di porco: *ivi*, pag. 107.
— Bollinger Rodolfo e Samuele fratelli, mulini cilindrici a mano: 1826, vol. I, part. 2, pag. 99.
— — per anni cinque, nuova macchina per filare il lino e la canapa, la quale per la semplicità del suo meccanismo si distingue da tutte le altre: *ivi*, pag. 127.
— — fratelli, mulini cilindrici a mano: privilegio estinto: esercizio comune: *ivi*, pag. 147.
— — e compagnia. V. *Bodmer Gaspare*.
— Bollmann Enrico, rinuncia al privilegio di tre anni per cravatte elastiche per uomini, braccialetti e cinture per donne fatte sui telai da passamano: 1827, vol. II, part. 2, pag. 297.
— — Odoardo, Düchan Giacomo ed Haurig Francesco Carlo per cinque anni, macchina onde apprettare i panni: 1826, vol. II, part. 2, pag. 280.
— — per cinque anni, miglioramento per apprettare i panni e tutti i tessuti di lana: 1828, vol. I, part. 2, p. 117.
— Bon don Andrea: privilegio di cinque anni annullato, macchina per sgretolare le pannocchie del grano turco: 1827, vol. II, part. 2, pag. 264.
— — privilegio estinto: esercizio comune, macchina per sgusciare le pannocchie del grano turco: *ivi*, pag. 307.

[illegible] di) ecc.

[illegible] per anni cinque, miglioramento del me[illegible] fabbricare dalle vinacce e dal vino, mediante [illegible] di distillazione e in poche ore, otto specie di [illegible]: 1816, vol. II, part. 2, pag. 259.

— Bambini Giambattista per anni cinque, nuovo processo economico per lavorare il corallo in natura: 1824, vol. II, part. 2, pag. 413.

— Bonsignori Gio. Battista per anni cinque, macchine per levare la seta dai bozzoli: miglioramento: 1826, vol. I, part. 2, pag. 105.

— Bosix Felice per anni cinque, olio di tre qualità per ottenere nella pittura migliori colori: 1824, vol. I, part. 2, pag. 286.

— — per anni tre, fiori artificiali per guarnire cappelli, cuffie ed abiti: 1826, vol. II, part. 2, pag. 326.

— Bovara Stefano: privilegio estinto e fatto d'uso comune, macchina per incannare la seta: 1827, vol. II, part. 2, pag. 305.

— Bozzoni Faustino per anni cinque, tubo di ferro a foggia di vite per traforare i mucchi di fieno: 1826, vol. II, part. 2, pag. 296.

— Brachmann Samuele per anni cinque, purificazione dell'olio: 1825, vol. I, part. 2, pag. 246.

— Bradmann Giuseppe per anni cinque, cassa armonica nei pianoforti: *ivi*, pag. 459.

— Braida Francesco e compagni (ditta), raffineria di zucchero: esercizio concesso: 1828, vol. I, part. 2, pag. 158.

— Branca Paolo per anni cinque per preservare dall'ossidazione tutti i lavori, mobili ed utensili mediante un'applicazione metallica: 1825, vol. II, part. 2, pag. 454.

— Braschinger Benedetto e Reisinger Matteo per anni cinque, stoffe di crine di cavallo e cravatte per uomini: 1827, vol. II, part. 2, pag. 256.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.
— Braun Giovanni per anni tre, animella di metallo nobile per le teste da pipa: 1826, vol. II, part. 2, p. 287.
— — D. e Guerard Bernardo per anni cinque, *schawls* veri e stoffe orientali: *ivi*, pag. 288.
— — Carlo e Wägner Francesco per anni cinque, spirito d'acquavite e di rosolio da tutti i grani e dai pomi di terra: 1828, vol. I, part. 2, pag. 91.
— — rinuncia al privilegio di cinque anni per fabbricazione dell'acquavite, del rosolio e dello spirito: 1828, vol. II, part. 2, pag. 293.
— — Gio. Adamo: rinuncia al privilegio di tre anni, animella di metallo nobile applicabile alle pipe: 1827, vol. II, part. 2, pag. 261.
— — Lodovico: privilegio cedutogli da Wagner Francesco, fabbricazione dell'aceto: 1827, vol. I, part. 2, pag. 123.
— — rinuncia al privilegio di cinque anni accordato a Wagner Francesco, e da questo cedutogli per un nuovo metodo di fabbricare l'aceto: 1828, vol. II, part. 2, pag. 293.
— Braunstratk Giuseppe per anni cinque per stampare mediante un cilindro di pietra delle tappezzerie di carta: 1825, vol. I, part. 2, pag. 234.
— Brayezner Emerico per anni cinque, nastri di seta di qualunque larghezza e forma: 1827, vol. I, part. 2, p. 138.
— Breit Giuseppe e Pecht Carlo per anni cinque, cerchj di paglia fabbricati con apposita macchina: 1826, vol. I, part. 2, pag. 120.
— — per anni cinque, macchina per mondare la segatura dai pezzi di legno, dalla sabbia, ecc. e separarla in qualità ordinaria e fina: *ivi*, pag. 132.
— — per cinque anni privilegio cedutogli da Ruppert Cristoforo, ritrovato d'intrecciare i fregoni e le corone di giunco: 1826, vol. II, part. 2, pag. 260.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.
— Breit Giuseppe, macchina per separare le diverse qualità di segatura di legno: privilegio estinto: esercizio comune: 1826, vol. II, part. 2, pag. 329.
— — rinuncia al privilegio di cinque anni, macchina per mondare la segatura dai pezzi di legno, dalla sabbia, ecc.: 1827, vol. I, part. 2, pag. 120.
— — rinuncia al privilegio di cinque anni ceduto gli da Pechtl Carlo, macchina per fabbricare cerchj di paglia pei fiaschi: *ivi*, pag. 136.
— — annullamento del privilegio di cinque anni ceduto gli da Ruppert Cristoforo, strofinacci di corteccia d'alberi: 1827, vol. II, part. 2, pag. 271.
— Bressler conte Carlo per anni cinque, macchina a vapore sopra di un carro da impiegarsi a diversi usi: 1824, vol. I, part. 2, pag. 260.
— Brevillier Carlo Guglielmo e Zillig Giacomo per anni dieci, macchina che fila il *mule* tanto in grosso quanto in fine: 1827, vol. II, part. 2, pag. 289.
— Briani Domenico per anni sette, tovaglie e salviette col mezzo di macchine del tutto diverse dalle finora conosciute: 1825, vol. I, part. 2, pag. 226.
— Browhn John per anni cinque per fabbricare delle lampade a gas da qualunque materiale: *ivi*, pag. 235.
— — e Smith Enrico Guglielmo per preparare il gas per l'illuminazione: *ivi*, pag. 249.
— — per un anno, macchina per segare legna, pietre ed altri oggetti: *ivi*, pag. 460.
— Bruckmann Ferdinando per anni cinque, nuova specie di punsch salubre: 1824, vol. I, part. 2, pag. 258.
— Bruckner Matteo per anni due, coramelle elastiche convesse da ambi i lati pe' rasoi: 1826, vol. II, part. 2, p. 269.
— — per tre anni, miglioramento delle così dette *coramelle elastiche convesse* da ambi i lati onde passarvi sopra i rasoi: 1828, vol. II, part. 2, pag. 262.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.

— Brüll Enrico per anni cinque, nuovo metodo per raffinare l'olio da ardere mediante ingredienti chimici: 1826, vol. I, part. 2, pag. 122.

— Brua Isidoro e comp. per anni cinque per striglie migliorate: 1824, vol. I, part. 2, pag. 253.

— — e Bertarelli Giuseppe per cinque anni per dare la colla alla carta mentre la pasta è tuttora nella tina: 1828, vol. II, part. 2, pag. 288.

— Bruschetti Giuseppe per anni cinque, nuovo genere di macchine a vapore per innalzar l'acqua, porre in moto le opere di una fabbrica, purgare i porti di mare, i canali, ecc.: 1826, vol. I, part. 2, pag. 119.

— Büche Giovanni per un anno per preservare le ombrelle dai colpi di vento: 1825, vol. I, part. 2, p. 467.

— Buchmüller Giuseppe per un anno, scarpe e stivali con talloni d'acciajo e di ferro: 1828, vol. I, part. 2, p. 130.

— Bucker Massimiliano per anni tre, invenzione di cuocere il caffè col mezzo del vapore entro una macchina di nuova costruzione: 1827, vol. I, part. 2, pag. 106.

— Bullmann Enrico per anni tre, cravatte elastiche per uomini, cinture e braccialetti per donne di lana, seta, ecc. sul telajo da passamano: 1826, vol. II, part. 2, pag. 298.

— — cravatte elastiche da uomo e braccialetti e cinture da donna fabbricate sui telai da passamano: privilegio estinto e fatto d'uso comune: 1828, vol. I, part. 2, pag. 147.

— Burach I. L. V. *Lafitte Federico.*

— Burchmann Ferdinando per anni cinque, focolare economico: 1825, vol. I, part. 2, pag. 233.

— Burg Antonio e figlio per anni tre, macchina a guisa di calesso, che può facilmente essere diretta, ed è utile ai vecchi ed ai fanciulli: 1824, vol. II, part. 2, p. 408.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.
— Cernuschi Claudio e comp. per anni cinque per raffinare lo zucchero mediante una qualità di argilla magnesiaca di recente scoperta: 1825, vol. II, part. 2, pag. 444.
— — prerogativa di fabbrica nazionale: raffineria di zucchero: 1826, vol. I, part. 2, pag. 139.
— — (ditta) per anni cinque, altro metodo di raffinare lo zucchero: *ivi*, pag. 261.
— Ceruti Domenico per anni cinque, nuovo apparecchio ai candellieri a mano: 1824, vol. II, part. 2, pag. 431.
— Cesar Alessandro per anni cinque, assiccinole da finestra di qualunque colore per otturare le aperture tra il telajo ed il muro: 1826, vol. I, part. 2, pag. 116.
— Cessi inodoriferi. V. *Impresa generale delle latrine inodorifere.*
— Chandleest fratelli Giorgio e Giovanni per anni cinque, metodo di preparare in modo diverso dal passato ogni sorta di pelli per uso de' sellai, calzolai e legatori di libri: 1826, vol. I, part. 2, pag. 125.
— — annullamento del privilegio suddetto: 1828, vol. II, part. 2, pag. 261.
— Charansonney Guglielmo. V. *Bernareggi Francesco.*
— Chersky (de) Alessandro per anni cinque, miglioramenti nella litografia: 1826, vol. I, part. 2, pag. 131.
— — rinuncia spontanea al privilegio suddetto: 1827, vol. II, part. 2, pag. 260.
— — privilegio suddetto: esercizio comune: *ivi*, pag. 304.
— Chowanek Francesco e Barth Giovanni per anni cinque, nuova specie di capsule per le armi da fuoco: 1828, vol. I, part. 2, pag. 89.
— Citterio Antonio e Pietro per anni cinque, serratura semplice a due castelli, ed altra di origine inglese: 1824, vol. II, part. 2, pag. 402.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.
— Coatz e Quinqueton (ditta) per anni cinque, velo liscio detto anche *tris*: 1825, vol. II, part. 2, pag. 440.
— Colloredo conte Giovanni, cessione fattagli dal dottor Mosing e dal barone di Konigsbrunn del privilegio pel metodo di fabbricare la birra col mezzo del vapore: 1828, vol. I, part. 2, pag. 113.
— — cessione fattagli da Federico Regner cavaliere di Bleileben per cinque anni, metodo di fabbricare la birra: 1828, vol. II, part. 2, pag. 292.
— Colonius (di) nobile Ernesto per anni dieci, assi e bussole de' carri ed altre invenzioni intorno ad essi: 1825, vol. II, part. 2, pag. 450.
— — rinuncia al privilegio suddetto: 1828, vol. II, part. 2, pag. 284.
— Comini Domenico per anni sette, macchina da innaspare la seta: 1824, vol. I, part. 2, pag. 277.
— Comizzoli-Fantonetti Caterina per un anno, guanti con sole 22 cuciture in vece delle solite 36: 1827, vol. II, part. 2, pag. 285.
— Compagnia per lo scavo del carbon fossile: privilegio annullato, scavo come sopra in Neustadt, e metodo di migliorarlo: 1827, vol. I, part. 2, pag. 122.
— Congregazione religiosa dei Mechitaristi per istampare in tutta la monarchia austriaca i breviarj ed i messali in lingua latina: 1824, vol. I, part. 2, pag. 265.
— Conradi Giorgio e Caspar Giovanni Giacomo per anni cinque, fabbricazione del *mule* e *medio-twist* sopra una macchina da filatura mediante una particolare specie di perno di cannucce: 1826, vol. II, part. 2, pag. 289.
— Conti Pietro per anni cinque, invenzione di estrarre le parti efficaci dalla pianta *rhus cotinus* e d' impiegarle per tutti i fini tecnici in luogo della pianta medesima: 1826, vol. I, part. 2, pag. 113.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.
— Corbella Pietro per anni cinque, serrature egiziane ovvero combinate, che non si possono aprire con frode: 1824, vol. II, part. 2, pag. 397.
— Corda Adalberto Daniele per anni cinque, profumo generale da combinarsi con tutti gli oggetti di profumeria: 1826, vol. I, part. 2, pag. 113.
— Cortivo Matteo per anni cinque, fucili da caccia in modo che, spaccandosi la canna mentre si tira il colpo, il cacciatore resti illeso da qualunque ferita: 1826, vol. I, part. 2, pag. 104.
— Crell Antonio. V. *Stauffer Antonio.*
— Cristoforis (de) Luigi per anni cinque, meccanismo per turare le bottiglie con sughero: 1824, vol. I, part. 2, pag. 257.
— Crivelli Antonio per anni cinque, acciajo fuso simile all' inglese detto *Huntzmann:* 1825, vol. II, part. 2, pag. 433.
— — per anni cinque, fontana di condensazione utile e comoda in ispecie per la costruzione dei fanali e delle lucerne: 1827, vol. I, part. 2, pag. 116.
— Crotti Michele per anni due, caldaja per l' operazione di levare la seta dai bozzoli: 1827, vol. II, part. 2, pag. 277.
— Curch Eduardo per anni cinque, battelli a maneggio per traghettare i fiumi, i laghi, ecc.: 1825, vol. II, part. 2, pag. 458.
— Czeike Giuseppe per anni cinque, ritrovato per tingere i panni d' un bel colore bleu con risparmio dell' indaco: 1828, vol. II, part. 2, pag. 273.
— Czermack Matteo e Merkle Francesco per anni cinque, metodo di conservare le sanguisughe raccolte nelle paludi od altrove in serbatoi particolari: 1827, vol. I, part. 2, pag. 138.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.

— Czernay Giuseppe per anni cinque, acquavite col mezzo d'ingredienti chimici, spirito di comino, d'arancio, di menta, ecc.: 1826, vol. II, part. 2, pag. 262.

— — Giovanni: rinuncia al privilegio di cinque anni, acquavite, spirito di comino, d'arancio e liquori da ingredienti chimici: 1827, vol. I, part. 2, pag. 109.

— Dahm Giacomo Matteo per anni cinque, acquavite, liquori e bevande spiritose tratte da un miscuglio di rosolio e di vino: 1825, vol. I, part. 2, pag. 233.

— — Matteo: privilegio di cinque anni estinto per fabbricare da un miscuglio che ha per base il rosolio ed il vino dell'acquavite, dei liquori ed altre bevande spiritose: 1826, vol. II, part. 2, pag. 259.

— Dauzl Giovanni Luigi e Giuseppe Giorgio per anni cinque, utensili da misura di zinco: 1824, vol. II, part. 2, pag. 428.

— — privilegio di cinque anni estinto, vasi così detti di cimento che servono per indicare le misure di capacità: 1826, vol. I, part. 2, pag. 135.

— Davis Guglielmo per anni sette, macchina per separare le pietre nobili, l'oro, l'argento, ecc. dalle parti eterogenee di pietre o di terra: 1828, vol. I, part. 2, pag. 102.

— Davy Enrico Savill, e per esso al suo agente Sonnleithner Giuseppe, invenzione di conciar tutte le pelli mediante forze meccaniche: 1826, vol. I, part. 2, pag. 118.

— — V. *Wansey Enrico.*

— De Angeli Domenico per anni cinque, bagni galleggianti sul mare: 1828, vol. II, part. 2, pag. 290.

— De Flick Eleonora. V. *Balling Agostino e Michele.*

— — per un anno, macchina per separare le pietre nobili: 1828, vol. II, part. 2, pag. 297.

— — V. *Galvagnis Minen Union.*

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.
— Della Porta contessa Eleonora per anni q
chine per la filatura della seta: 1825, vo
pag. 242.
— Della Villa Carlo, macchina da caffè: pr
to: 1824, vol. II, part. 2, pag. 390.
— — per anni cinque, macchina a vapor
caffè, e miglioramento delle altre già cono
vol. II, part. 2, pag. 435.
— Demuth Carlo rinuncia al privilegio d'anni
china per fabbricare cannoni e condotti d'
o pastello per conservar le lamine di
vol. I, part. 2, pag. 240.
— — per anni cinque: privilegio estinto, la
di lustri: 1825, vol. II, part. 2, pag. 4
— — per due anni, lumi da notte senza s
vol. I, part. 2, pag. 86.
— — per anni due, lampade ed altri oggetti
cati dal filo di metallo, dallo zinco, ecc.:
— Dentosch Juda per anni cinque, metod
rare i vini scelti di Tokay: 1824, vol.
pag. 417.
— Deperet Lanze Pietro e Schmoll Feder
cinque, nuovo metodo d'illuminare me
idrogeno: 1825, vol. I, part. 2, pag. 22
— Descamps Cesare per cinque anni, telai
ghisa per fabbricare stoffe di lana, cotone
1827, vol. II, part. 2, pag. 279.
— Dessossé Aimable per anni cinque, inver
bricare con una massa leggiera e durevo
di ornamenti per la decorazione delle abi
fregi, ecc.: 1826, vol. II, part. 2, pag.
— Detz Ignazio per anni due, oriuoli da
vol. I, part. 2, pag. 141.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.

— Deutsch Emanuele per anni cinque per preparare la lana in modo che più facilmente si lavori sotto il cardo: 1825, vol. II, part. 2, pag. 436.

— Devald Francesco e Bartholomä Giovanni per due anni, cappelli di seta: 1828, vol. II, part. 2, pag. 294.

— Dietrich Giovanni per anni dieci, nuova specie di vasellame composto di varj minerali e cotto entro un forno: 1824, vol. II, part. 2, pag. 391.

— — Martino per anni cinque, miglioramento ai forni per cuocere il malto per la birra, ecc.: *ivi*, pag. 433.

— — privilegio di cinque anni annullato, invenzione di disseccare l'orzo tallito mediante canali di latta e di ferro murati: 1826, vol. II, part. 2, pag. 280.

— — Antonio per anni due, cappelli di canna d'India con e senza osso di balena: 1827, vol. I, part. 2, pag. 105.

— Dietsch Bernardo per anni tre, guanti ad una sola cucitura: 1826, vol. II, part. 2, pag. 299.

— Dillinger Giuseppe per anni sei, pipe di schiuma di mare: 1825, vol. I, part. 2, pag. 228.

— — forniture d'argento per le pipe con lacca a colori: *ivi*, pag. 229.

— — per anni cinque, teste di pipe di schiuma di mare: miglioramento: *ivi*, pag. 237.

— — altro miglioramento di politura: *ivi*, pag. 239.

— Dimand Simone e Kan Simone per anni cinque, macchina per purgare le granaglie dalla sabbia, polvere, ecc.: 1828, vol. I, part. 2, pag. 98.

— Dingler Enrico per anni due, utensili di metallo fuso temperati: 1824, vol. I, part. 2, pag. 277.

— Direzione dell'istituto dei lavori in Venezia per anni dieci, tappeti dalla così detta *brula*: 1824, vol. I, part. 2, pag. 284.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.

— Dischon Giacomo per anni cinque, apparecchio pei panni ed altre stoffe di lana, quantunque a colori delicatissimi: 1826, vol. II, part. 2, pag. 322.

— — privilegio di cinque anni annullato, acconciatura de' panni e di tutte le stoffe di lana: 1828, vol. I, part. 2, pag. 84.

— — V. *Hanwy Carlo.*

— Dorer Francesco Giuseppe per anni cinque, orinoli da tasca di varie forme e grandezze, e chiavi da orinolo di qualunque metallo: 1826, vol. II, part. 2, pag. 309.

— Döring Francesco per anni cinque, pipe da tabacco, dette pipe inglesi di lacca: 1824, vol. II, part. 2, p. 417.

— Dobrowsky Luigi per tre anni, imboccatura dei corni da polvere e dei sacchetti da pallini: 1828, vol. II, part. 2, pag. 296.

— Diedeck Giovanni, Weissböck Matteo e Fischer Giovanni per anni cinque, candele di sevo purgato con sali minerali neutri e sapone alcalino vegetabile animale: 1826, vol. II, part. 2, pag. 298.

— Drechsler Ferdinando, carta da scrivere ad uso delle scuole, miglioramento: privilegio estinto: esercizio comune: 1826, vol. I, part. 2, pag. 142.

— Dreit Giuseppe di Vienna per anni cinque, macchina atta per mondare 200 *metzen* di segatura dalle schegge, dalla polvere, ecc.: *ivi*, pag. 121.

— Du Bois A. J. per anni cinque, distillazione di amido, aceto, ecc.: 1825, vol. II, part. 2, pag. 441.

— — Giuseppe, sequestro posto da Klober J. W. sul privilegio da lui ceduto a Kalsner Antonio per un nuovo metodo di fabbricar birra e spiriti: 1828, vol. II, part. 2, pag. 272.

— — V. *Kalsner Antonio.*

— — V. *Wagner Francesco.*

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.
— Düchan Giacomo. V. *Bollmann Odoardo.*
— Dueros Giovanni e figli per anni cinque, per conciar le pelli di agnello e di capretto onde farne guanti: 1825, vol. I, part. 2, pag. 232.
— Dufour Stefano per anni cinque, macchina per incannar meglio la seta: 1826, vol. II, part. 2, pag. 270.
— Dworzak Amalia e Gustavo per un anno, sapone verde, bianco e marmorizzato: 1826, vol. I, part. 2, pag. 115.
— Eberl Giuseppe per anni cinque, strumento col mezzo del quale il cappelletto di rame per le armi di percussione viene facilmente posto sui pistoni ovvero lo stelo dell' incendio di dette armi: 1826, vol. II, part. 2, pag. 258.
— Ebert Carlo Federico per anni due, miglioramento di preparare ed insaldare i cappelli di feltro in guisa da renderne maggiore la durata: 1826, vol. I, part. 2, p. 105.
— — per altri tre anni, cappelli di feltro migliorati: 1828, vol. I, part. 2, pag. 113.
— Eder Michele per anni cinque, ruote elastiche da applicarsi alle carrozze: 1825, vol. I, part. 2, pag. 244.
— Effinger Giuseppa, cappelli di paglia: privilegio estinto: esercizio comune: 1826, vol. I, part. 2, pag. 146.
— Egamann Federico per anni cinque, smalto di biscotto e di madreperla per servire di cornice agli specchi: 1824, vol. II, part. 2, pag. 415.
— Egger Giacomo. V. *Tottis Abramo.*
— Ehlers Gioachimo per tre anni, miglioramento nei clavicembali: 1827, vol. I, part. 2, pag. 121.
— — rinuncia al privilegio di tre anni, miglioramento nei clavicembali: 1828, vol. I, part. 2, pag. 85.
— — miglioramento ai clavicembali: privilegio estinto e fatto d'uso comune: *ivi*, pag. 151.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.
— Ehlus Gioachimo per anni tre, pontiecello doppio di metallo, ferro, ecc. applicabile al di sopra dell'arco armonico del cembalo: 1824, vol. I. part. 2, pag. 272.
— Ehrenfeld Antonio per anni cinque, spirito di cumino, di anice, d'arancio, ecc. dall'acquavite: *ivi*, pag. 250.
— — per anni cinque, produzione di uno spirito puro, ed estinzione della parte del privilegio che risguarda la fabbricazione di rosolj: 1826, vol. I, part. 2, pag. 128.
— — e Giacomo per anni cinque, aceto fabbricato in poco tempo e di buona qualità senza impiegarvi nè frutta, nè vino, nè acquavite: 1826, vol. II, part. 2, pag. 290.
— — e figlio per anni cinque, apparato di nuovo genere per distillare l'acquavite: *ivi*, pag. 302.
— — (di) barone Giuseppe Michele per anni cinque, invenzione di nobilitare i vini delle provincie ereditarie: 1827, vol. II, part. 2, pag. 265.
— — e Giacomo: rinuncia al privilegio di cinque anni, invenzione di preparare in modo particolare l'aceto e l'acquavite: *ivi*, pag. 272.
— — privilegio di cinque anni annullato, nuovo apparato per distillare l'acquavite: 1828, vol. I, part. 2, pag. 143.
— Eibel Giorgio: cessione fattagli da Meisner Francesco del privilegio acquistato da Grün Leopoldo, aceto artificiale: 1826, vol. I, part. 2, pag. 97.
— Ellenberger C. V. *Tschapeck I.*
— Emberger fratelli, nuovo metodo di fabbricare la biacca: 1826, vol. I, part. 2, pag. 144.
— Emminger Leopoldo e Gemperle Gio. per anni cinque, surrogato di caffè: 1825, vol. I, part. 2, pag. 233.
— — rinuncia al privilegio di due anni, surrogato di caffè: 1827, vol. I, part. 2, pag. 115.
— Emperger (de) nobile Antonio: rinuncia al privilegio di due anni, invenzione di nobilitare i vini comuni: *ivi*, pag. 127.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.
— Emperger Francesco per anni cinque, colla ricavata dalle ossa: 1824, vol. I, part. 2, pag. 274.
— — per anni cinque per ridurre le stoffe di seta e di cotone ad uso di pelle: 1824, vol. II, part. 2, pag. 395.
— — Francesco Sigismondo per anni cinque, acquavite, spirito di vino ed aceto: *ivi*, pag. 423.
— — per anni cinque, acquavite ed aceto: 1825, vol. I, part. 2, pag. 246.
— — e Cereghetti Francesco per anni cinque, invenzione di coprire le facciate delle case, le mura ed i tetti con una materia per mezzo della quale ottiensi la solidità delle pietre: 1826, vol. II, part. 2, pag. 306.
— — per anni cinque, invenzione di ricoprire i serramenti delle finestre, le porte, ecc. di una lacca bianchissima: 1827, vol. I, part. 2, pag. 133.
— — cessione fattagli da Cereghetti Antonio del privilegio di cinque anni per una nuova tinta per le case, per le mura, ecc.: 1828, vol. I, part. 2, pag. 144.
— — cessionario di Cereghetti Francesco per altri due anni, secchie impenetrabili all'acqua mediante una vernice: *ivi*.
— — per cinque anni, fabbricazione dell'acquavite e dell'aceto: privilegio da esso ceduto a Boden Andrea ed annullato: 1828, vol. II, part. 2, pag. 301.
— — V. *Cereghetti Francesco*.
— Engel Francesco per anni cinque, untume di quattro specie: 1824, vol. II, part. 2, pag. 392.
— — per cinque anni, acque spiritose di due qualità dette etere aromatico egiziano, ed acque cristalline odorifere fabbricate da olj preziosissimi e da sostanze eteree: 1827, vol. I, part. 2, pag. 140.
— Englander Salomone per anni cinque, apparecchio alla seta ed alle stoffe miste: 1825, vol. II, part. 2, p. 468.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.
— Erhard Francesco Saverio per anni cinque, sedie col mezzo di macchine: 1826, vol. I, part. 2, pag. 115.
— Ertl Giovanni. V. *Stauffer Gio. Antonio.*
— Escher di Felsenhof Gio. Gaspare e Gio. Alberto per anni quindici, macchine per purgare, preparare e filare in fino il cotone: 1828, vol. I, part. 2, pag. 119.
— Essler Antonio. V. *Felix Gregorio.*
— Estler Antonio e Fraumer Giuseppe: privilegio di cinque anni annullato, birra non fermentata: 1828, vol. I, part. 2, pag. 142.
— Fabrice Carlo, figure ed animali colossali di cartone: privilegio estinto: esercizio comune: 1828, vol. II, part. 2, pag. 308.
— Fagnani Paolo per anni due, invenzione di litografare sul vetro mediante un' apposita vernice: *ivi*, pag. 288.
— Falkbeer Antonio per anni cinque, macchina per stampare tutte le specie di latta: 1828, vol. I, part. 2, p. 123.
— — per anni cinque, invenzione di fabbricare, secondo un nuovo metodo, oggetti di metallo dalla latta nera e bianca, dal rame, stagno, zinco, ecc.: 1828, vol. II, part. 2, pag. 259.
— Feichter Martino per anni cinque, tromba da incendio del meccanico Gencel di Cambray: 1827, vol. I, part. 2, pag. 105.
— Felber Giacomo per anni cinque, apparato a vapore per oggetti da distillarsi: 1824, vol. II, part. 2, pag. 400.
— Feldmüller Antonio per anni cinque, abiti da uomo, fabbricazione migliorata: 1826, vol. II, part. 2, pag. 273.
— — V. *Gell Salomone.*
— Felix Giorgio per anni due, nuovo metodo di fabbricare l'acquavite: 1824, vol. II, part. 2, pag. 391.
— — Gregorio per anni due, miglioramenti al metodo di Essler Antonio nel fabbricare la birra: 1826, vol. II, part. 2, pag. 300.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.
— Fengel Miavaro Michele per anni due, acciajo amalgamato col ferro di sopra e di dentro: 1824, vol. II, part. 2, pag. 403.
— Ferd Antonio per anni cinque, carta da scrivere con linee trasparenti: *ivi*, pag. 426.
— Ferrini Gio. Battista per anni cinque, riverberi parabolici di rame o d'ottone per le lampade: 1826, vol. II, part. 2, pag. 266.
— — per anni cinque, riverberi parabolici: 1827, vol. II, part. 2, pag. 255.
— Ferst Pietro per anni cinque, apparecchio poco dispendioso per fabbricare l'acquavite: 1825, vol. I, part. 2, pag. 249.
— — per cinque anni, acquavite ed aceto prodotti contemporaneamente mediante un solo processo: privilegio estinto: 1826, vol. II, part. 2, pag. 318.
— Feusser Teodoro per anni cinque, nuova qualità di feccia più squisita di quella della birra per preparare l'aceto, l'acquavite, ecc.: 1825, vol. I, part. 2, pag. 238.
— Fexer Francesco, rappresentato dall'agente aulico Sonnleithner per tre anni, ruota mobile per l'abbrustolatura, lo sgusciamento e la frantumazione del cacao, e per pilare lo zucchero e le droghe: 1827, vol. I, part. 2, p. 140.
— Fichtner Giovanni per anni cinque, bevanda soave e spiritosa tratta dal sciroppo che si sviluppa dalle frutta tuberose: 1824, vol. I, part. 2, pag. 264.
— — rinuncia ai privilegi, nuovo apparato di distillazione dell'acquavite, macchina a vapore, nuova bevanda di sciroppo: 1827, vol. I, part. 2, pag. 119.
— — apparecchio per distillare l'acquavite: privilegio estinto e libero l'esercizio: *ivi*, pag. 154.
— — macchina a vapore: privilegio estinto e libero l'esercizio: *ivi*.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.
— Fichtner Giovanni, preparazione dello sciroppo estratto dai bulbi: privilegio estinto e libero l'esercizio: 1827, vol. I, part. 2, pag. 155.
— — e Bischoff. V. *Goriupp Antonio.*
— Fierst Pietro per anni cinque, acquavite da diverse specie di grani: 1827, vol. I, part. 2, pag. 142.
— — per cinque anni, bevande spiritose ed aceto: privilegio annullato: 1828, vol. II, part. 2, pag. 302.
— Finazzi Giovanni, nuovo strumento detto *plessimetro*: privilegio estinto: esercizio comune: 1826, vol. I, part. 2, pag. 148.
— — macchina per misurare il tempo della musica ossia plessimetro: 1826, vol. II, part. 2, pag. 331.
— — per anni due, meccanismo atto a produrre una forza motrice, che applicata ai bastimenti ed alle barche gli spinge innanzi: 1828, vol. I, part. 2, pag. 182.
— Findeys Francesco. V. *Prziza Carlo e Findeys Francesco.*
— Fischer I. Corrado per anni cinque, acciajo meteorico che si avvicina di più a quello di Damasco: 1825, vol. I, part. 2, pag. 236.
— — per anni cinque, miglioramento nella fabbricazione delle lime e dei rasoi: 1826, vol. I, part. 2, pag. 132.
— — per anni due, metodo per traforare nell'atto della fabbricazione tegole e mattoni: 1827, vol. II, part. 2, p. 275.
— — Giovanni. V. *Diedeck Giovanni.*
— — Federico per anni cinque, focacce di miele: 1825, vol. II, part. 2, pag. 465.
— — per anni cinque, pan pepato, *lebkuchen* ed idromele: 1827, vol. I, part. 2, pag. 119.
— — privilegio di cinque anni annullato, miglioramento nel cuocere il pan pepato: *ivi*, pag. 141.
— — cessione del privilegio di tre anni fattagli da Heikler Cristoforo e Thaler Francesco, focacce di papavero ed altri oggetti di offelleria: 1828, vol. I, part. 2, pag. 113.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.
— Fischer dott. Giuseppe W. per un anno, macchina di asciugamento posta in moto dall' aria aperta: 1828, vol. II, part. 2, pag. 289.
— — Gio. Teodoro per anni cinque, nuovo metodo di fabbricare armi da fuoco: 1825, vol. I, part. 2, pag. 242.
— Flach Cristiano per anni cinque, torte, focacce, biscotti ed essenza di porto-punsch: 1827, vol. II, part. 2, pag. 267.
— Fleger Matteo ed Eleonora per anni cinque: privilegio loro ceduto da Ludwig Enrico, apparato per fabbricare l'acquavite: 1825, vol. I, part. 2, pag. 238.
— Flutscher Matteo ed Anstoss Lorenzo per dieci anni, macchina da pettini: 1828, vol. I, part. 2, pag. 113.
— — V. *Radler Giacomo.*
— Fontebasso Giuseppe ed Andrea fratelli, prerogativa di fabbrica nazionale, stabilimento di stoviglie: 1826, vol. I, part. 2, pag. 139.
— Forenheimer Simeone e Jonas fratelli per anni cinque, macchina per purificare la lana: 1824, vol. II, part. 2, pag. 414.
— Forscher Ernesto e Dusech Giovanni per anni due, bretelle che possono lavarsi, e superano tutte le altre in durata e leggerezza: *ivi*, pag. 430.
— Foss Ignazio e Giacomo. V. *Henkel Federico Carlo.*
— Fränkl Ignazio e Wolf Stengel per anni due, massa per formare le candele, e dai corpi morti di essa del sapone odorifero e della borace: 1825, vol. I, part. 2, pag. 229.
— — per tre anni, massa atta a formar delle candele, e dai corpi morti di essa del sapone odorifero ed una qualità di borace per saldare: 1827, vol. I, part. 2, pag. 120.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.
— Franquet Federico per anni tre, metodo migliorato per la fumicazione delle carni porcine e bovine: 1826, vol. II, part. 2, pag. 310.
— Freiberg Bernardo e Löwel Donesch Isacco per anni cinque, invenzione di adoperare negli abiti una nuova specie di tela dura, per cui conservano consistenza: 1826, vol. I, part. 2, pag. 116.
— Freukel Ignazio per anni cinque, candele di sego e rivestite di cera: 1826, vol. II, part. 2, pag. 285.
— — per anni due, unto inglese nero e giallo per le carrozze: 1828, vol. II, part. 2, pag. 279.
— Friedel Giovanni per anni due, invenzione di dare qualunque colore sopra gli oggetti in guisa che asciughino più facilmente e sieno più elastici e durevoli: 1825, vol. II, part. 2, pag. 437.
— Friedmann Rubino per anni cinque, miglioramento nella fabbricazione dell' acquavite: *ivi*, pag. 465.
— — rinuncia al privilegio di cinque anni cedutogli da Hannl Giovanni, apparecchio da applicarsi a qualunque caldaja per distillare acquavite: 1827, vol. II, part. 2, pag. 267.
— — privilegio di quindici anni annullato, aceto col sedimento del rosolio: 1826, vol. II, part. 2, pag. 319.
— — Marco e Grossmann Isacco per anni cinque, miglioramento di fare tutte le specie d'abiti più durevoli: 1826, vol. I, part. 2, pag. 102.
— — Giovanni. V. *Spitz Teresa.*
— Friedssey Martino per anni cinque, invenzione di distillare un' acqua da essenze aromatiche e vegetabili spiritosi, che rende superflua l'acqua di Colonia: 1825, vol. II, part. 2, pag. 443.
— Fritz Antonio per anni cinque, corde fabbricate con filo metallico da servire pei ponti sospesi, ecc.: 1824, vol. II, part. 2, pag. 398.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.
— Fritz Giuseppe per anni due, macchina per purificare il semolino: 1825, vol. I, part. 2, pag. 250.
— Fröhlich Antonio per anni cinque, macchina per frantumare i pomi di terra onde comporre un amido finissimo: 1826, vol. I, part. 2, pag. 120.
— — rinuncia al privilegio di cinque anni, amido, zucchero e rhum dai pomi di terra: 1828, vol. I, part. 2, pag. 123.
— — macchina per triturare i pomi di terra onde estrarne l'amido e lo zucchero: privilegio estinto e dichiaratone comune l'uso: 1828, vol. II, part. 2, pag. 304.
— — Giovanni per due anni, miglioramento di purgare le cloache e i pozzi neri: 1827, vol. I, part. 2, pag. 114.
— Fuchs Carlo per anni cinque, *phisharmonica* di Jäckel Antonio: 1826, vol. II, part. 2, pag. 274.
— Fum Giuseppe: privilegio cedutogli da Walisser Giuseppe e da Weber Francesco per guanti con una cucitura principale: 1828, vol. II, part. 2, pag. 283.
— Furgantner Giuseppe per anni tre, stoffa denominata *damaslain*, miglioramento: 1824, vol. I, part. 2, p. 262.
— Galeotti Massimiliano, rappresentato da Sonnleithner Giuseppe per anni cinque, regolatore idraulico del gas: 1826, vol. II, part. 2, pag. 293.
— Galloway, Giovanni per cinque anni, sciroppo di zucchero dai grani farinosi anche cristallizzato: 1827, vol. II, part. 2, pag. 261.
— Galvagnis Minen Union ditta di Schemnitz, acquisto di tre privilegi, cioè quello di Davis Guglielmo, e quelli di Ossetzky Adolfo, macchine onde separare i metalli: 1828, vol. II, part. 2, pag. 294.
— Galvani Andrea, macchina per levare il grano turco dalle pannocchie: privilegio estinto: esercizio comune: *ivi*, pag. 309.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.

— Ganahl (di) Giuseppe per anni cinque, metodo di preparare in un modo più opportuno e pronto pelli, lana ed altri oggetti atti alla fabbricazione dei cappelli; macchina pel fusto de' medesimi, ruota e caldaja per la tintura: 1826, vol. II, part. 2, pag. 264.

— — rappresentato da Sonnleithner Giuseppe per anni cinque, invenzione di cambiare il ferro in acciajo: *ivi*.

— — per anni cinque, miglioramento intorno alle macchine a vapore: *ivi*, pag. 292.

— Garber Vincenzo Ignazio: rinuncia al privilegio di cinque anni, macchine d'ogni specie da mettersi in moto mediante l'applicazione di ruote di particolare costruzione: 1827, vol. I, part. 2, pag. 122.

— Garganico Giuseppe per anni dieci, lampade così dette alla *Bordier* con riverberi parabolici: 1825, vol. II, part. 2, pag. 440.

— Garnier Andrea, metodo di levare il pelo alle pelli di lepre: privilegio estinto e fatto d'uso comune: 1828, vol. I, part. 2, pag. 150.

— Garthe Gaspare per anni cinque per istromento denominato *cosmoglobus* rappresentante contemporaneamente il globo celeste e terrestre: 1828, vol. II, part. 2, p. 276.

— Gattlos Antonio per anni cinque, nuovo meccanismo onde stampare le stoffe tessute: 1825, vol. I, part. 2, p. 232.

— Gavazzi Pietro per anni dieci, miglioramento intorno alla lavoratura della seta: 1828, vol. I, part. 2, p. 106.

— Gay Francesco per anni cinque, cammini fumifugi: 1825, vol. I, part. 2, pag. 254.

— — per anni cinque, stufe a colonna di forme elegantissime: 1826, vol. II, part. 2, pag. 312.

— Geest Giuseppe per anni tre, invenzione di rendere mediante uno scappamento affatto libero il cammino di un oriuolo, ecc.: 1824, vol. I, part. 2, pag. 280.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.
— Geist Giuseppe, sorta speciale di orologi: privilegio estinto e dichiarato d'uso comune: 1826, vol. II, part. 2, pag. 331.
— — meccanismo per fermare gli orologi: privilegio estinto e dichiarato d'uso comune: *ivi*, pag. 332.
— Gell Salomone, privilegio cedutogli da Feldmüller Antonio per miglioramento nella fattura degli abiti da uomo: *ivi*, pag. 315.
— Gellert Carlo per anni tre per coprire i parasole e parapioggia di una stoffa particolare di seta e di un altro tessuto di durata: 1827, vol. I, part. 2, pag. 116.
— Gemperle Giovanni per anni cinque, surrogato di caffè: 1824, vol. II, part. 2, pag. 409.
— — per anni due, surrogato di caffè: 1828, vol. I, part. 2, pag. 90.
— — V. *Emminger Leopoldo. Franz Francesco.*
— Ger Pellegrino per anni quindici, massa da porsi sulla superficie dei corpi che abbisognano di essere intonacati o tinti: 1824, vol. I, part. 2, pag. 254.
— Gerlmann Bernardo per anni cinque, quattro macchine applicabili a tutte le specie di pelli colorite: 1824, vol. II, part. 2, pag. 429.
— Gersch Ferdinando per anni cinque, invenzione di stampare con più colori i fazzoletti di seta ed altre stoffe alla foggia chinese ed inglese: 1824, vol. I, part. 2, pag. 268.
— Gersdorf Gio. Rodolfo per anni cinque per ricavare il nicolo metallico dal corpo morto del cobalto rimasto nelle fabbriche nelle quali si fa il turchino: 1824, vol. II, part. 2, pag. 412.
— Gerzig Pietro Antonio e Tichaczek Giovanni per anni cinque, cappelli resistenti all'acqua: 1824, vol. I, part. 2, pag. 283.

PRIVILEGIO (*patenti di*) ecc.
— Gertig Pietro Antonio e Tichaczek Giovanni per anni due, cappelli intieri senza cucitura dalle pelli di capre e pecora: 1824, vol. I, part. 2, pag. 287.
— — per anni cinque, metodo per preparare con vini nostrani scelti un vino che uguaglia quello di Champagne: ivi, pag. 293.
— Gestakenbauer Giovanni per anni cinque, zucchero cristallizzato: 1828, vol. I, part. 2, pag. 118.
— Gianicelli Pietro per altri cinque anni, macchina di ferro fuso per imprimere disegni sopra stoffe: 1827, vol. II, part. 2, pag. 298.
— Gilbert Carlo per anni cinque, macchina per fabbricar cinte, catene da orinoli, braccialetti ed altri oggetti col filo di ferro: 1826, vol. I, part. 2, pag. 124.
— Gindorf Francesco per tre anni, fabbricazione in tondo d'oro, d'argento ed altri metalli duttili: 1828, vol. I, part. 2, pag. 124.
— Girandelli Marco. V. *Campana Pietro*.
— Girard Filippo Enrico per anni cinque, miglioramento nella preparazione del lino e della canapa consistente in una macchina di confricazione per ispogliarli della gomma, corteccia, ecc.: 1826, vol. I, part. 2, pag. 101.
— — ed Enrico Giuseppe per anni due, materia cerosa di sego o grasso per candele: 1827, vol. II, part. 2, p. 263.
— — e Giuseppe Enrico per anni cinque, mulini cilindrici di Helfenberger, miglioramento del metodo del consigliere De Müller di Varsavia: 1828, vol. II, part. 2, pag. 277.
— Girardoni Francesco per anni cinque, macchina detta *water-twist*, miglioramento: 1824, vol. II, part. 2, pag. 423.
— — per anni cinque, miglioramento del metodo di applicare alla macchina di distensione del filato in grosso

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.
ed in fine del cotone una sola fila di strettoi coperti di panno, ecc.: 1826, vol. II, part. 2, pag. 280.
— Girardoni Francesco per anni cinque, macchina da *water-twist*, miglioramento: *ivi*, pag. 286.
— — Gio. Battista per anni cinque, bischeri per violini, viole, violoncelli e chitarre: 1826, vol. I, part. 2, pag. 128.
— — rinuncia al privilegio di cinque anni per bischeri da violino, basso, violoncello e chitarra: 1828, vol. I, part. 2, pag. 127.
— — per cinque anni, bischeri degli strumenti musicali: privilegio estinto e dichiaratone comune l'uso: 1828, vol. II, part. 2, pag. 303.
— Girzik Pietro Antonio e Weiss Leopoldo per anni cinque, cappelli di feltro con materia ove non entra spirito: 1825, vol. I, part. 2, pag. 253.
— — per anni cinque, feccia asciutta e sedimento artificiale utile per la fabbricazione della birra, dell'acquavite, ecc. 1825, vol. II, part. 2, pag. 435.
— — per anni cinque, composizione di cemento preferibile al cemento romano, che si ritiene perduto: 1828, vol. I, part. 2, pag. 100.
— Glauber Ignazio. V. *Spitzer Simone*.
— Gloos Giuseppe per anni due, surrogato di caffè detto caffè tedesco: 1824, vol. I, part. 2, pag. 270.
— Gobel Giuseppe per anni otto, nuovo metodo di fabbricare e quadrigliare i nastri sopra telai a mulino: 1825, vol. II, part. 2, pag. 454.
— Goldmann Matteo per un anno, talloni per gli stivali degli uomini e delle donne: 1828, vol. I, part. 2, p. 94.
— Goldner Mosè e Lenger G. per anni quindici, abiti d'ogni specie in modo che non vengono corrosi dalle tarme, ecc.: 1825, vol. II, part. 2, pag. 447.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.
— Goll Giovanni rappresentato dal suo procuratore barone di Sonnenthal per anni cinque, miglioramenti al fortepiano: 1827, vol. I, part. 2, pag. 112.
— — V. *Reimann Evaristo.*
— Gonzalese Emanuele per anni cinque, soprascarpe e scarpe con suole di legno movibili e pieghevoli: 1826, vol. I, part. 2, pag. 103.
— Goriupp Antonio rappresentato da Fichtner e Bischoff per anni cinque, maciulla per la canapa e pel lino: 1827, vol. II, part. 2, pag. 262.
— Gos Pietro per anni cinque, invenzione di fabbricare dalla così detta *struss* una stoffa utilissima per coperte da letto, ecc.: 1824, vol. II, part. 2, pag. 432.
— Goser Felice per anni tre, invenzione di preparare il legno per ricevere l'impressione di un modello qualunque posto sotto un torchio, di fabbricar torchio, di comporre una vernice per gli oggetti compressi sotto il torchio suddetto: 1827, vol. II, part. 2, pag. 294.
— Graber Raimondo Vincenzo e compagni per anni cinque, invenzione di mettere in moto tutte le specie di macchine: 1825, vol. II, part. 2, pag. 455.
— Gradara Angelico, cessionario di Antonio Bevilacqua di Venezia, per anni dieci, metodo per marinare i pesci: 1824, vol. I, part. 2, pag. 284.
— — privilegio d'anni dieci cedutogli da Bevilacqua Antonio, metodo di marinare i pesci: 1826, vol. II, part. 2, pag. 261.
— Gradner Francesco e Michele: rinuncia al privilegio di cinque anni, macchina atta alla filatura del cotone: 1828, vol. I, part. 2, pag. 111.
— — macchina per filare il cotone e la lana: privilegio estinto e fatto d'uso comune: 1828, vol. I, part. 2, pag. 154.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.
— Graf Giuseppe: privilegio di cinque anni estinto, meccanismo applicabile alle carrozze da viaggio ed ai fusti da letto: 1826, vol. II, part. 2, pag. 293.
— — lettiera meccanica: privilegio estinto e d'uso comune: 1827, vol. I, part. 2, pag. 143.
— Grainitz Carlo per anni cinque, chiodi di qualità particolare, applicatevi le teste in modo affatto nuovo: 1825, vol. I, part. 2, pag. 247.
— Grand Zaccaria: privilegio di cinque anni affittatogli da Hausle Giuseppe, invenzioni intorno alla litografia: 1826, vol. II, part. 2, pag. 316.
— Greinitz Carlo. V. *Hochecker Carlo.*
— Griller Giorgio per anni cinque, nuovo metodo di fabbricare i nastri per tutti i lavori elastici: 1825, vol. II, part. 2, pag. 453.
— Groll Giuseppe e figlio per anni cinque, tela cerata pei soppedanei: 1825, vol. II, part. 2, pag. 464.
— Gross Francesco Giuseppe per anni cinque, invenzione di fabbricare dai vini d'Ungheria e dell'Austria dei surrogati aggiungendovi prodotti indigeni: 1825, vol. I, part. 2, pag. 234.
— — per anni due, lumi economici di cera e di sevo con stoppini di paglia o carta così detta masticata: *ivi*, p. 249.
— Grossmann Isacco. V. *Friedmann Marco.*
— Grunn Leopoldo per anni cinque, aceto artificiale perfettamente acido, chiaro, durevole, ecc.: 1824, vol. I, part. 2, pag. 269.
— — V. *Eibel Giorgio.*
— Guadner Francesco e Michele per anni cinque, macchina per preparare la lana ed il cotone senza strappare i peli: 1824, vol. II, part. 2, pag. 397.
— Guerard nobile Antonio per anni cinque, *schawls* veri e stoffe orientali per vesti, invenzione di fabbricarle: 1825, vol. I, part. 2, pag. 231.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.
— Guerard Bernardo, *schawls* genuini: privilegio estinto e dichiarato d'uso comune: 1827, vol. I, part. 2, p. 143.
— — V. *Braun D.*
— Günther Gottlieb per anni tre, canne da pipa: 1824, vol. I, part. 2, pag. 273.
— — Amadeo per anni due, invenzione di applicare alle canne da pipa un ordigno che attrae l'umidità: 1825, vol. II, part. 2, pag. 437.
— — rinuncia al privilegio di due anni, ordigno alle canne da pipa che attrae l'umidità: 1827, vol. I, part. 2, pag. 117.
— — Ignazio per anni cinque, nuovo apparecchio per dilavare: 1828, vol. II, part. 2, pag. 265.
— Guth Giuseppe per anni cinque, colori di commercio: 1824, vol. I, part. 2, pag. 251.
— — e Lafontaine Giovanni, diverse sorte di color verde dai minerali indigeni: privilegio estinto ed esercizio libero: 1827, vol. I, part. 2, pag. 159.
— Gutseel Lorenzo e Ponschas Carolina per anni due, scudisci e bastoni fabbricati a mano colle ossa di balena ricoperte con crini di cavallo all'uso di Firenze: 1826, vol. II, part. 2, pag. 285.
— — privilegio estinto di cinque anni, cappelli di *felpa* di seta da uomo e da donna col fusto di canna d'India sola o mista con ossa di balena: 1827, vol. I, part. 2, pag. 128.
— — scheletro di cappello: privilegio estinto ed esercizio comune: 1827, vol. II, part. 2, pag. 301.
— — V. *Oberer Carlo e Giovanni.*
— — V. *Ponschas Carolina.*
— — Eleonora per anni due, macchine ed ordigni per fabbricare cappelli di canna d'India intrecciata con ossa di balena: 1826, vol. II, part. 2, pag. 297.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.
— Guttmann C. R. per anni tre, telajo meccanico che può essere messo in moto mediante la forza dei cavalli, dell' acqua, ecc.: 1827, vol. II, part. 2, pag. 282.
— Haas Filippo per anni cinque, *bobinet* ossia fondo per merletti simile all' inglese: 1824, vol. I, part. 2, pag. 256.
— — per anni cinque, apparecchio meccanico per innaspare i fili da applicarsi alla macchina per tessere i merletti: 1826, vol. I, part. 2, pag. 124.
— Haber Vincenzo e Schatel Enrico per anni cinque, metodo di preparare diverse qualità di materie naturali ed artificiali di fermentazione: 1828, vol. I, part. 2, pag. 91.
— Habicher Sebastiano per anni due, invenzione di due classi di figure meccaniche dette *manichini* per uso de' pittori, scultori, incisori, ecc.: 1826, vol. II, part. 2, pag. 314.
— — rinuncia al privilegio suddetto: 1828, vol. II, part. 2, pag. 290.
— Hacknisch Giorgio. V. *Hill Giuseppe.*
— Haeckl Antonio per altri due anni, *phisharmonica*, stromento che può essere posto in connessione col clavicembalo: 1826, vol. II, part. 2, pag. 304.
— Hager Ernesto per anni cinque, ditali di ferro e di ottone per uomini: 1827, vol. I, part. 2, pag. 115.
— — annullamento per mancanza di novità del privilegio di anni cinque per fabbricare ditali da uomo: 1828, vol. II, part. 2, pag. 269.
— Haim Marco, cessione fattagli da Schächter Abadon del privilegio per lo spirito d' anici, dell' acquavite e dei liquori: 1828, vol. I, part. 2, pag. 114.
— Haldinger Massimiliano. V. *Stauffer Gio. Giorgio.*
— Haller Antonio. V. *Müller Carlo Lodovico.*

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.
— Halmann Federico e Knepper Guglielmo per anni cinque, macchina colla quale si marezza la carta e la tela: 1825, vol. I, part. 2, pag. 224.
— Hälmisch Giorgio: cessione fatta ad Hill Giuseppe del privilegio di anni cinque per invenzione di fabbricare acquavite, spirito di vino, ecc.: 1824, vol. II, part. 2, pag. 390.
— Hamberger Giacomo. V. *Albert Carlo.*
— Hamm Enrico per anni cinque, nuova qualità di coperte tessute o broccate di lana, cotone, ecc., fabbricate sopra telajo: 1824, vol. I, part. 2, pag. 520.
— Hanan Elia. V. *Stalda Girolamo.*
— Handrich Giuseppe V. *Tuskany Giuseppe.*
— Hänisch Gio. Giorgio, Hanke Matteo ed Ochs Francesco per un anno, impronti da medaglie, copie di cammei: 1825, vol. II, part. 2, pag. 458.
— Hanke Ernesto Mattia per altri tre anni, sigilli di carta: 1826, vol. II, part. 2, pag. 278.
— Hann Giuseppe e Antonio per anni cinque, apparati economici da cuocere d'ogni grandezza: 1824, vol. II, part. 2, pag. 410.
— Hanni Eduardo per anni cinque, candele da argand composte di sevo o di cera con lucignoli vuoti: *ivi*, p. 404.
— — Giovanni per anni due, apparecchio da applicarsi a qualunque caldaja per distillare l'acquavite: 1824, vol. I, part. 2, pag. 275.
— — cessione fatta a Müllner Giuseppe del privilegio di due anni, miglioramento per fabbricare l'acquavite: 1824, vol. II, part. 2, pag. 390.
— — V. *Friedmann Rubino.*
— Hannoch Abeles e Kohm Samuele per anni cinque per preservare dal tarlo i panni e le tele: 1824, vol. II, part. 2, pag. 410.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.
— Hansch Antonio Giorgio, cera lacca: privilegio estinto e fatto d'uso comune: 1828, vol. I, part. 2, pag. 146.
— Hanvy Carlo e Dischon Giacomo: privilegio di cinque anni estinto, apparecchio de' panni vecchi e nuovi mediante una nuova macchina di compressione: 1827, vol. II, part. 2, pag. 273.
— Harisch Sagò Giovanni per un anno, impronti di medaglioni elastici a colori, copie di cammei, ostie di diversi colori in forma di stemmi o di cifre: 1825, vol. I, part. 2, pag. 239.
— Harsch Antonio Giorgio per un anno, cera di Spagna marmorizzata fusa in forme di metallo: 1828, vol. I, part. 2, pag. 90.
— Hartel Leopoldo e Schell Giovanni per anni tre, bottoni per abiti e corpetti col mezzo dei panni, casimiri, ecc.: 1824, vol. I, part. 2, pag. 287.
— — per anni tre, nuova sorta di bottoni: 1825, vol. II, part. 2, pag. 463.
— Hartenrig Eduardo per anni cinque, intrecci d'ossa di balena, di corteccia, ecc: 1824, vol. II, part. 2, p. 403.
— Hartzer Francesco ed Hirschfeld Carlo per anni cinque, oggetti di pellame: *ivi.*
— Hasbach Giuseppe per anni tre, miglioramento ai mulini e battitoi: 1824, vol. I, part. 2, pag. 266.
— Hassan Giuda per anni tre, metodo di tagliar abiti alla foggia orientale: 1827, vol. II, part. 2, pag. 255.
— Hauer Giorgio: rinunzia al privilegio di cinque anni, cappelli da donna senza cucitura fabbricati con stoffe di seta ed altre espressamente tessute: 1826, vol. I, part. 2, pag. 104.
— — cappelli da donna senza cucitura: privilegio estinto: esercizio comune: *ivi*, pag. 148.
— Haunier Giuseppe. V. *Estler Antonio. Spitzler Antonio.*

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.
— Haurig Francesco Carlo. V. *Bollman Odoardo.*
— Haury Giorgio e Gertmann Bernardo, invenzione di applicare alle macchine da stampa a cilindro due cilindri a disegno per istampare a colori semplici, doppj, a strisce, ecc.: 1826, vol. I, part. 2, pag. 133.
— Haus Filippo per anni due, invenzione di fabbricare sul solito telajo in una volta sola nastri di tutte le specie e colori: 1828, vol. I, part. 2, pag. 98.
— Hausch Antonio Giorgio per anni due, cera lacca a guisa di quella di Francia e d'Inghilterra col mezzo di una macchina: 1827, vol. I, part. 2, pag. 132.
— — rinuncia al privilegio di due anni, cera lacca a guisa di quella di Francia e d'Inghilterra con una nuova macchina: 1827, vol. II, part. 2, pag. 296.
— Hausle Giuseppe. V. *Grand Zaccaria.*
— Hausmann Enrico, rinuncia al privilegio di cinque anni, strumenti che servono a determinare la lontananza di un tiro dal centro della sfera nel tirare al bersaglio: 1826, vol. II, part. 2, pag. 315.
— — strumenti atti a determinare la distanza di un colpo d'arma da fuoco dal centro del bersaglio: privilegio estinto e reso comune: 1827, vol. I, part. 2, pag. 144.
— Haüste Giuseppe per anni cinque, torchio migliorato per tutte le specie di litografie, e per applicarle alla stampa delle stoffe con colori solidi, ecc.: 1825, vol. II, part. 2, pag. 460.
— Hecker Giuseppe per anni quindici, invenzione di procurare maggior durata al legno di costruzione esposto alle intemperie, alle assi, assicelle, condotti, ponti, ecc.: 1827, vol. II, part. 2, pag. 293.
— Heger Matteo: privilegio di cinque anni estinto, apparato per acquavite: 1826, vol. I, part. 2, pag. 124.
— Heikler Cristoforo. V. *Fischer Federico. Ross Giorgio.*

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.
— Heickler Cristoforo. V. *Thaler Francesco.*
— Heinald Francesco e Zallner Giacomo per anni cinque, invenzione di preparare la pelle di pecora in guisa che assomiglia al saffiano turco: 1824, vol. I, part. 2, p. 288.
— Heimich Gaspare per anni cinque, nuova macchina di compressione particolarmente propria pei torchi da olio: 1824, vol. II, part. 2, pag. 411.
— Heller Francesco per anni due, macchina da applicarsi ai telai da nastri di seta per averli eguali a quelli di Francia: 1827, vol. II, part. 2, pag. 276.
— — Vincenzo e figlio per anni cinque per rimettere i denti nei pettini di qualunque specie: 1826, vol. I, part. 2, pag. 102.
— — rinuncia al privilegio di cinque anni, denti nei pettini di qualunque specie: 1828, vol. II, part. 2, pag. 301.
— Hemberger Giacomo Francesco Enrico. V. *Albert Carlo, Müller Lodovico.*
— Hendrich Giuseppe per anni cinque, capsole per le quali non si fa uso di alcun metallo: 1827, vol. II, part. 2, pag. 282.
— Hengelmüller (ditta). V. *Ossezkj Adolfo.*
— Henkel Federico e Carlo per anni due, cappelli da uomo con materie non ancora adoperate, come ossa di balena ed altre: 1824, vol. I, part. 2, pag. 291.
— — e Foss Ignazio e Giacomo per anni due, cappelli d'estate e d'inverno, nuova specie migliorata: 1824, vol. II, part. 2, pag. 430.
— — per altri anni due, cappelli da uomo con ossa di balena ed altri materiali finora non impiegati a tal uso: 1826, vol. II, part. 2, pag. 281.
— — cappelli fabbricati con ossa di balena: privilegio estinto e libero l'esercizio: 1827, vol. I, part. 2, pag. 157.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.
— Henkel Joss Rosalia ed Ignazio: rinuncia al privilegio di due anni per una nuova specie di cappelli: 1827, vol. II, part. 2, pag. 296.
— — nuova specie di cappelli da uomo: privilegio estinto e reso comune l'uso: 1828, vol. I, part. 2, pag. 145.
— — V. *Joss Rosalia.*
— Henning Giorgio per anni due, bilancia a ponte portatile: 1826, vol. II, part. 2, pag. 267.
— Hermann Davide per anni cinque, nuova stoffa detta *égerie* fabbricata sui telai ordinarj e su quelli dei molini da seta: 1824, vol. II, part. 2, pag. 417.
— Hernschall Leopoldo Florimondo per anni cinque, nuovo apparato per fabbricar l'acquavite: *ivi*, pag. 404.
— Hertz Lazzaro per anni cinque, mulino a sega: 1828, vol. I, part. 2, pag. 140.
— — Vincenzo. V. *Di Peschier baronessa Giovanna.*
— Herzog Antonio per anni cinque, galloni in oro, in argento e seta a forma semicircolare: 1825, vol. I, part. 2, pag. 231.
— — privilegio di Kienesperger Giorgio di cinque anni annullato, galloni di forma convessa: 1826, vol. II, part. 2, pag. 273.
— — per anni cinque, galloni d'oro, d'argento, seta e lana in forme semirotonde: 1827, vol. I, part. 2, pag. 107.
— Hill Giuseppe: annullati i privilegi cedutigli per cinque anni da Hacknisch Giorgio, miglioramenti nella fabbricazione dell'acquavite, dello spirito di vino e dell'aceto: 1827, vol. II, part. 2, pag. 264.
— — V. *Halmisch Giorgio.*
— Himmermann Giuseppe per anni due per dare una maggiore durezza all'acciajo onde fabbricare dei temperini ed altri oggetti: 1825, vol. I, part. 2, pag. 235.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.
— Hincke Carlo Teodoro per cinque anni, scatole di cartone per medicinali e bomboniere: 1828, vol. I, part. 2, pag. 121.
— Hippenmayer David e Baumeister Giovanni: cessione loro fatta dalla baronessa di Peschier Giovanna della parte del privilegio assunto dal di lei marito e da Sterz Vincenzo per anni dieci, macchina per fabbricar carta: 1827, vol. II, part. 2, pag. 278.
— Hirnschall Leopoldo Florimondo: privilegio per cinque anni estinto per mancanza di novità, fabbricazione di acquavite: 1828, vol. II, part. 2, pag. 282.
— — per cinque anni, fabbricazione di cappelli: *ivi*, pag. 295.
— Hirsch-Holisch per anni dieci, stoffe preparate in guisa che conservano il colore quantunque tinte con colori falsi: 1824, vol. I, part. 2, pag. 292.
— Hirschfeld Carlo. V. *Hartzer Francesco.*
— Hirschler Samuele e Mayer Blumenthal per anni due, candele di tre specie a guisa di alabastro, colorite e raffinate: 1826, vol. I, part. 2, pag. 115.
— Hlawa Vincenzo per anni cinque, nuova macchina onde tagliare le assicelle: 1825, vol. II, part. 2, pag. 456.
— — assicelle dei tetti mediante macchina: privilegio estinto: esercizio comune: 1826, vol. I, part. 2, p. 141.
— Hochecker Carlo e Greinitz Carlo: privilegio di cinque anni annullato, chiodi col mezzo di macchine: 1828, vol. I, part. 2, pag. 127.
— Hocht Giuseppe per anni cinque, metodo economico per fabbricare la birra: 1828, vol. I, part. 2, pag. 109.
— Hodl Engelberto. V. *Kaiser Luigi.*
— Hoffinger Vincenzo per anni cinque, doppia macchina per dare il lucido colle mani ai pavimenti cerati più facilmente che coi piedi: 1826, vol. II, part. 2, pag. 269.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.
— Hoffmann Giuseppe Daniele per anni cinque, nastri sopra telai a due colori ad uso dei contadini, detti *gros de Tours:* 1824, vol. II, part. 2, pag. 396.
— — Daniele: rinuncia al privilegio d'anni cinque, nastri così detti *gros de Tours:* 1827, vol. I, part. 2, pag. 134.
— — privilegio estinto e reso comune, nastri così detti *gros de Tours:* 1827, vol. II, part. 2, pag. 300.
— — Ignazio per anni tre, miglioramento di fabbricare col filato di lana appositamente preparato e tinto un così detto *taffettà di lana* per uso dei parasole e parapioggia: 1826, vol. I, part. 2, pag. 125.
— — rinuncia al privilegio di tre anni per la fabbricazione del taffettà di lana: 1828, vol. I, part. 2, pag. 114.
— — taffettà di lana: privilegio estinto e fatto d' uso comune: 1828, vol. I, part. 2, pag. 136.
— Holzer Giovanni per anni cinque, meccanismo da applicarsi a qualunque macchina da scardassare: 1826, vol. II, part. 2, pag. 307.
— Honig Ferdinando per anni cinque, inchiostro senza sedimento: 1826, vol. I, part. 2, pag. 100.
— — Giuseppe, metodo di tingere in nero e far dell'inchiostro soltanto col legno di campeggio: privilegio estinto: esercizio comune: 1826, vol. I, part. 2, pag. 151.
— Hormann Magno, cessione a Rechmann Antonio del privilegio pel così detto *portent-grün:* 1824, vol. I, part. 2, pag. 275.
— Hoxaburg Federico e Kinderfreund Michele Giuseppe per anni cinque per applicare ai clavicembali delle casse armoniche di un doppio effetto: 1826, vol. I, part. 2, pag. 118.
— Huber Vincenzo per anni cinque, latrine portatili senza odore d' invenzione *Mathieu:* 1825, vol. II, part. 2, pag. 444.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.
— Huber Vincenzo per anni cinque, metodo migliorato di preparare i vini: 1825, vol. II, part. 2, pag. 464.
— Hubert Giovanni per anni cinque, cappelli di felpa di seta con un nuovo fusto composto di pezzi di tela incollati l' uno sopra l' altro mediante una sostanza gommosa: 1826, vol. II, part. 2, pag. 266.
— Hubineck Matteo per anni due, macchine destinate a tagliare il tabacco: 1828, vol. I, part. 2, pag. 100.
— Hueber Francesco per anni cinque per purgare dalle parti terree gli stoppini vuoti applicati alle candele già da esso fabbricate con privilegio: 1826, vol. II, part. 2, pag. 271.
— — Francesco Antonio per anni cinque, bottoni d' osso compressi secondo il metodo inglese: 1828, vol. II, part. 2, pag. 268.
— — V. *Reitinger M.*
— Huffenheimer Giovanni Gabriele: rinuncia al privilegio di cinque anni per una nuova macchina da tagliare gli stracci: 1828, vol. I, part. 2, pag. 104.
— Hut Gotthold e Streitz Federico: annullamento per mancanza di novità del privilegio di cinque anni per la birra alla *Broyhan:* 1828, vol. II, part. 2, pag. 281.
— Illeck Giovanni. V. *Sterk Antonio.*
— Impresa generale dei cessi inodoriferi e della preparazione istantanea del letame per anni quindici, miglioramento delle invenzioni: 1826, vol. II, part. 2, pag. 306.
— Isack Matteo: rinuncia al privilegio d'anni cinque per l' invenzione di fabbricare dei cappelli di cuojo e di carta inverniciata: 1826, vol. I, part. 2, pag. 119.
— Istituto dei lavori in Venezia per anni 10, invenzione di fabbricare dei tappeti dalla così detta *brula*: 1824, vol. I, part. 2, pag. 289.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.
— Isurk Matteo per anni due, invenzione di penne d'acciajo particolarmente dure ed elastiche: 1825, vol. II, part. 2, pag. 447.
— Jackle Bernardo per anni due per fabbricare col mezzo di nuove macchine da battere il ferro e lavorarlo sul torno tutte le specie di lavori d'ingegno d'acciajo greggio: 1826, vol. I, part. 2, pag. 101.
— Jäckel Giuseppe, vetro senza potassa: privilegio estinto: esercizio comune: *ivi*, pag. 146.
— — Bernardo: rinuncia al privilegio di dieci anni, apparato per distillare l'acquavite: 1827, vol. II, part. 2, p. 271.
— — Antonio. V. *Fuchs Carlo.*
— Japelli Giuseppe per un anno, distillazioni negli spazj voti dell'aria: 1827, vol. I, part. 2, pag. 136.
— — per un anno, distillazione od evaporazione col calorico naturale delle acque termali: 1826, vol. II, part. 2, pag. 300.
— — per altri quattordici anni, invenzione di effettuare ogni sorta di distillazione od evaporazione col mezzo succennato: *ivi*, pag. 318.
— Jasper Cristiano Giorgio per anni cinque, macchina per tirar linee e fabbricar rubriche nei libri di commercio ed altri di scuola: 1824, vol. II, part. 2, pag. 426.
— Jatzel Antonio. V. *Schleisinger Emanuele.*
— Jauernig Giacomo per anni cinque, invenzione di gonfiare, conciare e lavorar pelli: 1827, vol. II, part. 2, pag. 294.
— Jetter Lodovico per cinque anni, padelle per cuocere la birra: 1828, vol. I, part. 2, pag. 120.
— Joachim Giuseppe per due anni, rasoi di tre qualità: 1827, vol. I, part. 2, pag. 111.
— — per anni due, cesoje atte anche a tagliar la latta: 1827, vol. II, part. 2, pag. 283.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.
— Joss Rosalia. V. *Henkel Federico e Carlo.*
— Jost Rosalia ed Ignazio Guglielmo per cessione loro fatta da Henkel fratelli del privilegio per l'invenzione di fabbricare cappelli da uomo colle ossa di balena: 1826, vol. II, part. 2, pag. 294.
— Josz Ignazio Guglielmo per anni due, cappelli da uomo e da donna intrecciati: *ivi*, pag. 308.
— — per anni due per preparare la canna delle sedie ad uso di fabbrica servibile anche pel prezzo divenuto per tal modo tenue qual surrogato delle ossa di balena per far ombrelle, arpioni, fruste, bastoni, ecc.: *ivi.*
— Junigl Giorgio per altri tre anni, cuscini per mobiglie: 1827, vol. II, part. 2, pag. 261.
— Jutter Giuseppe. V. *Wilson John.*
— Kahn Ignazio per anni cinque, nuovo apparecchio di distillazione: 1826, vol. II, part. 2, pag. 282.
— Kaiser Giuseppe Francesco per miglioramento dell'acqua imperiale ricavata dall'aroma di Grâce: 1824, vol. I, part. 2, pag. 286.
— — Luigi e Hodl Engelberto, annullamento per mancanza di novità della seconda parte del privilegio di tre anni per la fabbricazione dei cappelli: 1828, vol. II, part. 2, pag. 279.
— Käkler Federico per anni due, pan pepato e canditi all'uso di Berlino: 1828, vol. I, part. 2, pag. 95.
— Kalliwoda Ignazio per anni tre, cinture di corpo per donne con merletti di diverse forme e stoffe, braccialetti, legacci di calze elastici, ecc.: 1827, vol. II, part. 2, pag. 268.
— Kalmar Giorgio per anni cinque, invenzione di fregiare con quadretti messi sotto vetro le scatole della frutta disseccata: *ivi*, pag. 289.
— Kalmer Antonio. V. *Lunger Emanuele.*

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.
— Kalsner Antonio: privilegio di cinque anni cedutogli da Dubois Giuseppe, birra di salute e spirito: 1826, vol. II, part. 2, pag. 294.
— — per altri due anni: privilegio ottenuto da Dubois Giuseppe, birra detta di salute: 1827, vol. II, part. 2, pag. 281.
— — cessione fattagli da Lunger Emanuele del privilegio per fabbricazione dell' acquavite, del rosolio e dell' aceto: 1828, vol. I, part. 2, pag. 84.
— — V. *Dubois Giuseppe.*
— Kammerer Giovanni Daniele per anni due, miglioramento nel preparare le salsicce, le carni ed i presciutti come a Lione e per affumicarli: 1824, vol. I, part. 2, p. 265.
— Kan Simone. V. *Dimand Simone.*
— Kärass Amadeo, Teischel Carlo e Bauer Giuseppe per cinque anni, sapone privilegiato per l' Ungheria e la Transilvania: 1826, vol. II, part. 2, pag. 319.
— Kargl Antonio, nuovo metodo di fabbricare e quadrigliare i nastri sopra telai a mulino: 1825, vol. II, part. 2, pag. 454.
— Karrer Giorgio per anni due, apparato di distillazione ed estrazione: 1827, vol. II, part. 2, pag. 283.
— Kasper Kiewitz Luca per anni due, cordoni a foggia d' iride per donna e per tappezzerie: *ivi*, pag. 281.
— Kastner Michele per anni cinque, macchina per fabbricar chiodi: 1824, vol. II, part. 2, pag. 428.
— — Antonio per anni cinque, purificazione degli olj da tavola e da ardere: 1826, vol. I, part. 2, pag. 103.
— — Giuseppe per anni cinque, fiori in miniatura detti di *Kastner*: 1826, vol. II, part. 2, pag. 268.
— — — privilegio di cinque anni annullato, fiori artificiali: 1827, vol. II, part. 2, pag. 260.
— — Antonio. V. *Wogerer Giuseppe.*

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.
— Kauffmann Cristiano per anni due, lampada catridoscottica con un riverbero a guisa di guscio composto di varj pezzetti di specchio: 1825, vol. I, part. 2, p. 230.
— — Emanuele e Carlo per anni due, lampada ad *argand* con cilindri inglesi: *ivi*, pag. 231.
— — per anni due, macchina a vapore pel caffè e pel the: 1826, vol. I, part. 2, pag. 110.
— — Cristiano e Carlo per anni cinque, strettojo che serve ad imprimere diversi disegni sopra lastre di metallo: 1826, vol. II, part. 2, pag. 322.
— — Carlo ed Emanuele: rinuncia al privilegio d' anni due, macchina a vapore per fare il caffè ed il the: 1827, vol. I, part. 2, pag. 119.
— Kayser Luigi e Höld Engelberto: 1827, vol. II, part. 2, pag. 262.
— Keil e Flach per anni dieci, vasellame di ghisa ed altri utensili di ferro fuso con vernice priva di piombo: 1826, vol. II, part. 2, pag. 262.
— Kepelhofer Giuseppe ed Oderschy Ernesto, macchina per cotoni, fiocchi e watertwist: 1824, vol. I, part. 2, pag. 272.
— Kerzacerek Giuseppe per anni cinque, nuova macchina aeronautica: 1824, vol. II, part. 2, pag. 416.
— Kienesperger Francesco per anni due, cravatte elastiche da uomo col cotone e colla seta sul telajo da passamantiere: 1827, vol. II, part. 2, pag. 252.
— — Ernesto: rinuncia al privilegio di due anni per la fabbricazione delle cravatte elastiche da uomo: 1828, vol. II, part. 2, pag. 269.
— — Francesco, cravatte elastiche: privilegio estinto e dichiaratone l' uso comune: *ivi*, pag. 310.
— — Giorgio. V. *Herzog Antonio.*
— Kinda Giovanni. V. *Werner Sebastiano.*

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.

— Kinderfreunde Michele Giuseppe, strumento musicale detto *aeolodicon*: 1826, vol. II, part. 2, pag. 291.

— — V. *Hoxaburg Federico*.

— Kirchsberger Giuseppe, per anni cinque, disseccatojo da smalto compreso il forno: 1828, vol. II, part. 2, p. 271.

— — per un anno, invenzione di porre in movimento col mezzo di un ordigno semplice mulini ed altri congegni: *ivi*.

— Kling Francesco per anni due, cravatte e fasce elastiche per uomini a varj colori e disegni sopra telai semplici o doppj: 1827, vol. I, part. 2, pag. 108.

— Klöber I. V. *Dubois Giuseppe*.

— Kloiber Guglielmo per anni due, invenzione di fabbricare col mezzo di un nuovo corrosivo chimico tre specie di *spodium* da qualunque osso greggio: 1827, vol. I, part. 2, pag. 137.

— — V. *Schleibel Luigi*.

— Kloste Giuseppe. V. *Reger Filippo*.

— Knezaureck Giuseppe. V. *Strnadt Vincenzo*.

— Kniczaurek Giuseppa: rinuncia ai privilegi di cinque anni, telai da tessere migliorati e telai artificiali da cucire: 1826, vol. II, part. 2, pag. 304.

— Kochle Nicola per anni tre, miglioramento del prendifuoco col mezzo di un nuovo apparecchio del sughero, ecc.: 1828, vol. II, part. 2, pag. 280.

— Kock Giuseppe: cessione fattagli da Biches Francesco per altri due anni del privilegio per fior di farina, zucchero, aceto, ecc.: 1827, vol. I, part. 2, pag. 108.

— Kohler Andrea Cristiano Federico, macchina per misurare la forza della lana di pecora: 1825, vol. I, part. 2, pag. 251.

— — Federico Cristiano Andrea: rinuncia al privilegio di cinque anni, macchina per determinare la qualità delle

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.
varie sorte di lana di pecora riguardo alla forza del pelo: 1824, vol. II, part. 2, pag. 427.
— Köhly. V. *Kollmann e Köhly*.
— Kohn Ignazio ed Isacco: rinuncia al privilegio per apparato di distillazione atto a purificare l'acquavite: 1827, vol. II, part. 2, pag. 298.
— — — apparato di distillazione: privilegio estinto e fatto d'uso comune: 1828, vol. I, part. 2, pag. 147.
— — Alberto Simone: privilegio per tre anni, aceto coi soliti mezzi chimici: 1828, vol. II, part. 2, pag. 287.
— — Samuele. V. *Hannoch Abele*.
— Kollmann e Köhly, cavalletto ad uso dei conciatori di pelli: privilegio estinto: esercizio comune: 1826, vol. II, part. 2, pag. 335.
— Konigmale Cecilia per anni due, composizione per levare le macchie di grasso da qualunque stoffa: 1824, vol. II, part. 2, pag. 424.
— Konigsbrun barone Luigi e Lux Giovanni Giorgio: cessione ad essi fatta da Mosing Antonio Leopoldo del privilegio di cinque anni, metodo di fabbricare la birra mediante il vapore: 1826, vol. II, part. 2, pag. 260.
— — V. *Loschnigg Giuseppe*.
— — V. *Colloredo conte Giovanni*.
— Königshofer Carlo: proroga di anni tre pel privilegio in comune con Lafite Federico, aceto estratto da sostanze indigene: 1828, vol. I, part. 2, pag. 123.
— — cessionario di Lafite Federico, aceto e birra: fabbricazione migliorata: 1824, vol. I, part. 2, pag. 284.
— Konrat Antonio per anni tre, nuova specie di forchette rotonde di ferro: 1827, vol. I, part. 2, pag. 132.
— Kopp Giuseppe per anni tre, macchina per pulire le invetriate esterne delle finestre: 1827, vol. II, part. 2, p. 263.
— — rinuncia al privilegio suddetto 1828, vol. II, part. 2, pag. 283.

Privilegio (patenti di) ecc.

— Knepper Carlo per anni cinque, macchina per fabbricar scatole di cartone ed oggetti di galanteria di cuojo: 1827, vol. II, part. 2, pag. 255.

— Kniczawek Giuseppe, miglioramenti nella fabbricazione delle stoffe di cotone: privilegio estinto e fatto comune: 1827, vol. I, part. 2, pag. 148.

— Kraft Carlo Odoardo per due anni, miglioramento della tavola pretoriana: *ivi*, pag. 259.

— Kralzer Francesco e Hirschfeld Carlo per anni due, molle applicate alle chincaglierie: 1824, vol. II, part. 2, pag. 427.

— Kramer e stuppagni per anni due, miglioramento del metodo di stampare i colori ad iride sopra le stoffe di seta e di cotone: 1825, vol. I, part. 2, pag. 226.

— — privilegio annullato a motivo dell' identità con altro già accordato a Spörlin e Rahn, scoperta di produrre con una sola stampa disegni di varj colori nella scala dei colori ad iride: 1827, vol. II, part. 2, p. 270.

— — per anni cinque, nuovo sistema di macchine inventato da Bodmer di Manchester per preparare, cardare e filare il cotone: 1825, vol. II, part. 2, p. 444.

— Kratzer Francesco per anni cinque, cappelli da uomo e da donna mediante strisce di pergamena o stoffe preparate a foggia di pergamena: 1825, vol. I, part. 2, pag. 235.

— Kraulerer Carlo per un anno, macchina per lavorare il lino e la canapa: 1825, vol. II, part. 2, pag. 439.

— Kraus Giuseppe trattore israelita per anni cinque, apparecchio a vapore per cuocere ogni specie di vivanda: *ivi*.

— — per anni cinque, miglioramento della fabbricazione delle offelle e focacce di zucchero di Francoforte senza farina: 1828, vol. I, part. 2, pag. 110.

— — V. *Lervin Alberto*.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.

— Krauss Isidoro. V. *Oberer Teresa.*

— — Isidoro ed Oberer Federico per anni cinque, invenzione per tagliare i guanti mediante macchina: 1824, vol. II, part. 2, pag. 392.

— Krautener Carlo per anni cinque, forno a vapore applicabile ai carri: 1824, vol. I, part. 2, pag. 289.

— Krebel Anna per anni due, scappini di qualsivoglia stoffa impenetrabili all'acqua: 1828, vol. I, part. 2, pag. 91.

— Kremp Enrico per anni due, cappelli di felpa impenetrabili all'acqua: 1825, vol. I, part. 2, pag. 253.

— — cappelli di seta impenetrabili all'acqua: 1828, vol. I, part. 2, pag. 148.

— Kreuterer Carlo per un anno, macchina che serve di carro per trasporto con un piano perenne e dritto di ferro: 1825, vol. I, part. 2, pag. 239.

— — per un anno, nuova macchina da trasporto: 1828, vol. I, part. 2, pag. 96.

— Krezaurek Giuseppe. V. *Benkes Antonio.*

— Kromatko Giovanni Roberto per anni sette, nuovi apparecchi applicati ai torchi da stampa: *ivi*, pag. 142.

— — Norberto ed Anna, nuovi apparecchi applicati ai torchi da stampa: privilegio estinto e dichiaratone comune l'uso: 1828, vol. II, part. 2, pag. 306.

— Kropacek Antonio: rinuncia del privilegio di cinque anni, ruote alate a sei braccia mosse dal vento: 1828, vol. I, part. 2, pag. 126.

— Kropatscheck Antonio per anni cinque, nuova qualità di ruote a vento con sei braccia od ale, che applicate perpendicolarmente al di sopra di un edificio solido mettono in moto ogni sorta di macchine: 1826, vol. I, part. 2, pag. 106.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.
— Kubitschek Venceslao e Loos Carlo per altri due anni, macchina per imprimere ossia stampare gli stemmi: 1826, vol. I, part. 2, pag. 98.
— — V. *Schmidt Giuseppe.*
— Kuba Giuseppe per anni tre, candellieri elastici di qualunque metallo: 1825, vol. I, part. 2, pag. 228.
— — per anni tre, candellieri a molla di qualunque metallo: 1828, vol. I, part. 2, pag. 105.
— — per anni due, metodo di montare in argento od altro metallo oggetti da tavola, chincaglierie e vasi di cristallo: *ivi*, pag. 141.
— Kumenperger Giuseppe Giorgio per anni cinque, bordure d'oro, d'argento e di seta sopra telai da passamanteria: 1824, vol. II, part. 2, pag. 124.
— Lachner Antonio per anni cinque, cera lacca di qualunque colore: 1827, vol. II, part. 2, pag. 285.
— Lafite Federico e Weichsel Antonio per anni cinque, candele trasparenti denominate candele di alabastro da materie indigene: 1826, vol. II, part. 2, pag. 312.
— — e Weber Francesco per anni cinque, invenzione di fabbricar mobili, porte, ecc. e d'asciugar legni d'ogni specie: 1828, vol. I, part. 2, pag. 99.
— — e Burach I. L. per anni cinque, mulino epycicloido per macinar cioccolata, colori, ecc.: 1828, vol. II, part. 2, pag. 280.
— — V. *Barrach Francesca.*
— — V. *Konigshofer Carlo.*
— Lafontaine Giovanni. V. *Guth Giuseppe.*
— Lahner Giuseppe e Machts Francesco per anni tre, manifatture di rame e tombacco *plaqué* all'inglese: 1828, vol. I, part. 2, pag. 83.
— Land Alessandro per anni cinque, qualità particolare di guanti di pelle: 1825, vol. II, part. 2, pag. 458.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.

— Land Alessandro: rinuncia al privilegio di cinque anni, guanti di pelle con minori cuciture del solito: 1828, vol. II, part. 2, pag. 284.

— Landesmann Beniamino per anni cinque, nuova sorta di pipe che hanno la particolarità di raffreddare il fumo del tabacco: 1828, vol. I, part. 2, pag. 130.

— Landtmann Carlo Giuseppe per anni due, caldaja a vapore munita di animelle di sicurezza per manipolare il miele, la cera, ecc.: 1828, vol. II, part. 2, pag. 167.

— Lang Giovanni per anni cinque, trombe d'incendio con stantuffi e valvole di legno mediante una cassa d'aria ed il corpo della tromba ambi di legno: 1824, vol. I, part. 2, pag. 256.

— — macchine da incendio come sopra: priv. estinto: esercizio comune: 1826, vol. II, part. 2, pag. 334.

— — rinuncia ai privilegi, miglioramento nel chiudere le aperture delle portelle in qualunque apparato: 1826, vol. I, part. 2, pag. 136.

— Lange Carlo Federico per anni cinque, massa pietrosa atta a coprire i tetti, a formar pietre quadrate di costruzione, lapidi, ecc.: 1827, vol. II, part. 2, pag. 280.

— Langenbach Giovanni per anni due, canne da pipa di tutte le specie di legno, ossa, corna, ecc.: 1826, vol. II, part. 2, pag. 308.

— La Vigne Clara: rinuncia ai privilegi di miglioramenti nella fabbricazione dei cappelli con ossa di balena ed altre sostanze: 1826, vol. I, part. 2, pag. 109.

— Lebeda Antonio per anni cinque, nuova molla a capsula pei fucili chimici: 1828, vol. I, part. 2, pag. 122.

— Lectner Salomone per anni cinque, invenzione di tingere di color turchino tutte le specie di fazzoletti di tela e di cotone in modo particolare e senza che la stoffa perda la sua qualità: 1824, vol. II, part. 2, pag. 432.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.

— Lederbogen Augusto: cessione fattagli da Nottbry Anna e Paolini del privilegio di due anni per fabbricazione delle focacce: 1828, vol. II, part. 2, pag. 294.

— Lederer Antonio e Gioachino, fratelli per anni cinque, macchine dalle pelli di pecora: 1827, vol. I, part. 2, p. 180.

— Lehmann Federico per anni dieci, apparecchio pattiniere per preparare i panni, i casimiri ed altre stoffe di lana: 1824, vol. II, parte 1, pag. 399.

— Leidl Michele per anni cinque, macchina da leva e da manico, carro da legna con fondo che si apre al di sotto ed altro da trasporto: *ivi*, pag. 410.

— Leingonsky Giuseppe per anni tre, nuovo apparecchio onde impedire che con chiavi false o con grimaldelli si aprano le serrature delle casse e dei mobili: 1825, vol. II, part. 1, pag. 449.

— Leitenberger Odoardo per anni cinque, nuovo metodo d'incidere i cilindri usati per le stampe delle penne di cotone: *ivi*, pag. 468.

— — per anni dieci, cilindri metallici per stampare le tele di cotone con disegni finora quasi inarrivabili: 1828, vol. I, part. 2, pag. 94.

— Leithner (de) cav. Cristiano e Sartori Francesco: privilegio estinto, metodo di fabbricare i chiodi col mezzo di macchina: 1827, vol. II, part. 2, pag. 298.

— — macchina di Schafzald per fabbricar chiodi: priv. estinto e fatto d'uso comune: 1828, vol. I, part. 2, p. 149.

— Leixner Michele per anni cinque, nuova macchina per ridurre la sabbia in quattro diverse qualità, per cui diventa servibile a varie operazioni: 1825, vol. II, part. 2, pag. 448.

— — rinuncia al privilegio di cinque anni, macchina per purgare la sabbia: 1827, vol. I, part. 2, pag. 123.

— — macchina suddetta: priv. estinto e libertà di esercizio: *ivi*, pag. 158.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.

— Leixner Michele per anni tre, materiale per pulire gli appartamenti e le cucine più vantaggioso della sabbia bianca: 1827, vol. II, part. 2, pag. 288.

— — rinuncia al privilegio di tre anni per una particolare qualità di spazzole atte a pulire i pavimenti: 1828, vol. I, part. 2, pag. 114.

— Lemaire Andrea per anni cinque, apparecchio per filtrare l'acqua anche del pozzo sporca, torbida e piena di particelle eterogenee: 1824, vol. I, part. 2, pag. 266.

— — Lodovico per un anno, macchina che serve di carro da trasporto con piano perenne e dritto di ferro: 1825, vol. I, part. 2, pag. 239.

— Lerch Giuseppe per anni cinque, carta vera turchina per gli aghi: 1827, vol. II, part. 2, pag. 257.

— Lerchenthal (di) nobile Lodovico per anni cinque, *jeu d'esprit*, che consiste nel formare i più bei disegni a guisa di mosaico di tutti i colori: 1826, vol. II, part. 2, pag. 276.

— — Renato: rinuncia al privilegio di cinque anni per un così detto *jeu d'esprit*, ossia disegni a guisa di mosaico di tutti i colori: 1828, vol. I, part. 1, pag. 85.

— Lervin Alberto e Trebitsch Mosè per anni cinque, apparato a vapore atto a qualunque distillazione: 1825, vol. II, part. 2, pag. 451.

— — e Trebitsch Mosè: annullamento per mancanza di novità del priv. sudd.: 1828, vol. II, part. 2, p. 281.

— Leschen Guglielmo per anni cinque, fortepiani a coda ed a tavolo: miglioramento: 1826, vol. II, part. 2, p. 324.

— — ponticello del pianoforte munito di puntelli sulle corde: priv. annullato: 1828, vol. II, part. 2, p. 301.

— Leusen Giovanni per anni dieci, nuova qualità di sapone detto *sapone oleoso per ungere*: 1826, vol. II, part. 2, pag. 276.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.

— Lichtenauer Adamo: rinnova al privilegio di otto anni, scoperta di tagliare delle stiappe di legno di faggio selvatico e di pino ad uso dei legatori di libri, degli specchiai, spadai e calzolai: 1826, vol. II, part. 2, pag. 283.

— Liebele Goffredo e Michele per anni tre, gelosie gotiche ad uso di carrozze: 1825, vol. II, part. 2, p. 461.

— proroga d'un anno del priv. per una bussola da [illegible] con vacipienti chiusi per l'uscione e scarpe meccaniche mobili: 1826, vol. I, part. 2, pag. 235.

— proroga di un altro anno del privilegio suddetto: 1827, vol. I, part. 2, pag. 134.

— — Michele per un anno, carrozze migliorate in guisa che, spaventandosi i cavalli, il viaggiatore può staccarli senza pericolo: 1828, vol. I, part. 2, pag. 165.

— Lieber Pietro per anni cinque, unto metallico per le ingrasse delle carrozze: 1824, vol. I, part. 2, pag. 254.

— Linberger Giulio Amadeo: ambullamento per mancanza di novità del privilegio di cinque anni per un nuovo apparato da distillare l'acquavite: 1828, vol. II, part. 2, pag. 261.

— Linberger Anna e Giulio Amadeo per anni cinque, apparecchio d'acquavite: 1826, vol. I, part. 2, pag. 97.

— Lobensorgen Antonio per anni quindici, macchina chiamata *perpetuo mobile idraulico geostatico* per innalzar l'acqua: 1825, vol. II, part. 2, pag. 462.

— Locatelli Luigi: priv. estinto e fatto d'uso comune, macchina per trebbiare il grano: 1827, vol. II, part. 2, p. 305.

— — Lodovico: priv. estinto e fatto d'uso comune, macchina per estrarre l'acqua: *ivi*, pag. 306.

— Loisel Bernardo: privilegio estinto, nuovo metodo di conciare le pelli: 1827, vol. I, part. 2, pag. 135.

— — altro egualmente estinto e fatto d'uso comune: 1827, vol. II, part. 2, p. 303.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.
— Loivel Deutsch Isacco. V. *Freiberg Bernardo.*
— Longo cavaliere Marino: estinzione del privilegio della fabbricazione delle perle di vetro: 1824, vol. II, part. 2, pag. 426.
— Loos Carlo e Lesbier Giuseppe per anni cinque, macchina per istampare gli stemmi: 1825, vol. I, part. 2, pag. 245.
— — V. *Kubitschek Venceslao.*
— Löschnigg Giuseppe: cessione fattagli soltanto per la Carinzia da Königsbrunn barone Luigi del privilegio per cinque anni, apparecchio per fabbricazione di birra ed acquavite: 1828, vol. II, part. 2, pag. 282.
— Lott Enrico per anni cinque, glutine fluida in vece della colla finora usata nella fabbricazione dei mobili: 1826, vol. I, part. 2, pag. 108.
— Lowy fratelli per anni cinque, invenzione di raffinare l'olio da ardere mediante una composizione chimica: 1825, vol. II, part. 2, pag. 434.
— — Mosè per anni otto, unguento per gli stivali impenetrabile all'acqua: *ivi*, pag. 466.
— Ludwig Enrico per anni cinque, caffè così detto di Carolina: 1825, vol. I, part. 2, pag. 251.
— — per anni cinque, zucchero di prodotti indigeni purgato, come di barbabietole, ecc.: 1826, vol. II, part. 2, pag. 288.
— — V. *Heger Matteo.*
— — Francesco per anni sei, macchina americana di Swift per cimare i panni: 1828, vol. II, part. 2, pag. 297.
— Luger Giovanni per anni tre, stecche da bigliardo: 1827, vol. I, part. 2, pag. 111.
— — Emanuele. V. *Kaisner Antonio.*
— — per anni cinque, acquavite di grano, rosolj finissimi ed aceto: 1827, vol. II, part. 2, pag. 195.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.

— Lunger Emanuele per cinque anni: privilegio ceduto a Kalmer Antonio ed annullato per mancanza di novità, fabbricazione dell'aceto, dell'acquavite e del vendite: 1828, vol. II, part. 2, pag. 300.

— Lüntze Gottofredo per anni cinque, frusta per cavalcare e per guidare senza servitù delle trafusele: 1824, vol. I, part. 2, pag. 267.

— Luversorger Antonio per anni quindici, invenzione di navigare sui fiumi tanto in su, quanto in giù senza forza tecnica e senza fuoco: ivi, pag. 278.

— Machtl Francesco. V. *Lahner Giuseppe.*

— Mack Luigi per un anno, scappini e calze di pelle: 1828, vol. I, part. 2, pag. 122.

— Magnan Emilio per anni cinque, telajo meccanico onde tessere i panni ed altri oggetti di lana, seta, cotone, ecc.: 1825, vol. II, part. 2, pag. 457.

— Mainard Giorgio. V. *Nicod Ambrogio.*

— Mälzl Leonardo: rinuncia al privilegio di cinque anni, macchina musicale così detta *orchesteron*: 1826, vol. II, part. 2, pag. 283.

— — privilegio suddetto dichiarato estinto e reso di uso comune: 1827, vol. I, part. 2, pag. 145.

— Mandelli Giovanni ed Elli Carlo per tre anni, scarpe e stivali fabbricati senza spago e senza punte di ferro: 1824, vol. II, part. 2, pag. 418.

— Mandl Isacco: rinuncia al privilegio di cinque anni, spirito di vino di 30 gradi, spirito e rosolio d'anici dal fondo del rosolio aggiuntivi alcuni ingredienti: 1827, vol. II, part. 2, pag. 270.

— Mangelkammer Giovanni per anni cinque, vasellame da cucina e stufe resistenti al fuoco, e scoperta di colorire e verniciare le stufe inventate dal professore Meissner: 1825, vol. II, part. 2, pag. 464.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.

— Mareda Venceslao per anni cinque, candele di sego per la tavola a foggia d'*argand* denominate *candele di Vienna pei signori*: 1826, vol. II, part. 2, pag. 324.

— Marelli Luigi per cinque anni, nuovo conduttore elettrico di metallo resistente all'influenza dell'atmosfera: *ivi*, pag. 282.

— Markur Aver per anni cinque, macchina per nettare la lana di pecora e sciogliere le punte di essa piene d'immondezza e di sudore: 1824, vol. I, part. 2, pag. 279.

— Martini Giuseppe per anni cinque, nuovo metodo circa i ricami rilevati in oro ed argento: 1824, vol. II, part. 2, pag. 419.

— Marx Pietro per anni cinque, mulino di ferro ad uso di estrarre l'olio: 1826, vol. II, part. 2, pag. 295.

— Maschigg Bartolomeo per anni cinque, bordi d'oro, d'argento o di stoffe colla macchina alla *Jacquart*: 1824, vol. II, part. 2, pag. 407.

— Mata Giuseppe per anni cinque, fuso detto *water-twist*: *ivi*, pag. 424.

— Matschiner Carlo: privilegio estinto e fatto d'uso comune, apparato per distillare l'acquavite: 1827, vol. II, part. 2, pag. 304.

— — Carlo per un anno, miglioramento nella fabbricazione dell'acquavite, aceto, ecc.: 1828, vol. I, part. 2, pag. 129.

— Mauthner Adamo per anni otto, invenzione di raffinar la soda greggia calcinata: 1825, vol. II, part. 2, p. 442.

— May Giacomo per anni tre, guarnimenti d'argento per le pipe con mezzi e stromenti finora ignoti: 1824, vol. I, part. 2, pag. 281.

— — per altri cinque anni, guarniture delle pipe: 1827, vol. II, part. 2, pag. 273.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.

— Mayer Francesco per anni due, cappelli da uomo e da donna, berrette e canestri di qualunque specie colle canne di Spagna: 1826, vol. II, part. 2, pag. 272.

— Biagio per anni cinque, macchine per fabbricar chiodi per le assicelle dei tetti: 1827, vol. II, part. 2, pag. 256.

— Ignazio per anni cinque, galloni de' pellicciai sul telajo a mulino: 1826, vol. I, part. 2, pag. 217.

— Matteo per anni cinque, metodo di far saltare nelle miniere, negli scavi e nelle cave perpendicolari le parti del minerale con poca polvere: 1828, vol. I, part. 2, pag. 99.

— — Spitzer: rinuncia al privilegio di dieci anni, invenzione di rendere più durevoli le tele passate sotto il manganò: 1827, vol. I, part. 2, pag. 141.

— — Blumenthal. V. *Hirschler Samuele.*

— Mayerhofer Giuseppe per anni cinque, ferri ai talloni degli stivali di forma più vantaggiosa: 1826, vol. II, part. 2, pag. 279.

— — Ignazio ed Obersteiner Ignazio per anni cinque, cerchi di ruote intieri ed in pezzi da una massa tenace di ferro fuso: 1825, vol. I, part. 2, pag. 228.

— — Stefano: rinuncia al privilegio di dieci anni per fabbricare le merci dette d'*argent plaqué* d'ogni qualità e forma: 1826, vol. II, part. 2, pag. 263.

— Mayerhoffer Stefano: annullamento del privilegio, per mancanza di novità, di coprire di lamine d'argento i vasi, gli smoccolatoi ed altri oggetti: 1824, vol. II, part. 2, pag. 392.

— Mazzacca Luigi per anni quattordici, fluido dal quale si ricava una bonissima qualità di gas per l'illuminazione: 1827, vol. II, part. 2, pag. 268.

— Mechitaristi in Vienna. V. *Congregazione religiosa.*

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.
— Meexner Francesco, aceto artificiale perfetto: 1825, vol. I, part. 2, pag. 240.
— Meinhold Federico per anni cinque, fabbricazione delle scandole od assicelle in ogni molino da sega senza apposito apparecchio od edificio: 1824, vol. II, part. 2, p. 406.
— Meisner Francesco. V. *Eibel Giorgio.*
— Meissner Ignazio per anni cinque, scoperta di preparare coll'arbusto purificato ogni specie di filato anche per stoppini incombustibili ed oggetti di chimica: 1824, vol. I, part. 2, pag. 258.
— — rinuncia al privilegio suddetto: 1826, vol. I, part. 2, pag. 112.
— — per anni cinque, macchina a vapore per fare il caffè: 1825, vol. II, part. 2, pag. 457.
— — macchina da caffè: privilegio estinto; esercizio comune: 1826, vol. I, part. 2, pag. 152.
— — stoppini d'amianto: privilegio estinto; esercizio comune: *ivi*, pag. 158.
— Mendel Mandel per anni dieci, candele di sego e sapone da lavare: 1826, vol. II, part. 2, pag. 278.
— Mengardi Lodovico per anni cinque, stufa da padella del tutto diversa dalla finora conosciuta: 1824, vol. I, part. 2, pag. 279.
— Merkle Francesco ed Elisa di lui moglie per anni sette, metodo nuovo di fabbricare la birra: 1825, vol. II, part. 2, pag. 465.
— — V. *Czermack Matteo.*
— Merz Teodoro socio della ditta Rund di Heilbronn per anni cinque, invenzione di fabbricare il sale di saturno da prodotti indigeni: 1825, vol. II, part. 2, pag. 455.
— — per anni cinque, aceto di qualunque forza con prodotti vegetabili indigeni fabbricato in 48 ore: 1826, vol. II, part. 2, pag. 276.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.

— Mestroni Valentino: cessione fattagli del privilegio per anni dieci, macchina onde traforare dei tubi di pietra: 1827, vol. II, part. 2, pag. 290.

— Meyer Giovanni Crisostomo per anni due, chincaglieria fabbricata usando del carbon fossile: 1826, vol. II, part. 2, pag. 296.

— — rinunzia al privilegio suddetto: 1828, vol. I, part. 2, pag. 189.

— — per anni cinque, apparato combinato con un compressojo per saturare l'acqua pura col gas acido carbonico per fare *punsch* spumante: 1826, vol. II, part. 2, p. 327.

— Miesel (de) Maria, nata Gherlizzi, e De Periboni Giuseppina per anni cinque, cappelli da uomo, da donna e da fanciullo fabbricati colla paglia comune mediante macchina: 1824, vol. II, part. 2, pag. 399.

— — — per altri tre anni, cappelli di paglia ad uso di Firenze: 1828, vol. I, part. 2, pag. 104.

— — e Periboni nobile Bernardo per due anni, strettojo meccanico pei cappelli di paglia: 1827, vol. II, part. 2, pag. 263.

— Miklowich Giovanni per anni cinque, malto di specie assai vantaggiosa nella fabbricazione della birra: *ivi*, p. 252.

— Milani Giuseppe per anni cinque, acque artificiali minerali e marziali: 1825, vol. II, part. 2, pag. 462.

— Millien Giacomo Filippo Celestino per anni cinque, bagni completi portatili: 1828, vol. I, part. 2, pag. 88.

— Minotto Giovanni per un anno, invenzione di servirsi, mediante un semplicissimo apparecchio, dei vapori sviluppatisi nel vaso di rame durante la distillazione dell'acquavite: 1827, vol. II, part. 2, pag. 271.

— — per anni quattro, invenzione di servirsi dei vapori sviluppatisi nel vaso di rame durante la distillazione dell'acquavite prima che passi allo stato di fluido: *ivi*, pag. 299.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.
— Minsel (de) Gherlizzi Maria e De Periboni Giuseppina per anni due, miglioramento nel lavorare le trecce di paglia per cappelli a foggia di quelli di Firenze: 1826, vol. I, part. 2, pag. 104.
— Mittrenga Antonio per cinque anni, nuovo distillato così detto acqua aromatica di Vienna: 1828, vol. I, part. 2, pag. 117.
— Mniszek conte Stanislao per cinque anni, vasellame di Weegwood di color vario: 1828, vol. II, part. 2, pag. 270.
— Molina Paolo Andrea per anni cinque, miglioramento di tingere con mezzi chimici qualunque specie di carta: 1824, vol. II, part. 2, pag. 432.
— — per anni due, carta onde dilucidare i disegni: 1828, vol. I, part. 2, pag. 140.
— — per anni cinque, fabbricazione della carta di qualsivoglia lunghezza col metodo inglese, detta *papier sans fin:* 1828, vol. II, part. 2, pag. 272.
— Moline Guglielmo per anni cinque, raffinazione dello zucchero mediante il vapore nel vacuo: 1826, vol. II, part. 2, pag. 313.
— — proroga per dieci anni del priv. suddetto: 1828, vol. II, part. 2, pag. 286.
— Mondellino Giuseppe per anni cinque, carta dalla pianta del lino e della canapa e dai ritagli di cappelli: 1824, vol. I, part. 2, pag. 276.
— Mondini Pietro Antonio. V. *Zecchini Carlo.*
— Moneke Sigifredo per cinque anni: privilegio estinto, cappelli di felpa di seta: 1826, vol. I, part. 2, p. 98.
— — detto dichiarato di esercizio comune: *ivi*, pag. 143.
— Moravetz Emanuele e Samuele, metodo di Lehmann circa l'apparecchio delle stoffe di lana: 1827, vol. II, part. 2, pag. 297.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.
— Morawels Samuele per anni dieci, miglioramento del metodo di apparecchiare le stoffe di lana di Lehmann Federico: 1825, vol. I, part. 2, pag. 242.
— Morel Giuseppe: privilegio estinto e fatto di uso comune, metodo di scavare la torba: 1827, vol. II, part. 2, pag. 310.
— Moreschi Codelli dottor Antonio per anni cinque, strettojo idraulico per ispremere le uve e le olive, e per la confezione di articoli di pasta farinacea: 1825, vol. I, part. 2, pag. 234.
— Morgan Guglielmo: proroga per altri quattro anni del privilegio di quindici ottenuto da Allen Giovanni, battello a vapore a guisa di pacchebotto per navigazione regolare fra Trieste e Venezia: 1826, vol. II, part. 2, pag. 277.
— — privilegio per quindici anni, congegno movibile di ruote atto a spingere innanzi casse d'acqua, molini, ecc.: 1828, vol. II, part. 2, pag. 287.
— Morosi cavaliere, macchina per trebbiare il riso: privilegio estinto; esercizio comune: 1826, vol. II, part. 2, pag. 337.
— Moschini Santo per anni cinque, apparecchio d'annaspare la seta: *ivi*, pag. 310.
— Mosing dott. Antonio Leopoldo per anni cinque, metodo migliorato di fabbricare la birra mediante il vapore: 1825, vol. II, part. 2, pag. 441.
— — per cinque anni, apparecchio mobile a vapore per isciogliere le masse di neve: 1827, vol. II, part. 2, p. 263.
— — V. *Colloredo conte Giovanni.*
— — V. *Konigsbrunn barone Luigi e Lux Giovanni Giorgio.*
— Müdler Enrico per anni tre, cappelli di feltro anche da coprirsi di felpa di seta incollati con una materia particolare: 1826, vol. II, part. 2, pag. 276.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.
— Müller Carlo Lodovico per anni cinque, miglioramento dell' unto inglese di John Battung: 1824, vol. I, part. 2, pag. 257.
— — per anni tre, candele fabbricate da tutte le materie grasse mediante un nuovo processo speditissimo: 1827, vol. I, part. 2, pag. 118.
— — privilegi sequestrati da Haller Antonio ed Emberger Francesco, macchina da scrivere, ritrovato di una specie di penne, untume da carrozze, da mulino e da macchine: *ivi*, pag. 135.
— — per anni cinque, candele anche senza stoppini: 1828, vol. I, part. 2, pag. 138.
— — V. *Bloch Giovanni.*
— — Ignazio per anni cinque, tavola nelle di cui rubriche si possono notare a forza di puntali delle cifre o segni atti ad indicare la biancheria, i cibi, i grani, ecc.: 1825, vol. I, part. 2, pag. 248.
— — Leopoldo per anni cinque, candele di sego e di cera con lucignoli rotondi: *ivi*, pag. 245.
— — Enrico Federico: cessione fattagli da Zoller Ferdinando Federico del privil. di cinque anni, ritrovato della carta detta *moiré métallique:* 1826, vol. II, part. 2, p. 260.
— — Giuseppe per anni due, fabbricazione con qualunque metallo dei così detti *sprinfeder*, *scharniere* e *springkloben* da applicarsi alle scatole di carta pista ed altri simili oggetti: 1824, vol. II, part. 2, pag. 425.
— — Matteo per anni cinque, clavicembali costrutti in modo che la tastatura trovasi al di sopra delle corde e dell' arco armonico: 1824, vol. I, part. 2, pag. 252.
— — rinuncia al privilegio suddetto: 1825, vol. II, part. 2, pag. 459.
— — Matteo ed Antonio per anni cinque, miglioramento della claviatura dei fortepiani situata al di sopra delle corde: 1824, vol. II, part. 2, pag. 430.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.
— Müller Matteo e Röllig Carlo Leopoldo, strumento musicale detto *ditanaglasis:* privilegio estinto; esercizio comune: 1826, vol. I, part. 2, pag. 149.
— — — *xenorfica* fatta e patentata nel 1804: privilegio estinto; esercizio comune: *ivi*, pag. 150.
— — Matteo e figlio per anni cinque, variazioni nel fortepiano detto *gabel-harmon-pianoforte:* 1827, vol. II, part. 2, pag. 280.
— — — rinuncia al privilegio di cinque anni, miglioramento dei pianoforti: 1828, vol. I, part. 2, pag. 128.
— Munding fratelli, macchina per tagliare il legname: privilegio estinto; esercizio comune: 1826, vol. II, part. 2, pag. 334.
— — Luigi, macchina per tagliare il legno ad uso degli ebanisti: privilegio estinto e fatto d'uso comune: 1827, vol. I, part. 2, pag. 146.
— — rinuncia al privilegio di quindici anni, tavole ad uso di tassello tagliate col mezzo di forbici: 1826, vol. II, part. 2, pag. 300.
— Nakh Giuseppe per anni cinque per separare l'oro e l'argento dal rame, dall'ottone e da altre materie: *ivi*, pag. 269.
— Negro Bartolomeo per anni cinque, scoperta di fabbricare nello stesso tempo e sul medesimo telajo due pezze di stoffa e riunirle come se fossero cucite coll'ago: *ivi*, pag. 296.
— Neuffer-Wroden e comp. per anni cinque, telai per nastri, dai quali mediante l'applicazione di certo apparecchio si ottiene il doppio: 1824, vol. I, part. 2, p. 271.
— Neuhause Ermanno per anni cinque, bastone da servirsene quale strumento per misurare: *ivi*, pag. 262.
— Neuling consigliere Vincenzo e Kubitschek Venceslao per anni cinque, macchina per innalzar l'acqua: 1825, vol. I, part. 2, pag. 241.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.

— Nicod Ambrogio e Mainard Giorgio (ditta) rappresentata da Balabio Cristoforo per anni cinque, macchine mediante le quali si lavorano i denti de' pettini di avorio, corno e bosso: 1827, vol. I, part. 2, pag. 139.

— Nicolson L. ed il suo procuratore Sonnleithner Giuseppe per anni due, macchina di preparazione e filatura: 1828, vol. I, part. 2, pag. 119.

— Nolze-Sidon per anni cinque, nuova pipa da tabacco, la cui testa ha un recipiente profondo per l'acqua: 1824, vol. I, part. 2, pag. 263.

— Nowak Giuseppe per anni cinque, fucile a due canne con molle chimiche di salvamento: 1826, vol. II, part. 2, pag. 311.

— Nowotey Tomaso per anni cinque, inchiostro della China da prodotti indigeni: 1825, vol. II, part. 2, pag. 437.

— Nowotny Marianna e figlia per anni due, miglioramenti nella cottura d' ogni specie di focacce col mezzo di operazioni meccaniche: *ivi*, pag. 458.

— — Agostino: rinuncia al privilegio di dieci anni, trombe per acqua fabbricate d'argilla mediante un torchio: 1826, vol. II, part. 2, pag. 282.

— — invenzione di fabbricare mediante un torchio dei tubi d'argilla pei condotti d'acqua: privilegio estinto e dichiarato d'uso comune: 1827, vol. I, part. 2, p. 149.

— — Marianna e Paolina per altri tre anni, cottura di focacce fabbricate col mezzo di operazioni meccaniche: 1827, vol. II, part. 2, pag. 274.

— — Anna e Paolina. V. *Lederbogen Augusto.*

— Nussbaum Giuseppe per anni cinque, capsule di rame migliorate: *ivi*, pag. 269.

— Oberer Carlo e Giovanni per anni cinque, nuova specie di cappelli: 1825, vol. II, part. 2, pag. 460.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.
— Oberer Carlo e Giovanni: privilegio di cinque anni cedutogli da Gutseel Lorenzo, cappelli da uomo e da donna colle ossa di balena e coi crini di cavallo: 1826, vol. II, part. 2, pag. 302.
— — Teresa: cessione fattale da Krauss Isidoro per cinque anni, invenzione intorno alla fabbricazione dei guanti: 1827, vol. I, part. 2, pag. 108.
— Oberhauser Antonio, invenzione d' inargentare il tombacco mediante l'applicazione di una lega metallica facile a liquefarsi: privilegio estinto; esercizio comune: 1826, vol. II, part. 2, pag. 336.
— — macchina per piegare e curvare le fibbie: privilegio estinto ed esercizio comune: *ivi*.
— Obersteiner Luigi per anni cinque per fabbricare l'acciajo fuso secondo i diversi gradi di tempra indicati con numeri: 1826, vol. I, part. 2, pag. 127.
— — per anni cinque, elmi dei magli piccoli di ferro fuso nelle fabbriche a maglio, ed altri per istendere il ferro e l'acciajo ed i frantumatoi de' minerali: 1826, vol. II, part. 2, pag. 275.
— — Ignazio. V. *Mayerhofer Ignazio*.
— Oberthaner Francesco per anni cinque, miglioramento dei bordi di tappezzerie: 1824, vol. I, part. 2, pag. 289.
— — e Roster Giovanni per altri cinque anni, galloni da orlare pei tappezzieri: 1826, vol. II, part. 2, pag. 320.
— Offenheim Antonio Raineri per un anno, gas carbonico dal carbon fossile ed altre materie condotto sino alle lampade per mezzo di tubi: 1825, vol. I, part. 2, pag. 224.
— — macchina per fare in pezzi e trasportare la legna: *ivi*, pag. 227.
— — macchina per tagliare la legna da fuoco: privilegio estinto e libero l'esercizio: 1827, vol. I, part. 2, p. 156.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.
— Offenheim Antonio Raineri per un anno, gas portatile per l'illuminazione: 1826, vol. I, part. 2, pag. 128.
— — rinuncia al privilegio di cinque anni, nuova specie di carriaggi chiusi pel trasporto delle merci: 1827, vol. I, part. 2, pag. 117.
— — carriaggi chiusi pel trasporto delle merci: privilegio estinto e libero l'esercizio: *ivi*, pag. 157.
— — regolatore per ottenere uno sgorgamento uniforme del gas nell'illuminazione: privilegio estinto e fatto d'uso comune: 1828, vol. I, part. 2, pag. 153.
— — per un anno, piccolo apparecchio portatile di gas senza pericolo: 1828, vol. II, part. 2, pag. 298.
— Offerl Giorgio per anni quindici, argilla fina e pura col mezzo di un ordigno a guisa di un mulino: 1828, vol. I, part. 2, pag. 138.
— Osio Angelo per anni cinque, carta e cartoni dalla pianta del lino: 1824, vol. I, part. 2, pag. 277.
— — per anni cinque, miglioramento della carta e dei cartoni fabbricati dalla paglia, dal lino, dal muschio, ecc.: *ivi*, pag. 292.
— — per anni cinque, ritrovato di fabbricare della carta e dei cartoni dalla pianta del lino, dalla paglia, dal muschio palustre e dalle foglie adoperando soltanto la calce: *ivi*, pag. 279.
— — per anni cinque, carta e cartoni di paglia mista agli stracci di lino, cotone e lana: 1827, vol. I, part. 2, pag. 118.
— Ossetzky Adolfo. V. *Galvagnis Minen Union.*
— Ossezkj Adolfo procuratore della ditta Hengelmuller per anni cinque, apparecchio atto a separare e dilavare i metalli: 1828, vol. II, part. 2, pag. 278.
— Ottacher Giorgio per anni cinque, cesso da camera affatto inodorifero: 1825, vol. II, part. 2, pag. 439.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.
— Otto Giovanni Gottelfo per anni due, siroppo dolce e piacevole da tutte le specie di malto senza il concorso di acidi: 1828, vol. I, part. 2, pag. 108.
— Oudart Angelo Antonio per cinque anni, tromba idraulica per condur l'acqua dai pozzi od i liquidi dalle botti ai piani superiori: *ivi*, pag. 87.
— Pabitzky Barbara: rinuncia al privilegio concesso a suo marito Corrado Pabitzky per anni cinque, materia nerissima per dare il lucido agli stivali e alle scarpe: 1827, vol. I, part. 2, pag. 129.
— — Giovanni Corrado: privilegio estinto e fatto d'uso comune, lucido per scarpe e stivali: 1827, vol. II, part. 2, pag. 302.
— Pach Luigi per un anno, macchina da seminare: 1825, vol. I, part. 2, pag. 244.
— Pack Antonio, Lafite Federico e Königsbrunn Luigi per anni cinque, invenzione di un apparato a vapore per fabbricare nel tempo stesso della birra e dell'acquavite, e di altro metodo affatto nuovo per la birra: 1824, vol. I, part. 2, pag. 264.
— — Luigi per anni due, macchina per seminare ogni specie di grano e sementi: *ivi*, pag. 266.
— — per anni cinque, birra mediante una sola cottura del malto: 1827, vol. I, part. 2, pag. 113.
— Pakler Antonio e Wertheimer Giacomo per anni due, candele di spermaceti e di sevo che sono di bella apparenza e di diverso colore: 1825, vol. I, part. 2, pag. 227.
— Pantz (di) Ignazio e Baumgartl Lorenzo per anni cinque, macchina per sgranare il grano turco: 1827, vol. II, part. 2, pag. 254.
— — per anni cinque, mantice migliorato e mantice doppio idrostatico: 1826, vol. II, part. 2, pag. 265.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.
— Parravicini Giuseppe per anni cinque, manipolazione del ferro in lastre e fili: 1826, vol. II, part. 2, pag. 283.
— Pasold Giovanni e Thaler Francesco: privilegio di cinque anni annullato, nuova preparazione del lievito per fare il pane: 1827, vol. II, part. 2, pag. 277.
— — Cristiano e Thaler Francesco per anni cinque, nuovo mezzo di fermentazione ad uso delle paste e del biscotto: 1826, vol. I, part. 2, pag. 264.
— Pechtl Carlo. V. *Breit Giuseppe.*
— Pedretti Paola per anni cinque, pennelli da dipingere simili a quelli di Francia e Roma: 1826, vol. I, part. 2, pag. 122.
— Pelikan Federico per un anno, invenzione d'introdurre tutte le acque minerali in tazze di vetro ermeticamente chiuse, e di comunicare alle acque medesime quel grado di calore che si desidera: 1827, vol. II, part. 2, pag. 286.
— — rinuncia al priv., macchina per esaminare la forza della polvere da schioppo: 1828, vol. II, part. 2, p. 286.
— — V. *Schöpfer Antonio.*
— Pergamenter Salomone per anni due, stromenti per rigare più fogli di carta in una volta: 1827, vol. II, part. 2, pag. 281.
— Periboni (de) Giuseppina. V. *De Miesel Maria.*
— — nobile Bernardo. V. *De Miesel Maria.*
— Perl Giacomo per anni cinque, candele di sevo con stoppino immerso nella cera e circondato da un altro immerso nello spirito: 1825, vol. I, part. 2, p. 248.
— — Francesco per anni cinque, candele ad *argand* con stoppini cerati: 1825, vol. II, part. 2, pag. 449.
— — per anni cinque, candele di sego della più fina qualità con stoppini a guisa d'*argand* e semplice di cotone fino: 1826, vol. I, part. 2, pag. 133.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.
— Peschet Enrico Odoardo. V. *Bernhard Francesco Antonio.*
— Peschier (di) Giovanna baronessa ed Herz Vincenzo, macchina per la fabbricazione della carta: 1826, vol. II, part. 2, pag. 316.
— — V. *Hippenmayer David.*
— Petri Bernardo per anni cinque, letame artificiale di parti animali, vegetabili ed alcaline: 1824, vol. II, part. 2, pag. 402.
— Petrovitz Giovanni per anni cinque, untume di Francoforte: miglioramento: *ivi*, pag. 395.
— Petters Enrico per anni due, fucili chimici e solfanelli che non contengono nè minio, nè cinabro, nè carmino in gomma, ecc.: 1825, vol. II, part. 2, pag. 445.
— Pettersch Ambrogio per anni tre, macchina mediante la quale si mettono in movimento contemporaneamente da un solo operajo quattro telai da calze: 1826, vol. II, part. 2, pag. 325.
— Pettola Lorenzo per anni cinque, vini preparati ad uso di quelli di Cipro, Malaga, Alicante e Lunello, e fabbricazione del rhum: *ivi*, pag. 278.
— Peziza Cristiano per anni dieci, nuovo metodo di tingere: 1825, vol. I, part. 2, pag. 236.
— Pezwat Regres Chori Giovanni Federico per anni cinque, meccanismo di ripetizione da applicarsi a tutte le specie di orologi e pendoli: *ivi*, pag. 225.
— Pfeiffer Carlo per anni cinque, macchina per apprettare il marrocchino tinto e non tinto: 1827, vol. II, part. 2, pag. 292.
— Pfendler Giorgio per anni due, miglioramento del gas portatile ad uso dell' illuminazione: 1828, vol. I, part. 2, pag. 110.
— — per anni sei, miglioramento nella combinazione degli apparecchi per l' illuminazione a gas: 1828, vol. II, part. 2, pag. 266.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.

— Pfundheller Giuseppe, stoffa di capelli e di seta greggia tinta sopra telai pei parrucchieri da uomo: 1824, vol. II, part. 2, pag. 434.

— Pfundmeier Serafino per anni cinque, invenzione di raffinare lo zucchero mediante una qualità di argilla magnesiaca: 1825, vol. II, part. 2, pag. 444.

— — V. *Angeli Antonio.*

— Picinini Giuseppe: privil. per tre anni, colore durevole per tingere la seta: 1828, vol. II, part. 2, pag. 290.

— Piegartner Antonio per anni cinque, invenzione d'imbiancare gli stracci per fabbricare la carta: 1825, vol. I, part. 2, pag. 247.

— Piek Isacco per altri due anni, miglioramento di coprire gli specchi di una lacca che impedisce all'argento vivo di essere portato via collo sfregamento: 1826, vol. II, part. 2, pag. 305.

— Ploner Giuseppe per un anno, pomata per annerire i capelli rossi: 1824, vol. II, part. 2, pag. 421.

— Plössl Giorgio Simone per anni quattro, invenzione di applicare a qualunque specie di cannocchiali da teatro e ad altri una semplice vite per girarli a piacere: 1825, vol. II, part. 2, pag. 453.

— Pochin Giuseppe ed Achille fratelli per anni cinque, macchina introdotta dalla Francia per rompere il lino e la canapa in via secca, ecc.: *ivi*, pag. 451.

— — per anni cinque, introduzione di una qualità di carta simile alla velina tratta dalle parti legnose della canapa e del lino: *ivi*, pag. 452.

— Pogatschnigg Matteo per altri cinque anni, color verde di diversa specie tratto dai minerali indigeni col mezzo dell'aceto cavato dal legno: 1827, vol. I, part. 2, p. 121.

— Pohl Federico Guglielmo per anni due, cappelli di seta elastici ed impenetrabili all'acqua: 1828, vol. I, part 2, pag. 133.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.
— Pohm Vincenzo per anni cinque, invenzione di candele di sego con stoppini di legno, paglia, giunco, ecc.: 1825, vol. II, part. 2, pag. 436.
— Poll Giovanni: cessione fattagli da Weber Francesco per un anno, fabbricazione di refe, filo e lana ad uso di opere a maglia: *ivi*, pag. 292.
— Pompejo Giuseppe Francesco: cessione a Brevilier Carlo Guglielmo del privilegio per la macchina onde fabbricare le viti di legno: 1824, vol. I, part. 2, pag. 274.
— Ponschak Carolina: rinuncia al privilegio di due anni ottenuto unitamente a Gutseel Lorenzo per bastoncini e sferze di osso di balena coperte con crini di cavallo: 1827, vol. I, part. 2, pag. 273.
— — e Gutseel Lorenzo: privilegio estinto e fatto d'uso comune, bastoncini e sferze d'osso di balena coperte con crini di cavallo: 1827, vol. II, part. 2, pag. 308.
— — V. *Gutseel Lorenzo.*
— Porta (della) contessa Eleonora per anni quindici, miglioramenti nelle macchine per filatura della seta: 1825, vol. I, part. 2, pag. 242.
— Posener Gian Paolo. V. *Buschann Andrea.*
— Pouchin baroni de la Roche Giuseppe ed Achille: privilegi estinti, maciulla meccanica per dirompere il lino e la canapa in via secca, e carta simile alla velina tratta dalle parti legnose dei succennati oggetti: 1828, vol. I, part. 2, pag. 132.
— — fratelli, carta dalle parti legnose del lino e della canapa: privilegio estinto e dichiaratone comune l'esercizio: 1828, vol. II, part. 2, pag. 305.
— Praschinger Michele e Benedetto per anni cinque, preparazione delle stoffe di crine di cavallo: 1827, vol. I, part. 2, pag. 128.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.

— Preiss Ferdinando. V. *Rabitsch Ignazio.*

— Princeps Pietro detto *Fürst* per tre anni, macchina d'ossa di merletti per lavorar cordone a dieci fili, ecc.: 1828, vol. I, part. 2, pag. 124.

— Prischard Giuseppe. V. *Andrews Giovanni.*

— Probst Gaetano per anni cinque, miglioramento delle lanterne da carrozza: 1825, vol. I, part. 2, pag. 252.

— Prohaska Francesco per anni cinque, miglioramento delle macchine per incannare e scardassare la lana nei filatoi: 1826, vol. I, part. 2, pag. 122.

— — Matteo: cessione fattagli da Ballino Carlo del privilegio per dieci anni, riduzione del piombo dall' ossido di piombo acido solforico: 1828, vol. II, part. 2, pag. 302.

— Promberger Giovanni per anni cinque, miglioramento nei cembali: 1824, vol. II, part. 2, pag. 393.

— Proprietarj della fabbrica di panni e casimiri presso Brünn per anni cinque, nuova specie di gualchiera: 1825, vol. II, part. 2, pag. 445.

— Prukner Ignazio per anni cinque, invenzione di pipe di schiuma marina: 1824, vol. I, part. 2, pag. 256.

— Prziza Carlo e Findeys Francesco per anni cinque, compressojo a vapore, mediante il quale si può introdurre il vapore in pezze intere di panno, ecc.: 1826, vol. II, part. 2, pag. 326.

— Purtscher Agostino. V. *Reithoffer Giovanni.*

— Puthon baroni Giovanni Battista e Carlo per altri cinque anni, rocchetti nella macchina da filare: 1826, vol. II, part. 2, pag. 318.

— Pux Antonio per anni dieci, miglioramento del metodo di ritirare i panni, i casimiri ed altre stoffe di lana senza cagionare delle pieghe, senza levare le cimosse e inumidirle: 1824, vol. II, part. 2, pag. 418.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.

— Quinqueton e Coatz per anni cinque, invenzione di fabbricare una specie di velo liscio denominato anche *tris*, e di lavorare la seta a ciò necessaria: 1825, vol. II, part. 2, pag. 440.

— — Antonio Cesare per un anno, macchina per crespare i veli ad uso di Francia: 1827, vol. II, part. 2, p. 278.

— Rabe Enrico per anni otto, vasi fabbricati colla terra di grès e vasellame bruno e nero da cucina: 1828, vol. I, part. 2, pag. 97.

— Rabitsch Ignazio e Preiss Ferdinando: privilegio per sette anni, fabbricazione di crogiuoli dalla grafite indigena: 1828, vol. II, part. 2, pag. 286.

— Rademacher Cristiano e comp. per anni tre, miglioramento dell' invenzione di coprire mediante macchina di ferro fuso dei corpi di qualsivoglia forma e specialmente le canne da pipa di Berlino: 1826, vol. II, part. 2, p. 299.

— — per anni due, miglioramento alle canne da pipa: 1828, vol. I, part. 2, pag. 115.

— — privilegio di tre anni annullato per avvolgere con trecciature canne da pipa ed altri oggetti: *ivi*, pag. 117.

— Radler Giacomo e Fletscher Matteo per anni dieci, pettini per lavorare la seta, il cotone, il panno e la tela mediante macchina: 1827, vol. I, part. 2, pag. 133.

— Rahn Enrico. V. *Spörlin e Rhan.*

— — e Spörlin. V. *Spörlin e Rahn.*

— Ram Raimondo per anni tre, surrogato di caffè tedesco: 1828, vol. I, part. 2, pag. 95.

— Rantschek Francesco: proroga di due anni del privilegio per fabbricare delle lanterne a riverberi parabolici: 1828, vol. II, part. 2, pag. 272.

— Ratti Pasquale per anni cinque, nuovo apparecchio economico onde filare la seta: 1825, vol. II, part. 2, pag. 453.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.
— Rauch Francesco: privilegio estinto e reso comune, rasoi migliorati: 1827, vol. II, part. 2, pag. 301.
— Raufer Michele per anni otto, specie particolare di vasellame bianco di grès ed utensili da cucina bruni: 1824, vol. I, part. 2, pag. 282.
— Reali Giuseppe Maria, cremor di tartaro, raffinamento di zuccheri, di biancheggio e manifattura di cere: 1826, vol. II, part. 2, pag. 328.
— — rinuncia al privil. di quindici anni, nuovo metodo per raffinare gli zuccheri: 1827, vol. II, part. 2, p. 273.
— — metodo di preparare lo zucchero: privil. estinto e fatto d'uso comune: 1828, vol. I, part. 2, pag. 151.
— Rebeschini Cristiano per anni cinque, scoperta di fabbricare i così detti formagelli di Sinigaglia: 1825, vol. II, part. 2, pag. 466.
— Reck Federico: rinuncia ai privilegi, lavori d'ambra, di madreperla, d'avorio e pipe di schiuma di mare: 1826, vol. I, part. 2, pag. 135.
— — canne per le pipe: privilegio estinto: esercizio comune: *ivi*, pag. 144.
— — e Touaillon Giuseppe Francesco per anni cinque, macchina per fabbricar ventagli con molle e senza: 1826, vol. II, part. 2, pag. 325.
— Redingson Tobia per anni cinque, apparecchi d'illuminazione mediante cilindri radicali, ecc.: 1828, vol. I, part. 2, pag. 92.
— Reek Federico per cinque anni: rinunzia al privilegio, nuova sorta di canne da pipa: 1826, vol. I, part. 2, pag. 98.
— Reger Filippo: rinuncia al privilegio di cinque anni pel miglioramento di una nuova specie di punsch chiaro, puro e di buon sapore coi frutti indigeni: 1825, vol. II, part. 2, pag. 463.

Privilegio (patenti di) ecc.

— Reger Filippo e Kloste Giuseppe per anni cinque, miglioramento nel fabbricare colla cera e poco sevo depurato delle candele che ardono chiaramente e senza agitarsi: 1825, vol. I, part. 2, pag. 223.

— Regner Federico cav. di Bleileben: cessione fattagli dal conte Giovanni di Colloredo della sua parte del privilegio per cinque anni ed assunto dal dott. Mosing, metodo di fabbricar la birra col mezzo del vapore: 1828, vol. II, part. 2, pag. 261.

— — V. *Colloredo conte e consigliere aulico.*

— Reich Carlo e Ferdinando per anni tre, invenzione di costruir pozzi senza legno e colle parti principali di ferro fuso e battuto: 1828, vol. I, part. 2, pag. 97.

— Reichenberger Salomone per anni cinque, nuovo metodo per conciare e tingere le pelli: 1826, vol. I, part. 2, pag. 102.

— Reiman Evaristo: privilegio ceduto gli da Goll Giacomo per dieci anni, clavicembali di nuovo genere: 1828, vol. I, part. 2, pag. 112.

— Reimpacher Enrico per anni tre, invenzione di dare il getto ai coperchi dei bicchieri da birra: *ivi*, pag. 93.

— Reinlein Antonio e Rodolfo per anni cinque, miglioramento dell' armonica ad uso inglese: 1824, vol. I, part. 2, pag. 274.

— Reinscher Matteo per anni cinque, nuova macchina a vapore, la cui costruzione è utilissima sovra le barche a vapore: 1825, vol. I, part. 2, pag. 251.

— Reischl Giovanni per anni cinque, calessi alla maniera dei così detti *Schwimmer* con stanghe doppie: 1826, vol. I, part. 2, pag. 110.

— Reisinger Matteo. V. *Braschinger Benedetto.*

— Reisser Alberto per anni tre, scoperta di comporre il così detto metallo cinese o turco per fabbricar bacini di

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.

qualunque dimensione che superano gli asiatici per la bellezza del tuono, ecc.: 1826, vol. I, part. 2, p. 108.

— Reithoffer Giovanni per anni cinque, invenzione di preparare le stoffe di lana per abiti in modo che restino impenetrabili all'acqua: 1825, vol. I, part. 2, pag. 230.

— — per anni cinque, abiti da uomo e da donna di qualunque forma rappresentati meccanicamente mediante stromenti matematioi: 1826, vol. II, part. 2, pag. 271.

— — e Rimus Giuseppe per anni cinque, scarpe da uomo e da donna col mezzo di macchina: 1827, vol. I, part. 2, pag. 130.

— — e Purtscher Agostino per anni cinque, macchina per fabbricare cordoncini e stoffe elastiche: 1828, vol. II, part. 2, pag. 268.

— Reittinger M. per altri dieci anni accordato ad Huber Francesco, apparato per fabbricare acquavite: 1826, vol. I, part. 2, pag. 122.

— Rencor Guglielmo per anni due, miglioramento di fabbricare gli stivali e le scarpe usuali: 1825, vol. II, part. 2, pag. 433.

— Ressel Giuseppe per anni due, meccanismo o macchina a vapore per effettuare sui fiumi il corso delle barche contro la corrente: 1827, vol. I, part. 2, pag. 104.

— — per un anno, invenzione di fabbricare mediante un cilindro di compressione strumenti da mestieri ed utensili di casa: *ivi*, pag. 110.

— — per anni due, ruota a guisa di vite permanente per spingere le navi sul mare, sui laghi e fiumi, e che può servire nei mulini a vento e a quelli posti sui bastimenti: *ivi*, pag. 125.

— — per un anno, mulino da macinar grani mediante cilindri, ecc.: 1827, vol. II, part. 2, pag. 269.

— — per altri quattordici anni, mulino a cilindro: 1828, vol. I, part. 2, pag. 141.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.

— Ressel Giuseppe. V. *Balde Pietro*.

— Reul Francesco per due anni, specie nuova di pavimenti posti in opera senza la prima armatura: 1828, vol. II, part. 2, pag. 260.

— Reyer e Schlick per cinque anni, metodo di raffinare lo zucchero mediante un apparato particolare: 1826, vol. II, part. 2, pag. 324.

— — — per altri due anni, zucchero da raffinarsi secondo il metodo introdotto in Amburgo: 1827, vol. I, part. 2, pag. 123.

— — — per anni quindici, macchina per la raffinazione dello zucchero in un modo più semplice e spedito: *ivi*, pag. 130.

— — — rinuncia al privilegio di cinque anni, invenzione di raffinare lo zucchero greggio secondo un nuovo metodo: 1828, vol. II, part. 2, pag. 263.

— Reyl Giuseppe, galloni a foggia di bretelle: privilegio estinto e fatto d'uso comune: 1828, vol. I, part. 2, pag. 146.

— Rezzonico Antonio per la ditta Bertini, Brenta e comp. per anni cinque, metodo di colorare nel fuoco lastre di vetro grandi, proprie a rappresentar quadri trasparenti, ecc.: 1827, vol. II, part. 2, pag. 275.

— Richter Antonio per anni dieci, forni destinati alla produzione del carbone di legna, aceto dalla legna e zucchero di saturno e biacca: 1825, vol. II, part. 2, pag. 448.

— — per anni cinque, nuovo apparecchio di caldaja per cuocere, svaporare, distillare, ecc. nel vacuo, e miglioramento nella forma del raffreddatore, ecc.: 1826, vol. II, part. 2, pag. 262.

— — Agostino e Scheuz Giuseppe per anni cinque, apparecchio particolare per dare il lucido al panno mediante macchina o senza: *ivi*, pag. 315.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.
— Riehm Guglielmo per un anno, lampade da notte senza stoppini: 1828, vol. I, part. 2, pag. 93.
— Rietter Michele per anni cinque, invenzione di apprettare i cappelli di seta e feltro imbevendoli in una nuova massa composta unicamente di vegetabili: *ivi*, pag. 89.
— — per anni due, cappelli da donna e coperte da tavola, ecc. dalla seta, dal cotone, dalla lana, dal lino, dalla carta e dalla paglia: *ivi*, pag. 135.
— Riffel Giuseppe per anni tre, ombrelli fatti con bacchette di legno tinte in nero: 1826, vol. I, part. 2, pag. 126.
— — rinuncia al privilegio di tre anni, ombrelle e parasoli: 1827, vol. I, part. 2, pag. 123.
— Rimus Giuseppe. V. *Reithoffer Giovanni.*
— Ringhofer Martino. V. *Salthouse Giovanni.*
— Ritter Antonio per anni quattro, macchina per battere il grano detta *aeragrano*: 1824, vol. II, part. 2, p. 416.
— — Giovanni Cristiano ed Ettore Guglielmo per anni cinque, apparecchio per ottenere lo schiarimento, la filtrazione, la condensazione e l'asciugamento dello zucchero: 1828, vol. I, part. 2, pag. 130.
— Riva Palazzi Francesco per anni cinque, acque spumanti citriche ed aromatiche: 1826, vol. II, part. 2, p. 306.
— Robecchini Pietro per anni due, nuovo metodo di levare la seta dai bozzoli, ovvero macchina atta a siffatta operazione mediante una specie di naspo: 1828, vol. II, part. 2, pag. 264.
— Robert Lodovico per anni dieci, ritrovamento di fabbricare il persio ovvero *coudbeare* con tutte le degradazioni, non che l'erbe e l'oricello di terra: 1825, vol. II, part. 2, pag. 450.
— — e compagno (ditta), corami ed acconciatura di pellami all'uso estero: *ivi*, pag. 469.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.
— Roebke Giovanni per anni tre, abiti da uomo da fabbricarsi secondo le regole dell'ottica e giusta i calcoli matematici: 1828, vol. I, part. 2, pag. 96.
— Rohn Alberto: privilegio cedutogli dagli eredi Weydinger Giuseppe per macinelli da caffè: 1828, vol. II, part. 2, pag. 283.
— — V. *Weydinger Giuseppe.*
— Rohrbach Francesco per anni cinque, miglioramento nel fabbricare dalla lana pecorile comune dei tappeti che tengono assai caldo, sono durevoli, ecc.: 1824, vol. II, part. 2, pag. 431.
— — rinuncia al privilegio di cinque anni, nuova sorta di panni ordinarj per tappeti o soppedanei: 1826, vol. I, part. 2, pag. 114.
— — tappeti da stanza: priv. estinto: esercizio comune: *ivi*, pag. 140.
— — tappeti pei pavimenti: *ivi*, pag. 157.
— Röllig Carlo Leopoldo, invenzione dell'orfica: priv. estinto: esercizio comune: *ivi*, pag. 149.
— — V. *Müller Matteo.*
— Römer Stefano per anni cinque, massa simile alla pelle, ed antipiretico per assicurare i bastimenti contro l'incendio e l'umidità; 1827, vol. II, part. 2, p. 289.
— Romiti Gaetano per anni cinque, ritrovato di fabbricare dalla paglia appositamente coltivata e col mezzo d'istromento cappelli eguali in bontà e bellezza a quelli di Firenze: 1828, vol. II, part. 2, pag. 260.
— Rosalio (nobile di) Giovanni per cinque anni, arma da fuoco con molla per la polvere fulminante: *ivi*, p. 289.
— Rosemberg Ariele. V. *Winternitz Giosuè.*
— Rosenberger Mosè per anni cinque, candele da una materia da lui composta che superano le solite candele in colore e chiarezza di luce: 1825, vol. II, part. 2, p. 468.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.
— Rosenberger Michele per anni cinque per imboccatura degli strumenti a foggia d'organo: 1826, vol. I, part. 2, p. 126.
— — rinuncia al privilegio di cinque anni, molle negli strumenti a guisa d'organo: 1826, vol. II, part. 2, p. 277.
— — per anni cinque, ordigno per l'imboccatura degli strumenti a foggia d'organo, servibile anche pei fortepiani: *ivi*, pag. 287.
— — molla degli strumenti a foggia d'organo: privilegio estinto ed esercizio comune: *ivi*, pag. 337.
— Rosina Gaetano: proroga per altri cinque anni, stoviglie economiche, fiaschi ed altri vasi: 1825, vol. II, part. 2, pag. 466.
— Rosler Giovanni. V. *Oberthaner Francesco.*
— Rosmann Giuseppe per anni cinque, ritrovamento di non lasciare in riposo i campi, coltivando altrimenti il trifoglio ed avvicendando le sementi: 1824, vol. I, part. 2, pag. 274.
— — privilegio di cinque anni annullato, scoperta di non lasciare in riposo i campi, avvicendando le sementi, e di coltivare il trifoglio: 1826, vol. II, part. 2, pag. 294.
— Ross Giorgio: privilegio per anni tre cedutogli da Thaler Francesco ed Heicker Cristoforo, focacce di papavero ed altre: 1827, vol. II, part. 2, pag. 278.
— Rossi Antonio per anni due, invenzione di spaccare in due il cannoncino della penna e poi dividere ogni metà in tre parti, e di temperare ogni parte alle due estremità per servirsene di penna da scrivere: 1825, vol. I, part. 2, pag. 229.
— Rosthorn fratelli per anni sei, costruzione d'una chiave a morsa, la quale si applica ad ogni sorta di macchine cilindriche: 1824, vol. I, part. 2, pag. 259.
— — — per anni cinque, invenzione di fondere il rame per comporre l'ottone ed il tombacco: 1825, vol. II, part. 2, pag. 445.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.

— Rota Andrea per anni cinque, metodo per applicare il vapore, allorquando viene innaspata la seta, alle caldaje di filatura: 1828, vol. II, part. 2, pag. 273.

— Rotheneder Leopoldo per anni due, olio fino cavabile dal grasso animale che arde: 1825, vol. II, part. 2, pag. 462.

— — invenzione di cavare l'olio fino dal grasso animale: 1828, vol. I, part. 2, pag. 145.

— Rothmüller Antonio per anni cinque, invenzione denominata *elaochalcographie* per colorare in un modo particolare con colori a olio varj oggetti del disegno tanto ricavati dal rame che dalla pietra: 1825, vol. I, part. 2, pag. 231.

— Roulet Carlo per anni cinque, cilindri da stampa per disegni: 1826, vol. II, part. 2, pag. 271.

— Rovis Antonia, nata Facchinetti per anni cinque, invenzione di formare delle trecce colla paglia comune e fabbricare dei cappelli da donna: 1825, vol. I, part. 2, pag. 227.

— — Giovanni Antonio ed Antonia per anni cinque, cappelli da donna di una specie particolare: 1826, vol. I, part. 2, pag. 120.

— Rübe Agostino per anni cinque, macchina per inruvidire le stoffe di lana mediante la forza dell'acqua, dei cavalli, ecc., altra per comprimere le stoffe di lana con tre arpioni: 1825, vol. I, part. 2, pag. 237.

— Rubin Friedemann: cessione ad esso fatta da Müller Giuseppe del privilegio per miglioramento della fabbricazione dell'acquavite: 1825, vol. I, part. 2, pag. 243.

— Ruppert Cristoforo per anni cinque, strofinacci di corteccia e simili oggetti per l'uso consueto: 1825, vol. II, part. 2, pag. 451.

— — V. *Breit Giuseppe.*

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.

— Rupprecht Giuseppe per anni cinque, carrozze di nuova specie per una o più persone messe in moto mediante un meccanismo che si comprime coi piedi: 1826, vol. I, part. 2, pag. 126.

— — rinuncia al privil. di cinque anni, nuova specie di carrozze messe in movimento dalle persone che trovansi nelle medesime: 1827, vol. II, part. 2, pag. 272.

— — privilegio estinto e fatto d'uso comune, carrozze messe in moto da quegli stessi che si trovano nelle suddette: *ivi*, pag. 310.

— Sailler Giovanni ed Antonio per anni due, tinta nera sotto il nome di *patent schwarz*: 1824, vol. I, part. 2, p. 271.

— — nuova qualità di soda e di color nero: 1824, vol. II, part. 2, pag. 413.

— Salba Giacomo per un anno, miglioramento del bigliardo già da lui perfezionato: *ivi*, pag. 428.

— Salm-Reifferscheid conte Ugone e Rheichenbach dott. Carlo per anni cinque, miglioramento nella produzione del barite e dei sali di barite: 1825, vol. I, part. 2, p. 252.

— Salmuter Giuseppe per anni cinque, macchina atta a fabbricare i chiodi per le assicelle dei tetti: 1828, vol. II, part. 2, pag. 270.

— Salthouse Giovanni e Ringhofen Martino per anni cinque, macchina da stampa che occupa poco spazio, e mediante la quale un uomo solo stampa fino a cinque colori: 1824, vol. I, part. 2, pag. 281.

— — privilegio di cinque anni cedutogli da Ringhofer Martino, nuova macchina da stampa: 1826, vol. II, part. 2, pag. 295.

— Sandhaas Giovanni per anni due, meccanismo di legno, cuojo o metallo per condurre le bevande o altri fluidi direttamente dalle botti nelle abitazioni: 1827, vol. II, part. 2, pag. 287.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.

— Sandhaas Giovanni: rinuncia fattagli dal di lui cognato barone Antonio di Sonnenthal del privil. per pendole di compensazione negli oriuoli: 1828, vol. I, part. 2, p. 17.

— — V. *Sonnenthal barone Giuseppe.*

— — V. *Sonnenthal barone Antonio.*

— Sartori Luigi Giuseppe per anni sei per costruire i forni di fonderia in modo che mediante il fuoco de' medesimi si possano mettere in movimento anche le macchine a vapore: 1826, vol. I, part. 2, pag. 134.

— — rinuncia al privilegio di anni sei di costruir forni di fonderia in modo che col mezzo del fuoco de' medesimi si possano mettere in movimento anche le macchine a vapore: 1828, vol. I, part. 2, pag. 105.

— — scoperta di fabbricare senza l'ajuto del martello in apposita fornace varie specie di ferro: priv. estinto e fatto d'uso comune: *ivi*, pag. 155.

— — Francesco. V. *Di Leitner cav. Cristiano.*

— — V. *Di Leithner cav. Cristiano* e *Sartori Francesco.*

— Savil Davy Enrico per anni quindici, meccanismo per cavare la seta dal bozzolo: 1824, vol. II, part. 2, p. 405.

— — per anni cinque, macchina per filare *qualunque* specie di stoffe filamentose e di torcerle *nello stesso* tempo: *ivi.*

— — per anni cinque, telajo perfezionato per fabbricare merletti detti *bobinet*, il cui tessuto è simile a quello fatto sul tamburo a mano: *ivi*, pag. 408.

— — per cinque anni, nuovo apparato per l'evaporazione dei fluidi nei sali: *ivi*, pag. 431.

— — per anni cinque, metodo migliorato per estrarre la seta dai bozzoli e d'incannarla sull'aspo e sulle cannette: 1825, vol. II, part. 2, pag. 443.

— — per anni cinque, invenzione di fregiare il tull detto *bobinet* ed altre stoffe leggieri: *ivi*, pag. 443.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.
— Scandella Giuseppe: privilegio estinto e fatto d'uso comune, macchina binatoria della seta: 1827, vol. II, part. 2, pag. 307.
— Schächter Abadon. V. *Haim Marco.*
— — Emanuele. V. *Abadon.*
— Schäfer Lodovico per anni cinque, miglioramento delle soprascarpe: 1824, vol. II, part. 2, pag. 427.
— Schändel Giacomo, ruota verticale che si muove sott'acqua: privilegio estinto: esercizio comune: 1826, vol. I, part. 2, pag. 152.
— Schatel Enrico. V. *Huber Vincenzo.*
— Scheffer Giuseppe. V. *Sperl Giuseppe.*
— Scheibel Luigi: cessione fattagli da Kloiber Guglielmo del privilegio per due anni per la fabbricazione dello *spodium* ad uso delle raffinerie dello zucchero e dell'olio: 1828, vol. II, part. 2, pag. 284.
— Scheiffer Nicola: privil. di cinque anni estinto, lanterna da carrozza: 1826, vol. I, part. 2, pag. 112.
— — lanterne da carrozza: privilegio estinto: esercizio comune: *ivi*, pag. 155.
— Scheitenburg Giuseppe per anni cinque, cappelli di cuojo e di carta inverniciata: 1824, vol. I, part. 2, pag. 267.
— Scheittenberger Giuseppe: rinuncia al privilegio di cinque anni, cappelli di cuojo e di carta inverniciata: 1826, vol. I, part. 2, pag. 119.
— Scheller Giovanni Andrea per altri due anni, *petinet* ed *antoilage* lavorato a disegni sopra i soliti telai a catena: 1826, vol. II, part. 2, pag. 291.
— — e comp. per anni cinque, macchina per fabbricare il così detto *tull* inglese: 1827, vol. I, part. 2, pag. 104.
— Scheuz Giuseppe. V. *Richter Agostino.*
— Schiek Giovanni. V. *Werner Sebastiano.*

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.
— Schiethabel Venceslao per anni cinque, invenzione di rilevare mediante un compasso ogni misura di lunghezza senza cercarla prima sulla scala: 1825, vol. II, part. 2, pag. 452.
— Schill Federico e Lug Enrico Alessandro per anni cinque, semplificazione delle macchine a vapore: 1824, vol. II, part. 2, pag. 414.
— Schkrohowsky Andrea per anni cinque, macchina onde nettare ed apprettare i panni: 1826, vol. II, part. 2, p. 279.
— Schleisinger Antonio e Tatzel Antonio per anni cinque, candele da argand: *ivi*, pag. 289.
— — Emanuele: privilegio per cinque anni ceduto gli dal di lui figlio Antonio e da Tatzel Antonio per fabbricazione di candele: 1828, vol. II, part. 2, pag. 283.
— Schleppinger Antonio per anni cinque, miglioramento delle candele di sego e di spermaceti e mezzo spermaceti colorito ed olezzante: 1825, vol. I, part. 2, p. 244.
— Schlick per altri anni cinque, aceto dallo zucchero: 1827, vol. I, part. 2, pag. 122.
— — e Reyer. V. *Reyer*.
— Schmidbauer Giuseppe per anni due, pulitura di coppale per uso di mobili ed altri lavori di legno: *1826*, vol. II, part. 2, pag. 321.
— Schmidt Andrea e Stubenrauch Pietro per anni cinque, macchina per fabbricare i cucchiai d'argento, e metodo per cavare l'argento dalla terra degli orefici: *ivi*, p. 270.
— — privilegio di cinque anni annullato, macchina per fabbricare i cucchiai d'argento, e metodo più utile per cavare l'argento dalla terra degli orefici: 1828, vol. I, part. 2, pag. 142.
— — Antonio: privilegio di cinque anni estinto, macchina per far bollire contemporaneamente ed in dieci minuti il caffè ed il latte: 1826, vol. II, part. 2, pag. 258.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.

— Schmidt Antonio per anni cinque, apparecchio per distillare: 1828, vol. I, part. 2, pag. 136.

— — per anni cinque, macchina semplice atta a far bollire nello stesso tempo ed in dieci minuti il caffè ed il latte: 1825, vol. I, part. 2, pag. 233.

— — Carlo Federico per anni cinque, polvere chimica d'inchiostro: 1827, vol. II, part. 2, pag. 286.

— — e Schuller Francesco per anni due, macchina per formare sotto lo strettojo qualunque oggetto di metallo: 1828, vol. I, part. 2, pag. 133.

— — Fedele per anni cinque, miglioramento nella fabbricazione dei vini: 1824, vol. II, part. 2, pag. 422.

— — Antonio per anni cinque, invenzione d'illuminare con una sola lampada qualunque scala da cima a fondo: *ivi*, pag. 424.

— — Fidelio per cinque anni: privilegio estinto, miglioramento nell'adattare al loro uso le botti di vino: 1826, vol. I, part. 2, pag. 99.

— — Francesco per anni cinque, miglioramento dell'apparato di Doverch onde fabbricare l'alcool di diversi gradi: 1825, vol. I, part. 2, pag. 249.

— — Giacomo per due anni, miglioramento delle teste da pipa: 1828, vol. II, part. 2, pag. 265.

— — Giovanni Nepomuceno per anni cinque, apparato per fare il caffè, o piuttosto estrarne la sostanza: 1826, vol. II, part. 2, pag. 274.

— — Federico per anni cinque, miglioramento di fabbricazione di qualunque specie di senape: 1825, vol. I, part. 2, pag. 255.

— — Giuseppe e Kubitschek Venceslao per anni cinque, nuovo metodo di coprire i tetti colle così dette lastre di Vienna: 1828, vol. II, part. 2, pag. 275.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.

— Schmidt Carolina: sequestro messo da Lebenbauer Rosalia sul privilegio dello Schmidt e di suo marito Giovanni Schmidt, ritrovato di preparare la senape ad uso francese: 1828, vol. II, part. 2, pag. 262.

— Schnell Giovanni Corrado per anni tre per ispingere innanzi i navigli di qualunque grandezza col mezzo di ruote poste in movimento da uomini o da animali: 1826, vol. II, part. 2, pag. 277.

— Schnirch Federico per anni cinque, sedie dei tetti fabbricate con ferro battuto: 1826, vol. I, part. 2, pag. 123.

— Schöcter Abadia ed Emanuele e figli cessionarj di Sigismondo Bergamenter, fabbricazione del rhum migliorata: 1824, vol. II, part. 2, pag. 409.

— Scholler fratelli per cinque anni, gualchiera con molle da porsi in movimento mediante poco dispendio di forze, ecc.: 1826, vol. II, part. 2, pag. 314.

— Scholz Emanuele e Turasiewiez per anni cinque, invenzione di assicurare gli edificj contro la penetrazione dell'umidità: 1824, vol. II, part. 2, pag. 394.

— Schönfeld (di) cav. Giacomo e Tedeschi Antonio per anni cinque, invenzione di pulire qualunque stoffa: 1825, vol. II, part. 2, pag. 452.

— — Ignazio e Beimscher Matteo per anni cinque, invenzione di mettere in moto anche contro la corrente navigli e barche: 1824, vol. I, part. 2, pag. 263.

— — per anni cinque, invenzione di trarre maggior profitto dalla forza degli uomini e degli animali mediante un nuovo apparecchio di macchina: *ivi*, pag. 270.

— Schöpfer Antonio e Pelican Federico: rinuncia al privilegio di due anni, acqua artefatta minerale di Karlstadt: 1828, vol. I, part. 2, pag. 83.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.
— Schreiber Giovanni Beniamino, apparecchio alla macchina da stampare portando sulla tela cinque, sei o più colori alla volta tanto a liste distinte a guisa di nastri, quanto ad iride: 1825, vol. I, part. 2, pag. 236.
— — privilegio di cinque anni annullato, stampa della tinta così detta d' iride: 1827, vol. II, part. 2, p. 254.
— Schuller Francesco. V. *Schmidt Carlo.*
— Schultus Francesco per anni cinque, cerniera e congegno da compressione con leve applicato ai filatoi di cotone: 1828, vol. I, part. 2, pag. 92.
— Schultz I. H. per anni due, invenzione di preparare l'osso greggio di balena per stoffe simili a quelle di seta: 1827, vol. I, part. 2, pag. 131.
— Schulz Antonio: rinuncia al privilegio di due anni per cappelli di felpa di seta: 1826, vol. I, part. 2, p. 98.
— — chiave per gli stromenti da fiato: privilegio estinto: esercizio comune: *ivi*, pag. 143.
— — Giovanni per anni cinque, scoperta nel produrre dallo zucchero greggio la solita qualità di zucchero *melis* e di zucchero raffinato: 1824, vol. I, part. 2, pag. 264.
— — rinuncia al privilegio di cinque anni, scoperta di estrarre dallo zucchero greggio le solite qualità di zucchero *melis* e raffinato: 1826, vol. II, part. 2, p. 290.
— Schuster Giovanni Giorgio: rinuncia ai privilegi per una batteria da schioppo, penne di metallo da scrivere ed armi da fuoco: 1825, vol. I, part. 2, pag. 246.
— — per anni tre, tetto a guisa di terrazzo che non soffre pel gelo ed assicura dal fulmine, apparecchio che serve di controllo alle guardie in tempo di notte, e tromba a fuoco: 1825, vol. II, part. 2, pag. 438.
— — Federico Amedeo, macchina per fabbricare il *petinet* ed il *tricot*: privilegio estinto e dichiarato comune: 1827, vol. I, part. 2, pag. 150.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.
— Schuster Giovanni Giorgio per anni quindici, nuovo metodo di costruire dei condotti di ferro sulle strade: 1825, vol. II, part. 2, pag. 443.
— Schutel Giovanni Giacomo per anni cinque, fermento economico atto a scomporre e far subire una ebollizione spiritosa a tutte le materie zuccherine per ottenere l'alcool particolare: *ivi*, pag. 463.
— Schutz Antonio per anni due, valvole di qualunque metallo per gli strumenti da fiato: 1824, vol. II, part. 2, pag. 395.
— Schwab Giuseppe per anni cinque, lavori da falegname con tiratoi: 1826, vol. II, part. 2, pag. 270.
— Schwaben-Altstadt Francesco per anni cinque, controllo di numerazione e macchina pei segni segreti: 1826, vol. I, part. 2, pag. 100.
— Schwarte Corrado per anni tre, abiti da uomo col calcolo matematico nella misura e mediante disegni: 1828, vol. I, part. 2, pag. 137.
— Schwartz Matteo: privilegio estinto e fatto comune: macchina per la fabbricazione delle lamine, delle striglie per cavalli ed altri animali: 1827, vol. II, part. 2, pag. 311.
— Schwarz Andrea e Zegelaar Giacomo, cessione fatta da questo al primo per due anni del privilegio per un modo particolare di fabbricare la cera di Spagna: 1828, vol. II, part. 2, pag. 279.
— — Maurizio per anni cinque, miglioramento nella fabbricazione della birra: 1824, vol. I, part. 2, p. 275.
— — per anni cinque, paste di miele così dette di Amburgo, idromele ed aceto di nuova specie: *ivi*, pag. 292.
— — privilegio di cinque anni annullato, acquavite, spirito di vino e liquori colle fecce della birra: 1826, vol. II, part. 2, pag. 274.
— — Salomone. V. *Selig e Moschkoloitz*.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.
— Schwoboda Procopio per anni cinque, metodo a guisa di quello danese di preparare le pelli di capra, di agnello, di pecora, e di fabbricare guanti: 1826, vol. II, part. 2, pag. 272.
— Scobl Giovanni per un anno, invenzione di combinare il gas idrogeno e la polvere di platina onde allestire una macchina infiammabile: 1824, vol. I, part. 2, p. 272.
— Segral Giovanni Federico per anni quattro, macchina da scrivere, colla quale si fanno due o tre copie per volta: 1824, vol. II, part. 2, pag. 425.
— Seidan Giovanni: cessione fatta a Spörlin e Rahn del privilegio per anni sei per la macchina onde fabbricare delle tappezzerie di carta e cuojo a rilievo: 1825, vol. II, part. 2, pag. 434.
— Seitle Luigi: estinzione per tralasciato esercizio del privil. per dieci anni per migliorata lavoratura della lana di pecora dopo tosata: 1828, vol. II, part. 2, p. 261.
— — metodo di lavare la lana pecorile in velli intieri: privilegio estinto e fattane l'essenza d'uso comune: *ivi*, pag. 307.
— Seitter Matteo Abramo: estinzione del privilegio di una nuova stoffa detta *bourre de laine*: 1825, vol. II, part. 2, pag. 449.
— Selig, Moschkoloitz e Schwarz Salomone per anni dieci, nuova macchina per tutte le stoffe a taglie e per preservarle dalla muffa e dal tarlo: 1826, vol. I, part. 2, pag. 117.
— Selka Francesco e Giuseppe per anni cinque, selle elastiche, colle quali si schivano le scosse e non resta leso il cavallo: 1824, vol. II, part. 2, pag. 415.
— — — miglioramento delle selle elastiche: 1825, vol. I, part. 2, pag. 230.
— — — per anni due, teste e canne da pipa: 1828, vol. I, part. 2, pag. 86.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.
— Selka Giacomo Vincenzo per anni due, calzatura degli uomini e delle donne: 1828, vol. I, part. 2, pag. 85.
— — Vincenzo Giacomo per anni cinque, miglioramento nel libretto di casa e di viaggio con tavole elastiche per fare i conti, e cannette da scrivere fatte di legno: 1826, vol. I, part. 2, pag. 106.
— — per un altro anno, bigliardo migliorato in varie parti: 1826, vol. II, part. 2, pag. 303.
— — privilegio di dieci anni estinto, bevande di ogni sorta bollite e distillate in caldaje di stagno purissimo: *ivi*, pag. 318.
— — per anni due, macchina per sciogliere la neve: 1828, vol. I, part. 2, pag. 88.
— Sellier e comp. per anni cinque, serbatojo di rame destinato pei fucili di percussione: 1825, vol. II, part. 2, pag. 456.
— Sendner Giorgio per anni sei, nuova macchina di scorticare i grani: 1824, vol. II, part. 2, pag. 413.
— — rinuncia al privilegio di sei anni, macchina atta a sbucciare le granaglie ed a porle sotto la macinazione mondate dalla polvere, ecc.: 1826, vol. I, part. 2, p. 130.
— — macchina per levare la buccia dei grani: *1826*, vol. II, part. 2, pag. 330.
— — rinuncia al privilegio di sei anni, macchina per sbucciare diverse specie di grani: 1827, vol. II, part. 2, p. 295.
— Seregni Ambrogio per anni cinque, cappelli di tutte le specie di seta e feltro impenetrabili all'acqua: 1824, vol. I, part. 2, pag. 286.
— Sesser Giovanni per anni cinque, macchina per fabbricare qualunque specie di spazzole da testa e per abiti: 1825, vol. I, part. 2, pag. 435.
— — per anni due, macchina per la fabbricazione delle scopette: 1827, vol. II, part. 2, pag. 269.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.
— Seufert Michele per anni cinque, pulitura dei legni colla vernice di lacca coppale: 1824, vol. I, part. 2, p. 258.
— — rinuncia al privilegio di cinque anni, metodo d'impiegare la lacca coppale onde dare il lucido ai lavori di legno: 1828, vol. I, part. 2, pag. 105.
— — vernice di coppale: privilegio estinto e dichiarato d'uso comune: *ivi*, pag. 153.
— Seussen Giovanni per anni cinque, macchina di ferro fuso e battuto che rimpiazza le pietre ed i cilindri coi quali si frantumano i semi d'olio: *ivi*, pag. 87.
— Sidler Giovanni per anni cinque, macchina detta di *Sidler* per macinare e polverizzare varj oggetti in via secca ed umida: 1826, vol. I, part. 2, pag. 131.
— Sieber Cristoforo per dieci anni, tubi metallici: 1826, vol. II, part. 2, pag. 323.
— Siebert Clara per anni due, cordone detto *ad iridè* col fondo composto di qualunque specie di filato, ricoperto mediante una macchina di seta colorata: *ivi*, pag. 320.
— Siegel Giuseppe per anni cinque, capsule di rame mediante una migliore preparazione del rame e la semplificazione della macchina: 1827, vol. I, part. 2, p. 139.
— — proroga di anni tre, miglioramento della polvere chimica da schioppo: 1828, vol. II, part. 2, p. 269.
— Siegler Stefano, telai alla *Jacquard*: privilegio estinto e fattone d'uso comune l'esercizio: 1826, vol. II, part. 2, pag. 333.
— Sigmund Francesco per anni cinque, lapis piombino puro di qualità particolare: 1825, vol. II, part. 2, p. 457.
— Silva Giovanni per cinque anni, macchina per preparare la pasta: 1828, vol. II, part. 2, pag. 297.
— Simon Giovanni per anni cinque, compasso di nuova invenzione con viti da girarsi per restringere od allargare la sua apertura: 1824, vol. I, part. 2, pag. 253.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.
— Simon Gio. Battista: rinuncia al privilegio di cinque anni, compasso di nuova specie: 1826, vol. II, part. 2, p. 301.
— Simonnino Antonio per anni cinque, macchina per dare un perfetto accordo ad un fortepiano: 1825, vol. II, part. 2, pag. 467.
— Sinzani Giuseppe, tintura in rosso dei filati di cotone: 1826, vol. II, part. 2, pag. 328.
— Sironi Giuseppe e Volta dottor Zanino per anni cinque, carta imbiancata colla calce, per cui si esclude la colla, e non è applicabile alla carta da scrivere: 1824, vol. I, part. 2, pag. 281.
— Smania Giovanni per altri due anni, fuoni di riverbero ad uso delle fabbriche di sapone: 1826, vol. II, part. 2, pag. 294.
— Smettana Francesco Antonio, vasellame per la cucina col mezzo del grafite: privil. estinto: esercizio comune: 1826, vol. I, part. 2, pag. 145.
— Sobetzky Francesco. V. *Sutupp Giuseppe.*
— Sommenthal (di) barone Giuseppe per anni cinque, verricello detto di continuo moto, da poco conosciuto in Inghilterra: 1827, vol. I, part. 2, pag. 113.
— — e Sandhaas Giovanni, verricello perpetuo: *privil.* estinto e libero l'esercizio: *ivi*, pag. 153.
— — (di) barone Gio. Antonio e Sandhaas Giovanni: proroga del priv. di anni quattro, fermatojo e pendolo di compensazione per gli orologi: *ivi*, pag. 135.
— — (barone di). V. *Sandhaas Giovanni.*
— — (barone di). V. *Goll Giovanni.*
— Sonnleithner Giuseppe. V. *Davy Enrico Savill.*
— — V. *Ganhar Giuseppe.*
— — V. *Nicolson L.*
— Sorger Francesco per un anno, fabbricazione delle vacchette: 1828, vol. II, part. 2, pag. 292.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.

— Spenesberger Giuseppe per anni cinque, macchina per fabbricare galloni d'ogni sorta di lana, filo, seta, ecc., dando ad essi qualunque forma e colore: 1827, vol. I, part. 2, pag. 124.

— — rinuncia al privilegio di cinque anni, macchina per fabbricar galloni di seta, lana e crine: 1827, vol. II, part. 2, pag. 299.

— — macchina per galloni di seta, lana e crine: privil. estinto e fatto d'uso comune: 1828, vol. I, part. 2, pag. 148.

— Sperl Giuseppe e Scheffer Giuseppe per anni due, macchina da cuocere e da caffè: 1825, vol. II, part. 2, p. 446.

— — — per anni due, macchina per cuocere, fare il caffè, ecc.: 1828, vol. II, part. 2, pag. 276.

— Spick Isacco per anni due, miglioramento del metodo di coprire gli specchi di una lacca che impedisce all'argento di essere portato via fregandolo: 1824, vol. II, part. 2, pag. 411.

— Spitler Antonio ed Haumer Giuseppe per anni cinque, invenzione di dare un gusto piacevole alla birra fabbricata in Vienna non ancora fermentata: 1824, vol. I, part. 2, pag. 283.

— Spitz Teresa: cessione fattale da Friedmann Giovanni ed Emanuele del privilegio di cinque anni per la fabbricazione del siroppo di pomi di terra: 1826, vol. I, part. 2, pag. 134.

— Spitzbarth Andrea per anni cinque, varie macchine a ruote: 1825, vol. II, part. 2, pag. 436.

— Spitzer Mayer per anni dieci, invenzione di preparare tutte le telerie di cotone e di lino con certe acque: 1824, vol. I, part. 2, pag. 291.

— — Simone e Glauber Ignazio per anni cinque, vestiario degli uomini e delle donne in modo più lodevole,

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.
e modo di preservare i colori dal guasto del calore: 1826, vol. I, part. 2, pag. 109.
— Spitzer B. per anni cinque, invenzione di preparare tutte le tele stampate, tinte e non tinte in modo à preservarle per lungo tempo dai tarli e dalla putrefazione: 1824, vol. II, part. 2, pag. 400.
— — rinuncia al privilegio di cinque anni, invenzione di preparare tutte le tele stampate, tinte e non tinte per preservarle dalle tarme, dalla putrefazione, ecc.: 1828, vol. I, part. 2, pag. 131.
— Spörlin e Rahn per anni cinque, apparecchio meccanico da applicarsi a qualunque tavola e macchina da stampa: 1824, vol. I, part. 2, pag. 248.
— — — cessione da essi fatta alle fabbriche d' indiane e cotoni in Rettenhofer del loro privilegiato apparecchio meccanico da applicarsi a qualunque tavola e macchina da stampa con riserva di usarne essi per la stampa della carta: *ivi*, pag. 284.
— — — e Gottlas Antonio, stampa del frisato: 1826, vol. I, part. 2, pag. 129.
— — — per anni cinque, miglioramento di preparare la carta in modo che ogni sorta di ornato ed *oggetti* a rilievo possano essere stampati sulla carta medesima: 1826, vol. II, part. 2, pag. 326.
— — — per un anno, invenzione di stendere le tappezzerie di carta mediante una nuova pasta: 1827, vol. II, part. 2, pag. 284.
— — — per altri cinque anni, tappezzerie di carta dette ad iride: *ivi*, pag. 296.
— — — per cinque anni, stampa ad iride: 1828, vol. II, part. 2, pag. 300.
— — — V. *Kramer e comp.*
— Stadler Ignazio per anni cinque, ferro pei bossoli dei pozzi appianato a cilindro: 1827, vol. II, part. 2, p. 293.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.

— Stalda Enrico per anni cinque, invenziene di tre nuove macchine onde fabbricare delle paste da minestra: 1825, vol. I, part. 2, pag. 238.

— — Girolamo: privilegio venduto alla ditta Hanan Elia, nuove macchine ad uso di fabbricare le paste da minestra: 1827, vol. II, part. 2, pag. 272.

— Stark Mattia per altri cinque anni, cravatte per gli uomini sopra telai a mano de' passamanai: 1826, vol. II, part. 2, pag. 302.

— Starkloff Stefano Eduardo per anni due, nuova specie di metallo di colore bleu violaceo denominato metallo di *Starkloff:* 1825, vol. I, part. 2, pag. 224.

— — per anni due, invenzione di dare un aspetto di mosaico all' oro, al platino, al metallo violetto, ecc. mediante mordenti od acque tinte: 1826, vol. I, part. 2, p. 111.

— — per altri due anni, metallo color bleu violaceo denominato metallo di *Starkloff:* 1827, vol. I, part. 2, p. 111.

— — per due anni, invenzione di dare all' oro, all' argento ed altri metalli l' apparenza del mosaico e coprirli con vernice lucida: 1828, vol. I, part. 2, pag. 104.

— Starm Giovanni per anni cinque, candele a guisa di cera fabbricate col puro sego: 1825, vol. I, part. 2, p. 245.

— Stauffer Antonio: cessione fattagli dal proprio padre Giovanni Giorgio e da Crell Antonio, miglioramento delle chitarre: 1826, vol. II, part. 2, pap. 316.

— — Giovanni Giorgio e Haidinger Massimiliano per anni cinque, cembalo detto *Hohlflugel* migliorato: 1824, vol. II, part. 2, pag. 399.

— — ed Ertl Giovanni per altri tre anni, miglioramento nella fabbricazione delle chitarre: 1827, vol. II, part. 2, pag. 291.

— — e figlio Giovanni per anni cinque, miglioramento intorno ai violini, alle viole, ecc.: 1828, vol. II, part. 2, pag. 277.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.

— Steck Federico per anni due, miglioramento della macchina per lavorare gli oggetti d'ambra, di madrepora, d'avorio, ecc.: 1824, vol. II, part. 2, pag. 467.

— Stefansky Apollonia socia di Gansig per anni cinque, perle di rosa a guisa di quelle di cera: 1825, vol. II, part. 2, pag. 456.

— Steiger (ditta), nuovi metodi di preparare e migliorare il carbon fossile: privilegio estinto e libero l'esercizio: 1827, vol. I, part. 2, pag. 159.

— Stein Carlo per cinque anni, costruzione del fortepiano migliorato: 1828, vol. II, part. 2, pag. 298.

— Steiner Elia e figlio, e Friedmann Emanuele e Giovanni, sciroppo dai pomi di terra: 1825, vol. I, part. 2, pag. 436.

— — V. *Spitz Teresa.*

— — Ernesto Francesco per anni tre, nuova sorta d'inchiostro da scrivere: 1825, vol. I, part. 2, pag. 246.

— — per anni cinque, inchiostro nero e rosso, ed altro inchiostro nero stabile per marcare la biancheria: 1828, vol. I, part. 2, pag. 96.

— — V. *Strnadt Vincenzo.*

— Steisser Roberto per un anno, costruzione di forni e metodo di fondere in essi mediante i crogiuoli qualunque specie di metalli, di regolare la fonderia nella sabbia umida e di fondere oggetti di ferro: 1825, vol. I, part. 2, pag. 223.

— Stenko Procopio per anni tre, tinta nera detta nero di Vienna con vegetabili: 1828, vol. I, part. 2, p. 86.

— Stephanie Carlo: privilegio estinto e fatto comune, macchina a cilindri per la stampa dei libri: 1827, vol. II, part. 2, pag. 309.

— Sterk Antonio ed Illek Giovanni per due anni, miglioramento del metodo di scaldar due forni con un sol fuoco onde cuocervi pasta: 1827, vol. I, part. 2, p. 124.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.

— Sternskel J. W.: cessione fattagli per tutte le provincie tedesche da Francesco Sigismondo nobile di Emperger del privilegio, miglioramento di fabbricazione della biacca: 1828, vol. II, part. 2, pag. 264.

— Sterz Vincenzo per anni cinque, invenzione di dar la colla alla pasta della carta quando si trova ancora nello stile: 1826, vol. II, part. 2, pag. 316.

— — V. *Hippenmayer David.*

— Stibolt Giuseppe Enrico per anni cinque, apparecchio detto *aumentatore di forze* pei navigli che viaggiano contro la corrente: 1824, vol. I, part. 2, pag. 252.

— — (de) Gaspare Enrico: priv. annullati, predisposizione per ispingere le barche: 1828, vol. I, part. 2, p. 144.

— — metodo di spingere le barche: privilegio estinto e dichiaratone l' uso comune: 1828, vol. II, part. 2, p. 307.

— Stöger Giuseppe per anni quindici, macchina per disegnare la prospettiva detta *cubigrafa:* 1824, vol. I, part. 2, pag. 261.

— — Francesco: privilegio di cinque anni annullato, miglioramento nella concia delle pelli: 1827, vol. II, part. 2, pag. 254.

— Stolz Francesco per anni cinque, carrozze migliorate: 1828, vol. I, part. 2, pag. 136.

— Stopsel Giuseppe per anni cinque, unto per le carrozze e per le macchine: 1824, vol. I, part. 2, pag. 261.

— Storck Matteo per anni due, invenzione di fabbricare sopra il telajo a mano dei passamani per le cravatte degli uomini: 1824, vol. II, part. 2, pag. 406.

— Straadt Vincenzo e Francesco per anni due, miglioramenti nell' apparato già privilegiato per fabbricare l'acquavite con risparmio di combustibili, ecc.: 1824, vol. I, part. 2, pag. 269.

— Straicher Giovanni per anni cinque, miglioramenti ed aggiunte ai pianoforti: *ivi*, pag. 268.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.

— Strauss Alberto per anni cinque, invenzione di [illegible] il loro colore alle stoffe di seta e di cotone [illegible] pure agli abiti: 1824, vol. I, part. 2, pag. 78.

— — Francesco per anni cinque, aceti aromatici [illegible] dalla tavola: 1824, vol. II, part. 2, pag. 40.

— — e comp. per anni cinque, [illegible] dall'amido di grano turco e dei pomi di terra, [illegible] raffinate: 1827, vol. II, part. 2, pag. 252.

— Streck Federico per anni due, miglioramento di applicare alle pipe di schiuma di mare un fischio da caccia ed un arnese per pulirle: 1825, vol. I, part. 2, p. 237.

— Streicher Anna e figlio rinuncia al priv. di un anno, tavole armoniche di metallo applicabili ai pianoforti: 1828, vol. I, part. 2, pag. 84.

— — — per un anno, fortepiani migliorati *ivi*, p. 88.

— — Giovanni per altri cinque anni, miglioramenti al fortepiano: *ivi*, pag. 132.

— Streitz Federico. V. *Hut Gotthold*.

— Strimer Gio. Battista per anni cinque, viti totalmente diverse dalle altre da applicarsi ai fusili chimici e di percussione: 1826, vol. I, part. 2, pag. 97.

— Strnad Francesco per altri tre anni, apparati di distillazione: 1826, vol. II, part. 2, pag. 320.

— — Vincenzo: rinuncia al privilegio di cinque anni, apparato di distillazione dell'acquavite: 1827, vol. II, part. 2, pag. 260.

— Strnadt Vincenzo: cessione fattagli da Knezaureck Giuseppe e Steiner Ernesto Francesco del privil. di cinque anni per un miglioramento dell'invenzione per ottenere un vacuo nell'apparecchio di distillazione: 1828, vol. I, part. 2, pag. 114.

— — proroga di un altro anno del privilegio di cinque anni concesso a Knezaureck Giuseppe e Steiner Ernesto

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.
Francesco, nuovo metodo di fabbricar liquori, per la sola parte però che riguarda il doppio modo di procedere onde ottenere un vacuo nell' apparato di distillazione anche con bassa temperatura: 1828, vol. II, part. 2, pag. 262.
— Strnadt Vincenzo: annullamento per mancanza di chiarezza della descrizione suggellata del privilegio di tre anni per apparati da distillare: *ivi*, pag. 280.
— Strobel Gio. Riccardo: privil. estinto, polvere chimica d' inchiostro: 1826, vol. II, part. 2, pag. 280.
— Stubenrauch Pietro per anni cinque, macchina per fabbricare, stringere e stendere oggetti d' oro e d' argento: 1828, vol. I, part. 2, pag. 140.
— — V. *Schmidt Andrea.*
— Stummvol Giuseppe. V. *Wingat Giuseppe.*
— Stumpp Giuseppe e Sobetzky Francesco, penne da scrivere di metallo: 1826, vol. I, part. 2, pag. 148.
— Suhs Giulio per un anno, invenzione di spingere innanzi una carrozza senza cavalli, calcando i piedi contro la ruota impulsiva: 1827, vol. II, part. 2, pag. 293.
— Szabò Paolo e figli per anni quindici, apparati a vapore a molti usi: 1826, vol. I, part. 2, pag. 137.
— — — privilegio annullato, nuova tromba a vapore: 1827, vol. I, part. 2, pag. 117.
— — — apparati a vapore: 1827, vol. II, part. 2, p. 265.
— — — per anni cinque, trombe da fuoco fornite di stantuffo che opera doppiamente: 1828, vol. I, part. 2, pag. 107.
— Tacchi Francesco per anni tre, fornelli per la filatura della seta, costruzione economica migliorata: 1824, vol. II, part. 2, pag. 419.
— — forni per riscaldare le caldaje nelle filande di seta: priv. estinto e dichiarato d' uso comune: 1828, vol. II, part. 2, pag. 304.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.
— Taege Giovanni, torchio da vino: privilegio estinto e dichiaratone l'uso comune: 1828, vol. II, part. 2, p. 26.
— Tanzen Enrico per un anno, pianoforte con doppie corde armoniche: 1824, vol. II, part. 2, pag. 412.
— Tanzwohl Giovanni e Woigt Giovanni per anni cinque, vasi da caffè, portafiaschi, portabottiglie, ecc. con metalli idonei e latta di ferro inverniciata: 1826, vol. II, part. 2, pag. 290.
— — — rettificazione del privilegio di cinque anni, macchina per fabbricare delle tazze di latta di ferro: 1828, vol. II, part. 2, pag. 291.
— — e Schmidt Carlo per anni cinque, chincaglierie di madreperla con fregi d'oro, d'argento, ecc. mediante un ordigno di ruote: 1826, vol. II, part. 2, pag. 289.
— Tautz Francesco per anni due, bigliardi a cateme con elastiche *matinelles* a molle: 1827, vol. II, part. 2, pag. 287.
— — privil. per cinque anni ceduteglì da Gemperle Gio. Batt., surrogato di caffè: 1828, vol. II, part. 2, p. 282.
— Tauxmohl Ferdinando per anni dieci, invenzione di purificare lo zucchero da ogni parte eterogenea, di cangiarlo in cristallizzazione, ecc.: 1824, vol. II, part. 2, pag. 400.
— — cessione fattagli del privilegio di anni due, nuova procedura onde fabbricare liquori ed altre bibite spiritose miste di zucchero: 1825, vol. I, part. 2, pag. 253.
— Teich Guglielmo per anni cinque, macchina per ricamare composta di varj metalli: 1824, vol. I, part. 2, pag. 281.
— — telajo da ricamo: privilegio estinto e dichiarato d'uso comune: 1827, vol. I, part. 2, pag. 147.
— — rinuncia al privilegio di cinque anni, macchina da ricamare composta di varj metalli: 1826, vol. II, part. 2, pag. 281.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.
— Teischl Carlo: cessione fattagli da Bauer Giuseppe per anni cinque, invenzione di coprire di cera le candele di sevo: 1825, vol. I, part. 2, pag. 243.
— — e Bauer Giuseppe per altri cinque anni, candele di sevo incerate: 1826, vol. II, part. 2, pag. 320.
— Thaler Francesco e Heickler Cristoforo per anni tre, focacce di papavero ed altre: 1827, vol. II, part. 2, pag. 257.
— — V. *Fischer Federico.*
— — V. *Pasold Giovanni.*
— — V. *Ross Giorgio.*
— The Losen fratelli per anni cinque, macchina per lavare la lana: 1826, vol. I, part 2, pag. 96.
— — per anni dieci, apparecchio applicato alle solite macchine per filare la lana e il cotone, messo in moto per mezzo dell'acqua, del vapore, ecc.: *ivi.*
— Thornton Gionatan, macchina per ridurre il filo ad uso di maglia e di ricamo ed il *water-twist:* 1827, vol. I, part. 2, pag. 149.
— Thümel Gius. Matteo, macchina per innalzar l'acqua: privilegio estinto: esercizio comune: 1826, vol. I, part. 2, pag. 153.
— Till Antonio per anni due, cera lacca, miglioramento: 1827, vol. II, part. 2, pag. 270.
— Titz Antonio per cinque anni, macchina per lavare i panni: 1828, vol. II, part. 2, pag. 298.
— Tohn Brown per anni cinque, miglioramento del metodo di comprimere il gas: 1824, vol. II, part. 2, pag. 425.
— Torri Antonio per anni cinque, orinoli a pendolo ad uso di Parigi, mediante macchina in grande: 1827, vol. I, part. 2, pag. 114.
— Tosi Gio. Battista per un anno, meccanismo che colla forza di un uomo spinge un carro carico di 300 centinaja: 1825, vol. I, part. 2, pag. 244.

VILEGIO (patenti di) ecc.

Tosi Gio. Battista per anni cinque, miglioramento della carrozza già privilegiata, che si spinge innanzi col mezzo di un manubrio meccanico anche sopra colline: 1826, vol. II, part. 2, pag. 265.

— — per anni dieci, serrature segrete e cambiamenti al esse: 1828, vol. I, part. 2, pag. 116.

oss Ignazio Guglielmo per due anni, metodo di preparare le canne per le sedie: 1828, vol. II, part. 2, pag. 300.

— — e Giacomo. V. *Henkel fratelli.*

— Tottis Abramo ed Egger Giacomo per anni cinque per custodire ed imballare tutti gli oggetti di manifattura in modo da preservarli dal sucidume, dall'umidità, ecc.: 1826, vol. I, part. 2, pag. 113.

— Touaillon Giuseppe Federico per altri tre anni, acciajo migliorato per costruirne oggetti di commercio: 1826, vol. II, part. 2, pag. 319.

— — Francesco. V. *Reck Federico.*

— Traviganti e Galletti, bijouterie d'oro e d'argento: 1826, vol. II, part. 2, pag. 328.

— Trebitsch Moisè per anni cinque, invenzione *di preparare* mediante varj mezzi composti tutte *le specie* di telerie onde non vengano intaccate nè dall'umidità, nè dal tarlo: 1824, vol. I, part. 2, pag. 291.

— — V. *Lervin Alberto.*

— Trenk di Tonder barone Federico: cessione fattagli da Du Bois Giuseppe del privilegio per cinque anni per fabbricazione dell'amido di pomi di terra, dell'aceto, ecc.: 1828, vol. II, part. 2, pag. 264.

— — V. *Wagner Francesco.*

— Trenner Giuseppe per anni cinque, canne da pipa col legno di visciola: 1824, vol. I, part. 2, pag. 280.

— Trentin abate Giorgio per anni cinque, invenzione sul pianoforte: *ivi*, pag. 259.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.

— Trentsensky Giuseppe: privilegio estinto, scoperta d'impiegare lo zinco nella litografia: 1828, vol. II, part. 2, pag. 299.

— Tschapeck I. ed Ellenberger C. per anni due, bilancia per pesare gli oggetti di qualunque grandezza e peso, come merci, carri carichi, bestiame, ecc.: 1827, vol. I, part. 2, pag. 133.

— Tunner Pietro per dieci anni, nuovo apparato onde carbonizzare la legna: 1828, vol. I, part. 2, pag. 109.

— Turconi Gaetano per anni cinque, soprascarpe composte di tre suole, due cavalletti, una striscia di metallo alla punta, ecc.: 1824, vol. II, part. 2, pag. 420.

— Turnowsky Giuseppe per anni dieci, invenzione di preparare tutte le specie di oggetti di lana e di panno già poste in opera onde riescano più durevoli: *ivi*, pag. 412.

— Tuscani Giovanni Venceslao ed Antonio Basilio: rinuncia al privilegio di cinque anni, coperte e panni comuni a guisa di feltro: 1826, vol. II, part. 2, pag. 284.

— — metodo di feltrare i rimasugli di lana e di altro pelo d'animali ad uso di coperte e di panni ordinarj: privilegio estinto e dichiarato d'uso comune: 1827, vol. I, part. 2, pag. 148.

— — Ambrogio e Giovanni Timoteo: retrocessione del privilegio di cinque anni, macchina compendiosa ed economica per fabbricare i chiodi: 1826, vol. II, part. 2, pag. 284.

— Tuskany Antonia Guglielmina e figli: privilegio loro ceduto da Ungermann Francesco per anni cinque, caffè continentale svedese: 1826, vol. I, part. 2, pag. 138.

— — Giuseppe Francesco: cessione fattagli da Andrich Giuseppe del privilegio per miglioramento delle capsule per armi di percussione: 1828, vol. I, part. 2, pag. 143.

VILEGIO (patenti di) ecc.

heimer Gio. Gabrio per anni cinque, nuova mac-
per tagliare gli stracci: 1824, vol. I, part. 2, p. 276.

— — assimiliano Antonio e Giovanni G. per anni cin-
macchine per tagliare le carte da giuoco: 1826,
part. 2, pag. 110.

gar Jonatan per anni cinque, miglioramento del
arato per bollire ed asciugare: 1824, vol. II,
2, pag. 394.

— — Jonatan per anni cinque, invenzione di fabbricare e calcinare della potassa, soda, allume *ed altri sali*: 1825, vol. I, part. 2, pag. 232.

— — J. G., metodo d'imbiancare la carta: priv. estinto: esercizio comune: 1826, vol. I, part. 2, pag. 144.

— — Gionata Lazzaro: privilegio estinto, macchina denominata *apparato chimico tecnico* per bollire ed asciugare: 1826, vol. II, part. 2, pag. 263.

— — Gabriele, macchina da tagliare gli stracci: priv. estinto e fatto d'uso comune: 1828, vol. I, part. 2, p. 155.

— Ugazy Vito, tre macchine da seminare: priv. estinto: esercizio comune: 1826, vol. I, part. 2, pag. 154.

— — per anni cinque, mangano meccanico per la biancheria di casa, per le tintorie e fabbriche di telerie: 1827, vol. II, part. 2, pag. 258.

— Ulbricht Carlo per anni cinque, concia dei cappelli fatta senza arsenico e sublimato: *ivi*, pag. 286.

— Umbach Cristiano ed Antonio fratelli per anni quindici, invenzione di coprire in un modo sconosciuto qualunque specie di tetto colla lavagna, e di rompere la lavagna stessa con istromenti appositi: 1825, vol. II, part. 2, pag. 433.

— Ungermann Francesco per anni cinque, caffè così *detto di Svezia* ricavato dall'*astragalus creticus* o indigeno: 1824, vol. II, part. 2, pag. 433.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.

— Ungermann Francesco. V. *Tuskany Antonia Guglielmina.*

— — Giovanni e Francesco per anni cinque, caffè di cicoria tratto dalle radici di cicoria di Boemia e caffè raddolcito con altre sostanze: 1826, vol. II, part. 2, pag. 257.

— Urly Vincenzo per anni cinque, invenzione di fabbricare birra, spirito ed aceto con apparecchio a vapore: 1825, vol. I, part. 2, pag. 250.

— Vaghi Ferdinando per anni cinque, scoperta di levare a qualunque stoffa di lana o seta il color nero e ritingerla di un altro colore a piacere: 1827, vol. II, part. 2, pag. 279.

— Vallet Giuseppe per anni cinque, denti dei pettini d'avorio e di bosso: 1828, vol. I, part. 2, pag. 98.

— Vallier Giuseppe Maria per anni cinque, busti e cinture da donna: 1824, vol. I, part. 2, pag. 278.

— — Giuseppe per anni cinque, cesso inodorifero provveduto di piccioli otri: 1825, vol. II, part. 2, pag. 440.

— Vallot Giovanni per anni cinque, scarpe ovvero soprascarpe leggerissime per uomini e per donne: 1824, vol. II, part. 2, pag. 400.

— Valmagini don Francesco per anni due, carro a tre ruote da moversi mediante un meccanismo e la compressione colle mani e coi piedi; 1827, vol. II, part. 2, pag. 253.

— — rinuncia al privilegio di due anni, carro a tre ruote da moversi col mezzo di un meccanismo e della compressione colle mani e coi piedi: 1828, vol. I, part. 2, pag. 112.

— Vanka Francesco: privilegio annullato per anni cinque, apparati combinati con una macchina a vapore onde fabbricare la birra: 1827, vol. I, part. 2, pag. 129.

ııvı GIO (patenti di) ecc.
r du Pasquier e comp. per anni cinque, seg-
r incidere i cilindri ad uso delle macchine da
st : 1826, vol. II, part. 2, pag. 323.
— — per cinque anni, nuovo metodo d' incidere le mollette combinate alla macchina suddetta: *ivi*.
— Vedrini Luigi per anni cinque, malta la quale applicata al muro delle cantine umide o sotterranei impedisce la penetrazione dell'acqua: 1825, vol. I, part. 2, p. 225.
— Verney Andrea per anni cinque, nastri di seta di Marabon ossia velluti lisci ed operati: *ivi*, pag. 245.
— Vescovi Stefano per anni cinque, invenzione di tagliare in un sol pezzo il tomajo per gli stivali lunghi o corti anche con risvolto: 1827, vol. I, part. 2, pag. 127.
— Videmari Angelo per anni cinque, stoffa garzata onde fabbricare dei cappelli ed abiti da uomo e da donna: 1825, vol. I, part. 2, pag. 225.
— Vietti Antonio per un anno, acqua purificante e macchina per lavare: 1824, vol. I, part. 2, pag. 280.
— — per anni quattordici, acqua particolare atta a purgare le telerie, le stoffe di lana e di seta, e macchina per lavare: 1825, vol. II, part. 2, pag. 442.
— Vigna (la) Chiara per anni due, cappelli da uomo colle ossa di balena intrecciate colla betula e altri legni, miglioramento: 1824, vol. II, part. 2, pag. 396.
— Viney James, rappresentato dal suo procuratore Hemberger Giacomo, per anni cinque, miglioramento intorno alla produzione dei vapori dai fluidi: 1827, vol. I, part. 2, pag. 137.
— Vögel Gio. Michele per anni cinque, apparecchio per rinfrescare la birra appena cotta: 1826, vol. I, part. 2. pag. 130.
— Vögl Gio. Michele per due anni, miglioramento nell'apparecchiare il cappello del lambicco per l'acquavite in

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.
modo d'ottenere contemporaneamente e acquavite e diverse qualità di rosolio, e fabbricare aceto coi corpi morti prodotti dall'operazione: 1826, vol. I, part. 2, pag. 136.
— Vögl Leonardo: privilegio di cinque anni cedutogli da Nowotny Tomaso, composizione dell'inchiostro della Cina e dei colori per dipingere: 1826, vol. II, part. 2, pag. 260.
— Voigts Giovanni per anni cinque, scoperta d'imprimere disegni su tutti gli oggetti di latta inverniciata: 1827, vol. II, part. 2, pag. 276.
— Volge Giovanni. V. *Tanzwohl Giovanni.*
— Volk Giovanni Giorgio per anni cinque, nuova massa per la fabbricazione dei cappelli di seta, la quale rende inutili i cartoni, il feltro, ecc.: 1826, vol. II, part. 2, pag. 307.
— — cappelli di seta: privilegio estinto e fatto d'uso comune: 1828, vol. I, part. 2, pag. 157.
— — rinuncia al privilegio di cinque anni, fabbricazione dei cappelli di seta: *ivi*, pag. 116.
— Wacherhagen Carlo: rinuncia al privilegio di cinque anni per varie sorte di coperte contro la pioggia ed il sole spiegate sulle carrozze, nelle botteghe, ecc.: 1826, vol. II, part. 2, pag. 263.
— Wagner Francesco cessionario di Francesco Dubois del privilegio di un nuovo metodo per fabbricare l'aceto: 1824, vol. I, part. 2, pag. 284.
— — per anni cinque, aceto particolare dalla parte zuccherina di diversi prodotti indigeni: 1826, vol. II, part. 2, pag. 264.
— — per anni cinque, miglioramento nella fabbricazione dell'acquavite, dell'aceto, ecc.: 1828, vol. II, part. 2, pag. 274.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.
— Wagner Francesco: cessione fattagli dal barone Enrico di Trenk di Tonder del privilegio di cinque anni assunto da Dubois Giuseppe, distillazione de' pomi di terra e fabbricazione dell'aceto: 1828, vol. II, part. 2, pag. 291.
— — V. *Braun Carlo.*
— — V. *Braun Lodovico.*
— — V. *Wagner Giovanni Nepomuceno.*
— — Giovanni per anni due, invenzione di portare alla bollitura con pochi combustibili l'acquavite, i liquori, l'aceto, ecc.: 1824, vol. II, part. 2, pag. 421.
— — per altri tre anni, apparato per distillare lo spirito di vino, i liquori, l'aceto ed altri liquidi: 1826, vol. II, part. 2, pag. 275.
— — Nepomuceno e Blaschke Ignazio: cessione ad essi fatta da Wagner Francesco del privilegio di cinque anni per la fabbricazione di acquavite, aceto e rosolio: 1828, vol. II, part. 2, pag. 293.
— — per due anni, macchina onde provare la forza della polvere da schioppo: *ivi*, pag. 282.
— — Giuseppe, cesoje da panno: privilegio estinto: esercizio comune: 1826, vol. I, part. 2, pag. 151.
— — e Giovanni per anni due, macchina di ferro che serve a provare ed indicare la forza della polvere da schioppo: 1827, vol. II, part. 2, pag. 288.
— Wahlmüller Ignazio per anni tre, aceto di vino, di acquavite e malto: *ivi*, pag. 297.
— Waidlich Giuseppe, tino da bagnarsi: 1826, vol. I, part. 2, pag. 153.
— Wakerhagen Carlo: privilegio estinto: esercizio comune: 1826, vol. II, part. 2, pag. 334.
— — e Wibel Federico per anni cinque, orologi con apposita macchina: 1825, vol. I, part. 2, pag. 250.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.
— Wallisser Giuseppe Ignazio e Weber Francesco per anni cinque, guanti denominati di Vienna di pelle e stoffe mediante macchina facile a muoversi: 1826, vol. I, part. 2, pag. 107.
— — V. *Fum Giuseppe.*
— Walstur Antonio e Wappenstein Rodolfo per anni due, candele di sego che non lasciano unto: 1824, vol. II, part. 2, pag. 408.
— Walz Matteo per anni cinque, cappelli leggerissimi da uomo e da donna: 1827, vol. I, part. 2, pag. 131.
— — Rodolfo per cinque anni, bagno portatile a pioggia ed a doccia: 1828, vol. I, part. 2, pag. 128.
— Wanka Francesco per anni cinque, birra fabbricata a forza di vapore mediante l'applicazione di una seconda caldaja: 1825, vol. II, part. 2, pag. 461.
— Wansey Enrico: cessione fattagli da Davy Enrico Savill dei privilegi per cinque anni, metodo di trattare la seta: 1828, vol. II, part. 2, pag. 281.
— Wappenstein Rodolfo e Paclor Antonio per anni due, invenzione di una qualità di candele composte di materie particolari senza mischianza di sego: 1824, vol. II, part. 2, pag. 414.
— — V. *Walstur Antonio.*
— Wappler Michele per anni cinque, nuova forma delle bussole di ferro che si pongono alle ruote delle carrozze e dei carriaggi: 1824, vol. I, part. 2, pag. 271.
— Weber Antonio per anni cinque, lampade cilindriche ad argand: 1826, vol. II, part. 2, pag. 286.
— — Francesco per anni tre, mangano per fabbricar refe per cucire e far calze, tele di lino e cotone, e torcere il filo: 1828, vol. I, part. 2, pag. 116.
— — V. *Fum Giuseppe.*
— — V. *Lafite Federico.*

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.

— Weber Francesco. V. *Poll Giovanni.*

— — V. *Wallisser Giuseppe Ignazio.*

— Weeger Leopoldo: priv. per un anno per conciare le pelli ed il cuojo: 1828, vol. II, part. 2, pag. 288.

— Weichsel Antonio per anni cinque, metodo di purgare e indurire il sego per candele da tavola: 1828, vol. I, part. 2, pag. 100.

— — V. *Lafite Federico.*

— Weilheim Carlo Lodovico per anni cinque, spirito di sale ammoniaco migliorato: 1827, vol. II, part. 2, *p.* 276.

— Weinberger Adamo per anni dieci, invenzione di cuocere i cibi mediante un apparato a vapore nei vasi di stagno: 1825, vol. II, part. 2, pag. 438.

— — rinuncia al privilegio di due anni per apparato a vapore ad uso di cucina: 1828, vol. I, part. 2, p. 84.

— — apparato a vapore per cuocere i cibi: privilegio estinto e fatto d'uso comune: *ivi*, pag. 150.

— Weiss Enrico, Herter Giovanni Corrado e Rauzerer Costantino per anni cinque, macchina atta a nettare il cotone: 1825, vol. II, part. 2, pag. 454.

— — Giuseppe per anni cinque, invenzione di purgare mediante il vapore la materia colla quale si fabbrica la carta: 1826, vol. I, part. 2, pag. 105.

— — Francesco per anni due, nuovo pianoforte detto *Apollyricon: ivi*, pag. 107.

— — Francesco per anni cinque, nuovo metodo di preparare l'orzo tallito con acqua bollente e relativo apparato di distillazione: 1827, vol. I, part. 2, pag. 141.

— — Giacomo per anni cinque, invenzione di smaltare i lavori di chincaglieria sopra il metallo e sopra l'oro: 1824, vol. I, part. 2, pag. 290.

— — per anni cinque, candele di cera e di sego che ardendo mandano una luce chiara e pura e durano più delle altre: 1826, vol. I, part. 2, pag. 117.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.
— Weiss Giacomo per anni cinque, nuovo smalto per oggetti di chincaglieria d'oro, argento, bronzo ed altri metalli: 1827, vol. I, part. 2, pag. 125.
— — Giovanni: rinuncia al privilegio di cinque anni per miglioramento delle candele di sego e cera: 1828, vol. I, part. 2, pag. 143.
— Weissböck Matteo. V. *Diedech Giovanni.*
— Weit Giuseppe per anni tre, nuova qualità di stufe da riscaldarsi mediante l'aria riscaldata: 1824, vol. I, part. 2, pag. 287.
— — privilegio annullato, nuove stufe per riscaldare le stanze coll'aria rarefatta: 1827, vol. I, part. 2, p. 127.
— Welka Vincenzo Giacomo e Francesco per anni due, legatura di libri con filo animale, con pergamena inverniciata e cassette di metallo per la matita, ecc.: 1824, vol. I, part. 2, pag. 285.
— Weltner Engelberto per cinque anni, cappelli di seta: 1828, vol. II, part. 2, pag. 295.
— Wendhalt Bernardo e Schwaiger Antonio per anni cinque, cannocchiali doppj di Woiglaüder: 1825, vol. I, part. 2, pag. 242.
— Werkal Giuseppe per anni due, guanti tagliati ad una sola cucitura mediante un modello di compressione: 1826, vol. I, part. 2, pag. 272.
— Werner Sebastiano per anni cinque, cappelli di feltro con concia particolare: 1826, vol. II, part. 2, p. 321.
— — e Werner Francesco, Schick Giovanni e Kinda Giovanni per anni cinque, cappelli da uomo e da donna di feltro, di felpa, ecc.: 1827, vol. II, part. 2, pag. 259.
— — rinuncia al privilegio di cinque anni, cappelli di feltro e di felpa di seta con concia particolare: 1828, vol. I, part. 2, pag. 131.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.

— Werner Nicolò: privilegio estinto e comune, cappelli di seta di felpa: 1827, vol. II, part. 2, pag. 300.

— — per anni cinque, cappelli di seta e feltro: 1828, vol. I, part. 2, pag. 126.

— Wertheimer Giacomo per anni cinque, nuovo metodo di fabbricar candele: 1825, vol. I, part. 2, pag. 225.

— — per anni due, nuova qualità di candele di diversa materia: *ivi*, pag. 228.

— Wessely Ernesto per anni due, scarpa della natura di una macchina atta a spingere innanzi, onde percorrere in breve tempo una maggiore distanza che con qualunque altra: 1827, vol. II, part. 2, pag. 267.

— Weydinger Giuseppe e Rohn Alberto per anni cinque, macinatoi da caffè migliorati: 1828, vol. I, part. 2, p. 110.

— — V. *Rohn Alberto*.

— Wibiral Matteo: privilegio estinto, nuova sorta di bottoni da abito di qualunque metallo: 1827, vol. I, part. 2, pag. 109.

— Wicest Luigi per anni cinque, invenzione di allestire panni e stoffe mediante l'apparecchio viennese: 1824, vol. II, part. 2, pag. 405.

— Wiedemann Gotthelf per anni cinque, macchina atta a raffinare il lino e la canapa: 1824, vol. I, part. 2, pag. 262.

— — Luigi per anni due, macchina per tagliare in una sola volta dieci a dodici paja di guanti: 1827, vol. II, part. 2, pag. 251.

— Wiert Giovanni per anni cinque, nuova specie di vasi d'argento, e macchine pel caffè, thè, ecc.: 1824, vol. I, part. 2, pag. 270.

— Wiesenburg Antonio per anni due, metodo di applicare, mediante un cilindro, diversi disegni eguali alle cinture di seta: 1828, vol. I, part. 2, pag. 89.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.
— Wilda Giuseppe e Goffredo fratelli: rinuncia al priv. di cinque anni, invenzione di produrre il colore ad iride sopra i metalli, le merci dorate e i bottoni da abito: 1827, vol. I, part. 2, pag. 109.
— — colore d'iride sui bottoni ed altri lavori di metallo: privilegio estinto e libero l'esercizio: 1827, vol. I, part. 2, pag. 152.
— Wildauer Giovanni Nepomuceno per anni cinque, macchina atta a fabbricare le cannette di lapis: 1825, vol. II, part. 2, pag. 459.
— Wilhelm Cristoforo per anni due, nuova specie di *ridicule*, portafogli, cinture da donna, ecc.: 1824, vol. II, part. 2, pag. 298.
— Wilson John e Jüttner Giuseppe per anni cinque, macchina semplice per dirompere il lino e la canapa: 1826, vol. I, part. 2, pag. 123.
— Wingat Giuseppe e Stummwoll Giuseppe per anni cinque, invenzione di stampare le pezze di cotone mediante cilindri e colori minerali in guisa che resistono al bucato: 1827, vol. I, part. 2, pag. 107.
— — — rinuncia al privilegio suddetto: 1828, vol. I, part. 2, pag. 139.
— Winkelmann Nicola per anni dieci, rebbj di forche delle ombrelle da coprirsi di stagno per preservarli dalla ruggine: 1825, vol. I, part. 2, pag. 240.
— — per anni cinque, cerniere gittate con una materia bianca, e gorbie per le ossa di balena, non che punte delle ossa medesime per le ombrelle: *ivi*, pag. 241.
— Winter Giuseppe per un anno, strisce bianche e colorate per servire di fodera agli abiti, di bordura, guarnizione, ecc.: 1828, vol. I, part. 2, pag. 125.
— — ed Antonio: proroga di altri cinque anni del privilegio per la fabbricazione delle bussole da ruota dei carri: 1828, vol. II, part. 2, pag. 270.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.
— Winternitz Giacomo ed Enrico fratelli per anni due, invenzione di fabbricare l'acquavite col mezzo di vasi che contengono assai meno di rame od altro metallo finora usati: 1824, vol. I, part. 2, pag. 288.
— — — per altri due anni, nuovo apparato per distillare l'acquavite: 1826, vol. II, part. 2, pag. 284.
— — e Sorer Giacomo per anni due, invenzione di fabbricare colla prima distillazione, mediante apparecchio speciale, dall'acquavite di 8 a 10 gradi un'acquavite di 26 o 28 gradi, e colla seconda distillazione il più fino spirito di vino: 1825, vol. II, part. 2, p. 448.
— — Giosuè e Rosenberg Ariele per anni due, cera lacca, miglioramento: 1827, vol. I, part. 2, pag. 118.
— Withalm Giuseppe Benedetto per anni cinque, vernice da darsi alle finestre, porte, gelosie, ecc.: 1824, vol. II, part. 2, pag. 411.
— Wittmann Pietro per anni tre, miglioramento nell'architettura di collocare delle trame sopra frontespizj murati in luogo di servirsi della seggiola prescritta: 1824, vol. I, part. 2, pag. 282.
— Wögerer Giuseppe: priv. cedutogli da Kastner Antonio per cinque anni, purificazione degli olj da tavola e da ardere: 1826, vol. I, part. 2, pag. 120.
— Woigt Giovanni. V. *Tanzwohl Giovanni.*
— Wolf Tauber Mosè per anni cinque, bevande spiritose col mezzo delle rape così dette *sisari* e di altri ingredienti: *ivi*, pag. 99.
— — privilegio per cinque anni annullato, invenzione di fabbricare colle rape sole o mescolate con tritello di grano e di patate delle bevande spiritose: 1827, vol. I, part. 2, pag. 140.
— — Rothberger Davide e moglie per anni cinque, resolj e liquori d'anice ad uso di Danzica e di Polonia

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.
fabbricati da oggetti innocui finora sconosciuti: 1826, vol. II, part. 2, pag. 313.
— Wolf Stengel. V. *Fränkl Ignazio.*
— Wünsche Francesco e comp. per anni cinque, stamperia de' cotoni a foggia d' iride: 1828, vol. I, part. 2, p. 118.
— — — per anni cinque, apparecchio per produrre coi colori l' effetto dell' iride tanto col mezzo di cilindri che col consueto lavoro di stampare a mano: *ivi*, pag. 122.
— Würt Enrico per anni cinque, nastri di velo di maggiore nitidezza e finezza: 1827, vol. I, part. 2, p. 128.
— Zanna Pietro per anni cinque, stufa di circolazione: 1826, vol. II, part. 2, pag. 268.
— — privilegio di cinque anni annullato, stufa così detta di circolazione: 1827, vol. II, part. 2, pag. 264.
— Zappa Pietro. V. *Carpani Domenico.*
— Zasner Gaspare per anni due, unto svedese lucido di grasso di balena: 1824, vol. II, part. 2, pag. 406.
— Zecchini Carlo e Mondini Pietro Antonio per anni cinque, modo di trasportare le stampe sopra qualunque lavoro di porcellana, majolica e terraglia: 1824, vol. I, part. 2, pag. 276.
— — — proroga di dieci anni del privilegio suddetto: 1828, vol. II, part. 2, pag. 292.
— Zegelaar Giacomo per anni due, macchine per fabbricar cera lacca finissima a colori e marmorata, e cera per turar bottiglie: 1827, vol. II, part. 2, pag. 285.
— — V. *Schwarz Andrea.*
— Zeitelberger Matteo e Sterk Antonio per anni due, forni riscaldabili due a due con un sol fuoco, ed apparecchio a vapore per fabbricare col mezzo dei medesimi tutte le qualità di pane: 1826, vol. II, part. 2, pag. 293.
— Zenker Francesco per anni cinque, pentole da cuocere la carne: 1825, vol. I, part. 2, pag. 252.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.
— Zeugmayer Severino per anni cinque, aratro di nuova specie: 1827, vol. II, part. 2, pag. 291.
— Zich Giuseppe: proroga per anni quattro del privilegio per un vetro nero denominato vetro metallico: 1824, vol. II, part. 2, pag. 421.
— Ziegler Stefano e figli per anni cinque, miglioramenti alla macchina da stampare stoffe di seta, velluto, ecc.: 1824, vol. I, part. 2, pag. 268.
— — rinuncia al privilegio di cinque anni, macchina da stampare sulle stoffe di seta, di velluto, ecc. dodici e più disegni: 1826, vol. II, part. 2, pag. 257.
— Zilleg Giacomo per anni cinque, miglioramento della macchina di cardeggiare il cotone: 1824, vol. I, part. 2, pag. 290.
— Zillig Giacomo. V. *Brevillier Carlo Guglielmo.*
— Zobl Giovanni: cessione fattagli del privilegio per anni cinque per la fabbricazione di una nuova qualità di aceto: 1825, vol. II, part. 2, pag. 459.
— — per anni cinque, aceto dal malto di frumento o di orzo: 1828, vol. I, part. 2, pag. 254.
— Zoller Ferdinando per anni cinque, specie particolare di carta detta *moiré métallique*, la quale può servire per fare dei lavori di cartone e delle tappezzerie: 1825, vol. I, part. 2, pag. 230.
— — Ferdinando Federico. V. *Müller Enrico Federico.*
— Zucchi Gio. Battista per anni cinque, vino fabbricato in modo artificiale ad uso di quello di Cipro, di Malaga o moscato: 1826, vol. II, part. 2, pag. 266.
— Zusner Gaspare per altri due anni, untume così detto svedese composto d'olio di pesce: *ivi*, pag. 310.
— — per altri quattro anni, untume così detto svedese composto d'olio di pesce: 1828, vol. II, part. 2, pag. 291.

PROBST Gaetano. V. *Privilegio patenti.*

PROCEDURA riguardante le domande di prenotazione. V. *Prenotazione.*

— Il termine di tre giorni per l'insinuazione, revisione e querela di nullità e per la produzione dei ricorsi di gravame nelle cause commerciali trascorre anche durante le ferie: 1824, vol. I, part. 1, pag. 47.

— Nei termini a presentare i gravami d'appello, di revisione o nullità nelle cause commerciali e le rispettive risposte non si calcolano i giorni feriali: *ivi.*

— Il termine ad adire le prove nei casi dei §§ 210, 245, 251, 272 e 288 del regolamento giudiziario è di giorni tre utili negli affari di cambio e commerciali: *ivi*, pag. 48.

— I termini per l'adizione della prova negli affari commerciali cominciano a decorrere dopo spirato quello fissato per l'interposizione dell'appello o revisione contro la sentenza ammissiva, o dopo l'intimazione di quella proferita in ultima istanza, o dopo l'intimazione dell'espressa rinuncia all'appellazione o revisione: *ivi.*

— Correzione dell'errore corso nel § 251 del regolamento giudiziario, ove in vece de' §§ 217 e 253 deve leggersi §§ 210 e 246: *ivi.*

— contro l'accettante di cambiale protestata. V. *Cambiali.*

— per le contravvenzioni ai decreti 8 febbrajo e 8 aprile 1812 riguardanti i sudditi che ottengono naturalizzazione in paese estero; che passano al servizio militare o civile in estero stato, od al servizio presso la persona o corte di principe estero; che si trovano con impiego in istato estero allorchè scoppii guerra tra questo ed il regno; che siano richiamati in qualunque circostanza, e che ricevano titolo ereditario da potenza estera. V. *Competenza.*

— Le spese di custodia e mantenimento dei semoventi di provenienza furtiva assicurati e depositati presso terze

PROCEDURA.

persone nelle procedure criminali sono a carico del proprietario a cui vantaggio sono sequestrati: 1824, vol. I, part. 2, pag. 234.

— — Ciò è applicabile alle processure per gravi trasgressioni di polizia o per altri titoli d' inquisizione affidati alle istanze politiche: *ivi*.

— civile. Le cause così dette di orrezione e surrezione che solevansi introdurre, onde far cessare il corso degli atti esecutivi, all' oggetto di far dichiarare la nullità od ottenere la revoca di decreti già passati in giudicato, non sono conciliabili col regolamento giudiziario: *1826*, vol. II, part. 2, pag. 222.

— — Deve interporsi il ricorso all' appello per gravame contro i mentovati decreti: *ivi*, pag. 223.

— — — Il giudice deve rigettare *ex officio* le petizioni con cui venga proposta la nullità dei detti decreti per orrezione e surrezione: *ivi*.

— — A chi pretende che per fatti posteriori alla decisione od alla convenzione giudiziale, come pagamento, innovazione, remissione del debito e simili, sia cessato il diritto avversario resta libero d' introdurre nuova causa sul diritto che pretende a sè derivato, ma la pendenza di regola non sospende il corso dell' esecuzione: *ivi*.

— — — Questa regola ha la sola eccettuazione del caso in cui la parte esecutoria possa provare pienamente essere stato sottaciuto dall' avversario il fatto posteriore cui fosse cessato il di lui diritto esecutivo; in questo caso può chiedersi la cessazione d' ogni ulterior esecuzione; su tale istanza il giudice ne sospende interinalmente il corso, ordina una sessione a breve termine, e decide con decreto: *ivi*, pag. 224.

— — Nelle contestazioni in punto di sequestrazione nei casi contemplati dal § 377 del regolamento giudiziario

PROCEDURA.

dovranno osservarsi dalle parti e dalle autorità giudiziarie i due primi paragrafi dell'aulico decreto 31 ottobre 1800: 1827, vol. I, part. 2, pag. 6.

— — Sulle istanze di sequestrazione non ha luogo un'attitazione formale. La controparte è sentita unicamente sul pericolo allegato dall'attore e sulla cauzione. L'attitazione è decisa non con formale sentenza, ma con decreto. La parte soccombente potrà interporre l'appello, ma questo non sospende di regola la decretata sequestrazione: *ivi.*

— Normale per una procedura uniforme nei casi nei quali in difetto di una fede mortuaria o di altro pubblico documento della morte effettivamente seguita di una persona assente viene offerta la prova per testimonj: 1827, vol. I, part. 1, pag. 53.

— civile. Nelle cause civili non viene accordata proroga alcuna al contraddittorio senza che ne siano rese consapevoli le parti in iscritto mediante attergato da intimarsi con sollecitudine: 1827, vol. II, part. 2, pag. 219.

— criminale. A quali individui immatricolati presso le università o licei sono da applicarsi i §§ 221, 304 e 446 del codice penale: 1827, vol. I, part. 2, pag. 53.

— Dell'aprimento dell' inquisizione criminale e della prolazione di una sentenza contro uno studente debbesi rendere intesa la competente direzione degli studj: *ivi.*

— penale. Come si puniscono le ingiurie verbali: 1828, vol. II, part. 2, pag. 229.

— contro gli esercenti il traffico degli schiavi. V. *Schiavi.*

— contro i trasgressori del precetto ecclesiastico de' cibi magri: 1828, vol. I, part. 1, pag. 49.

— per trasgressioni gravi di polizia commesse da un suddito austriaco in estero stato: *ivi*, pag. 66.

— V. *Trasgressioni gravi di polizia.*

— per gravi trasgressioni di polizia. V. *Sordi-muti.*

PROCEDURA stataria. V. *Giudizio.*
— La competenza del giudizio dei militari in permesso per delitti soggetti alla giurisdizione civile debb'essere determinata dalla norma generale di giurisdizione e quindi spettare all'autorità competente, secondo i rapporti del fatto denunciato, il decidere se possa essere bastante il castigo contemplato nell'ordinanza del consiglio aulico di guerra 4 ottobre 1803 di otto giorni d'arresto, e sia quindi il caso di assumere il giudizio della trasgressione: 1827, vol. I, part. 2, pag. 24.
— contro i militari in permesso per piccioli eccessi o contravvenzioni. V. *Militari.*
— V. *Comuni. Vendite.*
— di purgazione delle ipoteche. V. *Ipoteche.*
PROCESSIONE del Corpus Domini. V. *Funzioni.*
PROCESSI (i) riguardanti in via tanto attiva che passiva individui della marina s'introducono avanti il giudizio delegato militare di Padova. V. *Marina.*
— statarj. V. *Giudizio statario.*
PROCESSO provocatorio. V. *Provocatorio processo.*
— edittale. V. *Conciliazione.*
PROCURE per l'esazione di rendite sul monte lombardo-veneto. V. *Monte.*
— (le) che si emettono dagli estimati per l'intervento alle convocazioni comunali non è necessario per essere valide che siano scritte di propria mano di un mandante che sappia scrivere, ma basterà che siano da lui sottoscritte e controfirmate da due testimonj: 1828, vol. I, part. 2, p. 71.
PRODOTTI e merci indigene condotte per lo stradale svizzero. V. *Stradale svizzero.*
PROFESSIONISTI (libro dei). V. *Prenotazione.*
PROFESSORI. Il divieto d'impiegare forestieri al servizio pubblico non è applicabile ai professori. V. *Forestieri.*
— Il professore di studj ginnasiali deve aver fatti gli esami di pedagogia. V. *Studj.*

PROFESSORI. Il professore deve produrre il certificato di pedagogia per ottenere una cattedra d'umanità, di filosofia, di storia, di letteratura classica od estetica nella sezione degli studj filosofici. V. *Studj*.
— (i) delle scuole pratiche di medicina e chirurgia ed i loro assistenti possono scegliere negli spedali gli ammalati opportuni alle loro scuole e farseli consegnare, a meno che il malato si rifiuti. V. *Spedali*.
— (diritto dei) delle altre università, licei ed istituti filosofici di concorrere per prevalenza senza far altro esame alla cattedra dell'università di Vienna della stessa materia da loro professata. V. *Università*.
— Il professore anziano nelle università supplisce al decano impedito o mancante. V. *Università*.
— — (obbligo del) di un' università di farsi matricolare alla facoltà cui appartiene la cattedra presso la stessa università, ove non lo sia. V. *Università*.
— di ostetricia in Milano, sua nomina, attribuzioni e doveri. V. *Ostetrici*.
— — (obblighi del) come ostetricante. V. *Ostetrici*.
— Per concorrere a cattedra di scuole ginnasiali o filosofiche si richiede il certificato dei subiti esami sulla pedagogia. V. *Licei*.
— — di umanità, di filosofia, di letteratura classica ed estetica devono produrre il certificato del fatto studio della storia universale ed austriaca, della letteratura classica, della filologia greca ed estetica. V. *Licei*.
— e maestri negl' imperiali regj istituti di pubblica istruzione non possono considerarsi come impiegati stabili se non dopo tre anni dalla loro nomina: 1826, vol. II, part. 1, pag. 61.
— — Impiegati nel ramo di pubblica istruzione non possono coprire simultaneamente altri impieghi privati, come pure esercire le funzioni di avvocato: 1828, vol. I, part. 2, pag. 61.

PROFESSORI (i) e maestri nella loro prima nomina non pagano che le tasse camerali calcolate in lire 5 1/2 per 100, e soltanto dopo tre anni, in caso cioè dell'approvazione della loro nomina, sono tenuti pagare le tasse di carattere nel 10 per 100 e di carenza nel 25 per 100, dedotte le prime: 1827, vol. II, part. 2, pag. 176.

PROHASKA Francesco. V. *Privilegio patenti.*

— Matteo. V. *Privilegio patenti.*

PROMBERGER Giovanni. V. *Privilegio patenti.*

PROPINAZIONE (diritto di). V. *Privilegi.*

PROPRIETÀ. Non può aver luogo la prenotazione del diritto di proprietà contemplata nei §§ 438 e 439 del codice civile in pendenza della stabile sistemazione dei registri di proprietà fondiaria: 1824, vol. I, part. 1, pag. 50.

— Danneggiamento malizioso recato alla proprietà. V. *Danneggiamento.*

PROROGA a presentare il libello onde giustificare i diritti per cui fu impetrata la prenotazione. V. *Prenotazione.*

— nelle comparse per la conciliazione non si concede senza il consenso dell' esibente. V. *Conciliazione.*

— non si concede nei giudizj di turbato possesso. V. *Possesso.*

PROTETTORE della nazione austriaca presso la *Santa Sede.* V. *Albani.*

PROTOCOLLISTA. Le funzioni di protocollista degli esibiti presso le preture spettano al cancelliere. V. *Preture.*

— (il) non può accettare esibiti fuori dell' ufficio, nè ricusarne l'accettazione durante l'apertura del protocollo sotto qualunque pretesto. V. *Preture.*

— — Doveri del protocollista degli esibiti nel riceverli, modo di contrassegnarli. V. *Preture.*

— È obbligato su richiesta di dare il certificato di presentazione dell'esibito, e modo di certificare. V. *Preture.*

— — — di dare ispezione dell'esibito antecedente già numerato. V. *Preture.*

PROTOCOLLISTA. Non può aprire il piego indirizzato a mani proprie del pretore, e norme da osservarsi in tal caso. V. *Preture.*

— Deve riconoscere gli allegati e fare al di fuori dell' atto annotazione dei mancanti. V. *Preture.*

— Non è lecito all' incaricato del protocollo di abbandonare il luogo dell' ufficio se non dopo la registrazione di tutti gli esibiti di quel giorno. V. *Preture.*

— Non accetta ed indirizza al pretore un atto con cui si volesse accompagnare un deposito. V. *Preture.*

— Deve consegnare al pretore i testamenti senza aprirli. V. *Preture.*

— Deve ogni giorno finita la registrazione degli esibiti rimettere il protocollo al pretore per la sottoscrizione. V. *Preture.*

— Deve tosto consegnare al pretore gli esibiti che richiedono istantaneo provvedimento, e gli altri dopo finita la registrazione. V. *Preture.*

— Il cancelliere di pretura deve notare al protocollo degli esibiti la data e la qualità dell'evasione, ed anche il sostanziale suo contenuto qualora non rimanga in atti la minuta. V. *Spedizione.*

PROTOCOLLISTI (doveri dei) e degl' impiegati incaricati del ricevimento degli esibiti presso gli uffici politici ed amministrativi ove siano presentati ricorsi, memorie, petizioni, ecc. od allegati loro mancanti di bollo della carta. V. *Bollo.*

PROTOCOLLO. Atti tutti da riportarsi nel protocollo degli esibiti presso le preture. V. *Preture.*

— Forma e regolare tenuta del protocollo degli esibiti. V. *Preture.*

— Formolario del protocollo degli esibiti. V. *Preture.*

— Incaricato del protocollo. V. *Protocollista. Preture.*

— Registro particolare degli esibiti presentati chiusi al pretore. V. *Preture.*

PROTOCOLLO. Orario del protocollo degli esibiti. V. *Preture.*
— Repertorio del protocollo degli esibiti. V. *Preture.*
— Le scritture presentate dopo trascorse le ore dell'apertura del protocollo non vi si possono più riportare in quel giorno, e devono registrarsi sotto il giorno susseguente. V. *Preture.*
— Le scritture presentate al protocollo degli esibiti non possono più ritirarsi. V. *Preture.*
— Piego pervenuto per la posta al protocollo. V. *Preture.*
— Non si accetta al protocollo degli esibiti e s' indirizza al pretore un atto con cui si voglia accompagnare un deposito. V. *Preture.*
— Il solo pretore può in caso d' impedimento del cancelliere destinare altro impiegato al protocollo degli esibiti. V. *Preture.*
— d' udienza. V. *Esibiti. Udienze.*
— Registrazione delle evasioni nel protocollo degli esibiti. V. *Esibiti.*
— Annotazione da farsi nel protocollo degli esibiti dal cancelliere del numero del foglio d' intimazione da cui apparisce la seguita intimazione o consegna in ufficio. V. *Intimazione.*
— Il rotolo degli atti deve riportarsi nel protocollo degli esibiti. V. *Inrotolazione.*
— Il protocollo di udienza si riporta in quello degli esibiti. V. *Udienze.*
— — Egualmente il protocollo relativo alla prestazione di giuramento. V. *Giuramento.*
PROVA. Termine per l' adizione della prova nelle cause commerciali. V. *Procedura.*
— Correzione del § 251 del regolamento giudiziario. V. *Procedura.*
— Giorno del principio della decorrenza del termine per l' adizione della prova nelle cause commerciali. V. *Procedura.*

PROVIANDA. Rinnovazione del divieto pubblicato colla notificazione governativa 9 settembre 1817 di comprare dai soldati oggetti di provianda, ed incarico alle delegazioni provinciali di ricordare al pubblico con apposito avviso le disposizioni contenute in detta notificazione: 1824, vol. I, part. 2, pag. 37.

— V. *Dazj.*

PROVINCIE, quanto alla facoltà ed alla permissione di stare in giudizio. V. *Fiscale.*

PROVOCATORIO processo per diffamazione; può istituirsi contro il prenotante che non ha prodotto in tempo il libello per la giustificazione dei diritti per cui impetrò la prenotazione. V. *Prenotazione.*

PROVOCAZIONE. V. *Provocatorio processo.*

PROVVEDIMENTO urgente esente dal previo esperimento di conciliazione. V. *Conciliazione.*

PRUKNER Ignazio. V. *Privilegio patenti.*

PRZIZA Carlo e Findeys Francesco. V. *Privilegio patenti.*

PUBBLICAZIONE. Ove le autorità giudiziarie trovano necessario di far inserire nel foglio ufficiale annesso alla gazzetta privilegiata di Vienna una pubblicazione in affari privati, devono gli articoli da inserirsi spedirsi immediatamente all' aulico ufficio generale delle tasse in Vienna senza alcuna accompagnatoria e colla sola sottoscrizione ufficiale dell' autorità giudiziaria requirente: 1824, vol. I, part. 2, pag. 39.

— — L'aulico uffizio generale delle tasse dispone l'occorrente per l' inserzione e per la riscossione delle spese: *ivi.*

— della sovrana risoluzione con cui S. M. spiegò il suo gradimento delle prove d' attaccamento de' suoi popoli nel corso della grave sofferta malattia. V. *Risoluzione.*

PUBBLICAZIONI. V. *Edizioni private di leggi e normali.*

PURTSCHER Agostino. V. *Privilegio patenti.*

PUTHON baroni Gio. Battista e Carlo. V. *Privilegio patenti.*

PUX Antonio. V. *Privilegio patenti.*

QUASI caserme. V. *Caserme.*
QUESTUE per Terra Santa. V. *Terra Santa.*
QUIESCENTI (i) o pensionati per massima non sono abilitati all'esercizio dell'avvocatura: 1824, vol. *II*, part. 2, pag. 369.
— L'istanza di autorizzazione di quiescenti o pensionati all'esercizio dell'avvocatura sia colla o senza conservazione del soldo di quiescenza o della pensione deve essere sottoposta alla decisione di S. M.: *ivi.*
— V. *Impiegati.*
QUIESCENZA (trattamento di). V. *Impiegati.*
QUINQUETON e Coatz. V. *Privilegio patenti.*
— Antonio Cesare. V. *Privilegio patenti.*
QUIRINI Stampalia sig. conte Alvise nominato gran siniscalco del regno lombardo-veneto: 1824, vol. II, part. 2, pag. 361.
QUITANZE degli esattori delle imposte. V. *Bollo-carta.*
— dei testimonj e periti per le indennità che ricevono dai giudizj criminali e politici. V. *Bollo-carta.*
— militari. È richiamata in osservanza la disposizione esistente sino dall'anno 1782, che assicura l'erario ed i comuni contro i danni provenienti dalla falsificazione delle quitanze militari: 1826, vol. II, part. 1, pag. 93.
— — Simili quitanze non si hanno da rilasciare dalle comunità e dai privati se non sono confermate riguardo alla competenza e riguardo all'esattezza dell'eseguimento dalla sottoscrizione del comandante della divisione o del

QUITANZE.

comando cui spetta la competenza delle derrate e dei rispettivi commissarj, e non esistendovene nel paese dall' auditore del reggimento, ed in di lui assenza dall' impiegato che presiede alle proviande: 1826, vol. II, part. 1, pag. 93.

— — — Nelle stazioni rimote di quartiere o di marcia ove non esiste alcuna di queste autorità si deve o dall' autorità locale o dal commissario provinciale appositamente stabilito dare, colla loro sottoscrizione che ne certifichi la presenza, la conferma della legittimità della sottoscrizione del comandante nelle quitanze riguardanti la competenza delle truppe acquartierate, e della conformità della competenza quitanzata alla competenza assegnata in quelle quitanze che riguardano comandi o corpi di truppe di passaggio: *ivi*, pag. 94.

— — — È imposto ad ogni comandante d' una divisione di truppe in marcia ed a ciascuno che viaggi d' indicare in iscritto all' autorità locale la strada tenuta onde venga riconosciuta e protocollata: *ivi*.

— — — — Le autorità locali ed il commissario della stazione devono quindi notare nell' apposito protocollo delle marce il nome, la carica del comandante delle truppe di passaggio, il nome del reggimento, il numero degli uomini e de' cavalli, le porzioni di pane e di foraggio ed i necessarj trasporti militari con cavalli con fornimenti o con vetture a tiro di due o a tiro di quattro: *ivi*, pag. 95.

— — — — Soltanto dietro ispezione di tal protocollo si ha da fare la conferma di queste quitanze militari: *ivi*.

— per compere o lavori fatti eseguire dal treno militare. V. *Treno*.

RABE Enrico. V. *Privilegio patenti.*

RABITSCH Ignazio e Preiss Ferdinando. V. *Privilegio patenti.*

RACCOLTE private di leggi e normali; ne è proibita la pubblicazione: 1828, vol. II, part. 2, pag. 186.

RADEMACHER Cristiano. V. *Privilegio patenti.*

RADLER Giacomo e Fletscher Matteo. V. *Privilegio patenti.*

RAFFINATORI. V. *Raffinerie.*

RAFFINERIE di zucchero. Anche i prodotti delle raffinerie di zucchero nazionali debbono essere muniti delle bollette di sostituzione, sia che dalle medesime se ne faccia vendita in Milano, sia che vengano spediti ad altri comuni murati od al forese: 1828, vol. II, part. 2, p. 255.

RAGIONIERI. Le delegazioni provinciali comunicano ai rispettivi tribunali e preture l'elenco dei ragionieri approvati ed esercenti per loro norma nella scelta dei più idonei in caso di nomina di periti d'ufficio, *revisori* dei conti pupillari: 1827, vol. I, part. 2, pag. 66.

RAHN Enrico. V. *Privilegio patenti.*

— e Spörlin. V. *Privilegio patenti.*

RAM Raimondo. V. *Privilegio patenti.*

RAMPERTI Camillo. È accordato il sovrano *exequatur* al di lui diploma di nomina a console del governo dei Paesi Bassi nel regno lombardo-veneto colla residenza in Milano: 1827, vol. I, part. 2, pag. 15.

RANTSCHEK Francesco. V. *Privilegio patenti.*

RAPIMENTO per procurare reclute o coloni all'estero. V. *Arrolamento.*

RAPPORTO. Esibiti da evadersi per rapporto. V. *Esibiti.*
— Modo della spedizione degli esibiti evasi per rapporto. V. *Spedizione.*
— Formolario di rapporto: 1824, vol. I, part. 2, p. 175.
— I rapporti devono anche riportarsi nel foglio d' intimazione. V. *Spedizione.*
— Ai rapporti si appone il sigillo d' ufficio coll' indirizzo e col numero dell'esibito al di fuori. V. *Spedizione.*
RASCHIATURA (alla) di panno tinta che viene introdotta debbe applicarsi pel daziato la rubrica della vigente tariffa delle *materie coloranti* non nominate a parte: 1826, vol. II, part. 2, pag. 219.
RATTI Pasquale. V. *Privilegio patenti.*
RAUCH Francesco. V. *Privilegio patenti.*
RAUFER Michele. V. *Privilegio patenti.*
REALI Giuseppe Maria. V. *Privilegio patenti.*
REBESCHINI Cristiano. V. *Privilegio patenti.*
RECIPROCITA', quanto al diritto di albinaggio convenuto tra i sudditi austriaci e quelli di altre potenze nominate. V. *Albinaggio.*
RECK Federico. V. *Privilegio patenti.*
— e Touaillon Giuseppe Francesco. V. *Privilegio patenti.*
RECLUTE. L'accettazione delle reclute dopo lo scioglimento delle commissioni miste di leva deve farsi mediante giudizio misto del delegato provinciale e di un ufficiale militare, ritenuta circa l'unicità del voto la massima stabilita nelle istruzioni delle commissioni miste politico-militari: 1825, vol. II, part. 2, pag. 287.
— Non si arruolano per l'artiglieria in età minore di 17 anni, e per gli altri corpi di 18, eccettuati i cadetti. V. *Volontarj.*
REDDITI. Denunzia prescritta dei redditi feudali. V. *Feudi.*
REDDITUARJ della tassa cavalli. V. *Tasse.*
REDINGSON Tobia. V. *Privilegio patenti.*

REFRATTARJ coscritti del regno lombardo-veneto rifugiati nello stato pontificio. V. *Coscrizione*.
— Nel caso di rinvio di coscritti marciati in loro luogo devono risarcire all'erario militare la caparra d'ingaggio e le spese di vestiario e di trasporto di questi. V. *Coscritti*.
— (sconto dei). V. *Coscritti. Leva*.
REGER Filippo. V. *Privilegio patenti*.
— e Kloste Giuseppe. V. *Privilegio patenti*.
REGISTRATURA. Regolamento per gli archivj dello stato e per le registrature degli uffici politici e camerali. V. *Archivj*.
— delle delegazioni provinciali e dei commissariati distrettuali, quanto alle copie delle scritture dei defunti architetti, periti agrimensori ed ingegneri civili. V. *Archivj*.
REGISTRAZIONI ipotecarie. V. *Ipotecarie inscrizioni*.
REGISTRI o siano libri dei negozianti, fabbricatori, agenti di cambio ed artigiani. V. *Bollo-carta*.
REGISTRO degli esibiti indirizzati chiusi a proprie mani del pretore da tenersi dal medesimo. V. *Preture*.
— dei depositi sta sempre chiuso nell'armadio. Annotazioni in esso. V. *Depositi*.
REGNER Federico. V. *Privilegio patenti*.
REGOLAMENTO del processo civile. Correzione del § 251, ove in vece dei §§ 217 e 253 deve leggersi §§ 210 e 246: 1824, vol. I, part. 1, pag. 48.
— V. *Procedura*.
— di procedura pei comuni e contro di essi in caso che vengano chiamati in giudizio per debiti od altro dipendenti anche da militari esigenze o da altre pubbliche prestazioni: 1828, vol. I, part. 2, pag. 6.
V. anche *Comuni*.
— nelle prenotazioni ipotecarie. V. *Prenotazione*.
— annesso alla notificazione 16 novembre 1818 nella parte concernente gli studj privati filosofici e legali non più in vigore. V. *Studj*.

REGOLAMENTO (verun) politico anteriore al codice civile austriaco non può derogare al § 797 di questo. V. *Eredità.*
— per le scuole. V. *Scuole.*
— della prefettura del monte lombardo-veneto. V. *Monte.*
— per le visite delle casse dello stato del 16 aprile 1825. V. *Casse.*
— per l'università di Pavia. V. *Università.*
— per gli archivj dello stato e per le registrature degli uffizj politici e camerali. V. *Archivj.*
— per la scuola d'ostetricia in Milano diramato con circolare 12 agosto 1825. V. *Ostetricia.*
— pei medici non istipendiati dal governo, dai comuni o da altro pubblico stabilimento che vogliono esercitare negl' imperiali regj stati. V. *Medici.*
— pei chirurghi esercenti non istipendiati come sopra. V. *Chirurghi.*
— per le levatrici non istipendiate come sopra. V. *Ostetrici.*
— per le nomine alle parrocchie o vicarie di patronato comunale o dei consorzj comunali: 1827, vol. II, part. 2, pag. 236.
— per l'impiego delle rendite dei beneficj vacanti. V. *Beneficj vacanti.*
— pel commercio interno delle merci tra le antiche e le nuove provincie della monarchia per terra e per mare e coi porti franchi. V. *Commercio.*
— per le tasse giudiziarie. V. *Tasse.*
REICH Carlo e Ferdinando. V. *Privilegio patenti.*
REICHENBERGER Salomone. V. *Privilegio patenti.*
REIMAN Evaristo. V. *Privilegio patenti.*
REIMPACHER Enrico. V. *Privilegio patenti.*
REINCANTO di oggetti di servizio erariale. V. *Incanto.*
REINLEIN Antonio e Rodolfo. V. *Privilegio patenti.*
REINSCHER Matteo. V. *Privilegio patenti.*
REISCHL Giovanni. V. *Privilegio patenti.*

Reisinger Matteo. V. *Privilegio patenti.*
Reisser Alberto. V. *Privilegio patenti.*
Reithoffer Giovanni. V. *Privilegio patenti.*
— e Rimus Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*
— e Purtscher Agostino. V. *Privilegio patenti.*
Reittinger M. V. *Privilegio patenti.*
Relazioni personali per cui il pretore deve astenersi dal giudicare. V. *Preture.*
Religiose corporazioni. V. *Corporazioni. Obbligazioni.*
Religiosi istituti. V. *Istituti. Obbligazioni.*
Reliquie. Non è permessa la vendita di reliquie e di frammenti del legno della Santa Croce, nè possono aver luogo sopra tali oggetti atti esecutivi nei casi di concorso o di eredità, nè finalmente può farsene cessione o consegna a persone accattoliche. Nel caso che fosse proposta la vendita di quella materia qualunque nella quale si custodiscono, le reliquie e i frammenti come sopra si dovranno separare coll' intervento di un commissario vescovile o del parroco: 1827, vol. I, part. 1, pag. 4.
Rencor Guglielmo. V. *Privilegio patenti.*
Rendite perpetue inscritte sulla cassa di garanzia dell' antico monte Napoleone a favore di militari italiani benemeriti assunte dall' imperiale regia corte. Termine e modo d' insinuarle. V. *Debito pubblico.*
— inscritte a carico della cassa d' ammortizzazione di detto monte per causa di culto ed impiego non ripetibile. Termine e modo d' insinuarle. V. *Debito pubblico.*
— Nuova emissione di cartelle del monte lombardo-veneto. V. *Debito pubblico.*
— — sul monte lombardo-veneto affette alla celebrazione di messe ed altri obblighi di culto. V. *Monte. Fabbricerie. Subeconomi.*
— Conversione in rendite perpetue sul monte lombardo-veneto del prestito del ceto mercantile di Venezia nel 1805. V. *Debito pubblico.*

RENDITE. Domanda di trasporto di rendite sul monte lombardo-veneto. V. *Monte.*

— (inscrizione di) sul monte lombardo-veneto. V. *Monte.*

— (pagamento delle). V. *Monte.*

— Trasporto di rendite appartenenti a comuni, corpi morali o persone soggette a tutela, o di rendite non contrattabili a ragione di vincoli. V. *Monte.*

— Smarrimento di cartelle di rendite. V. *Monte.*

— e prestazioni annue dell'erario. Disposizioni per riparare alla prescrizione delle medesime. V. *Imposte.*

— dei beneficj vacanti. V. *Beneficj.*

— reversali dei beneficj. Erogazione, deposito ed impiego. V. *Beneficj.*

REPUBBLICA veneta. Nobiltà, titoli conferiti dalla repubblica veneta. V. *Nobiltà.*

REQUISITI al servizio militare. Nuova commissione mistopolitica per l'esame della loro idoneità e per l'accettazione. V. *Coscrizione.*

— V. *Coscritti.*

REQUISITORIA (spedizione di). V. *Esibiti. Spedizione.*

— Le requisitorie devono anche riportarsi nel foglio d'intimazione. V. *Spedizione.*

— Alle requisitorie si appone il sigillo d'ufficio coll'indirizzo e numero dell'esibito al di fuori. V. *Spedizione.*

— Annotazione dell'importo del bollo da farsi alle requisitorie pervenute direttamente ai tribunali od alle preture dall'estero ed ai libelli e documenti dai direttori di spedizione. V. *Bollo.*

RESSEL Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*

RESTITUZIONI (le) in intiero e gli altri rimedj di legge sono esclusi nella procedura del giudizio di turbato possesso. V. *Possesso.*

RETTIFICAZIONE dei §§ 12 e 14 della convenzione stipulata col governo pontificio per la consegna dei disertori

col cartello 21 gennajo 1823: 1824, vol. I, part. 1, pag. 50.

RETTIFICAZIONE di errori corsi nella seconda edizione italiana del codice penale del 1815. V. *Trasgressioni* gravi.

RETTORATO di università è posto di onore. V. *Università*.

RETTORE magnifico dell' università. V. *Università*.

— (il) prende il titolo di magnifico. V. *Università*.

— — (rielezione annuale del). V. *Università*.

— — (modo di elezione del). V. *Università*.

— — (attribuzioni del). V. *Università*.

— — (partecipazione del) nelle tasse per le promozioni al dottorato e per le matricole degli studenti. V. *Università*.

REUL Francesco. V. *Privilegio patenti*.

REVERSALI rendite (erogazione, deposito ed impiego delle). V. *Beneficj*.

REYER e Schlick. V. *Privilegio patenti*.

REYL Giuseppe. V. *Privilegio patenti*.

REZZONICO Antonio. V. *Privilegio patenti*.

RICCI (i) di seta sono da considerarsi quale oggetto di ornamento: 1824, vol. II, part. 2, pag. 304.

RICEVITORE forzoso (doveri del) in caso di aprimento di concorso sulla sostanza di debitore di tasse giudiziarie. V. *Tasse*.

RICEVITORI ed esattori provinciali e comunali. V. *Carteggio d' ufficio*.

— di finanza. V. *Privilegio fiscale*.

RICHTER Antonio. V. *Privilegio patenti*.

RICOMPENSA a chi salva la vita ad un forestiere in istato estero. V. *Premj*.

RICONVENZIONE esente dal previo privilegio della conciliazione. V. *Conciliazione*.

RICORSO per gravame da un decreto sulla domanda di prenotazione. V. *Prenotazione*.

RICORSO. I ricorsi alle autorità politiche ed amministrative ed i rispettivi allegati soggiaciono all' obbligo del bollo della carta. V. *Bollo.*

— — Non può darsi evasione ad essi in difetto dell' uso della carta bollata o di bollo. Provvedimenti relativi. V. *Bollo.*

— — pervenuti per mezzo della posta con mancanza di bollo della carta. V. *Bollo.*

RIEHM Guglielmo. V. *Privilegio patenti.*

RIETTER Michele. V. *Privilegio patenti.*

RIFERENTE presso il comando superiore della marina rispetto alla giurisdizione cui va soggetto. V. *Marina.*

— presso la marina colpevole di delitto. V. *Marina.*

RIFFEL Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*

RIMEDJ. V. *Medicinali.*

— di legge. V. *Restituzione in intiero.*

RIMONTE. V. *Trasporti militari.*

RIMUNERAZIONE per la liberazione di un forestiero in istato estero dal pericolo della vita. V. *Premj.*

RIMUS Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*

RINGHOFER Martino. V. *Privilegio patenti.*

RINUNZIA degl'impiegati sovrannumerarj gratuiti. V. *Impiegati.*

RIPARAZIONI alle abitazioni degl' impiegati, ai locali ed ai mobili degli stabilimenti d' istruzione; debbono essere preventivamente approvate le relative spese anche a carico delle dotazioni, e non eccedere in quanto alle riparazioni quelle d' obbligo dei proprietarj delle case verso gl' inquilini: 1824, vol. I, part. 2, pag. 4.

RISOLUZIONE. Pubblicazione della sovrana risoluzione di attestato gradimento di S. M. I. R. delle prove di attaccamento date da' suoi popoli nel corso della grave sofferta malattia: 1826, vol. I, part. 2, pag. 23.

RISTAMPA. La pubblicazione litografica già stampata viene considerata come la ristampa con lettere vietata in generale. V. *Litografia.*

RISTAMPA. I riclami contro le ristampe abusive si portano alla prima istanza politica, salvo i soliti giudizj superiori: 1825, vol. II, part. 1, pag. 93.

— È ricordata la sovrana risoluzione del 3 maggio 1786, per la quale è proibita la vendita delle ristampe estere di libri stampati nelle provincie austriache sotto la stessa pena determinata per le ristampe e contraffazioni: 1825, vol. II, part. 2, pag. 290.

RITENUTA del due per cento sul soldo degl' impiegati dei comuni aventi congregazione municipale. V. *Comuni.*

RITTER Antonio. V. *Privilegio patenti.*

— Giovanni Cristiano ed Ettore Guglielmo. V. *Privilegio patenti.*

RIVA Palazzi Francesco. V. *Privilegio patenti.*

RIVENDICAZIONE contro la massa del concorso dei creditori. V. *Azione.*

ROBECCHINI Pietro. V. *Privilegio patenti.*

ROBERT Lodovico. V. *Privilegio patenti.*

— e compagno (ditta). V. *Privilegio patenti.*

ROCCHE (dazio delle). V. *Dazj.*

ROEBKE Giovanni. V. *Privilegio patenti.*

ROGATORIE. V. *Requisitorie.*

ROHAN Guémenée. Il principe Enrico co' suoi legittimi discendenti è assunto nel rango dei principi del regno di Boemia, secondo le antiche prerogative competenti a questa famiglia. Gli si deve attribuire in ogni occasione che gli si diriga la parola il predicato di *Serenissimo Principe*, e nel contesto quello di *Altezza Serenissima.* È comandato al governo di mantenerlo e proteggerlo in tutti quegli onori e dignità che godono i principi nello stato austriaco, come pure nelle prerogative delle quali possono far uso secondo il rango del 27 novembre 1808: 1826, vol. I, part. 2, pag. 33.

ROHN Alberto. V. *Privilegio patenti.*

ROHRBACH Francesco. V. *Privilegio patenti.*
RÖLLIG Carlo Leopoldo. V. *Privilegio patenti.*
RÖMER Stefano. V. *Privilegio patenti.*
ROMITI Gaetano. V. *Privilegio patenti.*
ROSALIO (nobile di) Giovanni. V. *Privilegio patenti.*
ROSEMBERG Ariele. V. *Privilegio patenti.*
ROSEMBERGER Mosè. V. *Privilegio patenti.*
— Michele. V. *Privilegio patenti.*
ROSINA Gaetano. V. *Privilegio patenti.*
ROSLER Giovanni. V. *Privilegio patenti.*
ROSMANN Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*
ROSS Giorgio. V. *Privilegio patenti.*
ROSSI Antonio. V. *Privilegio patenti.*
ROSTHORN fratelli. V. *Privilegio patenti.*
ROTA Andrea. V. *Privilegio patenti.*
ROTHENEDER Leopoldo. V. *Privilegio patenti.*
ROTHMÜLLER Antonio. V. *Privilegio patenti.*
ROULET Carlo. V. *Privilegio patenti.*
ROVIS Antonia. V. *Privilegio patenti.*
— Gio. Antonio ed Antonia. V. *Privilegio patenti.*
RÜBE Agostino. V. *Privilegio patenti.*
RUBIN Friedemann. V. *Privilegio patenti.*
RUPPERT Cristoforo. V. *Privilegio patenti.*
RUPPRECHT Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*
RUSSIA. Abolizione del diritto di albinaggio convenuto colla Russia. V. *Albinaggio.*
— Anche per riguardo al regno di Polonia. V. *Albinaggio.*

SACERDOTI beneficiati. Caso di morte dei sacerdoti. V. *Eredità.*

— Apposizione dei sigilli sull'eredità dei sacerdoti beneficiati. V. *Eredità.*

SAILLER Giovanni ed Antonio. V. *Privilegio patenti.*

SALAMONE. Dazio d'entrata e d'uscita del pesce salamone. V. *Pesce.*

SALBA Giacomo. V. *Privilegio patenti.*

SALI. Il dazio d'entrata e d'uscita del sale natrone è parificato a quello della soda: 1826, vol. II, part. 2, p. 199.

SALM (de). Al principe De Salm Reifferscheid Krantheim è concesso il predicato di *Altezza*: 1827, vol. II, part. 2, pag. 166.

— Reifferscheid conte Ugone e Reichenbach dottor Carlo. V. *Privilegio patenti.*

SALMUTER Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*

SALPE, acciughe, ecc. V. *Pesce.*

SALTHOUSE Gio. e Ringhofen Martino. V. *Privilegio patenti.*

SANDHAAS Giovanni. V. *Privilegio patenti.*

SANITA'. Provvedimenti di sanità. V. *Teriaca. Pesce barbio.*

— Prescrizione ai proprietarj di stalle, ove si ricoverano cavalli ed altri animali, di tenerle ben custodite e preservate da infezioni contagiose. V. *Stalle.*

— Discipline nell'accordare il permesso pel trasporto dei cadaveri umani onde seppellirli altrove: 1828, vol. I, part. 2, pag. 64.

— V. *Medici. Chirurghi. Militari infermi in congedo. Spedali. Sifilitici. Stalloni. Stoffe tinte con colori e preparati metallici velenosi.*

SANITARJ provvedimenti. V. *Sanità.*

SANITARIE istituzioni. I trasgressori delle sanitarie istituzioni appartenenti alla marina militare sono soggetti alla giurisdizione della marina. V. *Marina.*

SANTIFICAZIONE delle feste. V. *Festa.*

SARDEGNA. V. *Sardi stati.*

SARDI stati. Per gli scolari provenienti dagli stati sardi esistono quanto all'accettazione per gli studj speciali determinazioni. V. *Licei.*

— V. *Albinaggio. Disertori.*

— I sudditi sardi delle provincie smembrate dalla Lombardia col trattato del 4 ottobre 1751 possidenti nel regno lombardo-veneto possono far parte dei convocati e consigli comunali e farsi rappresentare giusta i §§ 5 e 33 delle istruzioni annesse alla notificazione 12 aprile 1816: 1826, vol. I, part. 2, pag. 32.

— — non possono mai far parte della deputazione comunale se non hanno il domicilio richiesto dal § 60 di dette istruzioni: *ivi.*

SARTORI Luigi Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*

SAVIL Davy Enrico. V. *Privilegio patenti.*

SCANDELLA Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*

SCHÄCHTER Abadon. V. *Privilegio patenti.*

— Emanuele. V. *Privilegio patenti.*

SCHAFER Lodovico. V. *Privilegio patenti.*

SCHANDEL Giacomo. V. *Privilegio patenti.*

SCHATEL Enrico. V. *Privilegio patenti.*

SCHEFFER Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*

SCHEIBEL Luigi. V. *Privilegio patenti.*

SCHEIFFER Nicola. V. *Privilegio patenti.*

SCHEITENBURG Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*

SCHEITTENBERGER Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*

SCHELLER Giovanni. V. *Privilegio patenti.*

SCHEUZ Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*

SCHIAVI. Disposizioni sovrane onde impedire il traffico d
schiavi segnatamente in quanto potesse esercitarsi
sudditi austriaci e col mezzo di bastimenti austriaci
estensivamente anche ai prigionieri di guerra che foss
trattati come schiavi dalle parti belligeranti: 1826, vol
part. 1, pag. 54.
— Metodo di procedura contro i trasgressori anche f
stieri: *ivi.*
SCHIEK Giovanni. V. *Privilegio patenti.*
SCHIETABEL Venceslao. V. *Privilegio patenti.*
SCHILL Federico e Lug Enrico Alessandro. V. *Privil*
patenti.
SCHKROHOWSKY Andrea. V. *Privilegio patenti.*
SCHLEISINGER Antonio e Jatzel Antonio. V. *Privilegio pate*
— Emanuele. V. *Privilegio patenti.*
SCHLEPPINGER Antonio. V. *Privilegio patenti.*
SCHLICK. V. *Privilegio patenti.*
SCHMIDBAUER Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*
SCHMIDT Andrea. V. *Privilegio patenti.*
— Antonio. V. *Privilegio patenti.*
— Carlo Federico. V. *Privilegio patenti.*
— e Schuller Francesco. V. *Privilegio patenti.*
— Fedele. V. *Privilegio patenti.*
— Antonio. V. *Privilegio patenti.*
— Fidelio. V. *Privilegio patenti.*
— Francesco. V. *Privilegio patenti.*
— Giacomo. V. *Privilegio patenti.*
— Giovanni Nepomuceno. V. *Privilegio patenti.*
— Federico. V. *Privilegio patenti.*
— Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*
— Carolina. V. *Privilegio patenti.*
SCHNELL Giovanni. V. *Privilegio patenti.*
SCHNIRCH Federico. V. *Privilegio patenti.*
SCHÖCTER Abadia ed Emanuele. V. *Privilegio patenti.*

SCHOLLER fratelli. V. *Privilegio patenti.*
SCHOLZ Emanuele. V. *Privilegio patenti.*
SCHONFELD (di) cav. Giacomo e Tedeschi Antonio. V. *Privilegio patenti.*
— Ignazio e Beimscher. V. *Privilegio patenti.*
SCHÖPFER Antonio e Pelican Federico. V. *Privilegio patenti.*
SCHREIBER Giovanni Beniamino. V. *Privilegio patenti.*
SCHULLER Francesco. V. *Privilegio patenti.*
SCHULTUS Francesco. V. *Privilegio patenti.*
SCHULTZ I. H. V. *Privilegio patenti.*
SCHULZ Antonio. V. *Privilegio patenti.*
— Giovanni. V. *Privilegio patenti.*
SCHUSTER Giovanni Giorgio. V. *Privilegio patenti.*
— Federico Amedeo. V. *Privilegio patenti.*
SCHUTEL Giovanni Giacomo. V. *Privilegio patenti.*
SCHUTZ Antonio. V. *Privilegio patenti.*
SCHWAB Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*
SCHWABEN-Altstadt Francesco. V. *Privilegio patenti.*
SCHWARTE Corrado. V. *Privilegio patenti.*
SCHWATZ Matteo. V. *Privilegio patenti.*
SCHWARZ Andrea e Zegelaar Giacomo. V. *Privilegio patenti.*
— Maurizio. V. *Privilegio patenti.*
SCIOGLIMENTO di matrimonio tra persone appartenenti alla marina. V. *Marina.*
SCIROPPO. Dazj per lo sciroppo della raffineria di Fiume e per lo sciroppo d'uva d'Ungheria e Transilvania. V. *Dazj.*
SCOBL Giovanni. V. *Privilegio patenti.*
SCOLARI. Continuazione della pensione, fondazione o posto gratuito agli scolari che finito il biennio degli studj filosofici d'obbligo intendono frequentare le lezioni di una delle scuole libere. Condizioni onde goderne. V. *Studj.*
— presso i vicarj foranei e parrochi di campagna che vogliono passare ai ginnasj. V. *Scuole.*
— Allievi di convitto o stipendiati rispetto agli studj liberi. V. *Licei.*

SCOLASTICHE solennità. V. *Università.*

SCOLASTICO anno per le università e pei licei. V. *Università.*

SCONTRO od assegno. Carte di scontro od assegno unite alle bollette per l'esazione degl' interessi delle obbligazioni dell' imprestito della banca di Vienna, apertosi con lotteria del 1797. V. *Banca di Vienna.*

— — delle obbligazioni emesse dall' imperiale regia cassa generale del debito dello stato. V. *Banca di Vienna.*

— Ammortizzazione di dette carte di scontro. V. *Banca di Vienna.*

— Libro dello scontro dei depositi presso *le preture.* V. *Depositi.*

— In niun caso quello che tiene lo scontro può essere incaricato del deposito. V. *Depositi.*

— Formolario del libro di scontro. V. *Depositi.*

— Deve tenersi sotto chiave dall' incaricato di esso, il quale è risponsabile dei danni. V. *Depositi.*

SCOPATURE d'orefice. Dazio delle scopature d'orefice. V. *Dazj.*

— Vietata l'uscita delle scopature d'orefice. V. *Dazj.*

SCORTE dei beni di un benefizio. V. *Eredità.*

SCRITTORI. Orario d'ufficio degli scrittori delle *preture.* V. *Spedizione.*

— Lo scrittore anziano presso le preture ove siavi un aggiunto pretore forma parte dell' ufficio dei depositi. Tiene una delle chiavi della cassa e dell' armadio e fa anche le funzioni di attuario. V. *Depositi.*

— Lo scrittore anziano nelle preture ove non avvi aggiunto tiene il libro dello scontro dei depositi. V. *Depositi.*

— Il secondo scrittore nelle preture ove avvi aggiunto, in vacanza del posto di pretore o dell'aggiunto, e nelle altre preture in mancanza del pretore o del cancelliere ha l' incarico dei depositi. V. *Depositi.*

SCRITTURAZIONE (tasse di). V. *Tasse.*

SCUDIERE (grande) del regno lombardo-veneto. V. *Contarini.*
SCUOLE. Le spese in generale pel locale ed allestimento delle scuole elementari sono a carico dei rispettivi comuni: 1824, vol. II, part. 2, pag. 326.
— Per ciò che riguarda la somministrazione degli apparati di scienze ed arti ad uso della quarta classe delle scuole elementari le spese sono a carico della provincia: *ivi.*
— Ove non esistono locali appositamente fabbricati ad uso di scuola elementare i comuni sono obbligati di pagarne il fitto e di far eseguire i lavori necessarj di adattamento e di allestimento: *ivi.*
— libere. Continuazione di stipendio, di fondazione o di posto gratuito nel convitto per gli scolari che finito il biennio degli studj filosofici d'obbligo vogliono frequentare le lezioni — e condizioni onde quella godere. V. *Studj.*
— Ai vicarj foranei ed ai parrochi di campagna è permessa l'istruzione nelle materie della terza classe del corso elementare: 1824, vol. II, part. 2, pag. 377.
— È confermata ai vicarj foranei ed ai parrochi di campagna la facoltà d'istruire anche nelle materie appartenenti alle quattro classi di grammatica senza che abbiano a subire l'esame d'idoneità: *ivi*, § 2.
— — Non però ai coadjutori, viceparrochi o cappellani: *ivi*, § 3.
— — Ai vicarj foranei e parrochi di campagna è permesso soltanto d'istruire i giovani della propria parrocchia e distinti per talento: *ivi*, § 4.
— Nessun giovane può venir ammesso agli studj delle classi grammaticali presso un vicario foraneo o parroco di campagna senza certificato d'aver subiti con esito favorevole gli esami della terza classe avanti una scuola pubblica elementare maggiore: *ivi*, pag. 378, § 5.

[illegible]

[illegible] publico, pagando [illegible] §. 7.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

JOLE.

— di metodica, e doversi procurare privatamente le relative cognizioni: 1825, vol. I, part. 2, pag. 194.

— Le femmine munite del certificato d'idoneità possono concorrere al posto di maestre alle pubbliche scuole elementari di femmine, dare lezioni in quelle classi per cui furono esaminate anche nelle case e nelle famiglie senza bisogno di patente formale: *ivi*, § 2.

— Le maestre che escono da un istituto d'istruzione possono dare lezioni alle ragazze nelle case private senza bisogno di ulteriore approvazione: *ivi*, pag. 195, § 3.

— È opportuno di assoggettare a nuovo esame gl'individui già muniti di certificato che non si siano esercitati per molti anni; è rimesso al governo di calcolare le circostanze e di determinare per qual trascorso di tempo possa rimanere interrotto l'esercizio di maestra senza bisogno di nuovo esame: *ivi*, § 4.

— L'espressione del cap. II, § 9 e cap. V, § 42 del regolamento per le scuole elementari non è da interpretarsi che quando il numero di cento sia oltrepassato di pochi scolari, sia necessario di tosto aprire una seconda stanza, ma dovrà all'uopo sempre esservene un numero sensibilmente maggiore e non verosimilmente momentaneo: 1825, vol. I, part. 2, pag. 196.

— È ricordata la disposizione del regolamento per le scuole elementari, per le quali essendo in una scuola maggiore troppo grande l'affluenza degli scolari nelle classi minori, debbono istituirsi una o due scuole elementari minori a carico del comune: *ivi*, pag. 197.

— Istruzioni per la scuola del disegno presso gl'imperiali regj licei: *ivi*, pag. 203.

— Lo studio del disegno è libero. Il professore propone al direttore il licenziamento dello scolare che per la sua condotta sia di disturbo: *ivi*, § 1.

SCUOLE.

— Gli studenti che in seguito presso le università intendono di attendere alla carriera d'ingegnere-architetto devono ammettersi alla scuola del disegno preferibilmente agli altri che si hanno da ammettere soltanto compatibilmente coll' ampiezza del locale; quelli che non sono studenti nel liceo si ammettono quando lo permettono il numero degli altri e l' ampiezza accennata: 1825, vol. I, part. 2, pag. 203, §§ 2 e 3.

— Lo studio del disegno è diviso in due anni ossia corsi, e quindi in due classi senza riguardo al loro studio liceale o ginnasiale: *ivi*, §§ 4 e 5.

— Le lezioni del disegno in ciascun giorno scolastico sono di due ore od almeno di una e mezza, e si dà contemporaneamente e nella stessa aula in amendue le classi, ed intantochè il professore dà le teoriche nella prima, quei della seconda attendono al disegno ed a vicenda, e tutti attendono al disegno nel tempo che sopravanza sempre sotto l' immediata direzione del professore: *ivi*, pag. 204, §§ 6, 7 e 8.

— Nella scuola del disegno, oltre le istruzioni teoriche compresivi gli elementi della geometria grafica, devono darsi gli stessi insegnamenti delle scuole elementari maggiori, cioè gli elementi di *ornato* per la prima classe, ed esercitarsi negli ordini architettonici e nelle piccole composizioni di architettura i giovani della seconda ove dimostrino una più felice disposizione: *ivi*, § 9.

— — Si dà un solo esame per ciascuna classe brevissimo sulle materie teoriche, con sottoporre i disegni eseguiti dagli scolari da raccogliersi di mano in mano dal professore pendente l' anno al giudizio degli esaminatori, perchè sia a ciascuno di loro assegnata la meritata classe: *ivi*, § 10.

SCUOLE.

— I cataloghi formati secondo la data modula si spediscono unitamente a quelli degli altri nomi d'istruzione liceale in fine dell'anno scolastico: 1825, vol. I, part. 2, pag. 205, § 11.

— — Devono farsi tre copie, l'una da ritenersi dal professore, l'altra da conservarsi presso il direttore del liceo, e la terza presso il governo, d'un inventario da continuarsi d'anno in anno dei modelli degli esemplari di disegno e loro cornici e degli altri requisiti d'insegnamento ritenuti e custoditi dal professore: *ivi*, § 13.

— È stabilito e vien rimesso un annuo assegno fisso al professore che in fine dell'anno deve darne conto documentato per l'acquisto del materiale opportuno per correggere gli esercizj degli scolari e della carta pei disegni da rimanere proprietà della scuola, e per far fronte alle spese di riparazione degli strumenti ed esemplari di disegno danneggiati senza colpa, e per quanto sopravanzi nell'acquisto di nuovi strumenti, modelli, esemplari e cornici. Le maggiori spese, occorrendo, si pagano dalla dotazione ordinaria dell'anno susseguente; ed all'incontro il risparmio si trasporta al conto dell'anno susseguente senza diminuzione della dotazione stabilita per questo: *ivi*, pag. 206, § 14.

— — Abbisognando nuovi modelli, esemplari e strumenti, ove la spesa non possa essere sostenuta colla dotazione ordinaria, il professore, fattone un elenco specifico, invoca la decisione della commissione aulica degli studj per mezzo del direttore: *ivi*, pag. 206, § 15.

— — Al rendiconto annuo del professore deve unirsi un elenco dei modelli, esemplari e strumenti di disegno acquistati nel corso dell'anno: *ivi*, § 16.

— — È nelle attribuzioni del direttore la cura di provvedere alla pulitezza, ristabilimento ed illuminazione

SCUOLE.

della sala d'insegnamento ed all'acquisto o riparazione dei mobili; e le spese relative non sono a carico della dotazione fissata per la scuola: 1825, vol. I, part. 2, pag. 206, § 17.

— — Modula del catalogo degli scolari di disegno: *ivi*, pag. 207.

— — Modula di certificato degli esami nella scuola di disegno: *ivi*, pag. 210.

— Per regola generale non viene accordato il *regio placito* ai beneficiati scolastici che non abbiano date le prove di capacità per esercitare le funzioni di maestro in una scuola elementare: *ivi*, pag. 211.

— — Dai maestri beneficiati per regola ordinaria si richiedono l'attestato d'avere con profitto studiato la metodica e la catechetica nel rispettivo seminario, e quello dell'ispettorato generale o provinciale che li dichiari capaci a disimpegnare le incumbenze di maestro elementare: *ivi*.

— — Dai maestri beneficiati non si richiede avere prestati lodevoli servigi per un anno nella qualità di *assistenti*: *ivi*, pag. 212.

— — — Per essi si prescinde dal decreto di nomina, giacchè la placitazione governativa virtualmente la include: *ivi*.

— I vicarj foranei ed i parrochi non possono concorrere quali maestri delle pubbliche scuole elementari senza la produzione del certificato di pedagogia: 1825, vol. II, part. 2, pag. 277.

— Regolamento per la scuola d'ostetricia in Milano. V. *Ostetricia*.

— Le spese sostenute prima della pubblicazione dell'antico decreto 9 luglio 1824 fatta colla circolare del 26 febbrajo 1825 non hanno da rimborsarsi all'erario; e

SCUOLE.
la disposizione di detto decreto cominciò ad aver effetto dall' accennato giorno di sua pubblicazione: 1825, vol. II, part. 2, pag. 327.
— L' obbligo della produzione del certificato d' idoneità da una scuola elementare maggiore rispetto agli studenti presso i vicarj foranei e parrochi di campagna per essere ammessi agli esami ed accettati ad un ginnasio è applicabile soltanto a quegli studenti privati che hanno impresi gli studj presso i vicarj foranei ed i parrochi dopo il 19 aprile 1823, epoca della notificazione risguardante tal obbligo: *ivi*, pag. 330.
— Statuto per gli studj filosofici nei licei ed istituti filosofici. V. *Licei.*
— Soldo di sostituzione o supplenza ai maestri delle scuole maggiori ed elementari. V. *Soldo.*
— Le spese relative ai mobili ed allestimento delle scuole elementari maggiori fatte prima del 26 febbrajo 1825 devono ritenersi a carico dell' erario — quelle dell' adattamento ed affitto dei locali sono, senza distinzione di tempo, a carico dei singoli comuni: 1826, vol. I, part. 2, pag. 37.
— elementari. V. *Ispettorati. Franchigia postale.*
— ginnasiali. V. *Ginnasj.*
SEGNI di distinzione in premio di servizio militare. V. *Distintivi.*
SEGRAL Giovanni Federico. V. *Privilegio patenti.*
SEGRETARJ ed agenti comunali (carteggio dei) colle magistrature giudiziarie per le ventilazioni ereditarie. V. *Posta-lettere.*
— comunali. Tasse di porto dei pieghi che i segretarj comunali trasmettono e ricevono come delegati giudiziarj in affari non contenziosi. V. *Tasse.*
SEGRETI (vendita di) vietata. V. *Medicinali.*

SEIDAN Giovanni. V. *Privilegio patenti.*

SEITLE Luigi. V. *Privilegio patenti.*

SEITTER Matteo Abramo. V. *Privilegio patenti.*

SELCE abbruciata. Si assoggetta al dazio di cent. 17. 9 per quintale. V. *Dazj.*

SELIG, Moschkoloitz e Schwarz Salomone. V. *Priv. patenti.*

SELKA Francesco e Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*

SELLIER e comp. V. *Privilegio patenti.*

SEMINARJ. Incorporazione di beneficj semplici ai vescovili seminarj. V. *Benefizj.*

SEMOVENTI. Spese di custodia e mantenimento di semoventi di provenienza furtiva od assicurati per titoli affidati alle istanze politiche. V. *Procedura.*

SENATO. Nomina in vicepresidente del senato del supremo consiglio di giustizia in Verona del sig. cav. Francesco Saverio d'Eschenburg, già presidente del tribunale d'appello del Tirolo. V. *Presidenti.*

— accademico nelle università. V. *Università.*

— (attribuzioni del). V. *Università.*

SENDNER Giorgio. V. *Privilegio patenti.*

SENSALE. La multa inflitta all'art. 16 del decreto 10 marzo 1810 per chi eserciti le funzioni di agente di cambio o di sensale senz'esserne autorizzato verrà convertita pei contravventori insolvibili nella pena dell'arresto personale di un giorno per ogni cinque lire di multa, con che però la minore durata dell'arresto proporzionata alla minore multa debba essere limitata a quindici giorni, e la durata maggiore non abbia ad oltrepassare il periodo di sei mesi: 1824, vol. I, part. 1, pag. 10.

— Il giudizio sia per le multe, come per l'arresto è demandato all'autorità incaricata delle inquisizioni per le gravi trasgressioni di polizia: *ivi*, pag. 11.

SENSALI (registri dei). V. *Bollo.*

SENTENZE definitive. Benchè non passate in giudicato sono qualificate ad ottenere la prenotazione. V. *Prenotazione.*
— — Condizionate alla prestazione di un giuramento decisorio, suppletorio od estimatorio non sono qualificate ad ottenere prenotazione. V. *Prenotazione.*
— — Interlocutorie non giovano ad ottenere la prenotazione. V. *Prenotazione.*
— delle preture sopra processi verbali. V. *Esibiti.*
— Spedizione delle sentenze. V. *Spedizione.*
— Le sentenze e le evasioni del protocollo d'udienza decidenti punto controverso ancorchè date per attergato devono sempre essere intimate. V. *Intimazione.*
— Nelle sentenze di un giudice delegato deve eziandio indicarsi quel giudizio che nella via ordinaria stato sarebbe il competente. V. *Giudice.*
— I termini per l'esecuzione delle sentenze definitive sono continui non utili. V. *Termini.*
— Forma ed espressioni di sentenza di condanna alla pena della morte civile per l'emigrazione. V. *Emigrazione.*
— La facoltà attribuita al giudice dai §§ 23, 24 e 25 della seconda parte del codice penale di sostituire un'altra pena od anche un'esacerbazione per gravi trasgressioni di polizia non dispensa il giudice dal riportare l'approvazione del governo prima della pubblicazione della sentenza nei casi in cui è prescritta in forza del § 402: 1826, vol. I, part. 2, pag. 39.
SEPARAZIONE di letto e mensa (petizione per la). V. *Conciliazione.*
— — — tra persone appartenenti alla marina. V. *Marina.*
SEQUESTRAZIONI (provvedimento urgente per) esente dal previo sperimento di conciliazione. V. *Conciliazione.*
— V. *Procedura civile.*
SEQUESTRI. V. *Sequestrazioni.*

SEQUESTRO. Il pegno legale a favore del locatore sussiste indipendentemente dalla descrizione o dal sequestro. V. *Pegno*.
— Non ha luogo sulla quota di soldo accordata per alimenti agl' impiegati nel caso di sospensione il sequestro a favore di un terzo: 1826, vol. II, part. 2, p. 216.
— cauzionale (petizione relativa al) esente dal previo sperimento di conciliazione. V. *Conciliazione*.
— giudiziale sulle pensioni. V. *Pensioni*.
SEREGNI Ambrogio. V. *Privilegio patenti*.
SERVITU' d'acquidotto coattivo. V. *Acquidotto*.
SERVIZIO. Persone di servizio d' individui appartenenti alla marina quanto alla giurisdizione. V. *Marina*.
— Da qual età debba computarsi per le cariche militari conferite dalla repubblica veneta. V. *Militari*.
— militare. Tassa per redimersi dal servizio militare. V. *Militare servizio. Toscana*.
— — V. *Militare servizio. Coscrizione. Militari*.
SESSER Giovanni. V. *Privilegio patenti*.
SETE. V. *Dazj*.
SEUFERT Michele. V. *Privilegio patenti*.
SEUSSEN Giovanni. V. *Privilegio patenti*.
SEZIONI anatomiche. V. *Anatomia. Cadaveri*.
SICILIA. Vi è nominato console generale il concepista aulico Antonio Laurini: 1828, vol. II, part. 2, pag. 185.
SICILIE. Tassa della corrispondenza pel regno delle due Sicilie ed isole e stati oltre limitrofi. V. *Posta-lettere*.
SIDLER Giovanni. V. *Privilegio patenti*.
SIEBER Cristoforo. V. *Privilegio patenti*.
SIEBERT Clara. V. *Privilegio patenti*.
SIEGEL Giuseppe. V. *Privilegio patenti*.
SIEGLER Stefano. V. *Privilegio patenti*.
SIFILITICI (ammalati). Come e con quale misura deve calcolarsi la spesa pel mantenimento e cura dei malati

sifilitici negli spedali e nelle altre loro particolari infermerie: 1826, vol. II, part. 2, pag. 255.

SIGILLAMENTO. Atti di sigillamento e di dissigillamento incaricati agli agenti ed ai segretarj comunali sulle eredità di poca importanza devono stendersi in carta bollata, salve le dichiarazioni rispetto alle tutele dei miserabili. V. *Bollo*.

SIGILLO apposito in ogni pretura per l'ufficio dei depositi. V. *Depositi*.

— — Restar deve presso il pretore. V. *Depositi*.

— (l'apposizione del) nelle eredità di beneficiati spetta esclusivamente ai tribunali. V. *Eredità*.

— — in caso di morte di persone nei chiostri. V. *Chiostri*.

SIGMUND Francesco. V. *Privilegio patenti*.

SILVA Giovanni. V. *Privilegio patenti*.

SIMON Giovanni. V. *Privilegio patenti*.

SIMONAIRE Antonio. V. *Privilegio patenti*.

SIMONI Giuseppe. V. *Privilegio patenti*.

SINISCALCO (gran) del regno lombardo-veneto. V. *Quirini Stampalia*.

SIRONI Giuseppe e Volta dottor Zanino. V. *Privilegio patenti*.

SLESIA. V. *Moravia*.

SMANIA Giovanni. V. *Privilegio patenti*.

SMETTANA Francesco Antonio. V. *Privilegio patenti*.

SOCIETA' di assicurazione dei danni cagionati dagl' incendj. V. *Assicurazioni. Incendj*.

SODDISFACIMENTO dell' imprestito fatto nel 1805 dal ceto mercantile di Venezia. V. *Debito*.

SOLDATESCA. Diffidazione al pubblico che per massima da lungo tempo stabilita è vietato di dare a credito qualunque cosa alla soldatesca dal sergente in giù, ed è di nessun valore il relativo credito: 1825, vol. II, part. 1, pag. 61.

SOLDATI infermi in congedo. V. *Militari*.

Soldo maggiore a cui l'impiegato è chiamato dopo il rimpiazzo del posto resosi vacante. V. *Impiegati.*

— Decorrenza del soldo del nuovo impiego conferito all' impiegato che per ragione d' ufficio sia impedito di prestare il giuramento. V. *Impiegati.*

— e dieta di viaggio dovuti ai privati assunti come sostituiti a pubblici impiegati. V. *Impiegati.*

— (ritenuta sul) degl' impiegati dei comuni aventi congregazione municipale. V. *Comuni.*

— (quando si tratti di fissare il) di sostituzione al supplente di una cattedra o di un posto di maestro cui vada annesso un assegno gratuito, deve prendersi per norma il minore degli assegni annessi alla cattedra o posto supplito: 1826, vol. I, part. 2, pag. 3.

— di supplenza dei maestri presso le scuole maggiori od elementari. Non si fa luogo al soldo nei casi che essendo un maestro impedito od il posto vacante, le relative lezioni vengano divise fra tutto il personale in modo che a nessuno degl' individui risulti un aggravio significante: *ivi*, pag. 30.

— — Non vi si fa luogo semprechè l'individuo è tenuto per dovere annesso al suo posto di disimpegnare, oltre le sue funzioni, quelle di un altro, quando però la supplenza non duri un intiero mese; ma vi si fa luogo quando è di maggiore durata: *ivi.*

— — — In conseguenza di questi principj al supplente che non abbia assegno è retribuito il 60 per 100 del soldo annesso al posto supplito, o del minore assegno qualora si tratti di assegni graduati: ma se è richiamato da un altro luogo gli compete l'intiero soldo senza diritto ad indennizzazione di viaggio: *ivi.*

— — — Il supplente che copre un posto proprio con soldo riceve l' intiero assegno maggiore, e la metà del minore quando disimpegni regolarmente le funzioni d'amendue i posti: *ivi.*

SOLDO di supplenza ecc.
— — Il direttore di una scuola maggiore che supplisce un maestro per più d'un mese riceve la metà dell'assegno annesso al posto supplito: 1826, vol. I, part. 2, p. 30.
— — — Nelle scuole elementari deve in caso di malattia od altro impedimento pensare alla supplenza; se poi il posto è vacante, il supplente riceve l'intiero soldo del maestro; semprechè però esistendo la vedova del defunto maestro il governo non avesse trovato necessario di disporre diversamente sino al rimpiazzo del posto: *ivi*, p. 31.
SOLENNITA' scolastiche. V. *Università*.
SONNENTHAL (di) barone Giuseppe. V. *Privilegio patenti*.
SORDI-MUTI. Procedura contro i sordi-muti imputati di gravi trasgressioni politiche: 1828, vol. II, part. 2, pag. 217.
— Spetta al giudice politico di decidere in ogni singolo caso se ed in quanto possa aver luogo l'imputabilità di un'azione contraria alla legge a carico di un sordo-muto, avuto riguardo ai rapporti personali di ciascun individuo, al grado dell'influenza che la sua fisica imperfezione esercitasse sulla percezione degli oggetti di una supposta grave trasgressione di polizia o di una analoga contravvenzione, ed in generale allo sviluppo delle sue facoltà intellettuali: *ivi*, pag. 218.
— Ogni sentenza contro un sordo-muto dev'essere subordinata dalla prima istanza al governo per essere esaminata prima della pubblicazione nel senso dei §§ 402 e 403 della seconda parte del codice criminale: *ivi*.
SORGER Francesco. V. *Privilegio patenti*.
SOSTANZE, eredità e successioni. Trattato col gran duca di Toscana pel libero trasporto. V. *Toscana*.
— (trasporto delle) libero rispetto ai sudditi di S. M. austriaca ed a quelli del re di Sardegna. V. *Albinaggio*.
— (vendita di) spettanti a parrocchie o chiese. V. *Parrocchie*.

SOSTANZE. Trattato colla corte di Modena pel libero trasporto delle sostanze. V. *Trattato.*

SOSTITUITI (privati assunti come) a pubblici impiegati; soldo e dieta di viaggio loro dovuta. V. *Impiegati.*

SOSTITUITO avvocato. Caso in cui cessa l'obbligo della nomina di sostituito nel mandato. V. *Avvocato.*

SOSTITUTI. V. *Impiegati.*

SOSTITUZIONE (normale del soldo di) dei supplenti alle cattedre o posti da maestro. V. *Soldo.*

— dei supplenti ai maestri delle scuole maggiori ed elementari. V. *Soldo.*

— (normale di). V. *Impiegati.*

SOTTISPETTORI ed ispettori delle guardie comunali. V. *Guardie.*

SPAUER (conte). Sua nomina in presidente del governo di Venezia: 1827, vol. I, part. 2, pag. 91.

SPAZJ abbandonati per la ricostruzione delle strade. V. *Strade.*

SPECOLA di Milano, parte integrante dell'università di Pavia. V. *Studj.*

SPEDALI. Pubblicazione delle istruzioni pei direttori degli spedali: 1825, vol. I, part. 2, pag. 31.

— I regolamenti generali di pensioni sono applicati anche agl'impiegati dei luoghi pii in quanto altrimenti non dispongano le fondazioni: *ivi.*

— Incarico a seconda degli ordini di S. M. a ciascuna delegazione provinciale di dare un progetto d'istruzioni per gli amministratori e pel rimanente personale degli spedali, rassegnandolo alla congregazione centrale, da essere quindi da questa accompagnato al governo colle proprie osservazioni: *ivi*, pag. 32.

— I direttori degli spedali dipendono immediatamente dalle delegazioni provinciali e corrispondono con esse: *ivi*, pag. 33, § 1.

SPEDALI.

— — — Devono eseguire senza ritardo gli ordini dell'autorità cui sono subordinati. In caso di dubbj per l'interpretazione di qualche disposizione e fondato timore di gravi difficoltà od inconvenienti nell'esecuzione devono senza indugio farne rapporto all'autorità superiore sospendendone intanto l'esecuzione: 1825, vol. I, part. 2, pag. 33, § 2.

— Protocollo delle ordinanze governative, dei rapporti e di qualunque atto d'ufficio da tenersi presso ciascuno spedale da un segretario ove il governo lo crederà necessario, da essere ripassato dai direttori alla fine di ogni anno onde accertarsi se siano stati esauriti tutti gli affari registrati: *ivi*, § 3.

— Le principali cure dei direttori sono rivolte al miglior servizio e trattamento degli ammalati ed alla prosperità e decoro degli stabilimenti: *ivi*, pag. 34, § 4.

— — Ai soli direttori incumbe la risponsabilità del buon andamento degli spedali, per cui non hanno da lasciare di far uso dei mezzi più opportuni: *ivi*.

— Gl'impiegati pel servizio sì economico che sanitario sono immediatamente soggetti al direttore, e devono rivolgersi a lui per le loro occorrenze: *ivi*, § 5.

— I direttori provvedono per le mancanze di piccola entità, fanno rapporto all'autorità da cui dipendono per le gravi, e per queste danno anche il provvedimento che sia d'urgenza, salve le ulteriori disposizioni superiori: *ivi*, § 6.

— — Propongono per le superiori determinazioni le misure necessarie ed opportune pel miglior andamento del servizio sanitario ed economico: *ivi*, § 7.

— — Si recano ogni giorno nelle ore determinate nell'ufficio situato nell'interno dello spedale per l'esercizio delle loro funzioni: *ivi*, § 8.

SPEDALI.

— — — Negl' istituti di maggior importanza hanno anche l'abitazione nel locale stesso dello stabilimento od in vicinanza per sorvegliare ed apparirvi a tutte le ore di giorno e di notte: 1825, vol. I, part. 2, pag. 34, § 8.

— Nel caso di malattia o di assenza del direttore, ove non siavi vicedirettore, uno dei medici primarj da essere proposto da lui ed approvato dal governo, ne fa le veci: *ivi*, pag. 35, § 9.

— Oggetti disciplinali. I direttori invigilano sull'adempimento dei doveri dei medici, dei chirurghi, degl' infermieri e degli altri addetti al servizio interno *dello spedale*, e li precedono col loro esempio nell'attività e zelo: *ivi*, § 11.

— — Nei casi di recidività e di mancanze gravi procedono contro i medesimi a più rigorose misure, sospendendoli anche dall' impiego in pendenza delle determinazioni dell'autorità superiore: *ivi*, § 12.

— — Le proposizioni per l'avanzamento degl' impiegati subalterni si fanno imparzialmente *dal* direttore: *ivi*, pag. 36, § 13.

— — A tal fine si fanno presentare ogni mese i relativi rapporti dei medici e chirurghi primarj e *del* capo d' ufficio economico, e trasmettono ogni anno all' autorità superiore un rapporto informativo a questo proposito: *ivi*.

— — È particolare cura dei direttori la polizia, la sicurezza e la miglior assistenza degli ammalati, e la quiete e buon ordine dello stabilimento: *ivi*, § 14.

— — Impiegano i mezzi più efficaci onde i medici, i chirurghi, gl' infermieri, ecc. abbiano a tenere la migliore condotta verso gl' infermi, ed invocano le disposizioni necessarie dell'autorità superiore per quest'oggetto; *ivi*, § 15.

EDALI.

— Fanno osservare rigorosamente le discipline concernenti il culto per parte sì degl' infermi che degl' impiegati al servizio di essi: 1825, vol. I, part. 1, p. 36, § 16.

— Hanno costantemente di mira di procurare ai malati il possibile sollievo e conforto. *ivi*, § 17.

— Non si permette alcuna sorta di divertimenti clamorosi nell' interno degli spedali: *ivi*, § 18.

— I direttori fanno osservare le discipline occorrenti per rimuovere ogni pericolo d' incendio ed impedire i furti e le offese: *ivi*, § 19.

— Non si permette abitazione o ricovero nello stabilimento ad alcun estraneo: *ivi*.

— Deve mantenersi la massima polizia nelle sale degli infermi, nei cortili, nelle scale e nei corridoi: *ivi*, pag. 37, § 20.

— Oggetti sanitarj. Spetta ai direttori di fare e variare la destinazione del servizio medico e chirurgico per le diverse sale, con invigilare per l'adempimento puntuale dei doveri dei medici e chirurghi, l'osservanza dell'orario ed intervento alle visite, regolandosi a norma dei §§ 6 e 12: *ivi*, §§ 21 e 22.

— Di tempo in tempo ed anche all' improvviso e di notte i direttori devono recarsi nelle sale degli ammalati per conoscere il metodo curativo praticato dai medici, e verificare l'eseguita somministrazione a tempo dei medicinali prescritti, la buona qualità di essi, la regolarità dei registri nosologici e l'esatta presenza ed assistenza degl' infermieri, ed in somma il trattamento e l'assistenza degli ammalati: *ivi*, pag. 37 e 38, §§ 23 e 24.

— Non credendo conveniente il metodo di cura tenuto dal medico, devono convocare a consulto i medici primarj, di cui devesi stendere processo verbale, onde sottoporsi in caso di bisogno alla decisione della facoltà medica: *ivi*, pag. 38.

SPEDALI.

— — Scoprendo trascuranza o mali trattamenti degl' infermi per parte degl' infermieri, ed essi convinti devono dimettersi dal servizio e consegnarsi alla polizia per la relativa processura: 1825, vol. I, part. 2, p. 38, § 25.

— — Il direttore può congedare i medici o chirurghi secondarj e praticanti impiegati temporariamente con soldo o senza: *ivi*.

— — In caso di mancanza dei medici o chirurghi primarj o stabili deve farsene rapporto all' autorità superiore con proporre le misure da prendersi contro *di loro*: *ivi*.

— — Il direttore richiesto da un medico primario non può rifiutare il suo parere sopra un caso grave di malattia: *ivi*, § 26.

— — Trattandosi di grave malattia chirurgica o di operazione di molta importanza, convoca a consulto il medico primario della sala ed un medico ed un chirurgo primario dello spedale, che decidono a pluralità di voti: *ivi*, pag. 39.

— — In caso di malattia, d' impedimento od assenza di un medico o chirurgo primario destina uno dei secondarj a fare le veci, intervenendo di tempo in tempo alle visite dei malati, e può supplire egli stesso: *ivi*, § 27.

— — I medici primarj consegnano ogni giorno al direttore i rapporti sul movimento delle rispettive sale — ed in fine d' ogni mese le tavole nosologiche dinotanti il numero dei malati rimasti alla fine del mese precedente, di quelli entrati dappoi, dei guariti, dei dimessi cronici, dei morti e dei rimasti coll' indicazione della malattia: *ivi*, § 28.

— — Il direttore rassegna le tavole nosologiche all' autorità superiore colle proprie osservazioni, fra le quali le esatte descrizioni del carattere delle malattie regnanti, l' indicazione della maggiore o minore mortalità, e dei

SPEDALI.

diversi metodi di cura praticati per le malattie dello stesso genere, e la comparazione di essi rispetto alla mortalità, alle spese, ecc.: 1825, vol. I, part. 2, pag. 39, § 28.

— — Dai medici e chirurghi primarj alla fine d'ogni anno si presenta un riassunto delle tavole nosologiche mensuali al direttore, che forma ed accompagna un riassunto generale al governo con un suo rapporto contenente le proposizioni per le riforme disciplinali ed economiche opportune: *ivi*, pag. 40.

— — Il direttore raccoglie ogni trimestre le storie dei malati venerei indigenti che si trovano nello spedale oltre i tre mesi, e le unisce allo stato di quelli curati nei tre mesi che deve trasmettere alle delegazioni provinciali: *ivi*, § 29.

— — Adunanza di tutti i medici e chirurghi primarj da tenersi sotto la presidenza del direttore nell'ultima settimana d'ogni mese sugli oggetti risguardanti la cura ed il trattamento dei malati, gli abusi, le mancanze ed il miglior andamento dello stabilimento, con farsene processo verbale da essere trasmesso al governo coi mensuali rapporti del direttore: *ivi*, § 30.

— — Indefessa vigilanza del direttore sulla spezieria, riscontrando gli abusi rispetto alle ricette, assicurandosi che siano ben custoditi e conservati i medicamenti, ben eseguite le preparazioni, mantenuta la polizia e tenuti i ricettarj ed i registri nel necessario ordine: *ivi*, § 31.

— — Il direttore sottoscrive le note delle provviste degli articoli farmaceutici dopo aver quelle esaminate e conosciuto il bisogno di questi; ed appone il visto alla ricevuta dello speziale venditore dopo essersi personalmente accertato della fattane somministrazione: *ivi*, p. 41.

— — L'ispezione e la conservazione dei gabinetti patologici, degli armamentarj chirurgici, delle macchine e delle

SPEDALI.

biblioteche spettano al direttore degli spedali in cui non ha luogo uno studio medico-chirurgico: 1825, vol. I, part. 2, pag. 41, § 32.

— — Il direttore veglia che non manchino e che insieme si usi la maggior possibile economia dei bendaggi, filacce e compresse: *ivi*, § 33.

— — Veglia che non seguano abusi nell'accettazione di malati non ammissibili pei regolamenti o per le disposizioni degl'istitutori o benefattori, e che si faccia il ripartimento regolare degl'infermi nelle diverse sale; recandosi di quando in quando nella sala d'accettazione: *ivi*, pag. 42, § 34.

— — Negli spedali che servono anche alla pubblica istruzione i professori delle scuole pratiche e loro assistenti possono vedere i libri d'accettazione per la scelta dei malati opportuni alle loro scuole e recarsi nelle infermerie e farsi consegnare i malati richiesti, a meno che il malato si rifiuti: *ivi*.

— — Per massima ciascun malato può scegliere la sezione nella quale desidera di essere curato: *ivi*.

— — L'ammissione e la dimissione degl'infermieri e degli inservienti appartiene al direttore, il quale si accerta della robustezza, abilità e moralità loro: *ivi*, § 35.

— — Gl'infermieri devono saper leggere, scrivere e far conti: *ivi*.

— — Nell'ufficio economico dello spedale si tiene libro apposito di annotazione delle mancanze degl'infermieri e inservienti e delle ammonizioni o punizioni di essi: *ivi*, pag. 43.

— — — Quelli congedati per gravi mancamenti non possono più riammettersi: *ivi*.

— — Il direttore deve riferire alle autorità competenti le morti repentine o violente avvenute nello spedale

SPEDALI.

per le ispezioni giudiziarie, e non può permettere il seppellimento se non dopo che queste siano seguite: 1825, vol. I, part. 2, pag. 43, § 36.

— — È cura del direttore che i cadaveri, prima d'essere anatomizzati o seppelliti, siano tenuti pel tempo prescritto dai regolamenti in apposita stanza sufficientemente ventilata: *ivi*, § 37.

— — La stanza di deposito dei cadaveri deve visitarsi mattina e sera dal chirurgo residente nello spedale onde riconoscere se alcuno possa dar segno di vita: *ivi*.

— Oggetti scientifici. Il direttore deve raccogliere le osservazioni sul carattere ed andamento delle malattie non ordinarie con invitare i medici e chirurghi primarj a somministrargli esatte ed istruttive descrizioni di esse, a sperimentare con prudenza nuovi metodi di cura, ed a schiarire sempre più l'azione dei rimedj già conosciuti ed usati: *ivi*, pag. 44, §§ 38 e 39.

— — Tutte le storie che nelle adunanze mensuali si raccolgono sulle malattie non ordinarie devono unirsi al rapporto generale annuale del direttore, ond'essere innoltrate al dicastero aulico, ed inserite nelle gazzette di medicina se riputate meritevoli: *ivi*, § 40.

— — Devono farsi le sezioni anatomiche dei cadaveri di chi nel corso della malattia abbia dati segni di lesioni organiche, e levarsene i pezzi patologici utili per l'istruzione: *ivi*, § 41.

— — — Deve tosto dal direttore trasmettersi all'università di Pavia la descrizione dei pezzi patologici colla storia esatta della malattia per esservi collocati ove meritevoli in quel gabinetto patologico, od essere, già esistendovene altri simili, rimandati per essere deposti nel gabinetto patologico dello spedale: *ivi*.

SPEDALI.

— — Negli spedali ove non ha luogo uno studio medico-chirurgico, la biblioteca è sotto l'ispezione del direttore, che ne affiderà la custodia ad uno dei medici o chirurghi primarj, consegnandogliene copia del catalogo conservato negli atti della direzione: 1825, vol. I, part. 2. pag. 45, § 42.

— — L'acquisto delle opere nuove e l'associazione ai giornali scientifici più rinomati di medicina appartengono esclusivamente al direttore: *ivi.*

— Oggetti economici. È un principale dovere del direttore la cura dell'economia interna dello spedale, ovviando alle spese inutili, alle frodi ed alle dissipazioni, ed attivando un'esatta controlleria per tutti i rami: *ivi*, § 43.

— — Le provviste devono sempre farsi previa ordinanza del direttore, e quando la spesa superi le lire 300 mediante appalto col mezzo dell'asta, cui egli assisterà: *ivi*, § 44.

— — Il direttore invigila sugl' impiegati dell'ufficio economico, appone la sua firma ai registri delle provviste ed agli specchi consuntivi ogni mese prima che siano passati alla computisteria: *ivi*, § 45.

— — Non può eseguirsi la stampa dei registri, note, ecc senza l'approvazione e la firma del direttore: *ivi*. pag. 46.

— — Il direttore si reca di quando in quando all' improviso per verificare il versamento delle provviste e la consumazione, esaminando i registri a tal uopo, e lo stato e la qualità degli effetti: *ivi*, § 46.

— — Il direttore deve esaminare in persona quanto serve di alimento agli ammalati, ed accertarsi se i cibi siano ben preparati e somministrati nella quantità prescritta. recandosi nella cucina e nelle sale degl' infermi al tempo della distribuzione ed assaggiandoli: *ivi*, § 47.

SPEDALI.

— — Visita i letti, riconosce le biancherie o gli articoli che li compongono, e provvede ai relativi abusi: 1825, vol. I, part. 2, pag. 46, § 48.

— — Si richiede l'assenso del direttore per l'ordinazione di medicamenti costosi non compresi nella farmacopea: *ivi*, § 49.

— — Il direttore sente gl' impiegati e le persone che crede onde aver lumi sulla possibile economia nelle spese: *ivi*, § 50.

— — Nell' ultima settimana d' ogni mese si tiene congresso degl' impiegati sotto la presidenza del direttore sugli oggetti dell' amministrazione interna e sulle proposizioni pel miglior andamento del servizio — spetta al solo direttore il deliberare sulle misure suggerite — egli manda ad esecuzione quelle che siano nella sfera delle sue facoltà, e fa la proposizione delle altre da lui credute opportune all' autorità superiore nei rapporti mensuali, ai quali deve unire i processi verbali dei congressi, soggiungendo le notizie che possono far conoscere al governo lo stato dei singoli rami dell' amministrazione economica: *ivi*, pag. 47.

— Un militare in permesso infermandosi deve inviarsi allo spedale militare, non al civile. V. *Militare*.

— Il medico curante nei piccoli spedali foresi, cui è affidata la direzione di essi, deve lasciare ai rispettivi amministratori la cura dell' economia interna. V. *Medici*.

— Disposizioni riguardo alle spese in ragione di età degli ammalati sifilitici tanto negli spedali che nelle particolari loro infermerie: 1826, vol. II, part. 2, pag. 255.

— militari. V. *Militari*.

SPEDITORI. V. *Spedizione*.

SPEDIZIONE. Il pretore consegna al cancelliere gli atti e le minute delle spedizioni da farsi: 1824, vol. I, part. 2, pag. 91, § 54.

SPEDIZIONE.

— — In caso di malattia o assenza del pretore tutte le mentovate spedizioni si sottoscrivono da chi ne fa le veci, indicando sempre il motivo: 1824, vol. I, part. 2, pag. 92, § 60.

— L'*attergato* si scrive a tergo di tutti gli esemplari e rubriche delle istanze, e così sulle petizioni ed istanze verbali: *ivi*, § 61.

— Restituendosi l'atto, si scrive il *subattergato* sopra un solo esemplare, comunque si restituiscano gli altri e le rubriche: *ivi*.

— Gli attergati si datano *dall' imp. regia pretura di* . . . . e si firmano indistintamente dal pretore: *ivi*.

— Il subattergato che accorda l' esecuzione è inoltre munito del suggello giudiziale: *ivi*, pag. 93, § 62.

— Il subattergato si spedisce come l'attergato: *ivi*.

— Qualunque spedizione deve collazionarsi dal cancelliere, e rileggersene la copia dal pretore prima delle rispettive sottoscrizioni: *ivi*, § 63.

— — Copiati e sottoscritti i pezzi da spedirsi relativi a un numero, deve il cancelliere riportarli in uno dei fogli d'intimazione appositamente stampati di mano in mano senza il bisogno di seguire l'ordine dei numeri: *ivi*, § 64.

— — Nella prima colonna del foglio d'intimazione si nota il numero dell'atto o quello del *subattergato*, nella seconda la data dell'evasione, nella terza la qualità dell'atto, nella quarta il nome di quello cui deve intimarsi, ed ove il caso lo esiga ciò che *sarà espresso* nel decreto: *ivi*, § 65.

— I fogli d'intimazione servir devono anche di giustificazione del cancelliere: *ivi*, pag. 94, § 66.

— Nei fogli d'intimazione devono, oltre gli atti che s'intimano alle parti, riportarsi anche gli editti, le requisitorie, le note e i rapporti: *ivi*.

SPEDIZIONE.

— Gli atti in affari contenziosi devono essere riportati in fogli d' intimazione separati da quelli degli atti non contenziosi: 1824, vol. I, part. 2, pag. 94, § 67.

— In un foglio d' intimazione si deve aver cura di non riportare più esibiti di quelli che il cursore possa intimare in una giornata: *ivi*.

— Il cancelliere consegna al cursore i fogli d' intimazione con tutti i pezzi da intimarsi alle parti, gli editti e tutto ciò che spedito viene ad altre autorità unitamente ai dupli da restituirsi agl' istanti: *ivi*, § 68.

— Dovere della parte istante di levare l'evasione degli esibiti, ed altri obblighi relativi: *ivi*, pag. 96, §§ 75 e seg. V. *Intimazione*.

— Termine entro cui devono eseguirsi le spedizioni ed intimazioni, ed altre relative disposizioni: *ivi*. V. *Intimazione*.

— Intimazione di spedizioni in affari non contenziosi: *ivi*, pag. 98 e 99, §§ 80 e 81. V. *Intimazione*.

— Il cancelliere contrassegna in fronte con numero progressivo dal primo sino all' ultimo giorno dell' anno, di volta in volta che ritornano dal cursore della pretura o dall' agente comunale i fogli d' intimazione, i quali devono tutti conservarsi uniti nell' ufficio: *ivi*, pag. 99, § 82.

— Il cancelliere nota di giorno in giorno nell' apposita colonna del protocollo degli esibiti e presso ciascuno il numero del foglio da cui appare l' eseguita intimazione o consegna in ufficio: *ivi*.

— Rispetto alla consegna e al ricevimento del piego per mezzo della posta si osserva il regolamento in proposito: *ivi*, pag. 100, § 83.

— Le requisitorie od altro atto indirizzati ai luoghi fuori del distretto giurisdizionale si spediscono col mezzo stesso di cui si serve il commissario distrettuale, ed in difetto mediante un messo a spese della parte rispettiva: *ivi*.

SPEDIZIONE.

— La parte che desidera copia di atto esistente nell' ufficio, nei casi in cui la legge non prescrive un'apposita istanza, la chiede sempre al cancelliere, che tiene apposito libro di memoria portante nella prima colonna il numero progressivo, nella seconda la data della richiesta, nella terza il nome del richiedente, nella quarta l'atto di cui è domandata la copia: 1824, vol. I, part. 2, pag. 100, § 84.

— — Il cancelliere esibisce tale memoria al pretore, che non avendo motivo di negare la copia appone nella quinta colonna il suo *fiat*, e firma: *ivi*.

— Non è lecito senza l'assenso del pretore di rilasciare copia alcuna, eccettuati i casi ove la legge od apposito decreto del pretore accordi di darla a richiesta: *ivi*.

— Il cancelliere nota in calce della copia che rilascia l'importo della competenza ed il suo nome, notando parimente nell' ultima colonna della memoria la data del rilascio e l' importo della competenza: *ivi*.

— Il cancelliere nello spedire il decreto relativo all'esame dei testimonj deve stendere una cedola di citazione di ciascun testimonio a comparire infallantemente nel giorno ed ora destinati per essere esaminato come tale: *ivi*, pag. 114, 175 e 176, § 129.

— Formole di un rapporto e di una nota: *ivi*.

— Formolario del foglio d' intimazione: *ivi*, p. 177 e 178.

— Formola di ricerca all'agente comunale di far eseguire le intimazioni in affari non contenziosi: *ivi*, pag. 179. V. *Intimazione*.

— Formolario del registro delle copie domandate: *ivi*, p. 180.

— Annotazione da farsi dai direttori di spedizione presso i tribunali dell' importo del bollo in caso di requisitorie pervenute dall'estero direttamente ai tribunali ed alle preture. V. *Bollo*.

SPENESBERGER Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*
SPERIMENTO di conciliazione. V. *Conciliazione.*
SPERL Giuseppe e Scheffer Giuseppe. V. *Privilegio patenti*
SPESE (le) pel mantenimento dei detenuti e condannati forestieri che non sono in grado di risarcirle coi proprii mezzi non sono da ripetersi dagli esteri stati, con che però viceversa non sia corrisposta ai governi esteri veruna somigliante compensazione: 1826, vol. II, part. 1. pag. 176.
— di viaggio degl'impiegati. V. *Impiegati.*
SPETTACOLI teatrali. V. *Teatri.*
SPEZIALI. Somministrazione di teriaca. V. *Teriaca.*
— (doveri degli) di attenersi alla tariffa e farmacopea austriaca e multe di contravvenzione. V. *Medicinali.*
— che si procurino gli avventori con regali ed altri modi segreti. V. *Medicinali.*
— Obbligo degli speziali di notare sulla ricetta e su ciascuna somministrazione il prezzo ed il nome di chi preparò la medicina e di apporvi il suggello. V. *Medicinali.*
— I conti degli speziali regolati alla tariffa si devono pagare senza ribasso. V. *Medicinali.*
— Loro sono dovuti gl'interessi annui del quattro per cento dopo il trascorso di un anno. V. *Medicinali.*
— Punizione delle trasgressioni degli speziali e disavvedimento nella vendita dei veleni. V. *Medicinali.*
— Tariffe dei medicinali, delle operazioni farmaceutiche e dei recipienti. V. *Medicinali.*
— I pesi e le misure che servono agli speziali e che trovansi nelle loro botteghe sono soggetti all'obbligo della verificazione e bollatura biennale od estemporanea voluta dal regolamento 29 gennajo 1811, tranne soltanto i nuovi pesi farmaceutici prescritti per la preparazione e somministrazione dei medicinali: 1828, vol. II, part. 2. pag. 244.

SPIA del nemico; pena del delitto di spionaggio. V. *Spionaggio*.

SPICK Isacco. V. *Privilegio patenti*.

SPIONAGGIO. Chiunque col proposito d'informarne in qualsivoglia modo il nemico esplora le forze e lo stato, le disposizioni, i piani, le posizioni o i movimenti dell'esercito, lo stato di una fortificazione, delle munizioni, dei depositi o magazzini, ed in generale ogni circostanza che concerne la difesa militare dello stato e le operazioni dell'armata è reo del delitto di spionaggio: 1825, vol. I, part. 1, pag. 41.

— — Per questo delitto si procede dall'autorità militare: *ivi*, pag. 42, § 2.

— (la pena dello) è la morte per mezzo della forca: *ivi*.

— (contro il reo di) colto sul fatto o durante la guerra si procede nella forma stataria: *ivi*.

— (è pure reo di) chiunque deliberatamente col consiglio o coll'opera presta ajuto ad una spia nemica, e deve giudicarsi e punirsi come la stessa spia: *ivi*, § 3.

— Chi deliberatamente non impedisce, potendolo senza proprio pericolo, l'esplorazione o comunicazione al nemico, e chi, potendolo senza proprio rischio, ommette deliberatamente di denunziare una spia nemica a sè nota è complice di spionaggio — e si punisce coi lavori di fortezza in vita: *ivi*, pag. 43, § 4.

— È da riguardarsi come spia chi anche in tempo di pace colla mira d'informarne una potenza estera esplora i provvedimenti e gli oggetti risguardanti la forza e la difesa militare dello stato, quando non siano presi o trattati pubblicamente da questo: *ivi*, § 5.

— — Tale spia è punita in proporzione della malizia, dell'importanza e del danno che può derivarne con uno a cinque anni di lavori di fortezza, ed essendo avvenuta la comunicazione alla potenza estera o derivato danno con cinque a dieci anni: *ivi*, § 6.

SPIONAGGIO.

— — — Se la spiagione poi è impresa per attirare un pericolo allo stato o per accrescerlo, o particolarmente quando la guerra fosse imminente, e ciò noto alla spia colla mira di svelare le disposizioni e gli oggetti esplorati alla potenza che vi diede motivo, viene punito colla forca ancorchè il delitto tentato sia rimasto senza effetto: 1825, vol. I, part. 1, pag. 44, § 6.

— Chi in tempo di pace deliberatamente col consiglio o coll' opera presta ajuto ad una spia è punito come questa: *ivi*, § 7.

— — Nei casi però in cui alla spia sarebbe applicata la pena di morte, il complice se ignaro delle circostanze speciali e dello scopo è punito soltanto coi lavori di fortezza secondo il § 6: *ivi*, pag. 45.

— Chi in tempo di pace non impedisce, potendo senza suo pericolo, le esplorazioni, e chi deliberatamente tralascia di denunziare una spia a lui nota vien condannato ai lavori di fortezza da uno a tre anni: *ivi*, § 8.

— — Nel caso che in conseguenza della sua ommissione fosse effettuata la comunicazione allo stato estero o ne fosse avvenuto danno, dai tre anni ai cinque: *ivi*.

— — — ed in vita nel caso che la spia incorra la pena di morte, se ha conosciuto il preciso scopo e la vera natura del delitto: *ivi*.

— Le spiagioni dirette ad attentati d'alto tradimento contemplati nel § 52 del codice dei delitti sono giudicate e punite dai tribunali criminali della giurisdizione civile a norma di quello: *ivi*, pag. 46, § 9.

— Chi denunzia all' autorità una spia, o con sorprenderla od arrestarla o in altra maniera impedisce il delitto riceve un premio di venti zecchini ed anche maggiore secondo le circostanze: *ivi*, pag. 49, § 15.

SPIONAGGIO.
— — ed oltre il premio è assicurato dell' impunità ove non sia egli medesimo l'autore, ed essendo soltanto complice sveli gli attentati in tempo da renderne vana la consumazione, o l'abbia egli impedita in qualunque modo: 1825, vol. I, part. 1, pag. 49, § 15.
SPITLER Antonio ed Haumer Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*
SPITZ Teresa. V. *Privilegio patenti.*
SPITZBARTH Andrea. V. *Privilegio patenti.*
SPITZER Mayer. V. *Privilegio patenti.*
— Simone e Glauber Ignazio. V. *Privilegio patenti.*
— B. V. *Privilegio patenti.*
SPÖRLIN e Rahn. V. *Privilegio patenti.*
STABILIMENTI. Dalle amministrazioni di stabilimenti d'educazione e di fondazioni tutelate dal governo che hanno diritto di nomina ai posti gratuiti o semigratuiti in essi si deve nel modo prescritto pei regj stabilimenti notificare al pubblico pel concorso la vacanza od avvenuta o da avvenire fra breve di qualche posto, indicando le condizioni volute dai fondatori per aspirarvi, e stabilendo il termine a presentare le petizioni regolarmente documentate: 1824, vol. I, part. 2, p. 240.
— Le delegazioni provinciali devono nell'evenienza dei casi trasmettere il relativo articolo d'avviso di concorso al governo per l'inserzione nella gazzetta di Milano, oltre la pubblicazione da farsi direttamente nella provincia: *ivi*, pag. 241.
— Gli stabilimenti di pubblica beneficenza sono dispensati dalle tasse d'archivio. V. *Archivj.*
— Quanto alla facoltà di stare in giudizio ed alla permissione dell'autorità tutoria. V. *Fiscale.*
— di beneficenza, di culto e d'istruzione pubblica. Nuove cautele per la guarentigia dei capitali che s'impiegano di ragione dei medesimi: 1827, vol. I, part. 2, p. 60. V. anche *Capitali.*

STABILIMENTI di carità. V. *Beneficenza. Elemosinieri.*
— pubblici. Sono estese ad essi ed ai comuni le disp
sizioni vigenti per evitare i danni derivanti dalla
tardata esazione di rendite, crediti, interessi, ecc.
Prescrizione.
— V. *Aste. Carteggio d'ufficio. Privilegio fiscale.*
— di pubblica istruzione. V. *Istruzione pubblica.*
— Per rispetto alle riparazioni ai locali. V. *Riparazio*
STABILIMENTO per le partorienti in Milano e scuola d
stetricia ivi. V. *Ostetricia.*
— generale di pensione per vedove ed orfani in Vie
V. *Competenza.*
STADLER Ignazio. V. *Privilegio patenti.*
STAFFETTE. Competenze dei mastri di posta ragguaglia
moneta austriaca per la spedizione di staffette. V. *P*
STALDA Enrico. V. *Privilegio patenti.*
— Girolamo. V. *Privilegio patenti.*
STALLE. Discipline per gli albergatori e proprietar
stalle, ove si ricoverano cavalli ed altri animali, o
le tengano preservate da infezioni contagiose: 18
vol. I, part. 2, pag. 66.
STALLONI. Sotto quali cautele e discipline è permes
coloro che tengono stalloni di farne uso pubblico: 1
vol. II, part. 2, pag. 250.
— In caso di epizoozia nei cavalli o di altra malattia
tagiosa come si procede per riguardo agli stalloni:
STAMPE. V. *Censura.*
— delle cartelle e dei certificati di rendite sul m
lombardo-veneto. V. *Monte.*
— di opera qualunque in estero stato. V. *Edizione.*
STARK Mattia. V. *Privilegio patenti.*
STARKLOFF Stefano Eduardo. V. *Privilegio patenti.*
STARM Giovanni. V. *Privilegio patenti.*
STATARIO giudizio. V. *Giudizio.*

STATARIO processo. Contro il reo di spionaggio colto sul fatto o durante la guerra si procede in via stataria. V. *Spionaggio.*

— Contro il reo di delitto d'arrolamento pel nemico. V. *Arrolamento.*

STATI. Famiglie che facevano parte degli stati del corpo germanico. V. *Germanico corpo.*

— Persone ascritte alla matricola degli stati di qualche provincia addette al servizio della marina e rispetto alla giurisdizione cui vanno soggette. V. *Marina.*

— sardi. V. *Albinaggio.*

STATO (obbligazioni dello). V. *Obbligazioni.*

— pontificio. V. *Disertori.*

— Coscritti refrattarj rifugiatisi nello stato pontificio. V. *Obbligazioni.*

STATUTO disciplinale per gli studj filosofici nei licei ed istituti filosofici delle provincie lombarde del 30 luglio diramato con circolare 5 settembre 1825. V. *Licei.*

— Deve star ferma la disposizione dell'art. 73, § 2 dello statuto settimo del cessato regno d'Italia. V. *Maggiorasco.*

STAUFFER Antonio. V. *Privilegio patenti.*

— Gio. Giorgio e Haidinger Massimiliano. V. *Priv. patenti.*

STECK Federico. V. *Privilegio patenti.*

STEFANSKY Apollonia. V. *Privilegio patenti.*

STÉIGER (ditta). V. *Privilegio patenti.*

STEIN Carlo. V. *Privilegio patenti.*

STEINER Elia e figlio, e Friedmann Emanuele e Giovanni. V. *Privilegio patenti.*

— Ernesto Francesco. V. *Privilegio patenti.*

STEISSER Roberto. V. *Privilegio patenti.*

STENKO Procopio. V. *Privilegio patenti.*

STEPHANIE Carlo. V. *Privilegio patenti.*

STERK Antonio ed Illek Giovanni. V. *Privilegio patenti.*

STERNISKEL J. W. V. *Privilegio patenti.*

STERZ Vincenzo. V. *Privilegio patenti.*

STIBOLT Giuseppe Enrico. V. *Privilegio patenti.*

— (de) Gaspare Enrico. V. *Privilegio patenti.*

STIMATORI (nella destinazione degli) deve il giudice ve riguardo non solamente alla loro perizia, ma eziandi alla loro moralità e corrispondente possesso di sostan V. *Stime.*

STIME. Per ordine sovrano è inculcato alle prime istan giudiziarie il dovere di usare nelle giudiziali stime specialmente in quelle di rendite e di beni stabili tu la circospezione e tutto il rigore, e nella *destinazio* degli stimatori di avere riguardo non solo alle loro c gnizioni, ma eziandio alla loro moralità incorrotta e un corrispondente possesso di sostanze: 1825, vol. part. 2, pag. 275.

STIPENDIO. Ritenuta sul soldo degl' impiegati dei com aventi congregazione municipale. V. *Comuni.*

— normale pel supplente di cattedra o di posto di ma stro. V. *Soldo.*

— per supplenza ai maestri di scuole maggiori elem tari. V. *Soldo.*

STOFFE. È proibito, sotto pena della confisca, di unge tingere le stoffe le quali vengono a toccare il co umano con rame, arsenico, piombo, zinco od altri lori minerali contenenti preparati metallici velenosi: 18 vol. II, part. 1, pag. 95.

STÖGER Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*

— Francesco. V. *Privilegio patenti.*

STOLZ Francesco. V. *Privilegio patenti.*

STOPSEL Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*

STORCK Matteo. V. *Privilegio patenti.*

STRAADT Vincenzo e Francesco. V. *Privilegio patenti.*

STRADALE svizzere. Prescrizioni sotto le quali potrà av luogo il trasporto delle merci e dei prodotti indigeni

il regno lombardo-veneto ed il Tirolo e Vorarlberg per lo stradale svizzero: 1827, vol. I, part. 2, pag. 83.

STRADALE svizzero. Il permesso si estende a tutte le spedizioni che vengono fatte col mezzo della diligenza in posta attivata fra Bregenz e Milano: *ivi.*

— — Per le spedizioni dei prodotti indigeni non eseguite col mezzo della mentovata diligenza in posta debbe limitarsi la concessione alle granaglie, al vino, all'acquavite ed ai commestibili, ecc.: *ivi.*

— Disposizioni per la confezione dei colli e professioni daziarie: *ivi.*

— di Montona e Pisino in Istria. V. *Poste.*

STRADE. Per la vendita del terreno che viene abbandonato colla ricostruzione delle strade non occorre l'approvazione governativa, formando tali vendite un insieme coi nuovi lavori stradali: 1827, vol. II, part. 2, pag. 242.

— Non potrà essere intrapresa veruna costruzione di strade, siano al confine, siano nell'interno delle provincie, siano regie, siano comunali o private, senza autorizzazione superiore per l'interesse che può avere nell'impedire tali opere il comando militare: 1828, vol. II, part. 2, pag. 173.

STRAICHER Giovanni. V. *Privilegio patenti.*

STRANIERI (esclusione degli) dagl'istituti d'istruzione. V. *Esteri*

— Sudditi sardi possidenti nel regno lombardo-veneto come possano far parte dei convocati e consigli comunali e siano esclusi dalla deputazione comunale. V. *Sardi.*

— V. *Cittadinanza austriaca. Forestieri.*

STRAUSS Alberto. V. *Privilegio patenti.*

— Francesco. V. *Privilegio patenti.*

— e comp. V. *Privilegio patenti.*

STRECK Federico. V. *Privilegio patenti.*

STREICHER Anna e figlio. V. *Privilegio patenti.*
— Giovanni. V. *Privilegio patenti.*
STRIXNER Gio. Battista. V. *Privilegio patenti.*
STRNAD Francesco. V. *Privilegio patenti.*
— Vincenzo. V. *Privilegio patenti.*
STRNADT Vincenzo. V. *Privilegio patenti.*
STROBEL Gio. Riccardo. V. *Privilegio patenti.*
STROMENTI chirurgici. V. *Spedali.*
STUBENRAUCH Pietro. V. *Privilegio patenti.*
STUDENTI presso i vicarj foranei e parrochi di campagna che vogliono essere accettati in un ginnasio. V. *Scuole.*
— (obbligo degli) allievi di convitto o pensionati rispetto agli studj liberi. V. *Licei.*
— graziati di stipendio o pensione dagl' istituti d'istruzione. V. *Istituti.*
— Le disposizioni del codice penale portanti la privazione del grado accademico sono applicabili soltanto ad individui fregiati di un permanente grado accademico, e non agl' individui soltanto immatricolati presso le università e i licei: 1827, vol. I, part. 2, pag. 53.
— — Dell' inquisizione criminale e della prolazione di una sentenza contro uno studente debbonsi rendere intese le competenti direzioni degli studj: *ivi.*
— di giurisprudenza. A quelli i quali sono domiciliati in un territorio governativo in cui non s' inseguino le materie della facoltà politico-legale è concesso di studiarle privatamente. Norme e condizioni da osservarsi: 1827, vol. II, part. 1, pag. 84.
STUDJ privati di filosofia e di legge aboliti colla fine dell'anno scolastico 1823-1824: 1824, vol. I, part. 1, p. 44.
— All' incominciare dell' anno 1824-1825 cessò il vigore delle disposizioni del regolamento annesso alla notificazione del 16 novembre 1818 nella parte concernente gli studj privati filosofici e legali: *ivi.*

Studj filosofici (nuovo piano degli): 1824, vol. II, part. 2, pag. 336.
— — Distribuzione in tre classi, cioè d'obbligo, liberi e speciali: *ivi*, § 2.
— — Il corso d'obbligo in generale e per tutti gli scolari senza distinzione è di soli due anni: *ivi*, § 3.
— — Materie da insegnarsi ed ore d'insegnamento distribuite per ogni settimana: *ivi*, pag. 337.
— — Insegnamenti del professore d'istruzione religiosa: *ivi*, pag. 338, § 4.
— — Scienze comprese negl'insegnamenti della filosofia teoretica: *ivi*, § 5.
— — Insegnamenti della matematica pura: *ivi*, § 6.
— — Insegnamenti di fisica: *ivi*, pag. 339, § 7.
— — Obbietto della scuola di filologia latina: *ivi*, § 8.
— — Scienze di studj liberi da insegnarsi in tutti gli stabilimenti pubblici di studj filosofici, e quelle da insegnarsi nelle università, ed ore d'insegnamento per ogni settimana: *ivi*, § 9.
— — Prescrizioni sugl'insegnamenti della storia universale: *ivi*, pag. 340, § 10.
— — Prescrizioni sugl'insegnamenti di storia naturale: *ivi*, pag. 341, § 11.
— — Prescrizioni sugl'insegnamenti della storia austriaca: *ivi*, pag. 342, § 12.
— — Insegnamenti delle scienze storiche ausiliarie: *ivi*, § 13.
— — Obbietto e prescrizioni negl'insegnamenti rispetto alla letteratura classica: *ivi*, pag. 343, § 14.
— — Scopo degl'insegnamenti di filologia greca: *ivi*, pag. 344, § 15.
— — Estensione degl'insegnamenti dell'estetica: *ivi*, § 16.
— — La storia della filosofia deve trattarsi disgiunta dalla scienza stessa della filosofia, a differenza della storia delle scienze esatte che s'insegna dal rispettivo professore delle scienze stesse: *ivi*, § 17.

STUDJ.

— — Pel concorso ad un posto di professore degli studj ginnasiali e filosofici e per ottenere patente di maestro privato degli studj ginnasiali bisogna essere munito di un certificato sulla pedagogia: 1824, vol. II, part. 2, pag. 344, § 18, lett. *a*.

— — Per essere ammesso all'esame rigoroso pel grado di dottore negli studj legali o nei filosofici si richiede il certificato d'un istituto pubblico d'avere fatti gli studj della storia universale e dell'Austria: *ivi*, pag. 345, lett. *b*.

— — Onde ottenere la patente di maestro privato per le classi d'umanità ed essere ammesso ad una cattedra delle classi d'umanità, di filosofia, di storia, di letteratura classica od estetica nella sezione degli studj filosofici si deve certificare d'aver finito lo studio della storia universale e dell'austriaca, della letteratura classica, della filologia greca e dell'estetica: *ivi*, lett. *c*.

— — Gli scolari che dopo il biennio degli studj filosofici vogliono frequentare le lezioni d'una delle scuole libere continuano a godere lo stipendio, la fondazione o posto gratuito nel convitto di cui si trovarono al possesso nel secondo anno; ma devono frequentarle almeno per quindici ore la settimana con sottoporsi agli esami, e devono notificarsi al governo prima dell'incominciamento dell'anno scolastico: *ivi*, § 19.

— — Alle cattedre speciali degli studj filosofici del regno lombardo-veneto appartengono pure le scuole pel corso degli studj per gli agrimensori ed ingegneri architetti, e la cattedra della chimica teoretica applicata alle arti nel liceo di S. Alessandro: *ivi*, pag. 346, § 20.

— — — Per gli studenti agrimensori ed ingegneri architetti è aggiunta come studio d'obbligo la storia naturale: *ivi*, § 21.

STUDJ.

— — — L'astronomia viene insegnata da un astronomo della specola di Milano in tutta la sua estensione quattro ore per settimana: 1824, vol. II, part. 2, p. 346, § 22.

— — — La specola di Milano forma parte integrante dell'università di Pavia: *ivi*

— — Stato personale ed ore d'insegnare nelle scuole speciali per le materie d'obbligo e per gli studj liberi: *ivi*, pag. 347 e seg., § 24.

— — L'orario si stabilisce dal direttore di concerto coi professori: *ivi*, pag. 350, § 25.

— — Prescrizioni da osservarsi nello stabilire l'orario: *ivi*, § 26.

— — Tabella d'orario proposta per modo d'esempio: *ivi*, pag. 353.

— — Altre prescrizioni rispetto all'orario: *ivi*, pag. 354, § 28.

— — Il giovedì dev'essere esente da tutte le lezioni d'obbligo, e se è possibile anche dalle scuole libere: *ivi*, lett. *d*.

— — Nelle domeniche e nei giorni festivi non si dà alcuna lezione, fuori di quella destinata per le persone addette alle arti ed al commercio: *ivi* in fine.

— Comunicazione del piano degli studj del 1824: 1824, vol. I, part. 2, pag. 53.

— Per essere ammesso allo studio della medicina o della chirurgia, onde ottenerne poi il grado di dottore, devono prodursi gli attestati d'aver compiuto in uno degli stabilimenti pubblici d'istruzione degli stati austriaci il corso triennale degli studj filosofici e di aver ottenuto in ciascun ramo dei medesimi la prima classe: *ivi*, § 1.

— — Chi ha compiuto lo studio filosofico in uno stabilimento ove si danno le lezioni per soli due anni deve prima fare il terzo anno di filosofia nell'università: *ivi*, pag. 54, § 2.

STUDJ.

— — Le stesse prescrizioni sono applicabili ai chirurghi già approvati che aspirano al grado di dottore in chirurgia: 1824, vol. I, part. 2, pag. 54, § 3.

— Non giovano per essere ammesso allo studio di medicina o chirurgia, onde riportarne la laurea, gli attestati d'aver fatti gli esami privati nello studio filosofico: *ivi*, § 4.

— È lecito ai forestieri di studiare la medicina o la chirurgia maggiore in una università degli stati austriaci senza aspirare alla laurea. Negli attestati però deve espressamente dichiararsi essere intervenuti alle scuole come studenti straordinarj; e con siffatti attestati non possono essere ammessi agli esami rigorosi: *ivi*, § 1.

— I forestieri che vogliono essere laureati in una delle università dello stato devono sottoporsi a tutte le prescrizioni sul corso degli studj filosofici, ancorchè abbiano fatto il corso di filosofia in qualche estera università: *ivi*, pag. 55, §§ 2 e 3.

— — Non giovano parimente ai forestieri gli attestati di università estere per uno o più rami di medicina o chirurgia: *ivi*, § 4.

— I forestieri laureati in un'università estera per conseguire il dottorato in una degli stati austriaci devono ripetere il corso di clinica, frequentando cioè per due anni intieri le lezioni di terapia speciale ed intervenendo alle dimostrazioni al letto dell'ammalato: *ivi*, § 5.

— Per conseguire il patronato in chirurgia non sono prescritti gli studj ginnasiali, e quindi si può essere ammesso al corso chirurgico con qualunque classificazione: 1825, vol. I, part. 2, pag. 58.

— Chi vuole essere approvato maestro in chirurgia deve aver frequentate regolarmente le classi di umanità e riportate in ogni semestre tutte le prime classi: *ivi*.

STUDJ.

— Regolamento per l'università di Pavia. V. *Università*.

— Presidente della commissione aulica degli studj. V. *Chotek*.

— Anno scolastico e serie. V. *Università*.

— Stante l'abolizione degli studj privati di giurisprudenza e filosofia, cessarono col 1.° novembre 1824 d'aver vigore le patenti date pei detti studj sotto l'impero della notificazione 16 novembre 1818: 1825, vol. II, part. 1, pag. 100.

— È generalmente e senza alcuna riserva proibito di ammettere agli studj sì privati che pubblici i praticanti e gl' impiegati; con ciò è derogato alle interinali disposizioni dell'aulico decreto 25 aprile pubblicato colla circolare del 28 successivo maggio 1825: 1825, vol. II, part. 2, pag. 328.

— (statuto per gli) filosofici nei licei ed istituti filosofici. V. *Licei*.

— liberi. Chi abbia il dovere di frequentarne alcuno e quale rispettivamente, e di sottoporsi ai relativi esami. V. *Licei*.

— Dispaccio del vicerè con cui furono comunicate al governo le sovrane risoluzioni sopra gli studj privati di filosofia e di legge: 1825, vol. II, part. 2, pag. 379.

— In conseguenza del divieto di fare privatamente gli studj filosofici ed i legali, cessarono da sè col primo di novembre 1824 tutte le patenti dei maestri privati dei detti studj: *ivi*.

— Può in casi particolari impetrarsi in via d'eccezione la permissione di potersi acquistare certificati validi anche sopra studj fatti privatamente verso un esame regolare presso un pubblico istituto sotto l'osservanza di prescritte condizioni: *ivi*.

— — — Il governo non può accordare tal permissione senza farne rapporto; *ivi*, pag. 380.

STUDJ.

— — — Condizioni sotto le quali può impetrarsi, e documenti di cui devono corredarsi le suppliche: 1825, vol. II, part. 2, pag. 381.

— — — Disposizioni risguardanti il maestro e la scelta di esso, e l'esame cui deve il medesimo assoggettarsi presso un' università e non presso licei: *ivi*, pag. 381 e 382.

— — — Non si possono dare patenti di maestri privati in generale, ma si concedono soltanto parziali autorizzazioni d' insegnamento privato limitato ai singoli individui da nominarsi espressamente di una stessa famiglia: *ivi*, pag. 382.

— — — Maestri distinti da tenersi, l' istruzione deve darsi nelle rispettive case private e non in altri luoghi senza l' unione dei figli di più famiglie; — proibita l' istituzione di formali scuole private: *ivi*.

— — — Esame dello studente privato presso un'università o liceo sempre coll' intervento del maestro in presenza del direttore degli studj, con maggior rigore di quello degli esami degli studenti pubblici: *ivi*, pag. 382 e 383.

— — — Modo in cui devono tenersi i cataloghi degli studenti privati: *ivi*, pag. 383.

— Esclusione degli esteri dagl' istituti d' istruzione. V. *Esteri*.

— Università eretta in Innsbruck. V. *Università*.

— Le spese per le scuole elementari maggiori relative ai mobili ed all' allestimento incontrate prima del 26 febbrajo 1825 si devono ritenere a carico dell' erario; quelle prodotte dall' adattamento ed affitto devono senza distinzione di tempo pagarsi dai singoli comuni. V. *Scuole*.

— privati. La prescrizione vigente che non possa essere ammesso allo studio privato chi pratica od è già impiegato deve aver luogo anche riguardo ai militari: 1827, vol. I, part. 2, pag. 41.

STUDJ legali. Attestati necessarj per l'ammissione allo studio delle leggi e per la progressione nel successivo corso annuale: 1827, vol. II, part. 1, pag. 93.
— V. *Attuarj criminali.*
— in esteri stati. V. *Istruzione pubblica.*
STUMPP Giuseppe e Sebetzky Francesco. V. *Privil. patenti.*
SUBATTERGATO. V. *Attergato.*
SUBECONOMI (ai) appartiene soltanto d'invigilare sull'interesse del benefizio. V. *Eredità.*
— Cura che assumono delle eredità dei beneficiati in modo provvisorio. V. *Eredità.*
— È raccomandato ai subeconomi d'insistere pel richiamo alle sagrestie di tutte le vacchette riferibili a qualsivoglia benefizio o legato derivante la propria rendita da beni o canoni di qualsivoglia natura: 1824, vol. I, part. 2, pag. 213.
— Ricognizione dell'adempimento dei pesi dei beneficj e legati, e richiamo dei trascurati al relativo dovere: *ivi.*
— Incumbenza dei subeconomi nel caso che per insufficienza delle rendite dei benefizj vacanti siasi dai parrochi ottenuto accrescimento della limosina per le messe festive. V. *Beneficj.*
— Atto con cui assumono la custodia dei benefizj, originale e copie. V. *Bollo.*
— Esattezza, diligenza e norme raccomandate ai subeconomi per la conservazione delle case beneficiarie. V. *Beneficj.*
— Rendendosi vacante una coadjutoria titolare o di semplice uffizio cui sia inscritto un assegno sul monte, i subeconomi devono richiamarne le relative cartelle ed esigere il semestre in corso ed i successivi pendente la vacanza: 1824, vol. II, part. 2, pag. 323.
— — Alle rendite delle coadjutorie si devono per la ripartizione applicare le stesse norme prescritte generalmente per le beneficiarie: *ivi.*

SUBECONOMI.

— — I subeconomi devono proporre la ripartizione delle rendite delle coadjutorie vacanti all' approvazione del governo, e suggerire in quali bisogni convenga applicare la quota riferibile al vacante, a senso della circolare 29 marzo 1817: 1824, vol. II, part. 2, pag. 321.

— — — Se l' assegno è minore di lire 50 italiane, sono a termini della circolare 29 gennajo 1818 autorizzati ad eseguirne la ripartizione ed applicazione, rendendone poi conto al governo: *ivi*, pag. 324.

— In caso di morte di un beneficiato devono insistere per l' eseguimento dei ristauri e la guarentigia relativa, facendosi solleciti di far rilevare le perizie al duplice intento di prontamente provvedere per le ragioni del benefizio, e di non ritardare agli eredi il possesso dell' eredità: *ivi*, pag. 384.

— Carico imposto ai subeconomi di effettuare l' inscrizione delle ragioni e dei crediti dei benefizj, delle cappellanie manuali e dei legati di messe che si trovassero in attuale regia amministrazione a carico degli amministratori nominati prima o pendente l' impero del codice italiano. V. *Inscrizione*.

— Termine di sei mesi prefisso ai subeconomi a rassegnare i conti non resi negli anni addietro: 1825, vol. I, part. 2, pag. 15, § 1.

— I conti correnti cominciando dalle amministrazioni del 1824 in avanti devono essere rassegnati nel termine di marzo dell' anno immediatamente susseguente: *ivi*, § 2.

— Passato il marzo d' ogni anno pei conti correnti senzachè i subeconomi gli abbiano resi od abbiano ottenuta dilazione, possono gl' imperiali regj delegati, dietro l' elenco da fornirsi dalla direzione generale di contabilità, destinare un ragioniere d'uffizio, il quale si rechi presso i subeconomi in mora e vi rimanga a loro spese per

SUBECONOMI.

riassumere tutte le contabilità arretrate e presentarle colle sue osservazioni: 1825, vol. I, part. 2, p. 15, § 3.

— Devono i subeconomi nel presentare i conti presumere con calcolo approssimativo l'avanzo senza determinarlo, e divisare e proporre i bisogni dei benefizj o degli annessi stabilimenti secondo le norme della circolare 29 marzo 1817: *ivi*, pag. 16, § 4.

— Possono quando emerga bisogno urgente prima della presentazione dei conti far domanda estemporanea dell'avanzo verificato o verificabile di cui possono rispondere. E ciò tanto più quando i provvisti prima d'ottenerne l'amministrazione richiedendo per urgenza la concessione dell'avanzo offrono di anticipare e sottostare del proprio alla spesa maggiore del fondo d'avanzo liquidabile: *ivi*, § 5.

— Nella rassegna dei conti devono accennare d'avere già prima presentato l'atto di possesso in vacanza e lo stato attivo e passivo del benefizio: *ivi*, pag. 17, § 6.

— Dovere speciale ingiunto ai subeconomi di attenersi strettamente ai modelli diramati coll'appendice alla norma provvisoria, e di far conoscere nell'accompagnatoria del conto il motivo dell'aumento o decremento di qualunque rubrica di vendita: *ivi*, § 7.

— Le delegazioni provinciali trasmettono sollecitamente alla direzione generale di contabilità i conti dei subeconomi di mano in mano che loro pervengono, limitando le loro ispezioni, se vi si accenni la precedente trasmissione dello stato attivo e passivo, e si proponga l'erogazione degli avanzi, e facendone richiamo senza ritardare la trasmissione dei conti: *ivi*, § 8.

— Le delegazioni devono fare la spedizione partitamente con apposita accompagnatoria di ciascun conto rassegnato dal subeconomo col di lui rapporto, e dietro

SUBECONOMI.

l'elenco loro rimesso dalla direzione di contabilità dev annotare i conti che pervengono e richiamare con a sistenza quelli ritardati: 1825, vol. I, part. 2, p. 14, §

— Le delegazioni devono farsi sollecite di trasmetter liquidazione loro comunicata colla ripartizione del fa tra gli eredi dell'antecessore, il vacante ed il nuo provvisto ai subeconomi e farne comunicazione alle pa interessate delle competenze loro assegnate, onde ott nerle dai subeconomi: *ivi*, § 10.

— Riserva del governo di far visitare d'uffizio i depos dei fondi presso i subeconomi giacenti quando risultin considerevoli, e di esigere cauzione o di farne eseguir deposito alle casse delle delegazioni quando ne risulti un cumulo maggiore di qualunque possibile prossima erog zione: *ivi*, pag. 19, § 11.

— Per la pratica confermata colla circolare 4 settembr 1817, per cui l'amministrazione dei subeconomi rispett ai benefizj ed uffizj vacanti, la cui rendita è costitui per intiero sul monte lombardo-veneto, continua soltant sino alla scadenza del semestre nel quale cade la prov vista, convenendo principalmente agli assegni normali delle coadjutorie, i subeconomi devono consegnare le relative cartelle ai nominati ed installati dopo l'esazione del semestre corrente: *ivi*, pag. 113.

— — Attesa la circoscritta misura delle rendite assegnate sul monte per le coadjutorie, i subeconomi limitano l'onorario al solo 5 per 100, applicandovi in parte la rendita riferibile al periodo di vacanza se non vi abbiano particolari bisogni immediati: *ivi*, pag. 114.

— Non essendo i subeconomi compresi fra gli esenti dalle tasse postali, la corrispondenza delle delegazioni provinciali con loro dev' essere regolarmente assicurata per mezzo dei commissarj distrettuali, da cui deve

SUBECONOMI.
trasmettersi e riceversi tutto ciò che venga loro indirizzato dalle delegazioni pei subeconomi, e da questi per quelle: 1825, vol. II, part. 2, pag. 259.
— — Per le tasse della loro corrispondenza coi privati e cogli stabilimenti esigono all' uopo da essi l' indennizzazione: *ivi*, pag. 260.
— — Per le tasse cui soggiacquero nel tempo in addietro devono ripetere il compenso dai privati o stabilimenti che vi possono aver interesse, salvo a chiederlo alle delegazioni provinciali sui fondi giacenti presso di loro dei benefizj vacanti nel solo caso che sia impossibile di ottenerlo da quelli: *ivi*.
— Quanto all' impiego dei sopravanzi delle rendite dei benefizj vacanti. V. *Benefizj*.
— Degli obblighi dei subeconomi in caso d' oppignorazione di fondi per ritardato pagamento per parte dei beneficiati delle imposte prediali: 1826, vol. II, part. 2, pag. 171.
— Sono ritenuti esenti dalle tasse per le lettere d' ufficio che ricevono dalle autorità o ad esse dirigono, purchè l' oggetto della corrispondenza sia segnato nella soprascritta come *strettamente d' ufficio*: *ivi*, pag. 196.
— — Non lo sono però pel carteggio subalterno per l' azienda economica e per altre pratiche e ricerche verso parte privata o stabilimenti: *ivi*.
— Rispetto all' erogazione od all' impiego delle rendite intercalari dei benefizj. V. *Benefizj*.
— V. *Fabbricerie*.
SUCCESSIONI, eredità e sostanze. Trattato col gran duca di Toscana pel libero trasporto di esse. V. *Toscana*.
— — tra i sudditi delle LL. MM. austriaca e sarda. V. *Albinaggio*.
— — — (trasporto delle). V. *Albinaggio*.

SUCCESSIONI. Trattato colla corte di Modena pel libero trasporto delle successioni. V. *Trattato.*

— nei maggioraschi fondati sotto il cessato governo italiano. V. *Maggioraschi.*

SUDDITANZA (requisito di) per essere ammesso al servizio pubblico. V. *Forestieri.*

— Riguardi da aversi nello stabilire la nazionalità. V. *Forestieri.*

SUDDITI (vietato ai) austriaci lo studio in estero stato. V. *Licei.*

— sardi studenti negli stati austriaci. V. *Licei.*

— ionj. V. *Albinaggio.*

— greci. V. *Pirati greci.*

SUDDITO. Naturalizzazione da lui ottenuta in paese estero senza la previa autorizzazione sovrana. V. *Competenza.*

— passato al servizio militare o civile di potenza estera. V. *Competenza.*

— che presti giuramento a potenza estera. V. *Competenza.*

— che porti le armi contro il regno. V. *Competenza.*

— Trasgressioni degli obblighi del suddito al servizio militare od impiego presso potenza estera o presso la persona o corte di principe estero allorchè scoppii la guerra col regno. V. *Competenza.*

— richiamato dallo stato estero con cui il regno non sia in guerra. V. *Competenza.*

— al servizio di potenza estera anche col permesso che riceva da questa un titolo ereditario. V. *Competenza.*

SUGGELLI (apposizione dei) in caso di morte di persone nei chiostri, se e rispetto a quali persone debba eseguirsi. V. *Chiostri.*

— — nelle eredità dei beneficiati. V. *Eredità.*

SUHS Giulio. V. *Privilegio patenti.*

SUPPLENTI. Non possono accettarsi in tale qualità gl' individui congedati come inabili al servizio militare. V. *Coscrizione.*

SUPPLENTI. L' esame dell' idoneità fisica al servizio militare dei supplenti e la loro accettazione sono attribuiti alla nuova commissione mista politico-militare. V. *Coscrizione*.

— Chiunque abbia servito nell' armata e si presenti per essere ammesso nella qualità di supplente deve produrre il proprio congedo: 1824, vol. II, part. 1, pag. 67.

— — Non avendo già servito nell' armata, deve ciò giustificare mediante certificato della congregazione municipale o dell' amministrazione del comune cui appartiene, vidimato dal commissario distrettuale: *ivi*.

— Chi s' intrude nell' armata come supplente all' appoggio di false indicazioni e documenti fittizj viene punito a norma delle leggi veglianti: *ivi*, pag. 68.

— Decorrenza del termine a presentare un supplente pei coscritti destinati a marciare in luogo di altri anteriori. V. *Coscritti*.

— La somma da depositarsi per guarentigia dei supplenti all' armata è di lire 350 austriache in vece delle lire 300 italiane prescritte al § 43 della patente 17 settembre 1820: 1825, vol. I, part. 1, pag. 1.

— a cattedra o posto di maestro. Norma nel fissar loro il soldo di sostituzione. V. *Soldo*.

— ai maestri di scuole maggiori elementari. V. *Soldo*.

— ai professori, maestri, ecc. che cadono malati. Come si regolano le domande di assegno a favore dei supplenti stessi: 1828, vol. II, part. 2, pag. 171.

— V. *Coscritti*.

SUSSIDIO agli orfani degl' impiegati regj a titolo di educazione. V. *Orfani*.

— di lire 60,000 accordato da S. M. ai poveri delle provincie lombarde nel suo giorno natalizio del 1826. V. *Natalizio*.

SVINCOLO delle cauzioni degl' impiegati stabili. V. *Impiegati*.

SVIZZERO. V. *Stradale svizzero*.

SZABÒ Paolo e figli. V. *Privilegio patenti*.

TA

TABACCO. Il dazio d'uscita del tabacco in foglia, in farina od in polvere è ridotto a lire 5. 36 per quintale sporco — e di quello da fumo filato ossia *attortigliato* e trinciato a lire 2. 01: 1824, vol. II, part. 1, p. 80.

— I tabacchi ungheresi di transito nel regno lombardo-veneto pel Modenese e qualsivoglia altro stato estero pagano i soli diritti d'uscita ai confini dell'Ungheria, e non possono essere assoggettati al dazio di transito sì nelle provincie venete che nelle lombarde: 1824, vol. II, part. 2, pag. 380.

— Quanto ai tabacchi esteri che transitano nel regno lombardo-veneto si devono osservare le discipline in vigore in esso regno e nel Tirolo, per le quali i generi di transito da una provincia ad un'altra devono pagare il di più del dazio di transito che importa la tariffa in quest'ultima provincia in confronto del dazio pagato nella prima: *ivi*.

— Il dazio d'uscita del tabacco d'Ungheria da naso resta fermo nella misura di cent. 44 per quintale metrico, peso sporco; quello in foglia è determinato in lire 1. 78. 6; quello in farina ed in polvere, e quello in fili e trinciato in cent. 35. 7: 1826, vol. I, part. 1, pag. 6.

— È ridotto a lire 2. 83 per ogni quintale metrico il dazio sul tabacco che procedente dall'estero passa per transito, avendo una direzione qualunque per esteri paesi, sul territorio del regno lombardo-veneto: 1827, vol. I, part. 2, pag. 50.

TABACCO. Le spedizioni all' estero sono accompagnate da apposite licenze: 1827, vol. I, part. 2, pag. 50.
— È abolita per intero la tassa che era stabilita dal § 4 della patente dell' anno 1784 sui tabacchi, che sinora si è esatta pel transito delle diverse qualità di tabacchi nelle provincie tedesche dove esiste la privativa fabbricazione e vendita: 1828, vol. II, part. 1, pag. 75.
TABELLE mercuriali. Norme da seguirsi nella compilazione delle medesime: 1828, vol. I, part. 2, pag. 62.
TACCHI Francesco. V. *Privilegio patenti.*
TAEGE Giovanni. V. *Privilegio patenti.*
TANSEN Enrico. V. *Privilegio patenti.*
TANZWOHL Giovanni e Woigt Giovanni. V. *Privil. patenti.*
— e Schmidt Carlo. V. *Privilegio patenti.*
TARIFFA delle competenze degl' impiegati presso le prime istanze giudiziarie e politiche, dei periti e dei testimonj nelle procedure penali: 1824, vol. I, part. 2, p. 218.
— — In oggetti di giustizia civile e di volontaria giurisdizione deve osservarsi quanto agl' impiegati la tariffa medesima in ciò che riguarda i viaggi e le diete: *ivi*, pag. 220.
— Competenze dei testimonj e dei periti in oggetti di giustizia civile e di volontaria giurisdizione. V. *Testimonj. Periti.*
— Abolizione della tariffa annessa al decreto 2 gennajo 1808, e surrogazione di nuova pel trasporto del danaro, delle merci e dei pacchi col mezzo della posta. V. *Posta.*
— Deroga della tariffa del 1.° novembre 1823 rispetto ai dazj del cacao e del caffè, e sostituzione di altri relativi diritti di dazio. V. *Dazj.*
— dei dazj per le granaglie, i legumi, bestiami ed altri prodotti accessorj posta in vigore col 1.° ottobre 1824. V. *Dazj.*
— (nuova) dei dazj pel legname. V. *Dazj.*

TARIFFA dei dazj di diversi articoli attivata l' 11 ottobre 1824. V. *Dazj*.
— dei medicinali e farmacopea. V. *Medicinali*.
— delle operazioni farmaceutiche. V. *Medicinali*.
— dei vetri ed altri recipienti dei rimedj somministrati. V. *Medicinali*.
— per la liquidazione dei compensi per le spese di viaggio degl' imperiali regj impiegati spediti in commissione di servizio nel regno lombardo-veneto: 1825, vol. II, part. 2, pag. 271.
— — Pei viaggi sopra strade non postali si ha da calcolare la posta pel pagamento della corsa nel numero di miglia che viene calcolato dai mastri di posta: ivi, pag. 272.
— Errore all' articolo seterie e cotonerie corso nella tariffa del 1817. V. *Dazj*.
— Rettificazione alla pag. 19 della denominazione dei colori smalto, zaffra, ecc.: 1827, vol. II, part. 2, p. 175.
— dei prezzi de' posti pei viaggiatori e per le merci che vengono trasportate colla diligenza erariale di nuova stabilita fra Milano, Lecco, Como, ecc. V. *Diligenze erariali*.
TARIFFE postali delle spedizioni di merci e danaro, e pei viaggiatori colle diligenze erariali fra Milano e Sesto Calende, e sul battello a vapore il Verbano: 1828, vol. I, part. 2, pag. 45.
TASSE per le prenotazioni, relative annotazioni e cancellazione. V. *Prenotazione*.
— pel trasporto delle sostanze, eredità e successioni abolite tra i sudditi austriaci e quelli della Toscana. V. *Toscana*.
— La tassa d' emigrazione impetrata dal sovrano non è abolita rispetto ai sudditi austriaci ed a quelli della Toscana. V. *Toscana*.

TASSE.

— La tassa per la concessa esenzione dal servizio militare agl' individui emigrati con permissione sovrana non abolita. V. *Toscana.*

— Il benefizio del prenotamento delle tasse giudiziarie non può estendersi ai diritti per le registrazioni ipotecarie. V. *Prenotamento.*

— — Deposito di quelle dovute per le trascrizioni dei decreti giudiziali di pignoramento non ostante il detto benefizio. V. *Prenotamento.*

— giudiziarie. Tosto dichiarato l' aprimento del concorso sulla sostanza di un debitore di tasse giudiziarie, i ricevitori forzosi devono sospendere gli atti di escussione fiscale contro di questo: 1824, vol. I, part. 2, p. 9, § 1.

— — e ne devono informare coll' invio dei relativi atti l' intendenza delle finanze da cui dipendono: *ivi.*

— — L' intendenza e gli uffizj delle tasse devono passare l' avviso al ricevitore forzoso quando loro pervenga la notizia del dichiarato fallimento di debitore di tasse arretrate: *ivi.*

— — Tanto nel caso di *arretrate*, quanto in quello di tasse *in corrente* gli uffizj delle tasse devono affrettarsi di rimettere all' intendenza delle finanze gli elenchi precisi delle partite distinte, l' indicazione di tassa, bollo, porto e caposoldo, accennando il rispettivo numero e gli atti cui si riferiscono: *ivi*, pag. 10, § 2.

— — L' intendenza deve accompagnare gli elenchi alla direzione del demanio in un cogli atti rimessi dal ricevitore e colle nozioni utili all' uffizio fiscale nelle pratiche sue per l' interesse erariale: *ivi*, § 3.

— — Sono ferme le discipline della circolare 26 agosto 1822 quanto alle tasse degli atti concorsuali: *ivi*, § 4.

— — È imputabile all' amministrazione delle tasse se prima dell' aprimento del concorso non si è prevalsa del suo privilegio quanto al modo di escussione: *ivi*, p. 11.

TASSE.

— — È raccomandata alle intendenze la maggior sorveglianza affinchè le ragioni demaniali non vengano ad essere pregiudicate per indolenza dei ricevitori: 1824, vol. I, part. 2, pag. 11.

— Il consorte in lite non ammesso al prenotamento delle tasse o di lui patrocinatore pagar deve le intiere tasse determinate dalla tariffa pel relativo decreto ed ordinazione e per l'intimazione dell'atto, e del diritto di bollo in proporzione della carta consumata per la sua risposta particolare, se l'altro consorte goda del benefizio del prenotamento: *ivi*, pag. 12.

— Il soldo dell'impiegato in viaggio all'estero con permesso che supera il trattamento accordatogli pendente l'assenza deve ritenersi o rifondersi come tassa aulica del permesso. V. *Impiegati*.

— La tassa di scritturazione portata dalla rubrica VII del regolamento 5 gennajo 1816 non è applicabile generalmente a tutti gli atti di prima ordinaria spedizione, di cui non si dà copia alle parti, o che vengono a queste intimati *ex officio*: *ivi*, pag. 235.

— — Indicazione specialmente espressa di parecchi di detti atti: *ivi*.

— — Essi atti, riguardo alle parti, non si possono qualificare come copie; sono anzi veri originali: *ivi*, p. 236.

— — L'additata rubrica VII è attribuibile soltanto alle copie domandate dalle parti: *ivi*.

— L'imposizione prediale per l'anno 1825 è ritenuta nella misura eguale dell'anno 1824, cioè di cent. 4. 4 per ogni scudo in ciascuna delle prime rate, e di cent. 4. 5 nella quarta: 1824, vol. II, part. 1, pag. 82, § 1.

— — Epoche dei pagamenti nelle diverse provincie: *ivi*.

— La tassa personale all'erario per l'anno 1825 è stabilita in lire 3. 48 — epoche dei pagamenti: *ivi*, pag. 83, § 2.

TASSE.

— Le epoche dei pagamenti della tassa per l'esercizio delle arti e del commercio nell'anno 1825 sono le stesse fissate rispetto alla tassa personale: 1824, vol. II, part. 1, pag. 83, § 3.

— Tassa di bolletta di passo di merci poste fuori di commercio. V. *Merci*.

— Prescrizioni da osservarsi dal principio dell'anno 1825 intorno alle tasse ed ai diritti da pagarsi pei privilegi ottenuti a tenore della patente 8 dicembre 1820: *ivi*, pag. 113.

— — I diritti di spedizione e di bollo devono soddisfarsi all'atto medesimo che i ricorrenti depositar devono la prima metà delle tasse per l'invocato privilegio: *ivi*, pag. 114, § 1.

— — Il pagamento delle rate della seconda metà delle tasse decorre dal principio del prossimo anno solare se la concessione si verifica dal 1.° di gennajo all'ultimo giorno di giugno, e dal principio del susseguente secondo anno se quella si verifica fra il primo di luglio e l'ultimo giorno di dicembre: *ivi*, § 2.

— — La spedizione degli atti di privilegio da farsi d'uffizio comprende anche la trasmissione di essi, e quindi non deve esigersi nè il diritto di porto, nè altra competenza qualunque: *ivi*, § 3.

— In forza dell'aulica decisione pubblicata colla notificazione 23 maggio 1823 devesi per le sentenze d'appello riformative anche soltanto in parte del giudicato di prima istanza esigere da ciascuna delle parti la tassa medesima attribuita già alla stessa sentenza di prima istanza: 1824, vol. II, part. 2, pag. 309.

— Non è dovuto alcun diritto di traslazione di proprietà, nè tassa veruna per le lotterie di beni stabili sinchè non si verifichi alcun cangiamento di possesso. V. *Lotterie*.

TASSE.

— Il disposto dai decreti 26 maggio 1819 e 14 giugno 1821 deve applicarsi tanto al caso delle sentenze sulla querela o dizione di nullità, quanto a quello dei decreti ammissivi dei ricorsi gravatoriali importanti nullità di atti: 1824, vol. II, part. 2, pag. 328.

— — Qualora il decreto del tribunale superiore comunque rejettivo o ammissivo non porti nullità dell'atto dell'inferiore istanza, ma semplice conferma o riforma, di modo che nè debba aver luogo nuova procedura, nè una nuova decisione sull'oggetto, la tassa del decreto superiore è quella della rubrica prima: *ivi*, pag. 329.

— — — La tassa contemplata dalla rubrica quarta riguarda le sentenze ivi indicate, non i decreti in genere: *ivi*.

— — Per le lettere ed i decreti d'ordine per le occorrenze dei giudizj inferiori sugli atti riclamati di nullità e per le analoghe risponsive non vi è luogo a tassa, e devono esse considerarsi atti interni d'ufficio comunicabili alla parte unicamente sopra domanda, i quali sono espressamente dichiarati esenti da tassa: *ivi*.

— Allorchè rapporto ai miserabili negli oggetti di volontaria giurisdizione o nelle cause contenziose si fa luogo al pagamento delle spese forzose e delle tasse, l'ufficio delle tasse deve farsi carico di esigere anche le competenze del gazzettiere per l'inserzione degli editti: 1824, vol. I, part. 2, pag. 42.

— — Le competenze del gazzettiere non si devono esigere se non nell'emergente prova che l'esentato sia stato vincitore in lite ed abbia utilizzato in modo da far luogo alla percezione delle tasse prenotate: *ivi*, pag. 43.

— Fra gli editti ed avvisi pei quali il gazzettiere non può pretendere pagamento si comprendono pure quelli nelle cause della finanza rappresentata dal fisco: *ivi*.

TASSE.

— — Nel caso che la finanza sia soccombente contro il privato non si fa luogo a retribuzione a favore del gazzettiere: 1824, vol. I, part. 2, pag. 43.

— — Nei casi in cui il privato è soccombente nelle cause contro la finanza, il tassatore deve praticare gl'incumbenti a favore del gazzettiere come per le tasse: *ivi*.

— — Nel novero delle cause della finanza devono ritenersi quelle relative ai rami appaltati, per lo che non può ammettersi retribuzione a favore del gazzettiere per l'inserzione degli editti nella gazzetta: *ivi*, pag. 43 e 44.

— In principio di ciascun mese deve intimarsi agli avvocati e patrocinatori la specifica esatta delle partite verificatesi e descritte a loro rispettivo debito nel decorso del mese precedente, con diffidazione ad eseguirne il pagamento fra trenta giorni successivi sotto l'espressa comminazione dell'escussione esecutiva e d'invocare contemporaneamente la loro sospensione dall'esercizio: *ivi*, pag. 62.

— — I tassatori devono essere solleciti, trascorsi i trenta giorni, di dare il credito in iscossa all'esattore forzoso e promovere contemporaneamente la sospensione dall'esercizio dell'avvocato o patrocinatore moroso: *ivi*, pag. 63.

— Incarico ai tassatori di prenotare in attenzione delle superiori determinazioni le tasse degli atti di sperimento della conciliazione in apposito registro: *ivi*, pag. 72.

— — Con applicare per l'atto di citazione la tassa della rubrica secondo il regolamento 5 gennajo 1816, per l'intimazione di esso la rubrica prima, per l'atto di convenzione conciliativa la rubrica quarta, e per le copie su domanda delle parti la rubrica settima; al certificato di non seguita conciliazione la rubrica quarta: *ivi*, pag. 73.

TASSE.

— Esenzione dal pagamento di tassa di detrazione e di qualunque altra imposta pel trasporto delle sostanze, eredità e successioni rispetto ai sudditi di S. M. austriaca ed a quelli del re di Sardegna. V. *Albinaggio*.

— A termini dell' art. 2 della sovrana patente 11 maggio 1820 la tassa sulle arti e commercio deve riscuotersi in tutte le provincie del regno in egual forma come è per lo avanti praticato nelle provincie venete: ivi vol. I, part. 2, pag. 4.

— Nelle provincie soggette al governo di Venezia per decisione 23 settembre 1812 del cessato ministero di finanza un appaltatore dei dazj consumo paga una sola patente nel comune in cui ha il suo domicilio, regolandosi l' attribuzione della tassa a termini del decreto 1 giugno 1811: *ivi*.

— — Sono quindi richiamate in vigore anche nelle provincie lombarde per l' applicazione delle tasse di patente arti e commercio rispetto agli appaltatori di dazio consumo le dichiarazioni contenute nelle ministeriali circolari 30 settembre e 19 ottobre 1812: *ivi*.

— Della matricola degli studenti nelle università. V. *Università*.

— per le copie e ricerca di carte ed atti presso gli archivj dello stato ed uffici di registratura politici e numerali. V. *Archivj*.

— di adizione di eredità o donazioni nel caso di trasporto. V. *Trattato*.

— di emigrazione nel caso di trasporto delle sostanze. V. *Trattato*.

— I segretarj e gli agenti comunali non hanno da pagare, nè d' anticipare le tasse di porto pei pieghi che trasmettono alle magistrature giudiziarie e ricevono da queste nel disimpegno in qualità di delegati giudiziarj

TASSE.

in affari non contenziosi; esse devono prenotarsi dagli uffici postali, i quali mensualmente devono spedire ai tassatori la specifica indicante il numero del piego coll' indicazione al di fuori = *atto giudiziario* =, l' ammontare della tassa, la provenienza e destinazione per la riscossione da farsene da quelli e loro mensuale resa di conto; 1825, vol. I, part. 2, pag. 200.

— Partecipazione della direzione del demanio agli ufficiali e cancellieri tassatori ed alla sezione delle tasse giudiziarie, essersi dall' imperiale regio governo incaricate le delegazioni provinciali di dare gli opportuni schiarimenti alle giudicature politiche, di essere sollecite ad eseguire la comunicazione degli estratti delle sentenze e spese agli uffici delle tasse, colle specifiche dei danari ed effetti esistenti in deposito di proprietà degl' individui condannati al pagamento delle tasse e spese processuali, ed essersi dal tribunale d'appello richiamato ai tribunali provinciali il precedente suo simile ordine del 12 giugno 1821; 1826, vol. I, part. 2, pag. 10.

— — Essersi pure dal governo significata la raccomandazione fatta dal tribunale d'appello ai tribunali criminali d' indicare a tergo degli estratti delle sentenze di condanna le qualità dei condannati, se *girovaghi, nulla tenenti, dimoranti in estero stato o mendicanti*, nei casi in cui tali qualità risultano all' evidenza dal processo: *ivi*, pag. 11.

— — Incarico del governo alla direzione del demanio di provvedere che nelle note da trasmettersi alla delegazione provinciale per le informazioni sulla solvibilità o non dei condannati a multe o spese processuali vengano ommessi quelli che dal giudizio risultano girovaghi, nulla tenenti, dimoranti in estero stato o mendicanti: *ivi*.

— — — Gli uffici tassatorj devono escludere dalla nota da trasmettersi all' imperiale regia delegazione questi individui: *ivi*, pag. 12.

TASSE.

— delle licenze per la caccia con archibugio. V. Caccia.

— dell' imposizione prediale per l' anno camerale 1821 ed epoche dei pagamenti di esse nelle diverse provincie. V. *Imposizioni*.

— dell' imposizione personale per l' anno camerale 1821 ed epoca del pagamento. V. *Imposizioni*.

— — Epoca del pagamento della tassa per l' esercizio delle arti e commercio nell' anno camerale 1826. V. *Imposizioni*.

— Non è dovuta tassa pei certificati di non seguita conciliazione: 1826, vol. I, part. 2, pag. 35.

— dei consorzj d' acque: privilegio d' escussione fiscale competente agli esattori consorziali. La vendita dei fondi del comprensorio per le tasse sociali non può essere impedita, nè assoggettata ad ipoteche o vincoli anteriori. V. *Consorzj*.

— La divisione delle categorie degli esercenti arti e commercio soggetti alle tasse rispettive deve nelle provincie lombardo-venete regolarsi giusta il decreto 13 giugno 1811, non avuto riguardo agli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto 27 marzo 1809: 1825, vol. II, part. 2, pag. 292.

— Col decreto aulico 4 maggio 1824 vennero incaricati i governi di Milano e di Venezia di prescrivere che il debitore di tasse giudiziarie venga dopo un mese avvertito di pagare nel termine di otto giorni, e si proceda in difetto contro di lui all' esecuzione giusta il § 296 del regolamento giudiziario con vendersi le cose mobiliari levate al prossimo incanto giudiziario e restituirsi il sopravanzo, cessando in tal modo il caposoldo: *ivi*, pag. 362.

— — Coll' aulico decreto 5 febbrajo 1825 si dichiarò che la liquidazione e l' esazione delle tasse giudiziarie

ASSE.

dipendono unicamente dalla competenza dell' autorità amministrativa; e dover quindi le autorità giudiziarie respingere per titolo d' incompetenza le petizioni relative alle medesime: 1825, vol. II, part. 2, pag. 363.

— La transazione stipulata per l' occasione della citazione allo sperimento di conciliazione è soggetta alla medesima tassa delle altre transazioni fatte in giudizio: *ivi*, pag. 388.

— — Per gli altri atti di procedura per lo sperimento di conciliazione si pagano le relative tasse senza riguardo all' esito di questa: *ivi*.

— — Gli atti della procedura di conciliazione sono soggetti al bollo della carta a termini della legge relativa: *ivi*.

— — — Le parti non possono astringersi a pagamento anticipato delle tasse: la loro esazione ha luogo nel modo prescritto per le altre tasse giudiziarie: *ivi*, pag. 389.

— — — Il decreto d'esenzione e rispettivamente di prenotazione nei casi di miserabilità delle parti si estende anche agli atti di procedura per la conciliazione: *ivi*.

— — Le multe per difetto di comparsa all' ufficio di conciliazione spettano alla cassa erariale: *ivi*.

— Le dichiarazioni d'insolvibilità emesse dalle delegazioni provinciali sulle note dei condannati nelle tasse e spese processuali non si hanno da confondere coi formali decreti di esonerazione. Gli ufficiali e cancellieri tassatori ove risulti che fra i condannati compresi nelle note mensuali vi sia chi abbia danari od effetti di sua ragione devono procedere contro di esso per la riscossione delle tasse e spese processuali, esprimendo nel monitorio che decorso il mese di dilazione senza che abbia giustificato d' aver ottenuto decreto formale di condono o di riduzione si procederà alla relativa escussione: *ivi*, pag. 406.

TASSE.

— postali. Quanto al carteggio tra le magistrature giudiziarie ed i segretarj ed agenti comunali negli affari di ventilazioni ereditarie. V. *Posta-lettere.*

— La tassa personale per l'anno camerale 1827 competente all' imperiale regio erario è stabilita in lire 3, 68 per ogni individuo collettabile: 1826, vol. II, part. 1, p. 35.

— — In quali epoche debb' eseguirsene il pagamento: ivi.

— — per l'anno 1828 è di lire 3, 68 per ciaschedun individuo collettabile a favore dell' erario. Epoca della riscossione in ciascuna provincia: 1827, vol. II, part. 1, p. 78.

— — per l'anno 1829 è stabilita in lire 3, 68 per ogni individuo collettabile. Epoca della riscossione: 1828, vol. II, part. 1, pag. 91.

— per l'esercizio delle arti e commercio per l'anno 1827, in quali epoche debb' eseguirsene il pagamento: 1826, vol. II, part. 1, pag. 35.

— — per l'anno 1828 dovette riscuotersi nelle epoche stabilite pel pagamento della tassa personale: 1827, vol. II, part. 1, pag. 78.

— — Nell'applicazione della tassa si dovrà osservare il disposto dal decreto 14 luglio 1807 in quanto all'aumento o diminuzione di 1/10 della popolazione dei comuni: 1828, vol. I, part. 2, pag. 59.

— — Dovrà riscuotersi per l'anno 1829 nell'epoca stessa di pagamento della tassa personale: 1828, vol. II, part. 1, pag. 91.

— V. *Capimastri.*

— camerali di carattere e di carenza da pagarsi dai professori e maestri: 1827, vol. II, part. 2, pag. 176.

— cavalli. V. *Cavalli.*

— giudiziarie. Il beneficio del prenotamento delle medesime non può estendersi alle tasse di diversa natura inerenti alle operazioni che hanno luogo negli uffici delle

TASSE.

ipoteche, tuttochè dipendano queste dagli atti di una causa giudiziaria, per cui fosse stato riportato il regolare decreto di prenotamento: 1826, vol. II, part. 2, p. 162.

— — Deve per tali tasse ipotecarie tenersi fermo il metodo d'immediata e preventiva esazione a tenore dell'art. 11 del regolamento 21 maggio 1811: *ivi*.

— Stante la dichiarata esenzione dalle tasse negli atti di concorso tanto agli amministratori, quanto ai rappresentanti o curatori delle masse oberate senza distinzione alcuna, fu ordinato di depennare tutte le tasse prenotate, salve le spese effettive e salva pure la riscossione delle tasse e spese nelle cause attive della stessa massa, quando la controparte fosse stata condannata al risarcimento di esse: *ivi*, pag. 184.

— — Per la detta esenzione vengono i singoli creditori dispensati dal contribuire veruna tassa di scritturazione dell'estratto di classificazione da spedirsi in carta non bollata: *ivi*.

— — — Gli editti nelle cause di concorso devono ritenersi esenti dal pagamento per la loro inserzione nelle gazzette: *ivi*.

— L'esazione delle tasse e dei diritti di bollo posta a carico dei debitori morosi a termini della governativa notificazione 5 gennajo 1816 venne effettuata dal 1.° aprile 1827 coi metodi della sovrana patente 18 aprile 1816 e coll'aggiunta del caposoldo anche per riguardo alle tasse che non risulteranno pagate nel termine di giorni 30 dopo l'epoca suddetta del 1.° prossimo aprile: 1827, vol. I, part. 1, pag. 15.

— Prescrizioni per determinare la misura delle tasse di deposito con riferimento al contenuto nell'ottava rubrica della normale delle tasse giudiziarie 5 gennajo 1816. Della tassa di numerazione in affari contensiosi. Indicazione

TASSE.

degli oggetti che oltre le sostanze pupillari vanno esen dalla tassa di numerazione: 1827, vol. II, part. 2, p. 17

— Nelle cause per contravvenzioni alle leggi di finanz chi spetta ed in quali casi il pagamento delle tasse p diziarie ad onta della confisca in favore della finan degli oggetti invenzionati. Dei doveri degli agenti de finanza di procurare ai tassatori il pagamento delle ta giudiziarie nell'atto che esigono le altre penali: i pag. 221.

— Come si provvede alla restituzione delle partite in bitamente pagate in causa di tasse giudiziarie: *ivi*, p. 2

— La tassa di *numerazione* debbe unicamente esigersi l'atto della riconsegna degli effetti depositati oltre le ta di regola per la spedizione degli atti d'ufficio: 18 vol. II, part. 2, pag. 168.

— d'avvocatura. V. *Avvocati*.

— de' passaggi sul fiume Po. La comminatoria dell'artic 7 del regolamento 20 aprile 1826 per la riscossione passaggi sul fiume Po esercitati in comune tra il verno austriaco di Lombardia e quello di Parma estende anche a quelli che ritengono barche e bat in contravvenzione al disposto nel precedente artico di detto regolamento: 1828, vol. I, part. 2, pag.

— di transito pei tabacchi alle provincie tedesche. V. *bacchi. Transiti*.

— postali. Le lettere ed i pacchetti indirizzati a S. M R. A. od al suo intimo gabinetto da persone od a rità sottoposte alle tasse postali dovranno d'ora inn e di volta in volta essere tosto inviati a Vien quand'anche non fosse stata all'atto dell'impostaz corrisposta per essi la metà tassa prescritta dal vig regolamento. Disposizioni per l'esazione della tassa ste 1826, vol. II, part. 2, pag. 236.

TASSE.
— Continua l'esenzione dal pagamento del porto di lettere pei fogli di requisizione provenienti dall'estero e diretti alle autorità giudiziarie: 1828, vol. II, part. 2, p. 190.
— V. *Franchigia postale.*
— pel carteggio d'ufficio. V. *Sub-economi dei beneficj vacanti.*
TASSI. Fregiature dei cavalli di posta. V. *Posta.*
TAUTZ Francesco. V. *Privilegio patenti.*
TAUZMOHL Ferdinando. V. *Privilegio patenti.*
TEATRALI rappresentazioni. Il divieto di far parte nelle teatrali rappresentazioni negli stati austriaci d'Italia si estende unicamente agl' imperiali regj impiegati: 1826, vol. I, part. 2, pag. 88.
TEATRI. Le musiche per ballare e per gli spettacoli teatrali sono proibite nel così detto tempo sagrato, nella domenica di Pentecoste, nelle feste del *Corpus Domini* e della nascita di Maria Vergine: 1826, vol. II, part. 2, pag. 213.
TEICH Guglielmo. V. *Privilegio patenti.*
TEISCHL Carlo. V. *Privilegio patenti.*
— e Bauer Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*
TELA. Dazio di esportazione della tela non imbiancata, di color grigio argenteo. V. *Dazj.*
TEMPO sagrato. Deve osservarsi dall'Avvento sino all'Epifania inclusivamente, e dalla Quaresima sino alla prima domenica dopo Pasqua pure inclusivamente: 1826, vol. II, part. 2, pag. 213.
— — Regolamento pei divertimenti pubblici e privati durante il tempo sagrato: *ivi.*
— — Debb'essere osservato, e mentre dura, cominciando dall'Avvento sino all'Epifania, e dalla Quaresima sino alla prima domenica dopo Pasqua non possono aver luogo nè balli, nè altre musiche per ballare nei giorni di magro stabiliti dalla Chiesa. — Tali divertimenti e le

rappresentazioni teatrali non sono permesse nei con de
giorni e feste normali: 1827, vol. I, part. 1, pag. 6
TEMPO sagrato. Sono mantenuti i regolamenti in vig
nei paesi dove è osservato il rito ambrosiano: ivi.
— — Per balli pubblici e privati e musiche con ba
occorre il permesso della polizia. — Nei giorni fes
non incominciano che dopo le funzioni sacre, e ter
nano nelle città alle ore 12 della notte, e negli al
luoghi alle 10. — Come si puniscono i contravven
— Autorità che debbono concedere le licenze, esen
tare la vigilanza e fissare le multe nei casi di contra-
venzione: *ivi*.
TENTAMINA *publica*. Saggi pubblici degli studenti nei licei.
V. *Licei*.
TERIACA. È vietata l'importazione della teriaca di Trieste
senza il previo permesso governativo e la corrispondente
carta di passo, salvo il pagamento dei diritti dariarj:
1824, vol. I, part. 1, pag. 45.
— È libera ed esente da dazio la circolazione della te-
riaca di Venezia in tutta l'estensione della monarchia
entro le linee doganali: *ivi*, pag. 46.
— Gli speziali soltanto possono ritenere la teriaca: ivi.
— Gli speziali non possono vendere a' privati la teriac
che verso la produzione di ricetta medica: *ivi*.
TERMINE a presentare l'istanza contro l'accettante di cam-
biale protestata. V. *Cambiale*.
— Il termine a presentare la petizione stabilito dal reg-
lamento giudiziario esime dall'obbligo del previo spe-
rimento di conciliazione. V. *Conciliazione*.
— a presentare alla prima istanza il ricorso per gravame
all'appello od in revisione di un decreto sopra domanda
di prenotazione è di giorni otto continui. V. *Prenotazione*.
— (il) al ricorso per gravame di decreto definitivo nel
giudizio di turbato possesso è di giorni otto. V. *Possesso*.

TERMINI per l'adizione della prova nelle cause commerciali. V. *Procedura.*

— (nei) stabiliti per l'esecuzione delle sentenze definitive e delle convenzioni giudiziali esecutive non si comprendono le ferie, e sono perciò essi continui non utili: 1825, vol. I, part. 2, pag. 216.

TERRA Santa. Le somme raccolte colle questue per Terra Santa in sussidio al convento dei Francescani del Santo Sepolcro devono rimettersi ad esso ogni anno per cura del metropolita di Milano: 1824, vol. II, part. 2, p. 321.

— — Gli ordinarj hanno da trasmettere sollecitamente il prodotto delle questue al metropolita, onde possa dentro l'anno eseguire la spedizione: *ivi*, pag. 322.

— — Il metropolita presenta in appresso al governo il prospetto indicante dettagliatamente per ogni diocesi le somme spedite in Terra Santa e la persona cui fu affidata la rimessa: *ivi.*

— — Il governo è incaricato di rassegnare nel primo semestre d'ogni anno il prospetto presentatogli dal metropolita: *ivi*, pag. 321.

TERRENI abbandonati per la ricostruzione delle strade. V. *Strade.*

TESTAMENTARIE disposizioni. Non è lecito ai notai di rilasciare o di autenticare copie di disposizioni d'ultima volontà da loro rogate o ricevute nei proprj atti prima che siano pubblicate avanti il competente giudice: 1824, vol. I, part. 2, pag. 56.

TESTAMENTI. Il protocollista deve consegnarli senza aprirli al pretore, che dopo la fattane pubblicazione li rimanda al protocollo degli esibiti per esservi riportati. V. *Preture.*

— Copie di testamenti rispetto ai notai. V. *Testamentarie disposizioni.*

— Non è vietato ai notai di ricevere a rogito notarile a richiesta dei testatori le loro dichiarazioni d'ultima

TESTAMENTI.

volontà fatte in iscritto od in voce, osservate però le formalità prescritte dal codice civile; e possono del pari ricevere dai testatori in custodia nei loro atti i testamenti olografi ed i testamenti scritti: 1825, vol. II, part. 2, pag. 431, § 1.

— — — Il § 148 del decreto aulico 4 marzo 1823 non è contrario a questa massima, e vieta soltanto la consegna ai notai dei testamenti che si rinvengono dopo la morte dei testatori, ovvero sono rilevati in giudizio mediante esame dei testimonj: *ivi*, § 2.

— I notai devono presentare al giudizio competente la copia autentica dei testamenti da loro rogati o custoditi, e secondo le circostanze a richiesta del giudice anche gli originali testamenti, ai quali è dovere di esso di restituire prontamente, ritenuta negli atti del giudizio la copia autentica: *ivi*, pag. 432, § 3.

— — Il giudice deve procurare *ex officio* e senza spese al notajo il pagamento delle sue competenze per le copie autentiche dei testamenti da lui presentate: ivi, § 4.

— — Le copie autentiche dei testamenti presentate dai notai vanno a far parte degli atti dell' archivio giudiziale; ed il giudice secondo le circostanze può e deve darne copia alle parti nello stesso modo che le darebbe se avesse in archivio gli originali: *ivi*, § 5.

TESTIMONIALE prova (adizione della) nelle cause commerciali. V. *Procedura*.

TESTIMONIANZE. V. *Testimonj*.

TESTIMONJ. Tariffa delle competenze dei testimonj assunti dalle prime istanze giudiziarie e politiche nelle procedure penali: 1824, vol. I, part. 2, pag. 218.

— Esami dei testimonj. V. *Esami*.

— In oggetti di giustizia civile e di volontaria giurisdizione il giudice deve in ciascun caso determinare

immediatamente e senza sentire le parti la competenza dei testimonj: 1824, vol. I, part. 2, pag. 220.

TESTIMONJ. In oggetti penali non è dovuta ai testimonj possidenti ed impiegati competenza di viaggio, nè dieta di permanenza se la distanza non eccede un miglio italiano dall' estrema parte dell' abitato della loro residenza, salva la diaria pei testimonj miserabili ed operai: *ivi*.

— Non si dà il giuramento ai testimonj, nè ai periti nel giudizio di turbato possesso. V. *Possesso*.

— La diaria di lire 1. 15 portata dalla tariffa annessa alla circolare governativa 23 aprile 1824 pei testimonj miserabili chiamati a comparire dinanzi le prime istanze giudiziarie e politiche deve loro corrispondersi per intiero quand' anche abbiano impiegato meno della metà della giornata: 1825, vol. II, part. 2, pag. 387.

— La prescrizione del § 377 della prima parte del codice penale debb' essere osservata anche nelle deposizioni dei testimonj in oggetti di gravi trasgressioni di polizia: 1827, vol. I, part. 1, pag. 37.

— Nel caso in cui un conjuge voglia passare ad altre nozze, e non possa provare con fede mortuaria o altro documento pubblico la seguita morte dell' altro conjuge, come si procede per mezzo di deposizioni testimoniali: *ivi*, pag. 53. V. *Procedura*.

— Normale per una procedura uniforme nei casi di dover provare la morte di un assente mediante le deposizioni testimoniali: *ivi*.

— nei giudizj criminali e politici. V. *Gendarmi*.

— e periti. Quitanze d' indennità. V. *Bollo-carta*.

TEUTONICO (cavalieri dell' ordine) addetti al servizio della marina; giurisdizione cui appartengono rispetto alle eredità da loro lasciate. V. *Marina*.

THALER Francesco. V. *Privilegio patenti*.

THE Losen fratelli. V. *Privilegio patenti*.

THORNTON Gionatan. V. *Privilegio patenti.*
THÜMEL Gius. Matteo. V. *Privilegio patenti.*
TILL Antonio. V. *Privilegio patenti.*
TINTURE (dazj delle) per pulire i denti, la pelle e per levar le macchie. V. *Dazj.*
— velenose. V. *Stoffe.*
TITOLI conferiti dalla cessata repubblica veneta. V. *Nobiltà.*
— È concesso il predicato di *Altezza* al principe De Salm Reifferscheid Krautheim: 1827, vol. II, part. 2, p. 167.
— V. *Nobiltà.*
TITZ Antonio. V. *Privilegio patenti.*
TOHN Brown. V. *Privilegio patenti.*
TORRI Antonio. V. *Privilegio patenti.*
TOSCANA. Trattato tra S. M. I. e R. d'Austria ed il gran duca di Toscana pel libero trasporto delle sostanze, eredità e successioni del 31 agosto 1821: 1824, vol. I, part. 1, pag. 15.
— Ha luogo fra gli stati dei nominati sovrani il libero trasporto delle sostanze, eredità e successioni senza gravezza o tassa veruna sotto qualunque titolo spettante per l'addietro alle casse per causa di esportazione, qualunque sia il modo con cui questo abbia luogo: *ivi*, pag. 18, art. 1.
— Coll'abolizione della suindicata tassa non è rivocata l'esazione di quella d'emigrazione: *ivi.*
— — Nemmeno quella di adizione dell'eredità o di donazione dovuta anche fuori dei casi di esportazione e di emigrazione: *ivi*, art. 2.
— Il diritto di libero trasporto si riferisce solamente all'esportazione delle sostanze, e non è applicabile alle persone: *ivi.*
— — Sono perciò conservate in vigore le leggi di proibita emigrazione sotto pena della confisca, ed è mantenuto l'obbligo d'impetrare dal proprio sovrano prima

di domiciliarsi in estero stato la concessione di emigrazione: 1824, vol. I, part. 1, pag. 19, art. 3.

TOSCANA. La pena della confisca rispetto agli emigrati prima di questo trattato viene inflitta soltanto nel caso che essi siano andati a risedere fuori del proprio stato, nel caso che avessero piena cognizione delle ordinanze sovrane emanate a tale proposito, e nel caso egualmente che richiamati dalle autorità superiori dello stato non si fossero presentati: *ivi*, art. 4.

— Ha luogo l'esazione della somma che si paga per redimersi dall'obbligo del servizio militare nei casi di permessa emigrazione ad individui soggetti alla prestazione di esso, i quali non abbiano compiuta l'età che li dispensi: *ivi*, pag. 20, art. 5.

— Restano ferme le prescrizioni nei rispettivi casi riguardo alla tassa personale di emigrazione osservate per lo passato, giusta le quali si esige il 3 per 100 sulla facoltà dell'emigrante: *ivi*, art. 6.

— — È facoltativo ad ambe le potenze austriaca e toscana di emanare in proposito per diritto di sovranità le disposizioni legali che loro sembreranno opportune: *ivi*.

— Con questo trattato non è fatta alcuna mutazione al sistema dei dazj e delle dogane in vigore o da stabilirsi in appresso nei rispettivi stati: *ivi*, pag. 21, art. 7.

— Restano illese le ragioni delle corporazioni dell'uno o dell'altro stato e di quegli stati provinciali i quali hanno diritto a delle retribuzioni sopra le eredità: *ivi*, art. 8.

— Ogni impiegato o suddito dei due governi austriaco e toscano, senza distinzione di classe, che riscuota una pensione dalle casse dell'uno o dell'altro dei due stati, otterrà su domanda la facoltà di goderne a norma delle particolari sue convenienze nel paese dell'altro: *ivi*.

— — La domanda deve dirigersi all'autorità governativa del luogo ove trovasi la cassa centrale che corrisponde il pagamento della pensione: *ivi*, art. 9.

TOSCANA. I pensionati di uno stato sono sottoposti alle leggi ed alla giurisdizione del paese ove è il domicilio. 1824, vol. I, part. 1, pag. 21, art. 9.
— — Lo stato da cui ricevono la pensione non conserva sopra di loro giurisdizione alcuna se non quando possedessero beni nel suo territorio o si rendesse necessario di assicurare sulle loro pensioni la soddisfazione di legittime pretese dei sudditi di questo stato verso di loro. *ivi*, pag. 22, art. 10.
— Ciascun pensionato ha la libera scelta del suo domicilio negli stati delle due potenze, e può cangiarlo a sua volontà e ripassare negli stati della corte da cui riceve la pensione: *ivi*, art. 11.
TOSI Gio. Battista. V. *Privilegio patenti.*
TOSS Ignazio Guglielmo. V. *Privilegio patenti.*
— e Giacomo. V. *Privilegio patenti.*
TOTTIS Abramo. V. *Privilegio patenti.*
TOUAIBLON Giuseppe Federico. V. *Privilegio patenti.*
— Francesco. V. *Privilegio patenti.*
TRAFFICO interno delle merci estere vietato. V. *Merci.*
— — Specifica di dette merci. V. *Merci.*
— degli schiavi. V. *Schiavi.*
TRANSILVANIA ed Ungheria. V. *Merci. Dazj.*
TRANSITO del piombo per la Valachia e Moldavia. *Esportazione.*
— delle armi e munizioni da guerra; deroga al divieto del transito. V. *Esportazione.*
— dei tabacchi ungheresi nel regno lombardo-veneto. *Tabacco.*
— dei tabacchi esteri nel regno lombardo-veneto. V. *Tabacco.*
— Sottrazione di merci proibite di transito. V. *Merci.*
— Tassa di transito pei tabacchi. V. *Tabacco.*
— V. *Dazj.*
TRASCRIZIONE di obbligazioni dello stato. V. *Obbligazioni.*
— di obbligazione pubblica. V. *Depositi.*

TRASGRESSIONI gravi. Rettificazione di errori di scritturazione corsi nei §§ 196, 201 e 294 del codice delle trasgressioni gravi: 1824, vol. I, part. 1, pag. 8.

— Il giudizio contro chi eserciti le funzioni di agente di cambio o di sensale senz'esserne autorizzato, sia per le multe, come per l'arresto personale, è demandato all'autorità incaricata delle inquisizioni per le gravi trasgressioni di polizia: *ivi*, pag. 11.

V. *Sensale.*

— La facoltà attribuita al giudice dai §§ 23, 24 e 25 della seconda parte del codice penale di commutare od esacerbare la pena di grave trasgressione di polizia non dispensa il giudice dal sottoporre la sentenza all'approvazione del governo voluta dal § 402. V. *Sentenze.*

— gravi di polizia. Trattamento dei colpevoli di commercio illecito di medicinali. V. *Medicinali.*

— — La prescrizione del § 377 della parte prima del codice penale debb'essere osservata anche nelle deposizioni dei testimonj in oggetti di gravi trasgressioni di polizia: 1827, vol. I, part. 1, pag. 37.

— — Le disposizioni del § 30 della prima parte del codice penale si estendono anche alle gravi trasgressioni di polizia commesse da un suddito austriaco in uno stato straniero e colà non punite o non condonate: 1828, vol. I, part. 1, pag. 66.

— — V. *Sordi-muti.*

— delle istituzioni sanitarie della marina militare. V. *Marina.*

TRASPORTI militari. Norme onde prevenire od assicurare il compenso dei danni che arrecano i trasporti militari delle rimonte ai campi ed ai prati durante il loro viaggio: 1827, vol. II, part. 2, pag. 189.

TRASPORTO delle sostanze, eredità e successioni. Trattato col gran duca di Toscana. V. *Toscana.*

— degl' interessi di obbligazioni dello stato dall'una all' altra cassa di credito. V. *Obbligazioni.*

TRASPORTO (domanda di) di rendite sul monte lombardo-veneto. V. *Monte*.
— delle sostanze, eredità e successioni dai rispettivi stati di S. M. austriaca e del re di Sardegna. V. *Albinaggio*.
— di obbligazione pubblica. V. *Depositi*.
TRATTAMENTO normale. V. *Normale*.
TRATTATO di abolizione del diritto d'albinaggio sul trasporto delle sostanze ed eredità e sull'emigrazione. V. *Albinaggio*.
— di commercio e di navigazione coll' imperatore del Brasile. V. *Brasile*.
TRAVIGANTI e Galletti. V. *Privilegio patenti*.
TREBITSCH Moisè. V. *Privilegio patenti*.
TRENK di Tonder barone Federico. V. *Privilegio patenti*.
TRENNER Giuseppe. V. *Privilegio patenti*.
TRENO militare. La quitanza di pagamento per compera o lavoro fatto eseguire da artigiano civile dev'essere da questo sottoscritta e vidimata da un commissario o da altro impiegato militare, o dall' autorità locale ove questi mancano: 1827, vol. I, part. 2, pag. 89.
TRENTIN abate Giorgio. V. *Privilegio patenti*.
TRENTSENSKY Giuseppe. V. *Privilegio patenti*.
TRIBUNALE dei nobili dell' Austria inferiore. Attribuita al medesimo l'ammortizzazione delle carte di scontro emesse dall' imperiale regia cassa generale del debito dello stato e della banca della città di Vienna. V. *Banca della città di Vienna*.
— (il) d'appello trovando che il pretore abbia lasciato scrivere dalle parti o dall' avvocato le ragioni e l'argomentazione, o mettere ed allegare in iscritto al protocollo le loro deduzioni, deve riprenderlo ed anche multarlo. V. *Preture*.
— — può commettere al tribunale collegiale di prima istanza nella provincia l'investigazione sulle querele contro una pretura od un impiegato di essa per negligenza nelle incumbenze d'uffizio: 1824, vol. I, part. 2, p. 142.

TRIBUNALE. Spetta al presidente del tribunale di prima istanza di destinare fra gl' individui di esso un consigliere per le funzioni di pretore urbano, un individuo per le mansioni di cancelliere e gli occorrenti scrittori ed uscieri: 1824, vol. I, part. 2, pag. 142.

— Il tribunale di prima istanza deve di volta in volta insinuare al tribunale d'appello i disordini e le mancanze scoperte nelle preture della sua provincia: *ivi.*

— Deve riferirsi al presidente del tribunale di prima istanza ogni mancanza di qualche impiegato presso le preture urbane: *ivi*, pag. 144.

— Insinuazioni, accompagnatorie, informazioni, consulti e giustificazioni indirizzate al tribunale d'appello dalle preture. V. *Esibiti.*

— Corrispondenza delle preture coi tribunali di prima istanza. V. *Esibiti.*

— provinciale dei nobili della Bassa Austria. Giurisdizione del medesimo sullo stabilimento di pensione per vedove ed orfani in Vienna: 1824, vol. I, part. 2, pag. 227. V. *Competenza.*

— Presidente del tribunale d'appello dell' Austria inferiore in Vienna. V. *Gartner.*

— generale militare d'appello in Vienna. In quali casi prima della pubblicazione della sentenza debbansi trasmettere gli atti della giurisdizione della marina al detto tribunale. V. *Marina.*

— Ricorso ed appellazione dal tribunale di marina. V. *Marina.*

— Ricorso ed appellazione dal tribunale generale militare d'appello di Vienna in oggetti di giurisdizione della marina. V. *Marina.*

— (il) criminale che procede deve dare al tribunale competente dell' imputato notizia dell' inquisizione cui fu sottoposto e della sentenza contro di lui emanata: 1825, vol. I, part. 2, pag. 50.

V. anche *Autorità.*

TRIBUNALE (dovere del) criminale nei casi contemplati da
§§ 176 e 269 del codice civile. V. *Tutela.*
— Dovere del tribunale d'appello di vegliare con rigo
sull'osservanza dei §§ 176 e 269 del codice civi
V. *Tutela.*
TRIBUNALI (soltanto ai) di giustizia spetta il decide
sull'entità di un beneficio. V. *Eredità.*
— (appartiene ai) l'apposizione dei sigilli nelle eredità
dei beneficiati. V. *Eredità.*
— Gli eredi del beneficiato possono sempre invocare l
decisione dei tribunali ove non si contentino della b
nificazione pronunciata dall'autorità politica dipendente
mente dall'amministrazione avuta e conto reso dal su
beconomo dell'eredità di quello. V. *Eredità.*
— Rispetto all'aggiudicazione del possesso dell'eredità
un beneficiato. V. *Beneficj.*
— (carteggio dei) per le ventilazioni ereditarie coi s
gretarj ed agenti comunali. V. *Posta-lettere.*
— Nomina di presidenti e vicepresidenti. V. *Presidenti.*
— Sono sciolti i tribunali delle prede marittime istituiti
in Venezia per decidere le questioni insorte su quelle fat
negli anni 1809 e 1815, ed i loro atti sono rimessi
tribunale mercantile ed al tribunale d'appello di quel
città. I richiami dei pirati o sudditi greci in causa del
rappresaglie usate loro per avventura dalla marina a
striaca saranno rimessi all'autorità che per essi con
sudditi ottomani in ogni singolo caso sarà competent
1828, vol. II, part. 2, pag. 180.
— V. *Preture. Procedura.*
TRIESTE (teriaca di). V. *Teriaca. Dazj.*
TRUPPA. Quantità della legna da somministrarsi dai c
muni alle truppe di passaggio. V. *Caserme.*
TSCHAPECK I. ed Ellenberger C. V. *Privilegio patenti.*
TUNNER Pietro. V. *Privilegio patenti.*

TURBAZIONE di possesso (regolamento dei giudizj per). V. *Possesso*.

TURCHIA. Sono tolte le differenze per l'addietro esistenti nelle leggi daziarie rispetto alle merci provenienti dalla Turchia. V. *Dazj*.

TURCONI Gaetano. V. *Privilegio patenti*.

TURNOWSKY Giuseppe. V. *Privilegio patenti*.

TUSCANI Gio. Venceslao ed Ant. Basilio. V. *Privil. patenti*.

— Ambrogio e Giovanni Timoteo. V. *Privilegio patenti*.

TUSKANY Antonia Guglielmina e figli. V. *Privilegio patenti*.

— Giuseppe Francesco. V. *Privilegio patenti*.

TUTELA. Il tribunale criminale che abbia anche la giurisdizione civile deve nominare senza ritardo il tutore e rispettivamente il curatore voluti dai §§ 176 e 279 del codice civile, e se il condannato ha il suo domicilio fuori del di lui circondario, od esso non ha la giurisdizione civile unita, deve dare sul momento notizia della condanna al giudice competente da cui, pervenuta la notizia, deve nominarsi il tutore od il curatore senza perdita di tempo, e generalmente è dovere di tutte le istanze giudiziarie di osservare esattamente le prescrizioni dei mentovati paragrafi, e del tribunale d'appello di vegliare con rigore su tale osservanza: 1825, vol. II, part. 2, pag. 261.

— V. *Conti pupillari*.

TUTORI. V. *Conciliazione*.

— Ancorchè siano persone appartenenti alla marina negli affari pupillari, devono essere convenuti innanzi l'autorità tutoria. V. *Marina*.

UDIENZE (tutte le) in affari giudiziali contenziosi e si devono sempre tenersi alla presenza del pretore o di chi ne fa le veci e di un attuario: 1824, vol. I, part. 1, pag. 106, § 107.

— Per lo meno uno dei cursori deve trovarsi in uffizio e stare in anticamera ogni giorno d'udienza: *ivi*, p. 107.

— Le parti devono attendere la loro chiamata all'udienza in anticamera: *ivi*.

— Ogni udienza deve tenersi nell'ora destinata dalle nove del mattino alle tre pomeridiane: *ivi*, § 108.

— Il pretore fa tenere dall'attuario una nota delle udienze destinate per ciascun giorno, nella quale è notato il numero del decreto, il nome delle parti, l'oggetto in succinto e l'ora: *ivi*.

— Le parti si fanno chiamare mediante il cursore secondo l'ora e l'ordine con cui furono destinate le udienze: *ivi*, § 109.

— — Non essendo presenti ambe le parti, si chiamano le seguenti: *ivi*.

— — Spirata l'ora, le parti si chiamano altra volta: *ivi*.

— — Le parti che si presentano unite dopo l'ora destinata devono per essere sentite attendere che siano terminate tutte le udienze: *ivi*.

— — La parte che non si è presentata dentro l'ora prefissa non si ammette ad accusare la contumacia dell'altra: *ivi*.

Udienze. Si tiene protocollo apposito piegato in colonna per ciascun affare, previa in testa l'indicazione della pretura, del giorno, del nome del pretore e dell'attuario, i nomi delle parti e l'oggetto dell'udienza: 1824, vol. I, part. 2, pag. 107, § 110.

— Notate le parti comparse in persona o mediante mandatario, dimettendo la procura, si scrivono nella colonna sinistra le deduzioni dell'attore, nella destra quelle della controparte, e sottoscrivono ciascuna parte, l'avvocato, il pretore e l'attuario: *ivi*, pag. 108.

— Le udienze successive nel medesimo affare si estendono in continuazione del protocollo della prima relativa udienza: *ivi*.

— Sulle petizioni, per cui non è prescritto il previo sperimento di conciliazione, il pretore deve prima di tutto tentare un componimento amichevole fra le parti e far menzione nel protocollo della non riuscita: *ivi*, § 111.

— È permesso alle parti, al loro rappresentante ed all'avvocato di dettare all'attuario il fatto e le principali circostanze di esso, e di farsi anche preleggere quanto fu scritto: *ivi*, § 112.

— — Ma il restante della trattazione, cioè le ragioni e l'argomentazione non possono dalle parti o loro avvocati addursi se non soltanto a voce da assumersi in succinto nel protocollo d'udienza: *ivi*.

— Non è permesso alle parti o loro avvocati di dimettere ed allegare in iscritto al protocollo le loro deduzioni: *ivi*.

— Quando una delle parti si riporta alle deposizioni dei testimonj, e nei casi ove appartiene al giudice di chiamarli all'udienza o d'ingiungere alla parte di produrre le attestazioni in iscritto, non potendo il pretore ciò subito eseguire, ridestina l'udienza mediante subattergato a breve termine, e fa citare al caso per quella i testimonj nello stesso modo prescritto per l'esame formale: *ivi*, § 113.

— — del protocollo d' udienza: *ivi*, pag. 18
— — dell' elenco degli atti in fine del pro
tazione all' udienza: *ivi*, pag. 185. V. *Pr*
UDITORE. Gli atti di eredità ventilati dall' ud
rina da essere riveduti dall' uditore superic
— Giuramento da prestarsi dall' uditore su
l' uditore della marina. V. *Marina*.
UFFENHEIMER Gio. Gabrio. V. *Privilegio pat*
— Massimiliano Antonio e Gio. G. V. *Privi*
— Segar Jonatan. V. *Privilegio patenti*.
— Jonatan. V. *Privilegio patenti*.
— J. G. V. *Privilegio patenti*.
— Gionata Lazzaro. V. *Privilegio patenti*.
— Gabriele. V. *Privilegio patenti*.
UFFICI (intimazione agli) daziarj degli ordi
scriventi contegno conveniente e placido
d'ispezione verso i viaggiatori e particola
piere i loro doveri. V. *Ispezione*.
— Il compartimento territoriale 12 febbra
servì di base alla distrettuazione giudiziar
1818, nulla innovò relativamente all'antic
degli uffici delle ipoteche determinato da
dicembre 1808 da osservarsi anche in av
vol. II, part. 2, pag. 333.
— postali. Quanto al carteggio tra le magis

Uffici daziarj. V. *Dazj*.
— ipotecarj. V. *Ipoteche*.
— di provianda militare. V. *Dazj*.
Ufficiali pensionati. Dai vantaggi accordati a quelli che vengono assunti ad un impiego civile sono esclusi gli ufficiali che si trovano assistiti da soldi od assegni meramente di grazia ed i semplici impiegati militari: 1826, vol. II, part. 2, pag. 202.
— di guarnigione giunti a destinazione durante il trimestre. V. *Alloggi*.
— giunti alla stazione in corso di trimestre; casi in cui devono contentarsi di alloggio anche più ristretto della loro competenza. V. *Alloggi*.
— — Caso in cui devono trattarsi come di passaggio, e misura del trattamento. V. *Alloggi*.
— — Non hanno diritto competente d'indennità d'alloggio durante il trimestre. V. *Alloggi*.
— L'ufficiale pensionato essendo stato ricevuto in impiego civile, cessandone, qualora si fosse nel frattempo ammogliato, allora soltanto può essere riammesso al godimento della pensione militare quando abbia depositata la cauzione di matrimonio. V. *Impiegati*.
Ufficio fiscale (istanza di prenotazione per parte dell'). V. *Prenotazione*.
— — Le cause avanti le preture urbane nelle quali è parte l'ufficio fiscale vanno esenti dallo sperimento di conciliazione. V. *Conciliazione*.
— — Attribuzioni limitate rispetto alla difesa in giudizio delle pie fondazioni e degl'istituti ove sono in amministrazione pubblica. V. *Fiscale*.
— dei depositi. V. *Depositi*.
Ugarte (conte). Sua nomina a presidente della reggenza dell'Austria superiore: 1827, vol. I, part. 2, pag. 91.
Ugazy Vito. V. *Privilegio patenti*.

ULBRICHT Carlo. V. *Privilegio patenti.*

ULM (sig. Ferdinando barone di), primo vicepresidente del supremo tribunale di giustizia, nominato commendatore dell'ordine di S. Stefano d'Ungheria. V. *Presidenti.*

UMBACH Cristiano ed Antonio fratelli. V. *Privilegio patenti.*

UNGERMANN Francesco. V. *Privilegio patenti.*

— Giovanni e Francesco. V. *Privilegio patenti.*

UNGHERESI (le specifiche da comunicarsi alle autorità) sugli Ungheresi, la descrizione delle persone fuggiasche o mancanti, e le patenti di passo libero devono farsi in lingua latina. V. *Corrispondenza.*

UNGHERIA (tabacco d'). Dazio d'uscita. V. *Tabacco.*

— (proibizione nell') di colorire di qualunque colore le frutta secche. V. *Frutta.*

— V. *Dazj d'uscita.*

— e Transilvania. V. *Merci. Dazj.*

UNIVERSITA' di Pavia (nell') non vi è cattedra di astronomia; questa s'insegna da un astronomo della specola di Milano. V. *Studj.*

— La specola di Milano fa parte integrante dell'università di Pavia. V. *Studj.*

— I professori presso le altre università ed i licei ed istituti filosofici hanno diritto prevalente di concorrere alle cattedre dell'università di Vienna della stessa materia da loro professata senz'obbligo di esame: 1825, vol. I. part. 2, pag. 137.

— Avviso per mezzo delle delegazioni provinciali ai professori di storia nelle università e nei licei ed istituti filosofici della vacanza della cattedra di storia universale e particolare degli stati austriaci, diplomatica ed araldica pel caso che alcuno vi volesse concorrere: ivi, pag. 138.

— Regolamento generale per l'università di Pavia: ivi, pag. 147.

UNIVERSITA'.

— (l') di Pavia è posta sotto l'immediata ispezione e dipendenza del governo, con cui corrisponde per mezzo del rettore e dei direttori degli studj: 1825, vol. I, part. 2, pag. 147, § 1.

— (alla sola) compete il diritto di conferire le lauree dottorali: *ivi*, § 2.

— Nessuno può essere dispensato dagli esami rigorosi, dalle dispute e dalla produzione dei prescritti altri documenti; ed a nessuno può rilasciarsi un diploma d'onore sopra un grado accademico senza la sovrana approvazione: *ivi*, § 2.

— (l') viene considerata sotto il doppio aspetto di corpo insegnante e di corpo accademico; nel primo è divisa in sezioni dette *studj*, nell'altro in sezioni dette *facoltà* nel seguente ordine, cioè teologica la prima, politico-legale la seconda, medico-chirurgica la terza, e filosofica l'ultima: *ivi*, pag. 148, §§ 3 e 4.

— Sarà determinato se all'università di Pavia verrà accordata la facoltà teologica ed un'apposita facoltà matematica: *ivi*, § 4.

— Allo studio appartengono i direttori ed i professori: alla facoltà appartengono i direttori degli studj; i decani ed i dottori immatricolati ad essa: *ivi*, § 5.

— Il rettore è il capo dell'università ed è assistito da un senato accademico; i capi delle sessioni sono i direttori degli studj; il capo immediato e rappresentante di una facoltà è il decano: *ivi*, § 6.

— Il senato accademico è composto del rettore, dei direttori degli studj, dei decani e degli anziani; alle sessioni di esso interviene il cancelliere in qualità di segretario: *ivi*, pag. 149, § 7.

— Le istruzioni vigenti pei direttori degli studj devono considerarsi come la base dell'organizzazione dell'università: *ivi*, § 8.

UNIVERSITA'.

— Ogni facoltà è autorizzata alle deliberazioni non opposte agli ordini e alle decisioni superiori che la riguardano non comuni colle altre, ed a dettare statuti di norma perenne per l'avvenire da assoggettarsi alla conferma del governo e non importanti tassa o spesa qualsiasi non stanziata dall'autorità superiore ai membri dell' università od agli studenti. Eguale autorizzazione è data al rettore ed al senato accademico per gli oggetti riguardanti più facoltà o l'università intiera: 1825, vol. I, part. 2, p. 149, § 9.

— Spettano alle facoltà ed all' università le determinazioni sul maneggio dei loro affari ed il cerimoniale in ciò che non sia determinato dalle emanate disposizioni: ivi, pag. 150, § 10.

— Nelle adunanze di tutta l'università i direttori degli studj siedono immediatamente dopo il rettore, poi i decani e quindi i dottori matricolati; i direttori tra loro seguono l'ordine della facoltà cui appartengono, così i decani ed i dottori; in ciascuna facoltà questi ultimi hanno la precedenza determinata dalla data della propria matricola: *ivi*, § 11.

— Alle adunanze di tutta l'università devono essere invitati tutti i dottori matricolati dimoranti in luogo o che si trovano in luogo per avventura all'occasione di esse: *ivi*, pag. 151, § 12.

— Il rettore ed i decani devono intervenire alle solennità scolastiche, e specialmente all'apertura e al chiudimento dell'anno scolastico: *ivi*, § 13.

— Le deliberazioni nelle adunanze dell' università di regola si fanno vocalmente quando è prescritta la votazione segreta, e nella elezione a dignità accademica, a funzione o ad impiego nell'università devono seguire per ischede o per ballottazione; nelle rimanenti decisioni, ove trattasi soltanto di affermare o negare, il presidente

UNIVERSITA'.

determina se abbia da aver luogo la votazione segreta: 1825, vol. I, part. 2, pag. 151, § 14.

— La sola maggiorità dei voti decide su tutte le deliberazioni dell'università, per cui non sia altrimenti ordinato da apposito decreto: *ivi*, § 15.

— — Quando debbasi far rapporto delle deliberazioni all'autorità superiore, devono in questo indicarsi le opinioni dei discordanti, il preopinante fra questi ed i motivi del disparere: *ivi*, pag. 152.

— — Il presidente può sospendere la decisione, ma deve farne immediato rapporto all'autorità superiore: *ivi*.

— In ogni anno prima del cominciare delle férie autunnali si nomina un nuovo rettore eletto per turno in tutte le facoltà secondo l'ordine di esse in adunanza di tutta l'università sulla terna di dottori della facoltà cui tocca il turno a maggiorità assoluta di voti: *ivi*, pag. 152 e 153, §§ 16 e seg.

— Ogni dottore della facoltà cui spetta il turno, ancorchè non matricolato, può essere eletto rettore. L'università deve avere particolare riguardo ai dottori insigniti di dignità o carica ecclesiastica o civile non appartenenti al corpo insegnante, semprechè dimorino nel luogo dell'università: *ivi*, pag. 152, § 17.

— I professori non matricolati non hanno voce attiva nella nomina del rettore: *ivi*, pag. 153, § 20.

— Nel processo verbale da stendersi dell'atto d'elezione del rettore e da firmarsi soltanto dai membri del senato accademico e dal cancelliere si enunciano tutti i votanti ed il numero dei voti ottenuto da ciascuno dei tre candidati: *ivi*, pag. 154, § 20.

— Se l'eletto rettore cui viene partecipata l'elezione da una deputazione composta di due dottori non l'accetta, essa cade sopra uno degli altri due candidati, e

UNIVERSITA'.

rinunciandosi pure da lui, si procede ad altra elezione sopra nuova terna da proporsi, comprendendovi sempre il candidato rimasto della precedente: 1825, vol. I. part. 2, pag. 154, § 21.

— Il senato accademico partecipa al governo l'elezione del rettore da questo accettata per l'approvazione, senza cui quella non è valida, e la quale il governo partecipa per notizia all'aulica commissione per gli studj: *ivi*, § 21.

— Il rettore eletto viene proclamato nel giorno dell'apertura delle scuole in solenne adunanza di tutti i membri dell'università, a cui il rettore che cessa può ammettere anche gli studenti; questi depone la carica; dopo di ciò il corpo od una numerosa deputazione dell'università si reca dal proclamato e gli consegna le insegne del rettorato, ed egli interviene quindi al divino ufficio da celebrarsi per l'accennata apertura: *ivi*, § 23.

— Appartengono al rettore tutti gli affari che riguardano l'università in pieno o più sezioni di studj o facoltà, i quali siano inseparabili, lasciando al rispettivo direttore ed alla rispettiva facoltà in genere tutto ciò che dalle istruzioni viene attribuito ai direttori: *ivi*, pag. 155, § 24.

— Il rettore è il capo dell'università considerata come corpo ed il presidente del senato accademico: *ivi*, § 25.

— Il rettore qual capo dell'università la rappresenta da sè od in unione dei decani della facoltà o del senato, assumendo quale di queste rappresentanze crede nei casi opportuno, sempre che non esista in proposito particolare disposizione o statuto obbligatorio; — convoca le adunanze; — emana le disposizioni e gli ordini occorrenti in ciò che non crede di rimettere al senato; — e gli si deve rispetto ed ubbidienza a' suoi ordini da ogni membro, professore, impiegato e servo e dagli studenti; — fa pubblicare a suo nome le solennità

UNIVERSITA'.

generali scolastiche ed accademiche; — rilascia il permesso pel conferimento della laurea dottorale, senza cui non può aver luogo tale promozione; — dà il permesso di affiggere le notificazioni all' università; — niun avviso, meno quelli nelle sale interne, può essere affisso senza la sua vidimazione; — sorveglia sopra tutti gl' impiegati e sul personale di servizio della cancelleria, i quali dipendono prima di tutti dai di lui ordini; — interviene come commissario alla consegna degli atti di un direttorato e degli effetti della biblioteca, ed alla consegna da farsi al suo successore; — ordina l' inscrizione e la cancellazione nella matricola dell' università, e la cancellazione da quella dei dottori; — e tutte le spedizioni relative agli affari nei quali agisce come capo dell' università si rilasciano in suo nome: 1825, vol. I, part. 2, pag. 156 e 157, § 26.

— Il rettore come presidente del senato accademico ne ordina le sessioni, dirige le deliberazioni, ne cura l' esecuzione e sottoscrive le spedizioni relative: *ivi*, pag. 157, § 27.

— Il rettore ha la facoltà di radunare il senato ogni volta che lo creda necessario; ogni anno scolastico però devono tenersi due sessioni nei primi due mesi, e due negli ultimi due sugli oggetti ch' egli determina: *ivi*, pag. 158, §§ 28 e 29.

— Gli oggetti che non sono di attribuzione del rettore non possono pure trattarsi nel senato accademico: *ivi*, § 30.

— Anche per gli oggetti urgenti o di minor importanza quando sono portati alla deliberazione del senato deve aver luogo quanto è disposto nel § 15 del regolamento: *ivi*, § 31.

— In ogni seduta leggesi il protocollo di gestione di tutti gli affari evasi dal rettore da sè dopo la precedente: *ivi*, § 32.

UNIVERSITA'.

— Deve dal rettore portarsi la cosa alle discussioni del senato quando si tratti, 1.° di accordare un sussidio; 2.° di proporre il conferimento o di conferire un posto di servizio; 3.° di dimettere, porre in istato di quiescenza, pensionare, accordare una provvisione, o gratificazione straordinaria od altra ricompensa a taluno del personale della cancelleria; 4.° di compilare statuti, proporre disposizioni normali e di sistema; 5.° di proporre nuove fabbriche o cambiamenti al locale dell'università; 6.° di accettare utili o pesi permanenti; 7.° di accordare spese al di là di austriache lire 50 non sistemizzate, nè accordate dal governo; 8.° di esaurire un incarico affidato dal governo al senato: 1825, nel part. 2, pag. 158 e 159, § 33.

— Il rettore incarica a suo beneplacito il decano che abbia da stendere il voto e riferire in seduta sugli oggetti da trattarsi nel senato: *ivi*, pag. 159, § 34.

— Il rettore prende il titolo di magnifico: *ivi*, § 35.

— Il rettorato è posto d'onore; al rettore però spettano a titolo d'emolumenti le tasse attribuitegli per le promozioni alla laurea dottorale e la metà del prodotto netto delle tasse delle matricole degli studenti: *ivi*, pag. 160, § 36.

— I direttori degli studj possono convocare a conferenza tutti o parte degl'individui del corpo insegnante delle rispettive sezioni; non sono tenuti a decidere in conformità delle opinioni raccolte, ma devono procedere in seconda delle proprie istruzioni e sotto la sua responsabilità in tutti gli oggetti che si riferiscono agli studj ed alla disciplina: *ivi*, § 38.

— In tutte le circostanze di unione di una sezione di studio le dignità accademiche non danno preferenza, ma i professori stabili vengono dopo il direttore, quindi

NIVERSITA'.

i provvisorj, poscia i professori d'altri istituti che per avventura suppliscono qualche cattedra, finalmente i supplenti. Fra gli stabili la precedenza è stabilita dalla data della nomina ad una cattedra del medesimo grado, e fra i supplenti dalla durata della supplenza: 1825, vol. I, part. 2, pag. 161, § 39.

— Sono applicabili ai soli direttori effettivi, ad esclusione dei facenti funzioni di direttori, le attribuzioni e la loro relazione col senato accademico, di cui nel § 5 delle relative istruzioni: *ivi*, § 40.

— Il decano d'una facoltà deve eleggersi fra i dottori di essa matricolati presso la stessa università; nelle facoltà politico-legale e medico-chirurgica non può esserlo un professore: *ivi*, § 41.

— Nell'elezione del decano sono esclusivamente chiamati a votare tutti i dottori che in generale hanno seggio e voto nella facoltà: *ivi*, pag. 162, § 42.

— — Vi si deviene in un'adunanza generale della facoltà nel giorno precedente l'apertura delle scuole, ed in caso d'impedimento in uno dei successivi: *ivi*, § 43.

— Il decano in tutte le facoltà, trattane la medica, che è regolata da apposite discipline, dura un anno; nessuno può essere confermato per più di tre anni: *ivi*, § 44.

— Il decano può chiedere al direttore che la facoltà si raduni in seduta piena o parziale; — cura il rilascio autentico delle matricole degli studenti e dei dottori; — tiene il protocollo di gestione della facoltà e ne custodisce gli atti; — ha cura delle spedizioni; — le firma; — compila e continua la cronaca della facoltà mercè le notizie occorrenti comunicategli dal direttore; — ha l'amministrazione della cassa della facoltà, di cui rende conto ogni anno all'atto di deporre l'ufficio; — e rappresenta la facoltà in ogni occasione: *ivi*, pag. 162 e 163, § 45.

UNIVERSITA'.

— — Prende il titolo di *spettabile*: 1825, vol. I, par. 1, pag. 163, § 46.

— Il decanato è posto d'onore accademico; al decano appartengono le tasse assegnategli dai decreti sul conferimento della laurea dottorale e dei gradi accademici e la metà del prodotto netto delle tasse delle matricole degli studenti alla rispettiva facoltà: *ivi*, § 47.

— Al decano impedito o mancante supplisce il professore anziano del rispettivo studio che sia dottore matricolato della facoltà: *ivi*, pag. 164, § 48.

— Le facoltà considerate come corpi accademici separati dal collegio dei professori sono stabilite qual centro d'unione pei dottori onde conferire fra sè ed indirizzare le loro proposizioni ed istanze alle autorità competenti, servendo in pari tempo allo stato come adunanze d'uomini intelligenti nei casi di dover raccogliere maggior numero d'opinioni: *ivi*, § 49.

— Alle sessioni d'una facoltà intervengono ed hanno voto soltanto i dottori ad essa matricolati; devono invitarsi alle adunanze generali tutti quei che dimorano in luogo e possono intervenire quelli non invitati per non esserni trovati in luogo: *ivi*, pag. 164 e 165, § 50.

— — Nei casi in cui la facoltà è chiamata a dare il proprio parere su qualche oggetto particolare, si deve convocare soltanto un'adunanza parziale degl' individui da determinarsi dal direttore dello studio qual presidente della facoltà: *ivi*, pag. 165.

— Nelle sessioni di una facoltà i membri prendono posto dopo il direttore ed il decano secondo la loro anzianità, non avuto riguardo a qualsiasi altra dignità accademica: *ivi*, § 51.

— Il decano può evadere da sè soltanto gli affari la cui evasione è bastantemente determinata dalla natura della

UNIVERSITA'.

cosa, dalle prescrizioni e dagli statuti vigenti, portando gli altri alla discussione e decisione della facoltà in piena adunanza. Il presidente della facoltà sceglie il referente per gli affari su cui la facoltà è chiamata a dar opinione: 1825, vol. I, part. 2, pag. 165, § 52.

— — Le facoltà per la manipolazione degli affari si servono della cancelleria dell'università: *ivi.*

— Le facoltà indirizzano i proprj rapporti e petizioni alle autorità superiori col mezzo del senato accademico e corrispondono immediatamente con esse soltanto nel caso d'incarico immediato di dare un qualche parere: *ivi*, pag. 166, § 53.

— La cassa della facoltà è destinata alle spese di essa come tale. Il rimanente ogni anno nel giorno dell'elezione del decano può distribuirsi fra i membri presenti all'adunanza, attribuendo doppia porzione al decano: *ivi*, § 54.

— Chiunque promosso al grado di dottore in una delle imperiali regie università ancorchè secondo i sistemi che esistevano per l'addietro nel regno lombardo-veneto può chiedere d'essere matricolato alla facoltà di cui è dottore presso qualunque imperiale regia università: *ivi*, pag. 166 e 167, §§ 55 e 57.

— I professori nell'università, se sono dottori della facoltà cui appartiene la cattedra, sono obbligati di farsi incorporare ad essa facoltà presso la stessa università: *ivi*, pag. 166, § 55.

— Un dottore ancora occupato in uno studio superiore non può essere inscritto a qualsivoglia facoltà se non dopo il compimento degli studj stessi: *ivi*, p. 167, § 56.

— La domanda di essere matricolato si fa al decano della facoltà, il quale, fattane la proposta nella seduta di questa, vi destina subito la sede al nuovo membro; ed

egli ne ottiene il certificato mediante il pagamento di
scudo bollo: 1825, vol. I, part. 2, pag. 167, § 2.

— Presso ciascuna facoltà si tiene una matricola speciale
pei dottori inscritti, nella quale ogni dottore riceve una
pagina separata con numero progressivo, ove scrivesi
il suo nome, cognome, luogo, provincia, giorno e
anno di sua nascita, giorno ed anno de' suoi studj, e
cominciando dai ginnasiali, l'anno ed il luogo di ciascuno
de' suoi esami rigorosi e della promozione al grado di
dottore, l'indicazione dell'attuale suo impiego e sta-
to, e l'elenco delle opere da lui date alla luce; sottoscrive
quindi il decano e vidima il presidente, ed il decano
poi aggiunge la dichiarazione che questo dottore, dopo
l'esposizione del suo diploma da indicarsi colla data e
dopo il pagamento della tassa di matricola, venne ad-
detto alla facoltà nella seduta stessa: *ivi*, pag. 167 e
168, §§ 59, 60 e 61.

— Il decano aggiunge nella matricola le notizie dei ne-
cessivi cangiamenti di ciascun membro della facoltà, gli
impieghi, le distinzioni e le dignità accademiche conse-
guite, le opere date alla luce e la cancellazione nei casi
di sentenza o di morte, indicando allorchè avvenga il
nome della vedova e dei figli; cosicchè si abbia il
corso di vita compiuto di tutti i membri della facoltà,
al cui uopo tutti i membri di essa devono comunicare
di tempo in tempo al decano le notizie tanto di se,
quanto dei membri assenti: *ivi*, pag. 168, § 62.

— Ogni studente nell'università o privato che intenda
fare presso la medesima gli esami dev' essere inscritto
nella matricola di quella, e non può essere ammesso al
esame di qualsiasi degli studj d'obbligo senza la pro-
duzione della matricola tanto dell'università, quanto
della facoltà cui appartiene il corso de' suoi studj: *ivi*,
pag. 169, § 63.

NIVERSITA'.

— Il direttore ogni anno, un mese dopo l'apertura degli studj, consegna al rettore un elenco degli studenti non ancora matricolati presso l'università, ed al decano un elenco di quelli non ancora matricolati presso la facoltà, contenenti l'uno e l'altro il nome, cognome, luogo e provincia di nascita dello studente, prenome, condizione ed abitazione del padre; luogo ed anno in cui lo studente fece regolarmente gli studj corrispondenti all'anno precedente, la classe secondo cui dev' essere pagata la tassa di matricola, od il condono di essa, indicandone i motivi, e le osservazioni; — ed altro elenco al rettore degli studenti già matricolati all' università, ed altro al rettore di quelli già matricolati alla facoltà nell' anno precedente, contenenti soltanto il nome, cognome, luogo e provincia della nascita dello studente e le osservazioni nelle quali deve farsi annotazione ove lo scolare ripeta il corso degli studj. — Gli accennati elenchi rispetto agli scolari ammessi dopo trascorso il primo mese dall' apertura delle scuole, i quali devono essere matricolati avanti che principiino gli esami, si consegnano quindici giorni prima dell' incominciamento degli esami pubblici: 1825, vol. I, part. 2, pag. 170, 171 e 172, §§ 65, 66 e 68.

— Il senato accademico e la facoltà determinano a seconda dei rapporti locali i metodi da seguirsi in amendue le matricole degli studenti: *ivi*, pag. 171, § 67.

— Le matricole degli studenti sì per l'università che per la facoltà contengono il cognome, nome, luogo e provincia di nascita dello studente, nome, condizione e patria del padre; luogo ed anno dell' ultimo percorso anno di studio d'obbligo prima di entrare nell' università, la menzione del pagamento o dell' esenzione dalla tassa di matricola; anno e denominazione degli studj

UNIVERSITA'.

d' obbligo percorsi nell' università; l' uscita dall' università o dagli studj di facoltà che deve registrarsi senza dilazione nel caso che uno studente venga dal direttore formalmente escluso dagli studj; e finalmente le osservazioni: 1825, vol. I, part. 2, pag. 172 e 173, §§ 69 e 70.

— Lo studente matricolato per gl' interrotti studj deve inscriversi altra volta nella matricola mediante pagamento della tassa, la quale gli viene condonata ove giustifichi malattia od altro simile impedimento: *ivi*, pag. 173, § 71.

— I certificati di matricola da darsi allo studente stampati in lingua italiana coll' indicazione del seguito pagamento o dell' esenzione dalla tassa si sottoscrivono quello dell' università dal rettore e dal cancelliere, e quello della facoltà dal decano e da un impiegato della cancelleria; coll' avvertenza sotto la sottoscrizione essere valido sino a determinato giorno in cui sia presumibile l' inscrizione alla matricola nell' anno sussegnente, e doversi a quest' epoca prolungare: *ivi*, §§ 72 e 73.

— Il prolungamento della matricola dello studente viene dichiarato sul certificato originale od un duplicato di esso, e la dichiarazione si sottoscrive semplicemente da un impiegato della cancelleria dell' università, e si spedisce senza pagamento di tassa: *ivi*, pag. 174 e 175, §§ 74 e 77.

— Le tasse di matricola sono fissate per le persone appartenenti all' alta nobiltà in austriache lire 12, per gli altri nobili in lire 9, pei figli d' impiegati superiori o facoltosi cittadini in lire 6, per tutti gli altri in lire 3. Per un duplicato di certificato di matricola di nobile una lira, di non nobile la metà: *ivi*, §§ 75 e 76.

— Sono esenti dalle tasse di matricola gli studenti che godono un posto gratuito o semigratuito in un imperiale

regio convitto o collegio, od in un seminario vescovile, oppure altro stipendio, e quelli che comprovino legalmente la loro povertà: 1825, vol. I, part. 2, p. 175, § 75.

Dalle tasse si prelevano le spese di stampa dei formolarj, dei certificati di matricola e quelle delle matricole; il restante delle derivanti dalla matricola all' università si divide per metà, l' una a beneficio del rettore, e l' altra da distribuirsi fra gl' impiegati della cancelleria dell' università in proporzione del rispettivo loro soldo fisso; ed il restante di quelle della matricola alla facoltà; questa preleva una somma per costituire una conveniente gratificazione agl' impiegati della cancelleria ed ai bidelli destinati dal rettore per gli affari degli studj e della facoltà, ed il sopravanzo spetta per metà al decano e per l' altra metà è devoluta alla cassa della facoltà: *ivi*, pag. 176, § 78.

— Le competenze dei duplicati di certificato di matricola si ripartiscono fra il cancelliere, il vicecancelliere e gli scrittori della cancelleria dell' università in proporzione dei loro assegni fissi: *ivi*, § 79.

— In tutte le sezioni degli studj dell' università e nei licei sino a nuova disposizione l' anno scolastico ha principio col 3 di novembre, e le ferie cominciano coll' 8 settembre: 1825, vol. II, part. 1, pag. 92.

— Il liceo d' Innsbruck è stato trasformato in una università col diritto di creare dottori nella filosofia e nella legge: 1826, vol. I, part. 2, pag. 36.

— e licei. V. *Studenti. Procedura criminale.*

URLY Vincenzo. V. *Privilegio patenti.*

USCITA delle scopature d' orefice vietata. V. *Dazj.*

VACANZE nei licei. V. *Licei*.
VACCINAZIONE. Obbligo dei medici di pro
diligenza. V. *Medici*.
— Variazione e maggior estensione della
alla notificazione 13 novembre 182
altre tre tavole, cioè d'un elenco nu
sone che eseguirono la vaccinazione col
spesa relativa, un elenco personale de
l'indicazione delle operazioni fatte d
mente, ed un elenco delle altre perso
impiegati, ecc., che si sono distinte ne
lative alla vaccinazione: 1826, vol. I,
— Disposizioni per ottenere pienamente
D, E, F prescritte con detta notifica
che riguarda i *non ancora vaccinati*, gl
l'anno precedente e gli elenchi dei nati: i
— — Prospetto numerico dimostrante i
vaccinazione: *ivi*, pag. 18 e 19.
— — Prospetto sommario degl' individui
e delle spese: *ivi*, pag. 20 e 21.
— — Prospetto dettagliato degl' individu
pag. 22 e 23.

TAGLIA emessi dalla regia ducale camera di Milano nel 1796. V. *Debito pubblico.*
— — dalla regia ducale camera di Mantova negli anni 1796 e 1797. V. *Debito pubblico.*
VALACHIA e Moldavia. Esportazione e transito del piombo diretto ai principati di Valachia e Moldavia. V. *Esportazione.*
— Tolto il divieto dell'esportazione e transito delle armi e munizioni da guerra dirette ai detti principati. V. *Esportazione.*
VALLET Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*
VALLIER Giuseppe Maria. V. *Privilegio patenti.*
— Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*
VALLOT Giovanni. V. *Privilegio patenti.*
VALMAGINI don Francesco. V. *Privilegio patenti.*
VANKA Francesco. V. *Privilegio patenti.*
VARSAVIA. V. *Consolati austriaci.*
VASCELLO (capitano di), colonnello, capo di dipartimento o referente della marina colpevoli di delitto. V. *Marina.*
VAUCHER du Pasquier e comp. V. *Privilegio patenti.*
VEDOVE. Stabilimento di pensione per vedove ed orfani in Vienna. V. *Competenza.*
— Trattamento delle vedove e degli orfani degl' impiegati del cessato governo che hanno continuato provvisoriamente nel servizio austriaco. V. *Impiegati.*
— ed orfani degl' impiegati dei comuni: pensioni e gratificazioni a loro favore. V. *Comuni.*
— La vedova di un titolare dotatario di maggiorasco rimane privata della pensione sul prodotto di esso rimaritandosi senza sovrana permissione. V. *Maggiorasco.*
— d' impiegati, d' inservienti, custodi, guardie, ecc. Pensioni colle normali austriache. V. *Impiegati.*
— ed orfani dei forieri di gendarmeria. V. *Gendarmeria. Pensioni militari.*
— pensionate che si rimaritano. V. *Matrimonj. Pensioni.*

dell' amministrazione dello stato, come
cizio della regalia postale: 1827, vol.
VENDICATORIA azione proposta contro
corso dei creditori. V. *Azione*.
VENDITA di merce estera posta fuori di
bita anche ai privati. V. *Merci*.
— Specifica delle merci di traffico vieta
— dei mobili di eredità di poca impor
l' uso della carta bollata. V. *Bollo*.
VENDITA. Il possessore di un immobile
cuzione ha bensì la facoltà di alienarlo
medesima, ma a fronte di questa alien
ditore proseguire gli atti esecutivi sul
nello stesso modo come se non foss
1827, vol. I, part. 1, pag. 60.
VENETA (cessata repubblica). Conferm
ovvero titoli conferiti dalla medesima.
VENETE provincie. Conferma della nobil
conferiti da potenze e sovrani esteri
consenso del governo delle medesime.
VENETI patrizj. V. *Nobiltà*.
VENEZIA (teriaca di). V. *Teriaca*.
— Il comando di marina in Venezia dipe
dietro dal comando generale in Pado
un' autorità sussistente da per sè col ti

VENEZIA. Nella corrispondenza dell' imperiale regio governo col comando superiore della marina si osservano le stesse forme che si usano verso gl' imperiali regj comandi generali. V. *Marina.*

— Nomina a presidente del governo di Venezia del conte Spauer: 1827, vol. I, part. 2, pag. 91.

— V. *Veneti patrizj. Nobiltà.*

— Prestito del ceto mercantile dell' anno 1805. V. *Prestito.*

— V. *Porto franco. Franchigia del dazio di transito.*

— Soddisfacimento dell' imprestito del 1805 fatto dal ceto mercantile di Venezia. V. *Debito pubblico.*

VENTILAZIONE dell' eredità di possessore di maggiorasco. V. *Maggiorasco.*

— Carteggio delle magistrature giudiziarie coi segretarj ed agenti comunali per la ventilazione di eredità. V. *Posta-lettere.*

VERBANO (battello a vapore denominato il). Sue corse. V. *Diligenze erariali.*

VERNEY Andrea. V. *Privilegio patenti.*

VESCOVATI. Vacanze e nomine dei vescovati e di ogni altro benefizio ecclesiastico. V. *Monte.*

— Pagamento di rendite sul monte lombardo-veneto ai vescovati. V. *Monte.*

— — Delle frazioni di rendite al disotto del *minimum* ai vescovati. V. *Monte.*

VESCOVI Stefano. V. *Privilegio patenti.*

VESCOVI. V. *Ordinarj.*

— Parere dei vescovi da eccitarsi per la vendita di sostanze spettanti a parrocchie o chiese. V. *Ordinarj.*

VETERINARIA. Instituzione in ciascun distretto del regno di un veterinario approvato con facoltà a più comuni riuniti di corrispondergli a titolo di semplice residenza un tenue emolumento: 1827, vol. II, part. 2, pag. 232.

VETRI. Il dazio d'uscita delle lastre ordinarie di vetro delle perle e granate di vetro, fusioni di vetro lavorato ed altre manifatture è stabilito a centesimi 35,7 per quintale metrico: 1827, vol. II, part. 1, pag. 91.

VETTURINI (doveri dei) nell' incontro di vetture di posta e multe. V. *Poste*.

VIAGGIATORI. V. *Poste*.

VICARIATI, decanati e concistori. V. *Franchigia postale*.

VICARJ (i) foranei non possono concorrere quali maestri delle pubbliche scuole elementari senza produrre il certificato di pedagogia. V. *Scuole*.

— (ai) foranei e parrochi di campagna è permessa l'istruzione elementare della terza classe. V. *Scuole*.

— — È confermata la facoltà, senza bisogno di sottoporsi ad esame d'idoneità, d'istruire nelle quattro classi di grammatica. V. *Scuole*.

— — È permesso soltanto d'istruire giovani della propria parrocchia e distinti per talento. V. *Scuole*.

VICEBIDELLI degl' imperiali regj licei. Loro trattamento normale. V. *Bidelli*.

VICEPARROCHI (ai), coadjutori e cappellani non è estesa la facoltà data ai parrochi dell' istruzione elementare e grammaticale. V. *Scuole*.

VICEPRESIDENTI (nomina de') del supremo consiglio di giustizia. V. *Presidenti*.

VIDEMARI Angelo. V. *Privilegio patenti*.

VIENNA (università di). V. *Università*.

VIETTI Antonio. V. *Privilegio patenti*.

VIGNA (la) Chiara. V. *Privilegio patenti*.

VILLACCO (il circolo di) riunito col primo di maggio 1831 a quello di Klagenfurt ed aggregati al territorio del governo di Lubiana. V. *Lubiana*.

VINEY James. V. *Privilegio patenti*.

VINI. Correzione della traduzione dell' art. X dell' appendice alla seconda parte del codice penale. V. *Codice*.

VINI. Privilegi per invenzioni, scoperte e miglioramenti di vini fatturati. V. *Privilegi.*

VINO (il) di amarasca derivando dall' estero debbe ritenersi e trattarsi come vino di lusso: 1827, vol. II, part. 2, pag. 191.

VISITE alle preture foresi per mezzo di un consigliere del tribunale di prima istanza da praticarsi dal tribunale d'appello. V. *Preture.*

— Regolamento per le visite delle casse dello stato del 6 aprile 1825. V. *Casse.*

VÖGEL Gio. Michele. V. *Privilegio patenti.*

VÖGL Gio. Michele. V. *Privilegio patenti.*

— Leonardo. V. *Privilegio patenti.*

VOIGTS Giovanni. V. *Privilegio patenti.*

VOLGE Giovanni. V. *Privilegio patenti.*

VOLK Giovanni Giorgio. V. *Privilegio patenti.*

VOLONTARIA giurisdizione. Gli atti incaricati agli agenti ed ai segretarj comunali sulle eredità di poca importanza devono stendersi in carta bollata, salve le dichiarazioni rispetto alle tutele dei miserabili. V. *Bollo.*

VOLONTARJ accettabili a sconto della leva. V. *Contingente.*

— — Tutti quelli che si presentano alle autorità militari dal giorno della pubblicazione della leva a quello del suo compimento per entrare come volontarj negli otto reggimenti di fanteria italiani, in quello di cavalleggieri Nostitz, nei corpi di artiglieria e di marina e nei due battaglioni di cacciatori attribuiti al regno lombardo-veneto, devono rimettersi per l' accettazione ai rispettivi delegati provinciali: 1825, vol. I, part. 2, pag. 213.

— — Nulla ostando alla loro accettazione, saranno scontati nel contingente della leva in corso o della leva immediatamente successiva ove il contingente di quella in corso fosse già pienamente saldato: *ivi.*

CHERHAGEN Carlo. V. *Privilegio patenti.*
R Francesco. V. *Privilegio patenti.*
vanni. V. *Privilegio patenti.*
omuceno e Blaschke Ignazio. V. *Privilegio patenti.*
seppe. V. *Privilegio patenti.*
ÜLLER Ignazio. V. *Privilegio patenti.*
ICH Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*
HAGEN Carlo. V. *Privilegio patenti.*
Vibel Federico. V. *Privilegio patenti.*
SSER Giuseppe Ignazio e Weber Giuseppe Ignazio. *Privilegio patenti.*
UR Antonio e Wappenstein Rodolfo. V. *Priv. patenti.*
Matteo. V. *Privilegio patenti.*
lolfo. V. *Privilegio patenti.*
Francesco. V. *Privilegio patenti.*
Y Enrico. V. *Privilegio patenti.*
NSTEIN Rodolfo e Paclor Antonio. V. *Privil. patenti.*
ER Michele. V. *Privilegio patenti.*
Antonio. V. *Privilegio patenti.*
ncesco. V. *Privilegio patenti.*
R Leopoldo. V. *Privilegio patenti.*
SEL Antonio. V. *Privilegio patenti.*
EIM Carlo Lodovico. V. *Privilegio patenti.*
ERGER Adamo. V. *Privilegio patenti.*

VOLONTARJ.

— — — Il delegato provinciale, tosto accettati dei volontarj appartenenti a comuni di altra provincia, ne dà comunicazione alla rispettiva regia delegazione acciò proceda alla loro imputazione: 1825, vol. I, part. 2, pag. 214.

— — Presentandosi durante l'intervallo della leva al militare volontarj per essere arrolati in corpi d'esercito che non devono completarsi sulla popolazione del regno lombardo-veneto, se trovansi tuttora in età soggetta alla coscrizione e non soggiacquero ancora ad una *capitolazione*, non devono di regola accettarvisi se sorpassarono l'età della coscrizione o compirono una capitolazione; deve osservarsi l'aulico decreto comunicato colla circolare 15 dicembre 1823: *ivi*.

— Le reclute di volontarj per l'artiglieria non si arruolano se non di forte costruzione fisica ed in età almeno di 17 anni: 1825, vol. II, part. 2, pag. 367.

— — Negli altri corpi militari si accettano nello stato obbligato soltanto quei giovani che abbiano compiuti 18 anni, eccettuati i destinati per le compagnie dei cadetti ove diano indizj di crescere e siano sani e forti: *ivi*.

— È ordinato a tutti i comandanti di corpi militari di prestare tutta l'attenzione che i giovani in principio del loro servizio non siano costretti a faticare al di là delle loro forze: *ivi*, pag. 368.

— V. *Comuni. Leva militare.*

WACHERHAGEN Carlo. V. *Privilegio patenti.*
WAGNER Francesco. V. *Privilegio patenti.*
— Giovanni. V. *Privilegio patenti.*
— Nepomuceno e Blaschke Ignazio. V. *Privilegio patenti.*
— Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*
WAHLMÜLLER Ignazio. V. *Privilegio patenti.*
WAIDLICH Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*
WAKERHAGEN Carlo. V. *Privilegio patenti.*
— e Wibel Federico. V. *Privilegio patenti.*
WALLISSER Giuseppe Ignazio e Weber Giuseppe Ignazio. V. *Privilegio patenti.*
WALSTUR Antonio e Wappenstein Rodolfo. V. *Priv. patenti.*
WALZ Matteo. V. *Privilegio patenti.*
— Rodolfo. V. *Privilegio patenti.*
WANKA Francesco. V. *Privilegio patenti.*
WANSEY Enrico. V. *Privilegio patenti.*
WAPPENSTEIN Rodolfo e Paclor Antonio. V. *Privil. patenti.*
WAPPLER Michele. V. *Privilegio patenti.*
WEBER Antonio. V. *Privilegio patenti.*
— Francesco. V. *Privilegio patenti.*
WEEGER Leopoldo. V. *Privilegio patenti.*
WEICHSEL Antonio. V. *Privilegio patenti.*
WEILHEIM Carlo Lodovico. V. *Privilegio patenti.*
WEINBERGER Adamo. V. *Privilegio patenti.*

WEISS Enrico, Herter Giovanni Corrado e Rauterer Costantino. V. *Privilegio patenti.*
— Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*
— Francesco. V. *Privilegio patenti.*
— Giacomo. V. *Privilegio patenti.*
— Giovanni. V. *Privilegio patenti.*
WEISSBÖCK Matteo. V. *Privilegio patenti.*
WEIT Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*
WELKA Vincenzo Giacomo e Francesco. V. *Privil. patenti*
WELTNER Engelberto. V. *Privilegio patenti.*
WENDHALT Bernardo e Schwaiger Antonio. V. *Priv. patenti.*
WERKAL Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*
WERNER Sebastiano. V. *Privilegio patenti.*
— e Werner Francesco, Schick Giovanni e Kinda Giovanni. V. *Privilegio patenti.*
— Nicolò. V. *Privilegio patenti.*
WERTHEIMER Giacomo. V. *Privilegio patenti.*
WESSELY Ernesto. V. *Privilegio patenti.*
WEYDINGER Giuseppe e Rohn Alberto. V. *Privilegio patenti*
WIBIRAL Matteo. V. *Privilegio patenti.*
WICEST Luigi. V. *Privilegio patenti.*
WIEDEMANN Gotthelf. V. *Privilegio patenti.*
— Luigi. V. *Privilegio patenti.*
WIERT Giovanni. V. *Privilegio patenti.*
WIESENBURG Antonio. V. *Privilegio patenti.*
WILDA Giuseppe e Goffredo fratelli. V. *Privilegio patenti*
WILDAUER Giovanni Nepomuceno. V. *Privilegio patenti.*
WILHELM Cristoforo. V. *Privilegio patenti.*
WILSON John e Jüttner Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*
WINGAT Giuseppe e Stummwoll Giuseppe. V. *Privileg patenti.*
WINKELMANN Nicola. V. *Privilegio patenti.*
WINTER Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*
— ed Antonio. V. *Privilegio patenti.*

WINTERNITZ Giacomo ed Enrico fratelli. V. *Privil. patenti.*
— e Sorer Giacomo. V. *Privilegio patenti.*
— Giosuè e Rosenberg Ariele. V. *Privilegio patenti.*
WITHALM Giuseppe Benedetto. V. *Privilegio patenti.*
WITTMANN Pietro. V. *Privilegio patenti.*
WÖGERER Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*
WOIGT Giovanni. V. *Privilegio patenti.*
WOLF Tauber Mosè. V. *Privilegio patenti.*
— Rothberger Davide e moglie. V. *Privilegio patenti.*
— Stengel. V. *Privilegio patenti.*
WÜNSCHE Francesco e comp. V. *Privilegio patenti.*
WÜRT Enrico. V. *Privilegio patenti.*

ZANNA Pietro. V. *Privilegio*
ZAPPA Pietro. V. *Privilegio pa*
ZASNER Gaspare. V. *Privilegio*
ZECCHINI Carlo e Mondini Pi
ZEGELAAR Giacomo. V. *Privile*
ZEITELBERGER Matteo e Sterk
ZENKER Francesco. V. *Privileg*
ZEUGMAYER Severino. V. *Priv*
ZICH Giuseppe. V. *Privilegio*
ZIEGLER Stefano e figli. V. *P*
ZILLEG Giacomo. V. *Privilegio*
ZILLIG Giacomo. V. *Privilegio*
ZOBL Giovanni. V. *Privilegio*
ZOLLER Ferdinando. V. *Privile*
— Ferdinando Federico. V. *P*
ZUCCHERI. A rettificazione de
alla notificazione 18 aprile
dazj di entrata ed uscita de
part. 1, pag. 42.
— Nuova tariffa pel daziato
di quella portata in calce
1826: *ivi*, pag. 43.
— Il dazio per lo zucchero
di zucchero da commercio.
— Tariffa per le farine di
raffineria di Fiume, e si
Transilvania. V. *Dazj*.
— V. *Raffinerie*.
ZUCCHI Gio. Battista. V. *Priv*
ZUSNER Gaspare. V. *Privilegio*

UNIVERSITY OF MICHIGAN
3 9015 06237 5681

A

DUP_